ISTITUTO LOMBARDO
ACCADEMIA di SCIENZE e LETTERE



Rendiconti

CLASSE DI LETTERE E SCIENZE MORALI E STORICHE

Vol. 145
(2011)

Istituto Lombardo di Scienze e Lettere

MILANO
ISSN 1124-1667

ISTITUTO LOMBARDO - ACCADEMIA di SCIENZE e LETTERE

RENDICONTI

CLASSE DI LETTERE E SCIENZE MORALI E STORICHE

Vol. 145
(2011)

Istituto Lombardo di Scienze e Lettere

MILANO

ISTITUTO LOMBARDO - ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE

RENDICONTI

CLASSE DI LETTERE E SCIENZE MORALI E STORICHE

Responsabile scientifico
Giuseppe Frasso

Comitato di redazione
Gianpiero Sironi
Angelo Stella
Leone Corradi Dell'Acqua
Giuseppe Frasso

Pubblicato con il contributo di
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Università Commerciale L. Bocconi
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi Milano-Bicocca
Università degli Studi di Pavia
I.U.L.M.

ISSN 1124-1667
Copyright 2014



PAGEPress Publications
via G. Belli 7
27100 Pavia, Italy
T. +39.0382.1751762
F: +39.0382.1750481

POSTILLE PARA-GIURIDICHE SULLA MISTERIOSA SCOMPARSA DI ETTORE MAJORANA

Nota del m.e. MARIO PISANI (*)

(Adunanza del 20 gennaio 2011)

SUNTO. – Ad oltre settant'anni di distanza, la scomparsa di Ettore Majorana (marzo 1938) è ancora avvolta dal mistero, nonostante i numerosi tentativi di spiegazione. Nella presente nota ci si propone la critica della spiegazione che è stata operata con riferimento ad un clamoroso caso giudiziario (il "processo Majorana") che si è concluso sei anni prima della scomparsa del celebre fisico.

***

ABSTRACT. – After over seventy years, Ettore Majorana's disappearance (March 1938) is still wrapt in mystery in spite of a series of attempts to explain it. In the following pages you can find a criticism to the explanation linked to a clamorous trial concluded six years before Majorana's disappearance.

1. Nel "Bollettino ufficiale del Ministero dell'Educazione nazionale" – II – "Atti di ammin.", LXV, I, 1938, n. 6 (10 febbraio 1938), leggiamo la "Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a pro-

(*) Già professore ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano (Dipartimento Cesare Beccaria - Sezione di Scienze penalistiche). E-mail: mariopisani.mp@libero.it

L'esposizione orale del testo è stata preceduta da un breve commento del seguente tenore: il titolo, piuttosto eccentrico, della mia conversazione riflette il proposito, non dirò l'ambizione, di presentare un tema per così dire *bi-partisan*. Voglio dire: a cavallo tra gli interessi più propri di ciascuna delle due sezioni del nostro Istituto Lombardo.

fessore straordinario alla cattedra di fisica teorica della R. Università di Palermo". Ne risulta quanto segue: "All'inizio dei lavori il presidente della Commissione S.E. Fermi Enrico informa la Commissione che S.E. il Ministro ha nominato in base all'art. 8 del r.d. l. 20 giugno 1935, XIII, n. 1071, il concorrente Majorana Ettore professore ordinario di fisica teorica nella R. Università di Napoli". (La nomina accoglieva la proposta unanime della Commissione, formulata nel corso della prima seduta).[1]

E' il caso di ricordare che la disciplina normativa del 1935 che veniva richiamata (il decreto-legge era stato poi convertito nella l. 2 gennaio 1936, n. 73) prevedeva che alle chiamate accademiche "per chiara fama", disciplinate nel t.u. delle leggi sull'istruzione superiore, datato 1933, in alternativa alle proposte delle Facoltà – ma nel nostro caso non potevano venire in gioco delle Facoltà, in quanto si trattava, invece, di un concorso già *in itinere* – poteva sostituirsi la iniziativa ministeriale. E così appunto fece il ministro Bottai, come s'è detto su proposta della Commissione concorsuale, ovviamente in base alla ritenuta sussistenza dei presupposti di legge: quelli del trattarsi di persona (il Majorana) che per opere, scoperte e insegnamenti era venuta in «sì alta fama di singolare perizia» nella specifica materia, da poter essere considerato «maestro insigne» della materia medesima. (Si noti: Majorana non aveva ancora compiuto gli anni 31).[2]

2. Nominato nel 1937, il neo-professore catanese di Fisica teorica si trasferisce nella sede di Napoli ai primi di gennaio del 1938, ed avvia il suo corso di lezioni.

Un certo giorno, anzi una certa notte, tra il 23 e il 24 marzo, Majorana sale, a Napoli, su un piroscafo della società Tirrenia, diretto a

---

[1] Il testo della relazione (gli atti del concorso verranno approvati con d.m. 14 novembre 1937) è pubblicato anche in appendice al volume dello storico Paolo Simoncelli, dal titolo: *Tra scienza e lettere – Giovannino Gentile (e Cantimori e Majorana)*, Firenze 2006, p. 165. In particolare, i capitoli 22-24 del volume sono dedicati a rappresentare «le polemiche e le molte inesattezze, contraddizioni e non sbadate omissioni che avrebbero gravato sulla ricostruzione storiografica di questo concorso visto come scatenante la già latente crisi di Majorana». Bersaglio critico dell'A. è, in special modo, la ricostruzione che di tutte queste vicende, attraversate dalla figura e dal ruolo dispiegato, *pro filio*, dal senatore Giovanni Gentile, era stata delineata da Leonardo Sciascia, *La scomparsa di Majorana*, 1975 (poi in *Opere*, 1971-1983, a cura di C. Ambroise, Milano 2001, p. 205 ss.).

[2] Sull'istituto della chiamata accademica "per chiara fama", sia consentito rinviare ai miei *Studi di diritto premiale*, 2ª ed., LED, Milano 2010, p. 191 ss.

Palermo, raggiunge questa città e, dopo un breve soggiorno, in data 25 *probabilmente* riprende il piroscafo per il percorso inverso, in direzione di Napoli. Ma le sue tracce subito vanno disperse, e tali rimarranno per sempre, nonostante una copiosa e reiterata serie di ricerche compiute da polizia e carabinieri, anche con l'interessamento di Mussolini.

«…Non si è saputo più nulla – scriverà, anni dopo, Edoardo Amaldi, concludendo la sua *Nota biografica di Ettore Majorana*, pubblicata nel 1966 –: tutti sono rimasti con un senso di profonda amarezza per la perdita, chi di un parente, chi di un amico, gentile, riservato e schivo da manifestazioni esteriori, così evidentemente affettuoso anche se profondamente amaro: un senso di frustrazione per tutto quello che il suo ingegno non ha lasciato ma che avrebbe ancora potuto produrre se non fosse intervenuta la sua assurda scomparsa; e soprattutto un senso di profondo e ammirato stupore per la sua figura di uomo e di pensatore che era passata tra noi così rapidamente, come un personaggio di Pirandello carico di problemi che portava con sé, tutto solo; un uomo che aveva saputo trovare in modo mirabile una risposta ad alcuni quesiti della natura, ma che aveva cercato invano una giustificazione alla vita, alla sua vita, anche se questa era per lui di gran lunga più ricca di promesse di quanto essa non sia per la stragrande maggioranza degli uomini».[3]

3. La misteriosa scomparsa di Majorana, com'era ovvio, assunse presto dimensioni e risonanze d'ordine macroscopico, e altrettanto presto fece attivare esercizi e tentativi molteplici di spiegazione causale.

«L'ipotesi che trovò più credito tra gli amici – ricorderà Amaldi – fu che egli si fosse buttato in mare: ma tutti gli esperti delle acque del golfo di Napoli sostengono che il mare, prima o poi, ne avrebbe restituito il cadavere». (Resta però aperto, per noi, il quesito: ma Majorana rientrò per davvero nel golfo di Napoli?).

E così continua Amaldi:[4] «Solo quasi trent'anni dopo, qualcuno che non lo aveva mai conosciuto o che lo aveva conosciuto molto superficial-

---

[3] La *Nota* faceva parte di una monografia, dal titolo *La vita e l'opera di Ettore Majorana (1906-1938)*, a cura dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Vi faceva seguito il testo delle *Note scientifiche di Ettore Majorana*, in numero di dieci (pp. 3-90), la prima delle quali, datata 1928, recante quella di Majorana come seconda firma, dopo quella di G. Gentile junior. Il volume si concludeva con un dettagliatissimo *Catalogo dei manoscritti e documenti*, a cura di Rosario Liotta (vi si comprendono anche i titoli di 17 lezioni tenute da Majorana a Napoli nel 1938).

[4] *La vita e l'opera* cit., p. XLIX.

mente, immaginò un rapimento o una fuga in relazione con ipotetici affari di spionaggio atomico. Ma per chi – Amaldi sta ovviamente parlando anche di se stesso – ha vissuto nell'ambito dei fisici nucleari dell'epoca e ha conosciuto Ettore Majorana, una simile ipotesi non solo è destituita di qualsiasi fondamento ma è assurda sia sul piano storico che su quello umano».[5]

Anche altre, e ben diverse, furono, e saranno, le ipotesi e i tentativi di spiegazione causale del mistero di cui si sta parlando, i quali trascorrono dalle ansietà depressive create dal concorso alla cattedra,[6] e perfino da quelle correlabili all'impatto emotivo del dover affrontare quelle che i semi-barbari di oggi chiamerebbero «lezioni frontali»,[7] fino al presentimento, ed alla prefigurazione, tragica e lacerante, della bomba atomica, e dei suoi esiti, disastrosi per l'umanità.

Ma poche pagine prima Amaldi aveva sfiorato, con qualche indeterminatezza, un tentativo di spiegazione correlato – e su di esso ci vogliamo qui un poco indugiare, con le nostre postille paragiuridiche – al clamoroso processo penale Majorana, che per ben otto anni aveva impegnato, dal 1924 al 1932, le energie investigative e l'attività giudiziaria del nostro Paese, da Catania fino alla Corte d'assise di Firenze, e l'interesse quasi spasmodico dell'opinione pubblica nazionale.

«In quel periodo – scriverà approssimativamente l'estensore della *Nota biografica* – la famiglia Majorana fu turbata da un processo, a quell'epoca molto famoso, in cui uno zio di Ettore [non seguono altre precisazioni] fu accusato di aver fatto bruciare un bambino in culla per una questione di eredità». Ed ancora: «Il processo durò vari anni ed Ettore lo seguì da vicino (*n.d.r.*: per tutti gli otto anni della sua durata?) anche nei particolari, contribuendo spesso (*sic*) con la sua acuta penetrazione e logica ferrea a raccogliere e ordinare quegli elementi che dovevano portare, nel 1932, alla assoluzione con formula piena dell'imputato». Insomma: *secundum* Amaldi Majorana addirittura come collaboratore ed ispiratore di vittoriose strategie giudiziarie.

---

5 E aggiunge: «Pochi anni dopo la sua scomparsa, Fermi osservò che, con la sua intelligenza, una volta che avesse deciso di scomparire o di far scomparire il suo cadavere, Majorana ci sarebbe certo riuscito».

6 V. la nota (1).

7 Scriverà Sciascia (p. 251): «Certo, sentiva anche il disagio di dover insegnare: parlare, comunicare, esporsi. Ma dalle lettere ai familiari e dai ricordi della sorella e di chi in quel periodo lo avvicinò, non pare che l'insegnamento gli desse particolari traumi».

L'estensore della nota accenna ad «alcuni amici», a dire dei quali «questo episodio avrebbe avuto un'influenza determinante nell'atteggiamento di Ettore di fronte alla vita». Ma poi, a dir vero, l'indicazione della voce informativa si riduce a quella della signora Laura Fermi, che nei suoi *Atomi in famiglia,* del 1954,[8] aveva appunto scritto – il tutto senza dare a vedere di aver attinto a fonti in qualche modo attendibili – che Ettore Majorana «si assunse la responsabilità di provare l'innocenza dello zio. Con grande risolutezza – ha ritenuto di poter precisare – si occupò personalmente del processo, trattò con gli avvocati, curò i particolari. Lo zio fu assolto; ma lo sforzo, la preoccupazione continua, le emozioni del processo non potevano non lasciare effetti duraturi in una persona sensitiva quale era Ettore». E «duraturi», dunque, a suo dire, forse dal 1924, data della morte del piccolo Cicciuzzo Amato – quando Majorana aveva appena diciotto anni – o forse solo dal 1932, data dell'assoluzione degli zii, fino alla scomparsa di Ettore, sei anni dopo.

Il fatto è, però, che lo stesso Amaldi, che pur sembra dare un qualche credito (magari per deferenza indiretta) alla sua unica fonte informativa, ha sùbito la premura di prendere le distanze dalla causale prospettata: «…ma i fratelli – ha scritto – che ricordano tutti con chiarezza quel periodo, lo escludono nel modo più deciso». E così dunque, almeno per lui, il mistero continuava a restare irrisolto.

4. Anche Leonardo Sciascia, nel suo notissimo scritto dedicato alla scomparsa di Majorana, prende nettamente le distanze dalle congetture di Laura Fermi. (Nostro commento: a volte, le mogli dei professori universitari sono molto brave, e danno a vedere di saperne anche di più dei loro mariti).

Alla signora che parla del bimbo «morto bruciato nella culla, che aveva preso fuoco inspiegabilmente», come di un cugino di Ettore, il nostro autore[9] giustamente oppone che nessuna parentela intercorreva tra i due – il bimbo era, infatti, figlio del cognato di uno degli zii di Ettore – e che il fuoco era scoppiato tutt'altro che inspiegabilmente.

Alla signora, la quale scrive che Ettore «si assunse la responsabilità di provare l'innocenza dello zio» – ma, a dir vero, c'era in gioco anche quella della moglie di lui, e dunque della zia, pure imputata –, e

---

[8] In quell'anno il volume era stato pubblicato contemporaneamente a Chicago e presso l'editore Mondadori.

[9] Sciascia, *op. cit.*, p. 234.

che, pertanto, si occupò, «con grande risolutezza del processo, trattò con gli avvocati, curò i particolari», ed affrontò dunque un'angosciosa esperienza che lo segnò con effetti duraturi, il nostro autore ha buon gioco di opporre: «Il giovanissimo Ettore non si assunse – né poteva, appunto perché giovanissimo e considerando la struttura di una famiglia siciliana – il ruolo di investigatore, di coordinatore, di guida del collegio di difesa … Che poi delle sue deduzioni, della sua soluzione del problema, gli avvocati si avvalsero, è del tutto improbabile. Quasi tutti "principi del foro"[10] (…) c'è da immaginarsi con quale freddezza o addirittura spregio avrebbero accolto ogni *profano* suggerimento".

Ad adiuvandum rispetto alle proposizioni di Sciascia, sembra il caso di ricordare che la c.d. soluzione del problema – vale a dire la annosa ed impegnativa ricostruzione delle responsabilità afferenti all'incendio della culla – è passata, dapprima davanti alla Corte d'assise di Catania, la quale aveva giudicato e condannato la giovanissima inserviente Carmela, ritenuta responsabile dell'incendio (e con lei, il fratello, la madre e il fidanzato della sorella, ritenuti colpevoli di aver determinato Carmela al misfatto), e che solo più tardi, per "legittima suspicione" sarà trasferita a Firenze, per approdare alla Corte di assise di quella città, e pertanto con una dislocazione che non poteva certo avvantaggiare le presunte attenzioni, continue, scrupolose e logoranti, e addirittura risolutive, del più o meno giovanissimo Ettore.

E quanto poi alla "struttura di una famiglia siciliana", cui Sciascia attinge come elemento di controindicazione rispetto all'asserito ruolo del giovane Ettore, sembra appena il caso di far presente che l'imputato, con la moglie Sara, Dante Majorana, non era un *quivis de populo*, ma era professore titolare di diritto amministrativo dell'Università di Catania, avvocato, deputato, uomo politico, fratello dell'on. Angelo Majorana, per lungo tempo ministro del tesoro, figlio del sen. Salvatore Majorana, già ministro dell'Agricoltura.

Si aggiunga che, non a caso, davanti alla Corte d'assise fiorentina si

---

[10] Sciascia esclude una tale qualifica per l'avv. Roberto Farinacci, a dir vero passato alla storia per ragioni diverse dalle sue prestazioni giuridico-professionali (Sciascia parla di "nullità professionale (…) ad usura compensata dalla temibilità politica"). Si ricordi anche, però, che al Farinacci, davanti alla Corte d'Assise di Firenze, era stata affidata – non certo a cura della strategia difensiva di Ettore – il ruolo subordinato di difensore, non già degli imputati, ma delle parti civili Majorana, costituite contro un imputato "minore", accusato per calunnia.

presentò come teste, a difendere la insospettabile integrità morale di Dante Majorana, un personaggio come Vittorio Emanuele Orlando. (Il tutto, peraltro, non impedì che i coniugi Majorana fossero assolti soltanto dopo ben tre anni di carcerazione preventiva. E si ricordi anche che, a quei tempi, non era certo prevista alcuna forma di riparazione pecuniaria).

5. A parte tutto ciò, chi volesse trovare ulteriori smentite al fatto che Ettore Majorana (dal 1924 al 1932, da Catania a Firenze) avesse potuto, per così dire e per davvero, autoprovocarsi l'insanabile e fatale turbamento da stress processuale che ne avrebbe determinato, o contribuito a determinare, la scomparsa – e, nel frattempo, si noti, continuando a combinare genio e sregolatezza, nel produrre lavori scientifici di poco comparabile pregio – dovrebbe fare i conti con tutte le ragioni, e le argomentazioni d'ordine strettamente tecnico-giuridico, di per sé poco consonanti con la fisica teorica e con le scienze c.d. esatte, quali emergono da qualche centinaio di pagine passate a stampa: le cinque memorie difensive presentate in Cassazione, in difesa di Dante e Sara Majorana, avverso la sentenza d'accusa della Sezione istruttoria di Firenze;[11] la sentenza della Cassazione del 1931 che aveva preso posizione su tale materia;[12] le varie e prestigiose arringhe del processo di Firenze, pubblicate, poco dopo la sentenza – pienamente assolutoria per i Majorana – nel 1932.[13]

E' anche vero, d'altronde, che lo stesso Sciascia,[14] per spiegare come il nostro Ettore Majorana avesse potuto in anteprima prevenire ed elude-

---

[11] Le "memorie", a cura dell'avv. Giorgio Escobedo, direttore de *La Giustizia penale*, sono state pubblicate in questa rivista (*Giust. pen.*) andando ad occupare le colonne da 185 a 311 dell'annata 1931, parte III.

[12] Cass., sez. I, 9-10 aprile 1931, in *Giust. pen.*, 1931, III, cc. 878-900 (con diversi *omissis*).

[13] Si tratta del volume *Il processo Majorana – Le arringhe*. Nel presentare il processo di Firenze l'editore, delle edizioni de «La toga», di Napoli, ne parlava in questi termini: «… Da cinquant'anni almeno un giudizio di tanta mole e di tanta difficoltà non si celebrava». Nel volume si possono leggere, oltre alla requisitoria del P.M. e ad alcune arringhe di parte civile, le arringhe difensive, tra le altre, di Giulio Paoli e di Giuseppe Sarrocchi, concluse poi dalla splendida arringa di Alfredo De Marsico. La prima delle arringhe qui richiamate, a cura dello scrivente è stata riproposta nel volume, sotto il nome di Giulio Paoli, intitolato *Fare l'avvocato*, Pisa 2011, p. 93 ss.

[14] Egli parla (p. 230) del "processo Majorana" – giustamente concentrandosi sulla lunga fase finale fiorentina – come di un caso "mostruoso": "perché più del delitto

re le mosse investigative della polizia (che sarebbe poi stata impegnata nelle ricerche determinate dalla sua scomparsa), pensa di poter fare appello alla "esperienza" che Ettore avrebbe acquisita sui tanti verbali "che costituivano la parte fondamentale di quei più che ventimila fogli con cui Dante e Sara Majorana erano stati consegnati alla Corte d'Assise di Firenze".[15] Non è però dato di vedere, per contro, su quale base fattuale lo scrittore siciliano abbia potuto operare una tale ed assai improbabile ricostruzione, tanto più che – a proposito dei "più che ventimila fogli" – all'epoca non si poteva certo far conto del sistema della fotocopiatura. E dunque neanche tutti quei fogli – sembra di poter concludere – aiutano a dipanare le trame della misteriosa scomparsa sulla quale tanto si è indagato, e tanto si è continuato a scrivere, con una sorta di attenzione inesausta.

6. Sul tema della misteriosa scomparsa indugia anche un altro libro, uscito nel 2009, recentemente tradotto in italiano, col titolo: *La particella mancante.*[16] Ne è autore João Magueijo, un fisico teorico portoghese, che ha lavorato per qualche tempo come segretario scientifico presso il Centro Ettore Majorana di Erice. Meno male! pensa il profano, che vede il nome dello scomparso – ma l'appostazione risale ormai a diversi anni fa – su un importante centro di ricerca; meno male perché, come altri ha giustamente rilevato, il dramma di quella scomparsa rischiava di porre in secondo piano la personalità e i rilevantissimi contributi scientifici di Majorana.

«Da allora – scrive ora Magueijo – i libri italiani dedicati a Ettore sono spuntati a decine. Se si aggiungono le centinaia di articoli di giornali che propongono teorie cospiratorie, i documentari televisivi, i fumetti e i romanzi, è difficile sostenere che a Ettore manchi una vita oltre la morte». Per parte sua, il fisico portoghese scrive: "Personalmente, mi piace collezionare teorie cospiratorie su Ettore e la famiglia Majorana così come ad altri piace collezionare francobolli".[17]

---

di cui prese l'avvio", mostruoso ne era stato "l'ingranaggio ambientale e giudiziario in cui per otto anni persone evidentemente incolpevoli si trovarono prese fino all'annientamento, fino alla follia".

15 Sciascia, *op. cit*., p. 253.

16 Magueijo, *La particella mancante*, trad. it., 2ª ed., Rizzoli, Milano 2010. Titolo originale: *A Brilliant Darkness: the Extraordinary Life and Disappearance of Ettore Majorana, the Troubled Genius of the Nuclear Age*.

17 Magueijo, *op. cit*., pp. 380-381.

Ed in effetti egli ha tra l'altro cercato di riproporre la spiegazione di «parenti ed amici», secondo i quali la «instabilità» dello scomparso ebbe origine dalla vicenda del bambino bruciato nella culla[18] – altrove si limiterà a dire che quella vicenda colpì «terribilmente» Ettore –, aggiungendo poi che, secondo una non precisata fonte, «Ettore era così indignato dalla ipocrisia (?) della Corte che si offrì di difendere lo zio in tribunale (*sic*), mettendo in pratica le proprie capacità logiche»!

A sostegno di questa tesi (… non-cospiratoria) il fisico portoghese pensa di poter indicare l'informazione fornitagli, nel lontano 1975, da un fisico dell'Università brasiliana di Campinas. «Non mi fido degli avvocati – avrebbe confessato Majorana a Gleb Wataghin – in data imprecisata – sono tutti degli idioti. Scriverò io stesso la difesa di mio zio: so che cosa gli è accaduto, gli ho parlato». Il fatto è, peraltro che il nostro autore, dando un colpo alla botte, dopo quello dato al cerchio, sùbito maldestramente aggiunge: «Dubito molto che qualcuno abbia preso sul serio le opinioni di Ettore», senza neanche poter dire quando e a chi codeste opinioni siano state manifestate. Ed ancora: «Dopotutto, il processo non era una questione di argomentazioni logiche ma di manipolazioni politiche e mazzette».[19] In tal modo, il nostro autore portoghese dà a vedere di poco cartesianamente confondere, con una certa avventatezza, le varie fasi del "processo" (quasi si fosse trattato di un solo processo per un solo addebito penale) e comunque di confondere l'*iter* criminale degli autori dei reati con il complesso *iter* di accertamento dei reati medesimi.

Ma sia chiaro che, d'altronde, siamo ben lontani dal proporre una critica risolutamente demolitoria del valore del libro nel suo complesso, al quale, del resto, l'autore dà dichiaratamente, e non solo quanto alla scomparsa, un "finale aperto".[20] Sembra infatti fuor di dubbio che il cultore delle scienze esatte potrà senz'altro in quel libro rinvenire dati, notizie ed elaborazioni teoriche di notevole interesse sotto vari profili.

Ma, intanto, tornano ancora alla mente, quanto alla scomparsa di Ettore Majorana, le accorate ed irrisolte conclusioni di Amaldi: «…

---

18 *Op. cit*., p. 13. Secondo uno studio più recente (Bisi, *Sciascia, Savinio e la scomparsa di Majorana*, Soveria Mannelli 2011, p. 13) sono altri i motivi che, "nel periodo precedente la scomparsa", rendono il giovane Ettore "più scontroso e ritroso di prima".

19 Magueijo, *op. cit*., p. 228.

20 *Op. cit*. p. 417. A proposito della lacerante premonizione dell'atomica, scrive Magueijo, poche pagine prima: «Io non credo che la bomba sia stata la causa della depressione di Ettore, ma sono convinto che sia stata una tra le molte concomitanti: sufficiente a trasformare il più scatenato epicureo in un monaco, se volete la mia opinione».

Non si è saputo più nulla: tutti sono rimasti con un senso di profonda amarezza per la perdita».

Appendice

Sembra almeno però il caso di segnalare un certo ulteriore arricchimento nella collezione delle "teorie cospiratorie" di cui ci ha parlato Maguejio.

In una recente monografia Salvatore Esposito (*La cattedra vacante – Ettore Majorana: ingegno e mistero*, Napoli 2009), che ha offerto un ricco (ed arricchito: p. 161 ss.) quadro di elementi indiziari sulla scomparsa, così conclude la sua indagine: "Il caso Majorana è destinato a rimanere ancora aperto. Forse" (p. 239).

Di recente la stampa – v. *La ricomparsa di Majorana*, in *la Repubblica* del 17 ottobre 2010, p. 31 ss. – ha ampiamente riferito circa l'ipotesi suggerita da una foto che ritrarrebbe Majorana addirittura accanto ad Eichmann, mentre nel 1950, via mare, è diretto in Argentina, dopo che – volontariamente o meno – si sarebbe messo a servizio della Germania nazista. A farsi portatore di tale ipotesi – con riserva, peraltro, di ricerche ancora da compiersi in Germania e Israele – era Giorgio Dragoni, ordinario di storia della fisica all'Università di Bologna. Per la "inesattezza" di una tale ricostruzione si sono però espressi due studiosi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della Sapienza, Guerra e Robotti: v. *Ettore Majorana sul piroscafo*, in *Il nuovo Saggiatore* – Boll. della Società Ital. di Fisica, n. 6/2010, p. 103. Purtuttavia, sulla base di quella ricostruzione, come ha riferito la stampa del 2 aprile e del 7 giugno 2011, la Procura di Roma avrebbe avviato delle nuove indagini in ordine alla misteriosa scomparsa, a 73 anni di distanza, volte a verificare il passaggio e la presenza del fisico catanese in Argentina. Su altri profili della vicenda v. Stefano Roncoroni, *Il promemoria "Tunisi": un nuovo tassello del caso Majorana*, in *Il nuovo Saggiatore*, cit., n. 5-6/2011, p. 58. Nel corso della correzione delle bozze del presente lavoro, chi scrive ha avuto modo di prendere in esame un recente volume a firma dello stesso A., imparentato coi Majorana: *Ettore Majorana, lo scomparso (e la decisione irrevocabile)*, Ed. Riuniti, 2013. Con scrupolosa documentazione Roncoroni profila ipotesi ed elementi nuovi in merito alla complessa vicenda, ma ad ogni modo fa presente la mancanza di riscontri in merito a interrelazioni causali tra il "processo Majorana" – in ordine al quale v. i riferimenti a p. 306 ss. – e la scomparsa (o fuga) di Ettore Majorana.

IL CAPITALISMO MUNICIPALE

FRANCO OSCULATI (*)

Nota presentata dal m.e. Silvio Beretta
(Adunanza del 3 marzo 2011)

SUNTO. – Lo scritto prende in esame le principali ragioni che hanno condotto numerosi Enti locali a costituire società per azioni e altri organismi affidando loro la gestione di svariati servizi e attività precedentemente realizzati all'interno. Tali ragioni si legano in parte alla regolamentazione dei servizi pubblici locali e in parte all'intenzione di superare vincoli di natura finanziaria. Nella maggior parte dei casi, e specialmente nel campo delle cosiddette società strumentali, risultano ampie le differenze tra settore pubblico e settore privato nel raggiungimento dei benefici legati alla "societarizzazione", come in particolare quelli derivanti dalla responsabilità limitata, dall'eventualità del fallimento, dagli obiettivi di profitto ed efficienza. In genere, nel settore pubblico, tali benefici sono di minore importanza e di incerta praticabilità.

***

ABSTRACT. – The paper describes the main reasons that lead Local Government to create joint-stock companies for the provision of services and activities previously managed internally. These reasons are basically linked to regulation, as well as to financial and organizational issues. The paper argues that, for the most part of the cases, there are several differences between the public and the private sector as regards the achievement of the expected benefits form "corporatization", such as limited liability, bankruptcy, efficiency, profits, etc.. In fact, in the public sector these benefits appear substantially less important in comparison with the private sector.

(*) Professore ordinario di Economia pubblica; Dipartimento di Scienze politiche e sociali; Università degli Studi di Pavia. E-mail: osculati@unipv.it

L'espressione "capitalismo municipale" allude alla proprietà di imprese e organismi vari riferibile ai Comuni (e ad altri Enti locali). I Comuni, soprattutto dell'Italia centrale e settentrionale, posseggono, per inveterata tradizione, varie aziende municipalizzate attive principalmente nei settori di acqua, gas, rifiuti e trasporti urbani. Negli ultimi anni, questi stessi Comuni e tanti altri hanno via via creato vari soggetti esterni alle normali strutture amministrative, mantenendone la proprietà totale o parziale e incaricandoli di operare in svariati campi diversi da quelli tradizionali. Le "partecipate" (a varia struttura giuridica) costituiscono ormai una forma ampia e ricorrente di intervento dell'operatore pubblico locale. Emerge però più di un dubbio se da tale fenomeno possano derivare effettivi miglioramenti nell'efficienza economica delle istituzioni e progressi nella stessa fluidità democratica del sistema.

1. Quante sono?

Secondo i dati reperibili dai bilanci consuntivi approvati dai singoli enti nel 2009 e raccolti dal Ministero per la pubblica amministrazione esistono 2.365 consorzi e 4.741 società partecipate dalle Pubbliche amministrazioni con 24.713 rappresentanti negli organi di governo. I dati (consultabili sul sito del Ministero) riferiti all'anno prima erano 1.785 consorzi, 3.356 società e 19.870 persone presenti nei consigli di amministrazione.

Secondo l'indagine della Corte dei Conti su Comuni e Province (con integrazione di dati Unioncamere e con elaborazione di questionari raccolti fino al settembre 2009), nel periodo 2005–2008 si era in presenza di partecipazioni facenti capo a 5.928 enti in 5.860 organismi: dei quali 3.787 (65%) società (per azioni, a responsabilità limitata, consortili e cooperative) e 2.073 (35%) organismi diversi, quali consorzi, aziende speciali e altro.[1] Anche la Corte registra una crescita: 4.992 soggetti partecipati nel 2005, 5.254 nel 2006 e 5.485 nel 2007.[2]

In questa sede riteniamo di restringere l'esame alle società e a

[1] Corte dei Conti, 2010. *Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di Comuni e Province*, Deliberazione 14/szaut/2010/frg, pp. 3-4.

[2] *Ibidem*, p. 11.

organismi tipo le fondazioni, le quali ultime, a dispetto delle loro caratteristiche formali, soprattutto nella sottospecie di "fondazioni di partecipazione" (un ibrido non codificato) sono ridotte a funzionare come società, suscitando qualche specifica e fondata preoccupazione da parte della Corte dei Conti:

> "Si sta diffondendo negli enti il ricorso … a fondazioni che, non dotate di sufficiente patrimonio, di frequente generano perdite, esito incongruo per tali meccanismi. La fondazione, per sua natura, dovrebbe utilizzare il reddito derivante dal patrimonio per lo svolgimento della sua ordinaria attività e proseguire la stessa sino a che non venga intaccato o, comunque, non si esaurisca il patrimonio. Il concetto di perdita gestionale da ripianare è estraneo alla nozione di fondazione poiché si tratta di un ente incentrato sul patrimonio e non sulla partecipazione di più soggetti, come avviene nell'associazione o nella società. Di fatto, la situazione è particolare poiché spesso la fondazione che dovrebbe ricevere contributi o erogazioni da parte dei soggetti che fruiscono dell'attività o del servizio reso, ha nel proprio patrimonio unicamente i beni immobili nei quali opera e lo svolgimento dell'attività presuppone necessariamente un intervento finanziario da parte dell'ente locale nel quale opera. Ente che, peraltro, ha, in numerosi casi, la possibilità di procedere alla nomina degli amministratori dell'ente morale o perlomeno di una parte degli stessi e obblighi di vigilanza, previsti dagli statuti. …mentre il Comune può erogare specifici contributi ad una fondazione, non può accollarsi l'onere di ripiano di anno in anno (mediante la previsione di un generico contributo annuale) o anche occasionalmente le perdite gestionali della fondazione perché alle stesse deve essere in grado di far fronte la fondazione col suo patrimonio. Ove l'ente locale assuma l'impegno di far fronte alle perdite gestionali, sia mediante l'erogazione di generici contributi annuali che il formale ripiano occasionale di perdite, viene meno la natura di fondazione dell'organismo agevolato che, di fatto, si trasforma in ente strumentale del Comune, assumendo natura pubblica alla stessa stregua di un'azienda speciale o di un organismo societario".[3]

Delle partecipate comunali (nel periodo 2005 – 2007), 2.584 erano riferibili a Comuni sotto i 30.000 abitanti, 488 a Comuni tra i 30.000 e i 50.000 abitanti e 930 a Comuni sopra i 50.000 abitanti.[4]

---

[3] Corte dei Conti, 2010. *Indagine conoscitiva sulla finanza locale*, V Commissione bilancio Camera dei Deputati, 20 gennaio, p. 15.

[4] Corte dei Conti, 2010. *Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di Comuni e Province*, Deliberazione n.14/szaut/2010/frg, p. 6.

1. Alla base del fenomeno

Le partecipazioni totali o parziali di enti pubblici in società appaiono assai numerose. Dunque, ci deve essere un'ampia copertura giuridica al fenomeno. Fatto salvo che "impresa" è diverso da "società" e che, però, la veste societaria è di gran lunga prevalente per la maggior parte delle imprese di qualche importanza, la radice giuridica della proliferazione delle società pubbliche, nella sua essenza, può essere indicata nella normativa sottesa alle sentenze della Corte Costituzionale 326/2008 e 148/2009, secondo le quali ad un'"attività amministrativa in forma privatistica", perfettamente lecita, va aggiunta un'"attività d'impresa di enti pubblici", altrettanto giuridicamente fondata.[5] Si tratta di ambiti e logiche diverse che difficilmente potranno coesistere nel medesimo soggetto imprenditoriale, ovvero nella medesima società.

L'attività d'impresa di pubbliche autorità, fenomeno non nuovo, è riferibile a campi diversi, purché si riscontri un interesse pubblico.

> "L'intrapresa diventa pubblica, qualunque sia l'industria cui si riferisce, quando lo Stato ritiene di poter, meglio dei privati, tutelare certi interessi pubblici od ottenere una maggior somma di utilità pubblica collettiva. Questo è il concetto che si deve tener presente: in altre parole, un'intrapresa può diventar pubblica quando si raggiungono colla stessa certi fini pubblici che non potrebbero raggiungersi per mezzo dell'intrapresa privata"[6] (Einaudi, 1916, p. 41).

Certamente attività d'impresa dello Stato fu quella delle *Partecipazioni statali*, le quali, almeno fino agli anni '70 del '900, costituirono un sistema importante e positivo, ampio e diversificato. La medesima locuzione "attività d'impresa" oggi è estensibile ai servizi pubblici, in particolare locali, che sono prodotti in mercati regolamentati (o da sottoporre a regolamentazione) nei quali soggetti imprenditoriali pubblici operano (o dovrebbero operare) su un piano di parità con soggetti privati. Delle imprese pubbliche attive nei servizi pubblici loca-

---

[5] Torchia L., *La responsabilità amministrativa per le società in partecipazione pubblica*. Astrid, Roma, 2009.

[6] Einaudi L., *Corso di scienza delle finanze*. Edizione della Rivista "La riforma sociale", Terza edizione, Torino, 1916, p. 41.

li non potremo disinteressarci completamente in questa sede, ma esse non saranno l'oggetto principale della nostra analisi.

Maggiore attenzione sarà invece riservata all'"attività amministrativa in forma privatistica". Se dagli strumenti e dalle forme privatistici isoliamo prima l'impresa e quindi la società (la spa e la srl), subito ci imbattiamo in più di un dubbio sull'idoneità di tale soggetto e di tale costruzione giuridica a fungere quale strumento dell'amministrazione pubblica. Per quanto riguarda l'impresa, ricordo che secondo Coase l'impresa entra in campo, per operare nel mercato, quando i costi di transazione, cioè dei contratti, diventano troppo gravosi.[7]

Per quanto riguarda la foggia giuridica dell'impresa, come da manuale economico,[8] i pregi dell'istituto societario sono:

a) la stessa personalità giuridica, che semplifica le relazioni contrattuali dell'impresa determinando una separazione tra proprietà e società. Ovvero: la personalità giuridica protegge le fortune (il benessere) degli azionisti da eventuali rovesci del proprio business e, all'inverso ma ugualmente importante, isola la sorte dell'impresa da possibili disavventure economiche o finanziarie degli azionisti;
b) la responsabilità limitata, che assiste l'intraprendenza imprenditoriale riducendo il rischio connesso con ogni singolo progetto d'investimento;
c) la circolazione delle quote, che permette, se del caso, di trasferire il controllo dell'impresa verso mani più idonee.

In ambiente pubblico o amministrativo queste premesse tengono fino a un certo punto. In particolare:

aa) quanto può essere lontana l'autorità pubblica di riferimento da una sua società quando questa si avvia al fallimento? Il fallimento è ritenuto dall'economia standard un mezzo importante per indurre efficienza, ma difficilmente potrà essere lasciata fallire una società pubblica incaricata, per esempio, di provvedere a qualche fase del processo di applicazione dei tributi. Questo dell'applicazione dei tributi è esempio che richiama direttamente ciò che intendiamo normalmente per attività amministrativa, cioè un'attività tipica e irrinunciabile dello Stato (nella sue varie

---

[7] Coase R.H., *The nature of the firm*. Economica 4, 1937, pp. 386-395.

[8] Per esempio, Ricketts M., *The economics of business enterprise*, Edward Elgar, Cheltenham UK, 2002, specialmente pp. 108-111.

articolazioni decentrate, come da art.114 della Costituzione). Si può menzionare qualcosa di simile anche per settori meno legati alla potestà statale e ricadenti nell'area dei servizi pubblici, area che, come abbiamo già visto, è più consona all'attività d'impresa. L'esempio può essere quello della raccolta dei rifiuti urbani. Quale ente pubblico proprietario di una società addetta a tale servizio può accettarne il fallimento? O, quanto meno, accettarne il fallimento se non dopo avere trovato una soluzione alternativa? Si noti che nel campo di diversi servizi pubblici il problema del fallimento si può porre anche nel caso di un concessionario privato. Se l'impresa concessionaria della raccolta e smaltimento dei rifiuti, dei trasporti urbani e interurbani, dell'erogazione dell'acqua e simili chiude e fallisce in modo più o meno inatteso, come reagisce l'autorità concedente?

bb) la responsabilità limitata è principio strettamente connesso al rischio che ci si assume investendo e operando in un determinato mercato. Siamo quindi nell'ambito dell'"attività d'impresa di enti pubblici". Ma nell'ambito dell'attività amministrativa? Sembra improbabile che un'autorità pubblica possa affidare ad una sua società la costruzione per esempio di un ponte senza accettare verso i terzi (i fornitori del manufatto) una responsabilità che vada anche oltre il capitale riversato inizialmente nella società. In altri termini e similmente al punto aa, mentre il *bail out* (salvataggio) della società partecipata nuoce all'efficienza (induce all'azzardo morale), come può un ente di governo non assumere in via sussidiaria i debiti delle controllate, quando queste sono, di fatto, uno strumento dell'attività amministrativa? Tra le società pubbliche, potrà mai darsi il caso della costituzione di una *bad company*? Non sarebbe una forma di ripudio del debito pubblico?

cc) ovviamente, riguardo la circolazione delle quote, come possono azioni riferite ad un'attività amministrativa essere poste sul mercato? Comunque, se le quote azionarie vengono vendute a privati si determina la privatizzazione e necessariamente cessa la funzione amministrativa. Tracce di questa possono forse persistere nel caso di privatizzazione parziale e di *golden share*.

Nella storia del nostro paese degli ultimi 20 anni, nella crescita delle società pubbliche territoriali (di Regioni ed Enti locali) soltanto in parte si può rintracciare la dicotomia tra attività d'impresa di enti pub-

blici e attività amministrativa mediante società, anche se il fenomeno si è sviluppato lungo due direttrici, quella dei servizi pubblici locali (essenzialmente: acqua, gas, trasporti locali, igiene urbana) e quella relativa ad altri servizi o funzioni.

Il primo filone prende impulso dalla normativa sul ciclo integrato dell'acqua ("Legge Galli" del 1994) e sulla liberalizzazione degli altri servizi locali ("a carattere industriale" secondo la terminologia degli anni '90). All'interno di tale normativa sono d'obbligo la scomparsa delle gestioni in economia e la trasformazione delle municipalizzate in spa, cioè in una forma giuridica vista come mezzo per l'accorpamento delle gestioni, nonché come preludio alla privatizzazione.

Il secondo filone ottiene un via libera decisivo con la legge finanziaria per il 2002 e si alimenta degli incentivi distorti connessi con il patto di stabilità interno. La legge 448/2001 opera un'apertura alle "esternalizzazioni" che, alla lettera, dovrebbe corrispondere ad un robusto ridimensionamento del settore pubblico.

> Con l'art. 28 si rinvia ad un regolamento per individuare "gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione o messa in liquidazione" (comma 1). "La trasformazione … è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico" (comma 5).
>
> Con l'art. 29 "Le pubbliche amministrazioni …, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a: *a*) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizioni di ottenere conseguenti economie di gestione; *b*) costituire, nel rispetto della condizione di economicità di cui alla lett. *a*, soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza".

Secondo il legislatore di inizio millennio la forma privatistica della spa è connessa con la riduzione della spesa pubblica e con l'aumento degli ambiti di mercato. C'è modo di ritenere, invece, che la spa (e varianti), usata a proposito e più spesso a sproposito, si sia rivelata un mezzo di occultamento delle reali dimensioni della spesa pubblica e di contenimento dell'area di mercato. In nome del mercato o, forse, ancor più in ragione di una diffidenza preconcetta nei confronti dello Stato (e

sue varie articolazioni territoriali) si è privilegiato uno strumento tipico dell'economia privata, quale è la società, ma si è giunti a mettere in pericolo la principale condizione di funzionamento del mercato che è la concorrenza. E' un risultato paradossale, ma non sorprendente considerato come in Italia il mercato *tout court* si intrecci con il mercato politico e come la protezione e la rendita prevalgano nei fatti, oltre le propagandistiche enunciazioni di principio sulle virtù salvifiche del (mercato) privato. Come vedremo meglio successivamente, tale incoerente esito è stato favorito dal patto di stabilità interno.

3. Società di servizi, società strumentali e le altre

Oltre la distinzione ricavabile dalle due sentenze della Corte Costituzionale citate, nel vasto mondo delle società pubbliche locali possono utilmente individuarsi alcune ulteriori classificazioni:

a) 1.a. società dedite ai servizi pubblici locali; 2.a. società strumentali; 3.a. altre società. Della distinzione tra le società di servizi pubblici locali (di interesse generale), o *utility*, e le altre si riscontra più di una traccia nella normativa. Non ci si imbatte, invece, in una netta definizione delle spa strumentali, sebbene nella legge, ancora sostanzialmente disattesa, con cui si intendeva limitare il fenomeno della "societarizzazione" a livello locale, si legga di "società … costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti" (art. 13, c. l, l. 248/2006). Come nota la Corte dei Conti, la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di beni e servizi erogati a diretto e immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica e, quindi, di attività rivolta essenzialmente alla stazione appaltante e non al pubblico, come nel caso dei servizi pubblici locali.[9] Esiste, infine, una terza residuale ed eterogenea categoria di società non riconducibili né ai servizi pubblici locali, né alla produzione di beni e servizi strumentali. Delle spa pubbliche locali conteggiate dalla Corte dei Conti, all'incirca il 60% si occupa di servizi pubblici locali e il 40% delle attività delle altre due categorie.

[9] Corte dei Conti, 2010. *Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di Comuni e Province*, Deliberazione n.14/szaut/2010/frg.

b) 1.b. società di cui si avvale il soggetto pubblico per svolgere attività prima prodotte all'interno della pubblica amministrazione; 2.b. società che derivano dalla trasformazione di preesistenti municipalizzate o aziende speciali; 3.b. società cui il soggetto pubblico ricorre per svolgere attività prima realizzate soltanto da soggetti privati o, 4.b., non realizzate da alcuno. Le società del primo tipo, grosso modo, corrispondono alle strumentali, ma possono individuarsi anche nel caso di un servizio pubblico locale, come per esempio l'acquedotto, prima gestito in economia. Le società del terzo e quarto tipo dovrebbero corrispondere all'attività d'impresa di enti pubblici di cui alle sentenze della Corte Costituzionale prima citate. I casi 1.b e 2.b rientrano nel fenomeno della societarizzazione.
c) 1.c. spa finanziate unicamente, o quasi, dal contratto di servizio acceso con l'ente proprietario; 2.c. spa finanziate prevalentemente da tariffe pagate da utenti (famiglie e imprese) o da prezzi pagati da clienti (come nel caso delle farmacie). Le prime coincidono con le strumentali (2.a) e le seconde comprendono le spa di servizi pubblici locali (1.a) e le altre (3.a).
d) 1.d. società che operano in un settore o mercato regolamentato a livello nazionale; 2.d. società in settori non regolamentati a livello nazionale. Sebbene i sistemi di regolamentazione dei monopoli naturali presenti nei servizi pubblici locali siano carenti, assumiamo che i settori soggetti a regolamentazione siano acqua, energia elettrica, gas, rifiuti solidi, trasporti.

Le società strumentali, sebbene siano di importanza minore delle società di pubblici servizi, presentano alcune interessanti questioni, ad incominciare dalla definizione stessa. "Strumentale", infatti, rinvia alla ricerca delle finalità degli enti locali. Dato che, pur essendo intitolato "Servizi pubblici locali", non soccorre per la sua genericità l'art. 112 del Tuel (D.lgs 267/2000 e successive modificazioni),[10] potrebbe essere utile riferirsi all'elencazione delle funzioni, anzitutto di quelle essenziali. A legislazione vigente, anche questa pista non conduce molto avanti. Infatti, per i Comuni – che sono il livello di governo di prima e ultima

[10] "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

istanza - l'art. 13 ("Funzioni") del Tuel pone giustamente soltanto un principio di larga autonomia: "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

Relativamente alle Province il Tuel propone un elenco di funzioni più limitato e preciso, ma con il secondo comma dell'art.19 lascia aperto, per così dire, un certo effetto di trascinamento.[11]

4. Le spa pubbliche sono giuridicamente come le altre?

A tutta prima sembrerebbe di sì, perché nell'ordinamento civile non esiste un diritto speciale riservato alle società partecipate da enti pubblici.[12] Per la verità, dopo la riforma del 2003 (D.lgs 6/2003), nel codice civile ci si imbatte, o meglio imbatteva, negli artt. 2449 e 2450. Essi rafforzano i poteri di nomina di amministratori e sindaci per lo Stato e gli enti pubblici con partecipazioni (non totalitarie) in spa.[13] Sennonché il 2450 è stato abrogato dal dl 10/2007 (art. 3), mentre il

---

[11] "La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo".

[12] Corte dei Conti, 2008. *Stato dei controlli della Corte dei Conti sugli organismi partecipati dagli Enti locali*. Deliberazione n. 13, p. 30.

[13] Art. 2449. "Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. 1. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti il consiglio di sorveglianza, 2. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. 3. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Art. 2450. Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici. 1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente. 2. Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del consiglio sindacale deve essere scelto tra essi".

2449 è stato svuotato di significato in sede europea da una pronuncia della Corte di Giustizia (C-464/04 del 6/12/2007) che lo ha giudicato in contrasto con l'art. 56 del Trattato Ue, articolo riguardante la libera circolazione dei capitali.

Tuttavia, la natura del socio pubblico non può non influire, tanto più che il fenomeno del "capitalismo municipale", come visto al par. 1, è in espansione. Si sono quindi succeduti interventi legislativi sugli spazi di azione formalmente consentita alle spa pubbliche locali e su alcuni moduli organizzativi.

5. A TUTELA DELLA CONCORRENZA

Già nell'estate del 2006 si è provveduto a restringere l'offerta di beni e servizi della spa al solo ente locale costituente o partecipante (art. 13, legge 248/2006). In quel caso il riferimento specifico è stato alle società strumentali, ma il senso della norma ricalca uno dei requisiti fondamentali dell'*in house* possibile anche per i servizi pubblici locali. Le società, che si fossero trovate a fornire beni e servizi anche a enti diversi, avrebbero dovuto rinunciare entro dodici mesi, eventualmente scorporando in una separata società da cedere entro ulteriori diciotto mesi. L'efficacia di tali regole era assistita dalla previsione di annullamento dei contratti verso enti terzi, allo scadere del primo termine di dodici mesi. Non mi è noto se esistano indagini sugli effetti di questa parte della normativa. Certo, dal solo numero di spa locali, in aumento o in diminuzione, non è possibile inferire alcunché, in quanto, per esempio, se la spa dell'ente A vendeva servizi al limitrofo ente B, può darsi che questo, proprio sulla spinta della legge, abbia deciso di dare vita alla propria società dei servizi strumentali prima acquistati presso la società di A (o di acquistare parte della società scorporata). Dall'intervento legislativo del 2006, comunque, ci si può aspettare più un aiuto al mantenimento della concorrenzialità dei mercati che una riduzione dello spazio del mercato o, nello specifico, della quantità delle commesse pubbliche destinate a operatori privati.

Infatti, sarebbe utile individuare fino a che punto la società strumentale o *in house* incrementa la produzione pubblica di beni e servizi in sostituzione di operatori privati. Può avvenire che alla spa venga né più né meno affidato il compito di curare i rapporti già in essere con fornitori privati. In questo caso, chi teme un restringimento dell'econo-

mia privata non ha ragione di dolersi della societarizzazione. Al contrario, chi tiene alla trasparente gestione della cosa pubblica ha qualche motivo di preoccupazione.

Ad ogni buon conto, la normativa successiva contenuta nella finanziaria per il 2008 avrebbe dovuto determinare almeno un rallentamento del ritmo di creazione di spa pubbliche locali e di partecipazioni. Fatti salvi i settori dei servizi pubblici di interesse generale, si vietavano società e partecipazioni anche di minoranza e indirette "non strettamente necessarie per il perseguimento delle … finalità istituzionali" degli enti. Società e partecipazioni senza i requisiti richiesti avrebbero dovuto essere dismesse entro il luglio 2009 (art. 3, cc. 27 e 29, l. 244/2007). E' evidente, come già indicato al paragrafo precedente, che la definizione delle finalità istituzionali e la pertinenza di società e partecipazioni a queste, in concreto, sono lasciate alla buona volontà delle amministrazioni.

6. Societarizzazione e piccoli Comuni

Una norma della manovra dell'estate 2009 proibisce ai Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti di costituire società e intima di procedere entro il 31 dicembre 2011 alla liquidazione delle spa o alla cessione delle partecipazioni in essere (a fine maggio 2010, data di entrata in vigore del dl 78). La norma (art. 14, c. 32 della l. 122/2010, di conversione del 78) non si applica sicuramente:[14] a) a spa e partecipazioni riguardanti servizi di interesse generale (dato il richiamo all'art. 3, c. 27, ultima parte, della l. 244/2007); b) alle società "con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti". Sembra chiaro che, con questa specificazione, il legislatore riconosca l'utilità delle spa formate dai piccoli Comuni, approssimativamente a fini di attenuazione del sottodimensionamento e concretamente anche al fine di consentire la produzione di servizi impossibili da erogare se non oltre una certa soglia dimensionale.

[14] Sul reale significato del c. 32 un'incertezza di fondo nasce all'incipit: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, cc. 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società". La legge 244 vietava esplicitamente soltanto le spa strumentali in senso stretto.

E' invece ragionevole mostrarsi avversi alle società di un solo piccolo Comune o di soli piccoli o piccolissimi Comuni che, anche operando insieme, non raggiungono una soglia critica, perché il *make* all'interno della pubblica amministrazione, invece del *buy* all'esterno presso operatori privati o anche presso Comuni o società pubbliche di grandi dimensioni, può impedire di sfruttare le economie di scala. Successivamente, tuttavia, il legislatore rinuncia ad intervenire in questa materia. Infatti, con il "decreto Milleproroghe" del 2011 il termine del dicembre 2011 viene sostituito dal dicembre 2013 e, soprattutto, si limita l'obbligo della liquidazione o della cessione alle società senza utili per i tre anni precedenti il 2013 o con riduzioni di capitale o con perdite di bilancio ripianate dal Comune proprietario (l. 10/2011, art. 2, c. 43).

Riguardo ai Comuni di taglia demografica compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti la manovra 2010 stabilisce il principio della partecipazione in una sola società. Nel caso siano più di una, il Comune dovrà disfarsene sempre entro il 31 dicembre 2011. Questi Comuni dovrebbero dunque avviare un processo di fusione tra la pluralità di società esistenti. Si dovrebbe trattare, è auspicabile, di fusioni effettive e non di holding. L'indicazione del dicembre 2011 si pone sostanzialmente come la proroga di un termine già abbondantemente scaduto. Come ricordato sopra, tutti i Comuni avrebbero dovuto disfarsi delle partecipazioni in spa non strettamente strumentali e non di servizi di interesse generale entro il luglio 2009 (art. 3, comma 29, l. 244/2007).

Nel complesso, mentre mancano per il momento conferme di un qualche rispetto delle varie norme sulle dismissioni e cessioni, gli interventi legislativi del 2010 e del 2011, contrariamente alle attese espresse anche in sede molto autorevole,[15] suonano come resa del tentativo di limitare il numero delle partecipate. Si può sperare che il tema venga ripreso e meglio inquadrato in sede di discussione parlamentare e di approvazione della "Carta delle autonomie". Per il momento, comunque, la pubblica amministrazione locale italiana continua ad alimentare

[15] "Con la manovra finanziaria per il 2010 (dl 78/2010, art. 14, c. 32) sono stati imposti vincoli molto stringenti alle partecipazioni societarie dei Comuni: ne dovrebbe risultare ridimensionato il fenomeno presso gli enti di maggiori dimensioni e sostanzialmente eliminato presso quelli piccoli e medio-piccoli" (Corte dei Conti, Relazione sull'attività svolta nel 2010-2011, p. 52).

l'impressione di volersi servire delle società come mezzo ordinario per produrre qualsivoglia utilità diretta o indiretta dell'ente proprietario.

7. Patto di stabilità e altri vincoli

Dunque, la forma giuridica societaria è tipico strumento del mercato, il quale è libero sia di inserire in tale contenitore qualunque contenuto lecito, sia di replicarne il numero. Ma, se adottata dalla pubblica amministrazione locale, la veste societaria richiede (nel caso italiano ha richiesto) interventi legislativi a tutela della concorrenza e a disincentivo alla sua proliferazione. La normativa tendente a questi due scopi si è aggiunta alla regolamentazione resa necessaria dalla presenza di monopoli naturali riscontrabile nel settore dei servizi pubblici locali e ai vincoli di "servizio pubblico generale" necessariamente imposti al medesimo settore.

A tutto ciò, soprattutto negli ultimi tempi, si sono sovrapposte norme che entrano nel merito stesso dei moduli organizzativi delle società pubbliche locali. La dipendenza che molte tra queste vivono da fonti di finanziamento di tipo tributario (o di tipo debito pubblico) impedisce di considerarle estranee alla manovra, agli obiettivi e ai vincoli di finanza pubblica. Sebbene con un certo ritardo, le società pubbliche, quindi, sono state inserite tra gli oggetti del patto di stabilità interno. Il trapianto di regole pubblicistiche in ambito privatistico non sempre risulta facile.

> "sembra piuttosto chiaro come il legislatore non appaia preoccupato di mantenere una adeguata coerenza delle disposizioni normative con le caratteristiche ontologiche del modello societario, quanto piuttosto di scongiurare, almeno teoricamente, il rischio che utilizzando strumentalmente specifici modelli organizzativi il socio pubblico possa porre in essere manovre elusive dei vincoli di finanza pubblica o violare principi giuridici fondamentali, anche di ordine costituzionale, tutelati da precise norme di garanzia. E a ciò ha proceduto senza valutare del tutto né la reale applicabilità né gli effetti su soggetti e attività di diritto comune di norme conformate a pubbliche amministrazioni".[16]

---

[16] Corte dei Conti, 2010. *Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di Comuni e Province*, Deliberazione n.14/szaut/2010/frg, pp. 37-38.

L'attività e gli stessi moduli organizzativi delle società pubbliche locali soggiaciono attualmente ad una serie di vincoli, prodotti per estensione dalla normativa sulla pubblica amministrazione normale o tipica, assunti principalmente in vista delle compatibilità macrofinanziarie (indebitamento netto della pubblica amministrazione e debito pubblico). E' in quest'ottica, infatti, che vengono assoggettate al patto di stabilità interno le società *in house* affidatarie di servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 23 bis (c. 10, lett. *a*, legge 133/2008, anche come modificato dal dpr 135/2009, convertito dalla legge 166/2009). L'estensione del patto è contenuta anche nel dpr 168/2010 (art. 5) che è di attuazione del 23 bis e che è specifico del settore dei servizi pubblici locali. L'estensione, logicamente, dovrebbe valere per tutte le *in house* e, a maggior ragione, per i settori che vedono impegnate le società strumentali. In caso esistano *in house* consortili in proprietà anche di Comuni non tenuti al patto (attualmente i Comuni con meno di 5.000 abitanti), l'assoggettamento al patto opererebbe anche nei confronti di questi seppure limitatamente e per il tramite delle partecipate.

La recente (novembre 2010) sentenza 325 della Corte Costituzionale sembra modificare il quadro sin qui tracciato perché dichiara illegittima la soggezione al patto delle *in house* di servizi pubblici locali. La motivazione, tuttavia, può lasciare spazio a una riedizione del patto stesso operata in una veste diversa da quella costituita dalla legge 133/2008 e successive modificazioni. Infatti, la motivazione della Corte si appunta sulla ripartizione costituzionale delle competenze (art. 117 della Costituzione) e concerne più la procedura che il contenuto. Il patto attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica che è di competenza legislativa concorrente. Invece, la legge 133 riguarda una materia di esclusiva competenza legislativa statale, quale la tutela della concorrenza. Tale legge, inserendo una disposizione sul patto, ha per così dire sconfinato dal suo campo di pertinenza. Ne dovrebbe conseguire che, rispettando le adeguate procedure e competenze (non semplice "parere" della o "sentita" la, ma "d'intesa" con la Conferenza unificata), il patto potrà essere riproposto.

Il medesimo dpr 168 (art. 6), inoltre, richiede alle società *in house*, ma anche alle miste, di applicare il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (D.lgs 163/2006) e (all'art. 7), infine, impone, alle *in house* e alle miste di adottare per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi i medesimi criteri concorsuali previsti per l'impiego pubblico (art. 35, c. 3, D.lgs 165/2001).

A differenza di quanto deciso sulla materia del patto di stabilità, la sentenza 325 della Corte costituzionale ha considerato legittime le norme sugli acquisti e sul personale previste dal 23 bis (c. 10, lettera *a*), di cui il dpr 168 è derivazione.

Le società *in house*, si rammenti, sono "a controllo analogo". L'espressione, se ha un senso, vuol dire che l'attività della spa è tale e quale quella di un assessorato ma se l'assessorato e l'intero ente cui esso partecipa sono sottoposti ai vincoli richiesti dall'equilibrio della finanza pubblica, è arduo sostenere che l'*in house* ne è esentata. Compreso il patto.

8. Perché farle?

Abbiamo visto che le società pubbliche locali sono state create in gran copia soprattutto perché (a) richieste dalla normativa sui servizi tipici erogati dalle precedenti municipalizzate e perché (b) utili come arma diversiva avversa al patto di stabilità interno. Ora, con un approccio di tipo normativo, occorre chiedersi quali sono o dovrebbero essere le finalità razionali, o teoriche, della societarizzazione, oltre al motivo scontato della trasformazione in spa come passo prodromico alla privatizzazione.

8.1. Un primo argomento

Un primo argomento potrebbe essere il seguente: nella spa, per effetto della specifica tutela giuridica degli azionisti, c'è rigore e non si spreca. A tacer d'altro, pur così impostato il tema non può trascurare le questioni cosiddette di agenzia (fino a che punto i manager sono aperti e leali nei confronti dei proprietari?) e, ancor più ampiamente, l'interrogativo sulle motivazioni dei manager. Questi devono operare nell'interesse della proprietà o nell'interesse della società? Simili quesiti nell'economia privata si impongono con indubbia gravità. Valgono, probabilmente, anche in tutti i casi di società pubblica di servizi ma applicati alle spa strumentali perdono di spessore. Chiedere se l'amministratore delegato di una spa incaricata dell'applicazione dei tributi locali tenga più alla società che al Comune proprietario non è diverso dal domandare se l'assessore alle finanze è più preoccupato dei destini dell'assessorato o del futuro dell'intero Comune. In entrambe le ipote-

si sembra decisivo il rapporto che lega chi decide la nomina, per semplificare il sindaco, con l'amministratore delegato o con l'assessore.

Questo tipo di considerazioni era rafforzato dal fatto che la giurisdizione nei confronti di società di diritto privato partecipata da soggetto pubblico sembrava pacificamente assegnata alla magistratura contabile, cioè alla Corte dei Conti. Nel corso del 2010, invece, sentenze della Corte di Cassazione hanno precisato che il manager di società pubblica non è soggetto alla magistratura contabile ma alla magistratura ordinaria, la quale però deve essere adita dall'amministratore/proprietario pubblico in caso di danno patrimoniale.

> "… la giurisdizione contabile si esercita unicamente sul danno inferto direttamente al patrimonio del soggetto pubblico partecipante (ad esempio: danno all'immagine), ma non per i danni che si assumono causati al patrimonio della società privata. Per questi ultimi è il socio pubblico, nella sussistenza dei presupposti di legge, … ad esercitare innanzi al giudice ordinario l'azione sociale civile, nonché a poter essere chiamato a rispondere, innanzi al giudice contabile, di eventuali omissioni al riguardo, causative di nocumento erariale.
>
> Non si può dire, quindi, che sia stata smentita la sussistenza della giurisdizione contabile ogniqualvolta la prospettazione della pretesa risarcitoria … venga saldamente basata su censure concernenti un'attività svolta anche da soggetto totalmente privato, ma concretizzatasi in una "gestione pubblica":
> - che sia esplicitamente funzionalizzata al perseguimento di finalità pubbliche;
> - che abbia reso il soggetto privato compartecipe diretto e fattivo di attività istituzionali pubbliche; che abbia inferto danno ingiusto al patrimonio di una pubblica amministrazione".[17]

Difficile concludere, a questo punto, che l'assetto della giurisdizione sia stabile e, soprattutto, che l'innovazione abbia portato a una maggiore separazione tra proprietà pubblica e spa e che, per questa via, sia facilitata da maggiore autonomia e gravata da maggiore responsabilità. Un aspetto che andrebbe chiarito è quello dei tempi. Un sistema di doppia giurisdizione, ordinaria e contabile, probabilmente li allunga, se non altro perché la giurisdizione contabile, per poter intervenire in caso "di eventuali omissioni" di amministratori pubblici nei confronti di manager,

---

[17] Corte dei Conti, 2011. *Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2011. Relazione del Procuratore generale Mario Ristuccia*. p. 12.

deve attendere la scadenza dei termini della procedura civile. Se per ogni tipo di giustizia i tempi sono importanti, nella pubblica amministrazione possono essere decisivi perché incidono sui cicli elettorali.

I rapporti tra manager e amministrazione proprietaria dovrebbero, in particolare, essere regolati dall'art. 2497 del codice civile, relativo alla responsabilità per la corretta gestione societaria e imprenditoriale di società soggette alla direzione e coordinamento di altre società o enti. Peraltro esso vale per le società con socio pubblico di maggioranza o titolare di società capogruppo. Siamo quindi in presenza di società miste, nelle quali la presenza di capitali privati dovrebbe, in via di massima, essere giustificata dalla ricerca del profitto.

8.2. Un secondo argomento

Un secondo argomento a favore del ricorso alla spa potrebbe essere quello del profitto. E' un tema da considerare da angoli diversi, sia nel caso di società a piena proprietà pubblica, sia di società miste. In partenza, la presenza di profitto, o comunque di un saldo positivo tra ricavi e costi, potrebbe essere intesa come prova di efficienza. Le imprese private, in generale, se realizzano profitto sono considerate efficienti, se non creano profitto non efficienti: dato che le imprese private sono generalmente costituite in forma di spa, la spa sarebbe la veste migliore anche per la gestione della cosa pubblica.

Questo ragionamento, che oggi è moneta corrente, si inquadra a fatica nell'impostazione tradizionale dell'economia pubblica italiana (o scienza delle finanze) portata ad escludere la leva del profitto tra gli interessi pubblici che giustificano l'impresa pubblica.

> "Vuolsi … notare come il mero scopo di ottenere un reddito fiscale non sia una ragione sufficiente ed accettabile per legittimare l'assunzione di un'impresa da parte dell'ente collettivo. Se, invero, il desiderio di reddito a prò dell'erario pubblico è il solo movente, noi non siamo più nel campo dell'impresa pubblica, ma del demanio fiscale puro, senza nemmeno quei vantaggi incidentali pubblici che si sono osservati nel caso delle foreste; non c'è più ragione di fissare prezzi pubblici, anzi si devono fissare quei medesimi prezzi che vigono sul mercato".[18]

[18] Einaudi L., *Corso di scienza delle finanze*. Edizione della Rivista "La riforma sociale", Terza edizione, Torino, 1916, p. 55.

Inoltre, legare il tema dei profitti al tipo di proprietà è semplificazione accettabile per quanto riguarda l'*an*, ma non il *quantum*. Infatti, la misura dei profitti dipende poco dalla proprietà e molto dal grado di concorrenza del mercato in cui opera l'impresa, (se privata) dal grado di contendibilità del controllo azionario, dalle caratteristiche della regolamentazione dei processi e dei prodotti.

Relativamente ai settori di cui ci occupiamo, è tuttavia subito evidente che le spa strumentali o comunque tutte le società pubbliche, che hanno ricavi totalmente dipendenti dai contratti di servizio, sono lontane da queste considerazioni. Infatti, per far apparire il profitto nel bilancio della spa può bastare una partita di giro nel bilancio dell'ente proprietario.

In concreto, comunque, non si registrano grandi profitti tra le società strumentali. Nell'indagine sul capitalismo municipale di Scarpa ed altri (relativa ad un campione di 711 partecipate da enti pubblici), la categoria di spa della categoria "servizi" – servizi diversi dalle *utility* e dai trasporti e categoria che dovrebbe includere le società che in questa nota definiamo strumentali – registra, unica insieme ai trasporti, un utile per addetto negativo.[19] Nel lavoro di Scarpa si nota che l'assenza generalizzata di profitti in questo genere di spa pubbliche suscita "interrogativi particolarmente pesanti", perché esse opererebbero "in settori di attività estranei all'ambito tradizionalmente affidato all'intervento pubblico".[20] In realtà, questi settori dovrebbero essere meglio individuati perché, se corrispondessero alle attività che qui definiamo strumentali, l'assenza di profitti sarebbe fisiologica.

Sempre come dato di fatto, dall'indagine della Corte dei Conti risulta che al 2007 il 63% delle partecipate locali in perdita rientravano nella categoria delle società strumentali e delle "altre"( ).[21] Rispetto ai totali per categoria, quelle in perdita erano al 38% nel campo dei servizi e al 40% nel campo delle strumentali e altre.

Le società strumentali, dunque, sono d'ordinario diverse dalle società private perché non realizzano e non sono richieste di realizzare

---

[19] Scarpa C., Bianchi P., Bertolotti B. & Pellizzola L., *Comuni Spa. Il capitalismo municipale in Italia*, il Mulino, Bologna, 2009, pp. 134-136.

[20] *Ivi*, p. 136.

[21] Corte dei Conti, 2010. *Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di Comuni e Province*, Deliberazione n.14/szaut/2010/frg, *passim*.

profitti, ma "senza profitti" non significa *nonprofit*. Generalmente, le società *non profit* sono senza profitti distribuiti ma ad alto tasso di imprenditorialità; le pubbliche strumentali sono senza profitti *tout court* e a basso indice di imprenditorialità.

> "*Given the limits to pecuniary reward in the nonprofit sector, it is easy to assume that the supply of nonprofit entrepreneurial talent is limited. Non-pecuniary motivations however are common and potent, and entrepreneurial ventures abound in the nonprofit sector. These individuals are probably different from those pertaning to business entrepreneurs. These differences characterize also the management. In contrast to private corporations where boards of directors are responsible to and elected by shareholders, board members of nonprofit organizations are usually elected or appointed by a small group of activists in the organization. There are no shareholders that must be satisfied. In contrast to governmental enterprises, there are no general political interest, that is voters, that must be satisfied, except powerful business interests with large contributions. In a sense, the nonprofit boards are responsible to no one but themselves and a small leadership within the organization and influential donors with political or ideological agenda".*[22]

Nelle spa non strumentali le realizzazione di profitti è auspicabile? Dipende.

Anzitutto, va ricordato che, secondo l'ordinamento comunitario, gli enti pubblici possono avviare e mantenere iniziative imprenditoriali, purché non venga lesa la concorrenza. Non sono ammessi aiuti palesi o mascherati verso la società. Tuttavia, anche senza aiuti, nei fatti è privilegiata un'impresa che si confronti con altre imprese su un mercato concorrenziale e che, a differenza delle altre, non abbia un vincolo di profitto. Perché mai un soggetto pubblico dovrebbe costituire un'impresa e quindi una spa escludendo il profitto? Potrebbe essere mosso dall'intenzione di rendere un determinato mercato più articolato e competitivo. Anche in questo caso, però, l'intervento di un nuovo competitore, pubblico, dovrebbe ottenere una riduzione del livello dei profitti, ma non una loro scomparsa.

L'ente proprietario potrebbe essere concentrato sull'interesse dei clienti o utenti della spa e potrebbe chiedere a questa di applicare prezzi o tariffe inferiori a quelle che determinano i profitti. A parte che,

---

[22] Auteri M., *The entrepreneurial establishment of a non profit organization*, Public Organization Review: A Global Journal, 2003, 3:184-185.

come detto sopra, in questo scenario le condizioni di concorrenza alla lunga verrebbero meno, non c'è ente territoriale che, più o meno esplicitamente, non bilanci gli interessi degli utenti con quello dei contribuenti. Un esempio per chiarire. I Comuni di Brescia e Milano non applicano l'addizionale Irpef. Questa invece è applicata dalla generalità, o quasi, dei Comuni che, a differenza di Brescia e Milano, non possono contare sui profitti delle ex municipalizzate del gas. E dunque, è preferibile addizionare la tassazione dei redditi e ridurre la tariffe o, all'opposto, mantenere alte le tariffe energetiche (sui consumi domestici) e non inasprire l'Irpef? Quanto meno è un quesito appropriato.

Complessivamente, fuori dal campo delle spa strumentali, il profitto dovrebbe essere considerato un requisito normale delle spa pubbliche operanti in un mercato regolamentato in concorrenza (*per* il mercato) con competitori pubblici o privati.

Quanto discusso sopra vale per le spa totalmente pubbliche. Per le miste, comprese le quotate, può essere diverso, perché il mantenimento di un livello positivo di profittabilità è normalmente condizione per l'apporto di capitali privati. Teoricamente, inoltre, le quotazioni borsistiche offrirebbero una spia costante dell'efficienza nella conduzione dell'impresa. Nondimeno anche nelle miste, non ad azionariato diffuso, ma con singoli o pochi partner societari, il profitto può non essere l'unico movente del socio privato. Per così dire, anche per il socio privato la spa può essere strumentale. Per esempio, un fabbricante privato di tubazioni e di pompe potrebbe partecipare ad una spa di gestione del ciclo integrato dell'acqua non per il profitto derivante da tale gestione, ma per garantire un cliente alla propria produzione industriale. Un caso simile è non solo lecito ma frequente nel contesto totalmente privato. In un contesto pubblico/privato la questione può porsi diversamente perché, se non altro, la normativa sulle forniture pagate con capitali pubblici può rendere vana l'ipotesi che il socio produttore di un determinato bene o servizio lo venda in esclusiva alla spa mista partecipata.

8.3. Un terzo argomento

Un terzo argomento a favore della costituzione di spa pubbliche locali è quello della ricerca delle giuste dimensioni o, in alcuni casi (vedi ciclo integrato dell'acqua), anche delle economie di varietà. In Italia abbiamo 8.101 Comuni, dei quali 5.720 (70,6% del totale) con meno di 5.000 abitanti. Tali Comuni ospitano circa un sesto (10 milio-

ni) di italiani, con una dimensione media di 1.815 abitanti. E' chiaro che la spa, nella sua logica basilare di *e pluribus unum*, può rappresentare una risposta a tale frazionamento. Di fatto, secondo i dati della Corte dei Conti, sotto i 5.000 abitanti si riscontra il 60% delle partecipazioni, il 36% tra i 5.000 e i 100.000 abitanti e il 3% oltre i 100.000.[23] Si può quindi constatare una relazione molto pronunciata tra societarizzazione e piccole dimensioni. Non è però del tutto evidente quanto un così ampio numero di società sia effettivamente necessario per ridurre gli inconvenienti della piccola dimensione e della frammentazione.

Relativamente alle spa strumentali, sorge l'interrogativo se sia saggio che queste spa, diciamo unificanti o consortili, si occupino di una sola funzione. E' corretto operare con una spa per la riscossione dei tributi locali, con un'altra e diversa per la mobilità scolastica, e via esemplificando? Dato che i bacini d'utenza e le dimensioni ottime delle diverse funzioni non sempre coincidono, queste diverse spa potrebbero allineare partecipazioni azionarie non sempre sovrapponibili. Inoltre si può ritenere che i Comuni più piccoli, nonostante la dedizione di sindaci e amministratori, siano in maggiori difficoltà a seguire lo stato delle proprie partecipazioni e si può supporre, ovviamente, che siano proprio i Comuni di minori dimensioni ad avere bisogno di spa. Insomma, se le spa sono monotematiche si genera uno stato di complessità e probabilmente di confusione che è in contrasto con il supposto maggior pregio dei piccoli Comuni, che sarebbe il più diretto contatto tra amministrati e amministratori, da cui dovrebbero derivare grande trasparenza e forte responsabilità. In concreto il numero medio di partecipazioni in essere è 4 per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, 5/6 per i Comuni da 5.000 a 100.00 e 21/22 sopra i 100.000.[24] I dati sono però riferiti all'insieme delle partecipazioni (servizi pubblici, società strumentali e altre). Quale che sia la situazione attuale, come rimedio al sottodimensionamento comunale è preferibile che la spa strumentale intercomunale sia a largo spettro di attività. La manovra della scorsa estate impone ai Comuni tra i 30.000 e i 50.000 abitanti di contare su una sola società strumentale. Non è logicamente chiarissimo perché anche tra Comuni piccoli non si

[23] Corte dei Conti, 2010. *Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altro organismi da parte di Comuni e Province*, Deliberazione n. 14/szaut/2010/frg, p. 10.

[24] *Ivi,* p. 11.

debba contare su di una sola società consortile strumentale (raggruppante Comuni con complessivamente più di 30.000 abitanti).

La soglia dei 30.000 abitanti dovrebbe avere qualche rilievo anche per il processo associativo dei Comuni di piccola taglia. Essenzialmente la situazione giuridica si presenta come segue. Per effetto dell'art. 14, c. 28, legge 122/2010, i Comuni sotto i 5.000 abitanti sono obbligati a esercitare in forma associata, attraverso Convenzione o Unione, le funzioni fondamentali "provvisoriamente individuate" dall'art. 21, c. 3 della legge 42/2009. Una parte di queste potrebbe essere erogata mediante spa che dovrebbe servire almeno 30.000 cittadini, mentre spetta alle Regioni individuare la dimensione ottimale e omogenea per lo svolgimento in forma associata delle medesime funzioni fondamentali. Potremo quindi avere piccoli Comuni facenti parte di una sola Convenzione, o di una sola Unione, ma soci di più società strumentali partecipate dai Comuni della Convenzione, o Unione, più altri Comuni fino a superare la soglia dei 30.000 abitanti. Sembra essere un buon contributo all'impazzimento della maionese istituzionale.

9. Come nel privato

Infine, a favore della costituzione di spa pubbliche locali milita uno dei principali argomenti della dottrina amministrativa nota come *new public management*. Questa, in una battuta, incita a "fare come nel privato", essendo però scontato che, come già sottolineato, una spa pubblica non avverte gli incentivi ad operare efficientemente che, si suppone, ha una spa privata in ragione della trasferibilità delle quote. La spa pubblica per definizione è non contendibile. La spa privata lo dovrebbe essere, ma nei fatti spesso anch'essa è un castello inespugnabile. Ne consegue che quel tanto che il privato può suggerire al pubblico, nel perseguimento dell'efficienza, non deriva dalla mutabilità del possesso azionario.

Non deriva, salvo eccezioni, neppure dalla possibilità di fallire, o comunque di chiudere, in caso di cattiva gestione. Nel privato, secondo la dottrina economica *mainstream*, l'ipotesi del fallimento riduce l'azzardo morale cui possono indulgere manager e dirigenti delle imprese, determinando una trascurata cura di costi e ricavi. Nel pubblico, invece, si suppone che l'azionista non accetti la chiusura e che, quindi, sia disposto a soccorrere (*bail out*) la società con ripetuti apporti di capitale a ripiano delle perdite.

Il *new public management*, essenzialmente, suggerisce il superamento di regole e controlli sui procedimenti e prescrive il massimo dell'attenzione sui risultati. In poche parole, la ricetta è autonomia e responsabilità.

9.1. Autonomia

Il 30 giugno scorso la Camera dei Deputati ha approvato la "Carta delle autonomie", che è ora in discussione al Senato (Atti n. 2259). Il disegno di legge si occupa dei controlli sulle società partecipate nei seguenti termini: "1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate …2. … l'amministrazione definisce preventivamente … gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3… l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente". (art. 24, a proposito dell'art. 147 *ter* del nuovo Tuel).

A fronte di un testo siffatto, suggerirei un emendamento riassuntivo e sostitutivo di questo tipo: "I conti delle aziende sono sottoposti …, con speciale relazione, alle deliberazioni del consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione". E' un virgolettato che rileggo nel testo unico sulla municipalizzazione del 1925 (art. 16, che riprende la legge 103/1903 e il regio decreto 3047/1923). Che le aziende pubbliche vadano controllate in un quadro di trasparenza non sorprende più di tanto.

9.2. Responsabilità

In Cina, come è noto, sono in atto da due o tre decenni profondi rivolgimenti economici. Le imprese, prima della più recente apertura ai capitali privati anche stranieri e alle quotazioni borsistiche, sono state riorganizzate dal modello di programmazione più o meno socialista,

con forte controllo dal Partito comunista, in strutture giuridiche simili alle nostre società per azioni o cooperative, ma sempre a totale proprietà pubblica. Si è dunque verificato un colossale fenomeno di societarizzazione che ha incuriosito i ricercatori, soprattutto cinesi. Alcuni tra questi hanno individuato i meriti della societarizzazione, a costante proprietà pubblica, in un elemento caratteristico della proprietà privata diverso dai due argomenti della circolazione delle quote e del fallimento, precedentemente più volte ricordati.[25]

Sul piano concettuale tale specifico fattore disciplinante della proprietà privata viene individuato nel contenuto di un "teorema di Alchian", esposto in una pubblicazione americana del 1977 che gli autori ritengono seminale.[26] Piace però notare che uno scritto analogo di Alchian fu pubblicato da *Il Politico*, la rivista della Facoltà di Scienze politiche di Pavia, già nel 1965.[27]

Il teorema di Alchian, in sostanza, afferma che tra proprietà privata e pubblica la differenza è da ricercare nella maggior concentrazione della responsabilità. "Nel pubblico la responsabilità di ogni scelta è spinta con minor forza che nel privato in capo al decisore".[28] Un esempio, tratto dallo stesso testo, aiuta a comprendere il concetto. Pensiamo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, un servizio che allo stesso tempo ha natura di bene privato e di bene pubblico. Se il servizio non funziona, in un contesto pubblico al massimo il responsabile non viene rieletto. In un conteso privato il costo di scelte sbagliate è più elevato. Il decisore, ovvero l'imprenditore in questo caso, può anche perdere l'intero capitale investito. E' chiaro che, per arrivare al cuore del discorso, si ricorre ad un'astrazione tale, in questo caso, da rasentare la favola perché, in ambito privato, raramente i decisori pagano per i propri errori, soprattutto se sono a capo di organismi di vaste proporzioni. Si veda, da ultimo, quanto accaduto con la presente crisi, prima finanziaria ora reale, con la diffusione dei mutui *subprime*, dei derivati e di altre perniciose sofisticazioni finanziarie.

---

[25] Lixin Colin X., Tian Z. & Yi-min L., *Politician control, agency problems and ownership reform. Evidence from China*, Economics of transition, 2005, 13, pp. 1-24.

[26] Alchian A.A., *Some economics of property rights. Economic forces at work.* Liberty Press, Indianapolis, 1977.

[27] Alchian A.A., *Some economics of property rights*. Il Politico, 1965, XXX, pp. 816-830.

[28] *Ivi*, p. 827.

Tuttavia, anche in presenza di proprietà totalmente pubblica, si può recuperare almeno una parte dell'attitudine a concentrare la responsabilità che sarebbe insita nella proprietà privata? In Cina sembra sia stato possibile essenzialmente focalizzando meglio, rispetto al passato, il ruolo dei manager. Infatti, le imprese prima fortemente dipendenti dalla burocrazia statale e dal potere politico sono state ristrutturate con un consiglio di amministrazione (*board of directors*) che, senza assemblea dei soci nel caso di proprietà totalmente pubblica, nelle imprese *corporatized* è stato ed è libero (o comunque più libero che nelle imprese *noncorporatized*) di assumere e licenziare i manager, provvedendo alla remunerazione di costoro secondo contratti incentivanti. Soprattutto grazie a questo accorgimento, nel corso degli anni '90 del secolo scorso, la societarizzazione delle imprese cinesi ha comportato vantaggi in termini di profittabilità dei capitali impegnati, di efficienza (misurata in termini di output o di fatturato per addetto) e di investimenti.[29]

Dall'insieme di queste considerazioni, parte teoriche e parte empiriche, si è indotti a concludere che la gestione, non burocratica e non ingessata, del personale sia di fondamentale importanza e che, conseguentemente, sia necessario fare spazio a contratti incentivanti (probabilmente non solo nei confronti dei manager), a premi e a disincentivi, nonché a sistemi di valutazione ex post delle attività di individui e reparti. Se tutto questo è plausibile, non è però scontato che, nell'ambito del settore pubblico locale, per ottenere un'organizzazione del lavoro maggiormente flessibile e produttiva sia necessario deliberare l'avvio di una spa o l'acquisto di una partecipazione. Nel contesto istituzionale italiano, in particolare, vige, e dovrebbe produrre effetti, il D.lgs 150/2009 di attuazione della legge 15/2009 "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Si tratta di un testo legislativo forte di 74 articoli, alcuni lunghi pagine e pagine, fitte fitte. Sono articoli svolti soprattutto attorno a concetti quali obiettivi, indicatori, *performances*, misurazione e valutazione.

Cosicché si può per esempio leggere che "La misurazione e la

---

[29] Aivazian V.A., Yin G. e Jiaping Q., *Can corporatization improve the performance of state-owned enterprises even without privatization?*, Journal of Corporate Finance, 2005, 11, pp. 791-808.

valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità sono collegate: a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; …" (art. 9). Più avanti si stabilisce che "Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione: …c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premiabilità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti; … g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili delle retribuzioni e delle componenti legate alla valutazione di risultato" (art. 11, c. 8). Infine, per tacer d'altro in questa sede, in tema di principi generali del lavoro pubblico si stabilisce una "disciplina della dirigenza pubblica" tale da "conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato …" (art. 37).

10. Il problema di agenzia

Nell'esempio cinese, la societarizzazione, rispetto alla precedente forma di organizzazione delle imprese, ha rappresentato un progresso essenzialmente perché, con essa, è stato ridotto il "costo politico", cioè il danno prodotto dalle ingerenze della politica nella produzione. Si sono però manifestate altre criticità. E' rimasto un generale problema di *soft budget constraint* (salvataggio sistematico delle imprese in difficoltà da parte dell'azionista Stato) e, facendo largo al potere decisionale dei manager, è inevitabilmente sorto il problema di agenzia[30]. Questo è costituito dall'incerta e parziale coincidenza della condotta dei manager, cioè dei decisori effettivi all'interno delle imprese, con gli interessi degli azionisti. Nulla di nuovo agli occhi dell'osservatore occidentale: il famoso lavoro di Berle e Means sulla separazione tra proprietà e con-

[30] Lixin Colin X., Tian Z. & Yi-min L. *Politician control, agency problems and ownership reform. Evidence from China*, Economics of transition, 2005, 13, pp. 1-24.

trollo risale agli anni '30 del '900.[31] Ad attenuare tali nuovi problemi è sembrata necessaria la ricerca sistematica del profitto (tra l'altro abolendo i sistemi di *golden share*) ed è quindi sembrato necessario l'ulteriore passo costituito dall'apertura al capitale privato, talché la maggior parte delle imprese che negli anni '90 sono state societarizzate è ora una società mista. Indipendentemente da questa evoluzione, l'insegnamento che si può trarre dall'esperienza in Cina può essere di qualche significato anche per noi, sebbene il fenomeno della societarizzazione si sia sviluppato essenzialmente in una platea di imprese industriali, per le quali è supposto l'orientamento al profitto ed è relativamente agevole quantificare e valutare il prodotto.

Ma la misura del prodotto è cruciale anche al di fuori del settore industriale. In sostanza, si può verificare se e come e quanto il passaggio alla forma societaria comporta vantaggi rispetto alla gestione interna alla pubblica amministrazione? Il quesito vale per ogni singolo caso e per l'intero comparto delle società partecipate dall'ente pubblico, con particolare riguardo alle strumentali. Come abbiamo già visto, il solo test dell'esistenza di un profitto è inapplicabile o inadeguato. Nella (scarna) letteratura internazionale il tema è trattato contrapponendo i risultati post societarizzazione ai dati fatti registrare dall'agenzia pubblica, prima della sua trasformazione in società (*corporation* o *company*). Il termine "agenzia pubblica" (*agency* o *government department* o *government unit*) è attribuito ad un campo assai ampio di organismi. Nel caso nostro, specificamente delle società comunali strumentali, dovrebbe essere riferibile anche ad un assessorato o ad una sua parte in modo da rendere percorribile il confronto, per esempio, sulla refezione scolastica a Milano, prima e dopo l'avvento della specifica società. In altri termini, dovremmo saper confrontare il servizio di ristorazione operato, come a Milano, mediante spa con il medesimo servizio garantito in città simili mediante i consueti apparati amministrativi. Naturalmente l'indagine dovrebbe assumere i confronti con le esternalizzazioni vere (appalti a imprese private). Così impostata, si tratterebbe di un ricerca simile a quella, ormai enorme, sull'operatività di imprese pubbliche e imprese private (operanti nel medesimo settore, l'acqua, l'energia elettrica, ecc.). La comparazione pubblico/privato, tuttavia, si concentra sulla determinazione del livello di profittabilità (il *roe*, *return on equity* e il *roa*, *return on assets* sono moneta

[31] Berle A. & G. Means, *The Modern Corporation Private Propriety*, 1932 (2nd edn Hearcourt, Brace and World, New York, 1967).

corrente in simili studi) delle diverse imprese e si avvale di informazioni quantitative già organizzate omogeneamente nei diversi bilanci societari. Per entrambi questi aspetti, l'analisi della societarizzazione si differenzia da quella sulla privatizzazione. In particolare il problema della confrontabilità dei dati si presenta come assai serio.

Ammesso di poter identificare l'agenzia trasformata in spa e, beninteso, i relativi dati, la letteratura identifica i seguenti parametri di controllo dei guadagni di efficienza derivabili dalla societarizzazione:

a. rispetto all'agenzia governativa, la spa pubblica determina un aumento dell'output;
b. la spa aumenta gli introiti;
c. la spa garantisce una miglior copertura dei ricavi sui costi;
d. la spa migliora la produttività (l'impiego di input a parità di output);
e. la spa perfeziona l'organizzazione e la produttività del lavoro: output o vendite per addetto.[32]

Elencando questi indici non si fa altro che tracciare una programma di ricerca empirica, che peraltro si prospetta di non facile svolgimento data la povertà dei dati disponibili. Tuttavia, anche la sola semplice elencazione dei fattori da controllare indica un'ulteriore condizione e un definitivo fattore di successo della trasformazione in spa. Essenzialmente la societarizzazione di una unità amministrativa ha senso soltanto in presenza di attività con esiti quantificabili e, probabilmente, senza soverchie graduazioni qualitative. Quando, invece, più che conteggiare prodotti si possono, e non è poco, elencare obiettivi e descrivere *perfomances* individuali, o di reparto o di *team*, i vantaggi della spa sbiadiscono alquanto.

In particolare, le spa (come ne esistono per esempio in Lombardia) incaricate unicamente di predisporre appalti e gare, nonché di stipulare contratti di fornitura costituiscono il caso più equivoco e meno giustificabile di capitalismo comunale o provinciale o regionale.

11. Per concludere

Le società pubbliche locali presentate inizialmente come soluzioni di mercato, con il loro proliferare hanno finito per ostacolare e ridur-

[32] Cfr. per esempio, Bilodeau N., Laurin C. & Vining A., *Choice of organizational form makes a real difference: The impact of corporatization on government agencies in Canada*. Journal of Public Administration Research and Theory, 2006, 1, pp. 119-147.

re il mercato. Tuttavia, i danni prodotti al mercato sono forse inferiori a quelli prodotti allo Stato, alla sua logica e alla sua essenza.

E' diffusa l'impressione, vuoi la convinzione, che il nostro sistema di governo e di amministrazione pubblica sia eccessivamente complesso. Abbiamo quattro livelli base: Stato, Regioni, Province e Comuni. Non abbiamo, invece, un livello di governo di cui ci sarebbe molto bisogno, come dimostrano le vicende economiche degli ultimi anni. Il livello di governo europeo esistente è soltanto un abbozzo, largamente sottodotato di poteri effettivi. Inoltre, nonostante sia previsto in Costituzione (art. 114), non abbiamo ancora il livello governativo della Città metropolitana, della quale ci sarebbe urgente bisogno. All'interno, ai quattro livelli base, si aggiungono Comunità montane (spesso *sois disant* montane) e Unioni comunali e altre svariate forme di gestione associata dei servizi, gestione resa necessaria o soltanto utile dato il forte sottodimensionamento della maggior parte dei Comuni. A produrre servizi pubblici o attività strumentali alle funzioni pubbliche, infine, sono chiamate, con mandati più o meno precisi e imperativi, anche le quasi seimila entità societarie e simili censite dall'indagine della Corte dei Conti più volte citata. Queste, se in qualche caso offrono un contributo a superare gli inconvenienti del sottodimensionamento soprattutto dei Comuni, nel loro complesso aggiungono complessità ad un quadro già abbastanza confuso e datato.

Un'entità che denominiamo azienda o impresa, giuridicamente vestita come spa, si intende ontologicamente soggetta agli stimoli e ai vincoli del mercato. Se il mercato latita, come ordinariamente avviene nei settori di maggiore interesse della pubblica amministrazione, essa si affloscia come un sacco vuoto. Per tenerla in piedi senza troppo nuocere, si è costretti ad introdurre una serie di supporti, nonché di vincoli di carattere pubblico, che creano una figura istituzionale ibrida. Anche lo storico modello della municipalizzata e l'attuale schema dell'azienda speciale introducono simulazioni aziendalistiche e privatistiche in ambiente pubblicistico. Rispetto a queste forme giuridico-organizzative anch'esse meticce, però, la società pubblica locale, considerando l'esperienza di questi ultimi quindici anni, sembra richiedere una serie di interventi legislativi di raccordo, integrazione e specializzazione molto maggiore. Inoltre, in rapporto a municipalizzate e aziende speciali, la società pubblica locale è soccombente al test della trasparenza.

FORMAZIONE DEL CONSENSO E PANEGIRICI ALL'EPOCA DELL'IMPERATORE GIULIANO

ALESSANDRO MARANESI (*)

Nota presentata dal m.e. Lucio Troiani
(Adunanza del 3 marzo 2011)

«Il lavoro del sovrano è ormai uguale a quello dell'attore»
(Re Giorgio V)

SUNTO. – Il testo indaga il ruolo avuto dalla *gratiarum actio* di Mamertino nel tentativo di dare al regno di Giuliano una legittimità politica e culturale. Si intende dimostrare che, a fronte dell'apparente contraddizione insita nel concetto di "nuova tradizione", questo testo panegirico riflette il tentativo di condurre un vero e proprio ribaltamento del concetto di *novitas* che assume un significato profondamente positivo. Nella conclusione, si nota come i processi di rinnovamento urbanistico siano esemplari di questa tendenza.

***

ABSTRACT. – The text analyzes the role played by Mamertinus' *gratiarum actio* in trying to give political and cultural legitimation to the reign of Julian. It is intended to show that, against the apparent contradiction inherent in the concept of "new tradition", this panegyric reflects the attempt to conduct a real overturning of the concept of novitas, which assumes a meaning profoundly positive. In conclusion, we could note how the processes of urban renewal are examples of this trend.

(*) Università degli Studi di Pavia e Francoforte sul Meno.
E-mail: alessandro.maranesi@unipv.it

1. Introduzione

Il testo della *gratiarum actio* di Claudio Mamertino, recitata davanti all'imperatore Giuliano nel 363 a Costantinopoli, rappresenta un interessante strumento di comprensione del breve regno dell'Apostata. Quasi sempre oggetto di sole analisi retoriche e stilistiche, il componimento è stato a lungo considerato una fonte ancillare nella ricostruzione storica del periodo nel quale si pone, destino che condivide con tutto il *corpus* dei cosiddetti *Panegyrici Latini,* del quale fa parte.[1] Al contrario, quest'orazione mostra tratti peculiari che meritano di essere indagati per il loro valore storico.[2]

Alla luce di studi sulla comunicazione politica e sulla formazione del consenso in Età tardo-antica,[3] è infatti possibile trarre diversi elementi di interesse che mettono in luce in modo concreto quali fossero le reali strategie comunicative dell'imperatore Giuliano così

---

[1] Nel presente articolo si è tenuto conto dell'edizione curata da Domenico Lassandro (alla cui edizione curata assieme a Giuseppe Micunco fanno riferimento anche le traduzioni dal latino qui utilizzate), nella quale la *gratiarum actio* di Mamertino per Giuliano l'Apostata è numerata con il numero XI, Galletier e altri invece lo numerano come III.
In generale, il *corpus* dei *Panegyrici Latini* è considerato composto da dodici testi, composti dall'anno 289 al 389 d.C. a cui si aggiunge il testo di Plinio il Giovane all'imperatore Traiano. Rinvenuti nel 1433 da Giovanni Aurispa (1370-1459), umanista siciliano e quasi contemporaneamente dall'arcivescovo Francesco Pizzolpasso. Per maggiori informazioni sulla fortuna dei testi e sulle edizioni critiche si veda Lassandro D., 2000, *Introduzione.*

[2] Come fa notare Mause M. *Die Darstellung des Kaisers in der lateinischen Panegyrik*. Steiner, Stoccarda, 1994, p. 27. Lo studioso per esemplificare al meglio il suo discorso cita un passo di Simmaco: *Sint haec fragmenta carminum, nos habemus exempla factorum* (Symm. *Or.* 1, 4).

[3] Mi riferisco in particolare agli studi di Garcìa Ruiz M.P. *Claudio Mamertino Panegírico* (Gratiarvm Actio) *al Emperador Juliano*, Pamplona, 2006; di Rodriguez Gervàs M.J. *Propaganda política y opinión pública en los panegíricos latinos del bajo imperio*, Salamanca, 1991; di Sabbah G. *De la rhétorique à la communication politique: les Panégiriques Latins*. Bulletin Association G. Budé, 1984, 63:363-388; di Gotter U. *Ontologie versus exemplum: Griechische Philosophie als politisches Argument in der späten römischen Republik*. Piepnbrink K. (a cura di) *Philosophie und Lebenwelt in der Antike*. Stoccarda, 2003, pp. 165-185 e di Meier M. *Die Demut des Kaisers. Aspekte der religiösen Selbstinszenierung bei Theodosius. (408-450 n. Chr.)*. Pecar A. e Trampedach K. (a cura di) *Die Bibel als politisches Argument*. Monaco, 2007, pp. 135-158.

come venivano sfruttate nel tentativo di promuovere la sua immagine imperiale.[4]

A tal proposito, preliminarmente, preme sottolineare in quale modo la rappresentazione dell'imperatore tardo-antica verrà qui considerata, ovvero alla stregua di una vera e propria *performance*,[5] che descrive la *potestas* imperiale così come si presentava all'interno di un rigido inquadramento scenografico cerimoniale.[6]

E' infatti la consapevolezza dell'uso sistematico di strumenti performativi da parte dell'imperatore[7] a rendere chiare le dinamiche attraverso le quali l'Apostata costruiva il suo *consensus*, che per questo motivo non va inteso come un'affermazione di partecipazione alle scelte politiche tra il *dominus* e il *populus,* ma come strumento di mantenimento e accrescimento del potere imperiale.

È in quest'ambito che un testo come quello della *gratiarum actio* assume un ruolo centrale, non tanto nella descrizione di un mito di "buon-governo", di per sé non particolarmente originale all'interno del *corpus* classico dei *Panegyrici Latini*, quanto nella definizione di un vera e propria "cerimonialità dell'*adventus*", costruito su *topoi* e su figure per certi versi continuative rispetto agli altri panegirici ma per altri versi del tutto originali.[8] In ogni caso, esse sono sistematicamente atte ad esaltare la grandezza del nuovo imperatore, filosofo e colto, amante e conoscitore di quella cultura greca che aveva rappresentato per lui fonte di educazione tramite un altro retore, Libanio.[9]

---

[4] Cfr. de Bonfils G. *I simboli del potere imperiale*. Febronia Elia (a cura di). *Politica retorica e simbolismo del primato. Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII)*. Atti del Convegno Internazionale (Catania, 4-7 ottobre 2001), 2002, vol. I, pp. 171-196.

[5] Foucault M. *L'archeologia del sapere*, trad. it. di Bogliolo G., Milano, 1971.

[6] Mause M. *Die Darstellung des Kaisers in der lateinischen Panegyrik*. Steiner, Stoccarda, 1994, p. 30 ss. Sulla questione del cerimoniale è fondamentale il contributo fornito da Fraschetti A. *La conversione. Da Roma pagana a Roma cristiana*. Roma-Bari, soprattutto il primo capitolo, 1999.

[7] Alföldi A. *Die Monarchische Repräsentation in römischen Kaiserreiche*, Darmstadt, 1970.

[8] MacCormack S. *Change and Continuity in Late Antiquity: The Ceremony of* Adventus. Historia, 1972, 21:721-752, soprattutto 722-723.

[9] Noè E. *Cultura della memoria e costruzione di immagine in un retore del IV secolo*. Desideri P., Roda S. & Biraschi A.M. (a cura di e con la collaborazione di Pellizzari A.), *Costruzione e uso del passato storico nella cultura antica*. Atti del convegno internazionale di studi, Firenze 18-20 settembre 2003, Alessandria 2007, pp. 495-509.

2. Destinatari del testo

Preliminarmente all'analisi dell'immaginario valoriale e culturale che viene evocato in questo testo e alla sua funzione politica, è necessario cercare di intuire da chi fosse composto il pubblico (o, forse, sarebbe meglio dire i 'pubblici')[10] a cui questi testi si proponevano.

Il principale componente del *publicus* è, ovviamente, l'imperatore, il quale è il primo destinatario del testo: primo uditore delle lodi ma, allo stesso tempo, del sistema di valori urbani e tradizionalistici cui si rifà un rappresentate dell'*establishment* dell'epoca, l'autore della *gratiarum actio* e console Cl. Mamertino.[11]

> Restituita allo Stato in pochi giorni una nuova floridezza, la sua mente divina si volse a considerare le più alte cariche e le dignità dei magistrati. […] e non ignoro che le cariche più alte si è soliti conferirle a persone che ne sono poco degne solo quando c'è penuria di uomini migliori, ma non temo affatto che qualche maligno possa affermare che sia andata così per il mio consolato. Se qualcuno pieno di livore mette questa voce in giro, può essere subito smentito; contro di lui è sufficiente dire che a quel tempo Roma obbediva già al nostro principe.[12]

È in questo modo identificata l'altra componente del pubblico di questi testi e, di conseguenza, a quale parte della società dell'epoca la *gratiarum actio* fosse indirizzata.[13]

Possiamo infatti immaginare che il testo venisse recitato davanti ad una parte importante di quella classe dirigente locale cui lo stesso Mamertino apparteneva. Con essa l'imperatore si faceva partecipe del proprio consenso, cercando attraverso uno strumento come la *gratiarum actio* una fedeltà "programmatica" nelle classi sociali più elevate.

---

[10] Cfr. L'Huillier M-C. *L'empire des mots. Orateures gaulois et empereurs romains 3e et 4e siècles*. Annales Littéraires de l'Université de Besançon. 1992, 464:131.

[11] Mause M. *Idem*. 1994, p. 48.

[12] *Cis pauculos dies in novum ac florentem statum re publica restituta, sacra mens d honorum fastigia et magistratuum ornamenta respexit.* […] *nec ignoro maximos honores ad parum dignos penuria meliorum solere deferri, sed non vereor ne quis malivolorum in consulatu meo id autumet accidisse. Si quis hoc lividus iactitat, ipso tempre refutatur, ad versus quem dixisse satis est: iam tum principi nostro Roma parebat* (Pan.Lat. XI, 15, 1-4).

[13] Weber G. *Kaiser, Träume und Visionen in Prinzipat und Spätantike*, Stoccarda, 2000, p. 278.

Rivestendosi, attraverso le parole di Mamertino, in qualche modo della stessa ideologia del console e delle persone a lui vicine, Giuliano dava fondamento politico alla sua *potestas* e alla sua azione riformatrice e militare.

In questo modo il panegirico si muove su un duplice piano al centro del quale sta l'oratore, che assume in questo modo una funzione fondamentale nella dimensione politica tardo-antica, ovvero di realizzatore di istanza fra loro profondamente diverse: l'essere al contempo strumento dell'imperatore nella formazione del consenso ma anche portavoce di quel mondo urbano orientale che cercava nell'imperatore protezione e beneficii.[14]

3 Processi di creazione di valori intellettuali e culturali nella «gratiarum actio»

La figura di Giuliano l'Apostata ha da sempre goduto di una fortuna storiografica e di una vera e propria mitografia, che poche volte si è ripetuta nella storia, soprattutto se consideriamo quanto sia stata breve la sua esperienza di governo. La personalità e il carisma della sua figura lo hanno reso l'oggetto dell'attenzione, dell'ammirazione o della critica di decine di studiosi.[15] È senza dubbio innegabile che uno dei maggiori successi politici di Giuliano sia stato quello di costruire attorno a sé un personaggio raffigurato come intellettuale di cultura greca da un lato e vicino a modelli di governo repubblicani dall'altro.[16]

Non si può comprendere l'azione politica e amministrativa di questo sovrano senza avere ben presenti il complesso sistema di rappresentazioni e di *performances* che hanno caratterizzato il regno di Giuliano[17] e per questo pare opportuno chiarire quali fossero i processi comunicativi e di formazione del consenso che hanno interessato il suo periodo di governo.

---

[14] Teja R. *Il cerimoniale imperiale*. AA.VV., *Storia di Roma*. Torino, vol. 3, t. 1, 1993, pp. 613-642.

[15] Richer J. *L'empereur Julien. De la légende au mythe (De Voltaire à nous jours)*. Parigi, 1981.

[16] Warmington B.H. *Aspects of Costantinian Propaganda in the* Panegyrici Latini. TAPhA, 1974, 104:374-382.

[17] Teja R. *Idem*. pp. 633 e segg.

In questo contesto è opportuno chiedersi se la *gratiarum actio* abbia avuto un qualche ruolo nella creazione di un sistema "ufficiale" di valori e nel processo di normalizzazione o di scrittura della tradizione a cui il nuovo *imperator* voleva rifarsi, anche a tal punto da riuscire a giustificare la riformulazione delle strutture del potere che ogni nuovo regime politico porta con sé.[18]

Per fare questo, è necessario sottolineare quelle componenti del testo nelle quali viene creato un sistema di valori e di identificazione dell'appartenenza politica e culturale e di come e perché questi aspetti vengano comunicati ai destinatari di questo testo,[19] ovvero, come si è detto, gli alti esponenti della corte e della burocrazia e i notabili di rango senatorio, prima ancora del *princeps* a cui ufficialmente questa orazione è indirizzata.

> Ora, invece, chiunque desideri province, tribunati, prefetture, consolati, non ha bisogno di metter insieme del denaro con mezzi leciti o illeciti, o di rinunciare a una parte di libertà per farsi vile adulatore. Quanto più sarà pronto a servire, tanto meno sarà giudicato degno di una carica. Un altro genere di uomini, poi, gode dell'amicizia del nostro principe, uomini rozzi (così, almeno, appaiono ai raffinati della nostra città), poco socievoli, alquanto rustici; ripugnano alle lusinghe degli adulatori, hanno in orrore il solo toccare il denaro altrui come si trattasse di materiale pericoloso, mettono tutto quello che hanno al servizio del bene dello Stato e del nome glorioso del loro imperatore. […] Chiunque tu sia, ripeto, che aspiri a qualche magistratura, sii sprezzante di oro e di argento, non andare di porta in porta alle case dei potenti, non gettarti ai piedi o alle ginocchia di nessuno. Prendi con te soltanto dei compagni che non costano denaro e che si procurano con grande facilità, la Giustizia, la Fortezza, la Temperanza, la Saggezza: sarà il grandissimo imperatore in persona a venire da te e sarà lui a chiederti con insistenza di servire lo Stato.[20]

---

[18] Marotta V. *Il potere imperiale dalla morte di Giuliano al crollo dell'Impero d'Occidente. Storia di Roma* vol. 3, t. 1, AA.VV., Torino, 1993, p. 552.

[19] Basandomi sulle considerazioni presenti in Chiavia C. *Presente e passato nei Panegyrici latini: personaggi storici a confronto*. Desideri P., Roda S. & Biraschi A.M. (a cura di e con la collaborazione di Pellizzari A.), *Costruzione e uso del passato storico nella cultura antica*. Atti del convegno internazionale di studi, Firenze 18-20 settembre 2003, Alessandria 2007, pp. 523-543.

[20] *At nunc quisquis provincias tribunatus praefecturas consulatus cupit, nihil necesse est pecunia per fas et nefas quaerat ac libertatem suam salutator vilis imminuat. Quanto fuerit paratior servituti, tanto honore indignior iudicabitur. Tum aliud quoddam hominum genus est in amicitia principi nostri, rude (ut urbanis istis videtur), parum come, substruticum;*

Tu, tu ripeto, o grandissimo imperatore, hai riportato nello Stato le virtù prima delegate in esilio e le hai, per così dire, riabilitate; tu hai riacceso l'amore ormai spento per le lettere, tu la Filosofia fino a poco tempo fa guardata con sospetto e, non solo spogliata degli onori che merita, ma messa, anzi, sotto accusa e giudicata colpevole, l'hai non soltanto assolta da ogni colpa, ma l'hai rivestita di porpora, l'hai coronata d'oro e di gemme, l'hai posta su di un trono regale.[21]

Ma l'imperatore, pur vedendo che all'aiuto divino era dovuta la salvezza dello Stato, provò dolore per la condizione degli uomini e, facendo grazia delle offese ricevute, si presentò da fratello; rese onore anche alla morte di chi sapeva che aveva impugnato le armi contro di lui e, quindi, fu lui stesso a rendere le estreme onoranze. Mirabile sia nel ricorda re che nel dimenticare, dimenticò che era un nemico e si ricordò di essere il suo successore[22].

Dopo le prime augurali parole di saluto, egli ci chiede cosa pensiamo di fare della nostra potestà di consoli, pronto a fare il suo dovere di senatore, sia che noi pensiamo di andare n tribunale, o di convocare l'assemblea, o di salire ai rostri. Ma i decreti del senato per celebrare questo giorno ci volevano in Curia. Si associa subito a noi e, scortato ai due lati dai consoli rivestiti della pretesta, si avvia, senza differenziarsi molto dai suoi magistrati per il tipo e il colore di veste che indossa.[23]

---

blandi mentis adulantium repugnat, pecuniae vero alienae tamquam rei noxiae tactum reformidat, maximas opes in rei publicae salute et gloriosa imperatoris sui laude constituit. […] Quisquis, inquam capere magistratum voles, auri atque argenti neglegens esto, nulla ostiatim potentium aedes obito, nullius pedes nullius genua complectitor. Adhibeto tantum tibi gratias et paratu facillimas comites, Iustitiam Fortitudinem Temperantiam atque Prudentiam: ultro ad te maximus imperator accedete ut papessa rem publicam flagitabit (Pan. Lat. XI, 21, 1-5).

[21] *Tu, tu inquam, maxime imperator, exsulantes relegatasque virtutes ad rem publicam quodam postliminio reduxisti, tu exstincta iam litterarum studia flammasti, tu Philosophiam paulo ante suspectam ac non solum spoliatam honoribus sed accusatam ac ream non modo iudicio liberasti, sed amictam purpura, auro gemmisque redimitam in regalo solio conlocasti* (Pan. Lat. XI, 23, 5).

[22] *Sed imperator, quamquam caelesti ope salutem rei publicae propagatam videret, et condicionem doluit humanam et offensarum gratiam facies induit fratrem, et cuius armis vitam suam impugnatam sciebat mortem eius ornavit ac postea ipse iusta persolvit. Et memoria et oblivione mirabilis, oblitus inimici meminit heredis* (Pan. Lat. XI, 26, 5).

[23] *Post primae salutationis fausta conloquia, quid pro iure consulari agere nobis placeat sciscitatur, senatorium impleturus officium, si libeat tribunal petere, si concione advocare, si rostra con scendere. Sed nos ad curiam solleoni diei huius senatusconsulta ducebant. Itaque comitem se statim praebet et utrumque latus consulibus praetextatis tectus incedit, non ultum differens a magistratibus suis et genere et colore vestitus* (Pan. Lat. XI, 29, 4-5).

> Per poco non fece entrare le lettighe consolari fin dentro le porte del Palazzo e, siccome noi per un senso di onore e di rispetto per lui rifiutavamo un tale seggio di altissima dignità, fu proprio li con le sue stesse mani a farci sedere e, mescolato alla schiera dei togati, cominciò a precederci a piedi, quasi regolando il passo al cenno del littore e al comando del viatore. Ci crederà qualcuno che ha conosciuto, invece, non molto tempo fa il senso di fastidio che dava a vedere chi portava la porpora? – costoro davano grande onore ai loro cortigiani per non apparire sprezzanti verso chi onori non ne aveva. Crederà qualcuno che dopo tanto tempo è stata restituita allo Stato la libertà dei tempi antichi? E io ritengo che il consolato di Lucio Bruto e Publio Valerio, che per primi, dopo la cacciata dei re, governarono sui cittadini con potere annuale, non sia da anteporre al nostro. Entrambi i consolati utili al bene comune, entrambi utili allo Stato romano, entrambi insigni per aver dato inizio ad una età di benessere; ma ognuno di essi ha una sua distinta caratteristica. Quelli ricevettero dal popolo la potestà consolare, noi l'abbiamo ricevuta da Giuliano. Nell'anno del loro consolato la libertà nacque, con il nostro risorta.[24]

Dai testi qui sopra proposti, si nota che i contenuti del panegirico non mostrano soltanto il ruolo programmatico di questo testo nella formazione del consenso politico, ma sono anche indicativi dei processi culturali in atto in questo breve scorcio di quarto secolo nella determinazione del medesimo: il richiamo a modelli ideali della storia repubblicana romana, l'esaltazione delle virtù consolari, la retorica delle qualità dell'imperatore filosofo si mescolano, formano un *potpourri* ideologicamente orientato verso una visione pacificata che pare creare una tradizione, superando il concetto dell'impossessarsi di questa. Per giustificare la presa di potere di Giuliano e la sua intensa opera riformatrice, infatti, dopo le lotte con Costanzo che avevano

[24] *Paene intra ipsas Palatinae domus valvas pectica consulares iussit inferrivet, cum honori eius venerationique cedentes sedile illud dignitatis amplissimae recusaremus, suis prope nos minibus impositos mixtus agmini togato rum praeire pedes coepit, gradum moderans paene ad lictoris nutum et viatoris imperium. Credet hoc aliquis qui illa purpuratorum vidit paulo ante fastidia? – qui ideo tantum honorem in suos ne insonore contemnerent conferebant. Credet aliquis tanto post veterem illam priscorum temporum libertatem rei publicae redditam? Neque enim ego Lucii Bruti et Publii Valerii, qui primi exactis regibus potestate annua civibus praefuerunt, consulatum nostro anteponendum puto. Uterque bono publico, uterque Romanae rei publicae salutaris, uterque insignis principiis commodorum; sed habet aliquid unusquisque praecipuum. Illi consularem potestatem per populum acceperunt, nos per Iulianum recepimus. Illorum anno libertas orta est, nostro restituta* (Pan. Lat. XI, 30, 2-4).

dilaniato l'impero,[25] una 'nuova tradizione' appariva necessaria e questa poteva essere ricreata solo attraverso un uso spregiudicato della storia romana.

4. Rimescolare la storia

Il successo di questa operazione, si è notato,[26] è stato notevole anche se si pensa quale sia stata la capacità di Mamertino di trasformare, attraverso il confronto con il passato e in particolare con l'impianto storico romano. La tecnica usata dal retore è quello di sostituire al tempo lineare ed aperto della narrazione impostata sul presente/futuro[27] un tempo distorto, che potremmo definire come 'circolare',[28] da un certo punto di vista 'ultra' storico, sicuramente psicologicamente rassicurante, soprattutto in anni di continui cambiamenti e di accentuate instabilità, politiche, sociali ed economiche[29] e però molto lontano da quelli che erano i consueti strumenti di comunicazione politica degli imperatori tardo-antichi, che pure utilizzavano il fattore temporale per motivi di consenso.[30]

Proprio questo fatto pare interessante per approfondire ulteriormente il ruolo che questo testo ha assunto all'interno della dimensione politica giulianea. La novità, infatti, rispetto ad altri casi simili, è che nel componimento qui preso in considerazione l'imperatore 'mette in scena' il ritorno al passato, utilizzando qualità intellettuali (la filosofia, l'amore per l'arte, l'onestà e la *virtus*) non come semplici strumenti di consenso ma come strumenti di governo.[31]

---

[25] Renucci P. *Les idées politiques et le gouvernement de l'empereur Julien*. Bruxelles, 2000, pp. 121-123.

[26] Pernot L. *La rhétorique dans l'Antiquité*. Parigi, 2000, pp. 321-333.

[27] Pellizzari A. *Servio. Storia, cultura e istituzioni nell'opera di un grammatico tardoantico*. Firenze, 2003, pp. 112-116.

[28] Chiavia C. *Idem*. 2007, p. 530

[29] Whittaker C.R. *Le frontiere imperiali*. AA.VV., *Storia di Roma*. Torino III, t. I, 1993, p. 321.

[30] La silloge dei *Panegyrici Latini* innanzitutto (ed in particolare quelli per Costantino) ma anche i testi encomiastici come quelli di Ausonio e Claudiano (cfr. Chiavia C. *Idem*. 2007, p. 529 e Pernot L. *Idem*. 2000, p. 123).

[31] Flaig E. *Den Kaiser herausfordern, Die Usurpation im Römischen Reich*, Francoforte-New York, 1992, p. 78.

Era costume, per gli imperatori dell'epoca, scandire le loro apparizioni pubbliche in epifanie predefinite all'interno di ben determinate liturgie,[32] ad esempio durante gli spettacoli e i giochi legati a chiare e rintracciabili feste del calendario, nelle quali la città aveva la possibilità di ammirarne le vestigia del *princeps*, all'interno di un puntuale momento che assumeva i caratteri della strabiliante spettacolarità.[33]

Come si è notato[34] nel panegirico di Giuliano il racconto delle scene vive e concrete,[35] i paralleli che ripetono e scandiscono le coordinate dell'azione, accentuano piuttosto l'effetto di un continuo e non episodico attivismo dell'imperatore,[36] che supera con la sua incessante attività intellettuale e la sua superiorità morale una nuova idea di governo. In questo senso, l'atto performativo diventa così atto di governo e non solo atto di creazione del consenso.[37]

La volontà di creare una dimensione culturale ideale nella quale inserire a fini di governo l'imperatore è dunque chiara: la modifica dei rapporti di tempo che vengono presentati è infatti il primo modo con cui l'oratore intende creare non solo consenso politico, ma anche plasmare, rispetto alla consuetudine cerimoniale e divinizzante dell'epoca,[38] una nuova realtà politica e di governo, un modo innovativo non solo di rappresentare l'imperatore ma anche di fissare un nuovo *standard* su cui far poggiare la sua azione politica: la negazione della temporalità diventa, quasi di rimando, glorificazione della *novitas*.

L'aspetto cronologico, di per sé fortemente valorizzato nella pre-

---

[32] Bowersock G.W. *Julian the Apostate*, Londra, 1978, p. 134.

[33] *Ibidem.*

[34] Chiavia C. *Idem*. 2007, p. 530, ma anche Lassandro D. fa intravedere questa possibile soluzione in Lassandro D. *Panegirici latini, a cura di Domenico Lassandro e Giuseppe Micunco*, *Introduzione*. Torino, 2000, p. 32.

[35] Si pensi a tutta la descrizione della campagna contro gli Illiri, dotata di notevole plasticità ed eleganza ciceroniana (Lassandro D. *Introduzione*, Torino, 2000, p. 43).

[36] *O facundia potens Graecia! Omnium tuorum principum gesta in maius extollere sola potuisti, sola factorum glorias ad verbo rum copiam tetendisti. Tu navem unam propter aurati velleris furtum et virginis raptus in caelum usque suolata sideribus consacrasti. Tu, puerum, inventorem serendi, draconum alitum curru volantem semina in terras sparsisse iactasti. Quid tu, si ad scribendas celebrandasque res principis nostri animum adieceris, de Iuliani lembis liburinisque factura es? (*Pan. Lat. XI, 8, 1-3).

[37] Cfr. MacCormack S. *Idem*. 1972, p. 726.

[38] Si veda, ad esempio tra i tanti, Jones A.H.M. *The later Roman Empire*. Oxford, 1964, p. 154.

cedente tradizione oratoria (nei pochi momenti in cui i precedenti *principes* si appalesavano, infatti, era come se il tempo aumentasse di valore e di significato),[39] perde la sua centralità di scansione dovuto alle apparizioni imperiali e di metro di misura dei rapporti di causa/effetto per assumere invece un significato di circolarità attorno alla figura centrale del *princeps*, del suo intelletto e della sua morale. Giuliano è così presentato come una figura sempre vicina e presente rispetto alle varie azioni che lo interessano e che compie.[40]

Il processo di legittimazione del nuovo governo giulianeo si compie però pure anche attraverso tecniche ancora più sofisticate e, se possibile, intellettualistiche.

Infatti, al di là dell'accento sull'opera civilizzatrice compiuta da Giuliano, è interessante notare come l'impianto strutturale del testo sia caratterizzato da un totale appiattimento tra la realtà storica contemporanea e la realtà storica più antica o, ancora, con la realtà mitica degli Argonauti e mitico-artistica[41] del caso del Palladio (entrambi di per sé atemporali).[42] Attraverso una serie di paragoni, cioè, queste 'non-realtà', meglio sarebbe dire queste realtà mitiche, entrano nella storia contemporanea all'oratore e politico Mamertino.[43]

5. Conclusioni

Questo aspetto di novità ideologica è uno degli elementi più caratteristici della comunicazione politica dell'intera letteratura panegiristica e ben si accorda con l'idea, già accennata, della *fictio* storica

---

[39] Giorcelli Bersani S. *«Ancient», «recent», «immediate past»: ricostruire il passato e legittimare il presente nei Panegyrici latini: personaggi storici a confronto*. Desideri P., Roda S. e Biraschi A.M. (a cura di e con la collaborazione di Pellizzari A.), *Costruzione e uso del passato storico nella cultura antica*. Atti del convegno internazionale di studi, Firenze 18-20 settembre 2003, Alessandria 2007, p. 530.

[40] *Ibidem.*

[41] Il tema del rapporto fra arte e cerimoniale e la loro evoluzione parallela in età tardo antica è ben affrontata in un saggio di MacCormack S. *Art and Ceremony in Late Antiquity*, Berkeley, Los Angeles-Londra, 1981.

[42] Chiavia C. *Idem*. 2007, p. 345.

[43] Lassandro D. *Storia e ideologia dei "Panegyrici latini"* in *Sermione mansio. Società e cultura della "Cisalpina" tra tarda antichità e altomedioevo*, a cura di Criniti N., Brescia, 1995, pp. 129-131.

come base politica di costruzione di un impero[44] e allo stesso tempo, della rivalutazione seppure in controluce del concetto di *novitas*.

Un esempio pratico di quello che ciò significa e di quanto la *liberalitas* e la conoscenza di Giuliano[45] siano strumenti pratici di governo lo si ritrova ad esempio nell'azione di ricostruzione urbanistica. Il piano simbolico e legittimatorio di questa operazione è immediatamente percepibile dalle parole del panegirista: una sorta di nuova età dell'oro, che ha alla base il modello culturale della Roma oligarchica e repubblicana, come Giuliano e il console Mamertino avevano evidentemente ben presente.

> Né hai da temere qualcosa da parte della Curia, dato che al senato non solo hai reso l'antica dignità, ma gli hai aggiunto anche tanto onore in più. Né devi temere da parte del popolo, tu che gli procuri di che vivere, che ne proteggi la vita, che ti fai garante della sua libertà.[46]

In questo modo l'argomento della prosperità e del ritorno alla vita di simboli culturali antichi, che sono ricordati anche da Ammiano[47] e che evidentemente era uno dei fondamenti su cui fu costruito il governo di Giuliano, vengono però raffigurati da Mamertino anche attraverso il concetto di *renovatio:*[48] grazie all'attività incessante di Giuliano società, economia e cultura non solo imboccano la strade del definitivo ed eccellente risanamento,[49] ma superano i loro modelli di partenza, diventando così nuovo metro di paragone per il passato.[50]

Proprio in ambito urbanistico si ha una descrizione di questo processo:

> La città di Nicopoli, che il divino Augusto aveva costruito a mo' di trofeo in memoria della vittoria di Azio, era caduta quasi completamente in un

---

44 Rodriguez Gervàs M.J. *Idem*. 1991, p. 34.

45 Su questa qualità di Giuliano, cfr. Amm. XVI, 9, 1.

46 *An metuenda tibi curia est, cum cui senatui non solum veterem reddideris dignitatem sed plurimum etiam novi honoris adieceris? An populus est timendus procuratori alimentorum suorum, vitae vindici, libertatis auctori?* (Pan. Lat. XI, 24, 5).

47 Amm. XXII, 8, 16

48 Sabbah G. *Idem*. 1986, p. 149.

49 Pan.Lat. XI, 9, 3 - 10, 3.

50 Chiavia C. *Idem*. 2007, p. 529.

> miserabile degrado: le case dei nobili a pezzi, i fori privi di edifici; andati distrutti gli acquedotti, dappertutto c'era sporcizia e polvere. Le gare e i giochi, che solitamente si celebravano ogni cinque anni, erano stati interrotti per la vergognosa decadenza di quel triste periodo. La stessa Atene, maestra e inventrice delle belle arti, aveva perso ogni eleganza sia negli edifici pubblici che in quelli privati. E in una miserevole rovina era caduta Eleusi. Sarebbe, però, troppo lungo enumerare tutte le città rinate grazie all'intervento dell'imperatore: basti sapere che tutte le città della Macedonia, dell'Illiria, del Peloponneso, dopo l'invio di una o due lettere del nostro grandissimo imperatore, si sono rivestite di una subitanea giovinezza con le mura rimesse a nuovo; l'acqua sgorga dovunque; i luoghi, che poco prima apparivano inariditi e assetati, erano ora bagnati, inondati, traboccanti d'acqua; i fori, le passeggiate, i ginnasi erano nuovamente frequentati da gente lieta e gioiosa; si era ripreso celebrare le antiche feste e se ne dedicavano di nuove in onore del principe.[51]

Il regno dell'Apostata voleva inaugurare qualcosa più di un nuovo stile di gestione del governo. Esso voleva imporre anche una retorica di governo nuova, attraverso strumenti che da un lato creassero una tradizione, strumento fondamentale di legittimazione del potere, dall'altro lato la superassero a favore del concetto di *novitas*. La *gratiarum actio* di Mamertino, liberata dalla sua superficie laudativa, è una chiave di lettura perfettamente coerente per comprendere i meccanismi di formazione del potere ma anche delle tecniche messe in campo per formare, legittimare l'esperienza politica dell'imperatore-filosofo e rappresentarlo attraverso vesti oratorie nuove, che nascondevano lo stesso rifiuto per modelli ormai desueti che lo stesso Giuliano aveva mostrato di voler superare quando, all'atto dell'incoronazione, rifiutò il diadema imperiale.

---

[51] *Urbs Nicopolis, quam divus Augustus in monumentum Actiacae victoriae trophaei instar exstruxerat, in ruinas lacrimabiles prope tota conciderat: laerae nobilium domus, sine tectis fora, iamdudum aquarum ductibus pessumdatis plena cuncta squallori et pulveris. Certamen ludicrum lustris omnibus solitum frequentari intermiserat temporis maesti deforme iustitium. Ipsae illae bonarum artium magistrae et inventrices Athenae omnem cultum publice privatimque perdiderant. In miserandam ruinam conciderat Eleusina. Sed universas urbes ope imperatoris refotas enumerare perlongum est; scire satis est cunctas Macedoniae Illyrici Peloponnesi civitates unis an binis epistulis maximi imperatoris repentinam induisse novatis moenibus iuventutem, aquas locis omnibus scatere, quae paulo ante arida et siti anhelantia visebantur ea nunc perlui inundari madere, fora deambulacra gymnasia laetis et gaudentibus populis frequentari, dies festos et celebrari veteres et novos in honorem principis consecrari* (Pan. Lat. XI, 9, 2-4).

 Istituto Lombardo (Rend. Lettere) 145, 57-78 (2011)

L'*INTERREGNUM* FUORI DI ROMA: ORIGINE E FUNZIONI DELL'ISTITUTO NELLE CITTÀ ITALICHE

EDOARDO BIANCHI (*)

Nota presentata dal s.c. Giuseppe Zecchini
(Adunanza del 14 aprile 2011)

SUNTO. – La magistratura straordinaria dell'interregnum è attestata per via epigrafica in alcune località dell'Italia romana: Beneventum, Ostia, Fundi, Formiae e Cumae. L'A. analizza tutta la documentazione disponibile allo scopo di ricostruire origini e funzioni dei locali interreges, in rapporto con l'interregnum romano.

***

ABSTRACT. – The extraordinary magistracy of the interregnum is attested by inscriptions from some communities of Roman Italy: Beneventum, Ostia, Fundi, Formiae and Cumae. The A. analyses all the available evidence in order to detect the origins and functions of the local interreges and their relationship with the Roman interrex.

Una linea interpretativa a lungo diffusa nella moderna storiografia – sostenuta, com'è noto, non solo da Th. Mommsen, ma anche da G. De Sanctis, H. Rudolph e A. Degrassi, nonostante la ferma avversione di A. Rosenberg – intendeva vedere negli istituti magistratuali italici il frutto della romanizzazione, ovvero la conseguenza dell'adattamento istituzio-

(*) Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
E-mail: edobi1@hotmail.it ; edoardo.bianchi@unicatt.it

nale che sarebbe avvenuto, in maniera più o meno forzata, nel momento della sottomissione a Roma delle singole città latine e italiche. Per questo, magistrature come la dittatura, la pretura e l'edilità, ben attestate fuori dell'Urbe grazie alle epigrafi tardo-repubblicane e imperiali, venivano in genere interpretate come trasposizioni locali dei rispettivi modelli romani.[1] In tale schema sembra essere rientrato anche l'*interregnum*, ma solo di sfuggita: infatti Mommsen, nel suo *Staatsrecht*, se da una parte affermò che tanto nelle città italiche quanto a Roma si ricorreva all'interregno nei momenti di vacanza delle supreme magistrature, dall'altra non chiarì il ruolo avuto da Roma nella diffusione dell'istituto e si limitò ad annotare che la sua origine, connessa con quella arcaica della monarchia, doveva essere non strettamente romana ma latina.[2]

L'inconveniente è che, da allora, il rapido parere di Mommsen sull'*interregnum* italico è stato spesso ripetuto con una certa trascuratezza, senza essere discusso,[3] mentre è cresciuto, al contrario, un vivace dibattito intorno alle altre magistrature italiche e ai loro rapporti con quelle romane, che ha portato, da Mazzarino in poi, ad un superamento dello stesso schema generale patrocinato dallo studioso tedesco. In effetti, è

---

1 Cfr. Mommsen Th., *Römisches Staatsrecht*, Leipzig, 1887-88^3, spec. vol. 3, pp. 570-823; De Sanctis G., *La origine dell'edilità plebea*, RFIC 10 (1932), pp. 433-445 [=Id., *Scritti minori. Volume quinto*, Roma, 1983, pp. 147-157], e Id., *La dittatura di Caere*, in *Scritti in onore di B. Nogara*, Città del Vaticano, 1937, pp. 147-158 [=Id., *Scritti minori. Volume quinto* cit., pp. 409-421]; Degrassi A., *L'amministrazione delle città*, in *Guida allo studio della civiltà romana antica*, Napoli, 1959^2, vol. 1, pp. 303-330 [=Id., *Scritti vari di antichità I*, Roma, 1962, 67-98]; inoltre, la monografia di Rudolph H., *Stadt und Staat im römischen Italien. Untersuchungen über die Entwicklung des Munizipalwesens in der republikanischen Zeit*, Leipzig, 1935. *Contra* la monografia di Rosenberg A., *Der Staat der alten Italiker. Untersuchungen über die ursprüngliche Verfassung der Latiner, Osker und Etrusker*, Berlin, 1913, che notoriamente sosteneva l'idea di un'assoluta originalità istituzionale italica.

2 Vedi Mommsen Th., *Römisches Staatsrecht* cit., vol. 1, p. 647 note 2-3, dove si sottolinea, in particolare, che l'*interregnum* non trova corrispondenti nel mondo greco, anche alla luce delle orgogliose parole di Cic. *rep*. 2, 12,23, *prudenter illi principes novam et inauditam ceteris gentibus interregni ineundi rationem excogitaverunt*.

3 Cfr. Marquardt J., *Organisation de l'Empire Romain*, trad. franc., Paris, 1889, vol. 1, p. 237; Liebenam W., s.v. *Interregnum*, RE IX (1916), col. 1719; Giannelli G., s.v. *Interrex*, in Diz. Epigr. IV, 1 (1926), pp. 73-74. Soltanto Friezer E., Interregnum *and* patrum auctoritas, Mnemosyne 12 (1962), p. 313, e Coli U., s.v. *Interregnum*, in Nss. Dig. It. VIII (1962), p. 912, hanno dubitato del parere di Mommsen, senza tuttavia proporre soluzioni alternative.

ormai appurato che Roma, fino alla guerra sociale, non procedette con un piano preordinato da applicare a tutte le comunità sottomesse della penisola, che anzi potevano mantenere un certo grado di autonomia amministrativa, variabile secondo il tempo, l'origine degli abitanti e il trattamento che veniva loro riservato. In particolare, considerate le differenze tra *municipia* e *coloniae*, si è giunti oggi alla conclusione che gli istituti locali della dittatura, della pretura e dell'edilità, se attestati nei municipi di fondazione anteriore alla guerra sociale, sono la continuazione di magistrature epicorie create in età arcaica indipendentemente da Roma e, in seguito, mantenute ben oltre l'annessione nella *civitas* romana.[4] Invece, si può confermare che le colonie romane ebbero ordinamenti istituzionali introdotti dall'Urbe, di cui erano *quasi effigies parvae simulacraque*,[5] così come le colonie di diritto latino, per quanto formalmente autonome e dunque teoricamente libere di organizzarsi al loro interno, videro anch'esse le rispettive magistrature ispirate da vicino a quelle romane: ecco perché nelle une e nelle altre compaiono come magistrati supremi due pretori (talvolta detti consoli e in un secondo tempo sostituiti da *praetores duoviri* o *duoviri*), che possono essere accompagnati in subordine da censori, questori, tribuni e edili.[6]

---

[4] Sugli specifici aspetti istituzionali, oltre al fondamentale Mazzarino S., *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, Milano 1992^2 (I ediz., Catania 1945), pp. 99-165, che ha sottolineato l'esistenza di una κοινή italica alla base dei rivolgimenti magistratuali arcaici, cfr. Manni E., *Per la storia dei municipii fino alla guerra sociale*, Roma, 1947, spec. pp. 88-90; Toynbee A.J., *Hannibal's Legacy. The Hannibalic War's Effects on Roman Life*, London, 1965, vol. 1, spec. pp. 209-238; Sherwin White A.N., *The Roman Citizenship*, Oxford, 1973^2, pp. 62-73; Humbert M., *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Roma, 1978, spec. pp. 3-43 e pp. 285-402; Campanile E., Letta C., *Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica*, Pisa, 1979, spec. pp. 33-42; De Martino F., *Storia della costituzione romana*, Napoli, 1972-90^2, spec. vol. 2, pp. 97-109; da ultimo David J.-M., *La Romanisation de l'Italie*, Paris, 1994=trad. it., Roma-Bari 2002, pp. 25-33.

[5] La citazione è da Gell. 16, 13, dove si distingue tra *municipia* e *coloniae*:... [sc. *coloniae*] *ex civitate quasi propagatae sunt et iura institutaque omnia populi Romani, non sui arbitrii, habent... propter amplitudinem maiestatemque populi Romani, cuius istae coloniae quasi effigies parvae simulacraque esse quaedam videntur* (16, 13,8-9).

[6] Su analogie e differenze tra gli ordinamenti di colonie romane e colonie latine: cfr. Rudolph H., *Stadt und Staat* cit., pp. 132-134, superato da Sherwin White A.N., *The Roman Citizenship* cit., pp. 117-118; vedi inoltre Salmon E.T., *Roman Colonization under the Republic*, London, 1969, pp. 85-88; Degrassi A., *L'amministrazione delle città* cit., pp. 73-74; Bernardi A., *Nomen Latinum*, Pavia, 1973, pp. 66-69; De Martino F., *Storia della costituzione romana* cit., vol. 2, pp. 113-116.

Ebbene, alla luce degli sviluppi storiografici degli ultimi decenni, sembra utile riprendere la questione 'dimenticata' dell'*interregnum* italico e della sua presunta origine latina, verificando città per città ogni possibile elemento di influenza esercitato dal modello romano. Data la mancanza di fonti letterarie sull'argomento, l'indagine è inevitabilmente limitata alle città per le quali si dispone di epigrafi attestanti un *interregnum* o il nome di qualche *interrex*. Inoltre, è bene precisare che queste iscrizioni documentano soltanto l'ultimo stadio di vita dell'istituto (dagli inizi del I secolo a.C. agli inizi del I secolo d.C.), che si concluse – secondo gli studiosi moderni – quando una *lex Petronia*,[7] voluta forse già da Augusto, generalizzò il ricorso ai *praefecti*, di nomina decurionale, nei casi di vacanza delle magistrature locali.[8] Il campione documentario appare comunque rappresentativo, se non dal punto di vista cronologico almeno da quello amministrativo e geografico, in quanto comprende attestazioni che provengono sia da colonie sia da municipi, variamente sparsi nell'Italia centro-meridionale: Benevento (*Beneventum*), Ostia (*Ostia*), Fondi (*Fundi*), Formia (*Formiae*) e Cuma (*Cumae*).

***

Partiamo dall'epigrafe più antica, che risale alla prima metà del I secolo a.C. e proviene da Benevento: in essa si legge che un C. Oppio

---

[7] Attestata per via epigrafica: cfr. CIL IX 2666=ILS 6518; CIL X 858=ILS 6359; CIL X 5405=ILS 6125; CIL X 5655; infine AE 1978, 100.

[8] Cfr. Mommsen Th., *Gesammelte Schriften I*, Berlin, 1905, pp. 339-340, secondo cui la *lex Petronia* risale all'età augustea o, al massimo, alla fine della repubblica. Secondo Marquardt J., *Organisation de l'Empire Romain* cit., vol. 1, p. 237 nota 4, la *lex* sarebbe addirittura anteriore al 32 a.C. (per quest'anno, infatti, sono attestati nei *Fasti Venusini* due *praefecti* sostituti dei magistrati supremi: CIL IX 422=ILS 6123, su cui vedi *infra*, con nota 18); così pensano anche Rotondi G., *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1912 (rist. Hildesheim, 1966), p. 439, e De Martino F., *Storia della costituzione romana* cit., vol. 4.2, pp. 716-717. Secondo Degrassi A., Inscr. It. XIII. 1, 256, la datazione potrebbe invece discendere all'età giulio-claudia (perché nei *Fasti Venusini* non si parla espressamente di *lex Petronia*); molto cauti sono anche Barbieri G., s.v. *Lex Petronia de praefectis municipiorum*, in Diz. Epigr. IV, 2 (1956-57), pp. 732-733, Sartori F., *La legge Petronia sui prefetti municipali e l'interpretazione del Borghesi*, in *Bartolomeo Borghesi. Colloque internationale AIEGL*, Bologna, 1982, pp. 211-222 [=Id., *Dall'*Italía *all'Italia I*, Padova, 1993, pp. 533-545], e da ultimo Spadoni M.C., *I prefetti nell'amministrazione municipale dell'Italia romana*, Bari, 2004, pp. 220-224. Comunque si voglia datare la *lex Petronia*, vedremo nelle prossime pagine che nessuna delle epigrafi attestanti l'*interregnum* è posteriore all'età giulio-claudia.

Capitone fu, oltre che *interrex*, anche *quaestor*, *praetor* e *censor* della località,

C. Oppio [- f(ilio)]
Capiton[i]
q(uaestori), pr(aetori), ***in[ter(regi)]***
4 *cens[ori].*[9]

Il valore del documento sta proprio nella sua risalenza, perché testimonia che la questura, la pretura e la censura (linee 3-4) dovettero essere rivestite da Capitone prima che Benevento fosse organizzata in *municipium* all'epoca della guerra sociale, vale a dire prima che alla città fosse imposta l'organizzazione quattuorvirale caratteristica dei nuovi *municipia*.[10] In effetti, Benevento era un'antica colonia di diritto latino fondata da Roma nel 268 a.C., in posizione strategica nel territorio sottratto da pochi anni ai Sanniti:[11] a questa condizione giuridico-amministrativa della città, che rimase immutata fino al 90 a.C., si riferiscono dunque le magistrature ricoperte da Capitone.[12] La conferma viene dal

[9] CIL I^2 1729 (=IX 1635)=ILS 6492=ILLRP 555=EDR 102392 del 04/12/2009 (G. Camodeca). Il grassetto è mio, come anche nelle successive epigrafi citate.

[10] Sul quattuorvirato come magistratura tipica dei municipi creati dopo la guerra sociale, cfr. in generale De Martino F., *Storia della costituzione romana* cit., vol. 3, spec. pp. 295-306; inoltre, Laffi U., *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik* (Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte, 17), München, 1973, pp. 37-53 [=Id., *Studi di storia romana e di diritto*. Roma, 2001, pp. 113-133]; sintesi in Id., *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in *Gli Statuti Municipali*, Pavia, 2006, pp. 113-115; infine, Crawford M.H., *How to create a* municipium*: Rome and Italy after the Social War*, in *Modus operandi: Essays in honour of G. Rickman*, London, 1998, pp. 31-42. Sul quattuorvirato a Benevento: cfr. le attestazioni epigrafiche discusse in Torelli M.R., *Benevento romana*, Roma, 2002, p. 134. La storia municipale di Benevento fu breve: nel 43, infatti, la città fu trasformata dai triumviri in colonia, su cui vedi App. *b.c.* 4, 3.

[11] Sulla fondazione della colonia di Benevento, le fonti principali sono Polyb. 3, 90,8, Liv. *per.* 15, e Vell. 1, 14,7, su cui cfr. CIL IX p. 136; vedi inoltre Salmon E.T., *Roman Colonization* cit., p. 63 e 119 (ripreso in Salmon E.T. *The Making of Roman Italy*, London, 1982, p. 70) e Bernardi A., *Nomen Latinum* cit., p. 77 e 89, nonché la specifica monografia di Torelli M.R., *Benevento romana* cit., spec. pp. 69-74.

[12] Così giustamente Torelli M.R., *Benevento romana* cit., pp. 80-81, *contra* Mommsen Th., CIL IX p. 136 e Degrassi A., *ad* ILLRP 555. È stato peraltro notato in Crawford M.H. (ed.), *Roman Statutes*, London, 1996, p. 290, che l'ordine delle

fatto che, nello stesso anno 268 a.C., Roma aveva provveduto alla deduzione di un'altra colonia latina di interesse strategico, Rimini (*Ariminum*), nell'*ager Gallicus*, dove figurano come magistrati altrettanti pretori (detti *duoviri* e accompagnati in subordine da edili curuli e plebei).[13] Inoltre, dato che antiche epigrafi di III/II secolo a.C. attestano l'esistenza di *consules* sia a Benevento sia a Rimini,[14] si deve credere che, in entrambe le colonie, l'originaria magistratura suprema fosse proprio il consolato, a cui subentrò la pretura/duovirato solo in un secondo tempo.[15] È quindi evidente che Benevento e Rimini avevano avuto, data la coeva fondazione, ordinamenti magistratuali "gemellari". Non solo: esse avevano avuto istituti magistratuali del tutto ispirati a quelli esistenti nella Roma del III secolo a.C., che furono poi mantenuti, quasi inalterati, fino alla guerra sociale. Ne deriva perciò che anche l'*interregnum*, attestato nella Benevento degli inizi del I secolo a.C., doveva essere la continuazione della magistratura prevista nell'ordinamento locale già nel 268 a.C.: ad essa doveva farsi eccezionale ricorso, come nella *res publica Romana* presa a modello, nei momenti di vacanza magistratuale.

Ora non è dato sapere se in tutte le colonie latine, o almeno in tutte quelle dedotte nel medesimo periodo, fosse stato introdotto l'*interregnum*; certo è che le analogie ravvisate tra l'ordinamento di Benevento e quello di Rimini rendono probabile la presenza dell'istituto pure in quest'ultima città. Del resto, in un'altra importante località, l'apula Venosa (*Venusia*), che fu colonia latina dal 291 a.C.[16] con un'or-

---

magistrature ricoperte da Capitone mostra corrispondenza con il *cursus honorum* prescritto nella *tabula Bantina*, anteriore alla guerra sociale: vedi *infra*, nota 17.

[13] Sulla colonia di Rimini, cfr. CIL XI p. 77 con *titt*. 385, 400 e 401; inoltre Degrassi A., *L'amministrazione delle città* cit., p. 74; Bernardi A., *Nomen Latinum* cit., pp. 77-89; Salmon E.T., *Roman Colonization* cit., p. 63, e Id., *The Making of Roman Italy* cit., pp. 65-66 e 70.

[14] Benevento: CIL I^2 395 (=IX 1633)=ILS 6129; CIL I^2 396 (=IX 1547)=ILS 3096. Rimini: CIL I^2 40 (=XIV 4269)=ILS 6128. Su queste epigrafi, vedi Torelli M.R., *Benevento romana* cit., p. 78.

[15] Cfr. Degrassi A., *L'amministrazione delle città* cit., p. 74. Non è dato sapere il momento preciso in cui la pretura subentrò al consolato, tanto che Bernardi A., *Nomen Latinum* cit., p. 87, e Torelli M.R., *Benevento romana* cit., p. 79, si chiedono se le due magistrature non abbiano convissuto, almeno per un certo periodo.

[16] Sulla deduzione della colonia latina, si vedano Dion. Halic. 17-18, 5 e Vell. 1, 14,6, oltre che Hor. *sat*. 2, 1,34-39. A proposito cfr. CIL IX p. 44; inoltre Degrassi A.,

ganizzazione interna simile a quelle appena analizzate,[17] sono attestati nel 32 a.C. *praefecti* (*pro duoviris*) con evidenti funzioni di *interreges*: quindi anche a Venosa, già alla nascita della colonia, potrebbe essere stato previsto il ricorso all'*interregnum*, che in seguito sarebbe stato mantenuto, nonostante i cambiamenti statutari della città, fino alla introduzione della *praefectura* (*pro duoviris*).[18]

Più complesso appare il caso dell'*interregnum* attestato da un frammento dei *Fasti Ostienses*, che fu pubblicato da G. Calza nel 1921.[19] In effetti, laddove è riportato il resoconto annalistico relativo al 49 a.C., si legge soltanto

[Cn.] Pompeiu[s urbem reliquit]
2 ***[I]nterregnum***.[20]

A ben vedere, dopo il nome *Pompeius* (linea 1), che deve allu-

L'amministrazione delle città cit., p. 74; Bernardi A., *Nomen Latinum* cit., p. 75; Salmon E.T., *Roman Colonization* cit., pp. 60-62, e Id., *The Making of Roman Italy* cit., p. 64; aggiornamenti in Chelotti M., *Venusia*, in Supplementa Italica n.s. 20, 2003, pp. 22-26, e Grelle F., *Le colonie latine e la romanizzazione della Puglia*, in *Storia e archeologia della Daunia in ricordo di M. Mazzei, Foggia 19-21 maggio 2005*, Bari, 2008, spec. pp. 372-375.

17 A Venosa le epigrafi documentano solo il tribunato della plebe e la questura: cfr. CIL IX 438 (=ILS 5880); CIL IX 439 e 440. Tuttavia, il *cursus honorum* della *tabula Bantina* (fine II/ inizi I secolo a.C.: vedi Vetter E., *Handbuch der italischen Dialekte I*, Heidelberg, 1953, n° 2; Crawford M.H. *Roman Statutes* cit., n° 13) attesta per la confinante *civitas libera* di *Bantia* l'esistenza di questori, censori, pretori, IIIviri e tribuni della plebe, cioè mostra un'assimilazione ai modelli istituzionali romani che poté essere mediata dall'esperienza coloniale di Venosa (cfr. da ultimo Grelle F., *Le colonie latine* cit., p. 379); quindi è lecito supporre che a Venosa fossero presenti altre magistrature finora prive di testimoni epigrafici, come la pretura e la censura: cfr. Crawford M.H., *Roman Statutes* cit., p. 273 e 290.

18 L'attestazione dei *praefecti*, che nel 32 a.C. furono in carica per due mesi, fino alla nomina dei magistrati ordinari, è nei *Fasti Venusini*: CIL IX 422=ILS 6123. Come Benevento (cfr. *supra*, nota 10), Venosa era passata dalla condizione di colonia latina a quella di municipio nel 90 a.C., per poi divenire colonia romana nel 43 a.C. (cfr. App. *b.c.* 4, 3 su cui CIL IX p. 44); dunque, nel 32 a.C., i *praefecti* erano i sostituti dei *duoviri*, i magistrati supremi della colonia romana: cfr. Chelotti M., *Venusia* cit., pp. 52-53.

19 Edizione del frammento in Calza G., *Epigrafi Ostiensi*, NSA ser. 5ª vol. 18 (1921), pp. 241-250, da cui AE 1922, 94; cfr. CIL XIV 4531. Più recentemente cfr. Vidman L. (ed.), *Fasti Ostienses*, Praha, 1957, p. 3 e 11.

20 Seguo l'edizione Vidman L., *Fasti Ostienses* cit., p. 11 e 27: per l'integrazione alla linea 1, vedi nota successiva; per un'eventuale integrazione alla linea 2, vedi *infra*.

dere al Pompeo Magno coinvolto proprio dal 49 nella guerra civile contro Cesare,[21] l'isolata dicitura *interregnum* (l. 2) suscita alcune perplessità. Innanzitutto, a livello terminologico, è stato osservato che questa è la prima e finora unica attestazione epigrafica della parola *interregnum*: di norma, infatti, nelle epigrafi si trova il termine *interrex* accompagnato dall'indicazione onomastica.[22] In secondo luogo, si è posto il problema dell'esatta assegnazione geografica della magistratura citata, che potrebbe attenere a Roma. Tuttavia, bisogna considerare che nell'Urbe, per quanto ritenuto teoricamente ammissibile ancora nel 43 (dopo la morte dei consoli Irzio e Pansa), l'interregno era entrato in funzione per l'ultima volta agli inizi del 52 (nei momenti drammatici dello scontro tra Clodio e Milone);[23] inoltre, nella nostra epigrafe, la parola *interregnum* occupa la posizione altrimenti riservata ai nomi dei *duoviri*, i magistrati supremi della colonia ostiense: quindi si può ritenere con certezza che l'istituto documentato dai locali *Fasti* sia da riferire proprio alla città di Ostia.[24]

Rimane incerto perché, al posto dei nomi dei *duoviri* allora assenti, non si menzionassero i nomi degli *interreges*, che avrebbero dovuto sostituirli anche nell'eponimia: del resto, non si può neppure ipotizzare che gli elementi onomastici fossero presenti al genitivo dopo la parola *interregnum*, perché la parte mancante della lastra sarebbe troppo stretta per contenerli.[25] Gli editori del testo, dunque, hanno prospettato due possibili soluzioni alternative, che cioè la parola *interregnum* fosse accompagnata dalla dicitura tecnica *init* (o *exit*),[26] oppure, più semplicemente, che si trovasse da sola nell'intero rigo: in quest'ultimo caso, si è potuto pensare all'attestazione di un *interregnum sine interrege*, vale a dire ad una

---

[21] Così secondo le integrazioni degli editori: già Calza G., *Epigrafi Ostiensi* cit., p. 243, proponeva l'integrazione *Romam* (o *Italiam*) *relinquit*.

[22] A conferma di quanto già detto da Calza G., *Epigrafi Ostiensi* cit., p. 244, cfr. Vidman L., *Fasti Ostienses* cit., p. 27: «vox *interregnum* nude posita, non *interrex* vel *interreges*, hoc solo loco, quod sciam, legitur».

[23] Cfr. Giannelli G., *Interrex* cit., p. 74; Coli U., *Interregnum* cit., p. 912; De Martino F., *Storia della costituzione romana* cit., vol. 3, p. 311, con discussione delle fonti letterarie.

[24] Cfr. soprattutto Calza G., *Epigrafi Ostiensi* cit., pp. 243-244. Per i *duoviri* a Ostia vedi anche CIL XIV p. 4.

[25] Per le misure del frammento vedi Vidman L., *Fasti Ostienses* cit., p. 3.

[26] Formula consueta per tale magistratura: cfr. Liv. 3, 8,2; 5, 17,3; 6, 1,8; 8, 3,5 e 22, 34,9 (*interregnum inire*); Liv. 3, 8,2 (*interregnum exit*).

vacanza della locale magistratura suprema a cui non si rimediò attraverso il ricorso effettivo agli *interreges*, bensì attraverso l'attività suppletiva collegiale del senato locale.[27] Non escluderei però che il senato ostiense, nell'impossibilità prolungata di un'elezione duovirale, fosse stato costretto a nominare numerosi *interreges*, i quali si susseguirono nella guida della città per tutto l'anno, così da determinare quell'ininterrotta fase di *interregnum* che sembra ricordata dall'epigrafe.

Comunque si vogliano interpretare le vicende magistratuali di Ostia nel 49 a.C., su cui poté forse influire l'incipiente guerra civile tra Cesare e Pompeo, è per noi importante ricordare che la città era una colonia romana di antica data, secondo la tradizione risalente addirittura all'età di Anco Marcio.[28] In realtà, non esistono tracce archeologiche che rimandino ad un insediamento di età monarchica, mentre è probabile che una fortificazione di V/IV secolo fosse stata il luogo prescelto per la successiva deduzione coloniaria, avvenuta in un momento imprecisato dopo la guerra latina:[29] gli studiosi propongono al riguardo date comprese tra il 338, anno della deduzione della colonia marittima di Anzio (*Antium*), e il 267 a.C., anno in cui Ostia divenne la sede di uno dei nuovi *quaestores classici*.[30] Ostia era quindi, al pari di Anzio, una colonia marittima, che presumibilmente, alla metà del I secolo a.C., non aveva ancora mutato il suo originario *status* giuridico:[31] così, se i suoi ordinamenti interni, compresa la suprema magistratura, dipendevano

---

[27] Così Calza G., *Epigrafi Ostiensi* cit., p. 244, e Vidman L., *Fasti Ostienses* cit., p. 27. Cfr. anche Crawford M.H., *How to create a* municipium cit., p. 37 nota 30.

[28] Cfr. Polyb. 6, 11a,6; Cic. *rep*. 2,3,5 e 18,33; Liv. 1, 33,9; Dion. Halic. 3, 44,4; Plin. *n.h*. 3, 56; Flor. 1, 4; Anon. *vir. ill*. 5,3; inoltre si vedano CIL I^2 p. 257 (*Fasti Silvii*) e CIL XIV 4338, su cui ora Bandelli G., *Colonie e municipi dall'età monarchica alle guerre sannitiche*, Eutopia 4.2, 1995, pp. 148-150, con note 29 e 44-46.

[29] La prima attestazione esplicita di Ostia come colonia romana appare solo nell'elenco di Liv. 27, 38,3-5, relativo al 207 a.C. Per i dati archeologici cfr. Meiggs R., *Roman Ostia*, Oxford, 1973^2, pp. 20-27; sintesi recente in Torelli M., *Tota Italia. Essays in the Cultural Formation of Roman Italy*, Oxford, 1999, pp. 29-31.

[30] Cfr. Degrassi A., *L'amministrazione delle città* cit., p. 84; Toynbee A.J., *Hannibal's Legacy* cit., vol. 1, pp. 387-391; Salmon E.T., *Roman Colonization* cit., p. 71 e Id., *The Making of Roman Italy* cit., p. 44; Humbert M., *Municipium et civitas* cit., pp. 186-187; da ultimo, Bandelli G., *Colonie e municipi* cit., pp. 149-151. Si dissocia dalla *communis opinio* Pohl I., *Was Early Ostia a Colony or a Fort?*, PP 38, 1983, pp. 123-130, secondo cui Ostia ricevette lo statuto coloniale solo nell'età sillana.

[31] Cfr. De Martino F., *Storia della costituzione romana* cit., vol. 2, p. 116.

direttamente da Roma,[32] è del tutto plausibile che anche l'istituto dell'interregno vi fosse stato introdotto sull'esempio di quello urbano.[33]

A diverse conclusioni conduce invece l'analisi dell'interregno che è testimoniato nelle città di Fondi e Formia, situate nel territorio del cosiddetto *Latium adiectum*.[34] Le epigrafi in questione sono due e possono essere studiate insieme: una (di seguito, Testo A) proviene da Fondi e risale alla prima metà del I secolo d.C., l'altra (Testo B) giunge da Formia ed è in sostanza contemporanea a quella fundana.

Testo A)

[– – –] ***aed(ilis), interrex,***
[– – –] f(ilio) Cn.
[– – –]Fusc(o)
[frat]ri,
Clodiae
C. Fusci
uxori.[35]

Testo B)

L. Arrio Salano
praef(ecto) quinq(uennali) Ti. Caesaris,

---

[32] Anzio, subito dopo la deduzione del 338 a.C., era stata amministrata direttamente dai magistrati romani, mentre aveva ottenuto magistrati propri a partire dal 317 (cfr. Liv. 8, 14,8 e 9, 20,10): doveva trattarsi di *praetores*, sostituiti ad un certo punto da *duoviri* (il duovirato è attestato per l'anno 59 a.C. da Cic. *Att*. II 6,1; cfr. CIL X p. 660). Anche a Ostia, il duovirato attestato in epoca tarda (fonti *supra*, nota 24) doveva avere preso il posto dell'originaria pretura, che tuttavia non scomparve completamente ma fu ridotta a funzioni sacrali: epigrafi imperiali, infatti, documentano l'esistenza di *praetores sacris Volkani faciundis* sottoposti al locale *pontifex Volkani*: vedi CIL XIV pp. 4-5. Sulla questione cfr. Sherwin White A.N., *The Roman Citizenship* cit., pp. 80-82; De Martino F., *Storia della costituzione romana* cit., vol. 2, pp. 114-115; e Humbert M., *Municipium et civitas* cit., p. 390 con nota 116.

[33] Similmente si esprimono anche Calza G., *Epigrafi Ostiensi* cit., p. 244, e Crawford M.H., *How to create a* municipium cit., p. 38.

[34] Sulla distinzione geografica tra *Latium vetus* e *Latium adiectum*, con tanto di 'confine' tra i due fissato al promontorio del Circeo, cfr. Solin H., *Sul concetto di Lazio nell'antichità*, in *Studi storico-epigrafici sul Lazio antico*, Roma, 1996, pp. 1-22.

[35] CIL X 6232=ILS 6279. Per una possibile proposta di integrazione testuale cfr. Mommsen Th., *ad* CIL X 6232.

praef(ecto) quinq(uennali) Neronis et Drus[i]
Caesarum designato, tub(icini) sacr(orum) p(opuli) R(omani),
***aed(ili)** III, auguri, **interreg[i]**,*
trib(uno) milit(um) legion(is) III August(ae),
leg(ionis) X Geminae, praef(ecto) equit(um),
praef(ecto) castror(um), praef(ecto) fabr(um),
Oppia uxor.[36]

L'opportunità di affrontare congiuntamente lo studio di questi documenti non deriva dalla contiguità cronologica degli stessi, né dalla semplice vicinanza geografica di Fondi e Formia, ma piuttosto dal fatto che le due città del *Latium adiectum* ebbero, prima e dopo l'annessione nella *civitas* romana, una storia politico-istituzionale del tutto convergente, in cui deve rientrare anche l'*interregnum*.[37]

In effetti, Fondi e Formia erano antichi centri sorti nel territorio degli Ausoni-Aurunci, che erano vissuti a stretto contatto con i popoli latini e laziali fino alla fine del VI secolo, per poi finire sotto il dominio volsco durante il V secolo e subire l'influsso della cultura sabellica.[38] Entrambe le città erano dunque indubbiamente volsche, quando furono conquistate dai Romani, all'indomani della guerra latina, e divennero *municipia sine suffragio* fra il 334 e il 328 a.C.[39] Sempre insieme rice-

[36] CIL X 6101=ILS 6285. Articolata sulla carriera di L. Arrio Salano cfr. il recente Spadoni M.C., *I prefetti nell'amministrazione municipale* cit., pp. 19-20.

[37] Per completezza, bisogna ricordare che una seconda epigrafe formiana, frammentaria e oggi perduta, confermava l'esistenza dell'*interregnum* locale: edizione del testo in Zambelli M., *Iscrizioni di Formia, Gaeta e Itri*, in *Seconda miscellanea greca e romana*, Roma, 1968, p. 374. C'è infine una terza epigrafe formiana (CIL X 6071=ILS 3884) attestante uno strano *magisster* (sic) *quinqueannalis* (sic) *interrexs*, che viene solitamente interpretato come *interrex* di un *collegium*: è quindi da escludere, *contra* Gasperini L., *Vecchie e nuove epigrafi romane di Gaeta*, in *Formianum. Atti del Convegno di Studi sull'antico territorio di Formia. II-1994*, Marina di Minturno, 1995, p. 17, che il documento si riferisca all'*interregnum* cittadino. Del resto, secondo Gusso M., *Sul presunto* interrex *del collegium incertum di CIL X 6071*, Prometheus 17, 1991, pp. 155-172, la citazione dell'*interrex* sarebbe addirittura frutto di un errore del lapicida.

[38] Cfr. Coarelli F., *Roma, i Volsci e il Lazio antico*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au Ve siècle av. J.C.* (Collection de l'École Française de Rome, 137), Roma, 1990, pp. 140-141; da ultima Storchi Marino A., *Fondi romana: società ed economia*, in *Fondi tra antichità e medioevo*, Fondi, 2002, pp. 21-22 con note 7-9.

[39] Cfr. Dion. Halic. 15, 7,4; Liv. 8, 14,10 e soprattutto Vell. 1, 14,3. Sul processo di municipalizzazione avvenuto nella zona dopo la guerra latina, vedi in generale

vettero poi, nel 188 a.C., la *civitas optimo iure* in virtù di una *lex Valeria*;[40] infine, si noti bene, mantennero entrambe la loro condizione municipale per lungo tempo, almeno fino agli inizi del II secolo d.C.[41]

Ora è chiaro che le nostre iscrizioni, risalendo agli inizi del I secolo d.C., si inquadrano nella fase municipale delle due città, cominciata evidentemente ben prima della guerra sociale e della diffusione nella penisola dello schema magistratuale quattuorvirale. Non c'è quindi da stupirsi che esse attestino, oltre all'interregno, la magistratura locale dell'edilità (Testo A, linea 1; Testo B, l. 5): infatti, numerose altre epigrafi comprovano che Fondi e Formia, in virtù del loro antico ordinamento municipale, avevano sempre mantenuto un peculiare assetto magistratuale, la cosiddetta 'costituzione dei tre edili',[42] che non fu mai introdotta da Roma, bensì era il relitto del preesistente ordinamento epicorio.[43] Così ne discende che anche l'*interregnum* qui documentato poteva essere un istituto di origine epicoria, conservato non solo al momento della creazione dei locali municipi, ma pure nei secoli successivi.

A sostegno di quanto andiamo dicendo, occorre ricordare che nelle due città laziali è attestata in aggiunta la figura del *rex sacrorum*,[44] il sacerdote che era chiamato, letteralmente, a svolgere le cerimonie

---

Humbert M., *Municipium et civitas* cit., pp. 195-197; in particolare, su Fondi, Lo Cascio E., *Fondi in età romana: aspetti istituzionali*, in *Fondi tra antichità e medioevo* cit., pp. 1-17; su Formia, Laaksonen H., *Formiae. Zur Geschichte einer italischen Landstadt*, in *Roman Eastern Policy and Other Studies in Roman History*, Helsinki, 1990, pp. 163-174.

[40] Stessa sorte toccò alla città di Arpino: cfr. Liv. 38, 36,7-9: *de Formianis Fundanisque municipibus et Arpinatibus C. Valerius Tappo tribunus plebis promulgavit, ut iis suffragii latio – nam antea sine suffragio habuerant civitatem – esset*.

[41] A proposito di Fondi, che fu sicuramente municipio in età imperiale (cfr. CIL X 6245), non si conosce alcun mutamento statutario. Formia invece rimase municipio fino all'età di Adriano, quando fu elevata al rango di colonia: cfr. CIL X p. 603 con *tit*. 6079.

[42] Per Fondi, si veda CIL X 6233, 6234, 6235, 6238, 6239 e 6242: cfr. Lo Cascio E., *Fondi* cit., p. 13. Per Formia, si veda CIL X 6105, 6107 e 6108: cfr. Laaksonen H., *Formiae* cit., pp. 164-165. La 'costituzione dei tre edili' è presente anche ad Arpino: cfr. le osservazioni di De Martino F., *Storia della costituzione romana* cit., vol. 2, p. 98 e 106.

[43] Cfr. De Martino F., *Storia della costituzione romana* cit., vol. 2, p. 98 e 106, e soprattutto Campanile E., Letta C., *Studi sulle magistrature indigene* cit., pp. 39-41.

[44] Un'attestazione epigrafica è relativa a Fondi: cfr. edizione in Faccenna D., *Lenola (Latina). Epigrafe di Q. Safinius, rex sacrorum*, NSA ser. 8ª vol. 5, 1951, pp. 121-122, da cui AE 1952, 157; un'altra a Formia: cfr. edizione in Gasperini L., *Vecchie e nuove epigrafi romane di Gaeta* cit., pp. 16-19, da cui AE 1995, 279. Entrambe le epigrafi sono di età imperiale.

sacre di antica competenza regale:[45] ebbene, se è vero – come ho argomentato altrove – che la regalità sacrale era un istituto introdotto a Fondi e a Formia nell'epoca del locale passaggio dall'ordinamento monarchico a quello repubblicano, avvenuto in età arcaica indipendentemente da Roma,[46] allora si è indotti a ritenere che pure l'istituto dell'*interregnum* fosse connesso con le originarie monarchie locali e, come tale, potesse esistere già da prima della venuta dei Volsci nel Lazio. Del resto, alla luce del riguardo usato da Roma verso gli istituti epicori dei municipi creati prima della guerra sociale, non ha senso pensare che proprio l'*interrex* e il *rex sacrorum* fossero stati imposti alle due città dall'Urbe. Pertanto, quelli attestati dalle epigrafi di età imperiale appaiono la continuazione di antichi *interreges* e *reges sacrorum*, che si possono considerare latini in senso lato, vale a dire già in carica prima dell'occupazione volsca e, comunque, sopravvissuti ad essa.[47]

A questo punto, proprio perché è da escludere la dipendenza diretta dal modello dell'Urbe, si deve valutare la possibilità che l'interregno di Fondi e Formia, a differenza di quello di Benevento e Ostia, non avesse le medesime competenze dell'interregno romano. In effetti, L. Gasperini ha supposto che, nelle due città del *Latium adiectum*, l'*interrex* fungesse da sostituto provvisorio del *rex sacrorum*, ovvero che avesse funzioni non propriamente magistratuali, bensì sacerdotali. Simile ipotesi è costruita sul confronto con due epigrafi formiane che attestano l'esistenza di un *ordo regalium*, ovvero un collegio di *regales*, in cui sarebbero stati ammessi tutti coloro che avevano ricoperto la regalità sacrale o l'interregno:[48] com'è evidente, il suo presupposto di fondo è che la carica di *rex sacrorum* fosse qui temporanea, non vitali-

---

[45] Come affermavano già le fonti: Liv. 2, 2,1 e Dion. Halic. 5, 1,4.

[46] Cfr. Bianchi E., *Il* rex sacrorum *a Roma e nell'Italia antica*, Milano, 2010, pp. 35-87 (spec. pp. 64-70 su Fondi e Formia): altri r*eges sacrorum* italici, la cui origine è sempre riconducibile all'arcaico passaggio dalle monarchie alle repubbliche (VI-V secolo), sono attestati a Boville, Lanuvio, Velletri, Tarquinia e Fiesole.

[47] Di un'origine latina dell'interregno di Fondi e Formia parla già Mazzarino S., *Dalla monarchia allo stato repubblicano* cit., p. 143. Ne consegue che i titoli di *interrex* e *rex sacrorum*, a prescindere dalla naturale evoluzione del latino, possono essere in sostanza quelli originari, abbandonati nei secoli dell'occupazione volsca e poi reintrodotti a Fondi e a Formia dopo l'annessione nella *civitas* romana.

[48] Così Gasperini L., *Vecchie e nuove epigrafi romane di Gaeta* cit., pp. 17-19, secondo cui il titolo di *regalis* era molto prestigioso. Per l'attestazione dell'*ordo regalium*, cfr. CIL X 6094 e Aurigemma S., *Formia*, NSA ser. 6ª vol. 2, 1926, p. 313 (=AE 1927, 124).

zia come a Roma.[49] L'ostacolo maggiore, però, consiste proprio nell'impossibilità di dimostrare la durata limitata di questo sacerdozio a livello locale,[50] senza contare che l'*ordo regalium* potrebbe essere stato non già un collegio di ex-funzionari pubblici, bensì un più semplice collegio di clienti detti *regales*.[51] L'ipotesi di Gasperini sembra dunque da rigettare: ad ogni modo, essa ha il merito di avere sottolineato la persistenza, ancora agli inizi dell'età imperiale, di istituti che si richiamavano più o meno direttamente ad una passata forma di regalità: tra questi sarebbe stato appunto l'*interrex*, che con il *rex sacrorum* potrebbe avere condiviso determinati onori e privilegi.

Lasciata da parte la lettura in chiave sacerdotale, rimane ancora da chiedersi se l'interregno rivestito dall'anonimo dedicante dell'epigrafe fundana (Testo A), nonché quello ricoperto da L. Arrio Salano dell'epigrafe formiana (Testo B), conservasse lo stesso ruolo che era stato previsto per tale ufficio al momento della sua arcaica creazione. Nel dubbio, bisogna considerare che la sopravvivenza di un istituto cittadino nel tempo non comporta di per sé l'immutabilità delle sue funzioni. Proprio per questo, l'interregno di Fondi e Formia, pur nella sua secolare continuità, potrebbe avere necessariamente subito qualche modifica nel proprio statuto, in rapporto alla più generale evoluzione politica locale e, comunque, ben prima che le nostre epigrafi ce ne testimoniassero l'esistenza in età imperiale romana. Così, se da un lato non si può più ricostruire il suo ruolo originario, dall'altro si è indotti a pensare che ormai, nel I secolo d.C., l'istituto fosse chiamato a svolgere funzioni magistratuali analoghe a quelle dell'interregno romano, non tanto per imposizione legislativa quanto per autonoma evoluzione locale ispirata dal modello egemone di Roma.[52]

Con queste premesse, possiamo accostarci all'ultimo documento

---

[49] Del carattere vitalizio del sacerdozio romano non ci sono dubbi: cfr. Dion. Halic. 4, 74,4, su cui Bianchi E., *Il* rex sacrorum cit., p. 32.

[50] Non solo a Fondi e a Formia, ma anche in tutte le altre località italiche per le quali sono attestati *reges sacrorum*, è impossibile determinare la durata della carica: cfr. Bianchi E., *Il* rex sacrorum cit., p. 81.

[51] Così pensa Mommsen Th., CIL X p. 607, ripreso da Gusso M., *Sul presunto* interrex cit., pp. 164-166: in effetti, i *regales* potevano essere clienti che, per omaggiare il loro patrono, lo chiamavano addirittura *rex*.

[52] Del prestigio esercitato da Roma sulle magistrature epicorie italiche parla diffusamente Campanile E., Letta C., *Studi sulle magistrature indigene* cit., spec. pp. 85-88.

epigrafico dell'*interregnum* italico, che proviene da Cuma. Si tratta di un'iscrizione frammentaria degli inizi del I secolo d.C., pubblicata di recente da G. Camodeca:

[–––] f(ilio) Iu+[–––]
*[––– **inter**]**regi***
[ex senatus consulto muni]cipumqu[e]
[iussu]
[––– conse]nsu omniu[m]
––––––?[53]

Dalle poche parole decifrabili nel testo, risulta evidente che l'anonimo dedicatario doveva avere rivestito l'*interregnum* del municipio cumano, al principio dell'età imperiale.[54] Tuttavia, per cercare di ricostruire natura e funzioni dell'istituto, finora sconosciuto nelle città della Campania costiera,[55] è necessario ancora una volta riservare alle vicende istituzionali locali un approfondimento, senza il quale la nuova attestazione non consentirebbe un vero progresso nella conoscenza dell'*interregnum* italico, ma finirebbe semplicemente per aggiornare i repertori epigrafici.[56]

Innanzitutto, l'archeologia ha dimostrato che il sito in cui sorse

[53] EDR 105898 del 11/11/2010 (G. Camodeca).

[54] Cfr. Camodeca G., *Sull'élite e l'amministrazione cittadina di Cuma romana*, in *La praxis municipale dans l'Occident romain* (Actes Colloque, Paris nov. 2009), Clermont-Ferrand, 2010, pp. 232-233, con fig. 3: ringrazio il prof. Camodeca che mi ha gentilmente concesso di leggere il suo contributo ancora in fase di stampa.

[55] In verità, si era pensato, da Mommsen in poi, che alcuni *programmata* pompeiani documentassero *interreges* a Pompei: cfr. CIL IV 48, 50, 53, 54, 56, 70 e 9827. A ben vedere, però, la lettura di queste iscrizioni è assai incerta: gli studi più recenti escludono, dunque, che si possa parlare di *interreges* pompeiani. Cfr. Lo Cascio E., *Pompei dalla città sannitica alla colonia sillana: le vicende istituzionali*, in *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire des Gracques à Nerone* (CEFR, 215), Naples-Rome, 1996, pp. 112-113; infine Crawford M.H., *How to create a* municipium cit., pp. 45-46, secondo cui la mancanza di attestazioni certe non esclude comunque la possibilità che si ricorresse all'*interregnum* anche a Pompei.

[56] Un secondo *interrex* cumano, di età augustea, compare in un altro frammento epigrafico edito da Capaldi C., *Dediche a membri della famiglia imperiale ed attestazioni di munificentia nel Foro*, in *Cuma. Indagini archeologiche e nuove scoperte*, Pozzuoli, 2009, p. 204, da leggersi tuttavia secondo le precisazioni di Camodeca G., *Sull'élite* cit., p. 233 nota 62.

Cuma ha un'origine assai antica, risalente alla colonizzazione greca dell'VIII secolo a.C., e ha quindi confermato l'attendibilità della tradizione letteraria che, in genere, vede nella città una delle prime colonie fondate dai Greci calcidesi, se non la prima colonia greca fondata in assoluto nel territorio italico.[57] Poco può fare però l'archeologia per la ricostruzione della sua storia politica, che rimane problematica soprattutto per i secoli precedenti all'annessione nella *civitas* romana. In effetti, quasi nulla sappiamo di come fosse amministrata la città greca,[58] anche se per il periodo compreso tra la fine del VI e gli inizi del V secolo abbiamo notizia dell'esistenza di un regime 'repubblicano' di stampo aristocratico/oligarchico, con tanto di consiglio (βουλή) e cariche magistratuali, che fu intervallato dalla famosa tirannide democratica di Aristodemo Μαλακός, durata quattordici anni (505/4-491/0).[59] Una simile tirannide può avere costituito una tappa transitoria all'interno di un più complesso mutamento istituzionale: tuttavia, dato il silenzio delle fonti, non si è potuto finora provare che anche Cuma, come altre città greche e magnogreche, conobbe una precedente fase di governo monarchico, che sarebbe stata abbattuta proprio nel VI secolo.[60] È

[57] Vedi Strab. 5, 4,4 (243 C); Dion. Halic. 7, 3,1; Liv. 8, 22,5; Vell. 1, 4,1 e Plin. *n.h.* 3, 61. Confronto tra testimonianze letterarie e dati archeologici in C. Ampolo, *Il sistema della* polis*. Elementi costitutivi e origini della città greca*, in *I Greci*, vol. 2.1, Torino, 1996, pp. 337-339; inoltre in Greco E., *Archeologia della Magna Grecia*. Roma-Bari, 2005[7], pp. 15-18.

[58] Cfr. Sartori F. *Problemi di storia costituzionale italiota*, Roma, 1953, p. 32.

[59] Vedi Dion. Halic. 7, 3-11, su cui Sartori F., *Problemi* cit., pp. 32-33, per gli aspetti storico-istituzionali. Da un punto di vista storiografico, il racconto di Dionisio su Aristodemo Μαλακός non sembra dipendere in ultima analisi dalla tradizione romana, bensì da un'originaria 'cronaca cumana': cfr. Alföldi A., *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor, 1965, pp. 56-72; sull'argomento cfr. ora Urso G, *Iperoco e le «Cronache cumane»*, in *Storiografia locale e storiografia universale* (Atti del Congresso, Bologna dic. 1999), Como, 2001, pp. 103-106 (con discussione della bibliografia precedente).

[60] In generale, sull'abbattimento delle monarchie nella Grecia arcaica, cfr. De Sanctis G., *Storia dei Greci. Dalle origini alla fine del V secolo*, Firenze, 1967[8], vol. 1, 276-278. Certo è il caso di Cirene, dove la monarchia fu abbattuta nella seconda metà del VI secolo, come racconta Herod. 4, 161, su cui cfr. Chamoux F., *Cyrène sous la monarchie des Battiades*, Paris, 1953, pp. 139-142. Più interessante è il caso della magnogreca Taranto: qui, verso il 520, era ancora al comando un βασιλεύς, di nome Aristofilide: così Herod. 3, 136; per gli inizi del V secolo, invece, Aristot. *Polit*. 5, 3,7 (1303 A) parla di un deciso cambiamento istituzionale a favore della δημοκρατία: cfr. Carlier P., *La royauté en Grèce avant Alexandre*, Strasbourg, 1984, pp. 471-472, nonché Brauer G.C., *Taras. Its History and Coinage*, New York, 1986, pp. 25-27.

certo invece che, sul finire del V secolo, la città fu conquistata dai Sanniti, il cui dominio durò in sostanza fino alla guerra latina.[61] Solo dopo il 338, infatti, Cuma venne incorporata nella cittadinanza romana come municipio:[62] da allora, il rapporto di fedeltà a Roma si consolidò progressivamente e la condizione municipale della città, elevata ad un certo punto all'*optimum ius*,[63] rimase inalterata per tutta la repubblica e oltre, fino agli anni a cui risale la nostra epigrafe.[64]

Si aggiunga che la suprema magistratura del municipio cumano fu, almeno a partire dall'età sillana, una coppia di *praetores*:[65] questa viene normalmente interpretata come il relitto di un antico collegio osco di *meddíss*, che sarebbe stato mantenuto anche all'indomani dell'incorporazione nella cittadinanza romana.[66] A tale risultato si giunge, nonostante la mancanza di una documentazione esplicita del meddicato cumano,[67] sulla base del confronto con altre città che subirono la

---

[61] Cfr. Liv. 4, 44,12; Vell. 1, 4,2; Diod. 12, 76,4. Commento delle fonti in Sartori F., *Problemi* cit., p. 34; vedi inoltre il più recente Asheri D., *Colonizzazione e decolonizzazione*, in *I Greci*, vol. 1, Torino, 1996, pp. 90-91; infine Urso G., *Iperoco* cit., pp. 114-115, per gli aspetti storiografici.

[62] Cfr. Liv. 8, 14,10 e Vell. 1, 14, su cui Sartori F., *Problemi* cit., p. 36, e Salmon E.T., *The Making of Roman Italy* cit., p. 41 e 49. Secondo Humbert M., *Municipium et civitas,* cit., p. 195, la decisione romana di ridurre Cuma a *municipium sine suffragio* fu presa nel 334.

[63] Cuma fedele a Roma durante la guerra annibalica: Liv. 23, 15 e Vell. 1, 4,2, su cui Salmon E.T., *The Making of Roman Italy* cit., p. 79. L'elevazione all'*optimum ius* dovrebbe essere avvenuta dopo il 180, quando alla città fu concesso di utilizzare ufficialmente la lingua latina, come riferisce Liv. 40, 42,13: cfr. Humbert M., *Municipium et civitas* cit., p. 372.

[64] Nonostante il *Liber coloniarum* (p. 232 Lachmann) attesti la deduzione di una colonia romana a Cuma nell'età di Augusto, gli studiosi ritengono in genere che il cambiamento statutario sia avvenuto soltanto sotto i successivi imperatori giulio-claudî (cfr. Sartori F., *Problemi* cit., pp. 38-39; Humbert M., *Municipium et civitas* cit., pp. 292-293 con nota 31; Campanile E., Letta C., *Studi sulle magistrature indigene* cit., p. 38 nota 26) o flavî (cfr. Camodeca G., *Sull'élite* cit., pp. 225-226).

[65] Cfr. ILLRP 576 e CIL I^2 1575 (=X 4651), che sono iscrizioni gemelle di età sillana (un tempo attribuite non a Cuma, ma a Cales). Per un elenco aggiornato dei *praetores* attestati a Cuma, cfr. Camodeca G., *Il patrimonio epigrafico latino e l'élite municipale di Cumae. Parte prima*, in *Epigrafia e archeologia in Campania: letture storiche* (Atti del Convegno, Napoli dic. 2008), Napoli, 2010, pp. 67-70.

[66] Cfr. Humbert M., *Municipium et civitas* cit., p. 293; Campanile E., Letta C., *Studi sulle magistrature indigene* cit., pp. 38-39.

[67] Cfr. Campanile E., Letta C., *Studi sulle magistrature indigene* cit., pp. 29-32 e 39,

dominazione sabellica prima di finire sotto il controllo di Roma, come Velletri (*Velitrae*): infatti, per questa località, divenuta municipio romano nel 338,[68] si possiede la preziosa testimonianza della *tabula Veliterna*, che attesta ancora per il III secolo l'esistenza di una coppia di supremi magistrati detti in volsco *medix*,[69] equivalenti dei *praetores* conosciuti in età più tarda.[70]

Così, nel caso di Cuma, se la suprema magistratura collegiale era potuta sopravvivere non solo alla fine della dominazione osca, ma pure alle successive tappe dell'integrazione nella *civitas* romana, si può affermare per analogia che anche il locale *interregnum* era la continuazione romana di un istituto le cui radici affondavano almeno nell'età dei Sanniti, anche se non sappiamo come fosse chiamato nella loro lingua. Alla luce della lunga storia di Cuma, tuttavia, non è affatto scontato che la prima comparsa di una simile magistratura sia da riferire proprio all'età della dominazione sabellica, mentre occorre considerare la possibilità di una sua risalenza addirittura al periodo greco della città.

In effetti, benché Velleio Patercolo confermi che Cuma sotto i Sanniti si era trasformata in una città osca,[71] non si può dire che la sua grecità di fondo fosse mai stata cancellata, innanzitutto a livello culturale e sociale, come dimostra la notizia dionisiana secondo cui ai Cumani esiliati a Napoli dopo la conquista della città fu promessa dai Sanniti, ancora alla fine del IV secolo, la possibilità di rientrare in patria.[72] In più, a livello politico, per quanto non si possa dimostrare

---

secondo cui un'attestazione indiretta del meddicato si può vedere nel *meddíss vereias* (lat. *meddix vereiae*) che scioglie l'abbreviazione *m.v.* di un'iscrizione cumana in lingua osca: testo in Vetter E., *Handbuch* cit., n° 108.

68 Nel 338 Velletri ebbe la concessione della *civitas sine suffragio* e, solo in un secondo momento (assai discusso tra gli studiosi), di quella *optimo iure*: cfr. Liv. 8, 14,5, su cui Humbert M., *Municipium et civitas* cit., p. 177 nota 78, e pp. 184-186; Salmon E.T., *The Making of Roman Italy* cit., p. 48; Solin H., Volpe R., *Velitrae*, in Supplementa Italica n.s. 2, 1983, pp. 16-17.

69 Per il testo della *tabula Veliterna*, cfr. Vetter E. *Handbuch* cit., n° 222: *medix* alla linea 4. Per la datazione della *tabula* al III secolo a.C., cfr. Humbert M., *Municipium et civitas* cit., p. 185, e Solin H., Volpe R., *Velitrae* cit., pp. 17-18.

70 Cfr. CIL X 6554, con commento in Campanile E., Letta C., *Studi sulle magistrature indigene* cit., p. 38 nota 28; parere contrario in Solin H., Volpe R., *Velitrae* cit., p. 19.

71 Vell. 1, 4,2: *Cumanos Osca mutavit vicinia*.

72 Dion. Halic. 15, 6.

alcuna continuità tra *meddíss* oschi e precedenti magistrati greci,[73] è logico credere che i Sanniti, abituati a forme istituzionali più semplici di quelle italiote,[74] avessero sostanzialmente mantenuto a Cuma almeno una parte delle preesistenti figure magistratuali, pur adattandone i ruoli alle loro esigenze e traducendone i titoli ufficiali nella loro lingua.

Nello specifico, l'ipotesi di una 'origine' greca dell'*interregnum* cumano, in connessione con un'arcaica forma di regalità locale, può essere sostenuta, a mio avviso, da alcuni indizi che provengono proprio da fonti greche. Tra queste, Strabone afferma che ancora alla sua epoca si conservavano a Cuma molte tracce dell'ordinamento giuridico greco: ὅμως δ' οὖν ἔτι σώζεται πολλὰ ἴχνη τοῦ Ἑλληνικοῦ κόσμου καὶ τῶν νομίμων.[75] Tale notizia, di solito ritenuta troppo generica e pertanto trascurata, appare invece del massimo interesse, perché si dà il caso che Strabone vivesse proprio nella prima età imperiale, alla quale risale la nostra attestazione epigrafica dell'*interregnum* cumano. Inoltre, bisogna considerare un rapido passo delle *Quaestiones Graecae* di Plutarco, in cui si dice che παρὰ Κυμαίοις, presso i Cumani, un magistrato chiamato φυλάκτης, investito del compito ordinario di sorvegliare le carceri, doveva prendere per mano i βασιλεῖς della città e condurli fuori della βουλή, quando questa si riuniva di notte per giudicare la loro condotta.[76] Al riguardo, la maggior parte degli studiosi ha pensato che la città a cui allude Plutarco sia la Cuma eolica, per il semplice fatto che collegi di βασιλεῖς non sono attestati nel mondo greco occidentale, mentre sono ben documentati in Eolia.[77] Di fronte a ciò, si può osservare prima di tutto che l'espressione βασιλεῖς non allude necessaria-

---

[73] Gli unici magistrati greci attestati con certezza sono gli στρατηγοί, ma non sappiamo per quanto tempo o in quale numero fossero attivi in città: cfr. Sartori, *Problemi* cit., p. 32.

[74] Cfr. Sartori F., *Costituzioni italiote, italiche, etrusche*, StCl 10, 1968, pp. 29-50 [=Id., *Dall'*Italía *all'Italia I* cit., pp. 349-380].

[75] Strab. 5, 4,4 (243 C).

[76] Plut. *q.G.* 2=*Mor*. 291 F-292 A: Ἦν δὲ καὶ φυλάκτου τις ἀρχὴ παρ' αὐτοῖς· ὁ δὲ ταύτην ἔχων τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἐτήρει τὸ δεσμωτήριον, εἰς δὲ τὴν βουλὴν ἐν τῷ νυκτερινῷ συλλόγῳ παριὼν ἐξῆγε τοὺς βασιλεῖς τῆς χειρὸς καὶ κατεῖχε, μέχρι περὶ αὐτῶν ἡ βουλὴ διαγνοίη, πότερον ἀδικοῦσιν ἢ οὔ, κρύβδην φέρουσα τὴν ψῆφον.

[77] Cfr. Sartori F., *Problemi* cit., pp. 33-34 e Carlier P., *La royauté en Grèce* cit., pp. 462-463. *Contra* Arangio-Ruiz V., Olivieri A., *Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*, Milano, 1925, p. 234.

mente a sovrani: infatti, in un regime politico in cui il βασιλεύς è un vero sovrano, difficilmente i suoi poteri possono essere limitati o vincolati da quelli di una βουλή. Piuttosto, la testimonianza plutarchea sembra alludere, grazie alla citazione delle riunioni notturne della βουλή, ad un regime 'repubblicano' di tipo aristocratico/oligarchico,[78] che si può riferire al tempo in cui la magnogreca Cuma non era stata ancora sottomessa dai Sanniti: in tale contesto, i βασιλεῖς potrebbero essere stati i continuatori di un precedente istituto regale, ormai privato di ogni effettivo potere politico-militare e ridotto a un ruolo rappresentativo, forse solo sacrale.[79]

A questo punto, se è lecito supporre l'esistenza di una fase storica in cui la magnogreca Cuma fu retta dalla monarchia, diviene pienamente comprensibile la pur tarda attestazione in questa città di una magistratura chiamata *interregnum*, che doveva rievocare l'esistenza di un arcaico istituto supplente del potere monarchico, di cui però sfugge il nome greco.[80] Un istituto del genere, conservato dopo la fine della monarchia per i casi di vacanza delle magistrature 'repubblicane', poteva essere sopravvissuto di fatto anche dopo la perdita dell'indipendenza della città, sotto i Sanniti prima e i Romani poi, tanto da figurare ancora nell'ordinamento locale agli inizi del I secolo d.C.: a quest'epoca, tuttavia, non solo il suo nome ma anche le sue specifiche prerogative erano ormai presumibilmente assimilate al modello dell'*interregnum* romano.

***

Il quadro analitico che abbiamo tracciato nelle pagine precedenti, basandoci sul confronto delle testimonianze epigrafiche con i dati

---

[78] Le riunioni notturne della βουλή richiamano infatti alla mente la città platonica delle *Leggi* (XII 951 d-e, 961 a-c).

[79] Si pensi al caso ateniese dell'ἄρχων βασιλεύς, di solito chiamato solo βασιλεύς, che dell'antica regalità conservava il controllo sulle πάτριοι θυσίαι: cfr. Hignett C., *A History of the Athenian Constitution to the end of the fifth century B.C.,* Oxford, 1958², p. 39.

[80] Non può fare testo la traduzione con cui le fonti greche rendono il latino *interregnum*, che è μεσοβασίλειος ἀρχή (Dion. Halic. 2, 57,1; 3, 1,1; 11, 20,5) o μεσοβασιλεία (Plut. *Num*. 2,7). Del resto, si è già ricordato *supra*, nota 2, che in Grecia non sono conosciute magistrature rapportabili all'*interregnum*: l'origine dell'*interregnum* cumano pare dunque da riferire, in ultima analisi, al contesto della κοινή istituzionale italica di età arcaica (su cui cfr. *supra*, nota 4).

delle fonti letterarie, consente ora di sviluppare alcune riflessioni conclusive.

Anzitutto è emerso con chiarezza che la magistratura straordinaria dell'*interregnum* doveva essere ben presente negli ordinamenti locali dell'Italia romana, dove rimase attiva fino all'approvazione della *lex Petronia de praefectis municipiorum*, al principio dell'età imperiale, ed ebbe dunque una vita più lunga di quella dell'omologo istituto urbano, che fu invece lasciato cadere in disuso già dopo il 52 a.C. Del resto, la diffusione dell'*interregnum* nel territorio italico è dimostrata dal fatto che le epigrafi, pur limitate numericamente, ce ne confermano l'esistenza in città che avevano statuti amministrativi molto diversi tra loro: Benevento era in effetti una colonia latina, a differenza di Ostia che era una colonia romana, mentre Fondi, Formia e Cuma erano municipi di antica costituzione.

Dalla varietà degli ordinamenti cittadini, in cui si trova operante l'*interregnum*, dipende l'impossibilità di ricostruirne una storia unitaria sin dalle origini. Soltanto con la piena affermazione del dominio romano sulla penisola, si può infatti credere che prerogative e funzioni della magistratura siano divenute sempre più omogenee tra le diverse comunità italiche, per via del prestigio culturale esercitato dalla potenza egemone. Così, se nell'epoca a cui risalgono le nostre epigrafi non dovevano ormai esserci differenze significative tra gli *interreges* che entravano in carica a Benevento, Ostia, Fondi, Formia o Cuma, nel senso che tutti dovevano svolgere un ruolo analogo a quello dell'*interrex* romano, altrettanto non si può dire per le epoche precedenti. Anzi, si deve ricordare che Roma, mentre fu responsabile della diffusione dell'*interregnum* in ambito coloniale, si trovò invece, con i municipi di costituzione anteriore alla guerra sociale, a fronteggiare realtà politicamente già evolute in cui potevano esistere magistrature simili al suo *interregnum*. In questi ultimi casi Roma non modificò l'assetto istituzionale epicorio: così, gli interregni che le epigrafi romane documentano a Fondi e a Formia, nel *Latium adiectum*, nonché a Cuma, in Campania, potevano affondare le loro radici in istituti arcaici, sopravvissuti ciascuno dall'epoca dell'indipendenza delle rispettive città.

In altre parole, per tornare al parere di Mommsen da cui siamo partiti, dobbiamo precisare che Roma ebbe un ruolo attivo nell'introduzione del proprio modello di *interregnum* nelle colonie romane e latine, ma allo stesso tempo sembra avere garantito la sopravvivenza di analoghe magistrature originarie dei municipi, che andarono poi assi-

milandosi all'*interregnum* dell'Urbe lentamente e senza traumi: il frutto della romanizzazione è tangibile nella latinità dei loro nomi documentati a Fondi, Formia e Cuma, tra la fine della repubblica e gli inizi dell'impero. Tuttavia, se a quest'epoca l'*interregnum* era ormai, in Italia, un istituto romano nelle funzioni e latino nel nome, non è affatto scontato che Roma, nel Lazio antico, fosse stata in assoluto la prima città a crearlo. Bisogna d'altronde sottolineare, alla luce della testimonianza proveniente da Cuma, che l'idea di istituire un magistrato per la sostituzione temporanea dei monarchi poté, in età arcaica, non essere limitata ai ristretti confini del Lazio, bensì trovare applicazione presso altre comunità italiche, come quelle di lingua e cultura greca.

LA GIUSTIZIA ITALIANA NELLO SPECCHIO DELLE SCIENZE SOCIALI

Nota del s.c. VINCENZO FERRARI (*)

(Adunanza del 26 maggio 2011)

SUNTO. – In questo articolo vengono presentati succintamente i risultati di una vasta ricerca su "L'amministrazione della giustizia nell'Italia del 2000", svolta da un gruppo di studiosi di scienze sociali, sotto il coordinamento dell'autore, nella prima metà dello scorso decennio. L'indagine, da cui sono usciti dodici studi monografici raccolti in nove volumi, ha preso in considerazione il sistema della giustizia sia nella sua struttura e nelle sue funzioni, sia nei suoi rapporti con alcuni altri sistemi d'azione sociale, e precisamente la famiglia, la politica, il contesto europeo e l'avvocatura. L'autore mette in risalto la relativa chiusura della magistratura verso la società e le principali disfunzioni della giustizia civile e penale. Osserva poi che la congestione sembra un tratto comune a molti sistemi di giustizia moderni e, rifacendosi a recenti studi americani, affaccia l'ipotesi che tali sistemi riescano ad operare soltanto in presenza di alternative semi-istituzionali, come il patteggiamento nel penale e la negoziazione nel civile, che ne tradiscono i principi ispiratori.

***

ABSTRACT. – This article offers a brief description of an extensive research on "Justice in Italy in the 2000s", conducted in the first half of the last decade by a group of social scientists led by the author. This project, whose results have been collected in nine volumes containing twelve monographic studies, focused on the structure and functions of the system of justice, as well as on how it relates to certain other systems of social action, such as the family, politics, the European context and the Bar. The author portrays the

(*) Università degli Studi di Milano. E-mail: vincenzo.ferrari@unimi.it

Italian judiciary as relatively closed towards society and highlights the main dysfunctions of both civil and penal proceedings. He adds that congestion seems to be a common feature of many modern justice systems and, echoing some recent American studies, lays down the hypothesis that they only succeed in functioning when semi-institutional alternatives are also available, even if *prima facie* incompatible with their basic principles, such as plea bargaining in criminal and negotiation in civil proceedings.

Con questo intervento mi propongo di riferire a grandi linee dei risultati di una complessa ricerca su "L'amministrazione della giustizia nell'Italia del 2000", svoltasi nella prima metà dello scorso decennio in base a un progetto di fattibilità commissionato dal Consiglio Superiore della Magistratura al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (CNPDS) e di un susseguente progetto esecutivo finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.

Il tema, oggetto di infinite discussioni da decenni e affrontabile da diverse prospettive, è stato analizzato in questa indagine dal punto di vista delle scienze sociali, con l'intento di scoprire, attraverso l'osservazione empirica e il riferimento alle ipotesi teoriche più aggiornate, almeno alcune fra le cause di una crisi che perdura sin dall'unificazione del nostro paese. Al progetto, che ho coordinato attraverso l'Istituto di filosofia e sociologia del diritto dell'Università di Milano, hanno partecipato numerosi studiosi, prevalentemente sociologi del diritto, ma anche sociologi generali, economisti ed esperti di organizzazione. Ne sono usciti dodici studi monografici, quattro dei quali raccolti in un volume collettaneo a cura di Luigi Cominelli, che ha svolto centralmente attività di segretariato scientifico e organizzativo. Altri tre, pur compiuti e discussi come i precedenti in due convegni svoltisi nel 2004, non sono mai pervenuti nella forma definitiva, se si esclude un saggio che affrontava un aspetto parziale e che apparve, primo fra tutti, già nel 2002. L'attesa di questi lavori, protrattasi per anni, ha ritardato oltre misura la stesura del volume con cui, da coordinatore centrale, mi ero riproposto di concludere l'importante iniziativa. Quando (sperabilmente) comparirà, assumerà la ricerca come punto di partenza per ulteriori e più aggiornate riflessioni.

Il titolo dell'indagine, inizialmente ispirata al CSM da Eligio Resta, non fu scelto a caso. Infatti all'inizio degli anni '60, e con gli stessi intenti, il CNPDS, diretto da Adolfo Beria di Argentine, aveva raccolto un gruppo di giuristi, sociologi, storici ed economisti, col compi-

to di svolgere un'indagine intitolata "L'amministrazione della giustizia nella società italiana in trasformazione", da cui scaturirono tredici volumi pubblicati per le edizioni Laterza. Il coordinamento fu affidato a Renato Treves, che sintetizzò i risultati in un libro ampiamente diffuso,[1] secondo una chiave interpretativa prevalentemente di sociologia del diritto. L'ideale collegamento con quel lontano progetto fu dunque spontaneo, e non solo per le coincidenze – il CNPDS, la sociologia del diritto milanese – ma anche per la necessità, teorica, storica e persino politica, di registrare omologie e discrepanze fra i due periodi, lontani fra loro ma accomunati, fra l'altro, proprio dall'insoluto stato di sofferenza del sistema della giustizia.

Perché questa sofferenza perdura nei decenni a dispetto di ogni intervento? Perché il nostro paese, che ha elaborato una dottrina giuridica tra le più fini del mondo, deve essere additato all'opinione pubblica internazionale come un luogo in cui è quasi impossibile ottenere giustizia, con le inevitabili ricadute anche sul piano economico? Perché nessun regime politico, dal centro-sinistra riformatore degli anni sessanta sino ai governi della cosiddetta Seconda Repubblica, è riuscito a venire a capo di questa situazione? Si tratta di una crisi endemica? E, infine, la crisi è un fatto esclusivamente italiano, o nel nostro paese viene soltanto amplificata?

Naturalmente il gruppo di lavoro che nel 2002 si accinse a realizzare il progetto non ambiva a rispondere compiutamente a queste domande, radicate e quasi incancrenite in 150 anni di storia patria. Il massimo cui poteva aspirare era far luce con una metodologia prevalentemente empirica su alcuni aspetti di quel complesso di azioni sociali che si svolgono, per dirla con Pierre Bourdieu, sociologo francese, nel "campo giuridico", di cui la giustizia dei tribunali rappresenta il nucleo più profondo, proprio perché pronuncia una parola vincolante sul diritto – *ius dicit* – passando dall'astratto degli enunciati normativi generali al concreto della sentenza.

Con questi intenti, la ricerca è stata impostata guardando all'amministrazione della giustizia come un complesso sistema d'azione sociale, visto sia nella sua struttura e nelle sue funzioni, sia nei suoi rapporti con altri sistemi d'azione sociale.

---

[1] Treves R. *Giustizia e giudici nella società italiana. Problemi e ricerche di sociologia del diritto*. Laterza, Bari, 1972 (2ª ed. 1975).

Su questo punto premetto che questa opzione teorica non implicava – né ha implicato, nelle posizioni dei singoli studiosi – un'adesione alle correnti dello struttural-funzionalismo sociologico nelle sue diverse esplicazioni. L'orientamento sistemico è bensì comune a tutte le scienze sociali, per non dire a tutte le scienze, per l'essenziale ragione che quanto accade nel mondo non può essere scientificamente indagato isolatamente, procedendo per compartimenti stagni: infatti, come si dice efficacemente in tedesco, *Alles ist mit Allem verbunden*, ogni cosa è collegata con tutto il resto. Partendo da questa basilare osservazione, che orienta soprattutto il metodo d'indagine, si possono però costruire visioni del mondo fra loro ben diverse, di cui lo struttural-funzionalismo, o il funzionalismo strutturale come si definisce oggi, è solo una, apprezzabile per il respiro teorico, ma non necessariamente condivisibile, anzi criticabile proprio dal punto di vista della necessità di esaminare i nessi connettivi che collegano fra loro i diversi elementi di un sistema: la cui stessa identificazione, con i relativi confini, è largamente il frutto di scelte artificiali dettate dalla necessità di dotarsi di una semantica comune agli studiosi, per facilitarne la comunicazione. Soprattutto nell'ambito delle relazioni umane i sistemi non sono – come usa dire – *objets trouvés*, che il ricercatore trova sul suo cammino, ma costruzioni teoriche e simboliche utili al fine di osservare gli eventi, comprenderli e classificarli. Lo struttural-funzionalismo sociologico, al contrario, ha quasi ipostatizzato i sistemi come fossero entità reali, non ideali, dotate di vita propria, organica, assegnando loro funzioni adeguate all'equilibrato e ordinato svolgimento di tale vita. Questa prospettiva ha attirato su di sé forti critiche soprattutto nei momenti di tensione sociale, quando gli squilibri, piuttosto che l'equilibrio, destano l'interesse scientifico, e naturalmente sollecitato ricostruzioni e riformulazioni. Fra queste, la grande teorizzazione operata da Niklas Luhmann negli ultimi decenni del secolo passato è l'esempio più rimarchevole, ma neppure questa, pur ispirata ad una visione mobile dei sistemi e della loro relazione con l'ambiente circostante, è riuscita – almeno ad avviso di chi scrive – a sottrarsi alle ipostatizzazioni e agli apriorismi dei predecessori.

Fatta questa premessa, succinta ma necessaria, passo a descrivere l'impianto generale della ricerca.

Il sistema della giustizia, come dicevo, è stato esaminato (per comodità) dapprima in sé, nella sua struttura e nelle sue funzioni, e successivamente nei suoi rapporti con altri sistemi d'azione sociale.

Il primo aspetto ha preso in esame: (a) la magistratura italiana, nella sua composizione e nei suoi orientamenti; (b) la giustizia civile e le sue alternative; (c) la giustizia penale e le sue alternative. Il secondo aspetto ha preso in esame: (a) la magistratura nell'immagine pubblica; (b) la famiglia nell'opinione dei giudici; (c) la giustizia italiana nel contesto europeo; (d) il sistema della giustizia nei suoi rapporti con l'avvocatura.

Ognuno di questi aspetti si è avvalso di specifiche ipotesi teorico-empiriche. Si può però dire che un'ipotesi generale del lavoro, rimasta sullo sfondo, quasi come retro-pensiero del coordinatore, è stata quella, già emergente dalla ricerca Treves, e sostanzialmente confermata da altre ricerche apparse negli ultimi decenni, secondo cui la crisi della giustizia italiana è davvero endemica, certo influenzata da deficienze funzionali mai risolte (e forse neppure seriamente affrontate), ma dipendente da fattori più profondi, risalenti a un modo di concepire il rapporto di cittadinanza e lo stesso ordinamento giuridico. Una più compiuta riflessione, in tempi recentissimi, mi ha portato a rafforzare questa ipotesi anche alla luce di osservazioni comparative.

Procedo ora a descrivere succintamente i risultati ottenuti.

Come accennato, il primo tema affrontato è stato quello della magistratura, di cui la ricerca fornì subito, per dir così, una fotografia, aggiornata al 2000 (dato disponibile all'epoca), quindi ormai datata, ma in realtà non molto dissimile dalla situazione che emerge da rilevazioni recenti. Questa indagine pilota, svolta da Fabio Quassoli e Sonia Stefanizzi, ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca, apparve già nel 2002[2] e fornì all'intero gruppo un quadro strutturale essenziale per il prosieguo dei lavori. All'epoca i magistrati ordinari in servizio attivo nel paese erano 8.661, di cui 5.606 (64,7%) maschi e 3.055 (35,3%) femmine. Rispetto al 1991, preso in esame come punto di riferimento temporale, si era avuto un aumento complessivo dell'8,12%, non troppo modesto in sé e di significativo interesse quanto alla composizione di genere, giacché le percentuali rispettive di maschi e femmine equivalevano, un decennio prima, al 76,5% e al 23,5%. Di questo gruppo professionale, i ricercatori rimarcarono che era rimasto elitario malgrado il

[2] Quassoli F., Stefanizzi S. *I magistrati italiani. Un'analisi esplorativa delle caratteristiche socio-demografiche e dei percorsi di mobilità*. Sociologia del diritto, XXIX, 2002, 1, pp. 89 ss.

maggior livello di egualitarismo acquisito nei decenni dalla società italiana, riscontrarono la provenienza geografica (in maggioranza ancora meridionale) ed esaminarono alcune dinamiche interne, relative soprattutto ai trasferimenti e agli accessi alle cariche direttive.

Limiti di tempo impediscono di scendere più nei dettagli. Tuttavia, è interessante osservare che i dati più recenti reperibili presso il Consiglio Superiore della Magistratura confermano il trend allora registrato. I magistrati ordinari attualmente in servizio sono infatti 8.994, di cui 4.778 uomini (53,12%) e 4.216 donne (46,87%). A fronte di un aumento complessivo più modesto (vengono del resto denunciate 1.247 scoperture d'organico) appare ancora aumentato l'elemento femminile, entrato in magistratura negli anni sessanta e ormai prossimo al sorpasso. A parte questo aspetto di sicura importanza, il dato complessivo segnala che la consistenza numerica della magistratura non è trascurabile, considerando anche la sensibile presenza di magistrati onorari (più di 4.000 secondo le rilevazioni più recenti). Ovvero, pur tenendo conto dell'aumento (modesto) della popolazione residente e quello (assai più sensibile) del carico di lavoro, non è probabilmente nella scarsità di giudici e pubblici ministeri che va cercata la causa principale degli alti livelli di inefficienza che si riscontrano in molti uffici giudiziari. Un'osservazione, questa, confortata dalla comparazione con altri sistemi giudiziari.[3] Altro discorso riguarda l'irrazionale distribuzione dei magistrati sul territorio, nei numerosi uffici giudiziari, fra i quali si osservano gravi squilibri, e l'endemica, mille volte denunciata, carenza di risorse e di infrastrutture.

Dai sociologi dell'Università di Milano-Bicocca, sotto la guida di Antonio De Lillo, fu aperto un capitolo a sé per studiare gli orientamenti ideologici dei magistrati italiani, secondo schemi di interpretazione consolidati in sociologia. Con metodo quantitativo, è stata svolta un'indagine mediante questionario somministrato a un campione di 1.131 magistrati, onde rilevarne notizie e opinioni su aspetti significativi della professione e della società. Con metodo qualitativo, è stata poi studiata l'attività di tre procure della Repubblica (Varese, Verona e Bergamo) nei loro rapporti col contesto sociale circostante.

---

[3] Cfr. S*ystèmes judiciaires européens*. *Efficacité et qualité de la justice*. Rapporto della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CETEJ, Consiglio d'Europa), Edizione 2010 (dati del 2008).

La prima indagine[4] si è occupata essenzialmente di rilevare un autoritratto della magistratura ordinaria, ricorrendo a una tipologia proposta da Carlo Guarnieri, che ha distinto fra quattro diverse concezioni del suo ruolo sociale: il magistrato inteso come passivo "esecutore" della volontà del legislatore, come "delegato", operante in "una situazione di creatività giurisprudenziale controllata", come "guardiano", ovvero "custode dei diritti fondamentali del cittadino", e, infine, come "politico", protagonista della vita democratica non solo attraverso sentenze "creative", ma anche attraverso l'attivo intervento nella vita sociale.[5] Accanto a ciò, sono stati rilevati gli orientamenti di valore dei magistrati su una scala comunemente in uso negli studi sociologici sulle professioni, onde valutare se la magistratura si caratterizzasse per una "cultura di ceto". Dai risultati è emerso che, fra i quattro modelli indicati, la grande maggioranza degli intervistati ha optato per quelli intermedi ("delegato" e "guardiano"), con qualche interessante oscillazione emergente dallo studio di alcune variabili (sesso, età, provenienza familiare, funzioni giudicanti o requirenti). Le reazioni degli intervistati ai numerosi *items* concernenti i valori sono state coerenti con questa concezione – diremo così – tradizionale della categoria, rispettosa di principi generali quali l'equità, la giustizia, l'autonomia, la tutela della socialità e dell'ambiente, e meno attratta da prospettive individualistiche o edonistiche. Complessivamente la magistratura è apparsa articolata al proprio interno, ma sempre coesa. La sua composizione è mutata senza troppo incidere sul suo carattere elitario.

La seconda indagine,[6] svolta attraverso l'analisi congiunta di tre *databases* (statistiche giudiziarie, interviste semi-strutturate a procura-

---

4 Questa duplice ricerca è rimasta allo stato di rapporto, divulgato nel corso di due convegni, svoltisi nel 2004, in cui i risultati dell'indagine furono discussi. Cfr. De Lillo A., Quassoli F. & Stefanizzi S. *I magistrati italiani tra conservazione e mutamento. Primi risultati di una* survey *nazionale sulla magistratura italiana*, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. Milano, 2004 (non pubblicato).

5 Guarnieri C. *Giustizia e politica. I nodi della Seconda Repubblica*. Il Mulino, Bologna, 2003.

6 Quassoli F., Stefanizzi S. (a cura di), con la collaborazione di Niessen B, Poletti C. e Tosi S. *La costruzione sociale delle "politiche giudiziarie": cultura organizzativa, ideologia professionale e comunicazioni con l'esterno in tre Procure della Repubblica dell'Italia settentrionale*. Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. Milano, 2004 (non pubblicato).

tori e sostituti procuratori della Repubblica, articoli apparsi sui media sull'arco di tre anni), ha messo in luce soprattutto un aspetto di cruciale importanza, ben noto ma sempre irrisolto: la "fisica" impossibilità delle procure di far fronte al flusso delle *notitiae criminis* e la conseguente necessità di selezionarle a dispetto del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. Il tutto aggravato da una debole propensione degli uffici verso modelli organizzativi di tipo innovativo.

Un argomento centrale in tutti gli studi sui sistemi giudiziari è rappresentato appunto dal carico di lavoro, analizzato distintamente nelle due grandi categorie della giustizia civile e della giustizia penale.[7] E nell'ambito di questi due grandi settori della giurisprudenza si sono subiti gli effetti dell'irrazionale distribuzione delle risorse entro il gruppo di ricerca (dovuta a regole burocratiche), che ha posto severi limiti di metodo. Quanto alla giustizia civile, la ricerca si è quindi limitata a una minuziosa raccolta e interpretazione dei dati statistici sui flussi di litigiosità e sulla risposta del sistema alla domanda sociale di giustizia. Nel campo penalistico, la scelta dei ricercatori è stata quella di svolgere ricerche sul campo, qualitative e d'ambito limitato. In entrambi i settori, come già ricordato, sono state svolte osservazioni anche sugli strumenti di giustizia alternativa, che già all'inizio dello scorso decennio presentavano un certo grado di visibilità.

Il rapporto fra domanda e offerta di giustizia civile è un elemento essenziale per intendere il livello di salute di un intero sistema giudiziario. I flussi di litigiosità civile esprimono bisogni di soggetti privati – individui e imprese – e, in grandissima maggioranza, coinvolgono valori economici, non importa se alti o modesti giacché il rilievo economico di una questione controversa deve essere valutato in relazione sia al reddito e al patrimonio, sia, e non meno, alla sensibilità degli interessati: negli studi sul cd. *disputing* è notorio che controversie di modesto valore economico spesso coinvolgono principi che le parti considerano non negoziabili, oltre a presentare problemi tecnico-giuridici di alta complessità. Nella ricerca, questo aspetto è stato anzitutto esaminato in uno studio di Stefania Pellegrini, dell'Università di Bologna, che ha colto l'occasione per aggiornare le osservazioni compiute in un suo libro del 1997 dedicato alla presentazione, elaborazione e analisi dei

[7] L'indagine non ha potuto estendersi ad altre giurisdizioni, come quella amministrativa e quella contabile, che pure soffrono di gravi inefficienze e ritardi.

dati statistici sulla litigiosità civile sull'arco di quasi un secolo.[8] In quel volume, l'autrice aveva osservato che sull'efficienza del sistema e sulla propensione sociale ad avvalersi dei canali della giustizia interferiscono meno decisivamente le variabili esogene, quali l'andamento demografico, la situazione economica, gli indici di occupazione e simili, delle variabili endogene al sistema, cioè la sua organizzazione interna e i mutamenti normativi che periodicamente lo investono.

Nel suo contributo alla ricerca,[9] la studiosa ha rilevato tendenze di analogo segno. Dal lato della domanda, i flussi di litigiosità hanno registrato un discreto aumento nei diversi gradi di giudizio, in particolare presso le corti d'appello, maggiormente onerate anche dalla riforma cd. del giudice unico, entrata in vigore alla fine degli anni '90, che ha soppresso la figura del pretore e concentrato nei tribunali la gran parte del contenzioso di primo grado. Ha osservato l'autrice che sul numero di giudizi potrebbe influire anche il grande aumento del numero di avvocati, ma la correlazione fra tale dato e i procedimenti sopravvenuti in primo grado, da cui sono emerse percentuali medie irrisorie (da un massimo di 7,5 a un minimo di 1,2 nuovi procedimenti annui per professionista, a seconda delle sedi) ha messo in mostra soprattutto la crisi della classe forense, impegnata in una autentica "lotta per la sopravvivenza". Dal lato dell'offerta, la ricerca ha confermato il dato critico della grande lentezza dei giudizi, in primo come in secondo grado, accompagnato da una crescita del numero di giudizi esauriti senza sentenza, di solito corrispondenti ad accordi extragiudiziali raggiunti dalle parti. La crisi della giustizia, dunque, non si è attenuata, ma piuttosto aggravata, malgrado gli interventi legislativi intervenuti nel settore negli ultimi due decenni. Difficile, secondo Pellegrini, individuarne le cause, fra le tante possibili: incompletezza degli organici, soprattutto nei ruoli ausiliari, deficienze infrastrutturali anche nella gestione dei singoli procedimenti, difforme dislocazione del personale, variabile e a volte insufficiente impegno da parte dei giudici, sovraccarico del lavoro penale che rischia di soffocare quello civile.

Nel complesso, questo studio descrive una situazione che induce

---

[8] Pellegrini S. *La litigiosità in Italia. Un'analisi sociologico-giuridica*. Giuffrè, Milano, 1997.

[9] Pellegrini S. *Il contenzioso giudiziario in Italia tra mutamento e riforme*. Giuffrè, Milano, 2008.

a cercare vie alternative a quelle tradizionali, interne o esterne al sistema. Fra le prime, rileva in primo luogo la necessità di procedere urgentemente a una ridefinizione della geografia giudiziaria secondo criteri organizzativi razionali: argomento ricorrente ma, come noto, delicatissimo per le implicazioni politico-territoriali che spesso paralizzano ogni tentativo, appunto, di razionalizzazione. In secondo luogo, rileva l'innovazioni tecnologica, in particolare per quel che concerne la cd. *e-justice*. Sull'informatizzazione degli uffici e delle procedure, la studiosa bolognese ha manifestato fiducia in teoria ma sfiducia in pratica, osservando che su questa strada sono disseminati ostacoli burocratici e culturali. E questa ambiguità di fondo emerge anche da alcuni studi, nati originariamente al di fuori del progetto di ricerca, che però li ha acquisiti *in itinere* per il loro oggettivo interesse. In questi lavori,[10] i ricercatori dell'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, all'epoca diretto da Giuseppe Di Federico, hanno parlato di successi e di delusioni, osservando (anche comparativamente con altre esperienze europee) che accanto a "notevoli passi avanti" che hanno dotato l'Italia di "una buona piattaforma tecnologica" nella giustizia,[11] si devono notare anche difficoltà di applicazione nel cd. processo telematico[12] e, in genere, una visibile sproporzione fra le iniziative attuate e gli alti costi relativi, da un lato, e dall'altro lato i risultati acquisiti, ostacolati anche "da un apparato normativo assolutamente sovradimensionato rispetto alle poche applicazioni realmente funzionanti a livello nazionale".[13]

Fra le alternative "esterne" al sistema della giustizia civile, è emerso in primo piano nel corso della ricerca l'argomento dei cd. metodi di ADR (*Alternative Dispute Resolution*), dibattuto in ogni sede negli ultimi decenni e oggetto anche di impegni politici assunti, per esempio, nell'ambito europeo.

---

[10] Carnevali D., Contini F. & Fabri M. (a cura di). *Tecnologie per la giustizia. I successi e le false promesse dell'e-justice*. Prefazione di Di Federico G., Giuffrè, Milano, 2006.

[11] Fabri M. *Organizzazione giudiziaria e tecnologie*, in *Tecnologie per la giustizia*, cit., p. 38.

[12] Contini F. *L'infrastruttura dell'informazione*, in *Tecnologie per la giustizia*, cit., p. es. p. 80.

[13] D. Carnevali, *L'Italia nel tunnel dell'e-justice*, in *Tecnologie per la giustizia*, cit., p. 132.

Il primo volume uscito nell'ambito della ricerca,[14] frutto di una tesi di dottorato venuto ad arricchirla nel corso del suo svolgimento, ha contribuito a tracciare un quadro generale del problema, avvalendosi di un fine impianto teorico e attingendo a una ricca letteratura soprattutto americana, giacché negli Stati Uniti la questione delle ADR e della giustizia cd. informale si è posta già negli anni '70, in forte anticipo rispetto all'Europa. L'autore, Ivan Pupolizio, ha distinto fra le diverse esperienze di giustizia alternativa e individuato in particolare tre modelli teorici di mediazione ("negoziale", "comunitaria" e "terapeutica"), ha successivamente concentrato l'attenzione su una specifica esperienza americana (il *San Francisco Community Boards Program*), per poi compiere osservazioni sulla (modesta) attività di alcuni centri di mediazione sociale in Italia, operanti all'inizio dello scorso decennio. Lo studioso ha concluso mettendo in rilievo, grazie anche ad osservazioni qualitative, la possibilità che i procedimenti mediatori riescano nell'intento di risolvere i conflitti mantenendo, o ricostruendo, il sottostante rapporto fra le parti. Ha anche osservato, per contro, che la conflittualità sociale cerca soluzione non solo nella pacificazione, ma anche in una decisione dirimente su ragioni e torti: e qui il ruolo del giudice non è surrogabile.

Anche Stefania Pellegrini ha gettato lo sguardo sulle ADR nella seconda parte del libro appena citato, raccogliendo dati sulle (poche) istituzioni svolgenti attività di mediazione, arbitrato e conciliazione, quali le Camere di Commercio e i CORECOM. La realtà che ne è uscita è apparsa modesta, anche se non deludente, soprattutto per i tempi brevi di smaltimento delle pratiche. In secondo luogo, la studiosa ha discusso il caso specifico dei conflitti coniugali, che notoriamente si svolgono e si esauriscono, di fatto, fuori dei tribunali, ma ne aggravano il lavoro per la perdurante necessità dell'intervento giudiziale confermativo di accordi già raggiunti stragiudizialmente, spesso grazie all'attività mediatrice degli avvocati delle parti. Di questa litigiosità fittizia – ha osservato – la giustizia formale dovrebbe liberarsi, mentre dovrebbe essere incrementata l'attività di centri di mediazione familiare che possano, fra l'altro, intervenire nel conflitto secondo tempi più adeguati

[14] Pupolizio I. *Una comunità all'ombra del diritto. La mediazione sociale e la giustizia informale nel modello statunitense e nell'esperienza italiana*. Giuffrè, Milano, 2005.

alle sue tappe effettive, legate all'esperienza psicologica e affettiva del conflitto stesso.

Nel complesso, la ricerca ha rivelato che il tema della mediazione (e di esperienze consimili) è importante e promettente, ma delicato e complesso, trattabile solo alla luce di conoscenze precise dei bisogni della gente e dei corrispondenti interessi. Per questo è apparsa stupefacente la riforma che nel 2010 ha affrontato l'argomento *imponendo* per certe materie (fra cui quella delicatissima della responsabilità del medico) la mediazione come esperimento preliminare all'instaurazione di una lite per le vie ordinarie. Gli effetti di questa legge, operativa dall'aprile 2011, sono ancora da studiare, ma la rozzezza e l'improvvisazione con cui è stata concepita non lasciano ben sperare.

A cavallo, per dir così, fra rimedi interni ed esterni alla crisi della giustizia, si colloca infine l'esperienza dei giudici di pace, istituiti nel 1991 – in sostituzione del vecchio giudice conciliatore – come giudici onorari appartenenti all'ordine giudiziario ma immaginati dal legislatore sia come bacino scolmatore di una giustizia onerata da troppe piccole controversie, sia come luogo di "socializzazione" dei conflitti, di incanalamento degli stessi lungo percorsi informali non molto dissimili dai metodi di ADR appena ricordati. Su questo argomento, si è svolto nella ricerca uno studio specifico, purtroppo stroncato nella fase conclusiva dalla grave infermità che avrebbe portato nel 2007 alla prematura scomparsa dell'autore, Odillo Vidoni Guidoni, ricercatore dell'Università di Torino. A dispetto di ciò, il volumetto che ne è scaturito[15] è un lavoro esemplare. Fondando le sue ipotesi su un fine apparato teorico e traendo argomenti da osservazioni empiriche sull'attività del giudice di pace, l'autore ha riscontrato in questa magistratura onoraria elevati indici di efficienza e capacità di operare in senso deflattivo sul fronte della litigiosità, ma al tempo stesso un sostanziale mutamento avvenuto nel suo ruolo istituzionale rispetto alle originali intenzioni del legislatore. Il giudice di pace infatti si è progressivamente distanziato dalla primitiva immagine, in certo modo alternativa e "sociale" rispetto al giudice ordinario, per acquisire tratti sempre più vicini a quelli del giudice professionale, anche per l'accesso sempre più massiccio tra le sue file di giovani avvocati privi di un lavoro sicuro e l'esten-

15 Vidoni Guidoni O. *Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria*. Giuffrè, Milano, 2006.

sione progressiva delle competenze, che ora abbracciano dispute civili di rimarchevole valore e perfino processi penali. Le conclusioni di questa ricerca – lo dico incidentalmente – hanno confermato una tendenza già osservata in altri contesti e paesi dagli studiosi della litigiosità e della giustizia cd. informale.

Il campo della giustizia penale, benché parzialmente sacrificato – come già ricordato – dalla ineguale distribuzione delle risorse fra i gruppi di ricerca, è stato oggetto di due studi di sicuro interesse, l'uno qualitativo, l'altro quantitativo.

Il primo studio, svolto presso l'Università di Torino da Claudio Sarzotti con l'ausilio di Cecilia Blengino e Giovanni Torrente, ha affrontato il tema dell'esercizio dell'azione penale in rapporto all'organizzazione delle Procure della Repubblica.[16] Si tratta, come noto, di uno dei problemi più acuti dell'intero sistema della giustizia in Italia, ben sintetizzato dalle parole di un magistrato, poste dagli autori come epigrafe del loro volume: "La delinquenza è talmente aumentata negli ultimi anni che il processo, così com'è strutturato oggi, è un lusso che la società non si può più permettere". Oberato dagli affari penali, già incombenti in passato[17] ma sempre crescenti nei numeri e sempre più complessi anche dal punto di vista delle incombenze formali, l'intero sistema di giustizia è ormai al collasso, con conseguenze perniciose. Se la probabilità statistica di incorrere nella repressione penale è modesta, il reato diventa un rischio che per alcuni può valer la pena di correre.

La crisi della giustizia penale, che si riverbera su tutto il sistema, nasce sin dall'origine, cioè dal flusso di notizie di reato che ogni giorno perviene alle Procure e che queste, come già detto, non possono smaltire a dispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, che pure le vincola. Pertanto i processi che emergono dal mucchio sono frutto di una selezione, inevitabile ma paradossale: se avviene in modo ponderato, badando a priorità ritenute oggettive come la gravità del reato, il rischio sociale che vi è connesso o la complessità delle procedure, ne possono derivare serie conseguenze a carico dell'ufficio; se, per contro, avviene in modo casuale, è possibile che proprio i reati più gravi

16 Sarzotti C. *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*. Con saggi di Blengino C., Torrente G. e prefazione di Maddalena M. Giuffrè, Milano, 2007.

17 Resta E. *Conflitti sociali e giustizia*. De Donato, Bari, 1977.

rimangano impuniti. È precisamente su questo tema, cioè sul cammino percorso dalle *notitiae criminis*, che si è svolta la ricerca degli studiosi torinesi, condotta presso due Procure della Repubblica, Torino e Bari, differenziate proprio su questo punto nevralgico, giacché la prima ha seguito per anni dei criteri razionali di selettività perseguendo finalità di efficienza e di produttività, mentre la seconda ha preferito "orientare i propri processi organizzativi ad un rispetto formale dell'obbligatorietà dell'azione penale", con relativo sacrificio dell'efficienza e della produttività, seppur nel quadro di una politica di serio contrasto alla criminalità organizzata.[18] Due modelli – definiti rispettivamente "efficientista" e "fatalista"[19] – fra i quali è difficile scegliere. L'uno, meno rispettoso del principio di obbligatorietà dell'azione penale, si mostra capace di raggiungere finalità immediate anche sul piano delle formalità processuali che spesso inceppano i procedimenti, ma altrettanto spesso riflettono diritti soggettivi non sacrificabili degli imputati. L'altro, ineccepibile sul piano formale, non può raggiungere i suoi scopi istituzionali se non in modo imprevedibile. Nell'impossibilità di risolvere il dilemma, è probabile che il sistema, per dir così, scelga da sé o, per meglio dire, venga piegato da scelte preponderanti del legislatore che negli ultimi anni è sembrato inclinare pericolosamente verso un sistema di repressione selettivo all'origine, attraverso la depenalizzazione totale o parziale di alcuni reati "di colletti bianchi" – esemplare il falso in bilancio – e, per contro, l'apertura di una "via italiana verso quel paradigma del 'diritto penale del nemico'",[20] rivolto soprattutto contro le fasce deboli e marginali (piccoli spacciatori, immigrati clandestini e simili) e teorizzato da alcune dottrine penalistiche non solo italiane, influenzate dal neofunzionalismo sociologico tedesco.

Lo studio quantitativo ha affrontato, in modo quasi pionieristico rispetto all'esperienza italiana, la mediazione penale, con cui si cerca al tempo stesso di deflazionare la giustizia penale e di renderla meno dura

---

18 Blengino C. *Esercizio dell'azione penale e processi organizzativi: la selezione del crimine come output della Procura*. In Sarzotti C. *et al*. *Processi di selezione del crimine*. Cit., pp. 222-3.

19 Torrente G. *Le storie organizzative di due Procure della Repubblica tra obbligatorietà dell'azione penale e selezione del crimine*. In Sarzotti C. *et al*. *Processi di selezione del crimine*. Cit., pp. 227 ss.

20 Sarzotti C. *Le Procure della Repubblica come attori del campo penale*. In Sarzotti C. *et al*. *Processi di selezione del crimine*. Cit., p. 116.

e cogente nei confronti di alcune fasce di persone. Fra queste, rileva soprattutto quella minorile, su cui si sono appuntati i ricercatori, Laura Vaira, sociologa del diritto e operatrice del settore, e Alberto Nosenzo, giurista e attualmente magistrato del Tribunale di Milano.[21] La loro ricerca, inquadrato il tema nel contesto della giustizia "riparativa", volta a ripristinare il rapporto sociale leso da un comportamento deviante, ha preso in esame otto uffici di mediazione operanti al tempo, relativamente al periodo 1995-2004, e ne ha registrato l'attività a partire dal flusso dei fascicoli pervenuti, proseguendo per l'individuazione dei criteri di selezione adottati e delle norme applicate, per finire con la registrazione degli esiti della procedura, positivi e negativi. Dai dati è emersa una realtà modesta dal punto di vista numerico anche se, caso per caso, coronata da discreto successo, visto che le percentuali andavano da un minimo del 35% nell'Ufficio di Torino a un massimo del 73% nell'Ufficio di Catanzaro e il mancato successo dipendeva più da ragioni obiettive che dal difetto di volontà delle parti contrapposte. Ma si trattava comunque – si ripete – di numeri modesti, a fronte dei quali era logico concludere che, quanto meno dal punto di vista dell'effetto deflattivo, l'istituto della mediazione appariva inadeguato, anche perché implicante un notevole dispendio di forze e di attività. Del resto, è spontaneo osservare che se la mediazione deve avere una funzione ricostruttiva di rapporti sociali interrotti, essa si può esplicare solo attraverso una lunga e difficile opera anche psicologica, chiaramente incompatibile con le necessità di accelerazione temporale che stanno a base delle strategie deflattive nel processo.

La realtà, emersa da entrambi questi studi, riconduce sempre al punto di partenza, già osservato nel campo della giustizia civile: il sistema, soffocato da un flusso eccessivo di input, non riesce "fisicamente" ad assorbirlo in tempi adeguati. Le alternative sinora individuate, ispirate fra l'altro a finalità diverse da quella della pura efficienza, non sembrano in grado in se stesse di risolvere il problema, anche perché la giustizia ordinaria persegue fini istituzionali ai quali lo Stato non può abdicare.

Messa in luce questa realtà, va pur detto che essa non si presenta con gli stessi caratteri in tutte le parti d'Italia. Uno studio economico,

---

[21] Vaira L., Nosenzo A. *Uffici di mediazione penale e magistratura minorile in Italia*. In Cominelli L. (a cura di). *Temi e problemi della giustizia*. Giuffrè, Milano, 2007, pp. 15 ss.

svolto da Riccardo Marselli e Marco Vannini, rispettivamente dell'Università Parthenope di Napoli e dell'Università di Sassari, si è rivolto precisamente a verificare gli standard di efficienza dei diversi uffici giudiziari della penisola nel rispondere alla domanda di giustizia.[22] Inquadrato il lavoro come studio dell'efficienza nell'ambito delle frontiere di produzione, e fatta applicazione del metodo DEA (*Data Envelopment Analysis*), gli autori hanno misurato i livelli di efficienza di tutti i distretti di Corte d'Appello italiani sulla base di alcune variabili: numero di magistrati operativi, pendenze, procedimenti sopravvenuti, procedimenti definiti, sia nel civile sia nel penale. Il calcolo ha permesso di individuare 12 distretti efficienti e 17 inefficienti su un totale di 29, con punte massime di efficienza a Bolzano, Brescia e L'Aquila, e punte massime di inefficienza in alcune sedi particolarmente grandi, come Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino. L'inefficienza – si è osservato – dipende soprattutto da "un rilevante carico di procedimenti pendenti, soprattutto in materia penale" e va valutata anche nella prospettiva delle economie di scala per alcuni distretti troppo grandi o troppo piccoli rispetto al carico di lavoro generale: osservazione, quest'ultima, che depone per l'ennesima volta a favore di una sostanziale revisione della geografia giudiziaria italiana.

Esaurita la descrizione dei risultati concernenti il sistema della giustizia nella sua struttura e nelle sue funzioni, affronterò ora quelli concernenti il rapporto fra il sistema stesso e altri sistemi d'azione sociale, sempre ribadendo che la distinzione fra sistemi e i relativi confini sono effetto di scelte operate essenzialmente a fini analitici, ma in certa misura arbitrarie se si considera che l'apertura sistemica, salvo eccezioni, è un elemento comune anche presso la maggioranza degli scienziati orientati in senso sistemico.

Su questo fronte, la ricerca ha preso in esame quattro diversi ambiti di comunicazione inter-sistemica, esaminando le relazioni del sistema giuridico, rispettivamente, con la famiglia, la politica, il contesto europeo e l'avvocatura. Su ciascun argomento sono apparsi studi monografici che non intendono esaurire il campo delle osservazioni possibili, giacché il diritto, come ovvio, si occupa o può occuparsi di

---

22 Marselli R., Vannini M. *L'efficienza tecnica dei Distretti di Corte d'Appello italiani. Aspetti metodologici,* benchmarking *e arretrato smaltibile*. In Cominelli L. (a cura di). *Temi e problemi della giustizia*. Giuffrè, Milano, 2007, pp. 75 ss.

qualsiasi ambito d'azione umana, ma offrono spunti non secondari per l'approfondimento di problemi spesso acuti e pur tuttavia trattati superficialmente nelle pubbliche discussioni.

In tema di famiglia, un gruppo di ricerca coordinato da Paola Ronfani dell'Università di Milano e composto altresì da Flavio Ceravolo e Noemi Podestà dell'Università di Torino, Anna Rosa Favretto dell'Università del Piemonte Orientale e Valerio Pocar dell'Università di Milano-Bicocca, ha incentrato l'attenzione su un elemento di intuibile importanza, l'orientamento dei giudici rispetto ai valori socio-familiari. A tal uopo, i ricercatori hanno sottoposto un questionario a un campione rappresentativo, i magistrati ordinari e onorari impegnati negli affari familiari, chiedendo loro di pronunciarsi su una serie di quesiti cruciali nel quadro di quella visione "mobile" che caratterizza la famiglia contemporanea in una società pluralista: che cosa s'intende per famiglia, quali le cause della sua crisi, la famiglia di fatto, le unioni omosessuali, i rapporti tra figli e genitori, biologici e "sociali", la fecondazione eterologa, l'affidamento congiunto, i ruoli istituzionali connessi al conflitto familiare.[23] Le risposte, classificate secondo uno scalogramma basato su due coppie di variabili – familismo-legalismo e tradizione-innovazione – hanno lasciato i ricercatori in qualche modo perplessi, giacché non hanno rivelato tendenze univoche e neppure variazioni che potessero trovare adeguata spiegazione in riferimento ai modelli interpretativi adottati (peraltro comuni negli studi di sociologia della famiglia e del relativo diritto), tanto che Paola Ronfani, nelle sue conclusioni, ha ritenuto di metterli in discussione quali "strumenti euristici" e osservato che gli operatori intervistati sembrano "orientarsi verso modelli di giustizia familiare compositi, spuri e di tipo sincretico".[24] In proposito, si può osservare che soprattutto in periodi di accelerato mutamento sociale non è da attendersi che magistrati di diversa età, genere, provenienza e anche ruolo professino valori comuni. Ma, pur dando atto che le disaggregazioni non hanno messo in luce variazioni significative, si deve anche rilevare che su alcuni punti si sono riscontrati atteggiamenti maggioritari interes-

---

[23] Ronfani P. (a cura di). *Quale giustizia per le famiglie? Gli orientamenti della cultura giuridica nella società che cambia*. Con contributi di Ceravolo F., Favretto A.R., Pocar V., Podestà N. & Ronfani P. Giuffrè, Milano, 2006.

[24] Ronfani P. *Le incertezze della giustizia familiare*. In Ronfani P. (a cura di), *Quale giustizia per le famiglie?* Cit., p. 169.

santi, per esempio in tema di famiglia di fatto, fecondazione eterologa e patti di unione civile anche per coppie omosessuali.[25] Dalle interviste è emerso anche, con prepotenza, il tema del minore come soggetto di diritto. L'istituzione gli deve "protezione" o piuttosto riconoscimento di diritti fondamentali? Dietro questo dilemma, messo in luce da Valerio Pocar,[26] vi è una diversa concezione del ruolo del giudice minorile, su cui la discussione prosegue.

Il tema, delicatissimo da almeno trent'anni, del rapporto fra giustizia e politica è stato esaminato da Morris L. Ghezzi e Marco A. Quiroz Vitale, dell'Università di Milano, attraverso una doppia indagine, quantitativa e qualitativa, vertente sull'immagine pubblica della magistratura italiana.[27]

La prima indagine è consistita in due rilevazioni svolte nella primavera e nell'autunno 2003 con la tecnologia Eurotop dall'Istituto di ricerca CIRM di Milano sotto la direzione dello stesso Ghezzi. Ai due diversi campioni di intervistati sono state rivolte, mediante un articolato questionario, numerose domande incentrate sul ruolo, l'efficienza e la credibilità dell'amministrazione della giustizia. Le risposte ottenute sono state altrettanto articolate e di grande interesse. Sinteticamente, esse hanno indicato una sostanziale sfiducia della popolazione verso il sistema della giustizia, sia per i tempi lunghissimi con cui lavora, ritenuti il suo difetto fondamentale, sia per la sua attitudine, storica, a perpetuare le disuguaglianze sociali, ma al tempo stesso un'opinione positiva sui giudici, ritenuti in genere preparati e affidabili. Questa divaricazione è indice di discernimento critico, confermato dalle opinioni su argomenti specifici. Per esempio, relativamente al ruolo e alle funzioni del pubblico ministero, la maggioranza si è espressa contro la separazione delle carriere; ha ritenuto che il pubblico ministero vada scelto per concorso, non eletto dai cittadini; ha ritenuto che il pubblico ministero selezioni i reati da perseguire secondo criteri di preferenza (in particolare per la corruzione politica) e rivendicato maggior protezione

---

25 V. la presentazione critica dei dati in Favretto A.R., Ceravolo F. *Famiglia e giustizia: gli orientamenti della cultura giuridica*. In Ronfani P. (a cura di). *Quale giustizia per le famiglie?* Cit., pp. 91 ss.

26 Pocar V. *La giustizia familiare*. In Ronfani P. (a cura di). *Quale giustizia per le famiglie?* Cit., p. 71 ss.

27 Ghezzi M.L., Quiroz Vitale M.A. *L'immagine pubblica della magistratura italiana*, Giuffrè, Milano, 2006.

contro la microcriminalità. Disaggregando le risposte, è emerso prepotentemente il peso della variabile "politica". Fra rispondenti di centro-destra, centro e centro-sinistra si sono manifestate variazioni d'opinione talmente vistose – col centro-destra in chiarissima evidenza nel criticare l'operato della magistratura – da chiedersi quanto abbiano influito su di esse le campagne mediatiche iniziate con la vicenda di Tangentopoli e proseguite per anni. Lo stesso Ghezzi ha rilevato sin dall'introduzione al volume questa dipendenza delle opinioni dai media.[28] Ferme restando queste considerazioni, va certamente osservato che, al di là delle singole fattispecie prospettate agli intervistati, questi hanno espresso, come già detto, una fondamentale sfiducia nell'istituzione giudiziaria, segnalando che la sua crisi è socialmente percepita quasi come un dato di fatto. Da qui sono possibili varie conseguenze a livello prescrittivo. La maggioranza dei rispondenti sembra suggerire una soluzione riformistica, di correzione interna del sistema. Soluzione che, a mio avviso, parte dalla constatazione che in materia di diritti e doveri tocca allo Stato, quale organizzazione politica della cittadinanza, dire la parola decisiva attraverso giudici indipendenti. Ghezzi, dal canto suo, dichiara di non invadere il terreno prescrittivo in quanto estraneo alla natura empirica della sociologia del diritto, e tuttavia, insistendo su un tema a lui caro e successivamente ribadito in altre pubblicazioni,[29] parla di "nichilismo giuridico", o meglio di "nihilismo" (ispirandosi soprattutto alla sociologia giuridica di Theodor Geiger), e mette in discussione la sovranità dello Stato, il principio di maggioranza e conseguentemente lo stesso diritto-dovere dello Stato di far giustizia in una società "liquida",[30] contrapponendovi la figura di un giudice "*quivis de populo*" sin dall'introduzione al volume.

I risultati dell'indagine quantitativa sono stati successivamente presentati e discussi in quattro *focus groups*, composti da avvocati del Foro

---

28 Ghezzi M.L. *Il giudice come "*quivis de populo*"*. Intr. a Ghezzi M.L., Quiroz Vitale M.A. *L'immagine pubblica della magistratura italiana*. Cit., p. 9.

29 V. p. es. Ghezzi M.L. *La scienza del dubbio. Volti e temi di sociologia del diritto*. Mimesis, Milano, 2009.

30 Ghezzi M.L. *La percezione dell'amministrazione della giustizia tra gli italiani: interpretazioni ed ipotesi intorno ai dati quantitativi raccolti*. In Ghezzi M.L., Quiroz Vitale M.A. *L'immagine pubblica della magistratura italiana*. Cit., p. 17 ss. È esplicito il riferimento dell'autore (p. es. p. 5) alla teoria di Zygmunt Bauman, esposta nel classico *Vita liquida* [2005], tr. it., Laterza, Roma-Bari, 2006.

di Milano, giovani universitari, operatori sociali e pubblici impiegati e coordinati da Marco A. Quiroz Vitale. Lo stesso Quiroz Vitale ha altresì svolto interviste strutturate mediante questionari inviati per posta elettronica a testimoni privilegiati (magistrati, avvocati, politici, giornalisti e imprenditori). Tutto ciò ha dato linfa alla seconda parte dell'indagine, qualitativa,[31] in cui il giudizio sostanzialmente negativo verso la giustizia italiana, per il suo carattere inegualitario, la sua lentezza endemica, l'influenzabilità dei giudici, è stato confermato, seppur con toni non enfatici, sia nelle opinioni degli intervistati, sia nel corso delle discussioni coordinate di gruppo. Ispirandosi a fonti in parte simili in parte diverse da quelle di Ghezzi – comune il riferimento a Zygmunt Bauman, distinto il richiamo al grande sociologo italo-argentino Gino Germani e, alla fine, perfino a don Lorenzo Milani – Quiroz ne ha condiviso in parte, più timidamente, anche le conclusioni, esprimendosi anche lui per un giudice "*quivis del populo*", vicino alla società e dotato di discrezionalità: in tali casi "la scelta inevitabile tra differenti corsi d'azione o inazione […] è meno problematica perché aver fiducia nel discernimento del decisore o del giudice è, in sostanza, come aver fiducia di *se stessi*".[32]

Il tema trattato da Ghezzi e Quiroz Vitale è destinato a ulteriori discussioni, benché sia da sperare che in una nuova fase della politica italiana il conflitto che da trent'anni oppone la classe politica e la magistratura, se non venga a cessare, almeno perda di asprezza.

A nuove discussioni è pure destinato – anche qui, si spera, in un clima più propizio di quello corrente – il tema del rapporto fra giustizia italiana e giustizia europea (in senso lato, comprendente sia l'Unione Europea, sia il Consiglio d'Europa). Su questo argomento, la ricerca ha acquisito tre contributi di rilievo, rispettivamente dedicati al "dialogo fra giudici" italiani e comunitari, alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul cd. *délai raisonnable* nei giudizi e alla dimensione continentale dell'avvocatura: tema, quest'ultimo, che ha fatto da ponte ideale con la questione del rapporto fra magistratura e avvocatura, storicamente delicato e pur esso molto caldo negli ultimi anni.

---

31 Quiroz Vitale M.A. *Il ruolo del magistrato e l'immagine nella ricerca qualitativa*. In Ghezzi M.L., Quiroz Vitale M.A. *L'immagine pubblica della magistratura italiana*. Cit., pp. 239 ss.

32 Quiroz Vitale M.A. *Il ruolo del magistrato e l'immagine nella ricerca qualitativa*. Cit., p. 397 (corsivo nel testo).

Il dialogo fra giudici, argomento centrale nell'evoluzione del diritto contemporaneo caratterizzato da una molteplicità di fonti su scala sovranazionale, è stato affrontato da M. Cristina Reale, docente dell'Università dell'Insubria e responsabile del progetto specifico, e Marco Borraccetti, al tempo dottorando e ora docente dell'Università di Bologna, sotto un profilo specifico, ma di particolare significato per il sistema comunitario: quello dei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.[33] Questo istituto, in senso (molto) lato paragonabile al rinvio alle Corti costituzionali nazionali, rappresenta uno specchio molto significativo sia delle eventuali discrepanze fra diritto nazionale e diritto comunitario, sia del livello di conoscenza che giudici e giuristi nazionali posseggono del diritto comunitario. La ricerca, inquadrata da Marco Borraccetti sotto il profilo giuridico-formale, è stata svolta sul piano empirico da M. Cristina Reale con un metodo già da lei utilizzato efficacemente in un precedente lavoro,[34] attraverso un'analisi del contenuto di tutti i rinvii pregiudiziali disposti dai giudici italiani sino a tutto il 2007, a partire dal 1964: con un caso, *Costa c. Enel*, che nacque in Italia come un *escamotage* (fallito) volto a paralizzare sul nascere la legge di nazionalizzazione delle imprese elettrice, ma determinò una decisione della Corte di Giustizia CEE fra le più decisive per la costruzione dell'ordinamento comunitario. Questo promettente avvio, dovuto all'interessamento personale del capo dell'Ufficio di conciliazione di Milano, non sembra aver avuto adeguati sviluppi nei decenni successivi. I 939 rinvii pregiudiziali provenuti a Lussemburgo da parte italiana sull'arco di più quarant'anni sono infatti relativamente pochi se rapportati alle molteplici incompatibilità riscontrabili nella legge italiana rispetto alla normativa comunitaria. Ma a parte questo rilievo – riproponibile anche per altri paesi membri, peraltro con eccezioni (l'Austria, aderente alla CEE nel 1995, ha proposto in poco più di un decennio ben 308 rinvii, il 25,9% del totale assoluto) – ciò che più colpisce delle rilevazioni effettuale è un alto indice di casualità, sia nella giurisdizione che ha disposto i rinvii, sia nelle materie interessate, sia nel foro di provenienza. Fra le giurisdizioni pre-

33 Reale M.C., Borraccetti M. *Da giudice a giudice. Il dialogo tra giudice italiano e Corte di giustizia delle Comunità europee*. Giuffrè, Milano, 2008.

34 Reale M.C. *Il Tribunale di primo grado e la litigiosità comunitaria. Un'indagine sociologico-giuridica*, Giuffrè, Milano, 2000.

valgono naturalmente i giudici di primo grado (preture, tribunali, TAR), al cui proposito si dovrebbe osservare che la Corte di Cassazione, suprema regolatrice del diritto, avrebbe potuto essere più attiva, gravando su di essa un obbligo preciso di disporre il rinvio. Fra le materie, non sorprende (e il dato è interessante) che prevalgano le questioni afferenti all'agricoltura, argomento dolente della politica comunitaria non solo italiana. Tra i fori di provenienza è apparsa sorprendente la prevalenza massiccia dei rinvii disposti a Genova: ma il dato, commentato pubblicamente nei convegni in cui l'indagine generale è stata discussa, ha trovato una semplice spiegazione nel fatto che la fonte primigenia fosse quasi sempre lo stesso studio legale. Questo elemento, apparentemente casuale, è in realtà sintomatico di una situazione generale. La conoscenza del diritto comunitario in Italia, da parte dei giudici come degli avvocati, è in effetti casuale e distribuita a pelle di leopardo. A ciò, si può aggiungere la resistenza naturale dei giudici e degli stessi avvocati a distanziarsi dalla legge italiana. Ed è sempre il dato culturale che, a quanto sembra, fa difetto.

Bruno Nascimbene e Cecilia Sanna, internazionalisti dell'Università di Milano, hanno affrontato uno dei punti più dolenti dell'intera giurisdizione italiana, cioè le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sui casi di "ritardo irragionevole" riguardanti la nostra giustizia.[35] Il "caso Italia" è purtroppo noto, da sempre, e altrettanto imbarazzante. Le sentenze di condanna per irragionevole ritardo nell'emettere decisioni giudiziarie riguardano per una larga maggioranza relativa (in alcuni anni prossima alla maggioranza assoluta) precisamente il nostro paese: il quale, per perfido paradosso, è stato persino condannato due volte per la stessa procedura![36] Il flusso si è attenuato dopo il 2001, anno di emanazione della cd. Legge Pinto che peraltro, ancorché doverosa dal punto di vista formale, ha aggravato il problema anziché risolverlo, imponendo alle parti danneggiate dal ritardo irragionevole l'onere di chiederne in giudizio la riparazione al patrio governo come condizione per poter adire la Corte europea. I ritardi quindi si

[35] Nascimbene B., Sanna C. *L'eccessiva durata dei processi in Italia e le conseguenze a livello europeo*. In Cominelli L. (a cura di). *Temi e problemi della giustizia*. Cit., pp.169 ss.

[36] Nascimbene B., Sanna C. *L'eccessiva durata dei processi in Italia e le conseguenze a livello europeo*. Cit. p. 184.

sono ulteriormente accumulati, come Nascimbene e Sanna puntualmente hanno registrato al termine del loro contributo.

Gli stessi autori hanno ulteriormente contribuito alla ricerca – come già detto – attraverso uno studio sulla circolazione degli avvocati in Italia.[37] Al tempo dell'indagine questo fenomeno aveva dimensioni numeriche modeste, sebbene qualitativamente non irrilevanti considerando la partecipazione degli avvocati stranieri nei grandi studi associati. L'Italia, in certo modo, è dunque apparsa anche su questo punto alquanto isolata, malgrado le (relative) aperture giurisprudenziali. Fra le cause, gli autori hanno segnalato gli attriti derivanti dalla resistenza corporativa degli Ordini forensi italiani e il sistema delle tariffe. Resta a vedere se il recente cambiamento di queste ultime, che peraltro ha posto più problemi, tuttora aperti, di quanti non ne abbia risolti, varrà ad aprire le porte del paese alla libera circolazione di questi professionisti. Nel frattempo, tuttavia, la chiusura nazionalistica si manifesta ovunque in Europa a livelli ben più generali di quello di una singola professione libera.

Infine, Vittorio Olgiati e Francesca Tacchi si sono impegnati nello studio in chiave storico-interpretativa dell'avvocatura nei suoi rapporti con il sistema della giustizia, partendo dal presupposto – in sé corretto, sebbene espresso in forme alquanto radicali – della sostanziale estraneità del mondo forense rispetto a quel sistema. Questo contributo, ultimato nella ricostruzione storica di Francesca Tacchi e giunto allo stato di avanzata elaborazione nell'interpretazione sociologica di Vittorio Olgiati, non è arrivato alla definitiva conclusione. Dalle relazioni degli autori ai convegni e dalle bozze circolate in vista della pubblicazione, si possono comunque trarre alcuni dati di sintesi.

L'attento studio storico di Francesca Tacchi, dell'Università di Firenze, ha descritto il difficile rapporto fra le due grandi componenti della vita giudiziaria a partire dall'Unità d'Italia e lungo tutte le diverse fasi della storia nazionale fino agli anni '70. Il panorama da lei descritto è quello di una permanente conflittualità, ora latente ora manifesta, che si è dipanata nei decenni senza trovare durature soluzioni. La studiosa ha incentrato l'attenzione sul passaggio dal fascismo – quando a

---

[37] Nascimbene B., Sanna C. *La circolazione degli avvocati in Italia tra norme comunitarie e norme interne*. In Cominelli L. (a cura di). *Temi e problemi della giustizia*. Cit., pp. 115 ss.

una sostanziale e sostanziosa fascistizzazione della magistratura fece riscontro un esautoramento della funzione dell'avvocatura (sancita da una legge professionale ancora in vigore) – alla Repubblica. Il suo momento fondante, la Costituzione, pur nella sua tardiva attuazione, ha sancito l'esistenza di un potere giudiziario a fronte, però, di un'avvocatura frammentata ma capace di ergersi in varie occasioni, specialmente negli anni '60 e '70, a difesa dell'ordine democratico nei momenti più difficili della vita nazionale: non senza, peraltro, una crescente sfiducia rispetto ad una amministrazione "dirigistica" della giustizia, che invita alla "fuga" verso altre forme di tutela dei diritti.

Passando a un livello d'analisi sociologico-giuridico, Vittorio Olgiati (al tempo docente dell'Università di Urbino, oggi professore dell'Università di Macerata), ha rappresentato l'avvocatura nel quadro della "ambivalenza delle dinamiche tecnico-giuridiche, ideologico-culturali e socio-economiche", che contraddistingue tanto le sue prestazioni quanto il suo assetto, cercando di pervenire alla ridefinizione dell'identità dell'avvocatura come "istituzione costituzionalmente qualificata". In questa chiave, ha rappresentato i rapporti ("costituzionalmente rilevanti") dell'avvocatura con la magistratura nel quadro di una situazione di crisi che mette in discussione la stessa legittimità dei due mondi. Lo studioso ha correttamente rimarcato che l'evoluzione del ceto forense non può essere valutata, anche in prospettiva futura, che nel quadro dell'Unione Europea, giacché col Trattato di Maastricht – ha sostenuto – si è compiuto il processo cd. di *nation building* iniziato in Italia nel 1861. Ha infine segnalato il fallimento delle strategie di modernizzazione del sistema giudiziario e l'illusorietà, da parte del ceto forense, sia della difesa corporativa a oltranza, sia della "logica aziendalistica", pronunciandosi a favore di una politica di eccellenza e di affidabilità dei professionisti dal punto di vista tecnico-giuridico.

Esaurito il compito di descrivere brevemente i dati più rilevanti usciti dalla ricerca, con sacrificio di molte altre considerazioni possibili, non credo di dover spendere molte parole di conclusione, almeno a questo stadio delle mie riflessioni. Lo impedisce, per paradosso, anche il tempo trascorso da quando l'indagine ha avuto termine effettivo. Nel frattempo, infatti, è cambiato il quadro esterno. La politica italiana, che per alcuni anni si è trascinata dietro asperrimi conflitti concernenti proprio il mondo della giustizia, è sembrata assumere repentinamente un altro corso che, si sperava, avrebbe almeno permesso di discutere di una crisi secolare con maggiore pacatezza e avendo presenti soprattut-

to gli interessi della nostra debole democrazia. Sinora, questa speranza si è rivelata solo in parte fondata. Le vicende recenti dei progetti di legge sulla corruzione politica e sulle intercettazioni telefoniche mostrano che nessuno ha deposto le armi, pur in un quadro generale che esigerebbe la rinascita di quello spirito costituente che permise la rifondazione dello Stato nel "magico" periodo di gestazione della Carta fondamentale della Repubblica: da cui possono essere tratti utili insegnamenti per affrontare, fra le altre, anche le questioni affrontate nella ricerca qui presentata.

Una ulteriore riflessione è quindi doverosa e, nelle intenzioni di chi scrive, seguirà in tempi (si spera) meno lunghi di quelli decorsi tra la fine della ricerca e questo scritto. Già ora tuttavia credo di poter affacciare alcune ipotesi di lettura di questi dati e di quelli che cercherò di ricavare per aggiornarli nei punti essenziali. Si tratta del resto di osservazioni che ho già fatto in altre sedi e che, almeno finora, mi sono parse significative.

La prima di queste deriva da una constatazione che raramente si fa nelle discussioni sulla giustizia: la crisi italiana è particolarmente grave, ma non è una prerogativa esclusiva del nostro paese. Dieci anni fa, recensendo un volume contenente gli atti di un convegno sulle istituzioni giudiziarie, svoltosi a Tokyo nel 2001,[38] mettevo in luce questo punto segnalando che la domanda di giustizia era cresciuta in tutti i paesi là rappresentati, con le conseguenti lentezze, quantunque si sappia bene che esistono differenze sensibili sul fronte della risposta del sistema. Uno sguardo fuori dai nostri confini permetterebbe di sfuggire alle emozioni del quotidiano, sovente suscitate da media che riferiscono di casi eclatanti assunti come regola piuttosto che come eccezione. Come dimostrato nella ricerca di Ghezzi e Quiroz Vitale, la mediatizzazione del tema della giustizia è determinante nell'orientare l'opinione pubblica: e un sistema di media formalmente libero, ma in realtà molto dipendente dalle lusinghe del potere (da cui provengono, direttamente o indirettamente, molti dei finanziamenti che gli permettono di vivere) dimentica troppo facilmente la regoletta giornalistica secondo cui è "notizia" quella che riferisce di un fatto imprevedibile ("non il

[38] AA.VV. *The Role of the Judiciary in Changing Societies*. Edited by the Japanese Association of Sociology of Law, Kyoto, Kyoto University, 2001 (la recensione è apparsa in Sociologia del diritto, XXIX, 2002, pp. 167-170.

cane che morde l'uomo, ma l'uomo che morde il cane", come si dice ai giovani redattori), non quanto avviene giornalmente, soprattutto se positivo per la collettività: le notizie buone, come noto, vengono normalmente ignorate perché non fanno impressione.

Con ciò non intendo dire che la giustizia italiana, affidata a un corpo di funzionari selezionato su basi tecnico-giuridiche, articolato al suo interno ma coeso e quasi isolato dal mondo esterno, funzioni molto meglio di quel che la gente pensa e, purtroppo, esperisce sulla propria pelle. Tutt'altro, ma le generalizzazioni sono pericolose perché inducono a intervenire in modo irrazionale o peggio emotivo, alla luce di qualche evento sensazionale. Così, oso dire, ha fatto il legislatore italiano nell'ambito della giustizia civile su cui si è abbattuta, e continua ad abbattersi, una serie di provvedimenti normativi, magari ben pensati dalle commissioni preparatorie, ma stravolti dal Parlamento, che non hanno risolto un solo problema di efficienza e in compenso hanno aumentato il tasso di incertezza del diritto persino su questioni che dovrebbero essere auto-evidenti come il calcolo dei termini processuali o la competenza dei singoli uffici giudiziari. Per contro, si sono sempre di fatto evasi i temi più banali, quali la copertura degli organici, le risorse da destinare alla giustizia, la preparazione del personale ausiliario, la ristrutturazione degli uffici secondo parametri organizzativi aggiornati: su questo punto, molto può essere fatto anche con le poche risorse a disposizione.[39]

Ma non è questo il punto principale che vorrei mettere sul tappeto per riflessioni future. Più significativo è un tema che è stato posto autorevolmente al centro delle discussioni sulla giustizia da Marc Galanter, notissimo specialista americano di *disputing*, e da altri autori, che nel 2004 hanno divulgato i dati più recenti della giustizia civile e penale negli Stati Uniti, rivelando come il processo tradizionale, mille volte rappresentato nei film, che termina col verdetto di una giuria e/o una decisione giudiziale dirimente, sempre minoritario nella storia di quel paese, sia ormai ridotto a un rango marginale: stabilmente e di molto sotto il 10% nei circuiti federali, poco sopra a livello statale.[40]

---

[39] Come rivela il *Bilancio di Responsabilità Sociale 2011 – Il Tribunale al servizio della comunità*, pubblicato dal Tribunale di Milano nell'anno 2012.

[40] Mi riferisco al numero speciale del *Journal of Empirical Legal Studies*, 1/3, nov. 2004 (che ho recensito in Sociologia del diritto, XXXIII, 2006, 1, pp. 207-209) e in

Confesso che questi dati mi hanno procurato una viva impressione e mi hanno indotto a pensare, a titolo di ipotesi, che il sistema americano, recepito più o meno fedelmente in altri ordinamenti nel campo penale, regga solo perché ha elaborato alternative istituzionali o para-istituzionali che permettono di risolvere – *e non in tempi brevi* – controversie e processi: le prime, oggetto costante di negoziazione fra le parti (e spesso di abbandono), i secondi oggetto regolare di patteggiamento (*plea bargaining*) in un sistema che, per giunta, non obbliga il *public prosecutor* ad esercitare sempre l'azione penale.

Come è venuta a determinarsi questa realtà, che chiaramente tradisce un modello di giustizia fondato sulla sacralizzazione proprio di quella figura di giudice *quivis de populo* evocata da Ghezzi e Quiroz Vitale? Gli alti costi della giustizia, che gravano in modo particolarmente pesante sulle impugnazioni? Il rischio spesso incalcolabile della decisione delle giurie? La consapevolezza, nel processo penale, che la sentenza di primo grado è praticamente decisiva e immediatamente esecutiva? La sensazione, in generale, che il processo con giuria sia un lusso che solo le parti molto abbienti – O. J. Simpson, Michael Jackson – possono permettersi e che è di fatto precluso alla gente comune? Forse, da tutte queste considerazioni assieme, ben note alla pubblicistica statunitense, ma meno considerate negli altri paesi di quanto sarebbe opportuno.

Si può dunque dire che i sistemi di giustizia adottati nella modernità non collassano soltanto quando disapplicano i principi su cui si fonda? È un quesito imbarazzante che forse va posto una volta per tutte sul tavolo delle discussioni.

Per condurci dove, è un altro quesito, altrettanto delicato. Ghezzi indica la via più radicale, quella della dissoluzione della giustizia statale – per non dire dello stato stesso, forse dimenticando che per "stato" s'intende solo e semplicemente l'organizzazione istituzionale della *polis*, aperta o chiusa, minimalistica o dirigistica, democratica o autocratica, che è sempre esistita dacché esiste il genere umano. Ma non offre alternative, se non l'idea del giudice *quivis de populo*, di cui proprio l'esperienza americana mostra la debolezza intrinseca. Per non dire che un giudice che in nome del popolo esercita poteri ampiamente discrezio-

---

particolare all'accurato studio longitudinale di Galanter M. The Vanishing Trial: *An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts*. pp. 459 e ss.

nali – come auspica Quiroz Vitale – evoca immagini troppo legate ad esperienze totalitarie di vario colore per non preoccupare.

Dobbiamo allora accontentarci, più umilmente, di interventi riformatori settoriali, in nome del principio di rango costituzionale che lo Stato è garante dei diritti dei cittadini? Forse, ma a patto che, come detto, siano elaborati con cura, inseriti coerentemente in un contesto normativo senza sconvolgerlo, attuati senza tradirne la logica intrinseca, avendo in mente un obiettivo di lungo periodo, non quello contingente di tranquillizzare l'opinione pubblica per qualche evento drammatico o, peggio, di salvare uno o più imputati dalle conseguenze di un reato.

Per interventi di questo tipo però occorre tempo e frattanto il collasso si aggrava. Per paradosso non è quindi da escludere che per rimettere il sistema sui binari siano necessari interventi eccezionali, perfino un'amnistia per i reati minori. Qualcuno ha mai pensato che il processo penale inquisitorio reggeva, e con fatica, soltanto perché ogni tre anni un'amnistia mandava in archivio decine di migliaia di processi penali che affollavano tutti i gradi di giudizio? Venute meno le amnistie, si è affacciato un surrogato – in sociologia si dice un equivalente funzionale – che produce effetti analoghi, sebbene su una scala meno egualitaria, giacché la prescrizione è spesso l'effetto di difese agguerrite che non tutti possono permettersi.

Queste – ripeto – sono libere considerazioni a margine di una ricerca che ancora suscita interrogativi più che offrire soluzione ai problemi su cui si è svolta. E sono altamente provvisorie. Le eventuali reazioni dei lettori saranno preziose per approfondirle, o cambiarle addirittura. Più vado avanti, più l'idea popperiana della *unended quest* mi sembra l'unica seria etica che uno studioso possa praticare.

Scienze filologico-letterarie e linguistiche
Filologia della letteratura italiana

Istituto Lombardo (Rend. Lettere) 145, 107-126 (2011)

LE VERSIONI ITALIANE DELLA *STORIA DI FIORAVANTE*

NICOLETTA ILARIA BARBIERI (*)

Nota presentata dal s.c. Giuseppe Frasso
(Adunanza del 26 maggio 2011)

SUNTO. – Dopo il ritrovamento di G. Contini del codice Conv. Soppr. da Ord. Badia 30 della BNCF, non è stato ancora condotto alcuno studio sistematico sulla *Storia di Fioravante* in esso contenuta. Questo contributo si propone di dimostrare, mediante confronti testuali, che questo romanzo cavalleresco è una redazione autonoma della vicenda di Fioravante attestata in altre quattro compilazioni italiane.

***

ABSTRACT. – After G. Contini's finding of the codex Conv. Soppr. da Ord. Badia 30, stored in BNCF, no systematic study has been carried out about the *Storia di Fioravante* contained in the codex. This paper aims at demonstrating, through textual comparisons, that this chivalric romance is an autonomous version of *Fioravante*'s tale documented in other four Italian compilations.

Quando Douglas Mc Arthur pubblicò il suo contributo sulle redazioni del *Libro di Fioravante*, aveva il proposito esplicito di offrire un elenco, accompagnato da una sommaria descrizione, di tutte le compilazioni prodotte in area italiana che, a suo parere, corrispondevano

(*) Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Dipartimento di Studi medievali, umanistici e rinascimentali. E-mail: nicolettailaria.barbieri@unicatt.it

alla *Chanson de Floovant* tràdita dal ms. 441 della Bibliothèque de la Faculté de Médecine di Montpellier.[1]

L'analisi comparativa preliminare effettuata dal filologo metteva in luce che tali compilazioni, pur essendo accomunate dal fatto di essere incentrate sulle avventure guerresche e sentimentali del cavaliere Fioravante, manifestano ciascuna specificità proprie e sono a vario titolo in rapporto le une con le altre.

Le redazioni vagliate da Mc Arthur sono quattro: *Il Libro delle Storie di Fioravante*, *I Reali di Francia* di Andrea da Barberino, il *Libro di Fioravante* e *Il Romanzo di Francia*.[2] Tutti questi romanzi cavallereschi in prosa, che si distinguono per la forma e per il contenuto, non-

---

[1] Mc Arthur D. *Les versions du "Libro di Fioravante"*. Filologia romanza 7, 1960, pp. 121-128: 120-121. Sul testo della *Chanson de Floovant* conservata a Montpellier, si vedano lo studio Darmesteter A. *De Floovante vetustiore Gallico poemate et de Merovingico cyclo scripsit et adjecit primum Olavianam Flovents sagae versionem et excerpta e Parisiensi codice "Il Libro de Fioravante"…*, Vieweg, Lutetiae Parisiorum, 1877 e le seguenti tre edizioni dell'opera con relative prefazioni: Michelant H. Guessard F. *Gui de Bourgogne, Otinel, Floovant*, in *Les anciens poètes de la France*, I, Jannet, Paris, 1858; Bateson H. *La chanson de Floovent, étude critique et édition*, Loughborough, Paris, 1938; Andolf S. *Floovant, chanson de geste du XIIe siècle*, Almqvist&Wiksells, Uppsale, 1941. Delle compilazioni segnalate da Mc Arthur D., in particolare del *Libro di Fioravante*, mi sono occupata nella mia tesi di laurea magistrale (discussa presso l'UCSC di Brescia nell'a.a. 2006/2007, relatore prof. Andrea Canova) *Il "Libro di Fioravante" (Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. it. 1647): origini, edizione e commento* e nell'articolo *Un romanzo cavalleresco copiato a Pontevico nel Quattrocento*, in *Il libro fra autore e lettore*, a c. di Grohovaz V., Atti della terza giornata di studi "Libri e lettori a Brescia tra Medioevo ed età moderna", 21 novembre 2006, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, Brescia, 2008, pp. 25-39. Esprimo il mio più sincero ringraziamento ai professori Andrea Canova, Giuseppe Frasso e Paolo Gresti per avermi guidata nella realizzazione di tali lavori. L'edizione del *Libro di Fioravante* è attualmente in corso di preparazione.

[2] Si tratta di quattro romanzi cavallereschi in prosa, dei quali i primi due sono stati pubblicati, rispettivamente, in Rajna P. *Ricerche intorno ai "Reali di Francia" seguite dal "Libro delle Storie di Fioravante" e dal "Cantare di Bovo d'Antona"*, I, in *I Reali di Francia*, Romagnoli, Bologna, 1872, pp. 331-490 e in da Barberino A. *I Reali di Francia*, a c. di Vandelli G., Gambarin G., Laterza, Bari, 1947. Del *Libro di Fioravante*, invece, è stata da me allestita un'edizione provvisoria con relativo commento in appendice alla mia tesi *Il "Libro di Fioravante"* cit., pp. 269-401. *Il romanzo di Francia*, infine, è stato oggetto specifico della tesi di dottorato, conseguito presso la Sorbona di Parigi, di Mc Arthur D, dal titolo *Il Romanzo di Francia, une version du Libro di Fioravante édité d'après le manuscrit unique conservé à la Bibliothèque nationale*.

ché per la cronologia, discendono verosimilmente da un archetipo perduto risalente al XIV secolo, etichettato come "primo *Libro di Fioravante*".[3] Tale *exemplar*, a sua volta, ha alle spalle una complessa tradizione, che fa capo, in ultima analisi, ad un poema originale francese perduto di metà XII secolo, che aveva come protagonista un eroe chiamato Floovent.[4] Questa tradizione, sdoppiatasi in due rami principali, si è poi diffusa in Europa, fino ad essere nuovamente riunita al di qua delle Alpi.

I quattro testi italiani menzionati erano già stati segnalati, e i primi due editi, entro la prima metà del Novecento, e la situazione sembrava destinata a rimanere immutata.[5] Oggi, tuttavia, il panorama degli studi appare assai diverso, sia per l'indagine avviata da Mc Arthur sul *Romanzo di Francia*, sia per l'edizione del *Libro di Fioravante* attualmente in cantiere, sia in quanto la lista delle compilazioni si è arricchita di una quinta versione di fattura italiana a lungo passata sotto silenzio.[6] Il merito della scoperta di questa nuova redazione, indicata come *Storia di Fioravante* o *Fioravante* della Badia, va attribuito a Gianfranco Contini, che la rinvenne alcuni decenni or sono tra i manoscritti che un tempo appartenevano al Convento della Badia Fiorentina.[7] I volumi conservati presso questa istituzione religiosa sono passati, in seguito alla soppressione, alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e il codice

---

[3] É lo stesso Mc Arthur D. a fissare la cronologia di questo archetipo, da lui definito, appunto, "premier *Libro di Fioravante*"; secondo il filologo, si tratterebbe di «une oeuvre italienne qui n'existait pas avant le XIVe siècle et qui ne devint pas célèbre qu'après 1350» (Mc Arthur D. *Les versions* cit., p. 122).

[4] Per la formazione del poema primitivo perduto su Floovent, la cui genesi sarebbe in rapporto con i canti epici del cosiddetto ciclo merovingio, cfr. Darmesteter A. *De Floovante vetustiore Gallico poemate* cit., pp. 33-34; 95-105; 110; 113. Ho effettuato un tentativo di ricostruzione completa, sulla base degli studi precedenti, della tradizione europea scaturita dall'originale di metà XII secolo, unitamente ad una descrizione delle versioni non italiane della leggenda, nella mia tesi *Il "Libro di Fioravante"* cit., pp. 20-50.

[5] A questo proposito, si ricordino, in particolare, Darmesteter A. *De Floovante vetustiore Gallico poemate* cit., pp. 69-87 e le rispettive edizioni in Rajna P. *Ricerche* cit., pp. 331-490 e in da Barberino A. *Reali* cit.

[6] Cfr. la tesi di Mc Arthur D. su *Il Romanzo di Francia* e Mc Arthur D. *Les versions* cit.

[7] La segnalazione di questo ritrovamento si deve, in prima istanza, a Bendinelli M.L. *Preistoria dell'"Aiolfo" di Andrea da Barberino*. Studi di filologia italiana 25, 1967, pp. 103-108: 103.

che conserva la *Storia di Fioravante* reca attualmente la segnatura Conv. Soppr. da Ord. Badia 30. Il ritrovamento di Contini non ebbe un'eco rilevante nell'immediato, tanto che, ancora negli anni '70 del secolo scorso, Altamura, cui si deve un lavoro sistematico sul *Romanzo di Francia*, non conosceva che le quattro stesure precedentemente citate, sebbene già alcuni anni prima la Bendinelli avesse eseguito un breve ma significativo sondaggio sul *Fioravante* della Badia.[8] Problematico, parimenti, è stato stabilire la natura di questo testo; la questione era ed è decidere se si tratti davvero di una distinta versione della vicenda di Fioravante o, piuttosto, se il codice che la trasmette sia un nuovo testimone di una delle altre redazioni. Il sospetto che ci si trovi di fronte ad un ulteriore testimone di un'altra redazione, in particolare del *Libro delle Storie di Fioravante*, è stato avanzato da Marco Villoresi, il quale ha creduto di riconoscere in esso un terzo manoscritto - addirittura «il più antico tra quelli conosciuti» - di questo romanzo cavalleresco trecentesco, insieme al ms. II II 28 della BNCF e al ms. Mediceo Palatino 119 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, dei quali si era servito Rajna per l'edizione ottocentesca dell'opera.[9]

Per la prima soluzione, ossia per l'ammissione dell'esistenza di una quinta compilazione, tuttavia, sembrava già inclinare la Bendinelli che, pur consapevole delle affinità tra *Il Libro delle Storie di Fioravante* e la *Storia di Fioravante*, istituiva un utile confronto tra di essi (e con il *Libro di Fioravante*) in base al quale si potrebbe affermare che essi sono testi simili, ma non del tutto coincidenti.[10] Questa idea è ribadita, in maniera indiretta, anche dalla Delcorno Branca, la quale considera il *Fioravante* della Badia come una nuova versione delle vicissitudini del cavaliere francese trasmessa da un testimone unico.[11]

---

[8] Altamura A. *Il "Romanzo di Francia"*, in *Studi di filologia italiana*, XI, Fiorentino, Napoli, 1972, pp. 67-79: 70, infatti, non dà traccia di questa quinta versione. Il sondaggio della Bendinelli è materia del già citato *Preistoria dell'"Aiolfo"*.

[9] Villoresi M. *La tradizione manoscritta dei testi cavallereschi in volgare. Cantari, poemi, romanzi in prosa*, in *Intorno al testo. Tipologie del corredo esegetico e soluzioni editoriali*. Atti del Convegno di Urbino, 1-3 Ottobre 2001, Salerno editrice, Roma, 2003, pp. 143-172: 161, n. 29, poi in Villoresi M. *La fabbrica dei cavalieri. Cantari, poemi, romanzi in prosa fra Medioevo e Rinascimento*. Salerno Editrice, Roma, 2005, pp. 11-37: 27, n. 26 (da cui si cita).

[10] Bendinelli M.L. *Preistoria dell'"Aiolfo"* cit., pp. 103; 105-108.

[11] Delcorno Branca D. *Il romanzo cavalleresco medievale*. Sansoni, Firenze, 1974, p. 18.

Il confronto istituito dalla Bendinelli era limitato ai capitoli iniziale e finale della *Storia di Fioravante*, raffrontati con le parti corrispettive del *Libro delle Storie di Fioravante* di Firenze curato da Rajna e con il *Libro di Fioravante* copiato a Pontevico nel 1467 e tràdito dal ms. it. 1647 della Bibliothèque Nationale di Parigi. A prescindere dai *Reali di Francia* e dal *Romanzo di Francia* - opere nelle quali la capacità rielaborativa e inventiva di chi le ha confezionate ha agito incondizionatamente, tanto che solo occasionalmente si rivelano qui utili termini di paragone -, sembra opportuno effettuare una più ampia comparazione tra le altre tre compilazioni al fine di dimostrare che, seppure imparentate fra loro, esse sono tre opere distinte della tradizione letteraria italiana.[12] Prima di procedere al raffronto puntuale tra alcuni passi significativi delle tre redazioni vagliate, si forniscono alcuni dati essenziali su ciascuna di esse.

Il *Libro delle Storie di Fioravante* è probabilmente la versione più antica che discende dal supposto "primo *Libro di Fioravante*". Il romanzo in questione è anonimo e ci è giunto attraverso due codici fiorentini, i già citati ms. II II 28 delle BNCF e ms. Mediceo Palatino 119 della BMLF, entrambi miscellanei e scritti in volgare toscano; in essi, il testo relativo a Fioravante occupa, rispettivamente, i ff. 51*r*-92*r* e i ff. 7*r*-48*v*.[13] I due volumi furono collazionati da Rajna per l'edizione dell'opera, che si trova in appendice alle sue illustri *Ricerche intorno ai "Reali di Francia"* del 1872. Lo studioso, in seguito ad un serrato confronto lessicale e stilistico con i *Reali* barberiniani, riteneva di assegnare la composizione del *Libro delle Storie di Fioravante* al periodo 1315-1340, anche se entrambi i testimoni che lo conservano sono ascrivibili al pieno Quattrocento.[14]

---

[12] Il *Libro delle Storie di Fioravante* e i primi III libri dei *Reali di Francia*, nei quali è narrata la leggenda di Fioravante corrispondente, sebbene con notevoli libertà, alle altre redazioni analizzate, sono già stati messi ampiamente a confronto in Rajna P. *Ricerche* cit., pp. 7-113.

[13] Informazioni puntuali sui due manoscritti che trasmettono *Il Libro delle Storie di Fioravante* si trovano in Rajna P. *Ricerche* cit., pp. VIII-XII, Darmesteter A. *De Floovante vetustiore Gallico poemate* cit., p. 46, Andolf S. *Floovant* cit., p. LV, Villoresi M. *La letteratura cavalleresca. Dai cicli medievali all'Ariosto*, Carocci, Roma, 2000, p. 63 e Villoresi M. *La tradizione manoscritta* cit., p. 161.

[14] Rajna, in particolare, stimava che l'intervallo tra la composizione del *Fioravante* di cui si stava occupando e l'ideazione del proprio romanzo da parte di maestro Andrea fosse di almeno cinquant'anni (cfr. Rajna P. *Ricerche* cit., p. 33). Questa

Sempre nel XV secolo è stato confezionato il manoscritto unico che tramanda la *Storia di Fioravante*, il Cod. Conv. Soppr. da Ord. Badia 30.[15] Anche in questo caso il testo è scritto in un volgare prettamente toscano e si estende per i 56 fogli che costituiscono il volume, precisamente dal f. 1*r* al f. 56*r* (ma sono bianchi i ff. 44*v*-45*r*). Nella parte inferiore dell'ultimo foglio è presente una nota, parzialmente erasa, che consente di stabilire con esattezza la datazione dell'opera e, con un certo margine di errore, anche l'identità del copista; si legge, infatti, che «Questo libro fue finito di scrivere questo dì XV di giugno 1464 e·ffue scritto per·lle mani di Miniato di B[an]co richattiere. Preghiamo Iddio che chi lo scrisse e chi lo lege possa vivere e morire nello amore di Gesù Cristo».[16] Se nessun dubbio sembra sussistere per la cronologia di questa copia, qualche problema è suscitato dal nome dell'amanuense che l'ha realizzata, dato che esso non è chiaramente comprensibile. A questo riguardo, la Bendinelli ha suggerito la lezione alternativa «Miniato d'Antonio Achattioni».[17] La questione onomastica può forse essere risolta per via congetturale a partire dalla nota di possesso autografa collocata in apertura del codice, che stabilisce che «Questo libro è di Piero di Simone del Nero donatomi da messer Piero Cambi». Piero del Nero fu erudito e bibliofilo cinquecentesco, i cui antenati, quando si insediarono nel capoluogo toscano, esercitarono la modesta professione di rigattieri.[18] Si potrebbe supporre, quindi, che il

---

ricostruzione cronologica ha trovato l'accordo della Mattaini (*Romanzi dei Reali di Francia*, a c. di Mattaini A., Rizzoli, Milano, 1957, p. 12), mentre in maniera più generica Mc Arthur D. *Les versions* cit., pp. 122; 124 riconduce *Il Libro delle Storie di Fioravante* alla prima metà del XIV secolo e i *Reali* al Quattrocento.

15 Una descrizione paleografica del volume in questione è fornita da *I manoscritti datati del fondo Conventi Soppressi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, a c. di Bianchi S. e altri, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2002, p. 116.

16 Bianchi S. *I manoscritti datati* cit., p. 116.

17 Bendinelli M.L. *Preistoria dell'"Aiolfo"* cit., p. 105.

18 Un'accurata descrizione della vita e della biblioteca di Piero o Pietro del Nero si ha in Gregori L. *Piero del Nero tra bibliofilia e filologia*. Aevum 62, maggio-agosto 1988, pp. 316-361 e Gregori L. *I codici di Piero Del Nero negli spogli lessicali della Crusca*. Aevum 64, settembre-dicembre 1990, pp. 375-385. Informazioni dettagliate sulle attività dei rigattieri, dei sarti e dei tessitori di lino si trovano in Davidsohn R. *Storia di Firenze*, IV. II, Sansoni, Firenze, 1965, pp. 97-99; 162-163; 324-329. In particolare, la corporazione dei linaiuoli (che includeva anche i pennaioli), avendo rifiutato di aggregarsi a una delle arti maggiori quando furono emanati gli Ordinamenti di

volume che conserva la *Storia di Fioravante* sia stato prodotto in questo ambiente sociale da un rigattiere, tale Miniato di Banco, che si dedicava alla letteratura a tempo perso, e che lì abbia continuato a circolare fino a giungere nelle mani di Piero del Nero.

Più o meno agli stessi anni, ma ad una diversa area geografica, è riconducibile la terza stesura in esame, ossia il *Libro di Fioravante* del ms. it. 1647 della Bibliothèque Nationale di Parigi.[19] L'opera, anonima, occupa tutti i 60 fogli del codice e mostra una certa commistione linguistica; è scritta, infatti, in un volgare settentrionale (con una netta prevalenza di tratti veneti e lombardi) frammisto di elementi toscaneggianti e gallicheggianti. Anche in questo caso una nota posta in chiusura del testo permette di conoscere con certezza la data e il luogo di compilazione del volume: «Finito el libro de Fioravante nel anno M°CCCC°LXVII a dì X de settembre in la rocca de Pontevigo», località tuttora esistente (Pontevico) al limitare della Provincia di Brescia.[20]

Le versioni che presentano le maggiori analogie a livello testuale sono il *Libro delle Storie di Fioravante* (F) e la *Storia di Fioravante* (B); il *Fioravante* fiorentino, tuttavia, condivide occasionalmente alcuni dettagli con il *Libro di Fioravante* di Pontevico (P), che, viceversa, non compaiono nel testo scoperto da Contini. Quest'ultimo romanzo, d'altronde, si lega al precedente per certe peculiarità sconosciute alla prosa edita da Rajna.

Già ad una prima osservazione si rileva che il *Libro delle Storie di Fioravante* si presenta suddiviso in capitoli, ciascuno dei quali è preceduto da una rubrica che ne sintetizza l'argomento; quella di esordio, in

---

giustizia, fu assolutamente autonoma fino al 1300. A partire da quest'anno, tuttavia, si unì ai rigattieri, che, proprio in virtù degli Ordinamenti, erano divenuti da Arte media un'Arte maggiore. I rigattieri, che commerciavano vecchi vestiti e pellicce, avevano le loro botteghe soprattutto nelle zone del Mercato Vecchio e del Mercato Nuovo. Uno studio di carattere generale sul sistema corporativo fiorentino è Gandi G. *Le corporazioni dell' Antica Firenze*. Edito a cura della Conf. Naz. Fascista dei Commercianti, Firenze-Roma, 1928; in particolare, a pp. 225-229 del libro si parla dell'Arte dei Linaioli e Rigattieri.

19 Tra i primi ad interessarsi a questo manoscritto vi fu Mazzatinti G., che ne fornì una descrizione codicologica e ne trascrisse alcuni fogli *(Inventario dei manoscritti italiani delle Biblioteche di Francia*, II, Fratelli Bencini, Roma, 1887, pp. 543-548).

20 Si segnala che nella scheda di Mazzatinti G. *Inventario dei manoscritti italiani* cit., l'anno viene trascritto erroneamente come M° CCC° lxvij, cosicché la cronologia del codice risulta anticipata di un secolo.

particolare, recita: «Qui comincia il libro di Fioravante e sua nazione, come narrano ne' ramanzi le loro storie».[21] Nelle altre due redazioni, invece, la sola rubrica che si trova è posta in apertura dell'intera prosa; nella *Storia di Fioravante* si legge «Al nome sia de Dio e della sua Madre Virgine Maria e del beato messer Santo Giovanni Batista Evangelista e di tutta la santa corte del Paradiso incominceremo da qui nui inazi a scrivere tutta la storia di Fioravante, il quale si·ffu figliuolo del re di Francia e·ffu chiamato lo re Fiore», mentre nel *Libro di Fioravante* è scritto semplicemente «Questo si è el libro de Fioravante cavalero e de Dusolina soa moiere».[22]

Segue, in tutti e tre i casi, la sezione iniziale del romanzo, dedicata alle gesta del nonno di Fioravante. Si nota immediatamente una differenza onomastica tra le tre compilazioni, in quanto nel *Fioravante* di Firenze il personaggio in questione è chiamato Fiovo, mentre nelle altre due stesure viene chiamato, rispettivamente, Fiore e, con una lieve variazione, Fiorio.[23] Riteniamo che la prima forma sia maggiormente vicina all'originale, ossia al nome che si poteva trovare all'altezza del "primo *Libro di Fioravante*" o di una sua copia successiva, in quanto essa sarebbe l'esito finale di un'evoluzione fonetica dal francese Flovent.[24] Solo in una fase posteriore, presumibilmente, si sono generate due versioni toscane della storia, in una delle quali il nome è rimasto

---

[21] Rajna P. *Ricerche* cit., p. 333. Si avverte che, per effettuare i confronti successivi tra le tre versioni della vicenda del cavaliere francese, ci si è serviti de *Il Libro delle Storie di Fioravante* pubblicato da Rajna P.

[22] Le due rubriche sono trascritte, rispettivamente, dal f. 1*r* del Cod. Conv. Soppr. da Ord. Badia 30 e dal f. 1*r* del ms. it. 1647. Per il testo tràdito da quest'ultimo codice, l'edizione provvisoria di riferimento è quella da me allestita in appendice nella mia tesi *Il "Libro di Fioravante"* cit., pp. 271-346.

[23] A proposito dei nomi, si avverte che, qualora non ci sia completo accordo su di essi nelle tre redazioni in esame, saranno riportate le forme differenti di ciascuna secondo la sequenza F/B/P. Nel caso ci siano solo due forme onomastiche alternative, esse sono ascrivibili, rispettivamente, alla coppia F-B e a P.

[24] Quest'ultimo appellativo sarebbe stato attribuito a Floovent in uno dei due rami (β) della tradizione europea, in seguito ad una contrazione vocalica. A contatto con i volgari italiani si sarebbe avuta, poi, un'ulteriore modificazione fonetica, sulla quale Darmesteter così si esprime: «*Fiovo* vocatur qui in islandico *Flovent*; *Fiovo* et *Flovent* unum ac idem esse nomen facile apparet; *Flovent* enim in italiano sermone *Fiovente* sonat» (cfr. Darmesteter A. *De Floovante vetustiore Gallico poemate* cit., p. 33). In altri termini, si sarebbero verificati i seguenti passaggi: Floovent > Flovent > Fiovente > Fiovo.

Fiovo, mentre nell'altra è stato trasformato in Fiore, poi ulteriormente modificato in Fiorio nell'Italia del Nord.[25]

Procedendo oltre le divergenze onomastiche, si può constatare che mutano decisamente anche l'estensione e i contenuti della prima parte delle tre opere. Le avventure di Fiovo, infatti, occupano i primi XVI capitoli del testo curato da Rajna, che sono così riassumibili:[26]

> (Cap. I) Fiovo, che si trova alla corte di Roma, versa accidentalmente una coppa sul mantello di un "turchio", che lo insulta e lo colpisce. Il giovane impulsivamente lo uccide ed è costretto a scappare insieme ai cugini Gifroi e Otto. Gostantino li insegue, ma Fiovo lo disarciona e lo ferisce; poi, i tre fuggitivi giungono presso un eremita alla montagna di Radicofani. Il *romito*, saputo da un angelo che è proprio Fiovo ad aver bussato alla sua porta, lo accoglie, gli dona delle armi, si confessa da lui e muore serenamente. I tre cavalieri riprendono il viaggio e, presso la Lombardia, si scontrano con dodici ladroni saracini, tre dei quali riescono a fuggire. Fiovo e i suoi compagni arrivano ad un castello dove trovano ospitalità fingendo di non essere cristiani, ma vengono scoperti dai tre ladri sopravvissuti e fuggono di nuovo. Arrivati in un bosco, incontrano Ansuigi, loro parente. In seguito, Fiovo caccia una cerva e per questo motivo sfida e uccide un saraceno. Gli amici di quest'ultimo lottano con Fiovo e i suoi, ma vengono sconfitti. Poi Fiovo, Ansuigi, Gifroi e Otto vanno a Provino, dove si fanno reclutare come cavalieri per soccorrere il re Fiorenze, assediato a Parigi da Salatres. Giunti a Parigi, i quattro restano una notte fuori dalla città e il giorno dopo combattono contro trecento saraceni e li vincono. (Cap. II) Il capitano turco Corsabrino, udendo ciò, arma mille cavalieri e cattura Otto; intanto, anche re Fiorenze esce in battaglia per aiutare Fiovo. Quest'ultimo batte Corsabrino, che consiglia a Salatres di ritirarsi. (Cap. III) Fiovo torna vittorioso a Parigi e viene nominato capitano di guerra, ma è addolorato perché Otto è ancora prigioniero dei saraceni. (Cap. IV) Brandoia, figlia di Salatres, ha in custodia Otto e crede che sia Fiovo ma, venuta a conoscenza della verità, gli chiede di andare dal vero Fiovo promettendo di divenire cri-

[25] Sul diverso nome di questo personaggio rispetto alla redazione del *Libro delle Storie di Fioravante* (e ai *Reali di Francia*) è intervenuto Rajna P., per il quale «Il "Fiorio" del Fioravante di Parigi […] sarà stato probabilmente in origine una mera corruzione di scrittura. Ma esso si trovò ribadito dall'opportunità di distinguere il figlio dal padre, non più "Fiovo", ma "Fiorio" ancor lui» (Rajna P. *Avanzi di una versione toscana del "Buovo d'Antona"*. Zeitschrift für romanische Philologie 12, 1888, pp. 463-510: 470, n. 6). Non si può escludere, tuttavia, un'influenza sulla forma "Fiorio" del nome del protagonista del trecentesco *Cantare di Fiorio e Biancifiore*, assai vulgato in area settentrionale.

[26] Rajna P. *Ricerche* cit., pp. 333-366.

stiana se egli la vuole come moglie. Frattanto Corsabrino invia dei doni di nascosto a Fiovo insieme a una lettera, chiedendogli di prepararsi per la guerra. (Cap. V) Brandoia chiede a Corsabrino di condurre nottetempo Otto a Parigi, affinché domandi a Fiovo di sposarla. Fiovo accetta e in circa un mese raccoglie una grande armata, con la quale va a prendere Brandoia. (Cap. VI) Salatres scopre che la figlia è stata rapita e, su consiglio di Corsabrino, sfida Fiovo alla battaglia. Vengono preparate le schiere e inizia lo scontro; Salatres e i suoi soldati vengono messi in fuga, (Cap. VII) ma il re saracino, consigliato dai propri baroni, ricostituisce le truppe. Corsabrino avverte Fiovo, che propone a re Fiorenze di fare un'ambasciata a Roma per domandare aiuto. Otto si reca da Gostantino di nascosto e gli racconta quanto è successo, poi l'imperatore accoglie gli ambasciatori e promette loro diecimila cavalieri. (Cap. VIII) Gli ambasciatori restano a Roma intanto che Gostantino raduna la propria gente, poi tornano a Parigi. (Cap. IX) Corsabrino dice a Salatres che Fiovo ha chiesto soccorso a Gostantino e suggerisce di mandare Dinasor ad assediare Roma. Intanto, i cristiani arrivano a Parigi e c'è una nuova battaglia fra gli eserciti di Fiovo e Salatres, che viene ucciso. (Cap. X) Fiovo sposa Brandoia, anche se re Fiorenze avrebbe voluto dargli in moglie la propria figlia. Quest'ultima cerca di avvelenare Fiovo, che, scoperto il fatto, uccide re Fiorenze e impone a tutti il battesimo. (Cap. XI) Fiovo conquista la Francia, la Scozia, l'Irlanda e molti altri Paesi, poi assegna a Corsabrino il reame di Brettagna. (Cap. XII) La figlia di re Fiorenze chiede grazia a Fiovo, si converte e viene data in sposa ad Ansoigi. Da lei ha origine la stirpe dei traditori di Maganza. (Cap. XIII) Un messo dice a Fiovo che Gostantino è assediato e il nuovo re di Francia si dirige verso Roma. (Cap. XIV) Fiovo e Gostantino sfidano Dinasor alla battaglia, ma i cristiani vengono messi in fuga. Un villano, vedendo ciò, decide di scontrarsi con Dinasor e lo cattura. I saracini vengono poi sconfitti e il villano viene onorato da Gostantino. (Cap. XV) Quest'ultimo chiede a Dinasor di convertirsi, ma egli rifiuta e muore in prigione. (Cap. XVI) Dopo circa un mese, Fiovo torna in Francia, dove Brandoia gli genera due figli maschi: Fiorello e Fiorio. Gostantino lo chiama poi a Roma per ricevere la corona dell'impero. Fiovo incorona Fiorello del reame di Francia e gli dà per moglie Bianciadore, figlia del re della Magna, mentre Fiorio sposa la figlia del re di Dardenna e ne eredita il regno. Poi Fiovo va a Roma e qui muoiono sia lui che Gostantino.

Questa prolungata sezione incipitaria si chiude con la dichiarazione del narratore che da questo punto in avanti saranno narrate le vicende di Fioravante.

Il *Fioravante* della Badia e il *Libro di Fioravante* del ms. it. 1647 riservano entrambi i ff. 1*r*-2*r* al racconto delle imprese di Fiore/Fiorio, che si svolgono in maniera pressoché identica, fatti salvi alcuni cambiamenti di tipo onomastico, nonché nella scelta dei vocaboli e nell'orga-

nizzazione sintattica delle singole proposizioni, in base al principio già enunciato dalla Bendinelli che «il testo lombardo [il *Libro di Fioravante*] condensa spesso le frasi narrativamente indugiate del toscano [la *Storia di Fioravante*]».[27] Ecco una breve sintesi di questa sezione comune alle due prose suddette:

> Fiore/Fiorio viene bandito da Roma da Gostantino/Constantino per aver ucciso un uomo (senza ulteriori precisazioni). Insieme al nipote Salino/Sufficiente si reca in Francia, a Proino/Polunio, e qui sposa la saracena convertitasi Brandina/Biondora la Bella. Fiore/Fiorio raduna centomila cavalieri e va ad assediare Parigi, dove si trova re Firenze/Fiorenzo. Quest'ultimo si scontra con Fiore/Fiorio, che sembra avere la peggio. Brandina/Biondora accorre in suo aiuto e insieme uccidono re Firenze/Fiorenzo. La moglie di questi viene data in sposa a Salino/Ansuixi (variazione rilevante del codice di Pontevico, in quanto introduce un nuovo personaggio) e da loro ha origine la casa di Maganza. Fiore/Fiorio viene incoronato del reame di Francia e gli nascono i figli Fiorello e Fiovo/Fionio. L'imperatore Gostantino/Constantino, assediato dai saracini, chiede soccorso a Fiore/Fiorio, promettendogli in cambio il perdono e la pace. Fiore/Fiorio accetta e in un anno raduna le proprie truppe, poi va a liberare Roma. Gostantino/Constantino muore e a Fiore/Fiorio viene data la corona imperiale. Brandina/Biondora manda i figli a conquistarsi dei regni: Fiovo/Fionio si propone di ottenere la mano della figlia del re di Dardana, mentre Fiorello sposa Bianciadore/Bianzadore, figlia del re della Magna, e ottiene la Francia.

É evidente, dunque, che c'è una concordanza quasi assoluta, a livello di contenuto, tra le ultime due redazioni considerate, mentre *Il Libro delle Storie di Fioravante* risulta assai distante da esse. Dato che i casi di Fiovo sono narrati ampiamente, sebbene con variazioni, anche nel Libro I dei *Reali di Francia* e nel *Romanzo di Francia*, è plausibile che essi fossero leggibili nell'*exemplar* della tradizione italiana e che da qui siano passati nel testo primitivo, verosimilmente toscano, che è servito come fonte sia per la versione napoletana che per quella edita da Rajna.[28] Quest'ultima, poi, avrebbe costituito il modello diretto per il racconto su Fiovo inserito nel romanzo barberiniano.

---

[27] Bendinelli M.L. *Preistoria dell'"Aiolfo"* cit., p. 103.

[28] Per la parte relativa a Fiovo ne *I Reali di Francia* e ne *Il Romanzo di Francia*, cfr., rispettivamente, da Barberino A. *Reali* cit, Libro I, capp. IV-XLII, LIV-LIX, pp. 7-76; 95-111 e Altamura A. *Il "Romanzo di Francia"* cit., p. 72.

Addentrandosi nella parte riservata specificamente a Fioravante, che rappresenta in tutti e tre le stesure la porzione testuale maggiore, si coglie subito un elemento che accomuna, questa volta, F e P: rispettivamente al Cap. XVII e al f. 2*v*, si dice, infatti, che l'eroe si reca dal padre, il re Fiorello, per domandargli armi per conquistarsi un regno all'età di nove anni.[29] Questo particolare non è condiviso, invece, da B, in cui (f. 2*v*) il protagonista espone la propria richiesta al genitore raggiunti i diciassette anni. Si tratta, è vero, di un piccolo dettaglio, ma il fatto che si trovi sia in F che in P induce a credere sia stato attinto da una medesima fonte, poi alterata, per questo punto, in B.

Subito dopo, tuttavia, riprendono le analogie tra la prosa pubblicata da Rajna e quella rinvenuta da Contini a proposito del primo episodio di rilievo della vita di Fioravante, ossia il taglio della barba perpetrato a danno del maestro di scherma Salardo. In entrambi i testi, rispettivamente al Cap. XVII e al f. 3*r*, viene precisato che Salardo russa forte in quanto è vecchio e che il gesto irriverente del giovane cavaliere è causato dall'"iniquità".[30] In P (f. 2*v*), al contrario, non viene fornita alcuna spiegazione del russare eccessivo del maestro Salandro né di che cosa spinga l'allievo a oltraggiare quest'ultimo.

In seguito all'episodio appena ricordato, Fioravante è costretto a lasciare Parigi e si imbatte in una donzella, Ulia, che salva prima da tre saraceni e poi dal pagano Farnagù/Ferraù/Feragù. Il padre di quest'ultimo, re Galerano/Gallerano/Gallarano, dopo aver fatto un terribile sogno, invia alcuni uomini alla ricerca del figlio e questi catturano Fioravante, il quale viene poi liberato dal paladino Riccieri/Ricieri/Rizero. Si registrano qui delle differenze tra il *Fioravante* fiorentino da un lato e quello della Badia e di Pontevico dall'altro. Nella prima compilazione, ai Capp. XXII-XXIV, infatti, si parla di ben cinque pagani, fra cui tre re, che prendono Fioravante e che vengono uccisi, successivamente, da Riccieri, mentre Fernagù muore per mano di Fioravante stesso.[31] In B (ff. 6*r*-7*v*) e in P (ff. 6*r*-7*r*), invece, ad imprigionare Fioravante sono soltanto tre re saraceni; di essi due vengono colpiti mortalmente da Ricieri/Rizero - che uccide anche Ferraù/Feragù - e il terzo viene passato a fil di spada da Fioravante.

---

29 Rajna P. *Ricerche* cit., p. 366.
30 Rajna P. *Ricerche* cit., p. 367.
31 Rajna P. *Ricerche* cit., pp. 374-378.

Nel prosieguo della narrazione, Fioravante, il paladino e Ulia si dirigono verso la città di Balda, ma vengono ingannati da un uomo di scarsa dignità sociale e morale, che addormenta i due cavalieri e rapisce la donzella. In F (Cap. XXVI) e in B (f. 8*r*), Fioravante e Riccieri/Ricieri si destano per effetto di una radice magica che fa loro muovere la testa fino a che la immergono nell'acqua (nel primo testo si parla di una fonte e nel secondo di una pozza), mentre in P (f. 7*v*) il merito dell'improvviso risveglio è attribuito unicamente alla radice, che Rizero fa ingoiare al proprio signore.[32]

Per un lungo tratto, poi, non si notano differenze sostanziali tra le tre redazioni in esame; le vicissitudini di Fioravante proseguono con la sua cattura ad opera dei saraceni, l'amore - corrisposto - di Drugiolina/Drusolina/Duxolina nei suoi confronti, la sua liberazione da parte dell'esercito cristiano, il rientro a Parigi, la fuga per evitare un matrimonio combinato, l'incontro con un eremita e, infine, l'arrivo a Scondia (Scorcia in P), dove il soldano, pretendente respinto di Drugiolina/Drusolina/Duxolina, ha posto l'assedio. Qui ricominciano le discrepanze, seppure di modesta entità, tra il *Libro delle Storie di Fioravante* e la *Storia di Fioravante* da una parte e il *Libro di Fioravante* dall'altra. Nelle prime due stesure, innanzitutto, si legge (rispettivamente al Cap. XLVII e al f. 22*r*) che, quando Fioravante giunge nei pressi di Scondia, il soldano manda contro di lui sei cavalieri; il protagonista ne uccide repentinamente uno e mette in fuga gli altri cinque.[33] Il numero degli uomini inviati a contrastare Fioravante, al contrario, non è indicato nella compilazione del ms. it. 1647 (f. 20*v*) ed essi, addirittura, spaventati dall'aspetto dell'eroe, si ritirano senza combattere.

In tutte e tre le versioni si passa, successivamente, allo scontro aperto con le truppe del soldano. Anche in questa circostanza, F (Cap. XLIX) e B (f. 23*v*) sono concordi nel citare, fra gli altri, un cavaliere che viene ucciso da Fioravante, tale Giraldone di Marmedonia/Grialdone di Manzidonia, mentre il racconto di P (f. 22*r*) si mantiene su una linea molto più generale e il personaggio in questione non viene menzionato.[34]

Nelle scene seguenti non si denunciano particolari divergenze:

---

32 Rajna P. *Ricerche* cit., p. 379.
33 Rajna P. *Ricerche* cit., pp. 412-413.
34 Rajna P. *Ricerche* cit., p. 416.

Fioravante sconfigge il soldano e, sotto mentite spoglie, vive alla corte di re Balante, padre di Drugiolina/Drusolina/Duxolina. Smascherato da un buffone, viene imprigionato e scappa grazie all'ausilio della donna amata. I due si rifugiano, quindi, in un castello custodito da donne, che in F (Cap. LV) e in B (f. 33*r*) dichiarano di avere scorte sufficienti alcune per più di dieci, altre per più di sette anni, mentre in P (f. 29*v*) solo per due o, addirittura, per un solo anno.[35] Ciò farebbe propendere per la teoria che, per l'intero episodio del castello, le redazioni di F e di B coincidano, a scapito di quella di P, verosimilmente modificata. Non è, tuttavia, così; nella prima versione, infatti, il castello in cui Fioravante e Drugiolina sono trattenuti è chiamato Mongrifalco (Cap. LVII), mentre nelle altre due si ha, rispettivamente, il nome, diverso ma assai simile, Moltalto (f. 35*r*) e Monte Alto (f. 31*r*).[36] Si può supporre che un primo cambiamento onomastico sia avvenuto tra F e B, versioni che avrebbero alle spalle un medesimo archetipo, e che poi la forma Moltalto abbia subito un'ulteriore trasformazione fino a giungere a quella leggibile nel codice copiato a Pontevico.

Una volta libero, in tutti e tre i romanzi, Fioravante torna a Parigi con la propria amata e la sposa. Dopo sette anni, ella partorisce due gemelli, Gisberto/Zilberto e Attaviano/Octaviano ma, a causa delle calunnie della regina madre, viene esiliata con i figli. Uno dei bambini viene poi sottratto da un gigante e l'altro da un leone. A proposito di questi due episodi si rilevano differenze più o meno cospicue che, ancora una volta, oppongono il *Fioravante* di Firenze e quello della Badia al *Libro di Fioravante* del manoscritto di Parigi. Nel caso del gigante, si tratta di un dettaglio di limitata importanza: nelle prime due prose (rispettivamente al Cap. LXIII e al f. 40*r*), questo personaggio si scontra con gli uomini di un castellano suo nemico, il quale prende poi in custodia il fanciullo rapito.[37] Nel testo di Pontevico (al f. 37*r*), invece, il castellano soccombe durante la lotta con il "Zigante" e il bambino viene recuperato da un altro cavaliere.

Più problematica è la questione relativa al secondo rapimento, in quanto, a questo riguardo, la narrazione di P è assai dilatata e, a tratti, confusa, il che suggerisce che essa sia il frutto di un notevole rimaneg-

35 Rajna P. *Ricerche* cit., p. 436.
36 Rajna P. *Ricerche* cit., p. 440.
37 Rajna P. *Ricerche* cit., p. 452.

giamento dovuto o al copista del ms. it. 1647 o a chi ha redatto una versione settentrionale antecedente del *Libro di Fioravante* a partire da una stesura presumibilmente toscana. D'altro canto, il testo di Pontevico sembra correggere un passaggio illogico che si riscontra nelle altre due redazioni, le quali collimano fra loro. Nel *Libro delle Storie di Fioravante* e nella *Storia di Fioravante*, infatti, rispettivamente al Cap. LXII e al f. 40*r*, si dice che Attaviano, il secondo dei figli di Drugiolina/Drusolina, viene preso da un leone, nel quale, in realtà, si è incarnato S. Marco.[38] Il racconto di questo rapimento viene poi interrotto per seguire le vicissitudini dell'altro gemello e riprende solo ai Capp. LXVIII-LXIX di F. e ai ff. 46*r*-47*v* di B. Quando in essi si torna a parlare di Attaviano, tuttavia, egli non risulta più essere stato sottratto alla madre da un leone, bensì da un grifone.[39] Il primo animale entra in scena subito dopo e uccide il secondo. Alla vista di ciò, Drugiolina/Drusolina, spaventata, si rifugia su una nave, ma il leone, dopo aver nutrito il fanciullo con il proprio sangue, lo depone sulla riva del mare. La donna chiede ai marinai di tornare indietro per recuperare il figlio e, una volta giunti a riva, il leone sale a forza sull'imbarcazione per proteggere il bambino e sua madre, sventando un tentativo di violenza nei confronti di quest'ultima compiuto da un addetto alle scritture mercantili.

La compilazione conservata a Parigi, al contrario, mostra coerenza relativamente all'esecutore del rapimento: a f. 37*r* si dice che Octaviano viene ghermito da un leone e che Duxolina lo insegue per la foresta, e questa è la situazione che si ritrova alla ripresa del racconto (ff. 42*r*-46*r*). L'animale, poi, si ferma e restituisce l'infante alla donna, ma dal cielo scende un grifone che afferra sia Octaviano che il leone e li porta su un'alta montagna. Duxolina sale a bordo di una nave saracena per raggiungere quel luogo e, una volta arrivata, il leone le riconsegna il fanciullo e si siede accanto a lei. La donna, successivamente, vede il grifone allontanarsi e torna sulla barca. Dato che i marinai rifiutano di far salire il leone, quest'ultimo segue la nave e vi salta dentro dopo che è stata levata l'ancora. Il padrone della nave attenta alla virtù di Duxolina, ma viene prontamente ucciso dal leone.[40] Si potrebbe pen-

38 Rajna P. *Ricerche* cit., p. 452.
39 Rajna P. *Ricerche* cit., p. 462.
40 La presenza dell'animale nella redazione del ms. it. 1647 assume particolari

sare che la sostituzione dell'addetto alle scritture mercantili con il padrone della nave sia un'invenzione, rispetto alle prose toscane, del redattore della versione settentrionale o dell'amanuense di Pontevico. C'è, però, un punto critico in questa congettura, dal momento che anche nei *Reali di Francia* (Libro II, cap. XLVIII) il padrone sostituisce lo scrivano.[41] Dato che, soprattutto per il Libro II, maestro Andrea sembra avere tenuto presente il *Fioravante* fiorentino, non è escluso che nel "primo *Libro di Fioravante*" o in uno stadio assai prossimo ad esso comparisse lo scrivano, che sarebbe stato poi sostituito con il padrone nel romanzo barberiniano. Quando, infine, la storia di Fioravante è passata nel Nord della penisola, l'esecutore della versione settentrionale potrebbe aver mutuato questo elemento direttamente dai *Reali*, assai famosi sin dal primo XV secolo.

Le vicende di Attaviano/Octaviano, ad ogni modo, continuano in maniera abbastanza simile nelle tre redazioni in esame, fino a quando il personaggio, ormai adulto, libera - come aveva fatto il padre - re Balante dall'assedio del soldano e sposa la figlia di quest'ultimo. F e B inseriscono, a questo punto, un episodio che risulta, invece, assente in P. Nelle prime due stesure, infatti, rispettivamente al Cap. LXXIII e ai ff. 49*r*-50*r*, si narra che il soldano, pentitosi di aver dato in moglie la propria figlia ad Attaviano, tenta di avvelenarlo con la complicità di una cameriera, ma il piano viene sventato dal leone/S. Marco, mentre nel ms. it. 1647 (f. 47*v*) si parla solo del matrimonio di Octaviano.[42]

In tutte e tre le opere, poi, Drugiolina/Drusolina/Duxolina e il figlio tornano in Francia con re Balante, che pone l'assedio a Parigi. Gisberto/Zilberto, nel frattempo scelto come successore da Fioravante, e Attaviano/Octaviano si scontrano come campioni dei rispettivi eserciti, ma il leone/S. Marco rivela che essi sono fratelli e denuncia le calunnie della regina madre. Fioravante si riconcilia con i propri familiari e muore. Vengono esposte, quindi, le avventure separate dei suoi due eredi e, a questo riguardo, il *Fioravante* della Badia presenta una

implicazioni. Il copista di Pontevico, infatti, potrebbe avere inteso celebrare unitamente la religione cristiana e la Repubblica di Venezia, entrambe rappresentate dal leone/S. Marco, mediante la funzione salvifica assegnata al personaggio in questo passo e più avanti nella narrazione (f. 49*v*). Sulla questione, si veda Barbieri N.I. *Un romanzo cavalleresco* cit., pp. 36-37.

41 Cfr. da Barberino A. *Reali* cit., Libro II, cap. XLVIII, pp. 222-223.

42 Rajna P. *Ricerche* cit., pp. 469-470.

notevole lacuna. Non perfetta, inoltre, è la coincidenza testuale tra la compilazione edita da Rajna e quella copiata a Pontevico. Sia nel *Libro delle Storie di Fioravante* sia nel *Libro di Fioravante* (rispettivamente ai Capp. LXXXI-LXXXIII e ai ff. 52*v*-53*v*), infatti, nell'ambito delle guerre in Oriente di Attaviano/Octaviano, si descrive lo scontro tra quest'ultimo e il re Daneburro/Naboro. Attaviano/Octaviano, poi, conquista il Santo Sepolcro e ha un figlio, che in F ha nome Bovetto - e del quale viene immediatamente enunciata la genealogia -, mentre in P viene chiamato Alban.[43] In B tutta questa parte manca: la storia di Attaviano si interrompe improvvisamente al f. 55*r* e solo più tardi si parla di suo figlio, Bovetto (non nominato in precedenza), che, ancora impegnato militarmente nel Mediterraneo orientale, viene soccorso da Gisberto.

Si è accennato al fatto che nel tessuto narrativo del *Fioravante* di Firenze è inserita la genealogia di Attaviano. Nel capitolo conclusivo di questa redazione, il LXXXVII, trova posto anche l'elenco dei successori di Gisberto sul trono di Francia. La discendenza diretta del personaggio si esaurisce subito con Agnolo Michele, dopodiché il potere viene assunto dal siniscalco del regno, da cui nasce il re Pipino, padre di Carlo Magno; quest'ultimo, a propria volta, genera Aluigi e Aluzia, madre di Aiolfo.[44] Questa ricostruzione dinastica non trova riscontro nelle altre due stesure, in quanto in entrambe (rispettivamente a f. 56*r* e a f. 55*r*) si crea una continuità fittizia tra la stirpe di Fioravante e i Carolingi, dicendo che Pipino/Pupino è nato da Agnolo Michele/Anzelo Micaele. L'identità tra le due compilazioni, tuttavia, si arresta qui, dal momento che la prosecuzione della schiatta reale francese leggibile ne *La Storia di Fioravante* è diversa rispetto a quella del *Libro di Fioravante*.[45]

Quest'ultimo romanzo, infine, si distingue nettamente dagli altri

---

43 Rajna P. *Ricerche* cit., pp. 482-486.

44 Rajna P. *Ricerche* cit., pp. 489-490.

45 Nel codice della Badia si ha la seguente discendenza: Gisberto, Agnolo Michele, Pipino, Carlo Magno, Luigi, Carlo Martello e Lottieri, con cui i sovrani francesi perdono la corona imperiale. Nel volume di Pontevico, invece, si dice che, dopo Zilberto, Anzelo Micaele e Pupino, il regno passa temporaneamente nelle mani di Lanfroi e Landrixe, ma viene poi riconquistato da Carlo Magno. I suoi eredi sono Alovixo, Carlo Martello, Carlo Mal Martello e, da ultimo, Elothe e Alothe, che causano il trasferimento dei favori del Pontefice dalla Francia ai principi tedeschi.

due considerati - e da tutto il resto della tradizione, tanto italiana quanto europea - per la presenza di una "giunta", che occupa i ff. 55*v*-60*v* del ms. it. 1647, in cui si narra, dopo l'esposizione delle genealogie di Zilberto e Octaviano, il passaggio del potere imperiale dalla casa reale francese ai principi tedeschi. Essa, pertanto, qualifica in maniera specifica il testo custodito a Parigi e, in base ad elementi interni, può essere datata tra il 1452 ed il 1467, il che significa che poteva già trovarsi nel modello a disposizione del copista di Pontevico o che è stato proprio quest'ultimo a comporla.[46]

Al termine dell'analisi contrastiva eseguita, conviene trarre alcune conclusioni, tentando di chiarire i rapporti esistenti tra i tre romanzi vagliati e, secondariamente, cercando di ricostruire le relazioni tra questi ultimi e gli altri testimoni della propaggine italiana dell'*epos* di Floovent.

Una breve considerazione sulla qualità e le caratteristiche delle singole prose: il *Fioravante* curato da Rajna denuncia la propria arcaicità soprattutto nella carenza di sintesi e nella tendenza alla resa drammatica dei concetti.[47] In posizione mediana si colloca la redazione della Badia, in quanto si ha una semplificazione dei costrutti sintattici che alleggerisce il testo. Esso si avvicina molto a quello leggibile nel ms. it. 1647, in cui, però, lo stile, specialmente nei fogli finali contenenti la "giunta", diviene assai dimesso.

Sul piano dei contenuti, si evidenziano delle concordanze ora fra tutti e tre i romanzi, ora esclusive e frequenti di F e B, come pure, occasionalmente, di B e P e, sporadicamente, di F e P. Poiché non c'è un'assoluta identità testuale e tematica tra il *Fioravante* di Firenze e quello della Badia, è evidente che essi devono essere considerati come due versioni distinte, cosicché, allo stato attuale degli studi, le redazioni italiane della leggenda del cavaliere risultano essere cinque. La scoperta dell'esistenza della stesura del Cod. Conv. Soppr. da Ord. Badia 30 e l'accertamento della sua unicità, insieme al riesame delle relazioni che intercorrono tra le altre compilazioni, determina il superamento dello schema stilato da Mc Arthur, in base al quale da un "primo *Libro di Fioravante*" sarebbero discese due versioni, una impiegata più tardi ne

46 Barbieri N.I. *Un romanzo cavalleresco* cit., pp. 34-35.

47 Riguardo all'arcaicità degli aspetti linguistici ed espressivi del Fioravante di Firenze si era già espresso Villoresi M. *La letteratura cavalleresca* cit., p. 63.

Il Libro delle Storie di Fioravante e l'altra ritenuta la fonte della stesura settentrionale.[48] Dalla prima opera sarebbe derivata anche la forma arcaica de *Il Romanzo di Francia* napoletano. Dalla fusione di elementi ricavabili da quest'ultima, dal Fioravante fiorentino e dalla prima compilazione nel volgare del Nord avrebbero avuto origine, secondo il filologo, anche i primi tre libri dei *Reali*.

L'impressione generale che si ricava dai dati a nostra disposizione è che ci sia stato, in ogni caso, un "primo *Libro di Fioravante*", capostipite dell'intera tradizione italiana. Da esso, o da una sua copia posteriore, verosimilmente in volgare toscano, dato che le versioni più numerose, più antiche e più vicine all'archetipo sono state confezionate in questa lingua, potrebbero essere state ricavate due redazioni che si distinguevano, essenzialmente, per la parte riservata all'antenato di Fioravante, chiamato nell'una Fiovo e nell'altra Fiorio. La prima compilazione sarebbe stata poi la fonte per *Il Libro delle Storie di Fioravante* e anche per una stesura arcaica in lingua napoletana, da cui, in seguito, avrebbe avuto origine la riscrittura tarda de *Il Romanzo di Francia*. Dalla seconda redazione sarebbero discese sia la *Storia di Fioravante* sia una primitiva versione settentrionale, la cui copia più recente e palesemente alterata (specie per l'inserimento della "giunta") è rappresentata dal *Libro di Fioravante*. Più complessa sarebbe stata la genesi de *I Reali di Francia*, che avrebbero attinto, per i primi tre Libri, sia ad un testo disceso dalla versione napoletana arcaica sia al *Fioravante* di Firenze sia, infine, alla redazione toscana nata dalla prima scissione interna alla tradizione italiana.

In *Fig. 1* si propone uno schema ipotetico che, dal supposto "primo *Libro di Fioravante*", porta alle cinque compilazioni italiane attualmente conosciute:

---

[48] Per la ricostruzione di Mc Arthur si veda lo schema di Mc Arthur D. *Les versions* cit., p. 127. In esso, la versione settentrionale da cui discende il *Libro di Fioravante* del ms. it. 1647 viene definita, con il rischio di un'eccessiva localizzazione linguistica, «version vénitienne». Nelle pagine precedenti (124-126), il critico precisa gli aspetti comuni e distintivi di ciascuna delle quattro redazioni a lui note.

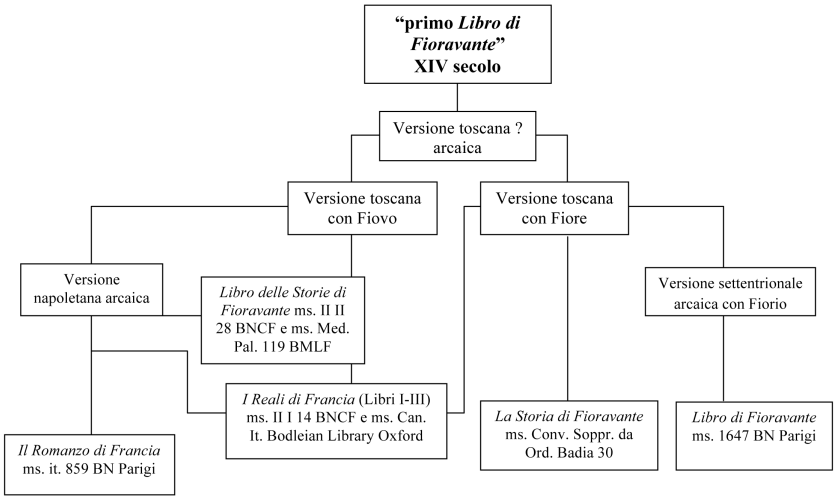

"primo *Libro di Fioravante*" XIV secolo
Versione toscana ? arcaica
Versione toscana con Fiovo
Versione toscana con Fiore
Versione napoletana arcaica
Libro delle Storie di Fioravante ms. II II 28 BNCF e ms. Med. Pal. 119 BMLF
Versione settentrionale arcaica con Fiorio
I Reali di Francia (Libri I-III) ms. II I 14 BNCF e ms. Can. It. Bodleian Library Oxford
La Storia di Fioravante ms. Conv. Soppr. da Ord. Badia 30
Libro di Fioravante ms. 1647 BN Parigi
Il Romanzo di Francia ms. it. 859 BN Parigi

Fig. 1.

Istituto Lombardo (Rend. Lettere) 145, 127-231 (2011)

IL LUNGO CAMMINO DEI MERCANTI DI SAPIENZA. LE ORIGINI DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA NELLA STORIOGRAFIA DAL XIV AL XX SECOLO

Nota del m.e. DARIO MANTOVANI (*)

(Adunanza del 23 giugno 2011)

SUNTO. – Il saggio offre un contributo alla storia della storiografia sull'Università di Pavia. Vengono presi in esame non solo i testi che a partire dal Settecento si sono esplicitamente rivolti a studiare la storia dell'Università, ma tutte le testimonianze di una coscienza storica intorno alle origini e alla storia dell'Università, fin dalla sua fondazione viscontea nel 1361. Particolare attenzione è rivolta ai tre racconti relativi all'*origo*: si dimostra come per lungo tempo in Europa si sia creduto alla fondazione da parte di Carlo Magno, contemporaneamente a Parigi, e si identifica il diffusore di questo racconto in Barthélemy de Chasseneuz, nel 1525. L'attribuzione della fondazione al Capitolare di Lotario dell'825 è un'idea recente, che è stata nutrita, con intenti diversi, dalla 'scoperta' – da parte degli storici del diritto tedeschi nel XIX secolo – della scuola di diritto longobardo a Pavia (attestata almeno dal X secolo) e dalle Celebrazioni del 1925.

***

ABSTRACT. – This paper offers a contribution to the history of historiography on the University of Pavia. The Author takes into account both the treaties explicitly dealing (since the 18th Century) with the history of the University, but also all the evidence of a historical consciousness about the origins and history of the University; such a histori-

(*) Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pavia.
E-mail: dario.mantovani@unipv.it. Il testo appare anche in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, 1, I, a c. di D. Mantovani, Cisalpino, Milano, 2012, pp. 29-82.

cal consciousness started to appear in 1361, when the Visconti Family officially founded the University. Particular attention is paid to the three interpretations about the foundation (*origo*), which has been attributed to the Lombard Kings, to Charlemagne and to Lothair I. For a long time there was a widespread belief in Europe that the University of Pavia had been founded by Charlemagne, simultaneously with the University of Paris; the creator of this tradition (based on the history of Charlemagne written by Notker the Stammerer) was Barthélemy de Chasseneuz, in 1525. The attribution of the founding to Lothair in 825 is only a recent idea, which has been nourished, with different intentions, by the 19th Century German legal historians who discovered a school of Lombard Law in Pavia (attested since at least the 10th Century) and by the Celebrations held in Pavia in 1925.

1. Tre origini per una Università

Quando nacque, nel 1361, lo *Studium Papiense* aveva già un passato infinito alle spalle, reminiscenza di un'esistenza anteriore forse mai vissuta, ma capace di influire sul presente. Autentica o fittizia, la sua origine antichissima sarà sempre (fino a oggi) uno specchio che ne ferma l'immagine e ne stabilisce una volta per tutte il rango, quasi con il medesimo valore giuridico di un *privilegium* imperiale.

Ogni *origo* si costruisce attraverso un racconto, tanto più complesso quanto più è lunga la storia di cui è l'ombra. Di origini, l'Università di Pavia ne vanta addirittura tre, attribuite ai re longobardi, a Carlo Magno, a Lotario I. Rintracceremo la genesi e le metamorfosi di questi racconti di fondazione, in un tragitto che ci porterà ad attraversare la coscienza storica di quanti, prima di noi, hanno ragionato sul passato – *fabula* o *historia* – dell'Ateneo. Quest'esplorazione sarà un primo contributo a una storia della storiografia universitaria pavese, che finora manca.[1]

L'obiettivo è di chiarire come si siano formati modelli interpretativi che tuttora fanno da sfondo, a volte inconsapevolmente, alla ricer-

[1] Offrono utili notizie e valutazioni: Capsoni 1785, II, pp. V-XXIII, con una panoramica dal Seicento; poi i *Cenni* inediti di Bussedi 1864, p. 1 (Pavia - Biblioteca Universitaria, BUPv, *Ticinesi*, 212, p. 1); Corradi, in *Memorie e Documenti*, I, pp. III-V; Zoncada, *ivi*, pp. 515-518; Franchi, in *Statuti e Ordinamenti* 1925, pp. V-XVI; prezioso per metodo e risultati Gabba 2000, pp. 37-42; specificamente sulle ricerche promosse dal Centro per la storia dell'Università di Pavia, vd. Guderzo 2011, pp. 248-265. Nella diversa prospettiva di un bilancio dei risultati e dell'indicazione di percorsi di ricerca, vd. Malamani 1980, pp. 291-299; Ferraresi 1986, pp. 58-75.

ca; al contempo, le riflessioni sul passato elaborate a partire dal XIV secolo costituiscono esse stesse capitoli interessanti della vita dello *Studium* pavese.[2]

Il tragitto si snoderà necessariamente lungo il filo di una pluralità di forme letterarie. Dagli atti ufficiali alle orazioni panegiriche, dalle allegazioni giuridiche ai cataloghi eruditi, dalle cronache alle storie e alle biografie, l'emergere di una coscienza del passato è imprevedibile, se non ci si accontenta di fermarsi ai trattati stesi esplicitamente in chiave storiografica, che sono del resto il portato di una stagione piuttosto tarda, che si può convenzionalmente fare iniziare con il Settecento.[3]

Alla pluralità di espressioni letterarie corrisponde naturalmente pluralità di intenti e di esiti. Al tempo stesso, le sfaccettature dei generi letterari lasciano intravvedere il farsi di una conoscenza storica più fondata, uno spostarsi di interessi, il sorgere di nuove domande, mentre altre perdono d'attrattiva. Le risposte tendono a rinnovarsi, ma anche a tornare ingenuamente alla ribalta o semplicemente a cadere in oblio: l'esempio più clamoroso, su cui avremo modo di insistere, è la fondazione da parte di Carlo Magno, che per secoli fu la versione più diffusa dell'*origo Studii*, per poi essere abbandonata senza rumore, sostituita dal Capitolare di Lotario dell'825, un documento intorno al quale – per una serie di circostanze avveratesi fra il XIX e il XX secolo – vennero a stringersi in una trama apparentemente nuova fili tante volte già tessuti.

Naturalmente, s'è dovuto compiere una selezione, non solo per ragioni di spazio. Il principale criterio selettivo è implicito nel tema. Questa esplorazione della coscienza storica assume come centro l'*origo*, lasciando in margine l'altra direttrice, cioè il modo in cui s'è venuta pensando e ricostruendo la storia dello *Studium* vero e proprio dal 1361 (non dei suoi preludi): la direttrice che Pietro Francesco Scarabelli – un medico del Seicento che avrebbe desiderato raccontarla – chiamò *progressio*.[4] La distinzione rende più leggibili continuità e fratture, e mette

---

[2] Da quest'angolatura non saranno affrontati, se non per quanto indispensabile, i problemi di ricostruzione, ossia se la tale fonte possa o meno giustificare questa o quella ipotesi di origine.

[3] Vd. il saggio di Frova 2012, qui presupposto.

[4] Sulla sua *Historia Gymnasii Ticinensis*, che rimase solo un progetto («adumbrata historia»), vd. *infra*.

in risalto la differenza stessa fra *origo* e *progressio*, di cui non sempre si tiene adeguatamente conto quando si ragiona in chiave storiografica. Tuttavia, siccome i due percorsi spesso si intrecciano, a volte persino nella pagina di uno stesso autore, s'è dato conto – per cenni, quasi in contrappunto – anche della seconda prospettiva, segnalando le tappe principali degli studi dedicati alla *progressio* successiva al 1361.

Se il vaglio è stato selettivo, il numero delle testimonianze raccolte mostra che, a differenza di quel che di solito si ritiene, la riflessione sul passato è stata intensa e ha preceduto di molto i testi ben noti – almeno a chi si occupa di storia dell'Università – con cui si fa in genere iniziare nel Settecento la storiografia sull'Ateneo pavese, cioè le *vindiciae* di Antonio Gatti e l'*Elenchus* di Giacomo Parodi (che sono i campioni, rispettivamente, delle indagini sull'*origo* e di quelle sulla *progressio*). Questo è il risultato più evidente del sondaggio.

Solo di un sondaggio, in effetti, si tratta, che presenta testi e autori quali punti di una linea che l'ampliamento delle indagini potrà confermare o modificare.

2. Il tempo del mito e il tempo della storia: Pietro Azario archetipo di un'interpretazione

Un bozzetto storico nascosto in un fitto repertorio di pareri giuridici resi dal professore primario di Diritto canonico Giovanni Battista Costa († 1615) condensa l'idea che all'inizio del Seicento si aveva del presente e del passato dell'Università di Pavia, allora chiamata *Gymnasium Ticinense*:

> La gloria del Ginnasio Ticinense consta soprattutto di cinque aspetti, ossia la mitezza del clima; la salubrità dell'aria; l'abbondanza delle provviste; la prestanza dei professori in tutte le epoche; l'antichità, dal momento che gli annali fededegni testimoniano che fu istituito dall'augustissimo Carlo Magno re dei Franchi nell'anno del Signore 740 – come attestano [nei loro libri] il Cardinale Zabarella e Antonino Fiorentino – secondo le ragioni addotte dal Chasseneuz, [là] dove assevera che anche l'Università di Parigi ha avuto nello stesso tempo la sua nascita, così che la Scuola parigina e l'Accademia pavese devono dirsi coeve e contemporanee, entrambe famose, celeberrime, e nutrici di ingegni di successo.
>
> Questo nostro Ginnasio fiorisce di poi grazie a numerosi privilegi, principalmente sotto Carlo IV Imperatore dei Romani nell'anno 1361, ed esiste un

> diploma pontificio, precisamente di Bonifacio IX dell'anno 1389, con cui in tutto e per tutto vengono concesse al Ginnasio di Pavia le immunità e le prerogative dei Ginnasi di Roma, Bologna, Parigi e di qualsiasi altra Università in favore dei professori e degli studenti.[5]

Questa sorta di manifesto dell'Università di Pavia, affisso in apertura del parere giuridico del Costa, vale come premessa per tutelare l'immunità fiscale dei docenti, contro recenti tentativi d'eroderla da parte degli esattori spagnoli: la sua tesi è che le esenzioni facciano parte dello stipendio e garantiscano al docente il rimborso delle crescenti spese sostenute per la propria formazione e per acquistare libri, strumenti della professione.[6]

L'elenco dei pregi è disposto in una *climax* ascendente, il culmine è l'antichità, con il sigillo autorevole di Carlo Magno, prefigurazione di altri imperatori e papi benevoli. La storia (o il mito storico: basti considerare l'impossibile datazione al 740) fonda e si fonde con una pretesa giuridica, secondo una delle angolature più caratteristiche dell'uso del passato in età medievale e moderna.[7]

Tuttavia, nel bozzetto tratteggiato dal Costa si percepisce anche

---

[5] Costa 1610, q. 236, pp. 299-300: «Gymnasij Ticinensis gloria quinque potissimum constat, nimirum, coeli clementia, salubritate aeris, fructuum copia, interpretum praestantia per omnes aetates, antiquitate, postquam fuisse institutum ab Augustissimo Carolo Magno Rege Francorum anno Domini 740 fidissimi testantur annales, teste Cardin. Zabarella in Clem. 1 de magistris quaestio 5, Anton. Florentino in sua historia parte 2 titulo 14 cap. 4 § 12, cum adductis per Cassaneum in Catalogo de gloria mundi par. 10, consideratione 32, ubi asseverat quoque universitatem Parisiensem eodem tempore habuisse sua incunabula, ita ut schola Parisiensis et academia Papiensis dicantur coevae et contemporaneae, utraque famosa, percelebris, atque altrix felicissimorum ingeniorum. Floret deinceps hoc nostrum gymnasium conpluribus privilegijs, praecipue vero sub Carolo Quarto, Romanorum Imperatore anno 1361, extatque diploma Pontificium, scilicet Bonifacij IX, anno 1389, quibus in omnibus et per omnia conceduntur gymnasio Papiensi immunitates atque praerogativae gymnasi Romani, Bononiensis, Parisiensis et quarumcumque aliarum universitatum favore lectorum et studiosorum». Per gli autori citati dal Costa, vd. *infra*.

[6] *Ivi*, q. 236, pp. 300-301: ciascuno può constatare come crescano di giorno in giorno le spese dei docenti «tum quoad studia scholastica peragenda, tum quoad lauream consequendam, tum etiam quoad decentem ac sufficientem librorum suppellectilem comparandam». Un analogo uso giuridico, pochi anni dopo, è compiuto da Ottaviano Picenardi, podestà di Pavia, in una lettera indirizzata al Senato di Milano, 8 maggio 1627 (MILANO - ARCHIVIO DI STATO, ASMI, *Studi p.a.*, 158).

[7] L'errore di datazione discende dal Chasseneuz (vd. *infra*).

un'attenzione al tempo reale, rappresentato dalle condizioni di clima e di soggiorno e dall'eccellenza dei docenti «per omnes aetates».[8]

Le due dimensioni, della *fabula* e dell'*historia*, i due sguardi, quello anamnestico rivolto all'*origo* nobilitante e quello autoptico attento alle vicende concrete (ma che nell'*origo* trovano una garanzia), non maturano solo all'alba del Seicento.[9] S'intrecciano fin dalla fondazione dello *Studium*, nella cronaca del notaio Pietro Azario (1312-*post* 1367), pronto a stilarne l'atto di nascita, primo esponente di una serie di giuristi che a lungo coltiveranno la memoria dell'Università. La pagina che l'Azario dedica allo *Studium* è prossima alla conclusione del *Liber gestorum in Lombardia* che s'arresta al 1364, cronaca scritta «con ingegno vivido e capace di una corretta valutazione dei fatti» secondo il giudizio non invecchiato del Muratori.[10]

Il 27 ottobre 1361 (ma l'anno manca nell'Azario e potrebbe essere forse il 1362)[11] una lettera di Galeazzo II porta una notizia alle città lombarde: a Pavia è aperta un'Università, uno *Studium generale*:

---

[8] Il riferimento al clima favorevole, tuttavia, non è necessariamente realistico, essendo uno dei caratteri tipici degli elogi della città ideale fin dall'antichità greca e romana; vd. la rassegna delle *laudes urbium* da Platone al Medioevo in Classen 1980. Ritiene che i ripetuti elogi (da Opicino a Petrarca) indichino effettivamente che «la situazione climatica di Pavia dovette essere nel passato diversa dall'attuale» Cerri 1992, pp. 485-486.

[9] In generale, nell'ampia riflessione sull'uso del mito e della genealogia nella storiografia medievale e umanistica, vd. per tutti Bietenholz 1994, pp. 146-188; Spiegel 1997; Irace 2003, spec. pp. 13-75; Melville - Rehberg 2004; Bizzocchi 2009. Per il rapporto fra diritto e storiografia, rinvio ai classici Garin 1969, pp. 237-260; Dionisotti 1971, pp. 189-204 e Momigliano 1984, pp. 3-88.

[10] Azario 1730, col. 293. Sull'Azario e la sua storiografia, vd. per tutti Cognasso, in Azario 1927, pp. I-XXXVIII; Nada Patrone 1962, pp. 740-742; Dale 2007, spec. pp. 178-195. Non è noto dove abbia compiuto gli studi giuridici.

[11] La questione (già segnalata, ma non risolta dal Robolini 1836, V, 2, pp. 28-29; vd. anche Tiraboschi 1775, V, p. 59), merita un approfondimento. La data del 1361 viene indotta da quella – certa – del diploma di Carlo IV. Tuttavia, l'unico autore che riporti la lettera (ossia Azario 1730, cap. XII, col. 406 = 1927, pp. 156-157) ne indica solo giorno e mese («XXVII Octobris») e poco prima annota di stare scrivendo nel 1362 («anno currente»), registrando la morte di papa Innocenzo VI avvenuta nel mese di ottobre di quell'anno (in realtà, 12 settembre): il che può suggerire che anche la lettera di Galeazzo II, riferita contestualmente e pure essa di ottobre, sia dello stesso 1362. La struttura non annalistica di questa parte del *Liber gestorum*, che offre un quadro delle imprese di Galeazzo Visconti, non esclude tuttavia che Azario – citando la lettera – stesse

> Galeazzo Visconti (signore) di Milano ecc., Vicario generale dell'Imperatore. Poiché abbiamo uno Studio nella città nostra di Pavia, tanto in Diritto canonico quanto in Diritto civile, nonché in Medicina e Fisica e Logica, e poiché abbiamo colà docenti idonei, vi incarichiamo di fare proclamare nelle vostre rispettive città, nei luoghi abituali, che ogni studente debba recarsi prontamente nella città nostra di Pavia, sotto pena da irrogare a nostro arbitrio. E se qualcuno si fosse recato in Studi altrui, lo si mandi a ricercare subito e sia obbligato a venire a Pavia. Infatti proprio nella città di Pavia abbiamo ottenuto i privilegi solenni di uno Studio Generale, con il potere e l'autorizzazione di tenere l'esame di dottorato in Decretali, in Leggi e in qualunque Facoltà. Milano, 27 ottobre.[12]

L'attenzione che Azario rivolge al fatto – di cui è testimone oculare – s'iscrive nella sua visione del mondo, che era condizionata dall'essere osservatore delle campagne militari che devastavano il Nord dell'Italia, e alle quali il cronista non vedeva altra soluzione che il dominio dei Visconti. Quel che pensava di Pavia è racchiuso nella spiegazione che accoglieva del nome, «Papia parum pia dicta est»:[13] questa condizione etimologica di scarsa pietà caratterizzava la storia presente della città, facendo di Pavia un modello di decadenza che i Visconti dovevano risollevare attraverso la conquista, ch'era avvenuta due anni prima della fondazione dello *Studium*.[14]

---

fornendo una notizia retrospettiva (come fa Corio 1978, I, p. 805, che da lui dipende e dunque non vale come fonte autonoma per la datazione). Bisogna d'altra parte distinguere il problema della data della lettera di Galeazzo II dal problema dell'effettivo inizio dello Studio (aspetto, quest'ultimo, su cui si vedano le opinioni riferite da Belloni 1982, pp. 17-19). Anche se la lettera riportata dell'Azario fosse del 1362, nulla escluderebbe (ma niente confermerebbe) che l'inaugurazione fosse avvenuta l'anno precedente, ma che il cronista non disponesse dell'esemplare del primo avviso.

12 Azario 1730, cap. XIV, col. 406: «Galeaz Vicecomes Mediolani etc., Imperialis Vicarius generalis. Cum habeamus Studium in civitate nostra Papiae tam in iure canonico quam civili, et in Medicina, in physica et logica, habeamusque ibi doctores sufficientes, mandamus vobis quatenus proclamari faciatis in civitatibus vestris in locis consuetis, quod quilibet scholaris debeat ad Civitatem nostram Papiae statim accedere, sub pena nostro arbitrio auferenda. Et si quis ivisset ad aliena Studia, statim mittatur pro eis, et compellantur venire Papiam. In ipsa enim civitate Papiae aquisivimus privilegia solemnia Studii generalis, cum potestate et auctoritate dandi conventum in decretalibus, legibus, et qualibet facultate. Datum Mediolani, xxvii Octobris».

13 Azario 1730, cap. IX, col. 370 = 1927, p. 112. L'attuale decadenza, che Azario attribuisce a disunione ed empietà, ben si accorda con la preminenza che egli assegna al ruolo antico di Pavia: Majocchi 2008, pp. 192-194.

14 Vd. Crotti 2012, pp. 219-228 e 240-246. Per la figura del frate Jacopo Bussolari, come esempio di religiosità "civica" studiata dal punto di vista della psicologia degli assediati, vd. Varanini 2007, pp. 12-13.

Reinserita nello sfondo della narrazione dell'Azario, la lettera di Galeazzo II prende corpo: si rivela non documento che il cronachista s'accontenta di registrare, ma nucleo su cui converge la narrazione (e modello di tante future interpretazioni).

Innanzitutto, la scelta stessa di dare la parola a Galeazzo II attraverso la sua lettera lo rende protagonista e serve a sottolineare l'evergetismo del signore, che recluta docenti all'altezza («doctores sufficientes»): uno sforzo anche finanziario di cui s'era dubitato, ma che è stato confermato da ricerche recenti.[15] La *Cronaca* dell'Azario offre poi un altro elemento di interpretazione: raramente Galeazzo II emetteva provvedimenti *ad personam*, mentre voleva che i podestà giudicassero attenendosi agli statuti e, nei casi non previsti, secondo il diritto romano.[16] La costruzione di uno stato regionale unitario, quale quello perseguito dai Visconti, passava per il rafforzamento della legalità. Il cronachista pare dunque suggerire che fu (anche) per formare quadri dirigenti dotati di cultura giuridica che i Visconti decisero un notevole investimento a carico delle casse pubbliche, secondo un modello – possiamo aggiungere – che differenziava perciò (anche) lo *Studium* pavese dall'*Universitas* delle origini bolognesi, che era invece aggregazione corporativa e privata di studenti che ingaggiavano il maestro.

Oltre a dispensare lusinghe, la lettera di Galeazzo II diramava un ordine perentorio: nessuno studente che abiti nello Stato visconteo può recarsi in altra Università, ad esempio a Bologna o a Padova, e se vi si fosse iscritto negli anni passati, deve immediatamente trasferirsi a Pavia,

---

[15] Vd. gli importanti studi di Belloni 1982; Ead. 1985 e di Renzo Villata - Massetto 2012, pp. 431-448. Cinquant'anni più tardi, Uberto Decembrio († 1427) ne discorreva in modo analogo in un brano contenuto nel ms. Milano, Bibl. Ambr., B. 123 sup., trascritto da Hortis 1874, p. 148, nt. 2. Il brano riporta lo *Studium* al comune denominatore della fabbrica e dell'ornamento della città, alla quale le vie e gli edifici voluti da Galeazzo II danno nuovo decoro. Lo *Studium* a sua volta viene «edificato» e illustrato da dottori che Galeazzo ha «procurati da ogni luogo», come fossero pezzi pregiati, perché fungano a loro volta da «fondamento» del nuovo *Studium solemne*; anche l'aggettivo *solemne*, che sostituisce il più consueto *generale*, asseconda l'idea dello sfarzo, in prospettiva appunto evergetica. Del Decembrio resta anche una breve descrizione dell'Università di Praga, con occhio più asciutto: vd. Šmahel 2007, p. 127.

[16] Azario 1730, cap. XI, col. 403 = 1927, p. 153. Sul "caso" visconteo, volto a utilizzare lo strumento statutario anche per coordinare una «costellazione di realtà territoriali diverse»: Varanini 1986, spec. pp. 703 ss.; importante anche Storti Storchi 2007, spec. pp. 85-113.

sotto pene discrezionali. È un ordine che contraddice la libertà quasi girovaga dei *clerici vagantes.* Anche per questa disposizione, lo storico del XIV secolo (e, alla fine del successivo, il Corio che da lui dipende) offre una spiegazione plausibile: Galeazzo II chiama gli studenti a Pavia per riempire un vuoto.[17] La città è ancora desolata per l'assedio e anche per la recrudescenza della peste nera, cui accenna persino il diploma imperiale di Carlo IV («odiosa pestilentiae rabies»):[18] muoiono sette su dieci, è il macabro conto dell'Azario. Il tempo sembra si sia fermato: le case vuote aspettano nuovi abitatori, i campi attendono chi colga le messi abbondanti. «Hisce consideratis», avendo considerato le caratteristiche ideali della città per accogliere uno *Studium*, Galeazzo chiama *doctores* e giovani per riempirla ancora di vita, non lesinando incentivi e senza disdegnare il protezionismo.[19]

Insomma, la lettera del 27 ottobre è incastonata dall'Azario in un'interpretazione degli scopi della fondazione, destinata a imporsi come modello. Abbiamo già avuto modo di accennare a Bernardino Corio, che al principio del '500 raccolse in fedele sintesi questa lettura.[20] Ma non saranno sfuggiti i molti punti in comune anche con il ritratto del *Gymnasium Ticinense* steso duecentocinquanta anni dopo dal Costa, da cui abbiamo preso avvio: le favorevoli condizioni ambientali offerte dalla città; i «doctores sufficientes» del 1361 che corrispondono alla «interpretum praestantia» del 1610; i «privilegia» imperiali (che nel resoconto aggiornato del Costa sono anche quelli papali).

---

[17] Azario 1730, cap. XI, col. 403 = 1927, p. 153. Tutta l'interpretazione dell'Azario è ripresa e bene intesa da Corio 1978, I, p. 805: «per le continue guerre essendo la cità vacua de habitatori, Galeazo quanto puotte misse l'animo in ogni studio farla de studenti habundante». Sul Corio, che pubblica nel 1503 la *Patria Historia* che era stata patrocinata da Ludovico il Moro, vd. Ianziti 1988, pp. 236-238; Meschini 1995; Fiaschi 2012.

[18] Vd. il testo edito da Fugazza 2012a, pp. 229-232.

[19] Sul divieto di frequentare altri *Studia*, costantemente ripetuto, vd. Crotti 2012, pp. 244-246.

[20] In generale, il racconto dell'Azario fu «molto sfruttato nel secolo XV»: Nada Patrone 1962, p. 742. Per un esempio settecentesco, vd. *infra* a proposito dell'uso in Antonio Gatti (che la leggeva la cronaca in manoscritto). Un tramite, prima dell'edizione muratoriana del 1730, fu proprio l'opera del Corio (che ne fa menzione esplicita, anche se problematica, *ad annum* 1385): egli lo conobbe tuttavia attraverso una compilazione conservata a Novara («el Valison»): vd. Cognasso, in Azario 1927, pp. XXVIII-XXIX.

L'incidenza del modello azariano va anche più in profondità. All'alba del Seicento, il Costa glorificava soprattutto l'*antiquitas*, l'origine che traguardava il 1361 e rimontava fino a Carlo Magno. Ma già Azario, introducendo e sintetizzando la lettera di Galeazzo II, apriva una vertiginosa retrospettiva: «dominus Galeaz curavit habere universa Studia in Civitate Papiae, in qua antiquitus fuisse dicuntur», ossia «Il signore Galeazzo curò di avere insegnamenti universitari in tutte le materie nella città di Pavia, nella quale si dice che vi fossero nei tempi antichi».[21] Fin da quando lo *Studium* fu aperto correva voce che a Pavia vi fosse una tradizione di molto precedente.[22]

Azario, tuttavia, si limitava ad alludere, senza spiegare. Molti, oggi, leggendo le sue parole pensano a Lotario e al Capitolare dell'825, ma è un anacronismo: vedremo più avanti che quello di Lotario è un mito di fondazione "inventato" nel XX secolo; basti dire che il Capitolare da lui emanato a Corte Olona fu edito – e dunque se ne tornò ad avere conoscenza – solo nel 1725.[23] Un candidato apparentemente più quotato è Carlo Magno. Pensava a lui l'Azario, come più tardi il Costa? Non si può escludere.[24] Tuttavia, la fondazione carolingia è in concorrenza con un'altra versione, che l'attribuiva ai

---

21 Azario 1730, cap. XII, col. 406 = 1927, pp. 156-157. La frase che segue «et certe de iure bene stat» etc. significa «e certamente, a buon diritto, (lo Studio) sta bene (a Pavia)». È la frase cruciale che segna il passaggio argomentativo; il richiamo ideologico al passato lascia il posto alla spiegazione della bontà della scelta nel presente, basata sulle caratteristiche logistiche della città prese in considerazione da Galeazzo: «Nam ipsa civitas...» etc. «Hisce consideratis curavit habere Doctores...» etc. Contro interpretazioni erronee, vd. *infra*, nt. 260; per un parallelo, vd. la frase riferita a Galeazzo: «non bene sanus de persona stat»: Id. 1730, cap. XI, col. 403 = 1927, p. 153.

22 Secondo Barbieri 2011, p. 25, la frase di Carlo IV «Nos attendentes multiplicia merita probitatis, quibus antedicti Papienses nos et Sacrum Romanum Imperium retroacto iam tempore exquisita diligentia studiis honorarunt» potrebbe alludere alla «precedente tradizione di studi nella città». Non si può escludere; tuttavia, «merita probitatis» esprime un concetto politico e dunque l'impressione è che nella successiva frase relativa – che ne è l'esplicazione – «studiis» abbia valore generico di «sforzi» (e non quello tecnico di «studii»), con valore modale analogo a «exquisita diligentia» cui è collegato asindeticamente.

23 Vd. *infra.* Nel pubblicarlo, il Muratori 1725, p. 151, nt. 3, faceva notare che era norma solo temporanea, perciò omessa da molti manoscritti. Sulla tradizione manoscritta dei capitolari, vd. analiticamente Bougard 1995, pp. 30-43; 49-52.

24 Lo pensava ad es. il Villa 1782, p. 4, pure fra i più fieri avversari dell'origine carolingia dello *Studium* (vd. *infra*).

Longobardi. Seguiremo ora le tracce di queste due versioni, in un tragitto che ci porterà anche a seguire, di riflesso, alcune tappe della vita dello *Studium*.

3. Gian Galeazzo Visconti e i Longobardi studiosi

Nei quarant'anni trascorsi dal 1361, lo *Studium Papiense* plasmò la sua identità, imbastendola intorno a riti (come il *conventus* di laurea, con le sue gerarchie sancite dalle precedenze), simboli (le insegne dottorali), rappresentazioni di ingresso e di commiato (orazioni inaugurali ed esequie), culto di santi protettori, assetti di insegnamenti, stili didattici.[25] Nell'iscrizione del 1391 che commemora la dedica di una cappella a santa Caterina nella chiesa di San Tommaso, tutte le corporazioni, i due *Collegia* dei *doctores* e le due *Universitates* degli studenti, si definiscono complessivamente *cetus Studii Papiensis*, unità che trascende i corpi costitutivi. I proemi degli statuti – stesi dal 1395 al 1409 – sono invece deludenti, per chi vi cercasse tracce di autocoscienza storica, impegnati come sono ad assecondare una logica di contenimento e controllo: del resto, furono composti con l'assenso del *dominus* Gian Galeazzo e del figlio Filippo Maria.[26] Tuttavia, di per sé gli statuti, aspirando a essere «regula sempiterna» della vita universitaria, ponevano un'ipoteca di continuità sul futuro e s'inserivano in una linea che aveva già un passato, evocato da «ordinamenta antiqua» che i riformatori dicono di avere tenuto presenti nel redigere i nuovi; un passato che in alcuni casi aveva accumulato ai loro occhi già la lunga densità di una «consuetudine finora osservata» («consuetudo actenus observata»).[27] Ad aggiornarci sulle condizioni dello *Studium* all'epoca di Gian Galeazzo Visconti, figlio e successore del fondatore, soccorre un biografo (seppure distante d'oltre un secolo), Paolo Giovio, che a Pavia si

[25] Particolarmente importante, sotto l'ultimo profilo, la testimonianza di uno studente resa in calce alle *recollectae* di Albertino da Salso, *Super I Canone Avicenne*, nel ms. Parma, Bibl. Palatina, 1041, c. 201*v.* Il testo è stato edito da Belloni 1982, p. 45.

[26] Si distingue l'elogio della Medicina nel proemio dello statuto dei *doctores* medici, peraltro convenzionale calco dei motivi della contesa fra le arti: *Codice diplomatico*, I, doc. 183, p. 111. Sul tema dell'autocoscienza professionale dei giuristi, in generale, vd. Meyer-Holz 1989; Brundage 2008; Mazzilli Savini 2011.

[27] Statuto dell'Università giurista: *Codice diplomatico*, I, doc. 46, p. 292, cap. XCV.

laureò in Filosofia e Medicina nel 1511 e vide Giasone del Maino parlare da pari al re di Francia Luigi XII.[28] Benché il Giovio non sfugga alla tentazione di presentare il *Gymnasium Ticinense* come riflesso della personalità del duca benefattore e virtuoso, che «ricreava l'animo co' i ragionamenti de gli uomini dotti, et con lo spesso leggere», la sua descrizione non manca di realismo, a cominciare dalla rinuncia a cercare origini anteriori al 1361:

> Haveva condotto con liberali stipendi professori di tutte le scienze, i quali insegnassero alla gioventù nello studio di Pavia fondato da suo padre. [...] Erano allhora huomini singolarissimi dell'ordine de' lettori, i quali hanno lasciato memorie d'ingegno ai posteri, in ragion civile Baldo, e i due Rafaelli, il Fulgoso, e 'l Comasco,[29] et Signorolo Amadio. In Philosophia Ugo Sanese, et Biagio Pelacane da Parma, di cui ci sono anchora sottilissime questioni nelle cose d'Astronomia, et nella disciplina di Prospettiva, et tre Medici anchora, Marsilio da Santa Sophia, Sillano Negro, et Antonio Vacca, i libri de i quali hoggi si leggono nelle Scuole. Fioriva parimente dell'insegnare i precetti della lingua Greca Emanouello Chrisolora Costantinopolitano. Ma sopra i dottori di tutte le discipline era singolarissimo Pietro Philargo di Candia, interprete delle Sacre lettere, il quale fu poi fatto Papa, et chiamossi Alessandro Quinto.[30]

La schiera ragionata dei *doctores* è l'indicatore del successo culturale dello *Studium* fra Tre e Quattrocento, che il Giovio osserva anche nelle sue propaggini attraverso la persistente circolazione, fino ai giorni suoi, delle opere scritte da quei maestri. Il suo schizzo si congiunge a quello dell'Azario (e del Decembrio),[31] a certificare il successo riscosso dallo *Studium Papiense* nei suoi primi quattro decenni di vita.[32]

Non aveva bisogno, il Giovio, di nobilitare le origini con richiami

---

28 Sul Giovio, Price Zimmermann 1995; per l'aneddoto, vd. *infra*, nt. 106.

29 S'intendono Raffaele Fulgosio e Raffaele Raimondi, su cui Necchi 1994, pp. 215-222.

30 Giovio 1549, c. 99*r*. L'effettivo insegnamento del Filarge è discusso: vd. Corbellini 1915, pp. 355-365.

31 Vd. *supra*, nt. 15.

32 Queste testimonianze rendono ancora più probabile che il momentaneo trasferimento a Piacenza (su cui Fugazza 2012b), fra la fine del 1398 e il 1402, non avesse a che fare con una crisi (bensì con un'epidemia) o che, se crisi vi fu, dipese semmai dal successo, con conseguenti problemi di compatibilità con la città.

all'antichità, perché il suo intento era di descrivere le imprese dei Visconti (o il loro carattere attraverso le imprese), in coerenza con il suo credo storico:

> Coloro che ambitiosamente s'ingegnano derivare l'antichità della nobilissima famiglia de Visconti dall'altissima origine de Cesari Romani, et da i Re Longobardi per lunga successione, pare che quasi la involgano in favolosi principij. Ma io seguirò cose più fresche et più chiare [...].[33]

A involgersi in «favolosi principij», in quelle genealogie incredibili da cui il Giovio dichiarava di astenersi, erano stati tuttavia fin dalla prima metà del Trecento gli stessi Visconti, ovviamente allo scopo di accreditare la legittimità del loro potere.[34] Emblematico, sotto questo profilo, è il discorso tenuto da Pietro da Castelletto, frate eremitano di Sant'Agostino in Pavia, alle esequie di Gian Galeazzo, morto inopinatamente il 3 settembre 1402:[35] parte dell'orazione è una litania onomastica che lega il defunto ai re longobardi e risale fino al capostipite Anglo figlio di Ascanio figlio di Enea. Il preteso lignaggio longobardo dei Visconti si coordinava funzionalmente con il ripristino della memoria di Pavia come capitale altomedievale del regno: si tratta di un'elaborazione ormai ben chiarita sul piano generale (il «sogno regio dei Visconti»),[36] che qui occorre approfondire con riguardo specifico allo *Studium*.

Documento privilegiato di quest'operazione politico-ideologica è il Codice dal Verme, una raccolta di testi prodotta, nel suo principale e più antico nucleo, da ambienti prossimi alla cancelleria di Gian Galeazzo, il duca che «con spaventosa grandezza s'inalzò sopra gli altri Prencipi d'Italia» e che s'era dotato di uffici che il Giovio giudicava «fondati con maraviglioso ordine» su un professionale uso della scrittura e dell'archiviazione.[37] Gli opuscoli di questo centone composti da

---

[33] Giovio 1549, c. 6*r*. La prima edizione, in latino, era apparsa sempre nel 1549 a Parigi; il termine latino che impiega è *Gymnasium Ticinense*.

[34] Per le genealogie incredibili il riferimento classico è a Bizzocchi 2009. Altra bibliografia *supra*, nt. 9.

[35] Majocchi 2008, pp. 217-218; il *Sermo* è edito in Pietro da Castelletto 1730, coll. 1038-1050: non vi sono accenni allo *Studium*.

[36] Il riferimento è a Settia 1997, pp. 13-15; importante anche Majocchi 2008, spec. pp. 189-225.

[37] Giovio 1549, risp. cc. 88*r*; 99*v*-100*r*.

«mano cancelleresca dell'ultimo decennio del XIV secolo, integrate da altre mani (con minori caratteristiche notarili) del primo XV», sono legati dal filo dell'esaltazione di Pavia – delle sue origini, della sua religiosità e del ruolo di capitale altomedievale e soprattutto longobarda – che si intreccia con l'encomio di Gian Galeazzo.[38]

Fra gli opuscoli del codice spicca il testo intitolato *Instituta regalia et ministeria camere regum Longobardorum et honorancie civitatis Papie*, che descrive l'organizzazione dei funzionari e le loro competenze, specialmente per quanto riguarda l'esercizio delle regalie, ossia i diritti regi alla percezione di tributi e dazi e alla monetazione.[39] Secondo l'ipotesi più accreditata, gli *Instituta* furono scritti fra il 1000 e il 1020, probabilmente in varie tappe e servendosi di modelli più antichi, per mano di Gisulfo, già attivo come *magister camerae* fra il 991 e il 1004.

Nel Codice dal Verme, gli *Instituta* sono aperti da un prologo in lode della città, le *Honorantie civitatis Papie*. A partire dalla condizione di seconda Roma («Roma nominat Papiam et appellat filiam suam»), la città è presentata come luogo di incoronazione regia, sede di «regale palatium» al quale si devono recare «omnes principes Italie», dotato di «comites palatii», «missi regis» e «iudices»; insomma «Papia debet habere regem».[40]

In quest'inno alla città sotto i «reges Longobardorum», si legge:

> Omnes insuper iudices Italie debent quaestiones per sententiam iudicare, quia ex omnibus civitatibus Italie veniebant ad Generale Studium huius alme civitatis Papie studere in iure civili et leges adiscere; et maiores magisque honorati fuere iudices Papie

ossia: «inoltre tutti i giudici d'Italia devono giudicare le controversie mediante sentenza, poiché da tutte le città d'Italia venivano al *generale Studium* di questa alma città di Pavia a studiare in Diritto civile e imparare le leggi; e i giudici di Pavia furono maggiori e più onorati».[41]

---

38 Descrizione del contenuto del Codice dal Verme in Brühl - Violante 1983, pp. 1-6; Majocchi 2008, pp. 233-307, con trascrizione dei 19 testi databili fino alla metà del Quattrocento (*ivi*, p. 212 la citazione).

39 Ed. Brühl - Violante 1983, pp. 16-27; cfr. Majocchi 2008, pp. 278-283.

40 Ed. Brühl - Violante 1983, p. 17, rr. 1-27.

41 Ed. Brühl - Violante 1983, p. 17, rr. 19-22, con diversa punteggiatura: il testo instaura un nesso causale fra il fatto che a Pavia vi fosse un insegnamento e il ruolo dei

Se la frase fosse stata scritta da Gisulfo, intorno all'anno Mille, sarebbe prova certa della presenza a Pavia dello *Studium* ben prima della fondazione nel 1361. In questo senso, ad esempio, queste parole furono intese nel 1587 da Alessandro da Rho, professore di Diritto, in una delle rare menzioni delle *Honorantie* durante il percorso carsico che le ha quasi completamente nascoste prima della trascrizione del Moiraghi alla fine del XIX secolo.[42] Si ritiene oggi, giustamente, che questo brano – insieme ad altri – sia un'interpolazione, un'aggiunta posteriore alla fondazione del *generale Studium* nel 1361, effettuata con ogni probabilità alla fine del XIV secolo, più o meno nello stesso momento in cui il testo veniva copiato nel Codice dal Verme.[43] Le *Honorantie* perdono così valore come prova dell'origine altomedievale. Esse tuttavia diventano – non mi pare sia stato notato – prezioso documento della coscienza storica del loro estensore, poiché questa interpolazione è la prima traccia della versione longobarda del mito di fondazione (ed è al tempo stesso testimonianza più generale del valore che si annetteva all'*antiquitas* per legittimare lo *Studium*).[44]

Questa interpolazione, che legava ai *reges Longobardorum* anche lo *Studium* – non solo la città e i Visconti – è certamente consona all'ideologia sviluppata intorno alla cancelleria di Gian Galeazzo Visconti. Non è possibile andare oltre, affermare cioè se chi ha scritto quelle righe sia stato anche l'autore (o comunque il portavoce) di questo mito di fondazione, sorto perciò alla fine del Trecento, oppure se egli abbia approfittato della cornice offerta dagli *Instituta* e dalle *Honorantie* per dare veste autorevole a un'idea che già circolava. Si ritorna così a qualche decennio prima, alla cronaca di Pietro Azario: «in qua antiquitus fuisse dicitur». Era forse la presenza dello *Studium* all'epoca dei Longobardi la diceria che circolava al suo tempo?

«iudices Italie», anche se non è possibile precisarlo. Nel seguito, si dice parallelamente «ex omnibus civitatibus Italie extiterunt episcopi Papie» (rr. 22-23).

42 Vd. *infra*, nt. 137.

43 Brühl - Violante 1983, p. 77, propendono per l'idea che l'elogio con cui si aprono gli *Instituta* ampliasse uno testo antico; tuttavia, ritengono che l'intera frase relativa allo *Studium* sia aggiunta di fine XIV secolo.

44 Inversamente, l'aggiunta significa che lo *Studium* era visto come elemento nobilitante della città, da retroproiettare.

Qui – senza avanzare una risposta – vale la pena di notare che il motivo della dignità regia di Pavia longobarda, quando lo si colleghi alla fondazione del *generale Studium*, rivela una particolare densità, un valore quasi giuridico.[45] Una costituzione di Giustiniano del 533 d.C. (ovviamente considerata vigente dai medievali) stabiliva che l'insegnamento del Diritto potesse svolgersi esclusivamente nelle città regie, «in regiis urbibus» (c. *Omnem*, § 7). Pene severe erano comminate a chi insegnasse altrove (con l'unica eccezione di Berito). Naturalmente, questa norma creava un grave problema agli interpreti medievali, che dovevano giustificare la fioritura di sedi altrove, da Bologna in poi. Le strade percorse per aggirare il divieto furono molte: un apposito privilegio imperiale o papale, oppure una consuetudine lunghissima («cum talis consuetudo sit similis privilegio»).[46]

Un'altra strada – quella che ci interessa – fu di appigliarsi alla locuzione «in regiis urbibus», con cui Giustiniano intendeva ovviamente Roma e Costantinopoli, capitali della sua regalità, ma che per i medievali poteva estendersi anche ad «altre città fondate da re e principi».[47] Pavia, dicendosi *urbs regia*, rafforzava perciò la propria pretesa di avere un *generale Studium*, perché il privilegio imperiale – che Galeazzo II domandava a Carlo IV – avrebbe confermato ciò che, in un certo senso, le spettava già in virtù di questa sua natura.[48] Può dunque

---

[45] Vale la pena di precisare che la dignità regia della città è aspetto diverso dalla presenza dello *Studium*; possono tuttavia essere collegati, come nella spiegazione che segue.

[46] Così la postilla dell'imolese Alessandro Tartagni (1424-1477) al commento di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), ad c. *Omnem*, § 7, gl. *Haec autem tria* (ed. 1537, c. 7*r*), da cui anche la successiva citazione. L'assimilazione fra consuetudine e privilegio contiene *in nuce* l'equiparazione fra storia e diritto nella mentalità medievale. Per tutti Nardi 1992, pp. 47-78; Id. 2007, pp. 49-59.

[47] Già la glossa di Accursio alla c. *Omnem* § 7, all'inizio del XIII secolo, sosteneva che Bologna fosse stata riedificata da Teodosio I: per tutti Nardi 1992, p. 49.

[48] Naturalmente, oltre che per dare certezza al titolo giuridico, l'autorizzazione dell'imperatore (o del papa) era comunque desiderabile per dare al dottorato il valore di *licentia ubique docendi* e per conferire uno *status* privilegiato a docenti e studenti, ponendoli sotto la propria tutela politica. Sono obiettivi ben presenti all'Azario 1730, cap. XII, col. 406 = 1927, pp. 156-157: Galeazzo «curavit habere privilegia et facultatem conventandi». Vd. Frova 2012, pp. 18-28 e Crotti 2012, pp. 237-246, che sottolinea maggiormente le motivazioni proprie di Carlo IV nel perseguire una politica di moltiplicazione degli *Studia* in Europa.

essere plausibile che già nella richiesta inviata a Carlo IV si alludesse all'antica qualità regia dell'*urbs* e alla presenza di uno *Studium*.

Occorre fermarsi a quest'ipotesi per quanto riguarda Galeazzo II, avendo in ogni caso acquisito come punto fermo l'esistenza di questa idea al più tardi qualche decennio dopo il 1361, al volgere del Trecento, nel Codice dal Verme.

Prima di abbandonare il testo delle *Honorantie* conviene rilevare – per cogliervi il riflesso delle idee viscontee – che il mito di fondazione vi è inserito in modo tale da glorificare sì lo *Studium* in virtù della sua antichità, ma anche da additarne il ruolo funzionale all'istruzione dei giudici, a servizio di una corretta amministrazione della giustizia (che corrisponde in fondo allo scopo che Azario attribuiva alla reale fondazione dello *Studium* da parte di Galeazzo II).

Con la morte di Gian Galeazzo, nel 1402, si apre un decennio di grande incertezza, che l'Università – che ci è apparsa fiorente nel quadro retrospettivo di Giovio – patì fino al collasso. Il 16 maggio 1412 Giovanni Maria Visconti veniva assassinato a Milano; poche ore dopo, a quanto pare, Facino Cane moriva a Pavia, la città che due anni prima aveva saccheggiato: duca diventava Filippo Maria, il più giovane dei figli di Gian Galeazzo. Da subito, il duca rivolse il suo pensiero allo *Studium* che «era rimasto sospeso ed è sospeso, trascorsi parecchi anni, mentre si moltiplicavano i dissidi delle guerre, da cui questa patria Lombardia – che pena! – è stata a lungo oppressa e vessata».[49] Ora anelava a un rilancio, che sarebbe stato insieme rilancio della città («ut [...] civitas haec restauretur pariter et augmentetur»). Era tempo di annunciarlo, diffondendo agli ufficiali una lettera che ricorda nella sua tessitura quella con cui Galeazzo II aveva dato il primo annuncio nel 1361 (o 1362).

Innanzitutto, il duca assicura che Pavia è ricca di vitto («frugum nunc et omnium victualium satis ubertate repleta»), sufficiente per «tutti quelli – Lombardi, Italiani e tutti quanti anche al di qua e al di là delle Alpi – che desiderano ottenere la conoscenza» («omnibus Logombardis et Italicis etiamque tam Citramontanis quam Ultramontanis, scienciam adipisci cupientibus»). A ciascuno, anche non suddito del ducato, viene garantito di accedere alla città «con i suoi libri, robe e beni, e di rimanerci a suo piacimento, liberamente e impu-

[49] *Codice diplomatico*, II.1, doc. 195, p. 124, da cui anche le citazioni successive. Per la probabile datazione all'ottobre 1412, vd. nt. seguente.

nemente». Questi motivi saranno ben messi in evidenza dagli ufficiali che nei giorni seguenti diffonderanno l'annuncio ducale, in forma di proclama, a Tortona, Novara, Alessandria e Asti. Nella sua lettera, tuttavia, accanto a queste notizie pratiche che trovarono la strada del pubblico, il duca aveva esibito anche un erudito richiamo all'alta antichità dello Studio (che i podestà non riprodussero):

> infatti nella predetta città regia [di Pavia] lo Studio generale fiorì ai tempi di re Liutprando – figlio del re Asprando – che morì a Pavia nell'anno del Signore 741 e giace nella chiesa di Sant'Agostino, che eresse sotto il titolo di San Pietro in Ciel d'Oro; e di Desiderio, ultimo re dei Longobardi, che regnò a Pavia per ventisei anni, dall'anno del Signore 754; re Longobardi che per la maggior parte sono sepolti qui nelle chiese da loro stessi edificate. Trascorsi molti anni lo Studio generale fiorì nella predetta città iniziando da Berengario primo, che imperò dall'anno del Signore 914 ecc., unico in Italia, fino a Ottone III, figlio di Ottone II, nell'anno del Signore 972, come è più ampiamente descritto ne *Gli Istituti regii, e gli uffici dei Longobardi e Le Onoranze della città di Pavia.*[50]

La citazione esplicita non lascia dubbi: nella cancelleria ducale circolava il testo degli *Instituta* e delle connesse *Honorantie* e il figlio di Gian Galeazzo si sentiva ancora in sintonia con la valorizzazione longobarda di cui il testo era portatore.[51]

---

[50] *Ivi*: «Studium enim generale floruit in dicta regia civitate temporibus Regum Liutprandi, filii Regis Asprandi, qui obiit in Papia anno Domini DCCXLJ, et iacet in Ecclesia Sancti Augustini, quam sub vocabulo Sancti Petri in celo aureo fabricavit; et Desiderii, ultimi regis Logombardorum, qui regnavit in Papia annis XXVJ, anno Domini DCCLIIIJ; qui quidem Reges Logombardorum iacent, pro maiori parte, in ecclesiis hic per eos constructis. Etiam revolutis plurimis annis, Studium generale floruit in dicta civitate, incipiendo a Berengario primo, qui imperavit anno Domini DCCCCXIIIJ etc. solus in Italia, usque ad Octonem tercium, Octoni secundi filium, anno Domini DCCCCLXXIJ, prout in Institutis Regalibus et Ministeriis Regum Logombardorum et honoranciis civitatis sepedictae lacius continetur». Per le città in cui fu diffuso il proclama, vd. *Codice diplomatico*, II.1, doc. 196, p. 125 (12 ottobre 1412), che garantisce la datazione di poco anteriore della lettera ducale. Un accenno alla presenza dello studio «priscis temporibus» dei re longobardi è già nelle credenziali degli ambasciatori inviati dal Comune di Pavia al duca il 25 agosto 1412 (*ivi*, doc. 189, p. 120); è possibile dipenda dalle *Honorantie*.

[51] Hofmeister, in *MGH SS* 30,2 (1934), p. 1445; Brühl - Violante 1983, pp. 7 e 85, nt. 134; Majocchi 2008, p. 220, dove è anche discusso se la cancelleria disponesse, com'è probabile, proprio del Codice dal Verme.

Se nell'interpolazione eseguita qualche anno prima quella frase aveva un valore solo ideologico-politico, adesso, incorporata in una lettera ducale, l'origine longobarda diventa con Filippo Maria la versione per così dire ufficiale dell'*origo* dello *Studium*. Un uso della storia in funzione di legittimazione che, come s'è accennato, pareva peraltro più facilmente spendibile all'interno del circuito dei funzionari che da esibire al largo pubblico.

Un punto resta da approfondire. L'affermazione di Filippo Maria, che lo *Studium* fiorisse già al tempo di Liutprando e di Desiderio, non è ricavabile dal testo degli *Instituta* e delle *Honorantie*, dove i due re non sono citati. Le *Honorantie* – nella frase che, come sappiamo, fu aggiunta per interpolazione al tempo di Gian Galeazzo – affermano senza precisazioni cronologiche che «ex omnibus civitatibus Italie veniebant ad Generale Studium huius alme civitatis Papie studere in iure civili et leges adiscere». Si deve pensare che Filippo Maria fosse invece a conoscenza di una tradizione che faceva risalire più precisamente a Liutprando la fondazione dello *Studium*?

In realtà, se seguiamo la pista dei testi, arriviamo alla sicura conclusione che Filippo Maria – o meglio i suoi segretari – abbiano compiuto una semplice operazione di assemblaggio, attingendo ad altri opuscoli raccolti nel medesimo manoscritto (il Codice dal Verme). È fin troppo evidente che così sia avvenuto per i nomi dei due sovrani postcarolingi, che sono tratti dal catalogo che nel codice segue immediatamente gli *Instituta* e che si apre appunto con Berengario I e si chiude con Ottone III; anche le coincidenze testuali (per esempio il «solus in Italia» riferito a Berengario) garantiscono la derivazione.[52] I nomi dei due re longobardi furono ricavati, a loro volta, da due altri elenchi che nel Codice dal Verme precedono gli *Instituta*, ossia la cronaca dei re longobardi che inizia con il lemma «Infrascripti reges Longobardorum» nonché il «Sumarium regum Longobardorum, qui iacent in Papia in ecclesiis infrascriptis».[53] Il primo elenco offriva a

[52] *MGH SS* 30,2 (1934), pp. 1459-1460; vd. anche Hofmeister, *ivi*, p. 1445, ntt. 2 e 3; Majocchi 2008, pp. 284-285.

[53] Vd. la trascrizione dei due testi (risp. ms. dal Verme, cc. 8*r*-12*r*; c. 13*r*) in Majocchi 2008, risp. pp. 253-259; 262. Se è esatta la mia ipotesi, si ha conferma che chi scrisse la lettera di Filippo Maria del 1412 aveva sotto gli occhi il Codice dal Verme o almeno un manoscritto che conteneva i medesimi opuscoli (e non leggeva invece una isolata edizione delle *Honorantie*).

Filippo Maria le notizie relative alle sepolture e alla costruzione della chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro; il secondo i dati cronologici.[54]

Svanisce, a mio parere, la possibile illazione che la cancelleria di Filippo Maria disponesse di (altre) notizie su un'origine longobarda.[55] Nel redigere l'annuncio di riapertura dello *Studium*, s'ingegnò per dare contorni cronologici alla notizia delle *Honorantie*, attingendo ai cataloghi contenuti nello stesso manoscritto; il catalogo delle sepolture dei re longobardi si prestava inoltre a un'aggiuntiva valorizzazione della nobiltà politica e religiosa di Pavia. Anche il silenzio sulla fondazione carolingia – e soprattutto l'apparente dinamismo narrativo d'una fondazione longobarda, d'un intervallo e di una ripresa da Berengario a Ottone – sono solo il riflesso della combinazione dei due cataloghi.

Nei decenni che seguirono, e per tutto il Quattrocento, furono molte e varie le testimonianze del *revival* longobardo e della «riscoperta del ruolo di capitale del regno promossa nell'età di Gian Galeazzo».[56] Non sembra, tuttavia, che il nesso stabilito fra Liutprando e lo *Studium* abbia avuto particolare fortuna;[57] almeno, non m'è riuscito di trovarne altra testimonianza fino al 1553, in un'orazione tenuta da Aldigieri Cornazzano quando ricevette la laurea in Giurisprudenza (e riedita nel secolo successivo da un discendente), contesto nel quale l'*antiquitas* serve a esaltare lo *Studium* e, implicitamente, il laureato. La citazione che ne fa il Cornazzano nella sua orazione di laurea attira l'attenzione per un'altra ragione, perché include nella preistoria favolosa del *Gymnasium*, dopo l'*exordium* attribuito al re longobardo Grimoaldo, anche un ampliamento dell'Università sotto Carlo Magno.[58]

---

[54] Anche nella lettera, come nel catalogo (c. 12*r*; Majocchi 2008, p. 259) gli anni del regno di Desiderio sono per errore XXVI, invece di XVI.

[55] A meno di leggerla nel criptico verso del ritmo celebrativo di Liutprando: «[...] Iohannes Galeaz. Is illum regem pium [ossia Liutprando] imitatur. Probat eius studium, quo et transformatur in Christi obsequium, ut factis affatur»; vd. la trascrizione del testo (ms. Dal Verme, c. 14*r*) in Majocchi 2008, p. 263.

[56] Così Majocchi 2008, p. 220; *ivi*, pp. 219-225 le testimonianze.

[57] Interessante, purtroppo generica, l'affermazione «Tenuisti [*scil.* Papia] perpetuo famosissimum Studium omnis sophie», espressa nel 1418 da Giuseppe Brivio, canonico ordinario del Capitolo del Duomo di Milano, in occasione della visita di Papa Martino V: *Codice diplomatico*, II.1, doc. 257, p. 175.

[58] Cornazzano 1643, pp. [1-2]): «Agitur, Viri Papienses, millesimus prope annus, cum Vestrum hoc Gymnasium a clarae memoriae Longobardorum, et Italiae Rege, Grimoaldo, sumptis exordijs, longa vero post intervalla ab Augustissimo Carolo

Quando scriveva il Cornazzano, a metà Cinquecento, accanto alla versione longobarda aveva in effetti preso quota, e s'era anzi rapidamente imposto, un diverso racconto di fondazione, che aveva il pregio di unire il prestigio di Carlo Magno alla sincronia fra la scuola di Pavia e quella di Parigi.

4. I mercanti di sapienza: Carlo Magno, Parigi e Pavia

Tutto nasce da una pagina di uno dei più antichi biografi di Carlo Magno, Notker Balbulus († 912). Notker apparteneva all'abbazia benedettina di San Gallo (*Fürstabtei Sankt Gallen*, oggi nell'omonimo cantone svizzero), fondazione carolingia della prima metà dell'VIII secolo, e scriveva su committenza dell'imperatore Carlo il Grosso, intorno all'884-887.[59] Proprio in apertura della sua opera, ai capitoli 1 e 2,[60] Notker racconta di due monaci irlandesi («duos Scottos de Hibernia») venuti a visitare le coste della Gallia in compagnia di commercianti britannici; i due erano senza rivali nella conoscenza delle lettere sacre e profane, in un'epoca in cui cultura e (di conseguenza) fede ortodossa erano pressoché dimenticate nel regno di Carlo Magno («cum [...] studia litterarum ubique essent in oblivione ideoque verae deitatis cultura teperet»: da notare il nesso di consequenzialità). I due irlandesi, privi di merce da vendere, adottano una tecnica di comunicazione efficace. Al mercato, lanciano questo richiamo: «Se qualcuno è desideroso di sapienza, venga da noi e l'avrà; è in vendita presso di noi» («Qui cum nihil ostenderent venale, ad convenientes emendi gratia turbas clamare solebant: "Si quis sapientiae cupidus est, veniat ad nos et accipiat eam; nam venalis est apud nos"»). I due monaci sono consapevoli che il pub-

Magno auctum, eo demum vita functo, ac tota Francorum stirpe poenitus extincta [...] a Berengario deinceps III eius ex Longobardico sanguine nominis restitutum, et a Vicecomite Joanne Galeacio, Principe Regibus ipsis aequiparando, maxime fuit insignitum: ut propterea inter omnem Italica Gymnasia, Vestrum, Papienses, iure quidem claro, cunctis superemineat». La menzione di Grimoaldo (il re che ristabilì definitivamente Pavia come capitale) fa pensare che il Cornazzano attingesse a una versione diversa da quella delle *Honorantie* e della lettera di Filippo Maria Visconti del 1412.

[59] Vd. Häfele, in *Gesta Karoli Magni Imperatoris*, *MGH SS rer. Germ. n.s.* 12 (1959), spec. pp. VII-XXVII; vd. anche Tremp 2009, pp. 15-40.

[60] *MGH SS rer. Germ. n.s.* 12 (1959), pp. 1-4.

blico non apprezza quel che può avere gratuitamente, ma solo ciò che occorre pagare; d'altra parte, confidano che il messaggio inconsueto attirerà comunque l'attenzione («Quam tamen iccirco venalem se habere professi sunt, quia populum non gratuita sed venalia mercari viderunt, ut sic vel sapientiae sicut caeteris rebus coemendis eos incitarent vel, sicut sequentia comprobant, per tale praeconium in admirationem verterent et stuporem»).

La fama dei due irlandesi mercanti di sapienza arrivò, in effetti, alle orecchie di Carlo Magno («semper amatoris et cupidissimi sapientiae»), che li convocò e poi li trattenne offrendo loro quel che avevano chiesto, cioè ben poco per sé – un modico sostentamento – ma aule e soprattutto allievi meritevoli («Qui cum inquisisset ab illis, quid pro ipsa peterent, responderunt: "Loca tantum oportuna et animos ingeniosos et, sine quibus peregrinatio transigi non potest, alimenta et quibus tegamur"»): condizioni che fanno dei due monaci il simbolo, in ogni tempo, di un disinteressato amore per la trasmissione della cultura. Il re fu però ben presto assorbito da incombenze militari, perciò stabilì uno degli intellettuali – di nome Clemens[61] – in Gallia, affidandogli l'istruzione di un gran numero di giovani, di tutti i ceti sociali. Il secondo – il cui nome è sfortunatamente caduto vittima di un guasto nella tradizione manoscritta – fu invece inviato da Carlo Magno a Pavia, a capo del monastero di Sant'Agostino a *Ticinum*, perché qui si potessero recare a lui quanti desiderassero istruirsi[62] («alterum vero nomine <...> in Italiam direxit, cui et monasterium Sancti Augustini iuxta Ticinensem urbem delegavit, ut illuc ad eum qui voluissent ad discendum congregari potuissent»).

Grazie al memorabile racconto dei due monaci irlandesi disinteressati mercanti di sapienza arruolati da Carlo Magno, *Ticinum*-Pavia faceva dunque irruzione nell'orizzonte europeo dei centri d'alta cultura: un racconto – andrà sempre tenuto presente, quand'anche se ne rilevi il carattere aneddotico e apologetico (secondo il monaco sangallense, Carlo Magno risollevò l'istruzione per risvegliare «verae dei-

[61] Forse da identificare con il Clemens Scotus autore di una grammatica in forma di dialogo, su cui *Lexicon des Mittel Alters*, II, 1983, c. 2149 (G. Silagi).

[62] Parte dei mss. reca la lezione «Albinum», che però pare ricavato dalla successiva menzione di questo personaggio al cap. 2: vd. l'apparato critico in *MGH SS rer. Germ. n.s.* 12 (1959), p. 3, r. 17.

tatis cultura») e se ne constatino le posteriori strumentalizzazioni – che difficilmente avrebbe potuto formarsi all'altezza del IX secolo d.C. se il monastero di Sant'Agostino «apud Ticinensem urbem» non avesse avuto già allora un saliente rilievo culturale.[63] Con l'ingresso in scena dei monaci e di Carlo Magno, anche il nostro racconto sulle origini dello *Studium* si deve trasferire ora in un orizzonte più vasto di quello locale o lombardo in cui s'è fin qui svolto, da Azario a Filippo Maria Visconti: simbolo della funzione che l'Università ha spesso svolto nel collegare Pavia – ben al di là del suo ruolo politico – alla storia europea.

Il racconto di Notker fu raccolto fra i primi dal domenicano francese Vincenzo di Beauvais (ca. 1190-1264) nella sua cronaca universale, lo *Speculum historiale*, in un capitolo dedicato ad Alcuino, presentato come colui che trasferì il «sapientiae studium» da Roma a Parigi (come in precedenza era passato dalla Grecia), dove fondò lo *Studium* insieme ad altri tre *fundatores* allievi come lui di Beda, ossia Rabanus, Claudius e Iohannes Scotus.[64] È dopo avere offerto questa notizia che Vincenzo di Beauvais riporta per intero la pagina di Notker (il cui nome non compare), affermando di trovarla in una (perduta) cronaca della città di Arles.[65] La connessione fra i due monaci irlandesi (Clemens lasciato in Gallia e l'anonimo inviato a Pavia) e i quattro *fundatores* è operata nel disegno di Vincenzo di Beauvais grazie a un minimo ritocco della fonte.[66] Notker proseguiva affermando che Albino («discipulus doctissimi Bedae»), cioè Alcuino, venuto a sapere della sensibilità con cui Carlo Magno aveva accolto i due monaci, si era recato presso di lui (con

---

[63] Così, equanimemente, un pur fiero avversario dell'origine carolingia come il Villa 1782, p. 36.

[64] *Speculum historiale*, XXIII, cap. 173 (ed. Strassburg, ca. 1473, III, c. 201*v*). Sul Bellovacensis, vd. Paulmier-Foucart 2004; sulla sua circolazione e fortuna fino all'età contemporanea vd. Schneider 1997, pp. 21-46.

[65] «In Cronicis metropolis Arelatensis». La pagina che risale a Notker – e dunque la menzione di Pavia – è omessa dal *Chronicon Pontificum et Imperatorum* di Martino Polono (Oppaviensis), morto nel 1278 (in *MGH SS* 20,1 [1872], pp. 426-427), che per quanto riguarda il ruolo di Alcuino coincide invece con Vincenzo di Beauvais (che anzi menziona fra le proprie fonti). Per la genesi e la fortuna della notizia relativa ai quattro *fundatores* dello *Studium* parigino, vd. D'Onofrio 2009, pp. 439-441, che mette in luce come si basi su di essa l'idea moderna di una continuità istituzionale fra la scuola palatina di Carlo Magno e la Sorbona.

[66] Sempre che non si trovasse già nella perduta cronaca di Arles.

il suo incoraggiamento, «concessa navi»); Vincenzo di Beauvais aggiunge – non mi pare sia stato notato – che Alcuino vi si recò «cum sociis», insieme ai compagni, insomma gli altri tre *fundatores*. In questo modo, le due tradizioni sono raccordate.[67]

Gli itinerari attraverso cui si diffuse la pagina di Notker – direttamente o tramite la mediazione dell'enciclopedia medievale di Vincenzo di Beauvais o di altri lettori – sono di una tortuosità che non si può qui tentare di seguire.[68] Un nome che s'incontra in una testimonianza alle soglie del Quattrocento, più o meno coeva al momento in cui nella corte di Gian Galeazzo si diffondeva (e forse si creava) la tradizione relativa all'origine longobarda dello *Studium Papiense*, ci apre tuttavia un prezioso spiraglio.

La testimonianza è di Francesco Zabarella, nel commento alla Clementina *De magistris* (V, 1, 1), ossia il decreto di Papa Clemente V risalente al concilio di Vienne del 1311, che istituiva insegnamenti di lingua ebraica, araba e caldea nella curia romana e «in Parisiensi et Oxoniensi, Bononiensi et Salamantino studiis», con l'obiettivo di formare cristiani capaci di propagare la fede in Oriente. La menzione di queste sedi universitarie diede occasione, ai giuristi che commentarono la Clementina, per apporvi notizie storiche. È quanto fece appunto il cardinale Zabarella (1360-1417), canonista laureato a Padova dove fu a lungo professore (oltre a svolgere un ruolo di primo piano nella soluzione dello scisma d'Occidente), che glossando la costituzione e incontrandovi appunto lo *Studium* parigino si propose di stabilire «quomodo incepit et quando» (e analogamente fece per gli altri

[67] L'aggiunta è lasciata cadere da Heinrich von Herford (ca. 1300-1370), nel *Liber de rebus memorabilioribus sive Chronicon*, che pure attinge esplicitamente a Vincenzo di Beauvais (ed. Potthast 1859, p. 34). A un altro versante della «complicata storia di intrecci tra la leggenda dei mercanti di sapienza e quella dei fondatori di Parigi» fa riferimento D'Onofrio 2009, p. 441, nt. 6, che individua Gaguin († 1501) tra «i primi testimoni moderni della fusione tra i due filoni», anche se è soprattutto a partire dalle «informazioni parallele» di Trithème († 1516) e di Bale († 1563) (riportati da Brennan 1986, risp. p. 449, nr. 30 e pp. 450-453, nr. 32) che l'identità dei due personaggi citati da Notker si definisce e si iscrive nel gruppo dei *fundatores* (Claudio Clemente e Giovanni).

[68] Sulla circolazione dell'opera vd. Häfele, in *Gesta Karoli Magni Imperatoris*, *MGH SS rer. Germ. n.s.* 12 (1959), pp. XXIII-XXVII; D'Onofrio 2009, p. 440, nt. 4. Un'analisi della circolazione potrebbe contribuire a chiarire se le voci cui allude Pietro Azario si riferissero o meno alla fondazione carolingia.

Studia menzionati: fra i quali come sappiamo non c'è Pavia).[69] La risposta che diede lo Zabarella è precisamente quella già approntata da Vincenzo di Beauvais, ossia il racconto dei quattro *fundatores* (il quarto incongruamente qui chiamato Hestorus) unito a quello dei due monaci irlandesi mercanti di sapienza, uno dei quali inviato a Pavia.

Il canonista patavino stendeva questo commento fra la fine del '300 e l'inizio del '400. Qual era la sua fonte? Piuttosto che leggere Vincenzo di Beauvais, Zabarella trascriveva pressoché alla lettera il commento di Stephanus Hugoneti (Hugonet): un commento che, dopo avere riscosso ampio successo nelle generazioni immediatamente successive, s'inabissò ed è da pochi decenni tornato alla luce in un manoscritto conservato a Philadelphia (Penn.).

Quest'aggancio – in un percorso di testi indispensabile per seguire le idee – ci aiuta a stendere un filo quasi sull'intero arco del Trecento. L'Hugoneti era un provenzale (forse di Narbonne) che dal 1330 fu vescovo di Bologna fino alla morte nel 1332[70] ed ebbe un ruolo attivo nelle vicende politiche della Lombardia, come segretario del legato papale, Bertrand du Poujet (in questa qualità pronunciò anzi la scomunica di Matteo Visconti e dei figli nel 1320). Scritta fra il 1324 e il 1330, mentre era a Parma, la glossa dell'Hugoneti alla clementina *De magistris* – dove a proposito di Parigi riporta integralmente il racconto dei mercanti compreso l'invio di uno di essi a Pavia – poté dunque essere veicolo di diffusione della notizia, prima della fondazione dello *Studium generale* nel 1361.[71]

---

[69] *Ad Cle.* 5.1.1 v. Inter, q. 5: consulto l'ed. Zabarella 1602, cc. 166*v*-167*r*. Fu verosimilmente composta fra la metà degli anni '80 e il 1402; sullo Zabarella, Girgensohn 1993, pp. 232-277; p. 250 per la data.

[70] La sua glossa si legge nel ms. Philadelphia, Univ. Penn. Library, Codex 643, c. 53*r-v.* L'Hugoneti (a differenza di Zabarella) riporta i nomi dei quattro *fundatores* dello Studio parigino così come nella tradizione di Vincenzo di Beauvais (e menziona anch'egli la cronaca di Arles come fonte del racconto dei monaci mercanti di sapienza). Da segnalare anche l'attualizzazione toponomastica apposta dall'Hugoneti («apud Ticinensem urbem quae hodie appellatur Papia»), che manca in Vincenzo di Beauvais (e poi ad esempio in sant'Antonino), ma è ripresa sinteticamente da Zabarella (che omette invece l'originario «Ticinensem urbem»). Sull'*Apparatus super constitutionibus Concilii Viennensis* e sull'Hugoneti – in corrispondenza con papa Giovanni XXII – vd. Zacour 1957, pp. 456-462.

[71] Benché non sembri esservi relazione, va segnalata la versione della fondazione di Pavia da parte di un Papirio/Papieno paladino di Carlo Magno, diffusa all'inizio

Ma la constatazione aiuta a mettere in prospettiva le testimonianze che abbiamo fin qui raccolto, mettendoci in guardia da un anacronismo. Fin dal XIII secolo, in Vincenzo di Beauvais, le notizie relative ad Alcuino e agli altri discepoli di Beda nonché la pagina di Notker sui due monaci irlandesi erano deliberatamente poste in linea di continuità istituzionale con lo *Studium* parigino; lo stesso non avveniva, invece, per Pavia. La «Ticinensis urbs» è per così dire ospite non invitata in questi bozzetti storici dedicati a Parigi, senza che la notizia dell'invio di uno dei due monaci mercanti di sapienza al monastero di Sant'Agostino desse adito a stabilire un nesso di continuità con un attuale *Studium Papiense*.[72] Che questo non avvenisse prima del 1361 è comprensibile (e può anzi essere una conferma del fatto che fra il XIII e il XIV secolo un *generale Studium* qui non esistesse).[73] Ma un accostamento del genere non si trova nemmeno nello Zabarella, che scrive verso il 1400, quando lo *Studium* visconteo è già florido.

La trasfigurazione della notizia dei due mercanti in leggenda di fondazione dello *Studium Papiense* non si trova nemmeno – per passare a un genere letterario diverso da quello giuridico – nell'influente *Summa historialis* di Antoninus Florentinus (1389-1459), cioè il frate domenicano Antonino Pierozzi, arcivescovo di Firenze dal 1446 (canonizzato nel 1523). Nella *secunda pars* della narrazione parenetica della storia dell'umanità dalle origini fino al suo tempo, e precisamente nel contesto delle vicende di Carlo Magno, sant'Antonino inserisce un apposito paragrafo «De studio Parisiensi quomodo sit institutus» e vi ripete per intero – sulla scorta della cronaca di Arles usata da Vincenzo di Beauvais e poi perduta – la pagina di Notker Balbulus.[74] Il sincronismo con la fondazione di Parigi e insieme la credibilità del racconto

del Duecento dalla cronaca di Pietro Codagnello e di lì ripresa ancora all'inizio del secolo successivo: vd. Majocchi 2008, pp. 151-161 e 247-248.

72 Ciò, ovviamente, a mia conoscenza. A volte, il racconto veniva abbreviato, e cadeva anche la menzione di Pavia: così nel commento di poco successivo a quello dello Zabarella steso da Giovanni da Imola 1525, c. 126*v*, *Ad Cle.* 5.1.1 v. Inter, n. 5.

73 V'era però, almeno dal XIV secolo, un ben strutturato *Studium* domenicano (nel quale saranno stati letti anche i commenti alle *Clementinae*), di cui dà notizia sicura, autobiografica, Galvano Fiamma (1283-1344) nel *Chronicon maius* (Fiamma 1869, p. 771 ed. Ceruti).

74 Sant'Antonino 1527, Pars II, Tit. XIV, cap. IV, § XII, c. 125*r-v*. Su di lui, Howard 1995.

risalente al monaco di San Gallo uscirono sicuramente rafforzati dall'autorità di cui godette la cronaca di sant'Antonino presso i lettori quattrocenteschi, ma ancora non si vede emergere un collegamento fra il racconto di Notker e l'*origo* dello *Studium Papiense*.

Il nesso manca a maggior ragione anche nella storia dei Franchi di Robert Gaguin (1433-1501), dove si ricorda (in un contesto analogo al *pastiche* di Vincenzo di Beauvais) che «Carolus [...] Iohannem vero Papiam misit», ma la sorte del centro di studi pavese non riceve altra attenzione; anzi, la mente del teologo e umanista francese, professore alla Sorbona, corre subito a un'altra sede, ossia a Bologna, la cui maggiore antichità – secondo il falso privilegio di Teodosio – metteva a rischio il primato parigino («Bononiensis schola quae Theodosio imperante initium cepit est aetate superior»): un rischio scongiurato dal Gaguin osservando che tuttavia Bologna era di gran lunga inferiore quanto a docenti.[75]

Qualche parola in più è spesa, nel medesimo giro d'anni, dal Sabellico (ca. 1476-1506), nella sua «rapsodia» di storia universale («Parisiis divinae humanaeque sapientiae Gymnasium instituit, et in Italia Ticini alterum, ut quibusdam placere video»), ma si tratta ancora di un ragionamento tutto interno alle imprese di Carlo Magno, basato sulle due consuete tradizioni – quella dei due monaci e quella di Alcuino e i tre compagni, di cui Sabellico nota peraltro la difficile compatibilità – senza che la fondazione carolingia sia posta in diretta linea di continuità con quella visconteo-sforzesca: va però segnalato che l'uso del termine *Gymnasium* lascia almeno trapelare l'idea.[76]

Qualche decennio più tardi, nel 1572, quando il teologo cattolico olandese Jakob Middendorp (1537-1611) scrisse quello che si può con-

---

[75] Gaguin 1504, l. IV, c. 28*v*. Su di lui, Collard 1996.

[76] Sabellico 1528, l. IX, c. 198*v*; su Marc'Antonio Coccio, vd. per tutti Cochrane 1985, pp. 83-86. La sua notizia è utilizzata in collegamento con l'*Academia Papiensis* nello scarno *Catalogus Academiarum Orbis Chirstiani* pubblicato ad Ausburg dal Rustenius 1550, *s.v. Italia*, nr. 6; vd. anche Sacco 1993, p. 300. È da menzionare anche l'*Anglicana Historia* di Polidoro Vergilio 1570, l. V, p. 106 e l. IV, *ibid.* pp. 91-92: «Achaius [princeps Scotorum] [...] ad Carolum, qui novas conditurus academias, ad se usque ab extremis orbis partibus eruditos viros advocabat, Clementem et Ioannem homines doctissimos misit, per quos Carolus postea et Lutetiae et Ticini bonas artes cunctos mortales docendos curavit». La prima edizione dell'*Historia* del poligrafo urbinate è del 1534; cfr. Ruggeri 2000.

siderare il primo trattato sulle Università su scala europea – seppure in chiave apologetica – la credenza della fondazione dello Studio di Pavia da parte di Carlo Magno era invece ormai diffusa: «Papiensis sive Ticinensis Academia a Carolo Magno non diu post Parisiensem erecta creditur».[77] (viceversa, nessuna parola era spesa a proposito dei Longobardi). Lo conferma un'opera scritta nello stesso periodo, anche se destinata a pubblicazione postuma (e a grande successo), il *De claris legum interpretibus* del reggiano Guido Panciroli (1523-1599): «Academia Ticinensis a Carolo Magno circa anno DCCC instituta».[78]

Questo percorso ci conduce dunque a un interrogativo. Per non cadere in una sorta di illusione ottica, vedendo nelle testimonianze di XIII-XV secolo una leggenda d'origine che ancora non aveva preso forma, occorre chiedersi chi e quando abbia instaurato esplicitamente la connessione, che all'inizio del Cinquecento non era stabilita e settant'anni dopo era una credenza diffusa. Un'indagine capillare, specialmente fra gli scrittori più vicini allo *Studium Papiense*, che possono essere stati indotti, per chauvinismo, a compiere il collegamento, potrebbe chiarirlo al di là d'ogni dubbio:[79] indagine che dovrebbe tenere conto del ruolo che venne assumendo, anche in sede locale, il richiamo politico alla tradizione carolingia, a discapito di quella longobarda.[80] Si può tuttavia già avanzare un'ipotesi, pronta a essere smentita da altre

[77] Middendorp 1572, pp. 213-214; cfr. Id. 1602, pp. 45-49. La storia delle accademie era inserita in una più generale riflessione pedagogica, svolta in un trattato sull'*Officium scholasticum*, ispirata al nesso fra *sapientia* e *religio* quali fondamenti essenziali della *respublica Christiana* («sublata eversaque sapientia, inermis et nuda religio facilius opprimatur»); la dimostrazione stava nella resistenza opposta al luteranesimo dalle città della Germania «ubi Academiae probataeque scholae et bonarum artium studia extabant»: Id. 1583, *ep. ded.,* c. 3*v*. Cfr. Benz 2002, pp. 105-130; sul superamento della storiografia universitaria del Middendorp da parte del Conring, vd. Zedelmaier 2003, pp. 74 ss.

[78] Panciroli 1637, p. 495; vd. anche p. 210.

[79] Per fare un solo esempio, esso manca nell'orazione tenuta da Baldassare Rasini († 1468), che pure ne avrebbe dato spunto perché tocca il tema della nobilitazione dello *Studium* («quibus radijs haec vera nostra achademia illustrata sit»: ed. Hammer 1940, p. 143.

[80] Sulla figura di Carlo Magno nelle tradizioni medievali italiane, fondamentale Fasoli 1974, pp. 891-916, ma senza riferimento a questo caso; da ultimo, in particolare sul ruolo della leggenda di Carlo Magno in rapporto alla Prima Crociata, vd. Gabriele 2011, con altra bibliografia. Per la questione longobarda, vd. ad es. Mantovani 2005, pp. XI-LXV; Artifoni 2007, pp. 297-304; Majocchi 2008, pp. 117-225.

letture, ma che ha, mi pare, alcuni seri argomenti dalla sua parte.

Nel 1502, nel quadro di un forte afflusso di studenti francesi seguito all'occupazione nel 1499 del ducato di Milano da parte del re di Francia Luigi XII – che appoggiava la forza delle armi alla pretesa legittimazione dinastica – si laureò a Pavia *in utroque Iure* il borgognone Barthélemy de Chasseneuz (1480-1541). Il Chasseneuz (Cassaneus nella latinizzazione letteraria) si trattenne anzi dopo la laurea per alcuni anni nel ducato di Milano – iscritto nel Collegio dei *doctores* – al servizio di Charles II d'Amboise de Chaumont, muovendo i primi passi di una notevole carriera che, al rientro in Francia, ad Autun, nel 1506, lo portò fino alla presidenza del Parlamento di Provenza nel 1532. Morì, a quanto pare, avvelenato da un mazzo di fiori.[81]

Il Chasseneuz fu giureconsulto innovatore, estensore nel 1517 di quello che viene considerato il primo commento sistematico al *droit coutumier* francese (*consuetudines ducatus Burgundiae*). Nel 1529 diede alle stampe un'opera d'altro tipo, e di fama universale. Fra i molti modi di dare un senso al mondo – oltre che attraverso il diritto – c'è anche quello di ordinarlo gerarchicamente secondo l'onore, le lodi, il decoro che spettano a ciascuna cosa o persona: è questo il punto di vista adottato dal Chasseneuz nel *Catalogus gloriae mundi*. «Nulla è più utile nella vita – sosteneva l'autore – che conoscere l'ordine e il perimetro della propria condizione»; infatti «sebbene tutti siamo per natura uguali, tuttavia a causa della colpa alcuni sono superiori, altri inferiori [...] così che i superiori possano punire le colpe, e conducano i sudditi alla concordia».[82] Il *Catalogus gloriae mundi*, la cui prima edizione è del 1529, rispondeva insomma a un intento moraleggiante e conservatore, proiezione, sul piano intellettuale, di una società fittamente parcellizzata e stratificata per ceti (cui cerca di dare sistemazione filosofico-giuridica), e di un assetto assolutistico del potere. Da giurista, il Chasseneuz sapeva anche che il suo *Catalogus* avrebbe avuto grande utilità pratica

---

81 Sulla sua biografia, resta fondamentale Pignot 1970, spec. pp. 14-33 per Pavia e l'esperienza italiana; cfr. Picot 1915, pp. 45-46. Sull'ideologia giuridica e politica, vd. per tutti Randall 2008, pp. 148-168; Goria 2010, pp. 19-21, nega giustamente che sia stato allievo di Claude de Seyssel. Sul valore umanistico della gloria, Varotti 1998.

82 Chasseneuz 1529, I, *praef.*, c. 2*v*: «nihil utilius in vita comperiet quisquam, quam noscere ordinem et fines sui status»; *ivi*, c. 3*r*: «licet omnes natura simus aequales, culpa tamen exigente, alii sunt superiores, alii inferiores [...] ut superiores culpas puniant, et subditos ad concordiam ducant».

> dato che frequenti e assidue strepitano contese sull'onore, le precedenze, la maggiorità, la superiorità, e sul titolo delle dignità e nobiltà, o riguardo all'ordine delle sedute, nei consigli, nelle congregazioni, nei collegi, nei convivi, nel foro giudiziario, e in altri luoghi, persino quando si cammina per le strade.[83]

«Persino quando si cammina per le strade»: la memoria letteraria torna facilmente al fatale incontro che avrebbe cambiato la vita di fra Cristoforo.

Un dilemma che poteva porsi, fra gli infiniti, è chi fra due *doctores* dovesse precedere ad esempio in un corteo o in una seduta di laurea. Di questo si occupava, fra l'altro, la decima parte del *Catalogus* del Chasseneuz.[84] Un criterio per stabilire la posizione poteva fornirlo la disciplina: così fra i letterati erano preferiti i teologi, fra i giuristi i canonisti, secondo una graduatoria che non faceva che protrarre, in cifra minore, le ben note contese fra le arti, già conosciute dall'antichità e rinverdite dall'Umanesimo, a cominciare dal Petrarca.[85] Ma fra due *doctores* di una stessa scienza, come stabilire il *ranking*? La casistica allineata da Chasseneuz era infinita: i docenti precedono quelli che non insegnano; fra i docenti, prevalgono quelli con stipendio maggiore; quelli che hanno scritto libri; il più anziano precede il giovane, ma – onore al merito – se il più giovane è «in scientia excellens» viene preferito al più anziano. In una società che conosceva il valore legale del titolo (la «licentia ubique docendi») si teneva conto anche del valore dell'Università, perciò «doctor creatus in maiori, famosiori et dignori Universitate sit aliis praeferendus».[86] Quest'ultimo criterio tuttavia riapre il problema, perché impone di stilare una classifica delle Università. Il Chasseneuz non si sottraeva, adden-

---

[83] *Ivi*, c. 4*r* : «materia huius operis est multum commendabilis, necessaria, usitata, et practicata, cum frequens et assidua circumstrepit quaestio de honoribus, praecedentijs, maioritate, superioritate, ac titulo dignitatum aut nobilitatum, aut super ordine sessionum: tam in concilijs, congregationibus, collegijs, convivijs, in foro praetorio, et in alijs locis: etiam per vicos deambulando».

[84] *Ivi*, c. 4*v*: «dignitates, praestantias, et praeeminentias scientiarum, tam inter se, quam ad alias res, et ordinem praecedendi inter viros literatos enucleabit». Sulla logica che presiede a questa *decima pars*, vd. Füssel 2011, pp. 84-85. Sulle questioni d'onore, vd. per tutti Bellabarba 1999, pp. 225-250; per la trattatistica sui duelli, forma estrema di soluzione, vd. Cavina 2003.

[85] Vd. per tutti Garin 1947; Avellini 1990.

[86] Chasseneuz 1529, X, cc. 19*r*-22*v*: è la *trigesimasecunda consideratio* della *decima pars*; la cit. *ivi*, c. 19*r.*

trandosi in una comparazione che è per noi di grande importanza. Il punto di partenza era fuori discussione: i dottori in Teologia, Diritto canonico e Medicina dell'Università di Parigi erano da preferire a coloro che avessero conseguito altrove la laurea nelle medesime discipline. L'Università di Parigi era infatti «maior, dignior et antiquior» rispetto a tutte le altre. Siccome la storia – sotto forma di *origo* – è un titolo di grande valore, Chasseneuz s'appellava alla fondazione della scuola parigina a opera di Carlo Magno, avvalendosi della testimonianza di Notker Balbulus (che gli era accessibile proprio tramite gli autori che siamo venuti fin qui conoscendo, lo Zabarella, Antonino Fiorentino e il Gaguin). È a questo punto che la sua penna si volge a Pavia, dove lo scrittore si era laureato appena ventiduenne:[87]

> Non voglio tacere che in quello stesso tempo ([in cui fu fondata la Scuola di Parigi] secondo le affermazioni di Gaguin, di Antonino Fiorentino nella sua *Storia* e anche di Zabarella nei luoghi sopra citati, ebbe invero inizio la Scuola, Università o Ginnasio di Pavia, e perciò può rivaleggiare con l'Università di Parigi quanto alla fondazione avvenuta nello stesso tempo; questo vale per la sincronia. Dico queste cose perché fui alunno e studente pavese studiando sotto il fu professore Giasone del Maino, di venerata memoria, mio precettore eccellentissimo, e ivi ho conseguito il dottorato, con lui, con i professori Franceschino Corti nonché Filippo Decio, e messer Rocco Corti, che furono lì miei precettori esimi per un quinquennio. E perciò non ho voluto tacere l'elogio di quell'Università di Pavia, che mi nutrì, educò, e formò in Diritto canonico e civile.[88]

Queste righe ci fanno entrare direttamente nell'officina del mito, che prende forma, se non sbaglio, sotto i nostri occhi. Come sappiamo,

---

87 Passò le Alpi nel 1497, dopo avere iniziato gli studi a Dole e a Poitiers, fermandosi dapprima a Torino; con l'occupazione del ducato da parte di Luigi XII si spostò a Pavia. Ancora studente, ventenne, fu nominato *magister ordinarius requestarum* del luogotenente del re e assessore del capitano di giustizia Robert de Pradines (esperienza cui fa riferimento in Chasseneuz 1529, X, c. 19*v* e c. 18*v*, ove è attestata l'età in cui conseguì la laurea a Pavia – insieme all'incarico di assessore del capitano di giustizia, che già ne segnalava l'eccellenza – proprio perché è anch'essa un criterio di precedenza). Nel 1506 la peste lo spinse a rimpatriare.

88 Chasseneuz 1529, X, c. 19*v*: «Nolo praetermittere, quod hoc etiam tempore ex dictis Gaguini, Anto. Florentini in sua hystoria et etiam Zabarellae in locis praeallegatis, schola, universitas seu Gymnasium Papiense habuit saltem initium, ex quo contendere potest cum universitate Parisiensi de institutione eodem tempore facta, et sic

i due autori quattrocenteschi citati dal Chasseneuz, e il più vicino Gaguin, non avevano sostenuto che Pavia fosse stata fondata da Carlo Magno tramite uno dei monaci irlandesi: essi si interessavano solo di Parigi. Dunque, il Chasseneuz recupera da essi solo la pagina di Notker Balbulus, ma è egli stesso a trarne le conseguenze, nell'ottica del suo *Catalogus*: quel che vale per Parigi deve valere anche per Pavia, che perciò sono pari almeno per quanto riguarda l'età («ex quo contendere potest cum Universitate Parisiensi de institutione eodem tempore facta, et sic de paritate temporis»).

Fu il Chasseneuz a fare il passo che mancava negli *auctores* da lui citati: se l'ipotesi è giusta, abbiamo dunque incontrato – caso non frequente – l'"inventore" di una tradizione. Che a dare forma al mito carolingio di fondazione dello *Studium Papiense* sia stato un *alumnus* dello stesso *Studium*, che in questo modo acquistava un titolo di preminenza sui *doctores* di altre Università nell'ottica del *Catalogus*, offre anche un movente soggettivo all'operazione.[89] Su un piano più generale, si noterà che il collegamento con il re dei Franchi è compiuto da un borgognone, dopo che il ducato di Milano era entrato nell'orbita della Francia, mentre ancora le grandi potenze europee non avevano cessato di combattere per il possesso dell'Italia, all'indomani della battaglia di Pavia.[90] Vale la pena di ricordare, simmetricamente, che proprio nel 1529, al

---

de paritate temporis. Et haec dico eo, quia fui alumnus, et scholaris Papiensis sub quondam recolendae memoriae domino meo Iasone de Mayno praeceptore meo excellentissimo, et ibi doctoratum accepi sub eo, et domino Francisquino de Curte necnon domino Philippo Decio, ac domino Rocho de Curte, qui fuerunt ibidem praeceptores mei eximij per quinquennium. Et ideo nolui tacere laudem illius Universitatis Papiensis, quae me enutrivit, educavit, et aluit in iure Canonico, et civili»; il testo prosegue: «postquam tamen habuerim prima cunabula in Universitatibus Dolana et Pictavensi de quibus infra dicitur». Le citazioni esplicite ai luoghi degli autori citati sono nel passo precedente, riferito a Parigi.

[89] La conclusione generale si legge in Chasseneuz 1529, X, c. 21*r*: «in iure civili magis aestimantur doctores iurium creati in Italia, maxime Papiae, Bononiae, Paduae, quam creati in Gallia, nisi sint creati in Universitate Aurelianensi [cioè di Orléans], ubi maiori rigore examinis examinantur quam alibi». Diverso l'elenco di un analogo trattato di circa un secolo posteriore, steso sempre da un giurista, Jakob Andreas Crusius (Hannover 1636-1680), che fra le italiane inserisce Padova al primo posto, seguita da Bologna, quindi Pavia, Pisa, Siena, Perugia, e menziona la fondazione carolingia solo a proposito di Parigi. Vd. Crusius 1665, pp. 835-836; sulla sua opera, Füssel 2011, p. 85.

[90] Sugli studenti stranieri, in particolare borgognoni, vd. Rosso 2012, pp. 402-408.

ritorno dalla prigionia spagnola seguita al rovescio, Francesco I prese la decisione di istituire i primi «lecteurs royaux», cioè fondava il *Collège de France*, realizzando il progetto coltivato da Guillaume Budé: un altro sincronismo, in questo caso frutto culturale di quell'avvicinamento francese all'Umanesimo che è un risvolto delle guerre d'Italia.[91]

L'elogio di Pavia contenuto nel *Catalogus* – come vedremo subito – ebbe immediata eco, diffusa dal successo europeo dell'enciclopedia moraleggiante del Chasseneuz, continuamente ristampata e propagata dal Middendorp, nell'altrettanto celebre rassegna delle più celebri Accademie europee.[92] Passò con essa anche la datazione – incongrua – fissata dal Chasseneuz al 740: «sic ergo ex praedicti constat, quod hae universitates scilicet Parisiensis et Papiensis habuerunt saltem initium tempore Caroli Magni Francorum Regis circa anno Domini 740».[93]

Naturalmente, non si può escludere che altri prima dell'*alumnus Papiensis* Chasseneuz avessero compiuto l'accostamento. Tuttavia, varrà la pena di tornare a un testo già citato, quello del giurista Giovan Battista Costa edito nel 1610, dove sosteneva che la «gloria» – il termine è già significativo – dell'Università di Pavia dipendeva dalla sua antichità: anche il Costa, con la capacità diagnostica tipica del giurista che soppesa le prove, leggeva allo stesso modo il testo del Chasseneuz, distinguendo le sue fonti dal suo personale apporto alla instaurazione del mito.

5. Intermezzo cinquecentesco: dall'Europa a Pavia

Il Cinquecento pavese è un secolo spezzato in due dalle vicende della guerra franco-spagnola, culminate nel sacco del 1527. La storia politica e la storia culturale tuttavia non coincidono necessariamente; Pavia conoscerà in questo stesso tempo alcuni dei suoi

---

[91] Sulla storia del Collège de France, vd. la Garanderie 2006, pp. 125-142; Tuilier 2006c, pp. 145-163: i corsi iniziarono nel marzo 1530; in particolare sui rapporti con l'Umanesimo, italiano, ma anche spagnolo, vd. Tuilier 2006b, pp. 7-52.

[92] Chasseneuz è citato, per l'origine carolingia, ad es. da Alessandro da Rho 1586, Index, *s.v. Gymn. Tic.* e da Costa 1610, p. 299. Dipendono invece dal Middendorp, Andrés Mendo 1655, p. 5 e Johann Friedrich Heckel (1640-1715 ca.), nelle note apposte alla riedizione dell'Atlante universale del Clüver 1697, l. III, cap. XXV, p. 244.

[93] Chasseneuz 1529, X, c. 19*r*. Lo segue nella datazione Costa 1610, p. 299.

maggiori scienziati, dall'Alciato al Cardano. Vero è tuttavia che un'organizzazione «leggera», anzi volatile, com'era uno *Studium*, aggregazione di docenti e studenti, era in balia delle condizioni circostanti; pativa immediatamente le ristrettezze delle risorse destinate agli scopi bellici e il venir meno delle condizioni di sicurezza che garantivano le *peregrinationes*.

La crescente incertezza degli anni che precedono la battaglia di Pavia si riflette vivacemente in una commedia incompiuta dell'Ariosto – *I Studenti* – stesa verosimilmente nel 1518-1525.[94] Claudio, studente veronese che ha ascoltato a Pavia le lezioni di Messer Lazzaro («che vi leggea la sera l'ordinaria»), si è innamorato della figlia del maestro presso il quale dimorava, che perciò l'ha allontanato da casa (con la falsa imputazione d'un omicidio occorso «in le pratiche del Rettor»).[95] Trasferitosi a Ferrara, il giovane Claudio riceve da un amico (che a sua volta aveva avuto l'informazione dal padre Bartolo, nome che rivela in modo trasparente l'ambientazione nella Facoltà giuridica) la notizia che proprio nella città estense sta per trasferirsi il suo antico professore Lazzaro, con famiglia e – quel che più conta – figlia al seguito:

> [...] egli mi avisò che messer Lazzaro,
> poi ch'a Pavia levato era 'l salario
> alli dottor, né più si facea Studio
> per le guerre che più ogni dì augumentano,
> avea tramato, pel mezzo di Bartolo,
> suo padre d'esser condotto qui a leggere
> e che l'avea ottenuto; et era in ordine
> con tutta la famiglia per venirsene.[96]

---

[94] Vd. Coluccia 2001, pp. 27; 131 ss.; sarà completata con il titolo *La Scolastica* dal fratello Gabriele e con il titolo *L'imperfetta* dal figlio Virginio. Ai vv. 396-398 riferimento alla caduta di Ludovico il Moro avvenuta vent'anni prima.

[95] La turbolenza della vita notturna di Pavia nell'ultima età sforzesca («latrociniis et cedibus ea urbs plena erat, quibus scholares et etiam Germani inmixti putabantur») e la sua instabilità politica («fluxa et mutans [...] Papie respublica»), ma anche il prestigio dei suoi docenti e la maggiore semplicità dei modi, rispetto al più formale e altrettanto valido *Studium* padovano («minor vestium pompa»), ove erano anche più aspre le contese per il rettorato, sono rievocati proprio all'inizio del 1500 da un professore di Diritto canonico a Ingolstadt, Sixtus Tucher in una notevole epistola a Anton Kress, che s'accingeva a scegliere fra le due sedi, riprodotta e commentata da Walther 2008, pp. 275-276.

[96] *I Studenti*, Atto I, s. 1, vv. 110-115: Ariosto 1974, pp. 627-697, ed. Casella.

I versi ariosteschi descrivono con precisione quel che aveva indotto Messer Lazzaro a lasciare Pavia e a cercare altrove una condotta: con il crescere delle guerre, il salario non viene più garantito e lo Studio è infine interrotto. Del resto, proprio nel giro d'anni in cui l'Ariosto scriveva la commedia, precisamente nel 1524, s'arrivò a fondere lo scettro d'argento del rettore per coniare il denaro onde pagare i soldati che difendevano la città sotto assedio.[97] Narrerà Arnoul Le Ferron nelle *Res gestae Gallorum* che i pavesi sotto assedio costruirono macine di fortuna in tutti i luoghi della città,

> persino nell'Accademia del Diritto civile e pontificio. Perciò le urla rozze dei mugnai strepitavano in un luogo nobilissimo dove pochi anni prima erano state ascoltate le voci di Giasone, dei Deci, dei Corti, dei Pichi, e se ne era ammirato l'acume.[98]

Se le guerre avevano svuotato le aule (e attratto incidentalmente sullo *Studium* l'attenzione degli storici), la nuova sistemazione del ducato sotto il dominio spagnolo portò con sé la ripresa: già nel 1545 si poteva pensare a ricostruire lo scettro rettorale.[99] Nei decenni che seguono, le politiche culturali della Controriforma individueranno anzi in Pavia un centro in cui investire, accentuando la rifioritura.

---

[97] Le Ferron 1550, l. VII, c. 96*r-v* colloca l'evento alla fine dell'anno o all'inizio del 1525: nella sua narrazione, il sacrificio degli scettri rettorali (al plurale: «argenteos baculos») rappresenta il culmine di una requisizione che ha già coinvolto persino gli arredi sacri. Vd. anche Parodi 1753, p. 48, che trae la notizia dal Ballada. Una descrizione di tono diverso della città, che ancora nel 1523 «pare una Roma», è nella lettera, forse edulcorata a uso della destinataria, del segretario di Baldassarre Castiglione edita da Poletti 2009, pp. 327-333.

[98] Le Ferron 1550, l. VII, c. 95*r*: «trusatiles molas [...] in ipsa academia civilis pontificiique iuris. Ita pinsorum voces inconditae nobilissimo loco strepebant, ubi paucis ante annis Iasonis, Deciorum, Curtiorum, Picorum, cum admiratione acuminis auditae fuerant». Franceschino Corti junior registra i fatti nella dedica di un commento al *Codice* di Giustiniano: «cum igitur sic fatis impellentibus proh dolor evenerit Ticinense Gymnasium simul cum urbe maximum naufragium fecerit, in quo et captivitatem cum tota familia et maximam iacturam bonorum passus sum [...]»: Corti iun. 1533, *praef.* Sul Corti, che passò a insegnare a Padova, vd. Piovan 2007, pp. 79-88, che documenta le conseguenze economiche affrontate per il pagamento del riscatto, in cui fu sovvenuto dal fratello Matteo, docente di Medicina teorica.

[99] La lettera di Carlo V del 24 novembre 1545 al vicario del vescovo di Pavia è riportata integralmente da *Informatio* 1611-1617, pp. 14-15; cfr. Parodi 1753, p. 56.

Di questo parla proprio la scheda che Jakob Middendorp dedicò a Pavia nella già citata rassegna delle *celebriores Academiae Orbis Christiani*, uscita per la prima volta nel 1572 e che segnò una svolta nella conoscenza comparata delle Università. La scheda si apre appunto con la credenza della fondazione carolingia: «Papiensis sive Ticinensis Academia a Carolo Magno non diu post Parisiensem erecta creditur». Come già sappiamo, Middendorp scrive dopo il Chasseneuz.[100] Un *collage* di espressioni adulatorie spigolate dalle epistole dedicatorie premesse a opere di docenti pavesi, come Giasone del Maino e l'allievo Rocco Corti, serve al Middendorp a indicare l'acme del prestigio. Di lì, la storia recente prende il segno della decadenza, determinata dalla guerra franco-spagnola (con la fusione degli scettri rettorali che Middendorp attinge dal Ferron), che ha comportato anche la dispersione della «egregia bibliotheca» del Castello. La curva negativa si chiude, all'altezza del 1572, con una nota – apologetica – di ottimismo: «per munificenza e generosità in parte dei pontefici Romani, in parte di altri principi si è risollevata: infatti Papa Pio IV ha istituito a Pavia un bellissimo Collegio», s'intende il Borromeo.[101] Suggello della parabola è la paretimologia «Papiam quasi piorum virorum patriam dicas» (che, potremmo dire, realizza l'auspicio dell'Azario che lo *Studium* contribuisse a riscattare la città «parum pia»).[102]

Fra le sue fonti pavesi, il Middendorp cita Bernardo Sacco (1497-1579),[103] dai cui libri *De Italicarum rerum varietate et elegantia*, editi poco prima, nel 1565, trasse l'etimologia di *Papia*, una notizia topica sul clima che favorisce l'ingegno e una su san Siro. La citazione del Sacco da parte del teologo olandese ci spinge a rientrare dal-

---

[100] In prospettiva apologetica, Middendorp sottolinea che la scuola pavese era stata da Carlo destinata «ad conservandam propagandamque veram doctrinam Christianae religionis». È rivelatore dell'asimmetria della leggenda di fondazione, che per Pavia ci si accontenti si rinviare all'esposizione delle fonti e del racconto svolto a proposito di Parigi: Middendorp 1572, pp. 332-334; del resto le fonti qui citate sono quelle tradizionalmente incentrate sulla scuola parigina.

[101] «Sed partim Pontificum romanorum, partim aliorum principum munificentia et liberalitate iterum constitit. Pius enim PP.IV pulcherrimum Papiae collegium instituit».

[102] Middendorp 1572, p. 214; per l'Azario, vd. *supra*.

[103] Sacco 1587; traduzione di Domenico Magnino in Sacco 1993. Sull'autore e l'opera, Pasi Testa 1980, pp. 229-250; Magnino 1993, pp. 5-6; Gabba 2000, pp. 17-27; 35-37.

l'orbita europea, in cui eravamo entrati seguendo il Chasseneuz, per fare ritorno a Pavia e verificare a che punto stesse l'elaborazione del discorso sull'*origo*.

In effetti, il Cinquecento è, per Pavia, il primo secolo della storiografia cittadina, che si apre con il *Papie Sanctuarium* di Jacopo Gualla (1505) e si chiude con l'*Historia* dei vescovi di Pavia e dei «fatti notabili occorsi in tutto l'universo» di Antonio Maria Spelta (1597). Lo *Studium* non è tuttavia tematizzato direttamente e anche di traverso riceve modesta attenzione. Le prime prove della storiografia pavese seguono disegni precisi, ben chiariti da Emilio Gabba, nei quali l'istruzione pubblica non entra.[104] È vero che, a una lettura meno cursoria, il Middendorp avrebbe potuto trovare nel Sacco qualche notizia più specifica, come l'episodio al quale lo storico pavese ricordava d'avere assistito «da ragazzo», quando

> Ludovico re dei Francesi e duca di Milano, mosso dalla fama di Giason del Maino, si fermò a Pavia per sentire una lezione di Diritto di un uomo così famoso. Entrato nell'aula, con la mano fece silenzio e impedì che i giovani studenti gli facessero posto. Si sedette dunque, egli che era re, come fosse uno di loro, alla presenza di cento nobilissimi maggiorenti. Ascoltato Giasone lo elogiò, e all'uscita lo invitò, a titolo d'onore, a stargli a fianco a capo coperto, poi lo onorò con il dono di una toga dorata, cioè intessuta di fili d'oro.[105]

L'aneddoto rivela tuttavia nel Sacco un interesse per la dignità sociale che deriva dal dottorato, piuttosto che per il *Gymnasium Ticinense* e per le sue vicende.[106] Le origini, su di lui, sembrano eserci-

---

[104] Gabba 2000, pp. 11-32; 33-37; sullo Spelta in particolare, Cavagna 1980, pp. 251-263.

[105] Sacco 1993, l. VIII, cap. 7, pp. 228-229 (trad. Magnino); lo scrittore, nato nel 1497, non potè essere fra gli ascoltatori. Curiosa l'annotazione che segue, apparentemente riferita alla didattica: «si potrà opportunamente apprendere il diritto per filo e per segno se si ha cura di scrivere: ma di questo parlerò forse più opportunamente in altro luogo».

[106] Lo stesso episodio è narrato con *verve* da Giovio 1553, p. 125, testimone addirittura di uno scambio di battute: «io udii un tratto Lodovico Re di Francia che l'addimandò, per qual cagione ei non havea mai preso moglie; a cui egli rispose: acciò che raccomandandomi tu a Papa Giulio d'un cappello, ei sappia, che ho impedimento alcuno al Cardinalato. Et fu quel giorno medesimo, che vestito d'una roba di broccato d'oro lesse la sua lettione», della quale il Giovio riporta l'argomento.

tare più fascino del progresso: la versione ormai corrente, che vuole Carlo Magno fondatore, è accolta anche dallo storico pavese.[107]

Di poco maggiore è lo spazio che riserva all'Università Stefano Breventano (1501-1572) nella *Istoria della antichità, nobilità, et delle cose notabili della città di Pavia* edita nel 1570, in quanto «cosa degna di farne memoria» nel «dilettevole et maraviglioso spettacolo» offerto dalla città.[108] Il Breventano tocca tre punti:[109] si sofferma sull'origine, che fa anch'egli risalire a Carlo Magno sulla scorta del racconto di Notker Balbulus, conosciuto apparentemente attraverso il Gaguin e che Breventano infioretta di dettagli senza riscontro (il monaco Giovanni Scoto fu sepolto in San Pietro in Ciel d'Oro e teneva le lezioni «vicino alla chiesa di S. Maria Perrone», che è invece uno dei luoghi dove si svolgevano le lezioni dello *Studium* visconteo); descrive poi – finalmente testimonianza di prima mano – l'aspetto attuale delle scuole «fatte molto magnifiche dalli Duchi Sforceschi», ossia l'edificio a due cortili costruito da Ludovico il Moro intorno al 1488 in Strada Nuova;[110] infine, presenta lo svolgimento di una giornata di lezioni, scandita dalle materie che si succedono nelle scuole «de Legisti» e in quelle «de gli Artisti».

La selezione dei temi compiuta dal Breventano è emblematica: da una parte, il lungo affondo rivolto alle mitiche origini; dall'altra, un fotogramma che fissa il presente, l'edificio che era sotto gli occhi di tutti in Strada Nuova e la quotidianità delle lezioni. Manca qualsiasi riflessione sulle vicende dal 1361 in avanti, sui rapporti con la città, sui contenuti dei corsi. Al paragone dà maggior rilievo – propiziato dall'esserne il Bidello – all'Accademia degli Affidati, fondata «pochi anni sono da alquanti nobili cittadini per honore della patria [...] la quale fino al presente con gran fama e riputatione persevera».[111]

In realtà, il Sacco (e il Breventano che da lui in molta parte dipende) scriveva in un contesto fortemente influenzato da una contesa scoppiata alcuni anni prima fra Pavia e Cremona per ragioni di precedenza, di quelle, per intenderci, alle quali il Chasseneuz aveva dedicato il suo

---

107 Sacco 1993, l. X, cap. 18, p. 300. La fonte tuttavia è il Sabellico; da notare che la fondazione a Pavia viene attribuita a un desiderio di onorare i Longobardi.

108 Breventano 1570, risp. cc. 10*r*; 12*v*.

109 *Ivi*, cc. 12*v*-13*r*.

110 Vd. Mantovani 2012.

111 Sugli *Affidati*, vd. Pissavino 2013 e Repossi 2013.

Catalogus gloriae mundi.[112] Le loro opere ricorrevano perciò quasi programmaticamente alla storia, anche la più antica, in funzione di titolo di nobiltà (anche se, nel Sacco, questa finalità era inserita in un disegno ideologico più ampio, imperniato sulla centralità della Roma cristiana).[113] *Casus belli* era stata la visita a Milano di Filippo II nel 1548, ospite di numerose cerimonie cui erano invitati i rappresentanti delle varie città; di qui le agitazioni per ottenere il migliore posto nei cortei, nelle sedute, nei discorsi. La contesa fra le due città padane raggiunse l'acme nel 1550, quando a sostenere le rispettive ragioni scesero in campo due scrittori di diversa autorevolezza ed età, ma entrambi di forte tempra: Cremona reclutò il celebre poeta e umanista Marco Gerolamo Vida, vescovo di Alba (1480-1566), autore fra l'altro di un poemetto sul gioco degli scacchi celebre in Europa;[114] Pavia si affidò a Giulio Salerno (ca. 1524-1554), giovanissimo docente di Istituzioni nello *Studium*, che meritò poi d'essere chiamato alla cattedra di Diritto civile a Padova, prodromo d'una auspicata carriera preclusa dalla morte.[115]

Anche se alimentata da concreti interessi del presente (il criterio per deciderla cui s'appellavano più volentieri le autorità spagnole era la quota del gettito dovuto al Fisco, sulla base della ripartizione del 1546), la vertenza – le cui sequenze sono state tratteggiate un secolo fa da Ezio Levi, e che si protrasse in varie forme fino al 1785[116] – fu combattuta dagli oratori delle due parti ricercando credenziali soprattutto nel passato.

È a questo proposito che compare il nome di Carlo Magno. Il

---

112 Per la polemica contro il Vida, principale oratore dei cremonesi, vd. ad. es. Sacco 1993, l. III, capp. 7-9, pp. 92-101; i riferimenti sono continui: vd. Levi 1905b, pp. 160-165.

113 Gabba 2000, p. 19.

114 Vd., con notizie biografiche, l'edizione del *Ludus Scacchiae* (Vida 1975) e del *De arte poetica* (Vida 1982).

115 Levi 1905b, pp. 147-152, con un giudizio non favorevole sulla qualità letteraria dei discorsi ricalcati «troppo servilmente» su quelli del Vida, anche se non disconosce «una grande diligenza nella discussione delle testimonianze arrecate, una non ispregevole erudizione», giustamente notata già dal Capsoni 1785, II, pp. XIII-XIV.

116 Vd. Levi 1904; Id. 1905a; Id. 1905b, anche per lo sfondo socio-economico che premeva sotto alle questioni di forma; importante anche Politi 2002, pp. 122 ss.; Meschini 2001, p. 122, nt. 65, rievoca la polemica seguita alle accuse rivolte dal Vida contro l'attendibilità di Bernardino Corio, citato dai pavesi a sostegno delle proprie pretese. I discorsi del Vida – mandati a stampa a differenza di quelli del Salerno (Vida 1550) – furono addirittura banditi dal governatore Ferrante Gonzaga, con l'obbligo per chiunque le detenesse di consegnarle; pari sorte subì una *Responsio Ticinensium:* Levi 1905a, pp. 4-22. I discorsi del Salerno, incaricato fin dal 1550, furono stesi nell'estate del 1551.

Salerno – che possiamo fare qui parlare nella traduzione allestita nel 1798 da Giuseppe de' Necchi Aquila[117] – riteneva ovviamente che la presenza dello *Studium* fosse «il più grande giudizio [emanato] da sommi principi sulla dignità» di Pavia. I cremonesi, consapevoli dell'importanza del tema, replicavano con puntiglio, rinfacciando agli avversari innanzitutto che il finanziamento gravava sull'intera fiscalità dello Stato di Milano (al che replicava in prospettiva tutta campanilistica il Salerno: «che importa allo splendore ed alla fama di una Città il rilevare onde traggano le loro mercedi i Professori?»)[118] e poi ritorcevano la fondazione a «biasimo e contumelia» dei pavesi, in quanto l'Università sarebbe stata fondata in mezzo a loro «ad ammollirne la ferità» essendo «uomini atroci e crudeli». Per rispondere il Salerno poteva usare a nuovi scopi la leggenda d'origine: «Dite, per vostra fede: allorché in Parigi egualmente ed in Pavia Carlo Magno le pubbliche scuole in pari tempo istituiva, rinfacciava egli forse, siccome a noi, anche ai Parigini, la povertà, la barbarie?»

Questi stralci sono sufficienti a dare la misura del raggio ancora limitato entro cui, ancora a metà Cinquecento, il passato dell'Università riusciva a essere tematizzato nella storiografia locale, anzi di come esso rimanesse spesso bloccato nella morsa del campanilismo e della giuridicizzazione. D'altra parte, si ha qui la testimonianza della ricezione in sede locale del mito «inventato» (o almeno portato a compimento) una ventina d'anni prima dal Chasseneuz, compreso il sincronismo con Parigi. Ricezione ovviamente favorita, nel clima della Controriforma, dal fatto che Carlo Magno era l'imperatore chiamato dal papa a scacciare proprio i Longobardi dall'Italia.[119]

---

[117] Vd. il ms. *Orazioni di Giulio Salerno Patrizio Pavese dette in Senato in difesa della sua Patria contro le tre invettive di Mons. Vida Cremonese, Tradotte da G. de' Necchi Aquila, l'anno 1798* (BUPv, *Ticinesi*, 434). La traduzione rimasta inedita era preordinata a un'edizione commentata, il cui piano è riepilogato in una lettera a Siro Comi, da Milano, 11 settembre 1799 (*ivi*); il testo latino e italiano a fronte sarebbe stato corredato di «note storiche, e letterarie: Gianorini intorno a queste mi prometteva molte notizie circa ai soggetti che furono professori nella nostra Università, e voi mi avreste favorito circa agli altri». Il de' Necchi (nato nel 1755), rimasto sempre estraneo all'Università e con incarichi amministrativi per lo più a Milano e Lodi, morì già nel 1800: preciso ritratto in Volpi 2000, pp. 407-412.

[118] Questa e le seguenti citazioni sono tratte dalle *Orazioni di Giulio Salerno* tradotte 1798, III, pp. 22-26 = *Oratio latina* III, pp. 144-148.

[119] Sacco 1993, spec. l. X, cap. XVIII, pp. 297-301, è documento importante dell'imbarazzo nel giustificare il ruolo avuto da Pavia come capitale longobarda.

È ancora un riflesso della contesa la decisione di ristampare l'opera del Sacco presa dal governo cittadino nel 1587, aggiungendovi un encomio dedicato specificamente all'Università.[120] Autore ne era un giurista e letterato di fama, originario di Liegi, Enrico Farnese (Henri Du Four), docente di Retorica in Università dal 1580 alla morte nel 1613, fra i più prolifici protagonisti della cultura pavese a cavallo dei due secoli, curatore, fra l'altro, dell'edizione rimasta canonica degli *Statuta civitatis*.[121]

Al di sotto del ridondante fraseggio latino, l'orazione sviluppa un ragionamento di un certo interesse, rivendicando un ruolo politico allo *Studium* e perciò alla città. Farnese insiste nell'attribuire all'istruzione universitaria il ruolo di promozione della concordia sociale e di sostegno al potere politico e al buon governo: «quis non videt reipublicae fundamentum in literarum et virtutum institutione esse positum?».[122] Se Atene con la sua libertà di discussione aveva suscitato dissidi, il modello pavese è quello di una scienza ispirata dalla rivelazione cristiana, sotto il controllo del vescovo (in quel momento Ippolito de' Rossi, che era stato capace di opporsi alla pretesa di san Carlo Borromeo di sottomettere la sede di Pavia alla potestà metropolitica dell'arcidiocesi di Milano). La funzione che svolge è del resto iscritta nella sua genesi: sono imperatori e papi, con i loro privilegi, i veri costruttori dell'Università, ben più importanti degli architetti che ne hanno fabbricato gli edifici.[123] La rivendicazione della centralità politica dello *Studium* pavese, che spicca nel panorama nazionale, e verso cui confluiscono Francia, Germania e Italia, arriva a fare dire al Farnese che la «dignitas» del re Filippo II diventa visibile – s'intende nel suo spettacolo multietnico – nei «cortili delle virtù» dell'Università ticinese come forse in nessun altro luogo al mondo («vix ullo orbis loco gloriosius, quam in his vestris virtutum claustris»).[124] Qui «confluiscono tutte le nazioni come ad un emporio delle ottime arti»,

---

120 *Encomium De Singulari et eximia Papiensis Academiae praestantia*, in Sacco 1587, pp. 261-272; la ristampa fu inoltre corredata – nella medesima prospettiva di esibire i titoli di merito della città – da un opuscolo dello stesso Sacco sulla dignità della Chiesa pavese e dai privilegi concessi dai pontefici ai vescovi di Pavia.

121 Sull'ideologia e la presenza culturale del Farnese, vd. soprattutto Pissavino 1986, pp. 83-106; censimento delle opere in Cavagna 1981, p. 83.

122 Farnese, in Sacco 1587, p. 261.

123 *Ibid.*

124 *Ivi*, p. 265.

significativo paragone – che riattiva la figura dei monaci mercanti di sapienza – fra mercato e Università.[125]

Il Farnese, nel suo realismo, stila un inventario anche delle risorse materiali che assicurano l'eminenza di Pavia: oltre ai benefici del clima (che con ardita eziologia connette all'appellativo di Ciel d'Oro: «Papiae ita est tenue et salutare, ut caelum aureum a summa eius praestantia sit nominatum») l'oratore passa in rassegna i Collegi allora attivi, Castiglioni, Griffi, Marliani, dedicando un occhio di riguardo al Collegio Borromeo (non un Collegio, ma addirittura un mondo «tanta arte et regio apparatu») e al Ghislieri, nonché al Bossi, che si distingue non per opulenza, ma per i meriti degli studenti: il che consente al Farnese, con accortezza politica, di elogiarne il presidente, che era allora Simone Bossi senatore milanese.[126]

Anche l'ormai classico riferimento a Carlo Magno viene colorato di una nuova tinta: la sua scelta – commenta il Farnese – fu dettata dalla consapevolezza che l'istruzione è necessaria al governo, «magistra per quam reges regnant».[127] Carlo Magno trasse anzi più prestigio dall'Università, di quanto l'Università dal suo fondatore: anche la maggior longevità dello *Studium* rispetto al transeunte potere del re franco lo dimostra. Il corollario, per quanto quasi provocatorio, è esplicito: «se il maggior presidio del regno sta nella cittadella della scienza, e se la scienza del governo discende dall'istruzione, quanto valore deve attribuire Filippo, re dei re, a Pavia, vera madre della virtù e della cultura?».[128] Insomma, Pavia rivendica la propria centralità nello Stato di Milano, e anzi con una proiezione addirittura sull'intero sistema imperiale spagnolo: centralità non di forza militare o economica, ma ideologica, centro di irradiazione di una cultura funzionale agli assetti di governo, concepita quasi come potere sullo stesso piano di quello sovrano: «est Papia quasi quoddam tabernaculum omnium scientiarum, Regum atque Imperatorum socia, Principum magistra, Senatorum procreatrix».[129]

---

[125] *Ivi*, pp. 265-266: «ad quod tamquam ad optimarum artium mercaturam confluunt nationes omnes et provinciae».

[126] *Ivi*, pp. 266-267.

[127] *Ivi*, p. 269.

[128] *Ivi*, p. 268: «si in doctrinae arce summa regni praesidia sunt posita, atque ars omnis reipublicae administrandae alumna est rei literariae, quanti ab ipso regum rege Philippo fieri Papia, cuius vera germanaque suboles virtus est et res literaria?».

[129] *Ivi*, p. 270.

L'ambizione politica di quest'encomio del Farnese[130] si misura anche a paragone di altri discorsi epidittici pressoché coevi, come ad esempio l'orazione di laurea tenuta nel 1553 da Aldigeri Cornazzano, già ricordata per il legame che stabilisce fra la tradizione longobarda e quella carolingia.[131]

Secolo della storiografia pavese, il Cinquecento si chiude mostrando la difficoltà a rapportarsi con l'effettivo passato dello *Studium* in termini anche solo elementari. Ne dà prova il già citato Alessandro da Rho, lettore peraltro ben radicato nell'Università, in cui si era laureato (nel 1569)[132] e dove tenne la *lectura Iuris civilis ordinaria vespertina*, salvo un intervallo a Pisa, dove Ferdinando de' Medici gli elargì la precedenza fra i lettori.[133] Quando nel *Tractatus de analogis, univocis et aequivocis* (edito nel 1587), in un *obiter dictum*, elencò i primi professori di Diritto dello *Studium*, il da Rho incorse in una serie d'abbagli cronologici. Secondo il suo calcolo, Cristoforo Castiglioni, Uberto Lampugnani, Baldo e Raffaele Fulgosio avevano insegnato «ab hinc annos 290, sicque fuerunt primi qui legerunt post erectionem huius Gymnasij factam a Comite virtutum

130 Varie orazioni accademiche furono raccolte dal Farnese nel *De simulacro reipublicae*, trattato di teoria politica (sulla cui ideologia vd. Pissavino 1986, pp. 83-106) organizzato per panegirici, ciascuno dedicato a una istituzione (es. principe, città, senato, magistrati), a una virtù (es. clemenza, verità, religione, pietà), a un'attività (es. agricoltura, commercio), infine alla famiglia e ai suoi componenti (incluse le singole arti e professioni). Ogni panegirico svolge il tema da angolature ricorrenti, incominciando dalle insegne d'una famiglia illustre e appoggiandosi via via a motti, simboli, allegorie e riti, che rendono memorabile ciascuno dei concetti esaminati. La studiata architettura è un recipiente in cui trovano posto anche alcune prolusioni accademiche, collegate tematicamente a singoli panegirici. Esse insistono piuttosto convenzionalmente sui contenuti delle singole discipline, con intonazione parenetica piuttosto che politica: si veda ad es. *De ignorantiae detestatione. Oratio Ticini, pro felicibus studiorum auspicijs, habita*, in Farnese 1594, l. II, pp. 101-107; collegata significativamente al tema dell'*oboedientia*) oppure *De dignitate Eloquentiae, et Praestantia oratio, pro felicibus studiorum auspicijs Ticini habita* (*ivi*, l. III, pp. 118-127, collegata al tema dell'*honor*), nella quale peraltro non manca qualche eco della funzione politica dell'istruzione.

131 Cornazzano 1643, pp. [1-2]; fu Accademico degli Affidati: vd. Regali 1999, p. 233. L'edizione dell'*oratio* un secolo dopo, da parte di Angelo Cornazzano, è segno di un'idea di continuità intergenerazionale.

132 Arese Lucini 2008, p. 209: senatore dal 1574 al 1590. I dettagli sulla cerimonia di dottorato, su promotori e *praeceptores* in Alessandro da Rho 1587, p. 389, nr. 354-355; Id. 1595, *cons*. 22, c. 213*r*.

133 *Memorie e Documenti*, I, p. 83.

Vicario Imperialis, et ab Urbano Pontifice approbatam, anno 1291». Nessun papa Urbano era sul soglio nel 1291, ma il computo di 290 anni trascorsi (che porta al 1581) conferma che Alessandro da Rho era convinto che proprio quella fosse la data di istituzione (che del resto sarà ripetuta da autori posteriori).[134]

L'infortunio non è però il sintomo di un disinteresse.[135] In una postilla all'indice della medesima opera, sotto la voce *Gymnasium Ticinense* (che rimanda al luogo poco sopra riportato), Alessandro da Rho cita la fondazione di Carlo Magno (attribuita anche qui a un impossibile «anno a partu Virginis 740»)[136] e aggiunge:

> quo tempore in eo explicabantur leges consuetudines ac constitutiones Longobardorum, ut retulit mihi Illu(strissimus) et Clariss(imus) Iurisconsultus affinis meus D. Co(mes) Alphonso Beccariae constare ex antiquissimo libro manuscripto penes ipsum existente, monacorum Cassianensium Divi Salvatoris Papiae, tractante de institutis, et Regalibus legum Longobardorum.[137]

Il riferimento, come già sappiamo, è al manoscritto delle *Honorantie civitatis Papie*, che qui riemergono dopo un silenzio di quasi due secoli dopo lo stralcio riprodotto da Filippo Maria Visconti nel decreto di riapertura dello *Studium* nel 1412.[138] Questa postilla, pur gra-

---

134 Non meno impreciso il suo allievo, Melchiorre Alciato 1600, pp. 29-30, nr. 60-66, che accoglie egli pure la fondazione carolingia; il trattato *De praecedentia* è per vari aspetti istruttivo sull'uso giuridico della storia.

135 Alessandro da Rho e l'udinese Nicola Graziano, professore di Civile ordinario dal 1566 al 1588, intrapresero una controversia contro il Collegio dei giudici di Pavia, che li escludeva in quanto non cittadini, con conseguenze sulla loro partecipazione alle attività accademiche. Gli atti della causa rivelano una messe di conoscenze sulla prassi e la normativa, secondo quanto segnala Zorzoli 1986, p. 182, nt. 96. Per una sua orazione, convenzionale, *De praestantia civitatis Gymnasiique Ticinensis*, vd. Alessandro da Rho 1592.

136 Alessandro da Rho 1586, *Index*, *s.v. Gymn. Tic.*, afferma di trarre la notizia dal *De consuetudinibus* del Cassaneus, ma in realtà la ricava dal *Catalogus gloriae mundi*.

137 Trad.: «In quel tempo in esso [nel *Gymnasium*] si spiegavano le leggi, consuetudini e costituzioni dei Longobardi come risulta – secondo quanto mi ha riferito il mio congiunto, l'illustre e chiarissimo giurista Conte Alfonso Beccaria – da un antichissimo libro manoscritto che è presso di lui, appartenente ai monaci Cassinesi di San Salvatore a Pavia».

138 Dubbi a mio parere ingiustificati in Brühl - Violante 1983, p. 8, che affermano che il Raudense non entra minimamente nel contenuto; in realtà «institutis, et Regalibus legum longobardorum» è proprio la citazione dell'*incipit* delle *Honorantie*, con la lezione *legum* per *regum*. *Ivi*, p. 7, per una possibile precedente citazione nel Gualla.

vata d'errori, annoda la fondazione carolingia escogitata dal Chasseneuz alla presenza di una scuola di Diritto longobardo (che l'interpolazione delle *Honorantie* lasciava intendere). Alessandro da Rho anticipava così, quasi prodigiosamente, uno schema che, come vedremo, dovrà attendere il XIX secolo e la riscoperta dell'*Expositio ad Librum Papiense* per essere messo a punto. D'altra parte, il riferimento a un manoscritto – quello dei monaci di San Salvatore posseduto da Alfonso Beccaria, lo stesso che aveva esortato il Farnese a pronunciare l'encomio dell'Università – è il presagio di una nuova generazione di studiosi, che inizierà a cercare negli archivi il passato dello *Studium*, come Gerolamo Bossi[139] e Pietro Francesco Scarabelli:[140] un passato inteso però non (solo) come *origo*, bensì come *progressio*, come tempo reale dopo (e non prima) il 1361.

Queste interessanti «prove di storia» – *adumbratae historiae* per usare parole dello Scarabelli – sono segnali del nuovo atteggiamento verso le fonti che matura nel corso del Seicento, di cui sono emblema i padri benedettini di Saint Maur: occorre perciò ora fare un passo avanti e considerare la sorte dei miti di fondazione esposti alla «lucerna» della critica[141].

---

139 Notizie biografiche sul Bossi (1588-1646), in Castronovo 1971, pp. 305-307; preciso profilo culturale in Repossi 1995, pp. 712-713. Fra le sue carte, fondamentale per le notizie d'archivio raccolte sono le schede riunite nel ms. *Studio* (BUPv, *Ticinesi*, 181), che rivelano anche un disegno complessivo di storia dell'Università. I suoi scavi archivistici erano ammirati (e utilizzati) già da Capsoni 1785, II, p. XV; basti dire che l'elenco dei rettori stilato dal Bossi (ms. *Studio*, cc. 8-15) fu recepito dal Robolini 1836, V, 2 pp. 272-283 (fino al 1447) ed è quello che si legge, ricontrollato dal Prelini, in *Memorie e Documenti*, I, pp. 5-15. Per compilarlo, il Bossi s'avvalse per il XVI secolo specialmente dell'*Informatio pro Bilio Episcopo* 1611-1617, sulla quale vd. nt. seguente.

140 Lo Scarabelli, lettore di Medicina Teorica e preposto dal Senato di Milano all'archivio universitario (notizie su di lui nella scheda di Gianorini, in BUPv, *Ticinesi*, 527), aveva progettato una *Historia Gymnasii ticinensis*, che rimase però allo stadio di progetto («adumbrata historia» l'autodefinisce), conservato in ASMi, *Studi p.a.*, 158 (sono grato a Alessandra Ferraresi per la segnalazione). Il progetto era destinato a ricondurre la prassi dello *Studium* in conformità alle norme, e fallì. Rinvio ad altra sede per una trattazione complessiva, segnalando qui che il Seicento si caratterizza anche per alcune importanti raccolte di norme a fini giudiziari, mandate a stampa, segno di una nuova sensibilità archivistica: vd. in particolare *Informatio pro Bilio Episcopo* 1611-1617 e *Decreta et Rescripta* 1618, in connessione con le controversie fra podestà e vescovo in merito alla competenza sull'Università, e *Responsa, et Instructiones* 1612, in tema di immunità.

141 Per tutti, Raimondi 1989 e Frova 2012, pp. 14-16.

6. I «gentilissimi artigli» di Antonio Gatti

L'idea vulgata che il Seicento non sia stato altro che declino è da rivedere, anche per il *Gymnasium Ticinense*. Non c'è dubbio, tuttavia, che in quel secolo l'Università sia stata all'attenzione del Senato di Milano più per ragioni di ordine pubblico che di indirizzo culturale. La facilità con cui si portavano le armi, le contese di precedenza e il punto d'onore, le proteste per il pagamento degli stipendi e le richieste di immunità monopolizzano i carteggi e di conseguenza assurgono alla ribalta della documentazione storica, rubando la scena ai segni della affaticata, ma pur costante vitalità del *Gymnasium Ticinense*. Non è da sottovalutare che per un ventennio, in fine secolo, ne sia stato sopraintendente un fine intellettuale come Carlo Maria Maggi, segretario del Senato di Milano e perno della vita letteraria milanese.[142]

Sullo scorcio del secolo, mentre muoveva i suoi primi passi proprio nella cerchia del Maggi, il giurista Antonio Gatti si volse a illustrare «antiquissimi huius Gymnasii gloria, sua vetustate non leviter fatiscens», segnando una tappa importante nella riflessione sul passato dell'Ateneo, sia pure entro i limiti che vedremo.

Quella del Gatti è una figura complessa, che conviene brevemente tratteggiare, per quel che la sua personalità può rivelare dell'opera.[143] Nato nel 1671 a Garbagna, presso Tortona (dove morirà nel 1752),[144] da famiglia distinta e con una tradizione nell'avvocatura, assunse il ministero sacerdotale e compì anche gli studi giuridici, addottorandosi a Pavia nel 1696. Da subito sospeso in un difficile equilibrio intellettuale e sociale fra avvocatura, erudizione e ambizione, entrò nella cerchia letteraria che si riuniva a Milano intorno al Maggi e nell'Accademia dei Faticosi e annodò un fitto rapporto personale ed epistolare con il pressoché coetaneo Muratori (allora dottore della Biblioteca Ambrosiana).[145] Proprio la

---

142 Cipollini 1900, pp. 305-318; cfr. Bufacchi 2006, p. 330.

143 Sul Gatti, De Bernardi 1936, p. 7; fondamentale Pecorella 1964, pp. 53-65; approfondimenti in Zorzoli 2000, pp. 359-390; vd. anche Mantovani 2004, pp. 248-257; sintesi in Dezza 2008, pp. 791-814.

144 Cfr. Parodi, *Syllabus*: Pavia - Archivio di Stato ASPv, *Università*, Studium Ticinense, cart. 17, vol. I, *s.v.*

145 Rispetto all'ed. Càmpori, di cui si poteva avvalere Pecorella 1964, p. 64, nt. 37, si dispone ora di vari volumi dell'Edizione Nazionale (non ancora di quello relativo al Gatti). Ferraglio 2010, pp. 151-168, dà notizia della dispersione delle lettere muratoriane al Gatti appartenute a Vincenzo Poggi e già edite dal Càmpori e calcola in un centinaio le lettere del tortonese presso la Bibl. Estense.

parola «ambizione» ricorre subito nel carteggio con il Vignolese.[146]

L'abate Gatti cercò anche la legittimazione universitaria, adattandosi a tenere gratuitamente a Pavia dal 1701, ormai trentenne, la lettura *De actionibus* (cioè sul processo) basata sulle Istituzioni di Giustiniano.[147] Fu quindi chiamato, nel 1703, alla lettura straordinaria delle Istituzioni, per approdare, nel 1707, alla cattedra di Pandette – vacante da oltre 40 anni, perché non essenziale – lungo una linea che lo qualifica dedito agli aspetti storici del diritto piuttosto che a quelli applicativi: una linea che era congeniale alla sua ambizione di fare parte della «repubblica letteraria d'Italia» chiamata a raccolta dal Muratori.[148]

Un rapporto, quello con la repubblica letteraria, in cui Gatti si fece presto conoscere per i suoi «gentilissimi artigli» e che lo vide incappare in ripetuti incidenti.[149] Già nel 1703 s'era distinto per una pomposa contesa con un altro docente pavese per una questione di precedenza[150] e s'era sentito rispondere a tono, come commentava il pur amico

---

[146] Muratori a Gatti, 7 ottobre 1700 (Càmpori 1901, p. 469, nr. 420): «Cominciano a deporsi i pensieri filosofici, e si prendono quei delle Corti, dopo che l'esempio mio ha fatto grande invidia alla vostra ambizione». Il tortonese ambiva a una promozione a Vicario Generale, per la quale aveva chiesto il sostegno del Muratori.

[147] Non mi è noto se il Gatti sia stato agevolato dal Maggi per la chiamata, avvenuta però dopo la morte del sopraintendente. Compare fra i membri dell'Accademia istituita in casa Borromeo – fra i quali il governatore Henriquez de Cabrera, Alessandro Litta e il Muratori – che si radunarono il 23 aprile 1699 per commemorare in prose e versi italiani e latini la morte del Maggi (Cipollini 1900, p. 318).

[148] All'orientamento umanistico dell'insegnamento il Gatti si dichiarò fedele, pur ammettendo la tiepida accoglienza riservata dagli studenti ai campioni della giurisprudenza culta, con delusione proporzionale alla sua ambizione di affermazione culturale: Gatti 1704, *dedicatio*, p. [a3*r*] = 1722, p. [2].

[149] L'espressione è di Francesco Arisi (l'autore della *Cremona literata*) al Muratori (27 luglio 1697), in Marcocchi 1975, p. 59, nr. 64; la missiva segue quella del 24 luglio 1697 all'Arisi (ma destinata ad essere mostrata anche al Gatti), nella quale il Muratori annuncia di «aver preso la spada contro de' Pavesi» i quali «si stimano ingiuriati ch'abbia nominato quella città con l'autorità di S. Ennodio lor vescovo *angustia oppidi Ticinensis*» (*ivi*, p. 58, nr. 63). È appunto a proposito del *De antiquo Iure Metropolitae Mediolanensis in Episcopum Ticinensem* (che confuta la pretesa originaria *libertas* della Chiesa pavese dal vescovo di Milano: «hanc unam crebro cantilenam Ticinenses Scriptores canunt») che il Gatti si riprometteva di «mortificare» il Muratori sfoderando quelli che l'Arisi chiama appunto i suoi «gentilissimi artigli».

[150] Con il professore di Prassi criminale, Juan Angelo de Apezteguias: vd. la *Diatriba* pubblicata dal Gatti 1703, su cui Pecorella 1964, p. 54; Zorzoli 2000, pp. 359-366.

Francesco Arisi al Muratori: «Il nostro dott. Gatti con una diatriba stampata in Pavia in occasione di precedenza con un altro lettore, ha egli attaccato i sonagli alla gatta havendosi tirato addosso la risposta assai pungente».[151]

Ben più serio l'incidente che accadde nel 1709, per il coinvolgimento del Gatti (finora sfuggito ai suoi biografi, proprio perché già al tempo si cercò di negarlo) in una rovente polemica, fra fede ed erudizione, scoppiata in seguito all'edizione, nel 1707, dei presunti *Acta SS. Martyrum Crescii et Sociorum* da parte del faentino padre Giacomo Laderchi (uno dei continuatori degli *Annales* del Baronio). Quando il clero fiorentino chiese alla Sacra Congregazione di Propaganda di poter celebrare la festa dei santi Cresci e compagni – venerati in un oratorio restaurato in Mugello dal granduca Cosimo III – il padre Gerardo Capassi, fiorentino anch'egli, mise in guardia dalla probabile falsità degli *Atti* e trasse dalla sua parte eruditi del calibro di Leandro Porzia, Giusto Fontanini (che ne parlò come di una «frottola commentata») e persino Benedetto Bacchini. Dopo schermaglie, nel 1709 uscì a stampa un opuscolo preciso nelle critiche all'edizione degli *Acta*, ma anche colmo di sarcasmo fin dal titolo, *Nugae Laderchianae*.[152] Il rumore fu enorme, non solo per la rabbia che scatenò nell'offeso Laderchi:[153] Cosimo III, punto nel vivo, comandò addirittura che l'opuscolo fosse pubblicamente bruciato (e non mancò chi ne raccolse e spacciò le ceneri quasi miracolose).[154] Il Capassi, ritenuto l'autore delle *Nugae* (che pur non recavano il suo nome), dovette ritirarsi a Roma.[155]

Il punto è che l'opuscolo figurava edito a Genova «accurante M. Antonio Gatto I.C.» e, da quel che emerge da circospette lettere di

---

151 Arisi a Muratori, Cremona, 10 agosto 1703: Marcocchi 1975, p. 148, nr. 186. Altra volta il Muratori lo redarguiva per l'eccessiva «libertà di vivere, e di parlare»: Modena, 9 dicembre 1700, ed. Càmpori 1901, p. 486, nr. 435.

152 Gatti 1709a.

153 Il Fontanini (26 luglio 1709) scrive: «Il p. Laderchi marchia per Roma con un servitore armato, minacciando vendetta, se escono altre Centurie delle *Nugae Laderchianae* qui generalmente aggradite. Il Gatti però scrive da Genova, di volerci dare in breve la seconda Centuria» (ed. *Clarorum Venetorum ad Ant. Magliabechium Epistulae*, 1745, p. 292, nt. 1.

154 Esprime il proprio dispiacere per la pena «obbrobriosa» Muratori a Orsi, Modena, 14 settembre 1709: Cottignoli 1984, p. 441, nr. 560.

155 La vicenda è sintetizzata ad es. da Fabbroni 1781, pp. 235-242, cui pare non fosse noto il ruolo del Gatti. Sul Capassi, vd. anche Dal Pino 1975, pp. 387-391.

Giuseppe Gioseffo Orsi (cui l'opuscolo era stato a sua insaputa dedicato), di Anton Francesco Marmi, del Muratori e del Fontanini – cioè di una parte eminente della «letteraria lega» cui il Gatti aspirava d'appartenere – egli non era completamente estraneo alla stampa e s'era fatto dunque partecipe di un'operazione avventata.[156] Come commentò l'Orsi: «l'autore delle *Nugae* [...] s'allontana egli e s'allontanano i suoi parziali dalle regole di convenienza verso gli amici onorati»;[157] Gatti, se non l'autore, era fra questi «parziali».

Gli amici si adoperarono faticosamente per trovare al Gatti una via d'uscita[158] e alla fine fu spinto «a dimostrare con giuramento la sua innocenza».[159] Ma anche di questa difesa – accompagnata da un "Manifesto" a stampa – il Muratori non fu soddisfatto.[160]

Sta di fatto che sotto il nome del Gatti le *Nugae Laderchianae* finirono addirittura nell'*Index Librorum Prohibitorum*.[161]

Non bastò tuttavia questo episodio ad allontanare del tutto il

---

156 Come sembra ricavarsi dalla lettera citata sopra in nt. 153, il Fontanini aveva saputo dal Gatti che egli era effettivamente curatore della prima Centuria e s'apprestava a farne uscire una seconda. Quanto al contenuto dello scritto, vd. Orsi a Muratori, Villanova, 24 ottobre 1709 (Cottignoli 1984, p. 446, nr. 565): «Le *Nugae* non son certamente di Garofalo. Ognun le crede, ed io pur le credo, dello stesso Capasso». Le attribuisce al Capassi (con interventi di Filippo Buonarroti) il dizionario delle opere pseudoepigrafe del Melzi 1848, p. 441. Questo gioco delle parti non è certo isolato nella società letteraria del tempo: per un altro caso in cui si dubitò del ruolo di Gatti, vd. Muratori a Marmi, Modena, 25 marzo 1707 (Viola 1999, p. 238, nr. 23).

157 Orsi a Muratori, Villanova, 23 settembre 1709: Cottignoli 1984, p. 443, nr. 562.

158 Le fasi dell'«accomodamento» sono disperse nei rivoli di molti epistolari. Vd. ad es. la lettera di Orsi a Muratori, Villanova, 18 luglio 1709 (Cottignoli 1984, p. 434, nr. 549) e di Marmi a Muratori, Firenze, 3 agosto 1709 (Viola 1999, p. 255, nr. 39) a proposito della «centuria del Gatti, o pseudo-Gatti».

159 Inghirami 1843, p. 377. Il Gatti produsse una «giurata testimonianza» e «ha renduto pubblico colle stampe questo attestato»: ne dà notizia Orsi al conte Vincenzo Ranuzzi, 29 settembre 1709: Cottignoli 1984, p. 445, nr. 564. Vd. anche l'esortazione rivolta da Orsi a Muratori, Bologna, 11 novembre 1709, a elogiare pubblicamente «la dichiarazione fatta dal Gatti, e supporla cagionata prima dal motivo di non apparir autore d'un'opera ignominiosa, poi da quello di non apparir verso di me mal creato col dedicarmela senza mia saputa»: Cottignoli 1984, p. 447, nr. 567.

160 Muratori a Marmi, Modena, 6 dicembre 1709: Viola 1999, p. 264, nr. 47. Il Muratori (parlando delle *Nugae* allo stesso interlocutore) s'era già detto «stomacato» dalla «lettura di quella satira non ingegnosa, ma furiosa».

161 *Index librorum prohibitorum* 1852, p. 195. Sulla condanna, cenno in Stella 2008, pp. 81-82, ma senza menzione del Gatti.

Muratori dal Gatti.[162] La corrispondenza muratoriana rivela tracce del loro rapporto più in là di quel 1710 in cui vengono meno loro scambi epistolari.[163] In attesa che sia pubblicato il volume dell'Edizione Nazionale dell'Epistolario muratoriano dedicato al Gatti (comprensivo anche delle sue missive), si può già segnalare, ad esempio, che in una lettera del 1716 indirizzata al già citato Francesco Arisi, comune amico cremonese, il Muratori ne parla ancora come del «nostro Gatti» e gli fa pervenire (almeno indirettamente) chiarimenti eruditi.[164]

Proprio il 1710 sembra segnare tuttavia un *turning point* nella vita dell'abate tortonese, meno attivo sul fronte culturale e più su quello dell'avvocatura. Da quell'anno chiede più volte di essere esonerato dalla cattedra di Pandette e dal 1712, pur conservando nominalmente l'incarico, viene sostituito da Ferdinando Innocenzo Civalerio, un nobile milanese con interessi letterari, attivo anche come ripetitore presso il Collegio Borromeo.[165] La sua attività sarà da qui in poi dispiegata, con altalenante successo, in controversie politico-giuridiche, soprattutto nell'interesse della Repubblica di Genova, spesso condotte a colpi di indagini storico-diplomatiche.[166] La coincidenza temporale di questa svolta nella vita del Gatti con l'incidente delle *Nugae Laderchianae* date alle fiamme e infine messe all'Indice è difficile da calcolare, ma anche da sottovalutare.

Il breve profilo del Gatti aiuta a situare le *Gymnasii Ticinensis*

---

[162] Irritazione sembra gli abbia procurato anche l'anonima orazione *De recte instituenda iuris Academia*, che sospettava del Gatti (1709b) che vi si (auto)elogiava: cfr. Soli Muratori 1773, p. 26 e lettera di Muratori a Orsi, Spezzano, 26 agosto 1709: Cottignoli 1984, p. 438, nr. 555. Lo scritto del Gatti, senza dichiararlo, era una rielaborazione della *Epistula* di Duareno sul metodo di insegnamento del Diritto (come ho segnalato in Mantovani 2004, pp. 249-251): questa disinvoltura assume maggior rilievo alla luce del gioco delle parti in cui abbiamo visto invischiarsi il Gatti.

[163] Così Ferraglio 2010, p. 156; pongono l'interruzione nel 1707 Pecorella 1964, p. 64, nt. 37; Dezza 2008, p. 798.

[164] Muratori ad Arisi, Modena, 5 novembre 1716: Marcocchi 1975, p. 190, nr. 264; la richiesta verte sulle origini di Casalmaggiore. Per altri riferimenti al Gatti si vedano ad es. Arisi a Muratori, Cremona, 5 gennaio 1713 (*ivi*, p. 176, nr. 232); Muratori ad Arisi, Modena, 9 novembre 1713 (*ivi*, p. 178, nr. 237).

[165] Nel 1723 salirà alla cattedra di Pandette Giacomo Parodi: *Memorie e Documenti*, I, p. 94. Nel *De Praerogativis, et praestantia Lecturae Pandectarum*, Parodi 1753, s.n.p. [3], non menziona l'*interim* di Civalerio.

[166] Dezza 2008, pp. 809-812.

Historia, et Vindiciae A Saeculo V ad finem XV, opera apparsa nel 1704. La genesi è rivelatrice (tanto più alla luce dell'incidente che sarebbe capitato nel 1709): pungolo fu la lettura, da parte del Gatti fresco di laurea, di un opuscolo del giurista melfitano Carlo Antonio De Luca – destinato a una certa risonanza –[167] che fra tante Università più o meno celebri non citava quella di Pavia: «exarsit statim in animo desiderium vindicandi ab oblivione», dal che il titolo *Vindiciae*.[168] Vale la pena di segnalare che nel 1695, proprio mentre il Gatti concludeva i suoi studi legali, erano state ritrovate in San Pietro in Ciel d'Oro reliquie subito attribuite a sant'Agostino. Alla diligente indagine pubblicata dal Ghisoni, seguì un accanito dibattito, che attrasse a Pavia nel 1698 persino il padre maurino Bernard de Montfauçon, allievo del Mabillon, e in cui presero la parola anche Giusto Fontanini e il Muratori: è la temperie in cui matura la decisione del Gatti di dedicarsi alle antichità pavesi.[169]

Sul piano del metodo, il Gatti non si avvalse di documenti di archivio, se non in minima parte: pur essendosi sforzato di «monumenta Universitatis undique perquirere», lamentava che gli archivi pubblici pavesi fossero vuoti in seguito alla guerra franco-asburgica e al sacco oppure che i documenti fossero custoditi troppo gelosamente da privati.[170] Sono giustificazioni che – se si tiene conto delle acquisizioni che più di mezzo secolo prima era stato in grado di compiere Gerolamo Bossi[171] e se si pensa alla messe che avrebbe raccolto qualche decennio più tardi il suo successore sulla cattedra di Pandette, Giacomo Parodi[172] – rivelano i limiti dell'impresa.

Le *Vindiciae*, in realtà, furono scritte lontano da Pavia, durante un soggiorno di meno di quattro mesi a Roma, in un anno compreso fra il

---

167 Si tratta del *De praestantia laureae doctoralis iuristarum*: De Luca 1689. Secondo Rovito 1990, pp. 333-334, quest'opera manifesta l'adesione ideologica del De Luca «alla res publica dei togati» e «rappresentò la più completa ed esplicita teorizzazione di un indirizzo che consentì ai giuristi napoletani di contendere vittoriosamente all'antica aristocrazia di spada l'egemonia politica e costituzionale».

168 Gatti 1704, *praefatio*, p. [a7*v*] = 1722, p. [3].

169 Il dibattito erudito suscitato dal ritrovamento delle ossa di sant'Agostino è ricostruito brillantemente da Stone 2002, spec. pp. 48-89. Il Gatti 1704, pp. 64-69 = 1722, pp. 20-22, in un capitolo dedicato al monastero come sede della scuola pubblica carolingia, si tiene prudentemente alla larga dalla controversia.

170 Gatti 1704, *praefatio*, p. [a8*r*] = 1722, p. [3].

171 Vd. *supra*, nt. 139.

172 Vd. *infra*, § successivo.

1701 e il 1704,[173] sulla scorta di opere storiche e letterarie cui Gatti ebbe accesso grazie a uomini di cultura come il già ricordato Fontanini (1666-1736) e dell'allievo di questi Domenico Passionei (1682-1761), destinato a diventare cardinale e prefetto della Biblioteca Vaticana e che già aveva gettato le basi della sua celebre biblioteca privata.[174]

Dei diciassette capitoli in cui l'opera si articola,[175] i primi tre sono dedicati non all'Università, ma alla città, nobilitata attraverso una raccolta di testimonianze che spaziano dalle origini ai fasti di capitale longobarda:[176] prologo che fu scintilla per una diatriba con il padre somasco Giovanni Paolo Mazzucchelli (1672-1714).[177]

Dal capitolo 4, il Gatti s'inoltra nella vera e propria questione universitaria, formulando uno dei capisaldi della sua ricostruzione, ossia che già sotto i Goti all'inizio del VI secolo, al tempo di Boezio e di Ennodio, a Pavia fiorirono scuole che, per natura e uditorio (non solo ecclesiastico) e spettro disciplinare («in quibus non solum de Philosophia, et Grammatica, sed de Divina pagina et de Jure Civili agi videtur») avevano già le caratteristiche di Università pubblica; scuole che il Gatti ipotizza addirittura fossero state istituite con privilegio regio di Teoderico.[178]

Il *modus procedendi* del Gatti è tutto in questo esordio: attribuire alle proto-scuole pavesi, fin dall'ultima romanità, le caratteristiche organizzative e disciplinari proprie dello *Studium* visconteo. Questi due elementi sono poi inseriti in un filo diacronico: dal VI al XIV secolo, anche nelle fasi di maggiore difficoltà politica, le scuole pavesi non cessarono

---

[173] Gatti afferma che vi si recò dopo che aveva assunto la cattedra di Azioni, nel 1701; il 1704 è l'anno di pubblicazione dell'opera, già diffusa in una sinossi a stampa presentata al papa Clemente XI (che era salito al soglio nel 1700).

[174] Di questi contatti dà conto Gatti 1704, *praefatio*, p. [1*r*-2*v*] = 1722, pp. [3-4]. Per l'ambiente, anche con riferimento all'accoglienza riservata al Gatti, vd. Caracciolo 1968, p. 33.

[175] Importante lettura in Gabba 2000, pp. 37-42.

[176] Gatti 1704, pp. 1-26 = 1722, pp. 1-9. A questa parte soprattutto fa riferimento, nel sottotitolo dell'opera, «et plura de eiusdem Urbis nobilitate».

[177] Il Mazzuchelli gli rimproverava di attribuire a Pavia – invece che a Milano – l'appellativo di «Roma secunda» che si leggeva su un'epigrafe presso la Porta del Ponte: «Dic prope, qui transis, qui Portae limina tangis | Roma secunda vale, Mundi caput imperiale | Tu bello Thebas, tu sensu vincis Atenas». La lapide, collocata intorno al 1370, era copia di una lapide di fine XII secolo in Porta San Vito (entrambe ora ai Musei Civici di Pavia): vd. Majocchi 2008, pp. 137-139.

[178] Gatti 1704, p. 37 = 1722, p. 12. Sulla cultura tardoantica a Pavia, vd. Gasti 2012.

mai. Pubblicità, ampiezza disciplinare, continuità sono dunque i tre cardini delle *Vindiciae*. L'impresa ulteriore del Gatti è raccogliere le testimonianze più disparate che suffraghino l'assunto. Questa impostazione era destinata a imporsi come modello di discussione (al di là ovviamente delle infinite varianti interpretative): l'opera di Arrigo Solmi, *La persistenza della Scuola di Pavia nel Medioevo fino alla fondazione dello Studio Generale*, che costituisce per così dire il manifesto scientifico delle celebrazioni per gli *Undecima Saecularia* del 1925, ne è la riproposizione più evidente, e non l'unica.[179]

Una disamina analitica, qui fuori luogo, metterebbe in luce i meriti del Gatti anche nella raccolta delle testimonianze, da allora rimaste all'ordine del giorno (anche se via via arricchite). Basti segnalare la valorizzazione della rimembranza di Alcuino d'avere assistito adolescente (forse intorno al 767) *in Papia regali civitate*, tappa d'alcuni giorni durante un viaggio verso Roma, a una disputa fra l'ebreo Lullo e un *magister* Pietro (Pisano), lo stesso che poi acquistò fama come istruttore di Carlo Magno.[180] Importante l'enfasi posta su Lanfranco di Canterbury come indicatore del livello mantenuto dagli studi nella patria pavese, dove s'era formato al principio dell'XI secolo. Addirittura – secondo Gatti – Lanfranco «dopo avere insegnato le scienze a Pavia, si recò a Parigi, ove riportò e illustrò, secondo maestro pavese, le lettere che vi erano state portate sotto Carlo Magno da Pietro Pisano maestro pavese».[181] Insomma, Pavia non era debitrice di Parigi

[179] Vd. Solmi 1925, pp. 17-42 e specialmente poi Bassi Costa 1951, pp. 5-47; sui *Saecularia Undecima* del 1925, vd. *infra*. Il quadro di riferimento critico sulla questione resta il dittico composto dai due studi di Gualazzini 1974, pp. 35-73 e Pagnin 1974, pp. 75-106, in prospettive che accentuano rispettivamente la discontinuità e la continuità.

[180] *Ep*. 172: ed. *MGH Epp*. 4 (1895), p. 285 (l'epistola è del 799); Gatti 1704, p. 39 = 1722, p. 13, legge, con altri mss., Iulius invece che Lullus. Sulla cultura pavese, nel quadro dell'organizzazione scolastica del *Regnum italicum* in età carolingia, vd. Gavinelli 2012, nonché Cau - Casagrande Mazzoli 1987, pp. 177-217.

[181] Gatti 1704, p. 91 = 1722, p. 28: «postquam Papiae scientias docuerat, ivit Parisios, eoque literas sub Karolo Magno a Petro Pisano Papiensi magistro delatas, alter Papiensis magister revocavit, illustravitque». Un brano dove non sfuggirà l'accostamento suggestivo degli aggettivi "pisano" e "pavese". In questo modello, Gatti non si sofferma su quale sia stata la sede dell'insegnamento che, secondo Eginardo (*Vita Caroli* c. 25: *MGH*, *SS rer. Germ.* 25 [1911], p. 30), il diacono Pietro Pisano impartì a Carlo Magno. Sulla formazione di Lanfranco e sulle scuole dell'Italia settentrionale che frequentò, vd. ora per tutti Gibson 1989, pp. 3-17; D'Onofrio 1993; Collins 2007, pp. 20-22; Álvarez de las Asturias 2008, pp. 65-71.

più di quanto lo fosse Parigi di Pavia: Gatti portava a perfezione il semplice sincronismo del Chasseneuz, la cui mancata citazione, in un'opera tanto dotta, non può che attirare l'attenzione. Su un piano più generale, il Gatti sembra anticipare, sotto questo profilo, la discussione a distanza che avrebbe diviso il Muratori (e il Denina) dal Tiraboschi quanto al ruolo da assegnare, nel Medioevo italiano, alla cultura autoctona oppure agli apporti stranieri.[182]

Il parallelismo fra Pavia e Parigi era metodico, nella sua trattazione: perciò poteva sfruttare il trattato *De Parisiensi Universitate* scritto una quarantina d'anni prima da César-Egasse Du Boulay (ca. 1610-1678),[183] ricavandone fra l'altro il capitolo XII del *concilium Parisiense* dell'829, nel quale i vescovi esortano a Ludovico il Pio e Lotario a costituire scuole pubbliche almeno in «tribus congruentissimis imperii [...] locis».[184] In questi tre luoghi – chiosa Gatti – tutti riconoscono Parigi, Pavia e Bologna (anzi, se le prime due sedi sono certe per tutti, alcuni sostituiscono a Bologna Padova oppure Osnabrück, in Bassa Sassonia). E poiché i vescovi chiedono di imitare «morem paternum», cioè l'esempio di Carlo Magno, si avrebbe conferma che la scuola di Pavia era stata fondata per sua iniziativa.[185]

In questo punto, il Gatti sembra fare suo il modo in cui l'Azario – la cui cronaca allora inedita vide in manoscritto alla Biblioteca Ambrosiana – spiegava la nascita dello *Studium* nel 1361.[186] Come sosteneva l'Azario a proposito dei Visconti, così, secondo il Gatti, Carlo

---

182 Vd. *infra*, § successivo.

183 Du Boulay 1665, I, pp. 96-97; vd. anche pp. 156-161. È noto il caustico giudizio sul Du Boulay, ma non sul suo libro, espresso da Rashdall 1936, I, p. 269.

184 *MGH Conc.* 2,2 (1908), p. 675 (è il cap. 79 dell'intero *concilium*, e fa parte di quei «capitula quae – dicono i vescovi agli imperatori – a vestra pietate adimpleri flagitamus»): «ut morem paternum sequentes saltim in tribus congruentissimis imperii vestri locis scolae publicae ex vestra auctoritate fiant, ut labor patris vestri et vester per incuriam, quod absit, labefactando non depereat, quoniam ex hoc facto et magna utilitas et honor sanctae Dei ecclesiae et vobis magnum mercedis emolumentum et memoria sempiterna adcrescet».

185 Gatti 1704, pp. 71-75 = 1722, pp. 22-25.

186 Gatti 1704, p. 127 = 1722, p. 39: «ut testatur Synchronus Petrus Azarius Novariensis in Chronicis MS. Bibliothecae Ambrosianae dono datis ab erudito Lazaro Augustino Cotta». Sul codice ambrosiano D. 269 inf., vd. Cognasso, in Azario 1927, pp. XXV-XXVII: tramite al Muratori fu il Beretti (su cui *infra*). Il Tiraboschi (1775, V, p. 59), che leggeva l'edizione muratoriana, contesta che nell'Azario si faccia «spesso menzione

Magno scelse Pavia perché era città regia e per le favorevoli condizioni del luogo; se nel 1361 fu istituito uno *Studium generale*, nel IX secolo furono istituite *Scholae publicae et universales*; nel ruolo di Carlo IV il Gatti fa subentrare ovviamente Carlo Magno e compare persino un'anticipazione di Bonifacio IX nella figura di papa Leone III, quasi a suggellare la partecipazione di entrambe le autorità universali. Per finire, se nel 1361 si legittimava il nuovo *Studium* riannodandolo – come accenna Azario – a precedenti (longobardi o carolingi), il Gatti risale fino ai Goti per trovare un precedente a Carlo Magno: ogni origine, insomma, ha bisogno di un preludio ancora più arretrato che la legittimi.

Tuttavia, si vede bene il progresso segnato dal Gatti – grazie a un fecondo contatto con la trattatistica secentesca – rispetto al modo in cui fra il XIII e il XVI secolo era sorto il mito della fondazione carolingia dell'Università di Pavia, imperniato, in definitiva sul solo racconto dei due monaci mercanti di sapienza tramandato (anonimamente) dai tempi di Vincenzo di Beauvais. Naturalmente, anche il Gatti riserva il posto d'onore a questo racconto, che tuttavia discute – è significativo – attingendo direttamente alla fonte, cioè a Notker Balbulus, il cui *Chronicon* nel frattempo era stato edito dal canonista olandese Hendrik de Hondt (Henricus Canisius) nelle sue *Antiquae Lectiones* del 1601.[187] Il trattamento è per un altro verso rivelatore: la macchina argomentativa del Gatti supera di slancio le difficoltà opposte dal testo. Il nome del monaco irlandese inviato a Pavia in alcuni manoscritti dei *Gesta Karoli Magni* è caduto, in altri è «Albinus»,[188] secondo altri autori è «Ioannes»? Gatti non si perde d'animo e conclude che doveva chiamarsi... Giovanni Albino.[189] Soluzione conciliativa adotta anche per le

---

dell'affollato numero di scolari, che prima dell'anno 1362 a quella Università concorreva»; ma il Comi 1783, pp. 159-161 e il Robolini 1836, V, 2, p. 27, nt. 1, individueranno il passo visto dal Gatti, pur dandone – il Robolini – una diversa lettura. Il Tiraboschi prosegue a proposito dell'Azario: «la maniera con cui egli ne raconta la fondazione, ci mostra ch'egli era bensì persuaso che ne' tempi antichi fosse stato in Pavia uno studio generale, ma che già da gran tempo esso era interamente cessato»: una lettura, questa, su cui si deve consentire.

187 Canisius 1601, I, pp. 358-428; *ivi*, p. 361, accoglie il nome «Albinus» per il monaco inviato a Pavia.

188 Si vd. l'apparato critico in *MGH SS rer. Germ. n.s.* 12 (1959), p. 3, r. 17. L'editore Häfele sceglie di indicare la lacuna: «Alterum vero nomine... in Italiam direxit».

189 Gatti 1704, p. 49 = 1722, p. 15. Accettarle entrambe ha il vantaggio di ribadire, nell'andirivieni del monaco, l'intreccio fra le scuole di *Lutetia* e di *Ticinum*.

varie ipotesi sull'anno della venuta a Pavia (780 o 792), che risolve con un duplice viaggio del monaco.[190]

Superando tutti gli ostacoli – ad esempio il ritardo con cui a Pavia era stato studiato il diritto (perché «praticamente perduto» prima del XII secolo)[191] oppure il silenzio serbato da Federico Barbarossa su Pavia nella *constitutio Habita*[192] – Gatti conclude il percorso: l'Università di Pavia non fu istituita, bensì fu restaurata da Carlo IV nel 1361 («Scholas Papienses a Karolo IV non institutas, sed restauratas, ex ipso Caesareo diplomate probatur»).[193]

Prova regina è l'espressione contenuta nel diploma del 13 aprile 1361: i pavesi chiedono all'imperatore la grazia «de instaurando generali Studio», e «instaurare» non è «instituere».[194] Appiglio lessicale infinitesimale – tanto più che nello stesso diploma si dice poi «errigatur» – ma al quale, vedremo, la discussione tornò molte volte ad aggrapparsi.[195]

L'opera del Gatti di cui abbiamo indicato metodo e principali passaggi – una vera e propria "rivendica", una memoria giudiziale più che un trattato storico – incontrò subito, come vedremo, la critica del Muratori (e di un altro corrispondente del Vignolese, anch'egli professore a Pavia, il somasco Giovanni Gaspare Beretti, che lasciò i suoi dubbi su un esemplare postillato delle *Vindiciae*)[196] reiterata, alla fine del Settecento, dal Tiraboschi.

---

[190] I principali autori a sostegno delle due opinioni citati da Gatti (1704, p. 53 = 1722, p. 17) sono rispettivamente Mabillon e Polidoro Vergilio.

[191] Il Gatti 1704, p. 92 = 1722, p. 28, accetta la spiegazione secondo cui il *Digesto* era stato ritrovato dai pisani ad Amalfi durante una spedizione compiuta in aiuto di Lotario II il Sassone (1125-1137), il quale l'aveva donato ai propri alleati e con uno o due editti aveva poi imposto l'uso del *Digesto* giustinianeo nei tribunali e nelle scuole (sulla diffusione ancora nel XVIII secolo di questa spiegazione elaborata dal Sigonio, importante Marrara 1984, pp. 227-330). Ciò gli consente di giustificare l'assenza di tracce di insegnamento giuridico a Pavia prima del XII secolo.

[192] Gatti 1704, p. 108 = 1722, p. 33. Sui tre atti imperiali che dal 1164 riconoscono a Pavia autonomia giurisdizionale e politico-amministrativa, vd. Dezza 1992, pp. 413-414 e Majocchi 2012, pp. 97-103

[193] Gatti 1704, p. 127 = 1722, p. 39.

[194] Gatti 1704, pp. 127-134 = 1722, pp. 39-41.

[195] Il Tiraboschi 1775, V, p. 59, annota ironicamente: «Il Gatti sembra trionfare sopra una parola di questo diploma»; l'argomento del Gatti è tuttavia ribadito da Nova 1859, pp. 145-146.

[196] BUPv, *Ticinesi*, 12. Il volume pervenne a Siro Comi nel 1794, in un passaggio di testimone emblematico del piccolo mondo erudito in cui si tramanda l'attenzione

Tuttavia, come s'accennava, le *Vindiciae* hanno costituito un modello interpretativo che è sopravvissuto alle critiche di dettaglio ed è stato via via riempito di contenuti. Alle sparse notizie d'una attività culturale raccolte dall'abate tortonese altre ne sono state aggiunte; soprattutto, come vedremo, la riscoperta della scuola di Diritto longobardo attiva nell'XI secolo, insieme al Capitolare di Lotario, ha dato nuova linfa alla sua tesi.

Lo stesso impianto della più recente *Storia* dello *Studium Papiense* potrebbe definirsi tributario dell'impostazione del Gatti, visto che risale all'alto Medioevo: la differenza di fondo – che questa premessa storiografica vorrebbe contribuire a chiarire – è la consapevolezza che non si tratta di cercare un'*origo*, ma più semplicemente di definire le condizioni culturali del Medioevo pavese e che occorre ragionare *per differentiam*, prima ancora che per analogia rispetto alla vita dello *Studium* visconteo.[197]

Un altro merito bisogna riconoscere al Gatti: benché già nel secolo precedente – con i più volte citati Bossi e Scarabelli – e negli stessi suoi anni con il Beretti fosse maturata l'idea di tematizzare l'Università di Pavia come oggetto storico, i precedenti erano rimasti allo stadio di progetti, incompiuti o comunque inediti. L'opera del Gatti diede per prima l'esempio che l'Università rappresenta per Pavia un tema capace di congiungere di nuovo – dopo i fasti lontani di capitale – la storia della città alla storia nazionale ed europea. La ristampa che l'opera del Gatti ottenne nel *Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italiae* del Graevius, nel 1722, ne aumentò l'efficacia.

Prima di concludere, si può tornare ad annodare l'opera alla biografia. Gatti lamentò di non avere ricevuto buona accoglienza dai pave-

---

all'Ateneo cittadino. Sul Beretti (1660-1736), vd. Bianchi 1964; Petrucci 1967, pp. 59-61; Tomea 1993, pp. 222-223; Stone 2002, p. 104. Da segnalare, sul piano della storiografia universitaria, l'inedita e incompiuta *Scriptorum Academiae Ticinensis Collectanea. Binis dissertationibus, altera de his Scholis, altera de hac Universitate, praemissis. Insubrum sacri Senatui. Eadem humillime nuncupat D. Joh. Gasp. Beretta Benedictino-cassin. M. Regius Metaphysicus* (BUPv, *Ticinesi*, 114): si tratta di un tentativo di storia letteraria relativa ai docenti pavesi, che prefigura il *Syllabus* (anch'esso inedito) del Parodi. Vd. anche *Ticinesi,* 304, per una più vasta storia letteraria, *Pavia erudita*.

197 Della *Storia dell'Università di Pavia*, nata in occasione delle celebrazioni per i 650 anni (per cui vd. anche Mantovani - Valeriani 2011) è stato pubblicato un primo volume, in due tomi dedicati rispettivamente alle *Origini e fondazione dello Studium generale* (*Almum Studium Papiense*, 1,I) e all'*Età spagnola* (*Almum Studium Papiense*, 1,II); il secondo volume – in uscita – sarà dedicato ai due secoli che vanno dall'età austriaca ai primi del Novecento.

si. In coda a un resoconto elogiativo delle *Gymnasii Ticinensis Historia et Vindiciae* apparso nel *Giornale dei Letterati* del 1710 – anonimo, ma che non si fatica a credere di sua mano – il Gatti rivelava il disegno di dare alla luce un'opera *De antiquitate Urbis Ticinensis*, ormai ultimata[198]. Tuttavia, disgustato per non avere ottenuto che se ne pagasse la stampa con i denari pubblici e non riuscendo a essere dispensato

> dal grave incomodo di alloggiare certi cavalli nelle stanze, dove egli abita, benché ognuno sapesse, quant'egli, benché straniero, più d'ogni altro de' medesimi cittadini aveva operato per gloria di quella città, spinto da afflizione, e da dispetto diede al fuoco questo suo parto, e poi raccolte le ceneri, vi scrisse sopra: *Papiensium gloria cineribus restituta.*[199]

Non può non colpire l'analogia fra questo virtuale rogo che il Gatti inflisse alla propria opera su Pavia e quello effettivamente subito l'anno prima dalle *Nugae Laderchianae* sulla piazza di Firenze. L'anonimo bene informato – cioè il Gatti stesso – faceva leva sul «tragico fine di questo libro» *De antiquitate Urbis Ticinensis* per augurarsi che non dovesse soffrire lo stesso destino un'altra opera del Gatti, che avrebbe dovuto contenere «le Vite degli Uomini illustri» dell'Università.[200] In effetti, di questa ulteriore storia universitaria del Gatti non ne è rimasta traccia, come di altre *historiae* solo *adumbratae*, sfumata probabilmente prima di cominciare.

7. Muratori e Tiraboschi: la storia non è nell'origine

«Ora dunque tempo è di liberar la verità da tante favole»:[201] con questa dichiarazione d'intenti, intrisa d'impazienza e insieme di consape-

198 [Gatti] 1710, pp. 225-252, con ampio riassunto delle *Vindiciae*. I sei capitoli *De antiquitate Urbis* di cui viene fornito il prospetto coincidono in realtà con i primi tre delle *Vindiciae*, con un riferimento aggiuntivo ai privilegi dello *Studium*. Può essere che il Gatti considerasse i primi tre capitoli editi come una sintesi di materiale più ampio.

199 [Gatti] 1710, p. 252. Prende alla lettera questo racconto Stone 2002, p. 58; più accortamente la crede una "millanteria" Capsoni 1785, II, p. XX, nt. 54: il parallelo con il rogo delle *Nugae* lo conferma.

200 A quest'opera fa riferimento anche in Gatti 1704, *praefatio*, p. b3*r* = 1722, p. [2], dove la paragona per impianto al trattato dedicato da Antonio Riccobono all'Università di Padova.

201 Muratori 1751, III, diss. XLIV, p. 2.

volezza nel proprio magistero, Lodovico Antonio Muratori (1672-1750) aprì un nuovo capitolo nella storiografia sull'Università in Italia.[202] Qui se ne devono osservare le conseguenze per Pavia, che in questa revisione era direttamente coinvolta.

Vent'anni dopo le *Vindiciae* del Gatti, nel 1725, il Muratori pubblicò per la prima volta il Capitolare di Lotario del maggio 825, traendolo dal «Codice delle Leggi» dell'Archivio del Capitolo di Modena:[203] un testo che oggi molti considerano il certificato di nascita dell'Università, ma che per Muratori era invece la pietra tombale sulla leggenda di fondazione carolingia.

Il Gatti (definito dal Muratori «doctissimus», ma senza attestazioni d'amicizia) era direttamente chiamato in causa nelle note apposte all'edizione del Capitolare, quasi che il Muratori volesse sottrargli subito l'illusione che il nuovo documento potesse confermare il castello delle sue ipotesi.

Com'era possibile credere – notava il Muratori – che il monaco irlandese mandato da Carlo Magno avesse impiantato qui un'Università, visto che qualche decennio più tardi il nipote Lotario apriva il suo Capitolare sostenendo che la «cultura è ovunque radicalmente estinta»?[204] Ma soprattutto: anche ammesso (e il Muratori era incline a prestare fede alla notizia di Notker Balbulus) che il monaco irlandese (come dopo di lui Dungalo) avesse tenuto effettivamente una scuola «apud Ticinensem urbem», una tal scuola "monocattedra" non avrebbe in alcun modo potuto, per struttura organizzativa e per materie, essere paragonata a una Università, nel senso che il termine assunse soltanto dopo Bologna. Sono dunque due le direttrici critiche, una culturale e una organizzativa, che il Muratori sviluppò poi nelle due Dissertazioni sulle *Antiquitates Rerum Italicarum Medi Aevii*.[205]

---

202 Vd. Frova 2012, pp. 14-16.

203 Muratori 1725, I,2, pp. 151-153, in appendice alle *Leges Langobardicae*. La datazione posta dal Muratori all'823, fu stabilita all'825 da Georg Pertz e dimostrata dal Boretius 1864, pp. 156-157, sulla base della analitica ricostruzione degli spostamenti di Lotario. Sul ms. Modena, Archivio Capitolare, O.I.2, vd. ora l'ottimo commentario all'edizione in facsimile: *Leges Salicae* 2008.

204 Cito secondo l'ed. *MGH Capit*. 1 (1883), pp. 325-326: «De doctrina vero, quae ob nimiam incuriam atque ignaviam quorundam praepositorum cunctis in locis est funditus extincta».

205 Edite dapprima in latino nel 1740, furono volte in italiano, in *abregé*, e pubblicate postume: Muratori 1751, II, diss. XLIII, pp. 588-632; III, diss. XLIV, pp. 1-47.

Nella dissertazione XLIV, proprio il libro del Gatti fu preso ad esempio di quelle «favole» da cui Muratori voleva «liberare la verità», che si riduceva, a suo avviso, a questo:

> non mancò certamente Carlo Magno di promuovere lo studio delle Lettere tanto nella Gallia che nella Germania, ed anche in Pavia. Molto più fece, e l'abbiam già veduto, Lottario I Augusto in Italia, con avere stabilita scuola in varie città. Scuole eziandio v'erano ne' Palazzi Episcopali e ne' Monisterj; e queste si può credere, che non mancassero in Italia. Pure che furono mai sì fatte scuole? Certamente né pur ombra si vide allora di Università, quali oggidì abbiamo. Un solo maestro si contava in cadauna di quelle poche città, e questi anche non insegnava che l'Arti più basse. In Pavia il solo Dungalo, in Ivrea il solo vescovo insegnavano pubblicamente; e nell'altre città si praticò lo stesso. Adesso fin le castella hanno maestri di non men vaglia che quelli.[206]

La critica del Muratori fu ripresa – con toni più fastidiosi, non foss'altro perché veniva per secondo – da Girolamo Tiraboschi (1731-1794).[207] Rispetto al Muratori, due sole, ma significative, divergenze. Innanzitutto, il gesuita attacca frontalmente il racconto «favoloso e romanzesco» di Notker Balbulus (le soluzioni che il Gatti proponeva per sanarne le incongruenze equivalevano a «immaginare, o a dir meglio, sognare personaggi e fatti, che non hanno alcun fondamento»). Quest'attacco serve in realtà a rovesciare l'interpretazione del Muratori circa il basso stato culturale dell'Italia, che per il Muratori sarebbe appunto provato dall'invio del monaco irlandese, e poi di Dungalo, in difetto di maestri locali. Per il Tiraboschi, al contrario, Carlo Magno «non mandò straniero alcuno in Italia a tenervi scuola», anzi fu lui stesso istruito da un italiano, cioè Pietro Pisano, e anzi «molti Italiani inviati furono in Francia a farvi risorgere gli studij» (in questo, a dire il vero, si trovava perfettamente in sintonia con il Gatti). Le linee del Muratori e del Tiraboschi – che l'ideologia tende a separare – tornano a unirsi sulla questione di metodo: le scuole che in età carolingia v'erano in Italia, e anche a Pavia in età carolingia non potevano in nessun caso prefigurare le Università intese come «un corpo di professori, che di tutte, o almeno delle principali scienze tengano scuola» muniti del privilegio di autorità sovrana.[208]

---

206 Muratori 1751, III, diss. XLIV, p. 2.

207 Sul Tiraboschi, per tutti Di Pietro Lombardi 1996; Mari 1999.

208 Tiraboschi 1773, l. III, capo I, spec. pp. 124-146. Nella seconda edizione,

Il Tiraboschi rimprovera anche altro al Gatti, ossia che dopo avere impiegato la maggior parte del suo libro a parlare dell'Università di Pavia «quando essa ancora non esisteva, appena giunto al tempo in cui ella fu veramente fondata, ne interrompe il racconto, e ci lascia quasi interamente digiuni delle vicende e delle glorie di quelle celebri scuole». Il Tiraboschi, com'è noto, era interessato alla storia dei centri di istruzione, come quei quadri in cui si svolgeva l'ampia storia delle scienze in Italia che il gesuita veniva tracciando dall'antichità a tutto il Seicento. Sentiva perciò l'urgenza non solo di lasciare alle spalle la *querelle* sulle origini, ma anche di passare a una nuova dimensione, quella dedicata ai concreti svolgimenti delle Università, la dimensione cha abbiamo chiamato *progressio*. Per Pavia mancavano tuttavia le basi, cioè le carte d'archivio: né le aveva procurate – a dire del Tiraboschi – Giacomo Parodi, che raccolse sì «grande serie di documenti», ma che «per lo più versano intorno ad alcune leggi pubblicate pel regolamento della Università», riguardo a questioni minute «e soprattutto a un certo onorario de' Capponi, che ad ogni tratto si nomina», senza dare un'idea dello stato culturale e didattico. Con questi limiti, il Tiraboschi tentò una seppur rapidissima storia dell'Università pavese dal 1361, esponendone i «cominciamenti» sotto Galeazzo II, il «fiore» in cui era sotto gli Sforza, quindi la caduta e ripresa nel Cinquecento, in un bozzetto talmente rapido che non supera quello schizzato duecento anni prima dal Middendorp.[209]

Forse non sapeva, il Tiraboschi, che proprio Giacomo Parodi (1693-1773) aveva in gran parte scritto una tale storia letteraria, che non aveva però avuto i mezzi per divulgare: una storia basata su documenti d'archivio, gli *Acta* – quelli che il Parodi per cinque anni, fra il 1747-48 e il 1753, aveva pazientemente cercato e integralmente trascritto – dai quali aveva tratto l'elenco dei rettori e dei docenti, per poi sviluppare una «Litteraria historia singulorum Lectorum», composta di schede bio-bibliografiche.[210] Di questo lavoro fu mandato alle stampe nel 1753 solo il nudo regesto dei documenti, il famoso *Elenchus* visto dal

aggiunse una nota per elogiare l'«elegante Operetta» del Villa, che aveva accolto la sua opinione, e per segnalare che un «valoroso Avversario», il Comi, era tornato alle posizione del Gatti, senza argomenti davvero nuovi; opinioni che, dunque, il Tiraboschi (1787, III, p. 169, nt. a), riteneva d'avere «già ribattute» nella prima edizione.

209 Tiraboschi 1775, V, pp. 58-63; Id. 1777, VII, 1, pp. 95-96.

Tiraboschi, con il corredo di scarne liste nominative (*Syllabus*) di lettori e rettori (e segretari del Senato). Il *Syllabus Lectorum*, inteso invece come collezione di dettagliate schede bio-bibliografiche dedicate ai professori pavesi, rimase manoscritto, mentre una complessiva storia «ipsius Studii» restò un progetto.[211]

8. Villa, Capsoni e Comi: prove di storia nell'età delle riforme

Il rapporto con il passato non s'esprime necessariamente per iscritto. Quale rievocazione della storia dell'Università è più eloquente della collezione epigrafica allestita dagli architetti al servizio degli Asburgo, che apposero sulla parete orientale del palazzo universitario le effigi dei grandi docenti (e di qualche studente)? Fu probabilmente Leopoldo Pollack verso il 1790 a distribuire nei due cortili, secondo un canone per la verità estetico piuttosto che cronologico, i monumenti e le lastre tombali prelevate dalle chiese pavesi, dalle quali un'ordinanza del 1786 aveva prescritto si traslassero le sepolture per deporle nei cimiteri extraurbani.[212]

I bassorilievi e i frammenti epigrafici, proprio per la plasticità di talune delle rappresentazioni, fanno rivivere gli antichi maestri e i loro discepoli. Si tratta quasi di una riduzione della storia dello *Studium* (anzi dell'*Archigymnasium*, come allora era chiamato) alle sue figure più rappresentative, una continuazione per altra via dell'*Historia litteraria* di cui il Gatti aveva fatto un (metaforico) falò e che il Parodi aveva lasciato incompiuta (come altri prima e dopo di lui).[213]

---

[210] L'utimo eventuale obiettivo, una storia completa *ipsius Studii*, cioè dell'Università in quanto tale è quanto si ricava dalla prefazione di Parodi 1753, pp. [1-6], spec. p. [6], sotto forma di suppliche inviate al governo per chiedere sussidi, ottenuti in misura molto limitata. Sul Parodi, professore di Pandette – cioè di Diritto romano in prospettiva storica – vd. le note biografiche raccolte da Cesare Prelini, ristampate con aggiunte in Franchi 1925, pp. 357-362.

[211] Trascrizione degli *Acta*: ASPv, *Università, Studium Ticinense*, cartt. 29-30; *ivi*, cart. 21-22 i *Rotuli* mss., dal 1374 al 1761; *Syllabus Lectorum Studii Ticinensis*, in ordine alfabetico (A-H; I-Z), che rappresenta la progettata «Litteraria Historia singulorum Lectorum»: *ivi*, cartt. 17-18.

[212] Mazzilli Savini 2011; per la data, Erba 2011, spec. pp. 64-66.

[213] Sul Bossi e il Beretti, vd. *supra*. Sul Villa e Comi, vd. *infra*.

Il Parodi e i suoi antesignani avevano saputo distogliere lo sguardo dall'*origo*, per volgerlo finalmente alla *progressio*, cioè alla reale storia dopo il 1361. Del resto, il momento era maturo: i *Fasti Gymnasii Patavini* del Facciolati sono del 1757 e l'opera del Sarti *De claris Archygimnasii Bononiensis professoribus a saec. XI usque ad saec. XIV* uscirà fra il 1769 e 1772. Ma erano anche i tempi della politica, e non solo della cultura, a sollecitare il cambio di prospettiva. L'iniziativa del Parodi, in particolare, seguiva un'esortazione del presidente del Senato di Milano. Questa premura archivistica, di cui si hanno sentori almeno dal 1730, si manifesta verso il 1747-48[214] e dunque precede l'incarico di riforma dell'Università affidato (e poi tolto) da Maria Teresa al Senato stesso nel 1753.[215] Di sicuro, il lungo cammino della riforma asburgica dovette stimolare molti scandagli nella storia dell'Ateneo, sia a scopo informativo, sia per difendere l'esistente. Non mancò chi ricorse proprio al Capitolare di Lotario allora da poco edito dal Muratori, come alla prima di una serie di norme giuridiche ancora capace di fondare la pretesa pavese a essere centro di insegnamento:[216] un uso che prefigura per molti versi l'impiego che del Capitolare sarà fatto nel 1925 in occasione della celebrazione degli undici secoli dalla presunta fondazione dell'Università, che – come vedremo – assumerà proprio la norma di Lotario dell'825 come punto di riferimento.

Per tornare al Settecento, il rinnovato interesse per la storia (che nasceva all'incrocio fra l'indagine amministrativa e la rivendicazione di primato) era consono allo spirito con cui, a riforma anche edilizia realizzata, si disposero le lapidi dei maestri. D'altra parte, non era quella la prima volta che l'edificio universitario veniva adornato con le effigi dei grandi spiriti. Nel 1783, Siro Comi ricordava che in precedenza sulla facciata dell'Università («in scolastici huius theatri fron-

214 Parodi 1753, pref. n.num; cfr. la data delle due suppliche.

215 Sull'iniziativa del 1730, vd. Peroni 1925, pp. 123-134; sulla fase successiva Galeotti 1978; Zorzoli 1995, pp. 427-481.

216 Così Francesco Caimi nella memoria rivolta (forse del 1768) a Maria Teresa d'Austria per scongiurare il trasferimento dell'Università a Milano, di cui si vociferava (BUPv, *Misc. Ticinensia*, I 16). Sulla voce del possibile spostamento vd. per tutti Peroni 1925, pp. 135 e nt. 2 e soprattutto Visconti 1925, pp. 209-216, che cita un documento del 1768 (apparentemente in italiano) che coincide largamente con quello latino firmato dal Caimi.

te»)[217] erano stati dipinti personaggi come Baldo degli Ubaldi, Filippo Decio, Giasone del Maino, Raffaele Fulgosio, Giacomo Menochio.[218] Proprio ragionando su questa galleria s'era accesa una disputa, cioè se fosse corretto includervi anche il ritratto di Francesco Filelfo: che il grande umanista di Tolentino fosse stato per un certo periodo di tempo al servizio di Filippo Maria Visconti nessuno dubitava, ma che avesse insegnato a Pavia era da dimostrare.[219]

All'impresa s'accinse appunto il Comi, allora poco più che quarantenne.[220] Nato a Pavia nel 1741, da famiglia modesta, aveva seguito le lezioni di Siro Severino Capsoni al Collegio San Carlo, e ne aveva assorbito l'interesse per gli studi eruditi. Dopo avere conseguito la licenza, cioè il grado universitario di primo livello che consentiva l'esercizio della professione di notaio (1772), e avere assaporato un discreto successo come autore di componimenti poetici nell'Accademia degli Affidati, con il *Franciscus Philelphus Archigymnasio Ticinensi vindicatus*, dedicato nel 1783 a Johann Joseph von Wilzeck (1738-1819) da poco plenipotenziario, il Comi faceva il suo ingresso nel campo dell'erudizione municipale.[221]

Benché l'opera del Comi possa apparire, in ragione del tema prescelto, un passo avanti sulla via della storicizzazione, nella sua stessa struttura mostra visivamente con quanta fatica la nuova sensibilità sbocciasse dal corpo della vecchia o – rovesciando i termini – quanto la questione dell'*origo* continuasse ad annidarsi al centro della *progressio*. La docenza pavese del Filelfo è infatti quasi un pretesto, la

[217] Comi 1783, p. 9.

[218] Si potrebbe ipotizzare che queste immagini fossero le stesse dipinte nel 1765 in occasione della visita a Pavia di Maria Luigia, quando sulla facciata «tra l'una e l'altra delle finestre si effigiarono altrettanti busti di statura maggiore della naturale rappresentanti li più insigni maestri, che illustrata aveano la stessa Università»: il brano, del Giardini, è citato da Erba 2011, p. 58.

[219] Nel merito, Maiocchi 1900, p. 17, che recupera un documento (trascritto già dal Parodi) dell'8 novembre 1441 (ora in *Codice diplomatico*, II.2, doc. 571, pp. 436-437) in cui Filippo Visconti spiega che il Filelfo «nequaquam sit ad legendum in Studio illo constrictus». L'effettiva docenza del Filelfo è ora dimostrata da Cortesi 2012, p. 535.

[220] Su di lui Bossi 1822; De Bernardi 1936, pp. 35-62; Cabrini 1982, pp. 565-567; Regali 1999, pp. 167-178; Ead. 2000, pp. 401-405.

[221] Comi 1783. Un esemplare interfogliato e postillato dal Comi è segnalato da Regali 1999, p. 170, nt. 13.

stretta cornice in cui è incastonata una ben più ampia discussione sull'origine carolingia dello *Studium*[222] che oppone il Comi ad Angelo Teodoro Villa, titolare della cattedra di Eloquenza greca e latina e di Storia italiana e lombarda, dalla quale avrebbe professato fino alla morte nel 1794.[223]

Nato a Milano nel 1723, attento alla poesia sia come autore sia come traduttore e antologizzatore in collaborazione con Filippo Argelati, il Villa nel *Prodromus* uscito nel 1782 non aveva fatto molto più che ampliare in un elegante latino le critiche mosse contro il libro di Antonio Gatti dal Muratori e soprattutto quelle rilanciate dal Tiraboschi dieci anni prima. Le tracce di scuole altomedievali – ripete il Villa – in nessun modo possono essere poste in continuità con lo *Studium* visconteo. Erano scuole ecclesiastiche e da cui esulavano molte materie, come l'eloquenza, la Filosofia, il Diritto, la Medicina: una limitazione alla formazione culturale del clero che il Villa sentiva di dover biasimare.[224]

Gli argomenti pubblicati dal Comi[225] l'anno successivo sono ovviamente speculari, aderenti a quelli del Gatti, corroborati con un *surplus* di ragionamento sugli studi giuridici, che a suo dire erano praticati a Pavia almeno dal IX secolo.[226] Comi valorizzava anche la notizia data da Roberto di Torigni (ca. 1110-1186), il monaco cronista che a Bec aveva risieduto non molti decenni dopo Lanfranco: un'aggiunta alla sua cronaca, sotto l'anno 1032, attribuisce la «inventio» delle leggi romane giustinianee «apud Bononiam» a «Lanfrancus Papiensis» e al suo «socius Guarnerius», i quali avrebbero poi anche insegnato il diritto giustinianeo.[227] Secondo il Comi, Lanfranco tenne questo insegnamento a

---

222 La *digresso* sull'*origo* carolingia occupa oltre tre quarti dell'opera: Comi 1783, pp. 23-177.

223 Su di lui, Gabba - Magnino 1994, pp. 297-315; Tongiorgi 1997, pp. 29-48.

224 Sulla natura delle scuole in età carolingia, vd. il sempre valido Bullough 1964, pp. 23-46, che propende per la natura ecclesiastica; vd. anche Esch 2006, pp. 709-740 e Gavinelli 2012.

225 Regali 1999, p. 170.

226 Lo desumeva, ad esempio, dalla costituzione di Lotario sui feudi, emanata «per laudamentum sapientium», in cui il Comi vede giureconsulti attivi (anche) a Pavia. La attribuzione della costituzione a Lotario I (come vorrebbe la menzione di papa Eugenio II) è molto discussa: il testo è edito in *MGH Const.* 1 (1893), pp. 680-681, e viene lasciata aperta l'ipotesi della falsificazione.

227 Roberti de Monte, *Cronica, MGH SS* 6 (1844), p. 478: «Lanfrancus Papiensis

Pavia.[228] Siccome il Guarnerius che Roberto di Torigni indica come *socius* (che qui potrebbe voler dire allievo) di Lanfranco è da identificare con Irnerio, il maestro che illuminò – dopo Pepo – l'insegnamento bolognese, la notizia può diventare cruciale per stabilire addirittura la priorità di Pavia anche sul piano dell'insegnamento giuridico.[229]

La tela stesa dal Gatti iniziava insomma a riempirsi di dettagli. I Visconti – concludeva il Comi – non fecero che rifondare uno *Studium* che già era attivo dall'età di Carlo Magno e, dopo un declino, aveva conosciuto una ripresa nel secolo XI e specialmente nel XII e XIII in campo giuridico, per poi di nuovo declinare, specialmente a causa della lotta fra guelfi e ghibellini. A proposito della decisione di Galeazzo II, Comi aggiungeva che era stata presa «hortante, ut multorum opinio est, Francisco Petrarcha». Un'opinione sfornita d'ogni riscontro, ma che è tutt'ora spesso ripetuta; uno di quei luoghi comuni contro i quali la storia della storiografia può servire da antidoto.[230]

Sul piano del metodo la contrapposizione fra il Villa e il Comi celava, in definitiva, posizioni meno distanti di quel che possa apparire dalle divergenti conclusioni; intorno al mito d'origine si giocava una partita accesa forse più da rivalità professionali, in cui era coinvolto anche il maestro del Comi, il frate domenicano Siro Severino Capsoni (che a sua volta s'era pronunciato a favore del mito carolingio nel 1769).[231]

---

et Garnerius socius eius, repertis apud Bononiam legibus Romanis [...] operam dederant eas legere et aliis exponere. Sed Guarnerius in hoc perseveravit; Lanfrancus vero disciplinas liberales et literas divinas in Galliis multos edocens, tandem Beccum venit et ibi monachus factus est» (trad.: «Lanfranco di Pavia e Garnerius, suo allievo, ritrovate presso Bologna le leggi romane [...] iniziarono a leggerle e a esporle ad altri. Ma Guarnerius perseverò in questo; Lanfranco, invece, insegnando a molti, in Gallia, le arti liberali e le Sacre Scritture, venne infine a Bec e qui si fece monaco»).

228 Comi 1783, pp. 93-99, appoggiandosi anche alla testimonianza di Milo Crispinus (*Lanfranci archiepiscopi Cantuariensis vita,* in *Patr. lat.*, 150, c. 29), contemporaneo di Lanfranco (su cui vd. Padoa Schioppa 2012, pp. 153-154). Il Comi richiama per quest'interpretazione Gatti 1704, p. 91 = 1722, p. 28, che tuttavia non pare abbia utilizzato la testimonianza di Roberto di Torigni.

229 Il passo accomuna personaggi di generazioni diverse, ma in una prospettiva narrativa che non implica, da parte del cronista, l'idea che la loro azione fosse contemporanea: vd. approfonditamente Padovani 2007, pp. 71-140.

230 Ne faceva già giustizia Robolini 1836, V, 2, pp. 30-31.

231 Capsoni 1769, p. XLI. Sul Capsoni (1735-1796), vd. De Bernardi 1936, pp. 10-33; in particolare pp. 17-22 per i rapporti epistolari con il Tiraboschi; Cabrini 1976, pp. 242-244; Repossi 1995, pp. 738-742; Gabba 2000, pp. 29-31; Milani 2000, pp. 417-420.

Al Villa infatti il governo aveva commissionato fin dal 1778 una storia dell'Università, di cui nel *Prodromus* del 1782 dava i lineamenti: una ragionata esposizione dei fatti culturali e organizzativi dello Studio non prima, ma dopo Galeazzo II (con attenzione per l'ultimo quindicennio, «il più ricco di tutti per l'abbondanza e la grandezza dei fatti da raccontare» grazie allo sforzo riformatore degli Asburgo).[232] L'incarico non doveva avere entusiasmato gli eruditi locali, e provocò una levata di scudi: il Villa – lo dichiara egli stesso – era stato avvertito che se avesse toccato il mito di Carlo Magno «sarebbe stato trafitto da più di trenta scritti».[233] E quando il Capsoni – che nel 1782 ottenne a sua volta dal governo, a gravare sulle entrate civiche, un contributo per il primo volume delle *Memorie istoriche* pavesi – si definiva «semplice collettor di memorie, non eloquente né sublime istorico», si contrapponeva evidentemente al Villa.[234]

Il Villa non riuscì tuttavia a portare a termine l'opera «la quale – ebbe comprensibilmente a sfogarsi – mi occupa tutto, e mi costa tanta fatica, quanta nient'altro mai, dacché son al mondo». Compilò tuttavia quattro saggi di «storia delle discipline», dedicati alla Teologia, al Diritto canonico, alla Medicina e alla Fisica, insieme a una risposta ai due «Avversarij»: saggi che tuttavia non soddisfecero i committenti e andarono ad aggiungersi al limbo dei tentativi sfumati.[235]

Divisi sul momento, i protagonisti di questa tenzone erano in fondo avviati sul medesimo cammino, tracciato dall'uso critico delle fonti. È

---

232 Villa 1782, p. 133: «copia tamen haec ipsa, et magnitudine rerum dicendarum longe erit locupletior». Il programma è esposto *ivi*, pp. 120-134: avrebbe dovuto riprodurre gli Statuti e le successive disposizioni, quindi l'elenco cronologico dei rettori, la prassi e le sue trasformazioni; i Collegi («Curotrophia»); infine, parte principale, una storia letteraria dei docenti.

233 Villa 1782, p. 5: «nisi institutum a Carolo M. hoc Ticinense Gymnasium tuearis, scito te scriptis plus quam triginta confodiendum esse»; la "minaccia" è già denunciata in Id. 1779, pp. VI-IX.

234 Un velenoso strale è in Capsoni 1785, II, p. IX, nt. 15: l'autore anonimo rimproverato per avere confuso Lanfranco di Canterbury con Lanfranco Beccari è il Villa, come si può ricavare da Comi 1783, p. 74.

235 Il decorso dell'incarico è nelle cinque lettere del Villa edite in *Memorie e Documenti*, III, pp. 408-415, scritte al governo fra il 1779 e il 1791 (non 1793, come detto *ivi*, p. 413, nt. 1: 22 anni di servizio del Villa sono da calcolare a partire dal 1769; per la data della cattedra vd. Tongiorgi 1997, p. 37). Risulta che il Villa avesse ricevuto «quella parte dei manoscritti di Girolamo Bossi, che contiene notizie intorno allo Studio di Pavia»: *ivi*, p. 408.

emblematico che nel 1804, un quarto di secolo più tardi del Villa, il Comi sia stato a sua volta invitato dal rettore Antonio Scarpa a comporre una storia dell'Università, a margine dell'incarico che lo stesso Comi s'era assunto di costituire un archivio dei documenti universitari.[236]

9. Il ritorno dei Longobardi all'epoca dei nazionalismi: Johannes Merkel e Pavia prima di Bologna

All'alba del XIX secolo uno dei motivi preferiti dal Gatti – Carlo Magno che chiama a Parigi maestri italiani – si prestava bene a essere rinverdito in un panegirico rivolto a Napoleone, che aveva chiamato a sé vari docenti pavesi, dall'Oriani al Mascheroni a Gregorio Fontana. Glielo indirizzava nel 1808 in bel latino il padre Stanislao Perondoli, emerito professore di Diritto canonico che elogiava il re d'Italia «vindice e restauratore delle scienze e delle lettere» e protettore dell'Università «sulle orme di Carlo Magno».[237]

Se a uso encomiastico il mito carolingio aveva attraversato indenne i dibattiti del Settecento, sul piano della critica storica, invece, la palma della vittoria sembrava dovesse ormai toccare al Muratori, al Tiraboschi e al Villa.[238] Mentre Pavia e la sua Università passavano di

---

[236] BUPv, *Ticinesi*, 439, cc. 160-217: *Carte concernenti l'impiego di Archivista dell'Università*, con il commento di Regali 1999, pp. 172-175; cfr. Cabrini 1982, pp. 565-567. Per le vicende dell'archivio successive al 1860, Negruzzo 2001, pp. 75-81. Il Comi possedeva le carte (dal 1361 al 1752) che erano state raccolte dal Parodi per il suo *Elenchus.* La storia non vide la luce, ma sopravvivono alcuni manoscritti di lavori preparatori, come *Professores Gymnasii Ticinensis quorum nomina in Syllabo Parodiano desiderantur*, che fu anche usato dal Prelini per *Memorie e Documenti*, I, p. 24 (cfr. BUPv, *Ticinesi*, 67; Regali 1999, p. 172, nt. 33).

[237] Perondoli 1808, spec. pp. 33-36. È figura per altri versi interessante: Mantovani 2010, p. 296, nt. 63.

[238] Vd. ad esempio Sangiorgio 1831, pp. 23-29, che critica esplicitamente il Gatti, sulle orme del Tiraboschi. Il Sangiorgio, medico, concede in proporzione maggior rilievo al Capitolare di Lotario, segno di un'attenzione che la figura di Dúngal e le sue esplorazioni culturali sempre stimolano in chi è attratto dai fatti scientifici più che da quelli istituzionali. Più sfumato Robolini (1823, I, 2, pp. 19-20 e pp. 26-27; p. 114), il quale, appoggiandosi al Comi, crede all'esistenza in età carolingia di una Scuola pubblica, ma pensa che dal 1225 fino al 1361 si interrompa ogni notizia di attività di uno *Studium*; cfr. Id. 1836, V, 2, p. 27. Il lavoro del Robolini sulla storia universitaria, soprattutto a partire dagli elenchi del Parodi, è testimoniato da BUPv, *Ticinesi*, 52; 274 e 726.

nuovo di mano, dai francesi agli austriaci, nel 1815, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) pubblicava il primo volume della *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*. L'opera poneva su nuove basi anche lo studio storico delle Università. I racconti di fondazione erano esclusi dal perimetro e con essi il mito di Pavia prima Università d'Europa: la storia autentica, per il Savigny, comincia con Parigi e Bologna (con un posto a parte per Salerno).[239]

A Pavia è dedicato un trafiletto, come sede che, sorta nel 1361, non aveva fatto che seguire modelli consolidati, seppure con un suo sviluppo prestigioso. L'opera del Gatti, di conseguenza, è giudicata «poco istruttiva»; non inutile, invece, il regesto dei documenti allestito dal Parodi.[240] Non si potrebbe trovare distinzione più nitida fra le due possibili direzioni della storiografia, quella che abbiamo chiamato anamnestica e quella analitica.

Eppure, proprio dalla scuola del Savigny, doveva presto venire un nuovo impulso a ritornare alla storia anteriore al 1361. Solo che la *fabula* entrava, per così dire, nell'*historia*.

L'innesco fu la lettura compiuta nel 1820-21 a Vienna, da parte del giovane Georg Heinrich Pertz (1795-1876), di un manoscritto che presentava le leggi longobarde e i capitolari dei re franchi e sassoni in un ordine diverso da quello dei codici fino ad allora conosciuti (ad esempio, diverso dall'ordine seguito dal «Codice delle Leggi» modenese dal quale il Muratori aveva tratto il Capitolare di Lotario dell'825).[241]

La ricerca di altri manoscritti, il confronto con quelli già noti e una complessiva rimeditazione in vista dell'edizione di tutto il materiale determinarono la rifondazione degli studi sul diritto longobardo, che prese la forma di un breve, ma decisivo scritto proprio di un allievo del Savigny, Johannes Merkel (1819-1861), al quale il Pertz aveva affidato

---

239 Cito dalla seconda edizione: Savigny 1834, III, cap. XXI § 59, p. 156.

240 *Ivi* § 125, pp. 335-336 (risp. «wenig lehrreich» e «nicht ohne manche brauchbare Notizien»).

241 Una prima raccolta dell'*Edictus* [*sic*] longobardo s'accumulò con le leggi emanate sino ad Astolfo. Con variazioni nell'ordine, in base alla materia, la normativa longobarda confluì insieme alle norme delle principali genti presenti nel Sacro Romano Impero nella raccolta compiuta nella prima metà del IX secolo da Lupo di Ferrières, testimoniata dal ms. Modena, Archivio Capitolare, O.I.2 (la cui scrittura è oggi datata alla seconda metà del IX secolo): cfr. Merkel 1850, pp. 18-19; Bluhme (*MGH LL* 4 [1868], pp. XL-XLII) e i progressi della ricerca in Golinelli 2008, pp. 17-35.

il compito dell'edizione, insieme a Friedrich Bluhme (1797-1874), altro grande ingegno cresciuto alla scuola di Gustav Hugo e del Savigny.

L'opuscolo preparatorio del Merkel – allora trentenne – apparve nel 1850 come «contributo» alla *Geschichte* del Savigny; il primo dei tre capitoli di cui si componeva, intitolato significativamente *Die Rechtsschule zu Pavia*, si apre con questo enunciato:

> La scuola giuridica di Pavia risale all'epoca di Ottone I, e senza dubbio è derivata dalla più antica scuola di grammatica, le cui tracce si osservano dal settimo secolo in poi.[242]

Questa breve frase, a metà del XIX secolo, condensa il passato e il presente della storiografia sulle origini dello *Studium*. Da una parte, Merkel accredita la presenza ininterrotta a Pavia di una scuola di grammatica (il VII secolo allude verosimilmente al grammatico Felice ricordato da Paolo Diacono e attivo presso la corte di Cuniperto);[243] dall'altra, stabilisce l'esistenza di una scuola giuridica dalla metà del X secolo (Ottone occupa Pavia e assume il titolo di re d'Italia nel 951). Infine, ma non ultimo, Merkel lega fra loro le due "scuole", configurando quella giuridica come una diramazione di quella grammaticale. Così facendo, porta a compimento e riapre le ricerche sulle origini, che in varie forme avevano caparbiamente predicato l'esistenza di un centro di studi a Pavia fin dall'alto Medioevo: supplisce con una documentazione di nuovo tipo (giuridico) alla scarsità di notizie sul versante retorico-grammaticale successive all'età carolingia; offre uno sfondo per meglio situare la formazione, nell'XI secolo, di una personalità chiave come Lanfranco di Pavia, in cui si mischiano arti liberali e diritto; costruisce la base per rivendicare il primato di Pavia rispetto a Bologna anche sul piano della giurisprudenza.

Secondo Merkel, gli «organi» della «Rechtsschule zu Pavia» erano «insieme maestri e giudici, teorici e pratici». A loro si deve la raccolta in un unico "codice" degli editti longobardi e dei capitolari emanati a partire da Carlo il Grosso, nella forma che era apparsa nel manoscritto viennese scoperto dal Pertz e confermata da altri testimoni: libro che pertan-

---

242 Merkel 1850, p. 13: «Die Rechtsschule zu Pavia reicht hinauf bis in Ottos I Zeit, und ist unbezweifelt aus der älteren grammatischen Schule hervorgegangen, deren Spuren von siebenten Jahrhundert an beobachtet werden».

243 Su di lui, vd. il compianto Radiciotti 1996, pp. 25-26.

to Merkel battezzò *Liber Papiensis*. Ai maestri pavesi risale anche la stesura di formule per facilitare l'applicazione delle norme stesse (il *Cartularium Langobardicum*). Soprattutto, essi lasciarono un commento (Merkel parla di «glossa», alludendo volutamente alla forma che sarà poi tipica dei maestri bolognesi) alla legislazione longobarda, carolingia e sassone, che si distingue anche per la finezza precorritrice con cui attinge al diritto romano: «Tutto questo – conclude Merkel – è accaduto prima che Bologna fosse citata come scuola giuridica, anzi è dimostrabile che ciò sia in parte avvenuto più di cento anni prima».[244]

Il commento fu battezzato *Expositio ad Librum Papiensem*: tramandato da un manoscritto conservato a Napoli – il codice Brancacciano – riporta in vita nomi e personalità di giuristi impegnati in discussioni complesse, in cui le norme longobarde sono esaminate con l'ausilio della dialettica e del diritto romano.[245] Fra essi compare Lanfranco *archiepiscopus*, il personaggio che da Pavia passò a Bec, poi a Caen e di qui in Britannia. Non è l'unica, straordinaria presenza che leghi l'*Expositio* a Pavia. Altri dei giuristi che vi sono citati, come Bonfiglio e Guglielmo, sono attestati in vari documenti coevi come *iudices sacri palatii* presenti a Pavia; anche l'ambientazione dei casi fa spesso riferimento a Pavia, come quello che presenta una ragazza che lava le vesti in Ticino.[246] Sono questi elementi, tratti dai testi, che permettono al Merkel di riportare in vita la scuola di Pavia, che a suo parere sorse al tempo di Ottone I, che aveva occupato Pavia nel 951, e raggiunse il culmine nella prima metà dell'XI secolo.

In realtà, la sua abbagliante dimostrazione lasciava vari punti in ombra, sia verso il passato sia verso il futuro. All'indietro, resta imprecisato il collegamento fra la scuola giuridica palatina di X-XI secolo e la precedente scuola grammaticale d'età carolingia; in avanti, non è affrontato il rapporto (se vi fu) fra la scuola giuridica palatina e lo *Studium* del 1361.

Dal punto di vista della storia della storiografia – che è quello che

---

244 Merkel 1850, p. 13.

245 Napoli - Bibl. Nazionale, ms. Branc. I.B.12 (antea II.B.28). L'autore dell'*Expositio* si rifaceva non al *Liber Papiensis* (tenuto presente dai giuristi "pavesi"), ma alla cd. Lombarda: vd. Bluhme, in *MGH LL* 4 [1868], p. CII, con le precisazioni di Padoa Schioppa 2012, pp. 143-164.

246 Exp. ad Liut. 134 (*MGH LL* 4 [1868], p. 466). Per la documentazione aggiornata sui *iudices*, vd. ora Radding 1988, pp. 94-95.

qui adottiamo, mentre spetta ad altri discutere il problema storico[247] – un aspetto colpisce nella ricostruzione del Merkel, ossia la coincidenza fra l'esaltazione di Pavia come prima scuola giuridica e la celebrazione dello «spirito germanico» cui si deve questa rinascita giuridica: «Infatti – scrive Merkel – il tribunale palatino dell'imperatore tedesco è divenuta la Facoltà giuridica di Pavia».[248]

È una manifestazione del nazionalismo che permeava, in quei decenni, la storia del diritto in Germania e aveva portato al sorgere di due correnti, quella dei romanisti e quella dei germanisti: gli uni – nella scia di Savigny – davano rilievo al ruolo giocato dal diritto romano (e dai giuristi) nell'elaborazione medievale del diritto tedesco, gli altri valorizzavano gli elementi consuetudinari e pratici, e più direttamente popolari.[249] Merkel, trentenne allievo di Savigny – verso cui dichiara tutto il proprio debito intellettuale[250] – trova in un certo senso una conciliazione: il merito di avere riavviato la cultura giuridica europea sulle basi del diritto romano toccava non a Bologna, ma a un ambiente che, seppure situato in Italia, ruotava intorno agli imperatori sassoni e aveva come sostrato le norme dei popoli nordici che, a partire dai Longobardi, avevano via via occupato l'Italia e fatto di Pavia la loro capitale.[251]

Una esplicita coloritura nazionalistica permeava dunque l'inter-

---

247 Vd. Padoa Schioppa 2012, pp. 143-164.

248 Merkel 1850, p. 16: «Auf solche Beweise gestützt kann ich die ersten Anfänge des Rechtsstudiums im Mittelalter [...] auf die Grundlagen eines germanisches Rechts und was noch wichtiger ist auf die Thaten des germanischen Geistes zurückführen. Denn das Pfalzgericht des deutschen Kaisers ist die Juristenfacultät zu Pavia gewesen». Precisa poi (*ivi*, p. 28) che fra fine X e inizio XI secolo vivevano a Pavia giudici palatini, le cui sentenze acquisirono un particolare valore come interpretazione delle norme, tale da imporsi sugli altri giudici; perciò «dal centro di un tribunale supremo tedesco è stata fondata nel regno italico la teoria del diritto comune e del processo comune, e soprattutto messa per iscritto e raccolta».

249 Sulle due scuole, importante Conte 2009, pp. 13-42; è un riflesso simmetrico "la questione longobardica" suscitata dal Manzoni, se cioè i Longobardi si fossero o meno fusi con i Romani conquistati (*supra*, nt. 80).

250 L'opera è a lui dedicata, e una lunga premessa dichiara la devozione di Merkel 1850, s.n.p.

251 Le opposte motivazioni ideologiche sono bene evidenziate da Mengozzi 1924, pp. 354-357. Esplicitamente dedicato a contestare al Merkel latendenza a «germanizzare» la scuola di Pavia è il saggio di Bassi Costa 1951, spec. pp. 5-6; 40-43, che riconduce l'origine di tutti gli sviluppi didattici e culturali alla «scuola vescovile pavese».

pretazione di Merkel, che si saldava – per dire così involontariamente – con la lunga aspirazione pavese a rivendicare un primato universitario europeo. Quando il Merkel pubblicava il suo saggio, da pochi mesi s'era conclusa la Prima guerra d'Indipendenza, combattuta anche intorno a Pavia; gli studenti erano sempre più insofferenti del regime austriaco, che proponeva fra l'altro una riforma degli studi giuridici che accentuava l'omogeneità con il curriculum di Vienna.[252] Sulle vie della ricerca erudita, dalla Prussia – che nel 1848 aveva celebrato la sua rivoluzione e si apprestava a scontrarsi a sua volta con gli Asburgo – veniva invece nuovo alimento all'antico sogno del primato pavese.

Non si tratta solo di sottolineare un'ambientazione. Il nesso che, anche nella ricerca successiva, è sembrato non completamente provato – tra *iudices* all'opera sulla legislazione longobarda e la presenza di una scuola intesa come struttura dedicata all'insegnamento[253] – ci appare forgiato, dal suo primo artefice, con un sovrappiù ideologico, il che può spiegarne la debolezza. Esporre la ricostruzione del Merkel alla luce dell'ideologia lascia trasparire un secondo aspetto: la connessione fra i giuristi pavesi e il palazzo, su cui insiste, conferisce alla scuola – «la Facoltà giuridica di Pavia» – tratti istituzionali che la assimilano implicitamente a una Università. Anche se il Merkel si disinteressava della questione, la sua interpretazione e il ruolo assegnato a Ottone I prefiguravano perciò la linea continuista con lo *Studium* del 1361: in fondo, anche lo *Studium* visconteo fu fondato con un privilegio di un imperatore del Sacro Romano Impero.

I risultati del Merkel furono entusiasticamente accolti da Alessandro Nova (1819-1887), docente di Filosofia noto specialmente per la sua polemica con il Rosmini in difesa dell'utilitarismo di Romagnosi, che gli valse qualche ironia.[254] Nel «discorso letto nella solenne inaugurazione dell'insegnamento universitario in Pavia il 20

---

[252] Egglmaier 1997, pp. 107-118.

[253] Altro è parlare in senso metaforico di una "scuola pavese di Diritto longobardo", intendendo con ciò una semplice tradizione interpretativa sorta e tramandata al di fuori di una scuola intesa come centro deputato all'insegnamento. L'ambivalenza del termine è anch'essa foriera di ambiguità storiografiche.

[254] Per la polemica, vd. Malusa 2011, p. 26, nt. 5; di Nova «inimicissimo di Rosmini» e amante «dell'olio di Merluzzo» lascia un bozzetto d'alunno Carlo Dossi (2010, nr. 460, p. 27; nr. 2498, p. 238; nr. 2533, p. 249). Nova insegnò Filosofia e Storia della filosofia dal 1854; dal 1856 (anche) Diritto romano e Storia, dal 1859

novembre 1859», il primo anno accademico dopo la liberazione della Lombardia, Nova si proponeva di dimostrare come all'istruzione siano indispensabili la «libertà e indipendenza nazionale, senza cui l'Università più doviziosa è superbo cadavere»[255] e, insieme, di difendere il diritto dell'Università di Pavia a essere mantenuta nella sua integrità, soprattutto contro il «divisamento di sbrancarne la facoltà filosofica», sancito dalla legge Casati che, giusto una settimana prima, aveva stabilito di spostarla a Milano.[256]

Fu per primo il Nova, in questa prolusione, a stabilire il collegamento fra le ricerche della scuola giuridica del Savigny e la tradizione erudita settecentesca capeggiata dal Gatti: «i nuovi documenti scoperti dal Merkel convalidano le sagaci osservazioni di Capsoni e Comi dirette a stabilire che altresì la coltura classica greco-latina in Pavia od era sempre continuata anche dopo le invasioni dei barbari, od era già risorta spontaneamente nel secolo X»,[257] con la conclusione che «Pavia adunque fu nel medio evo il primo centro della coltura scientifica cristiana nell'Europa occidentale».[258]

Il Nova s'incaricava di proseguire la linea oltre il punto in cui l'aveva lasciata il Merkel, congiungendo la scuola giuridica dell'XI secolo allo *Studium* trecentesco. Così, in particolare, il passo fondamentale dell'Azario «Dominus Galeaz curavit habere universa studia in civitate Papiae, in qua antiquitus fuisse dicuntur et certe de iure bene stat»[259] fu dal Nova forzato fino a fargli affermare che Galeazzo II «procacciò di possedere tutti gli Studii nella città di Pavia, nella quale dicesi, che fossero stati anticamente, e certamente lo studio del Diritto vi dura tuttora prosperevole», come se non si fosse mai interrotto dai tempi di Ottone I. Interpretazione spesso ripetuta dopo di lui, che trascura che

---

Diritto penale; fu rettore nel 1879-80: vd. il necrologio nell'*Annuario* 1887-88, pp. 56-58; *Memorie e Documenti*, I, pp. 408; 490-491. Sul suo ruolo nella compilazione di quest'ultima raccolta, vd. *infra*.

255 Nova 1862, pp. 47-244; la citazione è tratta da p. 48.

256 Analogo richiamo ai risultati del Merkel, in funzione di rivendicare la reintegrazione a Pavia della Facoltà filosofica, è compiuto dal sacerdote Terenzio 1861, pp. 31-33. Per le vicende innescate dalla legge Casati, vd. Magnino 2000, pp. 475-478; Signori 2002, pp. 49-116.

257 Nova 1862, p. 69.

258 *Ivi*, p. 71.

259 Azario 1730, cap. XII, col. 406 = 1927, p. 159.

l'espressione «de iure» in Azario significa «a buon diritto, certamente» e non già «lo studio del Diritto» e «bene stat» si riferisce alle favorevoli condizioni logistiche offerte dalla città trecentesca.[260]

Mentre la storiografia pavese piantava la bandiera sui nuovi risultati,[261] il *Liber Papiensis*, l'*Expositio* e il *Cartularium Langobardicum* furono editi nel 1868 da Alfred Boretius (1836-1900), che compì l'impresa preclusa al Merkel dalla morte prematura.[262] L'interpretazione generale fu da lui confermata, con alcune precisazioni.[263] Quanto all'*Expositio*, in particolare, gli pareva certo che fosse stata redatta a Pavia intorno al 1070, testimonianza di un momento culturale ancora notevole, poiché la qualità del commento mostra un autore «litteris imbutum, ingenio callidum, in iure bene eruditum, in legibus explicandis artis criticae minime ignarum» e già a conoscenza di tutte le parti del diritto giustinianeo, *Digesto* incluso.[264] Soprattutto, anche per il Boretius l'attività di Lanfranco e degli altri giuristi citati nell'*Expositio* s'era svolta nell'ambito di una scuola situata a Pavia (a partire dall'an-

---

260 Il passo è oggetto di un'accanita discussione in Nova 1862, pp. 143-161, che non tocca tuttavia il punto fondamentale, ossia il significato della locuzione «de iure»: vd., nel significato di «a buon diritto, senza dubbio» (Azario 1730, coll. 389; 399). Vd. *supra* per il significato dell'espressione nel contesto, dove serve a spiegare le caratteristiche logistiche della città in virtù delle quali il nuovo *Studium* «vi sta bene». La dissertazione del Nova 1862, risp. pp. 165-195 e pp. 195-216) s'incentra poi sulla lettera del Monaco di San Vittore (già messa in luce dal Robolini 1830, IV, 1 p. 349) e sulle testimonianze di Milone Crispino e di Roberto di Torigni riguardo alla vita di Lanfranco (su cui vd. *supra*).

261 Le conclusioni del Nova furono ovviamente accolte con particolare entusiasmo dai giuristi; vd. ad es. un notevole amministrativista come de Gioannis Gianquinto 1864, pp. 75-76.

262 Boretius, che fu deputato nazional-liberale al *Reichstag* e alla camera prussiana, soccombette a sua volta alla fatica dell'edizione dei *Capitularia regum Francorum* – di Carlo il Grosso e successori – che fu completata da Victor Krause (*MGH Capit.* 2 [1897], pp. IX-X). Su questi passaggi di testimone, esempi di dedizione alla ricerca, ma anche sulle tensioni fra studiosi – che portarono alla rottura insanabile fra Pertz e Boretius – vd. Bresslau 1921, pp. 439-445; 580-582; 680-682. Sui limiti dell'edizione, vd. Bougard 1995, pp. 17-20.

263 Sull'origine del *Liber Papiensis*, vd. Boretius, in *MGH LL* 4 (1868), p. LXII; sulle formule del libro di Walcausus, *ivi*, p. LXXXIV, con l'ipotesi che possa essere d'origine romana; sul *Cartularium*, *ivi*, pp. XCII-XCIII. A suo avviso i capitolari franchi e sassoni erano applicabili non solo ai Longobardi, ma a tutte le nazioni viventi congiuntamente nel regno Franco e Italico (*ivi*, p. LXIV).

264 *MGH LL* 4 (1868), pp. LXXXVII-XC; aveva scopo pratico: *ivi*, p. LXXXVII.

no 1000), nella quale gli stessi individui fungevano da «legum magistri» e da «iudices» e in cui la giurisprudenza ancora era sentita come parte della retorica.[265]

A metà del XIX secolo, i Longobardi facevano dunque di nuovo irruzione nella questione delle origini dello *Studium* di Pavia: non più come fondatori della scuola, ma come re legislatori, le cui norme, insieme a quelle dei successivi sovrani, avevano innescato una scuola giuridica. Era il riflesso – paradossale solo negli esiti, ma non certo nel metodo – dei progressi compiuti dalla Scuola Storica del diritto inaugurata dal Savigny. Anche il versante delle indagini sulla vita dell'Università dopo il 1361 doveva a maggior ragione esserne investito. Come spesso capita, l'impulso fu dato da un evento celebrativo, ossia la «Mostra Regionale e Provinciale agricolo-industriale-didattica» che doveva tenersi nel settembre 1877, avendo come teatro i portici dell'Università: un momento in cui, nello slancio post-unitario e nel clima del positivismo, i tempi dell'attività economica e dell'Università si trovarono, per una volta, in sincronia.

In vista dell'avvenimento, il 5 dicembre 1876 il rettore Alfonso Corradi (1833-1892), costituì una «commissione universitaria per la pubblicazione di un lavoro storico intorno all'Università», di cui facevano parte, oltre al medesimo Corradi, che era farmacologo[266] (e si impegnava per la «medicina») e al già citato Alessandro Nova (per «la giurisprudenza, la filosofia e le discipline Orientali»), Antonio Zoncada, ordinario di Letteratura italiana (per «la letteratura»), Carlo Magenta, di Storia moderna (per «la storia»), il numismatico e ispettore degli scavi e monumenti della provincia di Pavia Camillo Brambilla (per «i monumenti», tema cui chiese di associare Carlo Dell'Acqua), il fisico Eugenio Beltrami (per la «matematica, la fisica e la chimica e scienze naturali»), il sac. Cesare Prelini[267] (per le «indagini nell'Archivio

---

265 *MGH LL* 4 (1868), p. XCV, in particolare prendendo spunto dalla figura di uno degli interpreti menzionati dall'*Expositio*, Sigfrido. Sulla datazione, spostata un poco più avanti rispetto al Merkel, *ivi*, pp. XCIII-XCVI.

266 Vd. il necrologio (siglato S.) in *Annuario* 1892-93, pp. 89-92.

267 Sul ruolo del Prelini, incaricato fin dal 1875 di «riordinare l'archivio universitario», informa una dichiarazione del rettore Nova che il sacerdote si fece rilasciare «per valersene in un concorso al posto di Vicebibliotecario» (PAVIA - ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITÀ, ASUPv, *Carteggio non schedato*, Rettorato 1878-79: *ivi*, altri carteggi per richieste di documenti, su Scarpa e Spallanzani). L'incarico gli fu ufficialmente confermato con l'impegno di concluderlo entro un triennio, con decreto del

come sussidio ai membri della Commissione») e il segretario dell'Ateneo, Vittorio Piccaroli (incaricato di collaborare con il Prelini al riordino dell'Archivio universitario).[268] L'opera – come spiega bene il verbale della riunione fondativa[269] – avrebbe dovuto «delineare la storia dell'Università mercè la notizia de' rettori e de' professori che ne salirono le cattedre».

Nonostante il «difetto di tempo», che si riduceva a pochi mesi, il piano fu alacremente eseguito e fra il 1877 e il '78 furono pubblicati i tre tomi di *Memorie e Documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che v'insegnarono*. Gli autori si avvalsero largamente delle carte inedite di alcuni degli eruditi dei secoli precedenti, in particolare del Bossi e del Parodi per gli elenchi di rettori e docenti.[270] L'assetto,

---

Ministro Giovanni Puccini, il 19 gennaio 1879, con retribuzione retroattiva dal marzo 1878 (ASUPv, *Fascicoli personali*, Cesare Prelini). Sul Prelini, notizie in Majocchi 2001, pp. 52-53; 80-83.

[268] Sui fondi disponibili al 18 agosto 1878 e sui criteri di riordino informa una preziosa nota del Prelini al Rettore (ASUPv, *Fascicoli personali*, Cesare Prelini): «si riposero nell'ordine cronologico tutti gli atti riguardanti gli *Esami* e le *Lauree* delle varie Facoltà dal 1370 al presente, si riordinarono e rividero gli Archivi particolari delle Società dei *Nob. Giurisperiti pavesi* e degli *Aromatari*, che hanno un numero assai rilevante di carte; si rividdero e disposero in miglior ordine circa novanta cartelle di corrispondenza del Rettorato dal 1763 al 1818-19, il cui ordinamento, oltre a pochi altri atti, costò al Signor Siro Comi la fatica di quindici anni circa, con un aiutante, come appare dagli atti stessi. Rimane ora a formulare un *Repertorio* delle suddette cartelle, che manca affatto; sono già iniziati i *Repertorii* delle *Lauree* antiche di più che quattro secoli e degli *Atti storici* della Università. Rimane dopo questi a fare un materiale riordinamento della Facoltà filosofica, che non è ancora in consegna dello scrivente». L'assetto raggiunto dall'Archivio del Rettorato è descritto pochi anni dopo dal Maiocchi nel *Codice diplomatico*, I, p. 3. Vd. anche *infra*, nt. 270.

[269] ASUPv, *Archivio Generale*, *4-14, Cerimonie-Congressi-Associazioni-Mostre ed esposizioni varie 1877* (qui anche i documenti preparatori dell'Esposizione, in occasione della quale, il 12 settembre fu restituito il «cimelio delle antiche porte di bronzo [...] che nelle antiche lotte intestine i Ravennati asportarono come trofeo di guerra»: *ivi*, il sindaco Arnaboldi al Rettore, 30 agosto 1877). Oggetto di discussione, suscitata dal Magenta, fu se ci si dovesse accontentare, in considerazione del difetto di tempo, di una «succinta storia» da premettere alla raccolta dei documenti; si pensava, ma non fu fatto, di pubblicare i *Cenni* redatti nel 1864 da Giovanni Maria Bussedi (conservati manoscritti in BUPv, *Ticinesi*, 212): una storia schematica, ma non priva di spunti (specialmente quanto ai tentativi di spostamento a Milano).

[270] L'opera fu occasione di spostamenti di fondi d'archivio (ASUPv, *Carteggio non schedato, Rettorato 1878-79*): il 6 febbraio 1877, il rettore Corradi chiese al vescovo

che dà molto spazio a schede bio-bibliografiche dedicate ai professori posteriori al 1753 (che ne costituiscono il contributo più originale), fa anzi dell'opera un'esplicita continuazione di quella *historia litteraria* che il Parodi aveva condotto fino a metà del Settecento nel suo *Syllabus Lectorum* rimasto inedito (che a sua volta riprendeva un'idea che era stata del Bossi e poi tante volte accarezzata, dal Baretti al Villa).[271] La raccolta di *Memorie e Documenti* promossa dal Corradi può dunque essere considerata punto d'arrivo di oltre due secoli di preparazione; al contempo era in sintonia con il positivismo storiografico allora imperante, che richiedeva l'accertamento documentato dei fatti storici (spicca, d'altra parte, la dichiarata propensione degli estensori per l'introspezione psicologica dei personaggi dei quali offrono le biografie: propensione frutto forse del versante scientistico del positivismo).[272]

Nel quadro più generale di un rinnovamento della storiografia universitaria su scala europea – segnata in particolare dai trattati di Heinrich Denifle (1885) e di Hastings Rashdall (1895) – per Pavia l'Ottocento si chiude con l'edizione dello statuto dell'*Universitas* degli studenti giuristi del 1395, fortunosamente ritrovato in copia a Basilea.[273] All'inizio del secolo seguente, si ispira esplicitamente al *Chartularium Universitatis Parisiensis* – pubblicato a partire dal 1889 dal p. Denifle e da Émile Chatelain – l'impresa del *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, pro-

---

Lucido Maria Parocchi di consegnare le tre cartelle contenenti gli Atti Cancellereschi relativi all'Università di Pavia, rimaste «per inavvertenza» presso la Curia vescovile nel trasferimento delle carte avvenuto alla fine del Settecento (s'intende quando vi mise mano il Comi): si tratta, se non erro, dei documenti notarili della cui consegna il 17 febbraio dà accurato conto Iaria 2007, pp. 109-110. Si chiedeva anche di potere trarre copia del repertorio del notaio Griffi (sul quale vd. Crotti - Majocchi 2005); cfr. *Codice diplomatico*, I, p. 3.

[271] Fra i vari studiosi che ripresero il lavoro del Parodi, va segnalato qui Costantino Gianorini. Un esemplare interfogliato dell'*Elenchus* (in BUPv, *Ticinesi*, 90) reca ampie note ai singoli documenti regestati, che il Gianorini sembra aver per lo più ricavato dalla consultazione della trascrizione integrale dei documenti lasciata manoscritta dal Parodi. Soprattutto, il Gianorini trascrisse in schede il *Syllabus lectorum* del Parodi, con molte correzioni, integrazioni bio-bibliografiche (tratte specialmente da opere a stampa) e numerose aggiunte di docenti non rilevati dal Parodi (BUPv, *Ticinesi*, 527).

[272] Corradi in *Memorie e Documenti*, I, p. VII: «procurammo altresì di addentrarci nella *vita intima*» (corsivo originale).

[273] Hürbin 1898; da segnalare, *ivi*, p. 3, la piena accettazione dell'idea che Pavia possedesse una fiorente scuola giuridica prima di Bologna.

mossa da Giacinto Romano (1854-1920) sotto l'egida della neonata «Società Pavese di Storia Patria» e compiuta fra il 1905 e il 1915 dal sacerdote Rodolfo Maiocchi (1862-1924), epigono di una serie di eruditi locali provenienti dal clero cittadino.[274] Il Maiocchi, constatando la perdita di molti dei documenti originali, si appoggiò in buona parte alle trascrizioni degli *Acta Studii Ticinensis* lasciate manoscritte dal Parodi, una volta di più miniera per le iniziative editoriali successive.[275] Il prezioso *Codice diplomatico* del Maiocchi perviene al 1450 (per il cinquantennio successivo ne rimane un abbozzo manoscritto).[276] La sua prosecuzione, corroborata da una ricognizione allargata anche agli archivi milanesi, è stata promossa negli scorsi anni '90 dal Centro per la storia dell'Università di Pavia, su impulso di Agostino Sottili (1939-2004), e procede nelle due serie delle *Lauree* e dei *Documenti*.[277]

10. Una data per una celebrazione: i *Saecularia Undecima* e il Capitolare di Lotario

L'*Annuario dell'Università di Pavia* del 1899-1900, il primo edito nel nuovo secolo, si apre con *Cenni storici intorno all'Università*, anonimi, ma di Mariano Mariani (1838-1914), professore di Procedura civile fin dal 1863, e solido cultore delle memorie locali.[278] Il breve scritto rispecchia fedelmente il nuovo clima storiografico.

---

[274] Su di lui, vd. Soriga 1926, pp. 231-233 e Majocchi 2001, pp. 55-57. Sul Romano, Settia 2001, pp. 9-15.

[275] Importante per ricostruire l'assetto documentale e la sorte dei vari fondi l'*Avvertenza preliminare*: *Codice diplomatico*, I, pp. 3-6 (*ivi*, p. 5 il riferimento al *Chartularium* di Parigi).

[276] Pavia - Bibl. civica Bonetta, ms. II 39: Maiocchi, *Documenti universitari del secolo XV*.

[277] *Lauree*: Sottili 1995 (aa. 1450-1475); Id. 1998 (aa. 1476-1490); Sottili - Iaria 2008 (aa. 1491-1499, con integrazioni aa. 1425-1482); *Documenti*: Sottili 1994 (aa. 1450-1455); Sottili - Rosso 2002 (aa. 1456-1460); Iaria 2010 (aa. 1461-1463). Per l'impulso alla continuazione del *Codice diplomatico*, vd. Sottili 1983, pp. 146-151. Va ricordato che per gli anni successivi al 1390 il Maiocchi, per brevità, offre solo uno «stringato regesto» delle lauree (*Codice diplomatico*, I, p. 4).

[278] Il testo gli è attribuito nell'edizione autonoma: Mariani 1900. I *Cenni* sono provvisti di un'ottima bibliografia curata da Zanino Volta (che ha il merito di uno studio precursore sui documenti di laurea fino al 1423: Volta 1890, pp. 517-584). Oltre che

Al Mariani, l'«opinione di un'origine antichissima» dello Studio pavese «sorta forse dalla gelosia e dallo spirito di rivalità proprio delle città italiane» appare definitivamente superata. Gli argomenti del Nova, ultimo alfiere di quell'opinione, sono passati in rassegna e rapidamente abbattuti: «La fondazione dello Studio ticinese è dovuta al popolo pavese» nel 1361.[279] Anche se non immune da una qualche ideologia quando toglie ruolo ai Visconti per darlo alla città, il Mariani sembra chiudere definitivamente fuori dal nuovo secolo una discussione che era iniziata con lo *Studium* stesso.[280]

Il suo ragionamento, tuttavia, conteneva la profezia che l'avrebbe smentito: lo spirito di rivalità, cui il Mariani imputava la genesi del mito, era tutt'altro che estinto e avrebbe potuto fare risorgere la *querelle*.

Trascorsi solo 25 anni, lo stesso *Annuario* si apre con un discorso del rettore Arrigo Solmi, che dichiara il 1925 l'anno in cui l'Università avrebbe celebrato gli «undici secoli dal remoto anno 825 dell'era nostra, in cui una prima riforma degli studi designava Pavia a sede e centro dell'insegnamento dottrinale, chiamandovi i docenti più famosi e dando così il primo impulso all'organizzazione delle scuole superiori dell'Occidente».

L'emiliano Arrigo Solmi (1873-1944) era uno dei maggiori storici del diritto del momento, specialista dell'età medievale, e politico emergente; vicino ai gruppi nazional-liberali, deputato eletto nella «lista nazionale», avrebbe aderito al PNF nel 1925 e sarebbe divenuto nel 1932 sottosegretario all'Educazione Nazionale, quindi guardasigilli dal 1935 fino al 1939. Era rettore dal novembre 1923 e lo sarebbe stato fino al gennaio 1926, al termine delle celebrazioni.[281]

In uno studioso di vaglia come il Solmi – fra l'altro editore e primo vero interprete delle *Honorantie civitatis Papie*[282] – le sfumature sono difficilmente casuali. Così, quando affermava che, con il

autore di vari saggi sulla storia universitaria e consigliere della Società Pavese di Storia Patria, Mariani ebbe un ruolo nella costituzione della collezione numismatica dei Musei Civici, vd. *Ottocento e Novecento* 1984, p. 17.

279 Mariani 1900, pp. 5-10.

280 Il che è storicamente insostenibile; il problema era risolto esattamente già dal Robolini 1836, V, 2, p. 28.

281 Su di lui Fraccaro 1955, pp. 15-16; per lo sfondo politico delle celebrazioni, vd. Signori 2002, pp. 280-283; per la sua storiografia, in particolare all'interpretazione del Risorgimento, Genovesi 2009, pp. 35-59.

282 Solmi 1920a; Id. 1932.

Capitolare, Lotario fondava una scuola «chiamandovi i docenti più famosi» – mentre sappiamo che vi era nominato il solo Dúngal – si percepisce che il Solmi sintetizzava e si sbarazzava d'un colpo delle discussioni che, almeno dal Muratori, avevano messo in rilievo la discontinuità tra scuole grammaticali-letterarie affidate a un maestro e le posteriori *Universitates* d'età comunale.

La pagina successiva del discorso rettorale lascia intravvedere la trama. Il nuovo ordinamento degli studi superiori disciplinato dal Regio Decreto 30 settembre 1923 n. 2102 – cioè la riforma promossa da Giovanni Gentile ministro dell'Istruzione del governo presieduto da Mussolini – prometteva varie provvidenze per le Università, in particolare un'autonomia amministrativa e didattica, ma «a completo carico dello Stato»; esso tuttavia autorizzava la fondazione a Milano di una Università, in concorso fra lo Stato e altri enti pubblici e privati.[283] Considerando che a Milano dal 1921 era già aperta l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il rettore Solmi, mentre elogiava il nuovo ordinamento, sentiva il dovere di «mettere in luce anche i danni» che aveva recato a Pavia, togliendole «il privilegio, conservato per secoli, di essere l'unico centro completo di cultura superiore per la regione lombarda». Quel che restava ora di quel privilegio – in forza d'un complicato accordo che il Solmi spiegava al suo uditorio – era un esiguo protezionismo: ciascuna delle due Università statali, la pavese e la nuova milanese, non avrebbe potuto accettare immatricolazioni di studenti lombardi (fuorché dalla propria provincia) al di sopra d'un certo numero concordato, finché l'altra non avesse raggiunto la stessa soglia di iscritti. Solmi era stato fra le personalità più impegnate nella trattativa, anche come consigliere comunale di Milano: le «convenzioni» che ne erano scaturite realizzavano, se non la ventilata fusione dei due Atenei – quello pavese e il nascituro – in un unico Ateneo lombardo, almeno una rispettiva specializzazione che li coordinasse. Una soluzione che pareva ad alcuni un cedimento, proprio mentre Pavia si rivestiva della «rude armatura» di re Lotario I.

Ma perché proprio Lotario? Nella secolare discussione sull'*origo*, che abbiamo fin qui seguito, il Capitolare emesso a Corte Olona nell'825 dal nipote di Carlo Magno aveva svolto un ruolo marginale; il

283 Twardzik 2007, pp. 45-63. Il conflitto con Milano risale già alla legge Casati: vd. *supra*, nt. 256.

Muratori, che l'aveva pubblicato nel 1725, vi aveva anzi letto la prova del basso livello culturale dell'Italia medievale; tanto più aveva perso d'importanza da che il Merkel aveva spostato l'attenzione in avanti, sulla scuola giuridica longobardistica sorta intorno al 1000, che distava non solo nel tempo, ma anche nella materia dall'insegnamento grammatical-letterario affidato da Lotario a Dúngal.

Oltretutto, altri candidati per il compito di nobilitare le origini di Pavia non mancavano. Pochi mesi prima, il 25 luglio 1924, Arturo Carlo Jemolo, allora sulla cattedra di Diritto ecclesiastico a Bologna, così commentava in una lettera al collega di disciplina Mario Falco (con il quale l'anno successivo sarebbe stato fra i firmatari del Manifesto di Croce) notizie che davano in fase di stallo la creazione della Facoltà di Giurisprudenza di Milano:

> Qui ne giunse la voce, ma credo sia una invenzione dei Bolognesi, per naturale misoneismo solidali con Pavia – purché Pavia non si voglia riannodare a Lanfranco e toccare al primato in vecchiaia di Bologna: se no, son botte![284]

Il *mot d'esprit* accademico s'avvicinava al vero: meno d'un anno più tardi, nel maggio 1925, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III insignito della laurea *honoris causa*, l'Università di Pavia avrebbe inaugurato un monumento a Lanfranco e agli antichi maestri.[285] Realizzato dallo scultore Gigi Supino, la composizione dava consistenza plastica ai risultati delle ricerche iniziate dal Merkel.[286] La statua rappresenta la legge romana che calpesta il delitto; sul basamento sono effigiati i prin-

---

[284] In Jemolo 2005, I, p. 482; la lettera di Jemolo (1891-1981) a Falco (1884-1943) è opportunamente segnalata da di Renzo Villata - Massetto 2007, p. 41. Sulle adesioni pavesi al contromanifesto crociano, vd. Signori 2002, p. 283.

[285] La laurea fu deliberata «per acclamazione» il 14 maggio 1925 (ASUPv, *Cons. Accademico*, verbale, ove è anche riportato il testo latino dell'indirizzo rivolto al Re perché accetti l'onore). Nella stessa seduta si delibera di conferire a tutti i delegati stranieri intervenuti il titolo di *Cancellarius*.

[286] L'idea di un monumento a Lanfranco sembra risalisse a Giacinto Romano: così nel necrologio Solmi 1920b, p. 136, il quale segnala che il Romano «era stato propugnatore di quegli accordi con la metropoli lombarda, che oggi sono in corso di attuazione». Lo scultore Gigi Supino, allievo di Adolfo Wildt, era figlio di Camillo, docente di Economia e poi preside della Facoltà di Giursprudenza. Suo è anche il monumento inaugurato nel 1924 nel cortile della Sapienza di Pisa in memoria degli universitari pisani morti nella Grande Guerra (su cui vd. Caberlin 2010). Esponente di un'importante famiglia di religione israelita, subì più tardi le persecuzioni razziali.

cipali maestri menzionati nella *Expositio ad Librum Papiensem*, ossia Lanfranco arcivescovo di Canterbury, Bonfiglio, Bagelardo, Guglielmo e Ugo.[287] Prende così forma la scuola di Pavia, cui spetta il merito di avere riportato in auge il diritto romano nell'XI secolo, come sottolineò al momento dello scoprimento l'oratore ufficiale, Siro Solazzi.[288]

Ma non era Lanfranco l'eroe eponimo dei *Saecularia Undecima*, che il Consiglio Accademico aveva deliberato di celebrare tre anni prima, il 12 maggio 1922, nell'imminenza e quasi come risposta al settimo centenario che Padova avrebbe festeggiato di lì a due giorni, il 14-17 maggio del 1922, anniversario della migrazione degli studenti bolognesi che avevano dato vita alla nuova *Universitas*.[289] La proposta era stata formulata proprio da Arrigo Solmi, in una lettera all'allora rettore Luigi Berzolari, in cui erano «ricordate le origini dello Studio pavese, che risale al Capitolare di Lotario dell'anno 825, e l'importanza che in detto studio ebbe il celebre giurista Lanfranco». Solmi proponeva quindi «di erigere un monumento e insieme di celebrare nel prossimo anno 1925 l'XI centenario dello Studio pavese, il più antico d'Italia».[290] Il Consiglio Accademico aveva approvato con plauso. Dunque, se la figura di Lanfranco richiamava il momento nel quale – secondo quanto accertato dai germanisti – a Pavia era fiorita una riflessione sul diritto

---

[287] Vd. *Saecularia Undecima* 1925, p. 63, con spiegazione anche dei simboli che richiamano la cristianità.

[288] Solazzi (1875-1957), ordinario di Diritto romano, con trascorsi socialisti, costruì il discorso (conservato in ASUPv, *Rettorato, carteggio non classificato*) su un penetrante esame dell'*Expositio*, in cui individua «la tendenza a restringere le norme longobarde per dare più largo campo alle leggi romane, ai cui principii con arguta dialettica è tratto il diritto germanico». La conclusione: «A Pavia resta la gloria di aver tenuta accesa la fiamma del nostro diritto, quando ogni altro focolare era spento; e d'avere, prima, e per lunghi duri secoli sola lavorato alla costituzione di un diritto nazionale».

[289] L'invito di Padova è menzionato in ASUPv, *Cons. Accademico*, verbale 24 marzo 1922. Sulla migrazione studentesca a Padova, vd. per tutti *Charters* 2005, p. 71.

[290] ASUPv, *Cons. Accademico*, verbale 12 maggio 1922. La proposta era già stata avanzata da Luigi Franchi, allora preside di Giurisprudenza, che avrà larga parte nelle pubblicazioni scientifiche del Centenario. Franchi, con Solmi, il rettore Luigi Berzolari e il latinista Carlo Pascal sono nominati membri di una commissione per avanzare «proposte concrete». Vengono aggiunti, nella seduta successiva del 27 maggio, Achille Monti, Giulio Vivanti e Guido Villa «che hanno partecipato come delegati [...] alla cerimonia di Padova». I dubbi di alcuni membri della commissione per «l'inevitabilità di un confronto con la magnifica riuscita della Università di Padova» sono superati, e nella seduta del 24 giugno è deliberato di celebrare l'XI centenario.

longobardo, capace di trarre le proprie categorie dal diritto romano, nell'XI secolo, il vero punto di riferimento adottato per le celebrazioni fu tuttavia Lotario, di quasi due secoli anteriore. Scelta non senza conseguenze: nonostante l'importanza cruciale riconosciuta a Lanfranco nella storia religiosa e culturale europea, il suo ruolo come giurista è tuttora poco percepito al di fuori della cerchia degli specialisti.

A ben vedere, la scelta di Lotario, anzi del Capitolare dell'825, era solo parzialmente giustificata dalle ricerche che precedettero l'appuntamento, in particolare il «poderoso volume» di Guido Mengozzi (1884-1960), provetto medievista senese, genero del rettore Solmi di cui aveva sposato la figlia Marianna: non «frutto estemporaneo», ma «risultato di pazienti ricerche», «volle il caso» – osservò un commentatore – «che il libro venisse in luce proprio alla vigilia delle cerimonie universitarie».[291]

Mengozzi riteneva che la scuola di tachigrafia, dal cui tronco s'era diramata quella con indirizzo più giuridico d'età carolingia, fosse stata attiva in «continuità ininterrotta, fino dal tempo romano».[292] Perciò anche nella sua ricostruzione l'825 non era che un punto lungo una linea: il Capitolare di Lotario riconosceva Pavia «prima scuola del regno» ed era «alla sua volta il riconoscimento dell'attività e dell'importanza che la scuola aveva acquistato prima d'allora». Se si fosse dovuto ricavare dal libro del Mengozzi una data precisa, sarebbe stata piuttosto quella dell'844, in cui lo studioso fissava la creazione della «laurea»:[293] una data che – per la celebrazione – aveva tuttavia il difetto d'essere intempestiva. Vero è, ad ogni modo, che il volume del Mengozzi disegnava già un imponente scenario.

---

[291] Bollea 1925, pp. 141-142. Il Mengozzi era figlio di Narciso, storico del Monte dei Paschi; libero docente di Storia del diritto italiano, fu archivista e direttore supplente a Siena, fino alla precoce definitiva dispensa dal servizio nel 1930 per infermità. Sull'ambiente in cui operò, vd. Nardi 2008, pp. 469-480.

[292] Mengozzi 1924, p. 34. È cruciale che l'autore contesti la nascita di una scuola giuridica in età ottoniana, come aveva proposto Merkel: fin «dal tempo romano» l'insegnamento pavese aveva avuto carattere giuridico (*ivi*, pp. 326-328).

[293] Mengozzi 1924, pp. 19-25; 321-326: dall'844 la qualifica di *iudex et notarius sacri palacii* era il «titolo accademico che si conseguiva da coloro che avevano frequentato la scuola di Pavia». Con questo titolo, i migliori accedevano al «tribunale supremo», mentre altri «tornavano al luogo d'origine e ivi esercitavano la funzione di giudice e la professione di notaro» (ed è a quest'ambiente che si deve l'elaborazione su base romanistica di alcuni istituti, caratteristici dei soli placiti del regno, a tutela della proprietà, della libertà e del possesso). Discussa nei particolari, la ricostruzione del Mengozzi rimane «la

È entro questo scenario che il Capitolare di Lotario assume rilievo nelle pubblicazioni dello stesso Solmi,

> le cui ricerche – lo elogiò a festeggiamenti conclusi un collega – furono sempre dirette a mettere in viva luce tutti quegli elementi giuridici e culturali della nostra Storia, onde il Medioevo non appare più come in una vieta e superata concezione, età di tenebre, e ignoranza assoluta, ma bensì come un grande e fecondo periodo di elaborazione di idee e istituti nuovi [...] dimostrazione del formarsi nella capitale dei regni goto, longobardo e franco di un grande focolare di cultura superiore, il più antico del mondo intero.[294]

Per comprendere, e giudicare equanimemente, questo intreccio di scienza e di politica accademica bisogna ricordare che, anche il 1088, quale anno di fondazione dell'Università di Bologna, fu scelto convenzionalmente, ossia in funzione delle celebrazioni. Lo dichiarava lealmente lo stesso «Manifesto» emanato nel febbraio 1887 dal Comitato esecutivo presieduto dal rettore, il geologo Giovanni Cappellini (1833-1922), in cui sedeva il Carducci: «Non il giorno si può fissare né l'anno» della fondazione, riconoscevano gli estensori, dicendosi peraltro certi che la ricorrenza cadesse negli «ultimi lustri» del XIX secolo. Su questa premessa, «La Università dei professori e degli studenti e la città tutta accolsero con plauso la proposta di commemorare le gloriose origini nella primavera del 1888»:[295] la data di fondazione fu dunque calcolata a ritroso partendo dalla data di celebrazione, pur senza fare torto alla storia.

Il meccanismo pavese è analogo. Su uno sfondo storico consistente, fu scelto un emblema. Il nipote di Carlo Magno I era figura per la verità abbastanza sbiadita nell'immaginario, ma si prestava per una ragione che non mi pare sia stata ben messa a fuoco: non Lotario, ma il Capitolare di Lotario emanato a Corte Olona nel maggio 825 fu preso a punto di riferimento, ossia un documento normativo con una data precisa ed emanato da un re. Era la retroproiezione del diploma di

---

plus célèbre et la plus fouillé»: vd. la fondamentale indagine di Bougard 1995, spec. pp. 130-133; 307-339; l'A. riconosce che furono i giudici di Pavia i proseliti delle nuove procedure, e incrementarono il proprio ruolo nel periodo "nazionale", fra la morte di Ludovico II nell'875 e Ottone I; quanto ai placiti, pone intorno all'810 una modifica nel formulario dei notai pavesi); cfr. Padoa Schioppa 2012, pp. 146; 162.

294 Così l'ordinario di Filosofia Guido Villa (1867-1949), in ASUPv, *Cons. Accademico*, verbale 7 ottobre 1925. Lo scritto più emblematico è Solmi 1925.

295 Carducci 1888, pp. 7-9.

Carlo IV. Un uso analogo ne era stato già fatto a metà del Settecento – se n'è accennato – quando il Capitolare fu allegato a una supplica dei pavesi a Maria Teresa, per dimostrare il diritto della città a essere sede della scuola, che anche allora si temeva fosse spostata a Milano.[296] Il documento, che per il Muratori dimostrava invece la rovina del panorama culturale all'altezza del IX secolo, riprendeva così la sua validità in chiave giuridica.

Che sia stato uno storico del diritto come Solmi a favorire questa scelta, era consono alla sua prospettiva culturale. Naturalmente, che il Capitolare coincidesse anche con il momento in cui Pavia doveva rispondere a Padova e celebrare la sua maggiore antichità rispetto a Milano – alla presenza del re d'Italia – era un ottimo argomento a favore. Un delegato dell'Università di Neuchâtel, autore di un vivace resoconto delle celebrazioni, ne colse senza schermi lo spirito:

> Cette petite lumière, allumée en 825, deviendra plus tard un grand flambeau de science, qui rayonnera sur toute l'Italie. Elle a été la première à briller après Rome, il était bon de le rappeller, au moment où s'érigeaient en face, à l'américaine, des établissements sans passé et sans tradition, qui s'imaginaient que pour faire de la science il n'y avait besoin que d'argent.[297]

Le celebrazioni durarono tre giorni e furono un «magnifico successo».[298]

A leggere dal palco allestito nel Castello Visconteo il discorso in rappresentanza del presidente del Consiglio fu Pietro Fedele (1873-1943), dal gennaio di quell'anno ministro dell'Istruzione Pubblica subentrato ad Alessandro Casati che si era dimesso per protesta contro il discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio sul delitto Matteotti.[299] Sul piano storico, si sente che il Fedele – a sua volta note-

---

296 Vd. *supra*, nt. 216, a proposito della supplica redatta da Francesco Caimi.

297 Junod 1925, p. 5.

298 Così l'ordine del giorno del Senato accademico del 16 giugno 1925: ASUPv, *Cons. Accademico*, verbale. Documentazione della preparazione e svolgimento dei *Saecularia Undecima* in ASUPv, *Rettorato*, *Carteggio non schedato* e nella corrispondenza di Plinio Fraccaro, che fu commissario delle celebrazioni: BUPv, *Ticinesi*, 819, B 27 (Carte Plinio Fraccaro Varie 21). Oltre al menzionato resoconto di Junod (non immune da concezioni sociali e culturali che recano i segni del tempo), vd. Malcovati 1985, pp. 243-254.

299 Biscione 1995, pp. 572-575.

vole medievista – aveva ben presenti le pagine di Mengozzi e di Solmi; sul piano politico, rovescia lo schema di Merkel.[300] Pavia è vista come custode delle «tradizioni classiche» di fronte all'urto degli invasori: «Non si tratta quindi di un'istituzione straniera che sia stata trapiantata fra noi dal franco Lotario; ma di una scuola italiana, che, per necessità pratiche, ha coltivato ora questo ora quel diritto barbarico, ma non ha mai abbandonato il glorioso diritto nostro».[301] Soprattutto, è rivelatrice l'interpretazione che offre del Capitolare di Lotario: «[...] non fa che disciplinare la libertà della scuola, assegnandole limiti e fini ben determinati, trasformandola in una vera e propria scuola di Stato, che dipende direttamente dal Sovrano». Si vede bene che, in quanto norma, il Capitolare si prestava efficacemente a essere inteso come atto fondativo, anzi a essere accostato alla riforma Gentile, di cui il Fedele doveva essere l'attuatore; anzi, ancor più specificamente, poteva ben connettersi al problema della concorrenza fra Pavia e Milano, cui infatti il ministro allude nella chiusura dell'orazione: «ho la certezza che l'Università di Pavia ha ancora una propria missione da compiere [...]. La riforma, attuata dal Governo Nazionale, assicura la libertà alle Università ciascuna delle quali potrà svolgere un proprio compito particolare».

Il nipote si sostituì dunque a Carlo Magno, oscurando e facendo addirittura svanire la memoria dell'avo come fondatore della scuola di Pavia, mito che s'era invece imposto in Europa dal Cinquecento per circa tre secoli, forte anche del sincronismo con Parigi, ma che aveva il difetto di appoggiarsi su un racconto vago, privo di data, e su un personaggio senza volto legato a un'ambientazione ecclesiastica, il monaco mercante di sapienza inviato al monastero di Sant'Agostino.

[300] Il suo discorso può essere incluso fra gli esempi della circolazione dei temi medievistici nel discorso pubblico in età fascista, su cui richiama l'attenzione Moretti 2007, pp. 155-174, che accenna al ruolo svolto proprio da Fedele nelle celebrazioni del settimo centenario della morte di san Francesco d'Assisi nel 1926, ove fu protagonista del «famoso avvenimento politico conosciuto col nome di incontro di Assisi», con il cardinale Raffaele Merry del Val, che prefigurava il riavvicinamento concordatario; vd. Irace 2003, pp. 209-226.

[301] «La cultura non solo non perisce, ma trionfa sull'ignoranza e sulla violenza dei dominatori e riveste di lingua latina il pensiero germanico»: con la chiosa «e romanità per noi è nazionalità». Il discorso è conservato, dattiloscritto su velina, in ASUPV, *Rettorato, carte non classificate*, da cui tutte le citazioni.

La costruzione del nuovo racconto di fondazione fu rapida: Lotario I fu effigiato nello stendardo (intreccio anch'esso di parti antiche e nuove) che a nome delle «signore pavesi» Lina Golgi, moglie del Nobel, consegnò al rettore Solmi il 20 maggio, all'apertura dei festeggiamenti, e la data dell'825 è ribadita nella formula diventata canonica nelle inaugurazioni dell'anno accademico.[302]

Questa costruzione si riverbera sul piano storiografico. Il peso strumentalmente attribuito al Capitolare di Lotario nel 1925 ha creato un alone di diffidenza intorno alla questione delle origini, come se evocare il quadro culturale anteriore al 1361 significasse arretrare alle dispute municipalistiche pre-muratoriane; forse così si spiegano le tante prudenze nel riconoscere il collegamento fra Pavia e l'indubbio emergere, intorno al 1000, di una raffinata scuola giuridica capace di recuperare il diritto romano in funzione costruttiva rispetto al diritto longobardo.[303] È fuori di dubbio che le fondazione viscontea sia stata l'atto iniziale di una nuova istituzione. Ma l'avere ridotto la questione pavese a quella dello *Studium* ha fatto perdere di vista – e tuttora rischia di non fare vedere fino in fondo – la straordinaria impresa intellettuale che è stata qui compiuta da Lanfranco e dagli altri giuristi nell'arco di tre o quattro generazioni.

Siamo al termine del tragitto, che ci ha condotto dal XIV al XX secolo. Se è vero che ogni ragionamento del passato muove da interessi attuali, ciò vale specialmente per la storia universitaria, proprio perché chi la narra vi è quasi sempre immerso in prima persona; la vita stessa dell'Università – gli anniversari, le crisi, i momenti di riforma, le fasi di vigore – si ripercuote quasi senza mediazioni su chi si curva sul suo passato. Avere individuato – per così dire dall'interno – alcuni schemi argomentativi, il farsi e il disfarsi di risposte, e insieme avere collegato la riflessione sul passato alle vicende dell'Università non può garantire l'immunità da condizionamenti, ma aiuta a percepire la profonda storicità dell'istituzione e di qualunque pensiero che si possa formulare su di essa.

---

302 Sul gonfalone, vd. approfonditamente Erba 2008a.

303 È merito di Radding 1988 avere spostato l'attenzione dal terreno scolastico al versante intellettuale; vd. anche Radding - Ciaralli 2007, pp. 73-99. Questa interpretazione è discussa: bibliografia in Melve 2007, p. 354, nt. 27; positivamente Bougard 1995; Padovani 2007, pp. 82-85; cfr. Padoa Schioppa 2012, pp. 143-164.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

M. Alciato 1600, *Responsum seu Tractatus de praecedentia inter feudatarium Caesarei, Pontificiique iuris doctorem, et feudatarium habentem annexam comitatus et marchiae dignitatem*, Ticini, In aedibus Andreae Viani, 1600.

Alessandro da Rho 1587, *Tractatus de analogis, univocis et aequivocis iuris utriusque Decisiones amplissimi Senatus Mediolanensis et aliorum supremorum magistratuum includens*, Venetiis, Ex officina Ioannis Baptistae Somaschi, 1587.

Alessandro da Rho 1592, *Oratio* [...] *de praestantia civitatis gymnasiique Ticinensis ad illustriss. et excell. Heroem Laurentium Suarez de Figueroa, et Corduba Ducem de Feria, Habita Ticini die xviii Februarii mdxcii*, Ticini, Apud Haeredes Hieronymi Bartoli, 1592.

Alessandro da Rho 1595, *Consiliorum sive Responsorum et Decisionum liber primus*, Venetiis, Ex officina Iacopi Antonii Somaschi, 1595.

Almum Studium Papiense 1,I = *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, *Volume 1. Dalle origini all'età spagnola*, *Tomo I. Origini e fondazione dello Studium generale*, a c. di D. Mantovani, Milano, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, 2012.

Almum Studium Papiense. *Storia dell'Università di Pavia*, 1,II = *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, *Volume 1. Dalle origini all'età spagnola*, *Tomo II. L'età spagnola*, a c. di D. Mantovani Milano, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, 2013.

N. Álvarez de las Asturias 2008, *La "Collectio Lanfranci". Origine e influenza di una collezione della Chiesa anglo-normanna*, Milano, Giuffrè, 2008.

Antonino Fiorentino, santo 1527, *Secunda pars Historiarum domini Antonini archipresulis Florentini in tribus tomi discretarum*, Lugduni, Industria Jacobi Myt, 1527.

F. Arese Lucini 2008, *Carriere, magistrature e stato. Le ricerche di Franco Arese Lucini per l'Archivio Storico Lombardo (1950-1981)*, a c. di C. Cremonini, Milano, Cisalpino, 2008.

L. Ariosto 1974, *Tutte le opere*, IV. *Le commedie*, a c. di A. Casella - G. Ronchi - E. Varasi, Milano, Mondadori, 1974.

E. Artifoni 2007, *Le questioni longobarde. Osservazioni su alcuni testi del primo Ottocento storiografico italiano*, Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge, 119 (2007), 297-304.

L. Avellini 1990, a c. di, *Sapere e/o potere. Discipline, dispute e professioni nell'Università medievale e moderna: il caso bolognese a confronto.* Atti del IV Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989), I. *Forme e oggetti della disputa delle arti*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1990.

P. Azario 1730, *Chronicon de gestis principum Vicecomitum ab anno mccl usque ad annum mccclxii*, a c. di L.A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores ab anno aerae Christianae quingentesimo ad millesimumquingentesimum*, XVI, Mediolani, Ex typographia Societatis Palatinae, 1730.

P. Azario 1927, *Liber Gestorum in Lombardia*, a c. di F. Cognasso, *Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento*, XVI.4, Bologna, Zanichelli, 1927.

E. Barbieri 2011, *I contenuti del primo privilegio*, in Mantovani - Valeriani 2011, 24-26.
M.M. Bassi Costa 1951, *Le origini dello studio di Pavia. Formazione della scuola di Pavia nell'alto Medioevo*, Annali della Biblioteca Governativa e Libreria Civica di Cremona 4 (1951), 9-48.
M. Bellabarba 1999, *Honor Discipline and the State. Nobility and Justice in Northern Italy (Fifteenth to Seventeenth Centuries)*, in H. Schilling, a c. di, *Institutionen, Instrumente und Akteure sozialer Kontrolle und Disziplinierung im frühneuzeitlichen Europa*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1999, 225-250.
A. Belloni 1982, *Giovanni Dondi, Albertino da Salso e le origini dello Studio pavese*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 82 (1982), 17-49.
A. Belloni 1985, *Signorolo Omodei e gli inizi della scuola giuridica pavese*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 85 (1985), 29-39.
S. Benz 2002, *Jakob Middendorp und die Anfänge der Wissenschaftsgeschichte in Köln*, Geschichte in Köln 49 (2002), 105-130.
D. Bianchi 1964, *Giovanni Gaspare Beretti*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 64 (1964), 1-34.
P.G. Bietenholz 1994, *Historia and Fabula. Myths and Legends in Historical Thought from Antiquity to the Modern Age*, Leiden - New York - Köln, Brill, 1994.
F.M. Biscione 1995, *Fedele, Pietro*, DBI 45 (1995), 572-575.
R. Bizzocchi 2009, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2009.
L.C. Bollea 1925, *Le pubblicazioni dell'undecimo centenario dell'Università di Pavia* (II), Boll. Soc. Pavese St. Patria 25 (1925), 141-167.
A. Boretius 1864, *Die Capitularien im Langobardenreich. Eine rechtsgeschichtliche Abhandlung*, Halle, Buchhandlung des Waisenhauses, 1864.
L. Bossi 1822, *Notizie compendiose della vita e degli scritti di Siro Comi*, Milano, Tipografia di Commercio, 1822.
F. Bougard 1995, *La justice dans le Royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle*, Rome, École Française de Rome, 1995.
M. Brennan 1986, *Materials for the Biography of Johannes Scottus Eriugena*, Studi Medievali 27 (1986), 413-460.
H. Bresslau 1921, *Geschichte der Monumenta Germaniae historica*, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 42 (1921), 1-769.
S. Breventano 1570, *Istoria della antichità, nobiltà et delle cose notabili della città di Pavia*, In Pavia, Appresso Hieronimo Bartoli, 1570.
C. Brühl - C. Violante 1983, *Die "Honorantie civitatis Papie". Transkription, Edition, Kommentar*, Köln - Wien, Böhlau, 1983.
J.A. Brundage 2008, *Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians, and Courts*, Chicago, University of Chicago Press, 2008.
E. Bufacchi 2006, *Maggi, Carlo Maria*, DBI 68 (2006), 328-232.
D.A. Bullough 1964, *Le scuole cattedrali e la cultura dell'Italia settentrionale prima dei Comuni*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (sec. IX-XIII)*. Atti del II Convegno di storia della Chiesa in Italia (Roma, 5-9 settembre 1961), Padova, Antenore, 1964, 111-143 (ried. in R. Greci 1996, a c. di, *Il pragmatismo degli intellettuali. Origini e primi sviluppi dell'istituzione universitaria*, Torino, Scriptorium, 1996 23-46).

F. Caberlin 2010, *Legittimazione della Grande Guerra e culto dei caduti: il caso delle Università toscane*, Quaderni su guerre e memoria del '900 - Istrevi (2010*), on line.*

P. Cabrini 1976, *Capsoni, Siro Severino*, DBI 19 (1976), 242-244.

P. Cabrini 1982, *Comi, Siro*, DBI 27 (1982), 565-567.

M. Càmpori 1901, a c. di, L.A. Muratori, *Epistolario*, II. *(1699-1705)*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1901.

H. Canisius 1601, *Antiquae Lectionis Tomus I, in quo XVI antiqua monumenta ad Historiam Mediae aetatis illustrandam nunquam edita*, Ingolstadii, Ex officina typographica Edereiana, Apud Andream Angermarium, 1601.

S.S. Capsoni 1769, *Origini e privilegi della Chiesa Pavese aggiuntavi la serie cronologica de' vescovi di essa. Ragionamento apologetico*, Pavia, Bolzani, [1769].

S.S. Capsoni 1782-1788, *Memorie istoriche della Regia Città di Pavia e suo territorio antico e moderno*, I-III, Pavia, Stamperia del R.I. Monistero di San Salvatore, 1782-1788.

A. Caracciolo 1968, *Domenico Passionei, tra Roma e la repubblica delle lettere*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1968.

G. Carducci 1888/1968, *Lo Studio bolognese. Discorso di Giosuè Carducci per l'Ottavo Centenario*, Bologna, Zanichelli, 1888 (ried. a c. di P. Fiorelli, Firenze, Università degli Studi, 1968).

V. Castronovo 1971, *Bossi, Gerolamo*, DBI 13 (1971), 305-307.

E. Cau - M.A. Casagrande Mazzoli 1987, *Cultura e scrittura a Pavia (secoli V-X)*, in *Storia di Pavia*, II, 177-217.

A.G. Cavagna 1980, *Antonio Maria Spelta, storico e letterato a Pavia tra Cinque e Seicento*, Annali di Storia Pavese 2-3 (1980), 251-263.

A.G. Cavagna 1981, *Libri e tipografi a Pavia nel Cinquecento. Note per la storia dell'Università e della cultura*, Milano, Cisalpino - Goliardica, 1981.

M. Cavina 2003, *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino, Giappichelli, 2003.

A. Cerri 1992, *Francesco Petrarca a Pavia*, in *Storia di Pavia*, III.1, 451-495.

Charters = Charters of Foundation and Early Documents, Leuwen, Leuven University Press, 2005.

B. Chasseneuz, de 1529, I-XII, *Catalogus Gloriae mundi, Laudes, honores, excellentias ac praeeminentias omnium fere statuum, plurimarumque rerum illius continens*, Lugduni, Per Dionysium de Harsy, 1529.

A. Cipollini 1900, *Carlo Maria Maggi sopraintendente all'Università di Pavia*, Archivio Storico Lombardo 27 (1900), 305-318.

Clarorum Venetorum ad Ant. Magliabechium nonnullosque alios Epistolae 1745, I, Florentiae, Ex Typographia ad Insigne Apollinis in Platea Magni Ducis, 1745.

C.J. Classen 1980, *Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und Laudes urbium in der antiken und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts*, Hildesheim - New York, G. Olms, 1980.

Ph. Clüver 1697, *Introductio in universam geographiam tam veterem quam novam, tabulis geographicis XLVI ac notis olim ornata a Johanne Bunone, jam vero locupleta-*

ta additamentis & annotationibus Joh. Frid. Hekelii & Joh. Reiskii, Amstelaedami, Apud Joannem Wolters, 1697.
E.W. Cochrane 1981, *Historians and Historiography in the Italian Renaissance*, Chicago - London, The University of Chicago Press, 1981.
Codice diplomatico, I = *Codice diplomatico dell'Università di Pavia raccolto ed ordinato dal sac. dott. Rodolfo Maiocchi*, I. *1361-1400*, Pavia, Tipografia successori Fratelli Fusi, 1905 (rist. 1971).
Codice diplomatico, II.1 = *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, II.1. *1401-1440*, Pavia, Tipografia successori Fratelli Fusi, 1913 (rist. 1971).
Codice diplomatico, II.2 = *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, II.2. *1441-1450*, Pavia, Tipografia successori Fratelli Fusi, 1915 (rist. 1971).
F. Collard 1996, *Un Historien au travail à la fin du XVe siècle: Robert Gaguin*, Genève, Droz, 1996.
A. Collins 2007, *Teacher in Faith and Virtue. Lanfranc of Bec's Commentary on Saint Paul*, Leiden - Boston, Brill, 2007.
G. Coluccia 2001, *L'esperienza teatrale di Ludovico Ariosto*, Lecce, Manni, 2001.
S. Comi 1783, *Franciscus Philelphus Archigymnasio Ticinensi Vindicatus a Syro Comi. Plura intercessere de re scholastica eiusdem urbis ante Galeatium II. Vicecomitem*, Ticini, in Typ. Monast. S. Salvatoris, 1783.
E. Conte 2009, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna, il Mulino, 2009.
Contributi alla storia dell'Università di Pavia = Contributi alla storia dell'Università di Pavia pubblicati nell'XI centenario dell'Ateneo, Pavia, Tipografia Cooperativa, 1925.
A. Corbellini 1915, *Appunti sull'Umanesimo in Lombardia*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 15 (1915), 327-362.
B. Corio 1978, *Storia di Milano*, I-II, a c. di A. Morisi Guerra, Torino, UTET, 1978.
A. Cornazzano 1643, *Oratio habita in Papiensi Academia prid. Id. Octob. 1553 ab olim Aldigerio Cornazzano Papiensi patricio* [...] *in adeptione Iurisprudentiae Laureae clarissimo saeculi illius I.C. Thoma Gualla Papiensi laureatore*, Papiae, Ex Typographia Io. Andreae Magri, 1643.
M. Cortesi, in M. Azzolini - M. Cortesi - C. Crisciani - M. Nicoud - P. Rosso, *La Facoltà di Arti e Medicina*, in *Almum Studium Papiense* 1,I, 515-570.
F. Corti, iun. 1533, *Praeclara commentaria in primam et secundam Codicis partes*, Lugduni, Joannes Moylin excudebat, 1533.
G.B. Costa 1610, *Tractatus* [...] *de portione rata*, Venetiis, Apud Societatem Minimam, 1610.
A. Cottignoli 1984, a c. di, *Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori*, XXII. *Carteggio con Giovan Gioseffo Orsi*, Firenze, Olschki, 1984.
R. Crotti 2012, *L'istituzione dello Studium generale*, in *Almum Studium Papiense* 1,I, 237-280
R. Crotti - P. Majocchi 2005, a c. di, *La rubrica degli atti di Albertolo Griffi: notaio e cancelliere episcopale di Pavia (1372-1420)*, Milano, Unicopli, 2005.
J.A. Crusius 1665, *Tractatus politico-juridico-historicus de praeeminentia, sessione, prae-*

cedentia, et universo jure proedrias Magnatum in Europa, Bremae, Impensis & typis Jacobi Kohleri, 1665.

G. D'Onofrio 1993, a c. di, *Lanfranco di Pavia e l'Europa del secolo XI. Nel IX centenario della morte, 1089-1989*. Atti del Convegno internazionale di studi (Pavia, Almo Collegio Borromeo, 21-24 settembre 1989), Roma, Herder, 1993.

G. D'Onofrio 2009, *I fondatori di Parigi. Giovanni Scoto e la teologia del suo tempo*, in I. Biffi - C. Marabelli, a c. di, *Figure del pensiero medievale*, I. *Fondamenti e inizi. IV-IX secolo*, Milano - Roma, Jaca Book - Città Nuova, 2009, 435-470.

F.A. Dal Pino 1975, *Capassi, Gerardo*, DBI 18 (1975), 387-391.

S. Dale 2007, *Fourteenth-Century Lombard Chronicles*, in S. Dale - A. Williams Lewin - D.J. Osheim, a c. di, *Chronicling History. Chroniclers and Historians in Medieval and Renaissance Italy*, University Park, The Pennsylvania State University, 2007, 170-195.

M. De Bernardi 1936, *Un secolo di erudizione pavese 1750-1850*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 36 (1936), 7-72.

G. De Gioannis Gianquinto 1864, *Diritto amministrativo d'Italia informato al carattere nazionale*, Pavia, Bizzoni, 1864.

C.A. De Luca 1689, *De praestantia laureae doctoralis iuristarum*, Neapoli, Ex typographia Francisci Mollo, 1689.

Decreta et Rescripta 1618 = *Decreta et Rescripta excelleniss.* [*sic*] *Gubernatorum ac ampliss. Senatus Mediolani, de administratione, et regimine Academiae Ticinensis, directa ad perillustres eiusdem civitatis Praetores. Quibus accesserunt, et Edicta in hoc genere ab ipsis Praetoribus condita*, Ticini, Apud Iacobum Ardizzonum, 1618.

DBI = *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-.

E. Dezza 1992, *Gli statuti di Pavia*, in *Storia di Pavia*, III.1, 409-431.

E. Dezza 2008, *Antonio Gatti e la riscoperta della dimensione umanistica della giurisprudenza all'inizio del secolo dei lumi*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, I, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, 791-814.

P. Di Pietro Lombardi 1996, *Girolamo Tiraboschi*, Rimini, Luisè, 1996.

M.G. di Renzo Villata - G. Massetto 2007, *La "seconda" Facoltà giuridica lombarda. Dall'avvio agli anni Settanta del Novecento*, Annali di Storia delle Università Italiane 11 (2007), 41-78.

M.G. di Renzo Villata - G. Massetto 2012, *La Facoltà legale. L'insegnamento del Diritto civile (1361-1535)*, in *Almum Studium Papiense*, 1,I, 467-484.

C. Dionisotti 1971, *Filologia umanistica e testi giuridici fra Quattro e Cinquecento*, in *La critica del testo*. Atti del secondo Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Firenze, Olschki, 1971, 189-204.

C. Dossi 2010, *Note azzurre*, a c. di D. Isella, Milano, Adelphi, 2010.

C.E. Du Boulay 1665, *Historia Universitatis Parisiensis, ipsius fundationem, nationes, facultates, magistratus, decreta* [...] *a Carolo M. ad nostra tempora ordine chronologico complectens*, I. *Ab anno circiter 800. ad annum 1100.*, Parisiis, Apud Franciscum Noel, 1665.

C.E. Du Boulay 1670, *Historia Universitatis Parisiensis*, *plurimorum collegiorum fundationes, statuta, privilegia reformationes* [...] *complectens*, V. *Ab anno 1400. ad*

annum 1500, Parisiis, Apud Petrum de Bresche et Iacobum de Laize de Bresche, 1670.

H.H. Egglmaier 1997, *Graf Thun und das Rechtsstudium an den oberitalienischen Universitäten Padua und Pavia. Ein Beitrag zur Bildungs- und Wissenschaftspolitik im Alpen-Adria-Raum*, in *Forschungen zur Geschichte des Alpen-Adria-Raumes. Festgabe für Othmar Pickl zum 70. Geburtstag*, Graz, Instituts für Geschichte der Karl-Franzens - Universität Graz, 1997, 107-118.

L. Erba 2008a, *I palazzi del sapere a Pavia dal XIV al XVIII secolo. L'Università, i Collegi, l'Orto botanico*, in B. Azzaro, a c. di, *L'Università di Roma "La Sapienza" e le università italiane*, Roma, Gangemi, 2008, 147-158.

L. Erba 2008b, *Il gonfalone dell'Università di Pavia*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 108 (2008), 115-144

L. Erba 2011, *La collezione di lapidi dell'Università di Pavia*, in Mazzilli Savini 2011, 57-81.

A. Esch 2006, *Elementi di una nuova dinamica: le origini dell'università e il nuovo interesse per l'antico*, in A. Barbero, a c. di, *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, II. *Dal medioevo all'età della globalizzazione*, 4. *Il Medioevo (secoli V-XV)*, VIII. *Popoli, poteri, dinamiche*, Roma, Salerno, 2006, 709-740.

A. Fabbroni 1781, *Vitae Italorum doctrina excellentium qui saeculis XVII et XVIII floruerunt*, VII, Pisis, Excudebat Jacobus Gratiolus, 1781.

E. Farnese 1594, *De simulacro Reipublicae sive De imaginibus politicae et oeconomicae virtutis*, Papiae, Ex officina typographyca Andreae Viani, 1594.

G. Fasoli 1974, *Carlo Magno nelle tradizioni storico-leggendarie italiane*, in Ead., *Scritti di storia medievale*, a c. di F. Bocchi - A. Carile - A.I. Pini, Bologna, Fotocromo Emiliana, 891-916.

E. Ferraglio 2010, *Frammenti ticinesi del carteggio tra Lodovico Antonio Muratori e Antonio Gatti*, Bollettino Storico della Svizzera Italiana 113 (2010), 151-168.

A. Ferraresi 1986, *La miscellanea Belcredi*, in A. Ferraresi - A. Mosconi Grassano - A. Pasi Testa, *Cultura e vita universitaria nelle miscellanee Belcredi, Giardini, Ticinensia*, Milano, Cisalpino - Goliardica, 1986, 17-208.

G. Fiamma 1869, *Chronicon maius*, in A. Ceruti, a c. di, *Chronicon extravagans et Chronicon maius auctore Galvano Flamma* (Miscellanea Storica Italiana, 7, 1869), 506-784.

S. Fiaschi 2012, *La cattedra, la corte e l'archivio. Umanesimo e produzione storiografica tra Milano e Pavia nel '400*, in *Almum Studium Papiense* 1,I, 743-760.

P. Fraccaro 1955, *Parole del Magnifico Rettore dell'università di Pavia*, in *Onoranze ai fratelli Edmondo e Arrigo Solmi*, Pavia, Tip. C. Re, 1955, 15.

L. Franchi 1925, *Giacomo Parodi. Cenno*, in *Contributi alla storia dell'Università di Pavia*, 355-362.

C. Frova 2012, *La nascita delle Università nella storia del Medioevo italiano*, in *Almum Studium Papiense* 1,I, 13-28.

E. Fugazza 2012a, *Il diploma di Carlo IV*, in *Almum Studium Papiense* 1,I, pp. 229-232.

E. Fugazza 2012b, *Il trasferimento dello Studium a Piacenza (1398-1402)*, in *Almum Studium Papiense* 1,I, 325-330.

M. Füssel 2011, *The Conflict of the Faculties: Hierarchies, Values and Social Practices in Early Modern German Universities*, History of Universities 25 (2011), 80-110.

E. Gabba 2000, *Pavia. Domicilium sapientie. Note storiche*, Como, New Press, 2000.

E. Gabba - D. Magnino 1994, *Angelo Teodoro Villa e l'insegnamento della storia nell'Università di Pavia nel Settecento*, RIL, cl. sc. mor. st. 128 (1994), 297-315.

M. Gabriele 2011, *An Empire of Memory. The Legend of Charlemagne, the Franks, and Jerusalem before the First Crusade*, Oxford, Oxford University Press, 2011.

R. Gaguin 1504, *Compendium* [...] *super Francorum gestis ab ipso recognitum & auctum*, Parisiis, impensis Ioannis Parvi, 1504.

A.E. Galeotti 1978, *Politica della cultura e istituzioni educative. La riforma dell'Università di Pavia (1753-1790)*, Pavia, Centro Studi sull'Illuminismo lombardo, 1978.

E. Garin 1947, a c. di, *La disputa delle arti nel Quattrocento. Testi editi ed inediti*, Firenze, Vallecchi, 1947.

E. Garin 1969, *Leggi, diritto e storia nelle discussioni dei secoli XV e XVI*, in Id., *L'Età nuova. Ricerche di storia della cultura dal XII al XVI secolo*, Napoli, Morano, 1969, 237-260.

F. Gasti 2012, *Cultura e scuola a Pavia nell'età di Ennodio e Boezio*, in *Almum Studium Papiense* 1,I, 105-114.

A. Gatti 1703, *Diatriba de iure literae et dignitate inter materiam civilem et criminalem, authore I.C. Antonio Gatto Derthonense, publico I.C. Professore in Ticinensi Universitate*, Ticini, s.e., 1703.

A. Gatti 1704, *Gymnasii Ticinensis historia, et vindiciae a saeculo V ad finem XV et plura de ejusdem urbis antiqua nobilitate*, Mediolani, Typis Iosephi Pandulfi Malatestae, 1704.

A. Gatti 1709a, a c. di, *Nugae Laderchianae in Epistola ad Equitem Florentinum sub nomine, et sine nomine Donati Polidori vulgata. Centuria prima accurante M. Antonio Gatto*, Genuae, Typ. Io. Mariae Ferroni, 1709.

A. Gatti 1709b, *De recte instituenda Iuris Academia, ad Lamindum Pritanium nobilissimum, et eruditissimum virum, Epistula*, Venetiis, s.e., 1709.

[A. Gatti] 1710, *Articolo IX*, in *Giornale de' Letterati d'Italia*, IV, Venezia, Gio. Gabriello Ertz, 1710, 225-252.

A. Gatti 1722, *Historia Gymnasii Ticinensis a saeculo V ad finem saeculi XV nec non de eius urbis antiqua nobilitate. Editio novissima*, in J.G. Graevius, a c. di, *Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae*. Cum praefationibus Petri Burmanni, IV.2. Lugduni Batavorum, excudit Petrus Vander, 1722.

S. Gavinelli 2012, *Dúngal e l'organizzazione scolastica del Regnum Italicum in età carolingia*, in *Almum Studium Papiense* 1,I, 115-128

P. Genovesi 2009, *Il manuale di storia in Italia. Dal fascismo alla Repubblica*, Milano, FrancoAngeli, 2009.

M. Gibson 1989, *Lanfranco. Da Pavia al Bec a Canterbury*, Milano, Jaca Book, 1989.

Giovanni da Imola 1525, *Super Clementinis* [...] *commentaria*, Lugduni, Vincentius de Portonariis, 1525.

P. Giovio 1549, *Le vite dei dodici Visconti prencipi di Milano, tradotte per m. Lodovico Domenichi*, In Vinegia, Appresso Gabriel Giolito, 1549.
P. Giovio 1552, *Le iscrittioni poste sotto le vere imagini de gli huomini famosi in lettere* [...] *tradotte di latino in volgare da Hippolito Orio ferrarese*, in Fiorenza, Appresso Lorenzo Torrentino, 1552.
D. Girgensohn 1993, *Francesco Zabarella aus Padua. Gelehrsamkeit und politisches Wirken eines Rechtsprofessors während des großen abendländischen Schismas*, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kan. Abt. 79 (1993), 232-277.
P. Golinelli 2008, *Il Codice delle leggi della Cattedrale di Modena. Descrizione*, in *Leges Salicae* 2008, 17-35.
F.A. Goria 2010, *Fra rinnovamento e tradizione. Lo "Speculum feudorum" di Claude de Seyssel*, Milano, Giuffrè, 2010.
U. Gualazzini 1969, *La scuola pavese con particolare riguardo all'insegnamento del diritto*, in *Pavia capitale di Regno*, 35-73.
G. Guderzo 2011, *Amore di Pavia*, Milano, Unicopli, 2011.
W. Hammer 1940, *Balthazar Rasinus and his Praise of Studies at the University of Pavia*, Studies in Philology 37 (1940), 133-148.
A. Hortis 1874, *Scritti inediti di Francesco Petrarca*, Trieste, Tip. del Lloyd austro-ungarico, 1874.
P.F. Howard 1995, *Beyond the Written Word. Preaching and Theology in the Florence of Archbishop Antoninus (1427-1459)*, Firenze, Olschki, 1995.
J. Hürbin 1898, a c. di, *Die Statuten der Juristen-Universität Pavia vom Jahre 1396*, Luzern, Buchdruckerei Raber & Cie., 1898.
G. Ianziti 1988, *Humanistic Historiography under the Sforzas. Politics and Propaganda in Fifteenth-Century Milan*, Oxford, Oxford University Press, 1988.
S. Iaria 2007, *Nuove lauree pavesi del Quattrocento*, in Negruzzo 2007, 105-120.
S. Iaria 2010, a c. di, *Documenti per la storia dell'Università di Pavia nella seconda metà del '400*, III. *1461-1463*, Milano, Cisalpino, 2010.
S. Iaria - A. Sottili (2008), a c. di, *Lauree pavesi nella seconda metà del '400*, III. *1491-1499*, Milano, Cisalpino, 2008.
Informatio Pro Bilio Episcopo 1611-1617 = *Informatio Pro illustriss(imo) & Reverendiss(imo) DD. Io. Baptista Bilio Papiae Episcopo Apostolico, et Imperiali privilegiis Ticinensis Academiae Cancellario, ad demonstrandum de officio praef(ati) Illustriss(imi) D. Episcopi, uti dictae Academiae Cancellarii, ac de amplissima eius auctoritate, et solito a principio errectionis Gymnasii, usque modo habito in omnibus ad eiusdem Gymnasii regimen, et rem facientibus*, s.l., s.d. [ma 1611-1617].
F. Inghirami 1843, *Storia della Toscana compilata ed in sette epoche distribuita*, XII, Fiesole, Poligrafia Fiesolana, 1843.
E. Irace 2003, *Itale glorie*, Bologna, il Mulino, 2003.
A.C. Jemolo 2005, *Lettere a Mario Falco,* I. *1910-1927*, a c. di M. Vismara Missiroli, Milano, Giuffrè, 2005.
E. Junod 1925, *Le XIème Centenaire de l'Université de Pavie, les 20, 21 et 22 mai 1925*, Neuchâtel, Imprimeries réunies Borel et Seiler, 1925.

J. Krynen - M. Stolleis 2008, a c. di, *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe siècles)*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2008.

M.-M. de la Garanderie 2006, *L'éclosion (1515-1530). À l'ombre d'Érasme*, in Tuilier 2006a, 125-142.

A. Le Ferron 1550, *De rebus gestis Gallorum libri IX*, Parisiis, Apud Vascosanum, via Iacobea, ab insigne Fontis, 1550.

Leges Salicae 2008 = F. Baldelli, a c. di, *Leges Salicae, Ripuariae, Longobardorum, Baioariorum, Caroli Magni. Commentario all'edizione in facsimile*, Modena, il Bulino - Archivio Capitolare di Modena, 2008.

E. Levi 1904-1905, *Una contesa di precedenza tra Cremona e Pavia nei secoli XVI, XVII e XVIII*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 4 (1904), 101-115; 5 (1905a), 3-28; (1905b), 147-190.

D. Magnino 1993, *Nota introduttiva*, in Sacco 1993, 5-6.

D. Magnino 2000, *La Facoltà di Lettere a Pavia tra Ottocento e Novecento*, in *Storia di Pavia*, V, 475-488.

R. Maiocchi 1900, *Ticinensia. Noterelle di storia pavese pei sec. XV, XVI*, Pavia, Artigianelli, 1900.

P. Majocchi 2001, *Pavia medievale negli storici ecclesiastici di fine '800*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 101 (2001), 49-116.

P. Majocchi 2008, *Pavia città regia. Storia e memoria di una capitale medievale*, Roma, Viella, 2008.

P. Majocchi 2012, *Il quadro politico-istituzionale (secoli V-XIV)*, in *Almum Studium Papiense* 1,I, 87-104.

A. Malamani 1980, *Università e società nella storiografia dell'età moderna*, Annali di Storia Pavese 2-3 (1980), 291-298.

E. Malcovati 1985, *Universitatis Ticinensis Saecularia Undecima (20-22 maggio 1925)*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 85 (1985), 243-254.

L. Malusa 2011, *Antonio Rosmini per l'unità d'Italia. Tra aspirazione nazionale e fede cristiana*, Milano, FrancoAngeli, 2011.

D. Mantovani 2004, *Domenico Alfeno Vario professore di Diritto civile (1780-1789): l'immedesimazione polemica nell'antico.* Versione accresciuta sulla base di ulteriori documenti, in M.G. di Renzo Villata, a c. di, *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2004, 173-261.

D. Mantovani 2005, *Le vocazioni del "Discorso"*, in A. Manzoni, *Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia*, a c. di I. Becherucci, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2005, XI-LXV.

D. Mantovani 2010, *Foscolo professore a Pavia: esortazione alla storia dell'Università*, Rivista Storica Italiana 122 (2010), 267-306.

D. Mantovani 2012, *L'orazione di Nicolò Scillacio in onore di Ludovico il Moro per l'inaugurazione della sede dell'Università di Pavia (ca. 1488)*, Rivista Storica Italiana 124 (2012), 291-354.

E. Mantovani - E. Valeriani 2011, a c. di, *Arcana Studii Papiensis. I documenti fondativi dell'Università di Pavia da Lotario all'Unità d'Italia*. Mostra documentaria, Pavia, Università degli Studi, 2011.

M. Marcocchi 1975, a c. di, *Edizione Nazionale del Carteggio di L.A. Muratori*, IV. *Carteggio con Francesco Arisi*, Firenze, Olschki, 1975.
M. Mari 1999, *Il genio freddo. La storiografia letteraria di Girolamo Tiraboschi*, Milano, CUEM, 1999.
M. Mariani 1900, *Cenni storici intorno all'Università di Pavia*, Pavia, Tip. Succ. Bizzoni, 1900.
D. Marrara 1984, *La giustificazione del diritto romano comune in alcuni autori dell'età moderna con particolare riguardo al Settecento toscano*, Quad. Fior. St. Pensiero Giur. Moderno 13 (1984), 287-330.
M.T. Mazzilli Savini 2011, a c. di, *Il cortile di Volta dell'Università di Pavia. Maestri e studenti: arte e memoria*, Milano, Skira, 2011.
L. Melve 2007, *Inventing the Public Sphere. The Public Debate during the Investiture Contest (c. 1030-1122)*, Leiden - Boston, Brill, 2007.
G. Melville - K.-S. Rehberg 2004, a c. di, *Gründungsmythen, Genealogien, Memorialzeichen. Beiträge zur Institutionellen Konstruktion von Kontinuität*, Köln, Böhlau, 2004.
G. Melzi 1848, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all'Italia, I (A-G)*, Milano, Pirola, 1848.
Memorie e Documenti, I-III = *Memorie e Documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli Uomini più illustri che v'insegnarono*, I-III, Pavia, Successori Bizzoni, 1877-1878.
A. Mendo 1655, *De iure academico, selectae quaestiones theologicae, morales, iuridicae, historicae, & politicae. De academiis, magistratibus, collegiis, professoribus, candidatis, et scholasticis*, Salamanticae, Typ. Iosephi Gómez de Los Cubos, 1655.
G. Mengozzi 1924, *Ricerche sull'attività della Scuola di Pavia nell'Alto medioevo*, Pavia, Tipografia Cooperativa, 1924.
G. Mengozzi 1925, *L'origine del diploma di laurea e dell'Università*, in *Contributi alla storia dell'Università di Pavia*, 239-249.
J. Merkel 1850, *Die Geschichte des Langobardenrechts. Eine Abhandlung* [...] *als Beitrag zu Savignys Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, Berlin, W. Hertz, 1850.
S. Meschini 1995, *Uno storico umanista alla corte sforzesca. Biografia di Bernardino Corio*, Milano, Vita e Pensiero, 1995.
S. Meschini 2001, *Bernardino Corio storico del Medioevo e del Rinascimento milanese*, in P. Chiesa, a c. di, *Le cronache medievali di Milano*, Milano, Vita e Pensiero, 2001, 101-173.
U. Meyer-Holz 1989, *Collegia Iudicum. Über die Form sozialer Gruppenbildung durch die gelehrten Berufsjuristen im Oberitalien des späten Mittelalters, mit einem Vergleich zu Collegia Doctorum Iuris*, Baden Baden, Nomos, 1989.
MGH = Monumenta Germaniae Historica
MGH Capit. 1-2 = Capitularia Regum Francorum, a c. di A. Boretius - V. Krause, Hannoverae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1883-1897 (rist. 1984-2001).
MGH Conc. 2, 2 = *Concilia, II. Concilia Aevi Karolini,* 2, a c. di A. Werminghoff, Hannoverae et Lipsiae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1908 (rist. 2003).

MGH Const. 1 = *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVII (911-1197)*, a c. di L. Weiland, Hannoverae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1893 (rist. 2003).

MGH Epp. 4 = *Epistolarum Tomus IV, Karolini aevi 2*, a c. di E. Dümmler *et Alii*, Berolini, Apud Weidmannos, 1895 (rist. 1994).

MGH LL 4 = *Leges*, IV. *Leges Langobardorum*, a c. di F. Bluhme - A. Boretius, Hannoverae, impensis Bibliopolii Aulici Hahniani, 1868 (rist. 1984).

MGH SS 6 = *Scriptorum Tomus VI*, a c. di G.H. Pertz *et Alii*, Hannoverae et Lipsiae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1844 (rist. 1980).

MGH SS 22 = *Scriptorum Tomus XXII [Historici Germaniae saec. XII.]*, a c. di G.H. Pertz *et Alii,* Hannoverae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1872 (rist. 1976).

MGH SS 30,2 = *Scriptorum Tomi XXX Pars II [Supplementa tomorum I-XV]*, a c. di A. Hofmeister, Lipsiae, impensis K.W. Hiersemann, 1934 (rist. 1976).

MGH SS rer. Germ. n.s. 12 = *Scriptores rerum Germanicarum, Nova Series*, XII. Notkeri Balbuli, *Gesta Karoli Magni Imperatoris*, a c. di H.F. Häfele, Berolini, Apud Weidmannos, 1959.

MGH, *SS rer. Germ.* 25 = *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi*, XXV. Einhardi, *Vita Karoli Magni,* a c. di O. Holder-Egger, Hannoverae et Lipsiae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1911 (rist. 1965).

J. Middendorp 1572, *Academiarum orbis Christiani libri duo. Quibus praeter earum originem, institutionem, & progressiones, Noachi post diluvium, & SS. Apostolorum Iesu Christi in Europam adventus & Coloniae describuntur*, Coloniae, Apud Maternum Cholinum, 1572.

J. Middendorp 1583, *Academiarum universi terrarum orbis libri tres. Nunc recens locupletati & recogniti*, Coloniae, Apud Maternum Cholinum, 1583.

J. Middendorp 1602, *Academiarum celebrium universi terrarum orbis liber quartus. Qui reliquas a Romana Academias Italiae, & Siciliae edisserit*, Coloniae Agrippinae, Apud Gosuinum Cholinum, 1602.

F. Milani 2000, *Siro Severino Capsoni*, in *«...parlano un suon che attenta Europa ascolta». Poeti, scienziati, cittadini*, 417-420.

A. Momigliano 1984, *Sui fondamenti della storia antica*, Torino, Einaudi, 1984.

M. Moretti 2007, *Appunti sulla storia della medievistica italiana fra Otto e Novecento: alcune questioni istituzionali*, Jerónimo Zurita. Revista de Historia 82 (2007), 155-174.

L. Moscati 2000, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma, Viella, 2000.

L.A. Muratori 1725, *Additamenta ad Leges, sive Capitularia Lotharii I ex Codice Ms. Cathedralis Mutinensis*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, I.2, Mediolani, Ex typographia Societatis Palatinae, 1725.

L.A. Muratori 1751, *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, I-III, Milano, a spese di G. Pasquali, 1751.

A.M. Nada Patrone 1962, *Azario, Pietro*, DBI 4 (1962), 740-742.

P. Nardi 1992, *Le origini del concetto di Studium Generale*, Rivista Internazionale di Diritto Comune 3 (1992), 47-78.

P. Nardi 2007, *Gli Studi Generali e la formazione degli statuti universitari medievali*, in Romano 2007, 49-59.

P. Nardi 2008, *L'Archivio di Stato di Siena e il mondo universitario tra Ottocento e Novecento*, Annali di Storia delle Università Italiane 12 (2008), 469-480.

E. Necchi 1994, *Le iscrizioni di Raffaele Fulgosio e Raffaele Raimondi, maestri giuristi, fra Pavia e Padova*, Italia Medioevale e Umanistica 37 (1994), 215-222.

S. Negruzzo 2001, *L'Archivio storico dell'Università di Pavia depositato presso l'Archivio di Stato di Pavia*, Annali di Storia Pavese 29 (2001), 75-81.

S. Negruzzo 2007, a c. di, *Università, umanesimo, Europa.* Giornata di studio in ricordo di Agostino Sottili (Pavia, 18 novembre 2005), Milano, Cisalpino, 2007.

A. Nova 1862, *La filosofia. La filosofia del diritto e l'Università. Prolusioni lette nell'Università di Pavia negli anni 1854 e 1859*, Milano, Tip. Pietro Agnelli, 1862.

Ottocento e Novecento 1984 = *Ottocento e Novecento nelle collezioni d'arte dei Civici musei di Pavia,* Pavia, Comune di Pavia, 1984.

A. Padoa Schioppa, *La Scuola di Pavia. Alle fonti della nuova scienza giuridica europea*, in *Almum Studium Papiense* 1,I, 143-164.

A. Padovani 2007, *Roberto di Torigni, Lanfranco, Irnerio e la scienza giuridica anglo-normanna nell'età di Vacario*, Rivista Internazionale di Diritto Comune 18 (2007), 71-140.

B. Pagnin 1969, *Scuola e cultura a Pavia nell'alto Medioevo*, in *Pavia capitale di Regno*, 75-106.

G. Panciroli 1637, *De claris legum interpretibus. Libri quatuor*, Venetiis, Apud Marcum Antonium Brogiollum, 1637.

«...parlano un suon che attenta Europa ascolta». Poeti, scienziati, cittadini = *«...parlano un suon che attenta Europa ascolta». Poeti, scienziati, cittadini nell'ateneo pavese tra Riforme e Rivoluzione*, Pavia, Tip. commerciale pavese, 2000.

G. Parodi 1753, *Elenchus privilegiorum, et actuum publici Ticinensis Studii a saeculo nono, ad nostra tempora collectus, et seriatim expositus, diligentia, studio, et sumptibus J.C. Jacobi Parodii in eodem patrio Archygimnasio publici Pandectarum professoris. Cui accedit Sylabus* [sic] *Lectorum, praestantiorumque virorum eiusdem Studii stipendiis emaeritorum; Elenchus egregiorum a secretis, privilegiis, et actibus ipsis subsignatorum, necnon, et Series Lectorum, qui in prima sede utriusque Juris professi sunt; et novissime Historico-Juridica probatio de praestantia eiusdem cathedrae Pandectarum*, [Pavia], s.e., 1753.

A. Pasi Testa 1980, *Bernardo Sacco e il paesaggio agrario e urbano pavese nel Cinquecento*, Annali di Storia Pavese 2-3 (1980), 229-250.

M. Paulmier-Foucart 2004, *Vincent de Beauvais et le Grand miroir du monde*, Turnhout, Brepols, 2004.

Pavia capitale di Regno = *Pavia capitale di Regno.* Atti del IV Congresso internazionale di Studi sull'Alto Medioevo (Pavia - Scaldasole - Monza - Bobbio, 10-14 settembre 1967), Spoleto, CISAM, 1969.

C. Pecorella 1964, *Studi sul Settecento giuridico*, I. *L.A. Muratori e i difetti della giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 1964.

S. Perondoli 1808, *De Napoleone M. apud Insubres scientiarum et bonarum artium vindice atque statore. Adumbratio*, Ticini, Ex Typographia Bolzani, 1808.

B. Peroni 1925, *La riforma dell'Università di Pavia nel settecento,* in *Contributi alla storia dell'Università di Pavia*, 115-174.
A. Petrucci 1967, *Beretti, Giovanni Gaspare*, DBI 9 (1967), 59-61.
G. Petti Balbi 1988, *Le università medioevali*, in *La Storia. I grandi problemi dal medioevo all'eta contemporanea*, I.1. *Il Medioevo*, Torino, UTET, 1988, 579-600.
É. Picot 1915, *Les professeurs et les étudiants de langue française à l'Université de Pavie au XVe et au XVIe siècle*, Bulletin Philologique et Historique (jusqu'à 1715) du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (1915), 8-90 (ed. Paris, Imprimerie Nationale, 1916).
Pietro da Castelletto 1730, *Sermo* [...] *in exequiis* [...] *Johannis Galeaz*, a c. di L.A. Muratori, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XVI, Mediolani, Ex typographia Societatis Palatinae, 1730, coll. 1038-1050.
H. Pignot 1970, *Jurisconsulte au XVI siècle. Barthélemy de Chasseneuz, premier commentateur de la coutume de Bourgogne et Président du Parlement de Provence, sa vie et ses œuvres*, Genève, Slatkine, 1970 (ed. orig. 1880).
F. Piovan 2007, *Maestri pavesi nello Studio di Padova nel terzo e quarto decennio del Cinquecento*, in Negruzzo 2007, 79-95.
P. Pissavino 1986, *Modelli di scrittura politica a Pavia nell'età della Controriforma. Note su Enrico Farnese*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 86 (1986), 83-106.
P. Pissavino 2013, *Università e Accademie*, in *Almum Studium Papiense*, 1,II, 1223-1258.
M. Poletti 2009, *«Pare una Roma». Un segretario di Baldassar Castiglione nella Pavia del 1523*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 109 (2009), 327-333.
G. Politi 2002, *La società cremonese nella prima età spagnola*, Milano, Unicopli, 2002.
A. Potthast 1859, a c. di, *Liber de rebus memorabilioribus sive chronicon Henrici de Hervordia*, Gottingae, sumptibus Dieterichianis, 1859.
T.C. Price Zimmermann 1995, *Paolo Giovio. The Historian and the Crisis of Sixteenth-Century Italy*, Princeton, Princeton University Press, 1995.
Ch.M. Radding 1988, *The Origins of Medieval Jurisprudence: Pavia and Bologna (850-1150)*, New Haven - London, Yale University Press, 1988.
Ch.M. Radding - A. Ciaralli 2007, *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts and Trasmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden - Boston, Brill, 2007.
P. Radiciotti 1996, *Felice*, DBI 46 (1996), 25-26.
E. Raimondi 1989, *I Lumi dell'erudizione. Studi sul Settecento italiano*, Milano, Vita e Pensiero, 1989.
M. Randall 2008, *The Gargantuan Polity. On the Individual and the Community in the French Renaissance*, Toronto - Buffalo - London, University of Toronto Press, 2008.
H. Rashdall 1936, *The Universities of Europe in the Middle Ages*, a c. di F.M. Powicke - A.B. Emden, I-III, Oxford, Clarendon Press, 1936 (I ed. 1895; repr. 1951).
M.C. Regali 1999, *Le Ricerche storiche sull'Accademia degli Affidati di Siro Comi. Edizione delle postille d'autore*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 99 (1999), 167-260.
M.C. Regali 2000, *Siro Comi*, in «*... parlano un suon che attenta Europa ascolta». Poeti, scienziati, cittadini*, 400-405.
C. Repossi 1995, *La cultura letteraria a Pavia nei secoli XVI-XVIII*, in *Storia di Pavia*, IV.2, 689-746.

C. Repossi 2013, *L'Accademia degli Affidati e l'Università dal secolo XVI al XVIII*, in *Almum Studium Papiense*, 1,II, 1259-1262.

Responsa, et Instructiones 1612 = *Responsa, et Instructiones in causis Immunitatis Lectorum Gymnasii Ticinensis*, Milano, nella Regia Ducal Corte, Per Pandolfo e Marco Tullio Malatesti, 1612.

G. Robolini 1823-1838, *Notizie appartenenti alla storia della sua patria*, I-VI, Pavia, Fusi, 1823-1838.

A. Romano 2007, a c. di, *Gli statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche*. Atti del Convegno internazionale di Studi (Messina - Milazzo, 13-18 aprile 2004), Bologna, CLUEB, 2007.

P. Rosso 2012, *Professori, studenti e nationes*, in *Almum Studium Papiense* 1,I, 383-414.

P.L. Rovito 1990, *De Luca, Carlo Antonio*, DBI 38 (1990), 333-334.

R. Ruggeri 2000, *Polidoro Virgili. Un umanista europeo*, Bergamo, Moretti & Vitali, 2000.

L. Rustenius 1550, *Catalogus Academiarum orbis Christiani*, Augustae Vindelicorum, Philippus Ulhardus excudebat, 1550.

M.A. Sabellico 1528, *Rapsodia Historiarum Enneadum ab orbe condito in annum usque salutis nostrae 1504. Posterior pars* [...]*, continens sex Enneades reliquas cum earundem repertoriis & epitomis*, Parisiis, In aedibus Ascensianis, 1528.

B. Sacco 1587, *De Italicarum rerum varietate, et elegantia, libri X. In quibus multa scitu digna recensentur de populorum vetustate, dominio, et mutatione* [...]. *Eiusdem De Papiensis Ecclesiae dignitate, nulli metropolitano suppositae, enarratio* [...]. *Ad haec, De dignitate Gymnasii Ticinensis Henrici Farnesii Eburonis encomium*, Ticini, Apud Hieronymum Bartolum, 1587.

B. Sacco 1993, *Storia di Pavia*, trad. di Magnino Domenico, Como, New Press, 1993.

Saecularia Undecima = Universitatis Ticinensis Saecularia Undecima. Die 21 maii mensis anno 1925, Pavia, Bruni-Marelli, 1925.

P. Sangiorgio 1831, *Cenni storici sulle due università di Pavia e di Milano e notizie intorno ai più celebri medici, chirurghi e speziali di Milano dal ritorno delle scienze fino all'anno 1816. Opera postuma*, a c. di F. Longhena, Milano, Placido Maria Visaj, 1831.

F.C. von Savigny 1834-1851, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, I-VI, Heidelberg, Mohr, 1834-1851.

J. Schneider 1997, *Vincent de Beauvais à l'épreuve des siècles*, in S. Lusignan - M. Paulmier-Foucart, a c. di, *Lector et compilator. Vincent de Beauvais, frère prêcheur un intellectuel et son milieu au XIIe siècle*, Grâne, Créaphis, 1997, 21-46.

A.A. Settia 1997, *Il sogno regio dei Visconti, Pavia e la Certosa*, in *La Certosa di Pavia tra devozione e prestigio dinastico*. Atti del Convegno di studi (Pavia - Certosa, 16-18 maggio 1996), (Annali di Storia Pavese, 1997), 13-15.

A.A. Settia 2001, *Giacinto Romano, "uomo di studio e di battaglia"*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 101 (2001), 9-15.

E. Signori 2002, *Minerva a Pavia. L'ateneo e la città tra guerre e fascismo*, Milano, Cisalpino, 2002.

F. Šmahel 2007, *Magister und Studenten der Prager medizinischen Fakultät bis zum Jahre 1419*, in Id., *Die Prager Universität im Mittelalter. Gesammelte Aufsätze*, Leiden, Brill, 2007, 103-158.

G.F. Soli Muratori 1773, *Vita del proposto Ludovico Antonio Muratori*, Napoli, Giovanni Gravier, 1773.
A. Solmi 1920a, *Il testo delle Honorantie civitatis Papie*, Archivio Storico Lombardo 47 (1920), 177-192.
A. Solmi 1920b, *Giacinto Romano*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 20 (1920), 127-137.
A. Solmi 1925, *La persistenza della scuola di Pavia nel medio evo fino alla fondazione dello Studio Generale (1024-1361)*, in *Contributi alla storia dell'Università di Pavia*, 15-42.
A. Solmi 1932, *L'amministazione finanziaria del Regno Italico nell'alto Medio Evo. Col testo delle "Honorantie civitatis Papie" e con una appendice di XVIII documenti*, Pavia, Tip. Cooperativa, 1932.
R. Sòriga 1924, *Rodolfo Maiocchi*, Boll. Soc. Pavese St. Patria 24 (1924), 231-233.
A. Sottili 1983, *Per una continuazione del Codice diplomatico dell'Università di Pavia nella seconda metà del Quattrocento: documenti milanesi*, Wolfenbütteler Renaissancemitteilungen 7 (1983), 146-151.
A. Sottili 1994, a c. di, *Documenti per la storia dell'Università di Pavia nella seconda metà del '400*, I. *1450-1455*, Milano, Cisalpino, 1994.
A. Sottili 1995, a c. di, *Lauree Pavesi nella seconda metà del '400*, I. *1450-1475*, Milano, Cisalpino, 1995.
A. Sottili 1998, a c. di, *Lauree Pavesi nella seconda metà del '400*, II. *1476-1490*, Milano, Cisalpino, 1998.
A. Sottili - P. Rosso 2002, a c. di, *Documenti per la storia dell'Università di Pavia nella seconda metà del '400*, II. *1455-1460*, Milano, Cisalpino, 2002.
G. Spiegel 1997, *The Past as Text. The Theory and Practice of Medieval Historiography*, Baltimore - London, The Johns Hopkins University Press, 1997.
Statuti e Ordinamenti 1925 = *Statuti e Ordinamenti della Università di Pavia dall'anno 1361 all'anno 1859, raccolti e pubblicati nell'XI centenario dell'Ateneo*, Pavia, Tipografia Cooperativa, 1925.
P. Stella 2008, *Il libro Religioso in Italia. Studi e ricerche*, Roma, Viella, 2008.
H.S. Stone 2002, *St. Augustine's bones. A microhistory*, Amherst - Boston, University of Massachussets Press, 2002.
Storia di Pavia = *Storia di Pavia*, a c. di E. Gabba, I-V, Milano, Banca del Monte di Lombardia, 1984-2000.
C. Storti Storchi 2007, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano, Giuffrè, 2007.
P. Terenzio 1861, *Intorno alla riduzione e riforma delle Università in Italia e cenno storico sull'Università di Pavia*, Pavia, Fusi, 1861.
G. Tiraboschi 1773, III, *Storia della letteratura italiana*, III. *Dalla Rovina dell'Impero Occidentale fino all'Anno MCLXXXIII*, Modena, Società Tipografica, 1773.
G. Tiraboschi 1775, V, *Storia della letteratura italiana*, V. *Dall'anno MCCC fino all'anno MCCCC*, Modena, Società Tipografica, 1775.
G. Tiraboschi 1777, VII.1, *Storia della letteratura italiana*, VII. *Dall'anno MD fino all'anno MDC. Parte I*, Modena, Società Tipografica, 1777.
G. Tiraboschi 1787, III, *Storia della letteratura italiana*, III. *Dalla rovina dell'Impero occidentale fino all'anno MCLXXXIII*, Modena, Società Tipografica 1787^2.
P. Tomea 1993, *Tradizione apostolica e coscienza cittadina a Milano nel medioevo. La leg-*

genda di san Barnaba, Milano, Vita e Pensiero, 1993.
D. Tongiorgi 1997, *L'eloquenza in cattedra. La cultura letteraria nell'Università di Pavia dalle riforme teresiane alla Repubblica Italiana (1769-1805)*, Milano, Cisalpino, 1997.
E. Tremp 2009, *Menschliche Größe und Schwäche bei Notker Balbulus († 912)*, in A. Härter, a c. di, *Liebe und Zorn. Zu Literatur und Buchkultur in St. Gallen*, Wiesbaden, Harrassowitz, 2009, 15-40.
A. Tuilier 1981, *La notion Romano-byzantine de studium generale et les origines des nations dans les universités médiévales*, Bulletin Philologique et Historique du Comité des travaux Historiques et Scientifiques (1981), 7-27.
A. Tuilier 2006a, a c. di, *Histoire du College de France*, préface de M. Fumaroli, Paris, Fayard, 2006.
A. Tuilier 2006b, *Introduction historique générale*, in Id. 2006a, 7-52.
A. Tuilier 2006c, *L'entrée en fonction des premiers lecteurs royaux*, in Id. 2006a, 145-163.
S. Twardzik 2007, *Le vicende istituzionali dell'Università degli studi di Milano dalla sua fondazione agli anni Sessanta del Novecento*, Annali di Storia delle Università Italiane 11 (2007), 45-63.
G.M. Varanini 1986, *Dal comune allo stato regionale*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, II. *Il Medioevo*, 2. *Popoli e strutture politiche*, Torino, UTET, 1986, 693-724.
G.M. Varanini 2007, *I riti dell'assedio. Alcune schede dalle cronache tardomedievali*, Reti Medievali. Rivista 8 (2007), *on line*.
C. Varotti 1998, *Gloria e ambizione politica nel Rinascimento. Da Petrarca a Machiavelli*, Milano, Bruno Mondadori, 1998.
P. Vergilio 1570, *Anglicae historiae libri vigintiseptem*, Basileae, Apud Thomam Guarinum, 1570.
M.G. Vida 1550, *Cremonensium orationes III adversus Papienses in controversia principatus*, Cremonae, [Johannes Mutius et Bernardinus Locheta], 1550.
M.G. Vida 1975, *The game of chess. Marco Girolamo Vidas "Scacchia Ludus"*, a c. di M.A. Di Cesare, Nieuwkoop, B. De Graaf, 1975.
M.G. Vida 1982, *L'arte poetica*, a c. di R. Girardi, Bari, Adriatica, 1982.
A.T. Villa 1779, *De historia Gymnasii Ticinensis perscribenda. Oratio habita Ticini in Templo Maximo III Id. Novembris a. 1779 Archigymnasii Instaurati decimo*, Ticini Regii, Typis R.&I. Monasterii S. Salvatoris per Josepehum Blancum, 1779.
A.T. Villa 1782, *De studiis literariis Ticinensium ante Galeatium II Vicecomitem sive ad historiam Gymnasii Ticinensis prodromus*, Ticini, in Typographeo Monasterii S. Salvatoris, 1782.
C. Viola 1999, *Edizione Nazionale del Carteggio di L.A. Muratori*, XXVIII. *Carteggi con Mansi* [...] *Marmi*, Firenze, Olschki, 1999.
A. Visconti 1925, *L'opera del Governo Austriaco nella riforma universitaria durante il ventennio 1753-1773*, in *Contributi alla storia dell'Università di Pavia*, 175-237.
A. Vivanti 1956, *L'ultima accademia pavese: [discorso tenuto] al Rotary Club di Pavia il 19 dicembre 1956*, Pavia, s.n.t.
M. Volpi 2000, *Giuseppe de' Necchi Aquila*, in *«... parlano un suon che attenta Europa ascolta». Poeti, scienziati, cittadini*, 407-412.

Z. Volta 1890, *Dei gradi accademici conferiti nello "Studio generale" di Pavia sotto il dominio visconteo*, Archivio Storico Lombardo 18 (1890), 517-584.

H.G. Walther 2008, *Pavia und Padua im frühen 15. Jahrhundert. Zur Profilierung zweier Rechtsuniversitäten bei der Ausbildung für die politische Praxis*, in Krynen - Stolleis 2008, 263-282.

F. Zabarella 1602, *In Clementinarum volumen commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1602.

N. Zacour 1957, *Stephanus Hugoneti and his "Apparatus" on the Clementines*, in Traditio 13 (1957), 456-462.

H. Zedelmaier 2003, *Der Anfang der Geschichte. Studien zur Ursprungsdebatte im 18. Jahrhundert*, Hamburg, Felix Meiner, 2003.

M.C. Zorzoli 1986, *Università, dottori, giureconsulti. L'organizzazione della facoltà legale di Pavia nell'età spagnola*, Padova, CEDAM, 1986.

M.C. Zorzoli 1995, *La Facoltà di giurisprudenza (1535-1796)*, in *Storia di Pavia*, IV.1, 483-516.

M.C. Zorzoli 2000, *Docenti dell'Università di Pavia tra Sei e Settecento: gli uomini, le idee tra diritto locale ed erudizione*, Annali di Storia Moderna e Contemporanea 6 (2000), 359-390.

I GIURISTI UMANISTI FRANCESI E IL *CORPUS IURIS ANTEIUSTINIANI*[1]

Nota del m.s. JEAN-LOUIS FERRARY (*)

(Adunanza del 6 ottobre 2011)

SUNTO. – La riscoperta di testi giuridici anteriori al Corpus iuris civilis giustinianeo è un aspetto importante dell'attività dei giuristi umanisti, sopratutto francesi perche i manoscritti utilizzati si trovavano sopratutto in biblioteche capitolari e monastiche del regno di Francia. Ma il ius anteiustinianum non era un corpus omogeneo, e la sua edizione poneva problemi molto complessi, che hanno ricevuto soluzioni diverse dal XVI al XIX secolo.

***

ABSTRACT. – Rediscovery of legal texts earlier than Justinian's Corpus Iuris Ciuilis is an important part of the activity of humanist jurists, mainly of French ones, because most of related manuscripts were preserved in capitular and monastic libraries within the kingdom of France. But ius anteiustinianum was in no way a homogeneous corpus, so that its edition raised very complex problems, which were answered in different ways from the 16th to the 19th century.

(*) École Pratique des Hautes Études (Parigi) - AnHiMA UMR 8210.

1 Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine per l'Istituto Lombardo che mi ha eletto tra i sui membri stranieri. L'onore dell'ingresso nell'illustre compagnia mi è tanto più gradevole che è, se posso dire, l'apice di una già lunga e feconda collaborazione colle università di Milano, e più regolarmente ancora coll'università e l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.

Il diritto giustinianeo (*ius Iustinianum*) era un insieme coerente e ben identificabile: formato dalle Istituzioni, dal Digesto e dal Codice, privava di vigore le compilazioni anteriori e tutte le fonti giuridiche che avevano circolato fino ad allora. Fu emanato da Giustiniano fra il 529 e il 534, per essere poi completato dalle Novelle, vale a dire le costituzioni posteriori alla promulgazione del Codice. Fu proprio questo insieme di testi, seppur un poco mutilato e alterato dalla tradizione manoscritta, arricchito da un piccolo numero di testi medievali e soprattutto provvisto dell'apparato di commento della Glossa, che costituì il nocciolo del *ius civile*, cioè del diritto applicato in gran parte dell'Europa a partire dal dodicesimo secolo. Per definire questo insieme di testi raccolti da Giustiniano si parlò appunto di *Corpus iuris civilis*.

L'umanesimo giuridico, pur senza mai respingere completamente i contributi dati dai glossatori e dai commentatori all'interpretazione del *Corpus iuris civilis*, si distinse in primo luogo per la volontà di un ritorno più fedele ai testi, a cominciare proprio dai testi del *Corpus iuris civilis*. Perciò, per stabilire il testo del Digesto, gli umanisti ricorsero al manoscritto più importante e fedele, fino ad allora poco utilizzato, ossia le famose Pandette Fiorentine; provvidero poi a reintrodurre in tutto il *Corpus iuris* dei testi scritti in greco, che nel medioevo erano stati sostituiti con traduzioni latine o più semplicemente erano stati omessi, in particolare nel Codice, la cui ricostituzione fu compiuta non prima del 1567.[2]

A fronte del *Corpus iuris civilis* giustinianeo venne formandosi, dal Cinquecento all'Ottocento,[3] quasi specularmente, un *Ius anteiustinianum*, cioè per così dire il gruppo dei testi del diritto romano anteriori alla compilazione giustinianea, che erano stati sì abrogati da Giustiniano, ma che in parte erano sopravvissuti.

L'edizione del *ius anteiustinianum* poneva dei problemi filologici in parte analoghi, ma a queste difficoltà s'aggiungeva il fatto che esso, a differenza del *Corpus iuris* giustinianeo non aveva mai costituito un insieme omogeneo. E' delle vicende che portarono prima a raccogliere questi testi, e poi a disperderli in varie raccolte, vicende che si

---

[2] A. AGUSTÍN, *Constitutionum graecarum Codicis Iustiniani Imp. collectio et interpretatio*, Ilerdae, P. Roburius, 1567.

[3] Cfr. J. M. COMA FORT, *Ius civile anteiustinianeum. Indice comentado de las colecciones de fuentes del Corpus iuris civilis*, Cizur Menor, 2008.

dipanano nell'arco di tre secoli che intendo parlare oggi. Si tratta di vicende editoriali che hanno un interesse sostanziale, perché mostrano come si sia modificata nel tempo la percezione di questi testi.

Il primo testo che fu riscoperto fu la *lex Romana Visigothorum* (correntemente chiamato anche Breviario di Alarico): questa raccolta, promulgata nel 506 perché se ne servissero i Romani che vivevano sotto la dominazione dei re visigoti nella penisola iberica e in una parte della Gallia, comprendeva sia costituzioni imperiali sia testi di giuristi romani. Le costituzioni imperiali venivano dal Codice Teodosiano (emanato nel 438) e dalle Novelle posteriori alla promulgazione di esso; gli scritti dei giuristi erano invece rappresentati da un epitome delle Istituzioni di Gaio, da brani delle Sentenze di Paolo, dei Codici Gregoriano e Ermogeniano (che sono raccolte private di costituzioni anteriori al Teodosiano) e da un brano dei *responsa* di Papiniano. Tranne l'Epitome di Gaio, tutti questi testi erano accompagnati da una *Interpretatio* che aveva la duplice funzione di chiarirli e di adattarli al diritto romano allora in vigore.

Il testo completo della *lex Romana* fu edito nel 1528 da Johann Sichard, sotto il titolo ingannevole di *Codex Theodosianus*:[4] ingannevole perché è vero che la *lex Romana Visigothorum* aveva attinto dal Codice Teodosiano, ma appunto molte costituzioni di questo codice erano rimaste escluse dalla raccolta di Alarico. Dei 16 libri del Codice promulgato da Teodosio II nel 438 per tutto l'impero romano, così come delle Novelle successive, Sichard non conosceva altro che gli estratti che Alarico aveva incluso nel suo Breviario. In realtà, qualche manoscritto che conteneva interi libri del Codice Teodosiano era sopravvissuto, e altre costituzioni, del Codice stesso o Novelle, erano state copiate in appendice ad alcuni manoscritti della *lex Romana*. La quasi totalità di questi manoscritti fu ritrovata proprio nel corso del Cinquecento, essenzialmente nelle biblioteche monastiche o capitolari del regno di Francia.

A partire dal 1550, Jean du Tillet poté perciò pubblicare una

[4] J. SICHARD, *Codicis Theodosiani libri XVI, quibus sunt ipsorum principum auctoritate adiectae Nouellae Theodosii, Valentiniani, Martiani, Maioriani, Seueri. Caii Institutionum lib. II. Iulii Pauli receptarum sententiarum lib. V. Gregoriani Codicis lib. V, Hermogeniani lib. I, Papiniani tit. I. Hiis nos adiecimus ex uetustissimis bibliothecis, eo quod ad ius ciuile pertinerent, et alterius etiam responsa passim in Pandectis legerentur, L. Volusii Metiani lib. de asse, Iulii Frontini lib. de controuersiis limitum cum Aggeni Vrbici commentariis*, Basileae, H. Petrus, 1528.

edizione che conteneva il testo originale dei libri da 9 a 16 del Codice Teodosiano, pur con delle mutilazioni nel libro 16, e migliorare il testo dei primi otto libri del Codice stesso.[5] Nel 1566, nella sua prima edizione del Tedosiano, Cujas (Cuiacio) poté pubblicare il testo originale dei libri 6, 7 e 8 e il testo completo del libro 16, senza contare i molti importanti miglioramenti che poté introdurre grazie ad altri manoscritti, ai quali poté avere accesso in particolare grazie alla collaborazione di Pierre Pithou.[6] Quest'ultimo pubblicò a sua volta nel 1571 42 Novelle inedite.[7] Infine una seconda edizione del Teodosiano pubblicata nel 1586 senza il nome dell'editore e senza prefazione, ma con il privilegio del Cuiacio, fece segnare ancora altri progressi:[8] vedremo più avanti quale ruolo abbia avuto in quest'edizione Pierre Pithou, insieme a suo fratello François.

---

[5] J. DU TILLET, *E libris constitutionum Theodosii A. libri priores octo longe meliores quam adhuc circunferebantur, sed ab Alarico rege Gothorum ita deminuti, ut uix decima pars in his hodie appareat eorum, quae in Theodosiano codice continebantur. Posteriores octo integri, nunc primum post M annos in lucem reuocati a Io. Tilio Engolism.*, Parisiis, apud C. Guillard et G. Desbois, 1550.

[6] *Codicis Theodosiani libri XVI quam emendatissimi, adiectis quas certis locis fecerat Aniani interpretationibus. Ex his libris nunc primum integri prodeunt VI. VII. VIII. XVI. Ceteri aucti sunt innumeris Constitutionibus. Nouellarum Theodosii, Valentiniani, Martiani, Maioriani, Seueri libri V cum Aniani interpretationibus. Ex his etiam Nouellis multae tenebris auferuntur. Tituli ex corpore Codicis Gregoriani & Hermogeniani & multo plures quam prioribus editionibus haberentur. Ex Gaii Institutionibus liber. Julii Pauli Receptarum Sententiarum ad filium lib. V cum Aniani interpretationibus & auctiores & castiores quam antea fuerint. Tituli ex corpore Vlpiani. Volusii Maetiani de partibus assis liber. Papiani liber responsorum qui etiam nondum fuerat editus. Item notae iuris a Magnone collectae. Haec omnia curante Iacobo Cuiacio*, Lugduni, apud Guliel. Rovillium, 1566.

[7] P. PITHOU, *Imperatorum Theodosii, Valentiniani, Maioriani, Anthemii nouellae constitutiones XLII nunc primum in lucem editae*, Lutetiae, ex officina Roberti Stephani, 1571.

[8] *Codicis Theodosiani libri XVI. Imppp. Theodosii, Valentiniani, Martiani, Maioriani, Leonis, Seueri et Anthemii Nouellae Constitutiones. Tituli ex corpore Codicis Gregoriani. Tituli ex corpore Codicis Hermogeniani. Adiectae sunt suis locis Aniani V. S. interpretationes. XII Tabular. Fragmenta. Fragmenta ex libris Institutionum Gaii. Eiusdem Gaii Institutionum epitome. Volusii Metiani de asse liber singularis. Fragmentum ex Papiniani libro I Responsor. Iulii Pauli Sententiarum receptarum libri V cum Aniani interpretationibus. Eiusdem Pauli Fragmentum ex li. II Institutionum. Domitii Vlpiani Regularum liber singularis. Fragmentum ex Modestini libro III Regularum. Lex Dei, siue Mosaicarum et Romanarum legum uetus collatio. Consultatio*

Parallelamente a quella del Codice Giustinianeo, fu dunque compiuta un'impresa di ricostituzione del Codice Teodosiano nella sua forma originale, che la tradizione manoscritta non consentiva di portare a completa perfezione, ma che, nell'arco di qualche decennio, grazie a delle ricerche largamente coronate da successo nelle biblioteche francesi e alla collaborazione di un piccolo gruppo di studiosi intorno al Cuiacio, riuscì a raggiungere un traguardo fondamentale. Il grande commento di Jacques Godefroy, pubblicato dopo la sua morte,[9] si basava essenzialmente proprio sul lavoro editoriale di Cuiacio e dei suoi amici, e fu necessario attendere il diciannovesimo secolo e la scoperta di frammenti del Teodosiano in più manoscritti palinsesti e avvalersi delle ricerche sui manoscritti della *lex Romana* compiute da Gustav Haenel in tutte le biblioteche d'Europa perché la ricostituzione del Codice Teodosiano potesse fare nuovi passi innanzi, fino alla edizione di Mommsen, che tocca uno dei vertici della sua produzione scientifica.[10]

Resta che, da un punto di vista editoriale – ed è uno dei punti che bisogna tenere ben presenti – ci sono due collezioni distinte, quella del Teodosiano e quella della *lex Romana Visigothorum*, che non si sovrappongono se non per il fatto che la *lex Romana Visigothorum* resta la nostra fonte principale per i cinque primi libri del Teodosiano. L'edizione mommseniana del Teodosiano e delle Novelle ha largamente superato l'edizione che era stata preparata da Haenel per il *Corpus* edito da Boecking,[11] ma per quel che concerne la *lex Romana*, l'edizione di riferimento resta un'altra edizione curata dallo stesso Gustav Haenel, nel 1849, che poté a giusto titolo proclamarsi *Editio post*

---

ueteris cuiusdam I. C. Fragmentum ex Dosithei Magistri grammatica. Stemma quemadmodum hereditates lege redeant. Burgundionis I. C. qui Papiani responsorum titulum praefert liber. Notae iuris a Magnone collectae. Notae Iuris ex Valerio Probo, Parisiis, apud Sebastianum Nivellium, 1586.

[9] *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi… Opus posthumum… recognitum… opera et studio Antonii Marvilii…*, Lugduni, sumptibus Joannis Antonii Huguetan & Marci Antonii Ravaud, 1665.

[10] *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes… Ediderunt Th. Mommsen et Paulus M. Meyer*, Berolini, 1905.

[11] *Codex Theodosianus. Ad LIV librorum manuscriptorum et priorum editionum fidem recognovit et annotatione critica instruxit Gustavus Haenel*, Bonnae, apud A. Marcum, 1837-1842, in *Corpus iuris Romani anteiustiniani consilio professorum Bonnensium Eduard Böcking, Moritz August von Bethmann-Hollweg et Eduard Puggé institutum*, Bonnae, apud A. Marcum, 1837-1844.

Sichardum prima.[12] L'edizione di Du Tillet (1550), in effetti, si era limitata al Codice Teodosiano, rimpiazzando il testo della *lex Romana* con il testo completo dei libri 9-16 ed eliminando l'*Interpretatio*. Le due edizioni del Cuiacio raggruppavano l'insieme dei testi che costituivano la *lex Romana Visigothorum*, e continuavano a includere l'*Interpretatio*, ma vi aggiungevano altri testi – ci torneremo tra poco – e tentavano di ritrovare il testo originale del Teodosiano, così come delle *Sententiae* di Paolo. Erano, in certo modo, delle edizioni ibride, che facevano di tutto per ristabilire la situazione più antica e più completa dei testi giuridici utilizzati nella *lex Romana*, ma non rinunciavano ad includere un'*Interpretatio* che non aveva senso se non nel contesto della *lex Romana*. Questa scelta era coerente con la decisione del Cuiacio di includere nella raccolta del 1566 un *liber Papiani responsorum*, di cui Cuiacio non dubitava che fosse tardivo, e soprattutto di mantenere tale testo nella raccolta del 1586, benché nel frattempo Cuiacio e i fratelli Pithou si fossero resi conto che si trattava in realtà di una *lex Romana Burgundionum*, equivalente nella sua funzione per il regno dei Burgundi alla funzione per cui era stata emanata la *lex Romana Visigotorum* per il regno dei Visigoti.[13] È vero che la pubblicazione delle leggi dei popoli germanici fu in gran parte opera dei medesimi giuristi (Sichard, Du Tillet, Pithou) che raccolsero il *Ius anteiustinianum*,[14] ma ciò non toglie che le edizioni del 1566 e del 1586 abbiano segnato una svolta se paragonate al Codice Teodosiano edito da Du Tillet nel 1550 e alle *Sententiae* di Paolo edite dallo stesso Cuiacio nel 1558, in cui

[12] *Lex romana Visigothorum. Ad LXXVI librorum manu scriptorum fidem recognovit, septem ejus antiquis epitomis, quae praeter duas adhuc ineditae sunt, titulorum explanatione auxit, annotatione, appendicibus, prolegomenis instruxit Gustavus Haenel Lipsiensis. Editio post Sichardum prima*, Lipsiae, Teubner, 1849.

[13] Cfr. L. R. von Salis, *Leges Burgundionum* (*Monumenta Germaniae Historica, Leges*, I, II, 1), Hannoverae, impensis bibliopolii Hanhniani, 1892, p. 123-163 (*Lex Romana siue Forma et expositio legum Romanarum*).

[14] J. Sichard, *Leges Riboariorum Baioariorumque, quae uocant, a Theodorico rege Francorum latae. Item Alamannorum leges a Lothario rege latae*, Basileae, 1530; [J. du Tillet], *Libelli seu decreta a Clodoueo et Childeberto & Clothario prius aedita, ac postremum a Carolo lucide emendata auctaque plurimum*, poi successivamente *Antiquae Burgundionum leges*, *Ripuariorum leges a Theodorico rege Francorum latae*, *Lex Alamannorum*, *Vetus lex Saxonum*, *Antiqua Baiuvariorum lex*, *s. l. n. d.* (prima del 1557); P. Pithou, *Edictum Theodorici regis Italiae*, e *Codicis legum Wisigothorum libri XII*, Parisiis, apud Sebastianum Nivellium, 1579.

aveva inserito un proprio commento in sostituzione dell'*Interpretatio* della *lex Romana*.[15] E' interessante che i giuristi di Bonn guidati da Eduard Boecking, nel loro *Corpus iuris romani anteiustiniani* (nt. 10), abbiano anch'essi deciso di conservare l'*Interpretatio*, così come di mantenere l'*Epitome Gai*, nonostante che la scoperta del manoscritto di Verona di Gaio e la sua pubblicazione nel 1820[16] avessero costituito, insieme all'apporto dell'epigrafia giuridica, l'evento determinante del rinnovamento nello studio del diritto romano. Fu Philipp Eduard Huschcke, nella sua *Iurisprudentia anteiustiniana*,[17] che decise di escludere l'*Interpretatio*, e anche l'Epitome Gai, e Paul Krueger, Theodor Mommsen e Wilhelm Studemund fecero altrettanto nella loro *Collectio librorum iuris anteiustiniani*.[18] In seguito, peraltro, si è riconosciuto che l'*Epitome Gai* e l'*Interpretatio* fossero in larga misura una testimonianza del diritto romano insegnato nelle Scuole d'Occidente nel V secolo, ed esse hanno progressivamente e parzialmente rifatto la loro apparizione nelle raccolte di testi.[19]

Nel 1528, Sichard aveva deciso di completare il suo volume aggiungendovi testi che non si trovavano nella *lex Romana* ma che gli parevano rilevanti dal punto di vista giuridico (*eo quo ad ius civile pertinerent*): da una parte il piccolo trattato *De asse* di Volusio Meciano, un giurista dell'epoca degli Antonini, e d'altra parte due testi della raccolta dei Gromatici romani. L'idea di Sichard sarebbe stata ripresa e ampliata da Aimar de Ranconnet. Questo personaggio, Presidente al Parlamento di Parigi, era un grande erudito e vantava una collezione di manoscritti che, per le materie giuridiche, era considerata seconda soltanto a quella del re. La Bibliothèque Nationale de France conserva il suo esemplare del

---

[15] J. CUJAS, *Julii Pauli receptarum sententiarum ad filium libri V. In eosdem Iac. Cuiacii interpretationes*, Parisiis, apud Andream Wechelum, 1558.

[16] J. Fr. L. GÖSCHEN, *Gaii institutionum commentarii IV… nunc primum editi*, Berolini, G. Reimer, 1820.

[17] PH. ED. HUSCHKE, *Jurisprudentiae antejustinianae quae supersunt*, Lipsiae, Teubner, 1861.

[18] *Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum, ediderunt Paulus Krueger, Theodorus Mommsen, Guilelmus Studemund*, Berolini, Weidmann, 1877-1890.

[19] *L'Epitome Gai* nella nuova edizione della *Jurisprudentia anteiustiniana* curata da E. Seckel e B. Kübler (fascicolo II, 2, Leipzig, Teubner, 1927) ; l'*Interpretatio* delle *Sententiae Pauli* nei *Textes de droit romain par Paul Frédéric Girard et Félix Senn*, *7e édition par un groupe de romanistes*, Paris, Dalloz, 1967.

volume di Sichard, sul quale annotò una lista programmatica che, oltre ai testi editi da Sichard e ai *Tituli Ulpiani*, abbracciava l'intero corpus dei Gromatici e i trattati sui pesi e le misure di cui era a conoscenza, il trattato di Frontino *De aquae ductibus*, la *Notitia dignitatum*, infine i principali testi d'epigrafia giuridica allora conosciuti.[20]

Prima ancora di Sichard e di Ranconnet, fin dal 1513, il milanese Andrea Alciato, uno dei fondatori dell'umanesimo giuridico, aveva parlato della *Notitia*, e ne pubblicò una versione abbreviata nel 1529 e poi nel 1546.[21] E' facile comprendere quale interesse, in un commentatore del Codice giustinianeo come Alciato, potesse suscitare questo quadro dell'alta amministrazione del tardo Impero romano. E lo stesso Alciato, nel 1518, aveva annunciato la sua intenzione di pubblicare vari testi gromatici.[22] Ranconnet cercò di riunire dei manoscritti di tutti questi testi, e benché non abbia poi pubblicato nulla in prima persona, la sua biblioteca e i suggerimenti che elargì giocarono incontestabilmente un ruolo di primo piano nelle ricerche e nelle edizioni relative al *Ius anteiustinianum*. E' a Ranconnet che Jean du Tillet dedicò nel 1549 la propria edizione dei *Tituli ex corpore Ulpiani*,[23] e Cuiacio nel 1558 gli dedicò la sua edizione commentata delle *Sententiae* di Paolo (nt. 15). Nel 1564 di nuovo Cuiacio ricorderà che è in un manoscritto posseduto da Ranconnet che aveva trovato lo *Stemma cognationum*.[24]

Il grande progetto di Ranconnet non fu mai realizzato. La *Notitia dignitatum* fu pubblicata con il suo apparato iconografico nel 1552, da Sigismondo Gelenio, e nel 1554 Adrien Turnèbe e Pierre Galland diedero alle stampe con il loro apparato iconografico i prin-

---

[20] BNF, Res F-381. Cfr. J.-L. FERRARY, *Documents inédits relatifs à l'édition des fragments des XII Tables par Pierre Pithou (1586)*, in M. ASCHERI et G. COLLI (a cura di), *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all' età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, Roma, 2006, p. 311 e 327-328.

[21] P.-Fr. GIRARD, *Alciat et la Notitia dignitatum*, in *Studi in onore di S. Peruzzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo, 1925, p. 59-87.

[22] A. ALCIATO, *Paradoxorum ad Pratum libri VI, Dispunctionum libri IIII, In tres libros codicis libri tres, De eo quod interest liber unus, Praetermissorum libri II, Declamatio una*, Mediolani, Alexander Minutianus, 1518 (*Dispunctiones*, III, 15).

[23] J. DU TILLET, *XXVIIII Tituli ex corpore Vlpiani*, Parisiis, apud Guil. Morelium, 1549.

[24] *Iacobi Cuiacii I. C. Ad titulum Digestorum De excusationibus commentarius. Obseruationum lib. VI, VII, VIII*, Lugduni, apud Guliel. Rovillium, 1564 (*Obs*. VI, 40).

cipali testi di uno dei manoscritti gromatici.[25] Questa edizione non era esaustiva, e soprattutto, era assai difettosa per quel che concerne i testi di carattere giuridico. Ne è la riprova l'esemplare che ne possedeva Pierre Pithou e che egli ha abbondantemente annotato, corretto, e completato.[26] Cuiacio e i suoi discepoli seppero mettere a frutto il *corpus* gromatico. L'edizione del Teodosiano del 1566 incluse le quattro costituzioni del titolo *De finium regundorum* restituite appunto dal *corpus* gromatico e che erano state già pubblicate da Turnèbe e Galland senza rendersi conto – come rilevò Pithou – che questi testi del IV secolo non potevano per ragioni cronologiche essere attribuiti a un trattato di Frontino. Ma quest'aspetto del progetto di Ranconnet restò marginale per l'insieme dei lavori di Cuiacio e della sua cerchia.

Tornare a concentrarsi sui testi propriamente giuridici — senza l'ampliamento suggerito da Ranconnet — era del resto suggerito dal moltiplicarsi stesso delle scoperte di testi giuridici. I *Tituli ex corpore Ulpiani* pubblicati dal Du Tillet nel 1549 (nt. 23), sebbene fossero stati trascritti dopo la *lex Romana Visigothorum* nell'unico manoscritto che ce ne è pervenuto, non facevano parte della *lex Romana* stessa. È il solo testo importante che Cuiacio abbia incluso nel 1566 nella sua prima edizione del Teodosiano, oltre a tre testi brevi: il *De asse* di Volusio Meciano già edito da Sichard, e le *Notae iuris* di Probo e di Magnone. Ma non incluse lo *Stemma cognationum* che aveva pubblicato due anni prima (nt. 24), e non pensò di approfittare dell'occasione per pubblicare la *Consultatio veteris cuiusdam iuris consulti*, di

[25] S. GELENIUS, *Notitia utraque cum Orientis tum Occidentis ultra Arcadii Honoriique Caesarum tempora... Praecedit autem D. Andreae Alciati libellus De magistratib. civilibusque ac militaribus officiis... Cui succedit descriptio urbis Romae quae sub titulo Pub. Victoris circumfertur, et altera urbis Constantinopolitanae incerto auctore, nunquam antehac typis excusa... Subjungitur Notitiis vetustus liber de rebus bellicis ad Theodosium Aug. et filios ejus Arcadium atque Honorium, ut videtur, scriptus, incerto autore. Item... Disputatio Adriani Aug. et Epicteti philosophi*, Basileae, apud Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1552. – *De agrorum conditionibus & constitutionibus limitum, Siculi Flacci lib. I, Iulii Frontini lib. I, Aggeni Vrbici lib. II, Hygeni gromatici lib. II. Variorum auctorum Ordines finitionum, De iugeribus metiundis, Finium regundorum, Lex Mamilia, Coloniarum pop. Romani descriptio, Terminorum inscriptiones & formae, De generibus lineamentorum, De mensuris & ponderibus. Omnia figuris illustrata*, Parisiis, apud A. Turnebum, 1554.

[26] BNF, Res. F-891.

cui aveva utilizzato il testo fin dal 1564 nel libro VII delle sue *Observationes*.[27]

Nel 1586 le cose sono molto cambiate. Due grandi testi indipendenti dalla *lex Romana* s'aggiungono ai *Tituli Ulpiani*: la *Collatio*, pubblicata nel 1574 da Pierre Pithou,[28] e la *Consultatio*, che Cuiacio s'era infine deciso a pubblicare nel 1577.[29] Alla *Collatio*, Pierre Pithou aveva aggiunto un brevissimo frammento di Modestino e i frammenti cosiddetti di Dositeo. Ma è da sottolineare soprattutto che Pierre Pithou aveva chiaramente concepito il progetto di riunire in un volume i frammenti dei giureconsulti e di destinare separatamente ad un altro le costituzioni imperiali.[30] Il progetto fu in definitiva realizzato dodici anni più tardi da Cuiacio e dai fratelli Pithou. Quest'edizione includeva ormai (con una sola eccezione)[31] tutti i frammenti conosciuti di testi giuridici classici che non provenivano dal *Corpus iuris civilis* di Giustiniano. Soprattutto, conformemente al progetto concepito da Pithou nel 1574, il volume del 1586 è nitidamente diviso in due parti, ciascuna con una paginazione autonoma. In testa stanno le costituzioni

---

[27] J. CUJAS, *Obseruationum liber VII*, cap. 5, 26 e 27 (nel volume citato nt. 24). Cfr. E. VOLTERRA, *Il manoscritto della Consultatio ueteris cuiusdam iurisconsulti e il suo scopritore Antonio Loisel*, in *Scritti giuridici*, IV, Napoli, 1993, p. 273-308.

[28] P. PITHOU, *Mosaycarum et Romanarum legum collatio ex integris Papiniani, Pauli, Vlpiani, Gaii, Modestini, aliorumque ueterum Iuris auctorum libris ante tempora Iustiniani Imp. desumpta, Eiusdem Imp. Iustiniani Nouellae constitutiones III. Juliani antecessoris CP. dictatum de consiliariis. Ejusdem Juliani collectio de contutoribus. Ex bibliotheca P. Pithoei*, Basileae, per Thomam Guarinum, 1574.

[29] *Opera Iacobi Cuiacii I. C. quae de iure fecit in hunc diem, ab ipso auctore disposita et recognita et aucta libro singulari Consultationum, et libr. XV, XVI, XVII Observationum*, Paris, apud S. Nivellium, 1577, I, p. 271-280.

[30] P. PITHOU, *Mosaycarum et Romanarum legum collatio*, p. 122: « hanc unam Modestini regulam ex alio codice qui patris V. C. fuit, pridem habuimus. Quae sequuntur » [cioè le *Novelle* di Giustiniano et i testi di Juliano l'Antecessore] « in eodem ipso exemplari erant in quo & superiora omnia » [cioè la *Collatio*]. « Itaque quanquam nobis pridem in animo esset & haec alia quaedam ueterum Iurisconsultorum fragmenta uno uolumine complecti, altero Impp. constitutiones, quas etiam plures nondum editas nacti sumus, concludere, hic tamen adiicere uisum est interea dum res tempusque instituto nostro benignius adfuerint. Quod optare quidem quam sperare procliuius est ».

[31] I *responsa* di Adriano trasmessi da Dositeo e citati da Cuiacio nel 21 libro delle sue *Observationes* (in *Jacobi Cujacii observationum lib. XXI, XXII, XXIII, XXIV. Ejusdem de origine juris ad Pomponium commentarius, et in libros IV Institutionum notae posteriores*, Parisiis, apud S. Nivellium, 1585).

imperiali (Codice Teodosiano; Novelle, ma anche i codici Gregoriano ed Ermogeniano, seguiti da copiosi indici e da una cronologia delle costituzioni). Nella seconda parte, intitolata « Veterum iuris consultorum reliquiae », si trovano i frammenti dei giuristi nell'ordine cronologico, che si tratti di veri frammenti oppure di testi più o meno profondamente rimaneggiati; poi vengono la *Collatio*, la *Consultatio*, i frammenti di Dositeo, lo *Stemma*, la *lex Romana Burgundionum*; su delle pagine non numerate, infine, si trovano dapprima i frammenti delle XII Tavole e infine le *Notae* di Magnone e di Probo. Questa divisione e quest'ordine si trovano anticipati in note manoscritte in due esemplari dell'edizione del 1566 che sono appartenuti a Pierre e a François Pithou,[32] il cui ruolo dunque dev'essere stato decisivo per l'allestimento del volume del 1586. Come ho potuto dimostrare altrove, anche i frammenti delle XII Tavole, la cui presenza può sorprendere, sono un'iniziativa di Pierre Pithou.[33]

Nel corso del tempo, questa divisione fra costituzioni imperiali e scritti dei giuristi – che può sembrare un aspetto formale e secondario – porterà a una conseguenza notevole, cioè all'eliminazione delle costituzioni nelle raccolte che preferiranno chiamarsi *Iurisprudentia anteiustiniana*. Fu questa la scelta di Anton Schulting, che tuttavia conservò i due primi codici (il Gregoriano e l'Ermogeniano) ed escluse soltanto il Teodosiano e le sue Novelle;[34] fu soprattutto la scelta di Huschke (nt. 17), che escluse tutti i Codici, ma fu peraltro costretto almeno a conservare le costituzioni che si trovano nella *Collatio*, nella *Consultatio* e pure nei *Fragmenta Vaticana*, scoperti nel 1822. Il *Corpus* di Bonn, sotto la direzione di Boecking (nt. 11), è l'ultimo a riunire tanto le costituzioni quanto gli scritti giurisprudenziali e pure se l'edizione dei singoli testi può sembrare superata, è questa completezza che determina il perdurante interesse di questa raccolta.

Possiamo trarre le fila di questo tragitto. Prima del *Corpus iuris civilis* ben delimitato di Giustiniano, non esisteva in effetti un *Corpus iuris anteiustiniani* altrettanto definito e unitario. Per tutto il periodo preclassico e classico, fino alla fine dei Severi nel III secolo d.C., la

---

32 Rispettivamente BNF, Res. F-3 e Res. F-2.

33 J.-L. FERRARY, *Documents inédits* (cit. nt. 20), p. 303-328

34 A. SCHULTING, *Jurisprudentia vetus antejustinianea*, Lugduni Batavorum, apud Jo. Vander Linden juniorem, 1717.

nostra conoscenza del diritto romano riposa soprattutto sulla palingenesi dei giuristi romani, cioè sulla ricomposizione dei frammenti contenuti nel Digesto di Giustiniano, integrata con i frammenti contenuti nelle collezioni pregiustinianee così come con i rari brani trovati in manoscritti e papiri. Benché le Istituzioni di Gaio abbiano un carattere speciale e unico, essendo il solo testo classico che ci sia pervenuto nella sua integrità, è chiaro che quest'opera appartenga a questo stesso nucleo di testi giurisprudenziali. Un secondo insieme di testi del *ius anteiustinianum* corrisponde all'epoca intermedia fra il periodo della giurisprudenza classica e la compilazione di Giustiniano: in questo insieme la parte preponderante è rappresentata dai Codici di costituzioni, ma vi sono anche opere formate a loro volta da estratti di brani della giurisprudenza classica (le *Sententiae* di Paolo, i *Tituli ex corpore Ulpiani*, l'*Epitome Gai*) e altre raccolte che associano costituzioni e giuristi (come i *Fragmenta Vaticana*, la *Collatio* e la *Consultatio*). Il diciannovesimo secolo, che ha visto compiersi, grazie a Otto Lenel, il sogno di palingenesi degli scritti dei giuristi nato nel sedicesimo secolo a partire dall'opera di un altro discepolo di Cuiacio, l'*Index legum* di Jacques Labitte,[35] assisterà anche alla disintegrazione del *Corpus iuris anteiustiniani* che Cuiacio e i fratelli Pithou avevano costituito pur senza dargli questo nome, e che s'era mantenuto fino all'impresa di Eduard Boecking.

Si tratta di una vicenda lunga e complessa, in cui si riflette il grande impegno intellettuale che vide generazioni di grandi studiosi francesi, italiani, tedeschi e di tutta Europa prestare le loro cure al patrimonio culturale costituito dal diritto di Roma.

[35] O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, Lipsiae, ex officina Bernhardi Tauchnitz,1889. J. LABITTE, *Index legum omnium quae in Pandectis continentur*, Parisiis, A. Wechelus, 1557. Cfr. J.-L. FERRARY, *Le Digeste à l'envers. La palingénésie dans les travaux des juristes jusqu'à Lenel*, in D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia, IUSS Press, in corso di stampa.

Scienze giuridiche - Storia del diritto amministrativo Istituto Lombardo (Rend. Lettere) 145, 245-278 (2011)

UN MEDICO DISTRATTO: «RESPONSABILITA' POLITICA» E «GIUDIZIO AMMINISTRATIVO» NEL LOMBARDO-VENETO[1]

FILIPPO ROSSI (*)

Nota presentata dal m.e. Gigliola di Renzo Villata
(Adunanza del 6 ottobre 2011)

SUNTO. – Un errore di penna nel prescrivere un antipiretico: una vicenda di malasanità apre uno squarcio sulla responsabilità ai sensi della seconda parte del codice penale austriaco del 1803, nonché sul licenziamento del funzionario pubblico nel Regno Lombardo-Veneto. Alcune riflessioni in vista di future ricerche.

***

ABSTRACT. – A slip of the pen when prescribing an antipyretic. A story of medical malpractice makes a deep breakthrough in several legal profiles of liability under the second part of the Austrian penal code of 1803, and also over the dismissal of the public official of the Lombardy-Venetia kingdom: reflections on some issues for future research.

(*) Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto. E-mail: filippo.rossi@unimi.it

1 Si pubblicano qui i primi esiti di una ricerca sulle sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici funzionari, poi confluiti ne *Il cattivo funzionario. Fra responsabilità penale, amministrativa e disciplinare nel Regno Lombardo-Veneto*, Giuffrè, Milano 2013.

1. Premessa: dal fatto al diritto

Sin dai tempi più antichi, l'uomo si è impegnato a studiare i meccanismi del suo corpo: governarne il funzionamento, prevenire l'insorgere delle degenerazioni, procrastinare l'inesorabile. Ora come sempre l'arte medica sconta un'ambizione forte, perché arduo è il suo compito:[2] grandi e luminosi i successi, dolorose e inevitabili le sconfitte.

Missione in tre tempi, quella ippocratica: dal passato dell'anamnesi, al presente della diagnosi, al futuro della prognosi,[3] l'insuccesso ha sempre accompagnato la scienza, e il medico l'ha accettata con la consapevolezza di chi sa che il rischio fa parte del gioco.

Ma cosa diversa dal fallimento è l'imprudenza di chi è chiama-

---

[2] I vasti onori tributati alla disciplina che vede l'uomo protagonista, e insieme oggetto di indagine, trovano nel lungo spettro della storia una nutrita congerie di epigoni. Se per Ippocrate «la medicina di tutte le arti è la più preclara» (Ippocrate, *Legge*, I, *Opere di Ippocrate*, a cura di M. Vegetti, Torino, UTET, 2000, 417), certo più dirompente – perché fuori dallo spirito di casta – è la propensione di Alberto da Gandino a collocare i medici in un ordine gerarchico idealmente superiore a quello degli avvocati. E così, il *magnus practicus*, dopo aver illustrato la fluida compresenza di modelli che caratterizzava il processo penale del suo tempo, ritaglia nella sua trattazione uno spazio per ammettere con *fair play* che, sulla scorta della cosmologia universale: «… magis est habenda ratio medicorum, qui corpora defendunt, quam eorum, qui defendunt res, ut ff. de variis et estraordinariis cognitionibus l. I. in princ. (D. 50.13.1.1)»: cfr. Alberto da Gandino, *Tractatus de maleficiis*, rubrica *De quibus utilibus questionibus, que non commode adaptantur ad titulos precedentes*, § 15, *Questio insuper talis est*, ed. H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Zweiter Band. *Die teorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1926, 372. Ma sulla conflittualità irrisolta fra cappa e stetoscopio il coro delle voci è amplissimo, e non è questa la sede opportuna per occuparsene: per qualche indicazione bibliografica sul tema vedi *infra*, nota 5.

[3] G. Cosmacini, *L'arte lunga. Storia della medicina dall'antichità a oggi*, Bari, Laterza, 1997, 393. La funzione diacronica era del resto già sentita dal padre della medicina: «Descrivere il passato, comprendere il presente, prevedere il futuro: questo è il compito» (Ippocrate, *Epidemie*, I, 11, 328). Sulla medicina come arte lunga, specie se rapportata alla brevità della vita umana, vedi le riflessioni di M.G. di Renzo Villata, *Paolo Zacchia, la medicina come sapere globale e la 'sfida' al diritto*, in *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale, 1584-1659*, a cura di A. Pastore e G. Rossi, Milano, FrancoAngeli, 2008, 9. Altro *leitmotiv* è quello del senso del medico per l'insuccesso, quasi che il male sembri ogni volta sopraffarlo, che le fatiche spese non bastino mai: cfr. Ippocrate, *Aforismi*, a cura di L. Coco, Palermo, Sellerio, 1999, 6.

to alla più ardua delle funzioni. In questo caso la disfatta non è un costo da imputare al bilancio del progresso; il medico va punito per la leggerezza dell'errore; l'errore va punito con le armi del diritto. Se quello positivo cerca di dare risposte alle sempre più complesse esigenze di tutela della società del benessere, contemperandole con la salvaguardia di una categoria che necessariamente trae esperienza dai passi falsi,[4] la storia fornisce spunti di riflessioni e stimolanti temi di ricerca.[5]

[4] Penso al recentissimo *Codice della responsabilità del medico: le norme e la giurisprudenza sulla responsabilità civile, penale, deontologica e amministrativa del medico*, a cura di F. Bartolini, Piacenza, La Tribuna, 2011, aggiornato alle recenti riforme dettate dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. L'insanabile contrasto è stato affrontato dalla recente dottrina con varietà di prospettive, ricorrendo talvolta a nomi suadenti e suggestivi per porre l'accento sul dissidio che da sempre connota la professione: cfr. *Medico cura te stesso: libertà e responsabilità nelle professioni sanitari. Atti del primo Congresso nazionale dell'Associazione Medicina e persona: Maggio,7-9 giugno 2001*, a cura di L. Belli e M. Bregni, Firenze, Società editrice fiorentina, 2002.

[5] Nel tentativo di ricomporre le tessere sparse del variopinto mosaico, segnalo, fra gli altri: E. Sandrini, *La professione medica nella dottrina del diritto comune. Secolo XIII-XIV*. Parte II, Padova, CEDAM, 2009; A. Sciumé, *La professione medica nell'età del diritto comune tra esigenze di sperimentazione e rispetto delle norme deontologiche*, e M.G. di Renzo Villata, *Il dibattito sul primato tra scienze della natura e scienze giuridiche. Giuristi e medici a confronto tra Medioevo e Rinascimento*, entrambi in *Gerolamo Cardano nel suo tempo. Atti del Convegno, 16-17 novembre 2001, Castello Visconti di San Vito Somma-Lombardo – Varese*, Pavia, Cardano, 2003, 163-173 e 221-262; G. Pomata, *La promessa di guarigione. Malati e curatori in antico regime*, Roma-Bari, Laterza, 1994; N.-E. Vanzan Marchini, *La professione medica alla fine della Repubblica veneta*, in *Istituzioni culturali, scienza, insegnamento nel Veneto dall'età delle riforme alla Restaurazione (1761-1818)*. Atti del Convegno di Studi, Padova 28-29 maggio 1998), a cura di L. Sitran Rea, Trieste, LINT, 2000, 77-92; S. Onger, *Note sul medico ospedaliero nella Lombardia della Restaurazione*, in *L'arte di guarire. Aspetti della professione medica tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di M.L. Betri e A. Pastore, Bologna, CLUEB, 1993, 159-169; A. Forti Messina, *I medici condotti e la professione del medico nell'ottocento*, Società e storia 24 (1984), 101-161; L. Belloni, *La medicina a Milano dal settecento al 1915*, in *Storia di Milano*, Milano 1962, Vol, XVI, 933-1028. Più in generale, invece, sulla storia della medicina: A. Pastore, *Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell'Italia Moderna*, Bologna, Il mulino, 2006; G. Cosmacini, C. Rugarli, *Introduzione alla medicina*, Roma-Bari, Laterza, 2007; L. Premuda, *Storia della medicina: ruolo e prospettive*, Trieste, EUT, 2008.

Sfogliando i fondi dell'Archivio di Stato di Milano, mi sono imbattuto in un errore medico occorso in Lombardia nel 1830.[6]

Non voglio però sviare il lettore dal mio vero intento: questo non è semplicemente un resoconto sulla malasanità nel XIX secolo: articolata, inviluppata e frammentata in pareri, referati, voti di preture, di dicasteri e di altri consessi di varia natura, la lunga trafila burocratica che ne seguì apre uno scorcio sulla disciplina del licenziamento nei *Länder* italiani della seconda dominazione austriaca. Si tratta di un istituto poco studiato, che costituisce la spina dorsale di una ricerca, di più ampio respiro, sulle sanzioni disciplinari comminate al funzionario pubblico del Lombardo-Veneto.

Dal fatto al diritto: dalla tragica fatalità prendono le mosse alcune considerazioni sui profili giuridici connessi alla faccenda.

2. Le gravi conseguenze di una svista

A Cremona, nei primi giorni dell'aprile 1830, la ventenne Teresa, figlia del pizzicagnolo e droghiere Vincenzo Zoncada, viene colta da episodi febbrili accompagnati da cefalee.

Il suo medico curante, Pietro Anselmi, ritiene da subito che il caso non desti preoccupazione: preparato e aperto ai moderni ritrovati della chimica farmaceutica, il dottore vuole assicurare alla giovane la guarigione più veloce possibile. Decide quindi di ricorrere a un recente ma collaudato antipiretico, il solfato di chinina, da assumere in via orale, per pillola contenente dodici grammi di principio attivo.[7]

La decisione si dimostra avveduta: alle nove della mattina succes-

---

[6] *Archivio di Stato di Milano* (d'ora in poi ASMi), *Uffici e Tribunali Regi*, parte moderna, cart. 412, fasc. n.° 105/1830 *polizia*: *atti relativi all'inquisizione del dott. Anselmi di Cremona per gravissima negligenza nello stendere una ricetta che fu ragione della morte della giovane Teresa Zoncada per cui fu avvistato da questa giurisdizione politica – sovrana risoluzione 28 novembre in proposito al licenziamento di impiegati*.

[7] All'ormai superato espediente dei salassi, che pure adotta nei primissimi giorni di cure, Anselmi preferisce un alcaloide vegetale che pochi anni più tardi sarebbe stato salutato alla stregua di «uno dei rimedj più sicuri, che vantar possa la medicina». La citazione è tratta dal paludato *Manuale eclettico dei rimedj nuovi* del chimico Giovanni Ruspini. Redatto allo scopo di «presentare uniti in un libro di poca mole i più interessanti tra i rimedj nuovi, dei quali in questi ultimi tempi tanto si è arricchita la

siva il quadro clinico è in via di miglioramento e la febbre quasi del tutto svanita. Confortato dal buon esito della terapia, Pietro Anselmi prosegue nella direzione imboccata per liberare Teresa dai fastidi della malattia. La cosa migliore sembra somministrarle subito una dose più blanda di chinino, per poi chiudere il ciclo di cure la sera stessa, con la medesima quantità del preparato.

L'occorrente per le capsule è terminato. Per non perdere altro tempo con un caso ormai risolto, il dottore si reca nell'affollata bottega dei signori Zoncada, li informa del miglioramento delle condizioni della figlia e, date loro istruzioni, si allontana dall'emporio convinto che sulla faccenda sia finalmente calato il sipario.

Ma un insieme di sfortunate circostanze trasforma la sospirata guarigione nel più luttuoso degli eventi.

Il ruolo da protagonista lo ha proprio il medico che, per la fretta di dedicarsi ad altre incombenze, scrive la ricetta con poca attenzione. E così, anziché ordinare otto grammi di solfato di chinina, Anselmi prescrive la medesima quantità di solfato di morfina, sostanza velenosa, ma parimenti utilizzata come medicamento (ancorché in dosi minori, specie per i pazienti di tenera età).[8] Alla leggerezza il

---

medicina mercè i rapidi progressi della chimica e della farmacia» – così si legge nella *Prefazione* alla prima edizione – lo snello libretto si apre proprio con l'esame delle chine e derivati, fra cui, appunto, il farmaco somministrato a Teresa Zoncada. Scoperte le sue proprietà antipiretiche alle fine degli anni '10, isolato «in maniera certa ed evidente» nel 1820, l'alcaloide diviene in brevissimo tempo l'antifebbrile per eccellenza (G. Ruspini, *Manuale eclettico di rimedj nuovi, ossia Raccolta dei preparati e dei semplici di recente scoperti o da poco tempo introdotti in medicina: con la succinta storia d'ogni medicamento, il processo per ottenerlo, le sue proprieta, gli usi, le dosi, ecc.*, Bergamo, Mazzoleni, 1852, e. 1856[3], 3). Il medicinale, insomma, faceva proprio al caso della paziente, i cui sintomi, peraltro, ci fanno pensare alla malaria: sebbene aspecifiche, le avvisaglie della parassitosi da plasmodio si accompagnano proprio a mal di testa, brividi e febbricola. Importato nel vecchio Continente dal XVI secolo, il principio attivo del chinino era estratto dalla corteccia di un albero peruviano, designato da Carlo Linneo con il nome di *Cinchona*. Cfr. Carlo Linneo, *Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, diffferentiis synomis, locis. Tomus II. Edictio decima, reformata. Cum privilegio S:ae R:ae M:tis Sveciae*, Holmiae 1759, 929.

[8] Gravissimo errore: si tratta infatti di un potente narcotico, non di un antipiretico. E pertanto Giovanni Ruspini avverte che, se la morfina di per sé «esercita un'azione molto pronunciata», il suo solfato «ha azione come l'oppio e la morfina, ma più potente ed energica», sicché ne consiglia, per prudenza, una somministrazione oculata in dosi minori (G. Ruspini, *Manuale eclettico*, 32 e 34).

medico aggiunge l'incuria: non rilegge la ricetta e la porge a Vincenzo Zoncada.

Pure il droghiere ci mette del suo. Senza nemmeno leggere il foglietto – proprio lui che qualche conoscenza nel campo doveva pur averla[9] – si reca presso la farmacia di Carlo Uggeri, lo consegna al bancone, intimando di preparare in fretta il medicinale. Spinto dall'amore paterno, il pizzicagnolo, con due pillole in mano, accorre al capezzale della figlia, e intorno alle dieci – come raccomandatogli dal fidato dottor Anselmi – le somministra il solfato di morfina invece di quello di chinina.

Anche la sfortuna, del resto, gioca il suo ruolo: il caso vuole che, nei pochi minuti in cui un medico distratto prescrive un veleno ad un padre disattento, lo speziale sia momentaneamente assente; al suo posto, dietro al banco, Giuseppe Lighetti, regolarmente iscritto nel registro dei praticanti farmacisti tenuto dalla delegazione provinciale.[10]

Nonostante la giovane età, il ragazzo dà prova di un senno maggiore degli adulti lì presenti. Letta la ricetta, il diciassettenne ha infatti da ridire, non senza malcelato stupore, sull'eccessiva dose di morfina: «diavolo, una dose così grossa!». Il padre di Teresa non ascolta le rimostranze del giovane: «il medico fa lui quello che fa», protesta il droghiere, ingiungendo di provvedere con solerzia all'ordinazione.

A questo punto gli eventi si succedono rapidi e portano al tragico epilogo. Carlo Uggeri rientra nella bottega, legge la ricetta che il

---

[9] Come si vedrà più oltre, la notificazione del 29 febbraio 1820, n.° 1933-173 = 3538-307, consentiva anche ai droghieri di somministrare al pubblico i medicamenti, e, sotto ulteriori cautele, anche i veleni con proprietà curative. *Raccolta degli Atti del Governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sia amministrativi che giudiziari* (d'ora in poi *Atti del Governo*), Milano, Imp. Regia Stamperia, 1820, Vol. I, parte prima, n.° 4, 8-10.

[10] Gli aspiranti farmacisti, a quattordici anni, compiuto «il corso ginnasiale sino alla quarta classe di grammatica inclusivamente», dovevano svolgere cinque anni di alunnato presso un farmacista approvato, per poi frequentare il primo anno di studi presso la facoltà di medicina. V. Guazzo, *Il funzionario pubblico, ossia manuale pratico disciplinare pegl'impiegati regii, pegli addetti ai corpi tutelati e pei disciplinati dallo stato, in cui sono e saranno raccolte tutte le prescrizioni delle leggi civili, giudiziarie, amministrative (politico-camerali), ecclesiastiche, militari e penali di ogni genere che si riferiscono al personale di tutti i pubblici funzionarii*, Venezia, a cura dell'Autore, 1846, tit. XVII, § 1, 315, e § 53, 334. Cfr., altresì, la circolare n.° 30097 del 29 gennaio 1827, in *Atti del Governo*, Vol. I, parte seconda, n.° 16, 28-30.

praticante gli porge perplesso e, scoperto l'errore, corre trafelato a casa Zoncada. Ma è troppo tardi: il dramma è in atto. Vincenzo ha già fatto ingerire il preparato venefico a Teresa, che, dopo qualche minuto, manifesta i primi segnali di malessere e muore in appena due ore, fra lancinanti dolori, asfissia e paralisi. L'esito dell'autopsia non sorprende: avvelenamento da morfina, assunta circa due ore prima del decesso.

Questi i fatti, ricostruiti dallo zelante Luigi Crespi, consigliere governativo[11] e relatore nella «conferenza mista» convocata il 25 settembre 1830 per decidere se conservare o meno il medico in servizio.

Ma per quale motivo la massima espressione del potere politico si occupa dei risvolti di una triste vicenda che integrava gli estremi dell'omicidio colposo? E a quale rito o procedura sta sottesa l'espressione «conferenza mista»? Per rispondere a questi interrogativi è necessario fare qualche passo indietro e analizzare la vicenda nella sua portata complessiva; lontano, insomma, «dal disordine delle cose e dei sentimenti».[12]

3. La responsabilità politica: la faccia oscura del giano bifronte

Una breve spiegazione, condotta sulle ingiallite pagine del *Gezetzbuch* del 1803, dovrebbe sgombrare il campo dalle incertezze sul primo quesito. Per orientarci nell'intricato ordinamento dei dipartimenti divisi dal Mincio, si deve tenere bene a mente la dicotomia fra *mala in se* e *mala quia prohibita*, vera e propria chiave di volta del siste-

---

[11] Su Luigi Crespi vedi ASMi, *Uffici e Tribunali regi*, parte moderna, cart. 412. Già procuratore generale della Corte dei Conti napoleonica, avvocato, nel 1821 da aggiunto fiscale venne promosso a consigliere. Molto stimato dal governatore Giulio Strassoldo per la preparazione tecnica, ancorché legato ideologicamente al passato regime, fece fra l'altro parte di varie commissioni legislative (cfr. ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 26, n.° 73/*geheim*, *Prospetto delle Commissioni alle quali assistè il Signor Consigliere e Cavaliere Crespi sia come Relatore sia come Membro e riuscita delle medesime*, ove sono menzionati i suoi progetti), fra le altre, in materia feudale, ipotecaria, sulla condotta delle acque, sulle servitù, e sulla sistemazione e riduzione delle preture. Cfr., altresì, M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali nel Regno Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, Il Mulino, 1983, 202-203.

[12] C. Magris, *Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna,* (del 1963), Torino, Einaudi, 2009, 54.

ma penale asburgico, che informa di sé quell'«edificio unico» dall'«arcata quadruplice» a cui la storiografia ha dedicato approfonditi studi.[13]

Accanto alla giurisdizione ordinaria in materia di delitti, l'accertamento e la punizione di un composito e disordinato insieme di comportamenti contrari al pubblico e privato ordine era deferito alla competenza di istanze ibride che, articolate in un triplice grado di giudizio (preture – governi – dicastero aulico a Vienna), coniugavano alla natura di organi giurisdizionali un'evidente funzione politico-amministrativa.[14]

Il rimando ai 'reati politici' non è fine a se stesso, posto che il fatale errore commesso dal protagonista della vicenda costituiva una grave

[13] Ho citato una celebre metafora di A. Cavanna, *Ragioni del diritto e ragioni del potere nel codice penale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, ristampa anastatica, studi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, CEDAM, 2001, CCXIX-CCLXV, CCXXII. Della collettanea si veda anche E. Dezza, *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, CLV-CLXX-VIII. Della vastissima bibliografia sul codice, sia consentito un rimando a N. Raponi, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra* – Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento, 1986, 91-164. E pure a G. Chiodi e C. Povolo, *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna, Cierre, 2007.

[14] Vedi, sul punto, M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, G. Giappichelli, 2007, 184. La contrapposizione, anche procedurale, fra delitti e contravvenzioni è del resto un indirizzo tradizionale dell'area austriaca, che trova il suo precedente nella «distinzione giuseppina» del 1787 (cfr. A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, Bologna, Il mulino, 2007, 469), ed anche nella Leopoldina del 1786 (cfr. P. Rondini, *Il reato politico nel Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811) e nel Codice penale universale austriaco (1815): la repressione dei crimini contro la sicurezza dello Stato*, in *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, in *Casi, fonti e studi per il diritto penale*, ristampa anastatica, con scritti raccolti da S. Vinciguerra, Padova, CEDAM, 2002, CXLIV-CXLV; nonché C. Rossi, *La magistratura sotto tiro ovvero il caso Vitalini*, e M. Manzatto, *Delle gravi trasgressioni di polizia: alcuni casi giudiziari nel Veneto durante la seconda dominazione austriaca*, entrambi in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, rispettivamente 189-225 e 227-249). Sulla *summa divisio* rinvio a T. Padovani, *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni fra storia e politica criminale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, Milano, Giuffrè, 1985, 421-464.

trasgressione di polizia, per avere omesso «di fare ciò ch'è o espressamente previsto dalla legge, o che il farlo è un dovere assoluto incumbente alla condizione, alla professione, all'impiego o a qualche dato rapporto».

Il lettore potrebbe balzare sulla sedia: la morte di un essere umano punita alla stregua dell'inosservanza di leggi o regolamenti, sulla scorta di una norma la cui cornice edittale prevede, nel massimo grado di pena, l'arresto semplice o rigoroso a sei mesi?[15] E tutto ciò, in un codice passato alla storia non certo per la mitezza delle pene in esso contemplate?[16] Può stupire, ma, *Franziskana* alla mano, i conti tornano perfettamente.

Pietro Anselmi non avrebbe in alcun modo potuto essere imputato per *omicidio*, perché non aveva agito con dolo: ai sensi del codice, infatti, per integrare tale delitto, sarebbe stata necessaria la «risoluzione di ammazzare una persona».[17]

---

[15] *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche pel Regno Lombardo-Veneto. Edizione uffiziale* (d'ora in poi *Codice dei delitti*), Milano, Cesarea Regia Stamperia, 1815, seconda parte, § 89, lett. *b*. Si tratta di una disposizione di carattere generalissimo, quella che apre a mo' di preambolo il capo ottavo della sezione politica, redatta, per stessa ammissione del legislatore, «nell'impossibilità di specificare espressamente tutti i casi ne' quali siffatte […] omissioni cimentano la sicurezza della vita». Alla 'norma contenitore' di cui sopra seguono poi svariati paragrafi, a vario titolo correlati con le condotte colpose della professione medica: fra tutti il 111 (*Ignoranza de' medici*), il 112 (*Ignoranza de' chirurghi*) e 113 (*Trascuranza per parte dei medici o chirurghi*). Il pregiudizio arrecato dal professionista si stagliava, nell'ordinamento austriaco, nel doppio binario della responsabilità civile e penale: «la straordinaria capacità ed attenzione» che doveva assistere «gli individui che pubblicamente professano un ufficio o un'arte» non comportava solamente l'obbligo di risarcire il danno, ma anche quella politica «a misura dell'incapacità. Imperizia o negligenza loro». Così A. Amati, *Manuale sul codice civile generale austriaco, i di cui paragrafi sono coordinati e confrontati colle leggi ed ordinanze che vi si riferiscono* ecc., Milano, Placido Maria Visaj, 1844, 530-531. Cfr., sul punto, *Codice civile generale austriaco. Edizione seconda e sola ufficiale, parte I,* Milano, Cesarea Regia Stamperia, 1815, § 1299, 314.

[16] All'ordinata sistematica generale accede, nel *Gesetzbuch* del 1803, un impianto repressivo improntato ad una rigorosa severità punitiva. Sul punto, fra i molti, A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Vol. II, Milano, Giuffrè, 2005, 318-320.

[17] *Codice dei delitti*, prima parte, § 117. Due, in particolare, i requisiti del delitto: «un'azione causa necessaria dell'altrui morte», e «il disegno micidiale nell'agente» (A. Albertini, *Del diritto penale vigente nelle provincie lombardo venete. Libri tre*, Venezia, Milesi-Antonelli, 1824, § 329, 198).

Il fatto non poteva integrare neppure il più lieve delitto di *uccisione*, ai sensi del § 123 della prima parte: non era ravvisabile, nella condotta del medico, l'elemento soggettivo della preterintenzione.[18]

Differenziati «dall'effettiva coincidenza o meno tra volontà ed evento»,[19] i due delitti trovavano, in ogni caso, il loro minimo comune denominatore nella «pravità dell' intenzione» (§ 1 della prima parte). Per tale motivo il legislatore non poteva che escludere, dal novero dei delitti, quell'insieme eterogeneo di condotte derivanti «dal caso, da negligenza, o dall'inscienza delle conseguenze dell'azione».[20]

---

[18] E infatti la dottrina del tempo rilevava come, in questo caso, «la conseguenza del fatto superi la intenzione, che il delinquente aveva nel fatto stesso» (S. Arcellazzi, *Osservazioni teoretiche di Stefano Arcellazzi al Codice penale universale austriaco. Parte prima. Sezione prima. Dei delitti e delle pene. Coll'applicazione delle leggi romane ed indicazione delle notificazioni e delle circolari al medesimo relative*. Casalmaggiore, Fratelli Bizzarri, 1822, 399). Insomma, il § 123 comportava l'imputazione di un evento più grave, non voluto, sulla base della rappresentazione di un evento meno grave: il reo, in tale ipotesi, non voleva uccidere, ma ferire, maltrattare un altro essere umano (sulla definizione dei delitti, cfr. anche F. Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero Lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno, e delle genti. Compilatore Francesco Dottor Foramiti*, seconda edizione, Vol. III, Venezia, Gondoliere, 1852, voce *Omicidio*, 639). Loredana Garlati, nelle sue monografie sul tema, ha messo in evidenza le differenze, non solo sostanziali, fra le due fattispecie: il discrimine stava tutto nella «qualità del divisamento» (A. Albertini, *Del diritto penale vigente*, § 329, 199). Non si trattava di una mera distinzione classificatoria, perché anche le pene erano ben diverse: al di là «dell'ipotesi dell'uccisione nel caso di rapina», repressa esemplarmente con la pena «dell'ultimo supplizio» (§ 124), l'omicidio era infatti punito con la pena di morte (§ 119), mentre l'uccisione comportava la reclusione, nella peggiore delle ipotesi, a vent'anni (§ 125). Cfr. L. Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia: Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1803)*, Milano, Giuffrè, 2002, 129-137, nonché EAD, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del Tribunale di Brescia (1831-1851)*, Milano, Giuffrè, 2008, 181-184, ed Ead, *Quando il diritto si fa giustizia: il ruolo del magistrato penale nel Regno Lombardo-Veneto*, *Acta Histriae* 17, 3 (2009), 491-504.

[19] L. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, 182.

[20] *Codice dei delitti*, prima parte, § 2 lett. *g*. E infatti Loredana Garlati osserva che «il § 1 […] congiunge in un'unica norma il dolo intenzionale e quello indiretto, la colpa cosciente e la preterintenzione», ribadendo che «la responsabilità colposa non ha cittadinanza fra i delitti, ed anzi agisce quale elemento di esclusione della responsabilità» (L. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, 116). Nello stesso senso anche S. Vinciguerra, *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo*, XXVII. Cfr., altresì, M. Manzatto, *Delle gravi trasgressioni di polizia*, 228. Sul punto si consiglia la lettura di A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Vol. II, 317-318.

Non era ammissibile, d'altro canto, chiudere gli occhi di fronte alla soppressione di una vita umana:[21] ispirata al «principio dell'ordine morale»,[22] alla violazione di un precetto penale l'aquila imperiale doveva necessariamente far conseguire una sanzione. E così, il bene giuridico più prezioso trovava tutela anche nella seconda parte del *Gesetzbuch*, nell'articolata disciplina delle *gravi trasgressioni di polizia*[23] e, nello specifico, fra quelle commesse *contro la sicurezza della vita*.[24]

Posto che la sistematica penalistica asburgica affiancava, a un solo omicidio criminale, più omicidi politici, non è dato ritrovare, nei paragrafi della seconda parte, una sola norma sul delitto commesso per colpa, bensì tante disposizioni regolanti singole fattispecie di dettaglio.[25] In questo caso, la grave svista poteva essere punita ai sensi della generalissima 'norma contenitore' che apre il capo ottavo della seconda parte, del quale ho già fatto cenno.[26]

---

[21] «Fra i diritti dell'uomo il più importante è quello di vivere, imperciocchè perdendolo, non solo vien egli privato del possesso e del godimento di tutti i diritti, ma è tolto allo stato eziandio un cittadino» (S. Jenull, *Commentario sul Codice e sulla processura criminale della Monarchia Austriaca ossia il diritto criminale austriaco esposto secondo i suoi principj ed il suo spirito da Sebastiano Jenull, Dottore in legge, Professore ordinario delle scienze politiche, e del diritto criminale privato austriaco. Prima versione italiana dal tedesco. Con l'aggiunta delle leggi e disposizioni colle quali venne posto in attività il Codice predetto nel Regno Lombardo-Veneto* (d'ora in poi *Il diritto criminale austriaco*), Milano, Giuseppe Destefanis, 1816, Vol. II, 188).

[22] Così P. Rondini, *La dottrina penalistica nel Regno Lombardo-Veneto*, in *Codice penale Universale austriaco (1803)*, LXXXVII-LXXXVIII.

[23] In questo senso si può parlare di 'responsabilità politica' di Pietro Anselmi.

[24] *Codice dei delitti*, §§ 89-146. Tali gravi trasgressioni politiche erano collocate appena dopo quelle commesse contro la sicurezza e la tranquillità dello stato (§§ 37-88). A conferma di quanto premesso, riporto qui di seguito le conclusioni di Sebastiano Jenull: «l'azione […] può commettersi coll'intenzione di uccidere, o con altra intenzione qualunque ostile, e semplice colpa; nel primo caso vi è un delitto di omicidio; nel secondo, delitto di uccisione; nel terzo, grave trasgressione di polizia contro la sicurezza della vita» (S. Jenull, *Il diritto criminale austriaco*, Vol. II, 188).

[25] Ed infatti, come ha rilevato Sergio Vinciguerra, il modello concettuale delle gravi trasgressioni non era costruito sul paradigma «sintetico» dei delitti, ma si rinveniva «frammentata […] in tanti fatti distinti secondo le sfaccettature più varie» (S. Vinciguerra, *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo*, XXVII-XXVIII). Si pensi all'omicidio causato «per inavvertenza», investendo qualcuno con la vettura, o a cavallo (§ 96); o per aver determinato, per negligenza, la caduta «d'una casa o d'un edifizio» (§§ 134-135).

[26] *Codice dei delitti*, seconda parte, § 89 lett. *b*. Non trovavano applicazione, nella fattispecie, i paragrafi di cui ho fatto menzione nella nota (15). Il 111 e il 112

Non perdiamo il filo del discorso, entriamo nel vivo del 'procedimento politico'. Allertata da Vincenzo Zoncada, la «Giudicatura politica» della città dei violini sequestra prontamente la ricetta e la pillola rimasta, dispone il *protocollo* delle deposizioni dei testimoni[27] e fa eseguire la visita autoptica sul corpo della povera Teresa.[28]

In pendenza del giudizio, la pretura chiede inoltre al governo se sia necessario sospendere dal servizio il dottore. Con rescritto del 28 maggio, Franz Hartig[29] scuoteva il capo: neanche troppo sullo sfondo, un insieme di motivi pratici. Sottoporre il medico alla misura disciplinar-cautelare avrebbe arrecato un evidente pregiudizio alla salute dei pazienti in attesa di cure; altrettanto palesi i risvolti, tutt'altro che positivi, di un simile castigo sulla pubblica opinione.

Vi è poi il problema della prontezza della sanzione. In questo frangente sembra quasi che, *mutatis mutandis*, il governatore fresco di nomina faccia riferimento al paragrafo XIX del trattato del Beccaria.[30]

---

presupponevano infatti l'ignoranza del medico e del chirurgo; il 113 il disinteresse di quest'ultimo nei confronti del paziente. Nulla a che vedere con la negligenza di cui si era macchiato l'Anselmi, insomma. Meno severe, peraltro, le pene previste in tali casi: l'interdizione dall'ufficio «fintanto che in un nuovo esame da farsi avanti la facoltà abbia [il medico o il chirurgo] comprovato d'essersi acquistate le cognizioni, che gli mancavano», per i primi due; una pena pecuniaria da cinquanta a duecento per la terza.

[27] Cfr. *Prontuario dei termini giuridici, burocratici e di altre voci desuete*, a cura di G. Pellizzari, in C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Sommacampagna, Cierre, 2006, 697. Sulla dinamica processuale si veda G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, 7-60.

[28] Si trattava della cosiddetta «investigazione», che competeva alle preture ai sensi dei §§ 293-314 della seconda parte del codice. Cfr. E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXII-CLXIII e CLXVII, L. Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia,* 3-4, e, infine, C. Carcereri De Prati, *Il Codice penale austriaco*, CLXXXVII-CLXXXIX.

[29] Già governatore della marca di Stiria nel 1825, presidente del governo lombardo dal 10 maggio 1830, Franz de Paula Von Hartig (1789-1965) avrebbe occupato nel 1840 la prima carica del Consiglio di Stato. Si veda, sul punto, R. Blass, NDB 7, Berlin, Duncker & Humblot, 1966, 713 f., nonché M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, 233.

[30] «Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza […]; più giusta, perché la privazione della libertà personale essendo una pena, essa non può precedere la sentenza se non quando la necessità

In altri termini, anche prescindendo dalle considerazioni della pubblica voce, Anselmi doveva essere sospeso «subito dopo il suo grave errore»: non certamente – qui la presidenza del governo rimbrotta la delegazione provinciale per non essersi attivata con prontezza – a un mese dalla morte della giovane, quando il processo avrebbe dovuto essere prossimo alla conclusione.[31] E in effetti di lì a poco la giudicatura politica emanerà la sentenza: colla pronuncia del 9 giugno 1830, Pietro Anselmi e Carlo Uggeri sono condannati rispettivamente a due mesi e a trentacinque giorni di arresto.[32]

Non è difficile immaginare che costoro intendessero appellare la pronuncia di primo grado, e così fanno il 18 giugno, nel pieno rispetto dei termini di cui al § 418 della seconda parte:[33] il caso viene sottoposto al governo, quale seconda istanza della giurisdizione politica. Il medico invoca la riforma della sentenza per una cospicua serie di motivi, con argomentazioni, per la verità, piuttosto fragili. L'applicabilità del § 89 della seconda parte, riferibile «a tutti gli impiegati non contemplati espressamente», sarebbe esclusa, a suo dire, dal successivo e più specifico § 111, regolante «gli errori, a cui possono incorrere i medici e i chirurghi». Ma l'Anselmi, dottore peritissimo, non può certo soggiacere alle previsioni relative ai dottori privi di «cognizioni»: in fin dei conti

---

lo chiede» (C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Livorno 1764, § XIX, Milano, Mondadori, 2008, 62). Un rimando ad Adriano Cavanna è d'obbligo: cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Vol. II, 205-206.

[31] Insomma – e sul punto, noi che ci accostiamo alla vicenda all'alba del terzo millennio dovremmo proprio meditare – i tempi si facevano stretti. Concludeva dunque la presidenza del Governo, con malcelata stizza: «non è necessario alcun provvedimento, e che frattanto la giudicatura promuovesse l'inquisizione, anche contro lo speziale, per la sua responsabilità sia nella trascurata mancata custodia di un veleno quale è la morfina, sia per la somministrazione fatta da un imperito commesso in dose incompatibile» (resoconto del Consigliere Crespi).

[32] Il primo, ai sensi del più volte citato § 89 della seconda parte del codice penale «per avere curato Teresa Zoncada, per avere prescritto nella mattina del 26 aprile, mediante ricetta, otto grammi di morfina in due pillole»; il secondo «quale reo, in contravvenzione della notificazione governativa 19 febbraio 1820, di avere omesso di conservare in un armadio il solfato di morfina, il quale nella precisata dose ed in evasione della ricetta fu somministrato dal giovane praticante Giuseppe Lighetti» (resoconto del Consigliere Crespi).

[33] Sulla articolata disciplina dei termini per intimare e presentare i ricorsi avverso le sentenze politiche, cfr. E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXXII-CLXXIII. Per il caso che ci interessa essi erano, rispettivamente, di tre e otto giorni.

aveva commesso «uno sbaglio di penna», nel quale possono incorrere anche i migliori professionisti.

In ogni caso, quand'anche si ritenga applicabile il § 89, il ricorrente oppone che detto paragrafo «contempla chi omette ciò, che è prescritto espressamente dalla legge, e risulta come dovere della professione».[34] D'altra parte – si legge nell'atto di gravame – egli non ha errato «col prescrivere un veleno propriamente detto quale l'arsenico e simili ma bensì un medicinale usato come rimedio salutare applicato in certi casi ed in piccola dose».[35] E se è a portata di tutti, che l'elemento soggettivo delle *gravi trasgressioni di polizia* non consiste che nella colpa grave, è evidente che per tale ragione non possono esser punite «le leggere mancanze ed inavvertenze, errori figli dell'accidentalità e della fragilità umana».

Nella sventurata ipotesi in cui le sue lagnanze non siano accolte, il medico si rimetterà al giudicante, impetrando la remissione della pena, o quantomeno la sua commutazione in una multa.[36]

Il ricorso dello speziale prende invece le mosse dall'assunto per cui la morfina deve considerarsi un veleno solo se somministrata «in dose eccessiva, ed in relazione alla qualità, ed allo stato delle persone che ne fanno uso». Nello specifico, la quantità prescritta del «rimedio moderno ancora poco conosciuto» non destava sospetti perché conte-

---

[34] E nel caso di specie, a suo dire, nessuna indicazione specifica era stata tralasciata (sic!). Sulla scorta di tale personale interpretazione dei citati paragrafi, il dottore – o chi per lui – giunge alla fantasiosa conclusione per cui non poteva essergli imputato di «avere omessa la necessaria diligenza nel determinare e scrivere esattamente il medicinale, e avere omesso di rileggere la ricetta per vedere la corrispondenza all'ordinazione, che egli inteso aveva di fare» (resoconto del Consigliere Crespi).

[35] Cfr. l'art. 1 della notificazione del 29 febbraio 1820, in *Atti del Governo*, 1820, Vol. I, parte prima, n.° 4, di cui poco oltre.

[36] Dovendosi giocare le ultime carte, la difesa di Anselmi abbandona il tecnicismo giuridico e punta invece sulle qualità personali dell'imputato, con uno stucchevole ricorso all'elogio e al pietismo. Così, nel tentativo di fare breccia nel cuore del giudicante, il medico ricorda ai soloni della presidenza di aver esercitato «la professione da 18 anni senza alcuna censura e colla maggiore diligenza»; annovera gli svariati incarichi ricoperti con zelo, «visitando tutti gli indigenti che chiedono ricovero o presidio dal Pio istituto elemosiniere», annovera di essere «vaccinatore in un circondario di quella città». E poi, non dimentichi il governo che la condanna all'arresto «porterebbe eziandio la decadenza dei suoi affari dalla famiglia», composta dalla moglie «infermiccia» e da quattro figli in tenera età, ed arrecherebbe altresì pregiudizio alla sua professione (resoconto del Consigliere Crespi).

neva «un'ordinazione […] che in certi casi è stata maggiore»; né il farmacista avrebbe ragionevolmente potuto «fare eccezioni», perché «non versava nella materia medica».[37]

In ogni caso – aggiungeva – non poteva essergli imputata alcuna negligenza: la morfina non era conservata nell'armadio dei veleni perché l'art. 9 della notificazione 29 febbraio 1820 non lo prevedeva;[38] durante la visita del medico provinciale, peraltro, non gli era stata mossa nessuna osservazione: nella sua bottega, pertanto, si rispettava la normativa vigente in punto di sicurezza. La notificazione del 26 settembre 1824, infine, aveva abrogato quel regolamento del 1788 che prescriveva allo speziale di consultarsi con il medico, «prima di prescrive-

[37] Menzogna: dalla ricostruzione dei fatti emerge chiaramente che egli accorse al capezzale di Teresa Zoncada subito dopo aver letto la ricetta, ben conscio dell'estrema gravità della situazione.

[38] E anche su questo punto aveva torto. Egli non era solamente tenuto a richiedere la ricetta, ma anche a rispettare una serie di cautele. Trovava applicazione, nella fattispecie, L'*ELENCO delle preparazioni chimiche e farmaceutiche da eseguirsi e vendersi dalle sole farmacie pubbliche debitamente approvate*, già vigente nelle province ereditarie e da poco pubblicato in Lombardia con la notificazione n.° 17640-1614 del 21 agosto 1819. Predisposto allo scopo «d'impedire i gravi danni che potrebbero derivare alla salute umana, ove si tollerasse che persone inesperte e non regolarmente autorizzate eseguissero le preparazioni chimiche e farmaceutiche», l'inventario, per la verità piuttosto generico, comprendeva gli *extracta omnia medicinalia*, nei quali rientravano i solfati (*Atti del Governo*, 1819, Vol. II, parte prima, n.° 37, 131-135). «I funesti e non infrequenti disordini che avvengono per l'inosservanza delle cautele necessarie nella vendita e nell'uso dei veleni» avrebbero condotto, di lì a poco, all'emanazione della notificazione n.° 1933-173 = 3538-307 del 29 febbraio 1820, che vietava ai farmacisti e ai droghieri di «negoziare, vendere o somministrare» senza licenza una serie di sostanze, a vario titolo ricomprese nella categoria ampia di «veleni» (art. 1), e in mancanza di previa ricetta «dei medici e dei chirurghi regolarmente approvati» (art 6). Tali sostanze dovevano inoltre essere conservate «in vasi ben turati», indicanti in modo chiaro il contenuto, da custodire in un armadio per ciò espressamente destinato […] chiuso con chiave, la quale dovrà stare sempre presso il farmacista od il droghiere; non mai presso gli allievi ed i giovani del negozio od altri» (artt. 8 e 9) (*Atti del Governo*, 1820, Vol. I, parte prima, n.° 4, 8-10). La violazione delle prescrizioni di cui ai citati provvedimenti era punita ai sensi del capo ottavo della seconda parte del codice penale (*Atti del Governo*, 1819, Vol. II, parte prima, n.° 37, 132, e 1820, Vol. I, parte prima, n.° 4, 12): cfr. *Codice dei delitti*, parte seconda, §§ 109-125. Sulla violazione degli obblighi di cui alla notificazione del 1820, cfr. il rapporto del delegato provinciale di Cremona al governatore (Sordi a Hartig, n.° 9190/1755, 7 luglio 1830).

re una ricetta che per la dose e per la qualità del medicinale può ritenersi sospetta».[39]

Scevra la sua condotta da colpa, il responsabile del decesso di Teresa Zoncada è il solo Anselmi: per questo motivo lo speziale non merita alcuna punizione, nemmeno in forma di multa.[40]

Ma anche qualora il medico e lo speziale non avessero promosso appello, il deferimento all'istanza superiore sarebbe stato ugualmente disposto, e ciò in quanto trovavano applicazione, nella fattispecie, i §§ 400 e 401 della seconda parte.

Da una parte, infatti, la sentenza di primo grado aveva inflitto al medico «una pena maggiore dell'arresto di un mese», e, dall'altra, la prova era «costituita dal concorso di circostanze»: per tali motivi la condanna dovette essere inoltrata, prima della pubblicazione, alla delegazione provinciale. Quest'ultima, poi, versando in dubbio sulla «pena

---

[39] Il difensore del farmacista non pare perfettamente informato: si tratta della notificazione del 16 dicembre 1824. *Lapsus calami* a parte, il provvedimento citato introduceva, in esecuzione di svariati dispacci della Cancelleria Aulica riunita, la nuova *TARIFFA dei medicinali da attivarsi col I.° marzo 1825*: vi si legge, all'art 10, che «le sostanze medicinali […] segnate con (†) non potranno essere vendute dagli speziali se non con ricette segnate dai medici o chirurghi regolarmente a ciò autorizzati. Gli altri medicamenti possono essere somministrati a richiesta ed anco senza ricetta». Scorrendo il lungo elenco, peraltro, si apprende che il *solfatum chinae* poteva esser venduto anche senza prescrizione medica: cfr. *Atti del Governo*, 1824, Vol. II, parte prima, n.° 39, 117-146). Peccato che, nel caso di specie, il medicamento richiesto al banco fosse ben diverso dal chinino, e assai più pericoloso. La presenza dell'avvocato non sconfessa, in questo caso, il principio dell'assenza della difesa tecnica che costituisce uno dei pilastri del codice del 1803. Il § 337 della prima parte («Essendo una parte del dovere d'ufficio del giudizio criminale di farsi carico nella condotta dell'inquisizione di tutto ciò che può servire alla difesa dell'incolpato, non sarà per conseguenza al medesimo permesso di chiedere un difensore […]») era infatti espressamente derogato dal diritto di assistenza per la stesura dell'atto di gravame della sentenza di primo grado (§§ 465 della prima e 421 della seconda parte). Cfr., sul punto, E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, p. CLXV, e Id, *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudce factotum nella codificazione penale asburgica (1768-1873)*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, a cura di M. N. Miletti, Milano, Giuffré, 2006, 13-77, nonché L. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, 66-68.

[40] Qualora poi lo si volesse inopinatamente condannare, Uggeri richiedeva in via subordinata una pena pecuniaria, rimettendosi alla benevolenza del governo. Qui il ricorrente punta allora sullo stato di malattia che lo affligge, e sul «grave danno che ne avrebbe la sua famiglia, e la sua professione».

decretata»,[41] aveva legittimamente spedito «gli atti accompagnati da' suoi rimarchi al Governo».[42]

L'esito del processo vede i due inquisiti condannati ma soddisfatti: forte delle informazioni pervenutegli dalla delegazione provinciale, il 23 luglio il dipartimento di presidenza rigetta i ricorsi commutando la pena, in «via di grazia», in una multa di 30 fiorini per entrambi.[43]

4. La responsabilità amministrativa: profili sostanziali e processuali del licenziamento

Siamo giunti al giro di boa. Vi è infatti ancora un interrogativo – di non poco conto – a cui dare risposta. Se la 'condanna politica' è tutto sommato chiara, alla luce della sistematica dei reati, maggiori perplessità desta il richiamo alla «conferenza mista».

Per gettare luce sul punto torniamo a occuparci di Pietro Anselmi, che avevamo lasciato mentre si accostava, più sollevato, al disbrigo dei suoi ulteriori affari professionali, convinto che Teresa Zoncada fosse ormai in via di guarigione.

All'epoca dei fatti il dottore, «figlio del fu Angelo, nativo, ed abi-

---

[41] «La delegazione provinciale crede però che la sovrana grazia per una commutazione della pena sia meritevole di possibili riguardi, perché i condannati sono padri di famiglia, d'irreprensibile condotta, d'ottima fama, e perché l'arresto porterebbe loro gravissimo danno» (resoconto del Consigliere Crespi).

[42] Resoconto del Consigliere Crespi. In tema di controllo automatico delle sentenze, cfr. E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXXII.

[43] Poco meno di una mensilità di salario, per il medico distratto. In base alle tabelle predisposte da Leone Fontana, lo stipendio annuo di un medico delle carceri ammontava a 511,40 fiorini, dunque il salario mensile superava di poco 40. Cfr. L. Fontana, *Regolatore amministrativo teorico-pratico ad uso degli impiegati amministrativi in genere* (d'ora in poi *Regolatore amministrativo*), Vol. VII, Milano, Civelli, 1848, 113-114 (si tenga tuttavia prese che il commentario venne pubblicato quasi vent'anni dopo il fatto). Sugli stipendi dei funzionari del Lombardo-Veneto si vedano: L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 91-114; U. Tucci (a cura di), *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, in *Archivio economico dell'unificazione italiana*, serie I, Vol. X, fasc. IV, Roma, 1960; A. De Maddalena, *Prezzi e mercedi a Milano dal 1701 al 1860*, Milano, Banca Commerciale italiana, 1974; M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, 278-288. Facendo i debiti calcoli, convertendo i fiorini in lire milanesi, l'appannaggio giornaliero dell'Anselmi ammontava a poco meno della metà di quello di un muratore: 0,85 contro 2,00.

tante in Cremona, dell'età di 42 anni, ammogliato, padre di quattro figli, possidente»,[44] si era guadagnato una buona posizione: «Medico e Chirurgo Assistente presso […] il Civico Spedale, e Medico Provvisorio della Casa di Ricovero», egli ricopriva *ad interim* anche il posto di «Medico delle carceri criminali e politiche di Cremona».[45]

Il protagonista della vicenda, in altre parole, era un funzionario pubblico,[46] processato e condannato per *grave trasgressione di polizia contro la sicurezza della vita*.

---

[44] Voto del Consigliere Borri, allegato *B* al verbale della seduta del 25 settembre 1830.

[45] Seduta del 25 settembre 1830, resoconto del Relatore Crespi. Anselmi faceva dunque parte di quella significativa percentuale di medici che avevano scelto l'impiego pubblico. Si trattava di una carriera che garantiva una certa sicurezza, ma non era affatto facile: dal praticantato gratuito, ai divieti e costrizioni, allo stipendio non elevato, il posto di medico ospedaliero o delle carceri era appannaggio delle classi agiate. Si vedano, a riguardo, le indicazioni di Onger, *Note sul medico ospedaliero nella Lombardia della Restaurazione*, 159-162.

[46] Nella specie, delle dodici classi entro le quali erano gerarchicamente classificati gli impiegati pubblici, i medici e chirurghi occupavano la nona (medico provinciale), la decima (medico e chirurgo della delegazione provinciale, delle case di correzioni di Milano e Venezia, delle case di forza di Padova e Mantova), ed infine l'undicesima (medici e chirurghi secondari). Cfr. L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 84, 86-87 e 88. Il rapporto di lavoro pubblico si rinveniva del resto anche con riferimento ai medici, chirurghi e levatrici non stipendiati dalle pubbliche autorità: la circolare n.° 35809-2536 del 13 novembre 1825 disponeva infatti che costoro fossero «subordinati» il primo al Governo, i secondi alla delegazione provinciale, e le ultime alle delegazioni, «alle autorità politiche locali ed al medico di delegazione» (*Atti del Governo*, 1825, Vol. II, parte seconda, n.° 99, 395, 397 e 399). La circolare n.° 26835-1905 del 29 settembre 1822 aveva dato ordine alle professioni «esercenti nei diversi rami dell'arte salutare»: sulla scorta delle disposizioni all'uopo dettate dal governo, le delegazioni provinciali lombarde avevano dovuto stilare gli elenchi dei medici, dei chirurghi (suddivisi nelle tre classi dei dottori in chirurgia, maestri in chirurgia e chirurghi minori), dei farmacisti e delle levatrici operanti nel territorio (punto primo), facendo divieto a chiunque non fosse iscritto in tali registri di esercitare tali professioni (*Atti del Governo*, 1822, Vol. II, parte seconda, n.° 108, 290-293). Proprio per la sua qualità di funzionario pubblico la pretura e il governo avevano conferito, con gli esiti che già conosciamo, in merito alla sospensione dell'Anselmi: la circolare dell' 8 novembre 1817 disponeva infatti che, ove un impiegato fosse «assoggettato alla processura», era dovere dell'autorità «sotto i cui ordini si trova il prevenuto di comunicarlo al dicastero competente, affinché possa aver luogo indilatamente la di lui sospensione dall'esercizio dell'impiego, e dalla percezione del soldo sino alla decisione del processo» (*Atti del Governo*, 1817, Vol. II, parte seconda, n.° 160, punto terzo, 408). Nello stesso senso anche la circolare

Ma la 'responsabilità politica' – è questo il punto nodale – non esauriva il panorama dei profili dei quali Anselmi era chiamato a rispondere: la negligenza di cui si era macchiato ne metteva in dubbio la capacità professionale, rendendo necessario che, con un «giudizio amministrativo», il potere pubblico decidesse del suo futuro nella pubblica amministrazione.

Come si vede, si tratta di imputazioni che corrono su binari paralleli: alle alte sfere, insomma, non premeva tanto «di punire l'Anselmi, che è già stato punito», quanto di comprendere se egli potesse o no «meritarsi ulteriormente la confidenza delle Autorità superiori nell'impiego che copre».[47]

Non resta, a questo punto, che tracciare in poche righe uno schema della disciplina del licenziamento. Sul versante sostanziale, i comportamenti che potevano determinare le «dimissioni»[48] trovavano in un ordinato provvedimento, la circolare dell'8 novembre 1817,[49] il

---

del 28 giugno 1828, in *Atti del Governo*, 1828, Vol. I, parte seconda, n.° 27, 76. Vedi anche ASMi, *Uffici e Tribunali regi*, parte moderna, cart. 391. L'onere di informazione avrebbe fatto capolino, peraltro, anche nel grigio periodo del neoassolutismo: l'*Ordinanza* dell'8 novembre 1858 lo imponeva infatti «ai Giudizj penali ed alle Autorità chiamate all'esercizio dell'ufficio di Giudice penale per contravvenzioni» (*Bollettino provinciale degli Atti di Governo per la Lombardia*, Milano, stamperia Imp. Regia, 1858, n.° 207, 470-471).

47 Voto del Consigliere Oldofredi allegato alla nota n.° 20023/2231 della sessione del 26 luglio 1830. L'impiegato pubblico rappresentava, infatti, una delle più significative declinazioni del modello ideale del buon cittadino, ed era dunque destinato ad interpretare un ruolo da protagonista della «società disciplinare» asburgica (così C. Mozzarelli, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, *in Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, a cura di F. Valsecchi e A. Wandruszka, Il Mulino, 1981, 279-300, 299). E pertanto «l'onestà e lo zelo» assurgevano a «condizioni indispensabili per un impiegato» (L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 27). Quello del buon funzionario è in effetti un tema risalente, che affonda le sue radici ideologiche negli indirizzi delle riforme settecentesche. Sul punto, cfr. A.A. Cassi, *Il buon funzionario asburgico tra Absolutismus e Aufklärung: il pensiero e l'opera di Karl Anton von Martini (1726-1800)*, Milano, Giuffrè, 1999.

48 Così è chiamato il licenziamento negli *Atti del Governo*. Secondo Francesco Foramiti, invece, il termine sarebbe riferibile solamente a chi, «provveduto di una carica, di un ufficio o di un altro nuovo, dichiara puramente e semplicemente che se ne dimette»: per tale motivo egli contempla il lemma «destituzione», intesa come «la privazione della carica e delle funzioni che vi sono annesse» (F. Foramiti, *Enciclopedia legale*, 1852, Vol. II, voce *Dimissione*, 746, e voce *Destituzione*, 769-770). Dello stesso parere L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, *passim*.

loro fondamento normativo: da una parte i delitti e le *gravi trasgressioni di polizia*, dall'altra la «trascuratezza o mancanza nel servizio».[50] Sappiamo già in quale campo di questa griglia classificatoria collocare l'infrazione del nostro medico distratto.

Più complessa, invece, la ricostruzione della dinamica processuale dell'istituto: qui i fili si ingarbugliano non poco, perché a ciascuna delle condotte sopra accennate conseguiva un differente procedimento. Volendo dipanare l'intricata matassa, è sufficiente limitarsi a osservare che, se per la semplice mancanza o negligenza nel servizio era sufficiente una deliberazione presa di concerto fra l'autorità presso la quale era impiegato il funzionario e due consiglieri di giustizia,[51] la commissione di una grave trasgressione politica rendeva invece necessario che il licenziamento fosse preceduto da una sentenza di condanna o di assoluzione per mancanza di prove. Nello stesso modo si doveva procedere

---

[49] *NORME da osservarsi nel caso della dimissione di un impiegato in causa di delitto o di altre* mancanze, in *Atti del Governo*, 1817, Vol. II, parte seconda, n.° 160, 407-410. Con l'importante provvedimento, al progressivo 16401-5374, il governo lombardo diramava il dispaccio della Camera Aulica n.° 45838-3648, del 20 settembre 1817. Trovavano così applicazione, anche nel Regno, le norme vigenti nelle province ereditarie. Cfr., altresì, Negri, *L'indicatore delle leggi ed ordinanze dall'anno 1796 a tutto il 1834 nei rapporti giudiziarii pel Regno Lombardo-Veneto* (d'ora in poi *L'indicatore delle leggi*), Milano, G. Bernardoni, 1835, 1817, 120.

[50] Sul punto, quasi negli stessi termini, la circolare n.° 4176-493 del 20 febbraio 1818, che introduceva «nelle provincie italiane» una legge vigente «nelle antiche provincie» (*Atti del Governo*, 1818, Vol. I, parte seconda, n.° 29, 159-160). La dottrina conferma il teorema: «possono gl'Impiegati pubblici tanto stabili che provvisorii licenziarsi per un qualche delitto commesso, o per una qualche grave trasgressione politica, o per trascuratezza nel servigio» (A. Lorenzoni, *Instituzioni del diritto pubblico pel Regno Lombardo-Veneto*, Vol. I, Padova, Minerva, 1835, Vol. I, parte prima, § 216, 146; ma così pure L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 267, e V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, tit. XII, IV, §§ 96-126, 206- 209). Accanto a quelle tradizionali, è il caso di menzionare altre due cause di licenziamento: i debiti oltre una certa misura e l'arbitrario abbandono del posto di lavoro. Cfr., sul primo punto, la dichiarazione del 1° dicembre 1815, in *Atti del Governo*, 1815, Vol. III, n.° 75, 1074-75, e la notificazione del 6 luglio 1816, in *Atti del Governo*, 1816, Vol. II, parte prima, n.° 64, 386-88; sul secondo, la circolare n.° 28342-4267 del 27 agosto 1835, in *Atti di Governo*, 1835, Vol. II, parte seconda, n.° 67, 171.

[51] Era il cosiddetto «giudizio amministrativo». La locuzione si deve a Leone Fontana e Valentino Guazzo: cfr. L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, spec. 279, nonché V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, parte prima, XII, IV, § 125, 209. La presenza dei giudici a fianco dell'autorità amministrativa era volta a garantire il rispetto

in caso di pronuncia criminale *ab istantia*.[52] La condanna per delitto, invece, era sufficiente da sola a determinare la destituzione dell'impiegato.[53]

In mancanza di studi specificamente dedicati al tema qui proposto, la composizione della «consulta mista» rappresenta un settore di indagine per future ricerche. Lo sforzo di sintesi di queste pagine induce a segnalare pochi dati di quello che sembra, a tutti gli effetti, un disordinato percorso per tappe. Come accadde del resto per svariate altre materie di settore, anche in questo frangente si susseguirono, nel corso degli anni, svariati provvedimenti di diversa natura, che, ora convergenti ora divergenti l'uno dall'altro, contribuirono a tessere un intricato ordito normativo, di cui occorre reperire la trama sottesa.

E così, se la circolare dell'8 novembre 1817 assegnava la potestà di dimettere il funzionario pubblico «al dicastero aulico, a cui lo stesso individuo per la qualità dell'impiego è subordinato», di concerto con due con-

---

della legalità nella procedura: «l'intervento di due Consiglieri Giudiziarj» – si legge nella circolare veneta n.° 19859-2529 del 15 agosto 1832– «non ha altro scopo che di conseguire il pieno accertamento, che la dimissione dal servigio corrisponde alla Legge, ed ovviare ad ogni dubbio sulla legittimità del giudizio col quale viene applicata la più grave punizione disciplinare» (*Collezione delle leggi, istruzioni e disposizioni di massima pubblicate o diramate nelle provincie venete in oggetti di amministrazione politica, camerale e giudiziaria*, Venezia, Francesco Andreola, 1832, Vol. XXIII, parte seconda, 50, anche in G.F. Zini, *Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata nel Regno Lombardo-Veneto ossia Collezione di decisioni sentenze e decreti in materia civile, commerciale criminale e di diritto pubblico*, Milano 1832, presso il compilatore ed editore, Vol. XXII, parte seconda, 116-119).

[52] La pronuncia giurisdizionale doveva prevedere, infatti, «l'applicazione d'una pena prescritta dalle leggi, o pure l'assoluzione *ab istantia* o sia la desistenza della processura per mancanza di prove» (*Atti del Governo*, 1817, Vol. II, parte seconda, n.° 160, 408, ma vedi anche la circolare del 16 giugno 1830, n.° 7601-2525 C., in *Atti del Governo*, 1830, Vol. I, parte seconda, n.° 32, 64-65). «Se dagli atti dell'inquisizione non apparirà una prova legale che l'incolpato sia l'autore del delitto commessosi, ma che vi siano fondamenti che lo rendano soltanto verosimile, si dovrà concepire la sentenza colla formula seguente: *Si dichiara sospeso il processo per difetto di prove legali*». *Codice dei delitti*, prima parte, § 428. In termini simili, per le gravi trasgressioni di polizia, il § 386 della seconda parte. Vedi, sul punto, E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXXI.

[53] Il disvalore della condotta punita dalle norme contenute nella prima parte del codice penale escludeva *ipso facto* un giudizio sull'opportunità del licenziamento: «la condanna di un impiegato, per delitto, porta con sé la dimissione» (V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, tit. XII, IV, §§ 99-125, 206-20).

siglieri giudiziari del Senato di giustizia,[54] quella del 12 giugno 1821 dettava nuove regole. «[…] trattandosi della dimissione d'un impiegato dello stato ne' luoghi ove hanno la lor residenza il governo ed il tribunale d'appello, dovranno intervenire alle deliberazioni due consiglieri d'appello: negli altri poi dovranno intervenirvi due consiglieri della primaria autorità giudiziaria del luogo».[55] Le innovazioni riguardarono anche l'autorità amministrativa: e infatti i consiglieri di giustizia avrebbero collaborato con il governo, e non più con il ministero di competenza.[56]

Quanto al procedimento vero e proprio, piuttosto scarno di dati processuali il provvedimento del '17: vi si legge solamente che, per poter ricorrere alle forme del «giudizio amministrativo», l'impiegato da dimettersi doveva aver diritto alla pensione,[57] e che il ministero avrebbe provveduto con un decreto emanato a seguito della «consulta mista».

---

[54] *Atti del Governo*, 1817, Vol. II, parte seconda, n.° 160, punti primo e quinto, 407 e 409.

[55] *Atti del Governo*, 1821, Vol. I, parte seconda, n.° 76, 137-140. E pertanto la «consulta» doveva essere inoltrata ai consiglieri del tribunale d'appello ove l'impiegato fosse residente a Milano o Venezia; in tutti gli altri casi ai consiglieri di prima istanza. Il provvedimento era stato diramato a tutti gli uffici, in esecuzione del decreto della Cancelleria aulica riunita n.° 5418-345 del 29 marzo 1821 Cfr. *Atti del Governo*, 1821, Vol. I, parte seconda, n.° 76, 137 e 140, nonché A. Negri, *L'indicatore delle leggi*, 1821, 126. Sui consiglieri giudiziari deputati all'intervento, cfr. anche L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 277. La risoluzione sovrana del 20 novembre 1820 ci informa che i consiglieri giudiziari deputati a concorrere alla deliberazione dovevano far parte di una apposita *Commissione delegata per i giudizj sulla destituzione, o riammissione degli impiegati*. Cfr. Rescritto della Presidenza del Governo di Lombardia n.° 3703 del 5 giugno 1833, in ASMi, *Uffici e Tribunali Regi*, *parte moderna*, cart. 412.

[56] Risolutivo, in tal senso, il dispaccio n.° 35746-2034 della Cancelleria Aulica riunita del 1° dicembre 1820, ove si legge che «secondo il metodo che si osserva presso gli Aulici Dicasteri il Governo dovrà al caso comunicare preventivamente gli atti ai due consiglieri del Tribunale d'Appello [o di prima istanza, come si è visto poco sopra], e che qualora i loro voti non si accordino con quelli del Governo dovrà farsene motivato rapporto a questa Cancelleria Aulica accompagnando la separata loro opinione» (G.F. Zini, *Giurisprudenza pratica*, Vol. XV, nn.° XLVII-XLVIII, parte seconda, 67. Così pure L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 273).

[57] *Atti del governo*, 1817, Vol. II, parte seconda, 407-408. La circolare parificava agli impiegati la categoria degli inservienti d'ufficio, proprio in quanto aventi diritto alla pensione. Cfr., sul punto, A. Lorenzoni, *Instituzioni del diritto pubblico*, Vol. I, § 348, 233-234. Viceversa, gli «individui di basso servigio, i quali non sono capaci che di provvigione, e percepiscono una mercede giornaliera o mensile», considerati alla stregua di meri ausiliari, erano allontanati dal servizio con un mero «ordine assoluto del governo» (§ 216, 146-147), e avevano diritto solamente ad «un sussidio di sostentamento vita durante» (§ 349, 236).

Tutt'altro che reticente, invece, la circolare del '21: al tribunale spettava il compito di nominare due consiglieri, e di indicarne i nominativi al consigliere relatore del governo, che a sua volta avrebbe trasmesso al più anziano di costoro «tutti gli atti risguardanti la dimissione dell'impiegato» (primo punto). Ciascuno dei giudici era tenuto a esaminare il caso e a esprimere, con un voto per iscritto, la propria opinione circa le dimissioni «giusta l'intimo suo convincimento ed i dettami della coscienza» (secondo punto).[58] Gli incartamenti dovevano essere trasmessi al relatore governativo (terzo punto), che avrebbe fissato la data per la deliberazione sulle dimissioni, alla quale ciascuno dei magistrati era invitato a presenziare (quarto punto), ed ivi spiegare le ragioni del proprio voto (quinto punto).[59]

Lo scarno resoconto sin qui tracciato non solo attesta una pluralità di procedimenti, ma ci pone di fronte ad una compresenza di giurisdizioni.

---

[58] Non così, invece, nel processo delineato dal codice del 1803. «Quell'intimo convincimento, che ne' giudizj penali era un tempo l'arbitrio assoluto della vita e della libertà de' cittadini è scandito dal nostro codice. La sola legge […] muove e dirige la spada della giustizia punitiva». Sono queste le significative parole con cui Carlo Della Porta si rivolge ai «non condannati» dei processi politici del '20-'21. Il *Gezetzbuch* era insomma informato al principio della prova legale: si volevano evitare gli arbitri della soggettività di un *modus operandi* in base al quale – conclude il presidente della commissione speciale di prima istanza – «la somma probabilità è morale certezza» (Della Porta ai non condannati, n.° 181/*geheim*, 20 gennaio 1824. ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 68, n.° 51/*geheim*). E' quel «ribaltamento di prospettiva» della «visione manichea (e semplicistica)» che polarizzava il rapporto fra libero convincimento e prova legale intorno al binomio «progresso»/«tenebre», senza «ragionare sui toni chiaroscuri». Così L. Garlati, *Il volto umano della giustizia,* 172. Ma sul punto cfr., altresì, G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, 7-60, ed E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXXVIII-CLXXXIII. Sulla fiera opposizione di Carlo Torresani alla pubblicazione di un discorso che denotava gli aspetti tutto sommato garantistici del paternalistico codice penale asburgico, cfr. *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto 1815-1851*, a cura di A. Grandi, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1976, 178 nota 2.

[59] *Atti del Governo*, 1821, Vol. I, parte seconda, n.° 76, 139-40. Quasi negli stessi termini, L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 277, V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, XII, IV, § 108, 207, e A. Lorenzoni, *Instituzioni del diritto pubblico*, 146, § 216. Nella «conferenza mista», infatti, la seduta si apriva con la lettura del resoconto e del voto motivato del relatore, cui seguivano i voti e le motivazioni dettagliate dei consiglieri giudiziari; analogamente i colleghi del governo dovevano a quel punto prendere posizione sulle eventuali dimissioni, adducendone le ragioni in fatto e diritto (ASMi, *Uffici e Tribunali Regi*, *parte moderna*, cart. 412).

Da una parte, infatti, il giudice penale era l'unico soggetto deputato a licenziare l'autore di delitto; per la mera negligenza o trascuratezza nel servizio, all'opposto, si configurava il giudizio amministrativo interno. Equidistante fra i due poli, ontologicamente ambigua e di natura sfuggente, la procedura che conseguiva alla grave trasgressione politica o alla condanna criminale *ab istantia* si appoggiava alla giurisdizione penale in un prima fase, e al ricorso interno in quella successiva.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, possiamo ritornare all'estate del 1830, quando il futuro professionale del medico distratto è incerto. Il governo lombardo, per mezzo del consigliere relatore, dà avvio alla «conferenza mista» alla presenza di due giudici del tribunale d'appello, trasmettendo al più anziano di essi, con nota del 26 luglio, gli incartamenti relativi al processo, nonché il resoconto di Luigi Crespi.

Nella deliberazione finale, fissata il 25 settembre 1830, il consesso era così composto: presidente il governatore Franz Hartig, vicepresidente il marchese Febo d'Adda, e poi Benedetto Broglio, Girolamo Tadini Oldofredi, Gaetano Giudici, Raffaele Parravicini e Andrea Mosetig in qualità di consiglieri semplici;[60] infine i consiglieri giudiziari Virginio Borri e Felice De Carli. Non mancava che Luigi Crespi, «assente in permesso».

Gli interrogativi rivolti all'assemblea sono due. Infatti, ancor

[60] Broglio, Tadini Oldofredi, Giudici e Parravicini facevano parte del governo sin dai sui albori, essendo stati nominati il 13 gennaio 1816. Crespi era diventato consigliere nel 1821, Mosetig nel 1826. Cfr. ASMi, *Uffici e Tribunali Regi*, *parte moderna*, cartt. 79, 118, 512 e 585, nonché M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, 89-90, 202 e 208, ma soprattutto, per quanto attiene alla composizione del consesso, *Appendice I*, 344-345. Significative le considerazioni del confidente Ernesto Spampani sui membri del consesso milanese. Nell'intento di dimostrare che tali alti funzionari «non vedono che le cose sopra il tavolino, non sentono che i dibattimenti che accadono in Consiglio», nessuno dei consiglieri viene risparmiato dai taglienti giudizi di cui l'informatore correda le sue pagine. E così, se D'Adda «non lascerebbe la sua patria e gli affari della sua famiglia neppure lo facessero Presidente del Governo di Venezia», Parravicini è «lento che non cava mai le mani da nulla». E Broglio? «Poveretto – commenta Spampani impietosamente – è piccolo di statura come lo è in tutta l'estensione del termine. E poi è vecchio!». Sul conto di Giudici meglio non sbilanciarsi, invece, perché «essendo un Prete altro non può fare che continuare dove si trova e trattare le Cose Ecclesiastiche». A non cader vittime delle feroci accuse solamente Tadini Oldofredi («saggio, prudente, politico, e pieno di capacità») e Crespi («dotto legale […] savio, onesto, prudente», ancorché pedante e poco pratico): vedi Ernesto Spampani a Giulio Strassoldo, 29 luglio 1825, *riservata*, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 57, n.° 1104/*geheim*.

prima di valutare se dimettere o meno il medico, il consesso doveva risolvere una questione preliminare: da più parti era messa in dubbio la competenza del governo a giudicare dell'eventuale licenziamento di Pietro Anselmi, per essere costui stato nominato chirurgo carcerario dal Senato di giustizia, con decreto n.° 1107/203 dell'8 febbraio 1827.[61]

Vediamo come procedono i lavori. La sessione mista si apre con la lettura, da parte del segretario Giulio Cesare Bianchi, del resoconto del relatore unitamente al voto del «Dipartimento».

Sul primo nodo da sciogliere, la posizione di Luigi Crespi non presta il fianco ad ambiguità di sorta: posto che, in base alla sovrana risoluzione del 22 luglio 1825 e del decreto aulico 12 gennaio 1827, al Senato Lombardo-Veneto competeva solamente la nomina dei funzionari pubblici, pacifica era la competenza del governo in punto di loro dimissioni.[62] Né vi era, in effetti, alcun plausibile motivo per cui egli avrebbe dovuto denunciare l'incompetenza del consesso di cui faceva parte sulla decisione finale sul caso: ma sul punto tornerò più avanti, perché nulla si è detto sul parere dei giudici a tale riguardo.

Accantonata la questione preliminare, ecco il giudizio amministrativo occuparsi del punto nevralgico di tutta la faccenda. Per prima cosa viene portata all'attenzione di tutti la nota governativa del 26 luglio, con il voto del relatore, che si era espresso per la conservazione del medico nel suo posto di lavoro.

«Nel complesso delle informazioni e delle risultanze – scrive Luigi Crespi in calce al suo dettagliato resoconto – sorge spontanea la convinzione che il fatalissimo errore incorso debba attribuirsi piuttosto ad un equivoco della mano in cui era distratta la mente dai discorsi degli astanti, che alla negligenza o trascuratezza». L'assemblea, peraltro, non avrebbe dovuto ignorare l'incuria dello speziale, «stante che qualunque più imperito nell'arte avrebbe conosciuto l'equivoco e non avrebbe mai

---

61 E infatti «la prima nomina dei medici e dei chirurghi stabilmente addetti alle carceri dei Tribunali spetta al Senato» (V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, tit. XVII, IV, § 1, 314). E dunque, si chiedeva alcuno: anche la decisioni sulle dimissioni sarebbero dipese dalla terza istanza?

62 All'inizio della seduta, anche il segretario Bianchi aveva fatto notare che «al Senato Supremo di Giustizia Lombardo-Veneto, in forza della Sovrana risoluzione 22 luglio 1825 […], la sola prima nomina era riservata». E dunque i medici e i chirurghi «entrano in ogni rapporto disciplinare» nella sfera di attribuzione del Governo. Sulla stessa lunghezza d'onda si sarebbe posto anche il Marchese d'Adda, vicepresidente.

somministrato ad una inferma […] la dose incompatibile di veleno indicato».[63]

La maggioranza dei consiglieri governativi aderisce alle conclusioni rassegnate, alcuni limitandosi a poche parole,[64] altri motivando ampiamente la propria decisione. Fra questi ultimi Tadini Oldofredi, che giustifica la «conservazione» del medico in servizio non solo sulla scorta del suo contegno passato e della particolarità delle circostanze, bensì puntando il dito «sull'infelice Zoncada», a suo avviso «il vero colpevole» della sciagura. L'ormai navigato alto funzionario[65] pungola lo sventurato padre con le armi del buon senso: ricorda ai colleghi che egli, «droghiere, e flebotomo non men estraneo alla cognizione dei rimedj», avrebbe dovuto essere avvezzo, sulla scorta delle mansioni disbrigate, «alla guarigione dei mali». Mette poi il dito nella piaga, addebitandogli sconsiderata avventatezza: la prescrizione della morfina non avrebbe forse dovuto destare l'ombra del sospetto in un genitore accorto? Non si trovava forse egli al capezzale della figlia durante le visite del medico, non aveva mai dato occhio alle precedenti ricette, nelle quali era prescritta la chinina? Sferra un colpo secco alle voci alzatesi in difesa del povero pizzicagnolo, ricordandone, infine, il brusco contegno tenuto di fronte alle fondate rimostranze di Giuseppe Lighetti.

Isolata, sul fronte opposto, la presidenza del governo milanese. Il rigorismo della moraleggiante monarchia ispira con suggestioni special-preventive Franz Hartig, e ne guida gli intenti suggerendogli di infliggere il castigo disciplinare: il licenziamento di Pietro Anselmi avrebbe

---

[63] Il chirurgo carcerario era peraltro già stato sufficientemente punito: una prima volta con la condanna politica, e una seconda «dalla profonda afflizione in cui fu incorso per le conseguenze del suo errore» (voto del Consigliere de Carli, allegato *C* al verbale della seduta del 25 settembre 1830).

[64] Così Broglio, che riteneva «l'infortunio della giovane Zoncada» il risultato di una combinazione di eventi. Un rapido cenno del capo per il Giudici e Parravicini, e qualche rilievo per il protomedico Mosetig, in accordo con le motivazioni di Girolamo Tadini Oldofredi. Concorde coll'opinione della maggioranza anche il vicepresidente.

[65] Consigliere da ormai quasi tre lustri, il Conte Girolamo Tadini Oldofredi (1773-1839), «pure poco attaccato al governo di S.M.», aveva sempre atteso alla sue mansioni con saggia esperienza: avrebbe dimostrato il medesimo zelo nel ricoprire la carica di vicepresidente provvisorio, cui era stato elevato nel 1839 da Franz Hartig, se solo la morte non l'avesse colto di lì a poco (ASMi, *Uffici Regi, parte moderna*, cart. 591. Cfr. M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, 94).

dovuto essere elevato a paradigma, a «grave esempio» per reprimere «la frequenza di simili negligenze, e di simili infortuni». Consapevole di trovarsi in minoranza, e certo che a ben poco sarebbero servite le sue argomentazioni, il governatore, lungi da atteggiamenti di fronda, limita tuttavia la sua prolusione all'essenziale e passa la parola ai magistrati dell'appello lombardo.

Se la voce della più alta carica politica si era poco fatta sentire, nella convinzione che eventuali strali all'insegna dell'intransigenza sarebbero risuonati nel vuoto, ben più stentoree echeggiano le argomentazioni del consigliere giudiziario «seniore», Virginio Borri,[66] convinto, al contrario degli uomini del governo e persino del più giovane collega Felice De Carli, che la distratta negligenza dell'Anselmi costituisca un fatto «da trattarsi con tutto rigore». Né si può sostenere che il suo pensiero sia semplicemente improntato a criteri reazionari di mera severità repressiva, posto che, nel suo denso parere, egli dà prova di una lucidità che in gran parte dei più magnanimi consiglieri di governo era stata carente. Proprio per restituire alla vicenda la sua vera portata, decide di sgombrare il campo da tutta una serie di falsi problemi.

E dunque, se è ben vero che «le circostanze dell'Anselmi richiamano commiserazione», il saggio magistrato rintuzza gli altri membri del consesso facendoli riflettere sul semplice fatto che – a dispetto della demagogia – piccole sono le avversità «in cui si sarà trovato, si trova, e si troverà l'infelice medico chirurgo» rispetto al grande dolore suscitato dalla «fine tragica della Zoncada, perita nel fiore degli anni». Insomma, prosegue il giudice, qui nessuno obietta che il medico sia «persona non immeritevole di speciali riguardi»,[67] né alcuno ignora che costui sarà d'ora innanzi costretto a soffrire la «dolorosa situazione […] di aver causato la morte per sua colpa della giovane». Ma «se tali osservazioni spingono l'animo del Giudice alla mitezza, opposti riflessi ne lo ritraggono».

---

[66] Nel 1833 verrà giubilato, e sostituito da Carlo Baruffini: così dispone il foglio n.° 2362 del 1° giugno, inviato dalla Presidenza del Tribunale d'Appello alla Presidenza del Governo di Milano. rescritto presidenziale n.° 3703 del 5 giugno 1833, in ASMi, *Uffici e Tribunali Regi*, *parte moderna*, cart. 412.

[67] E qui il consigliere, dopo aver ricordato che il dottore è padre di ben quattro figli, ne ricorda la lodevole condotta professionale, e tutte le «favorevoli attestazioni unite alla di lui scrittura di gravame» (voto del Consigliere Borri, allegato *B* al verbale della seduta del 25 settembre 1830).

E pertanto, conclude: «se si considera, che l'inesperienza, la negligenza d'un medico, invece della salute, arreca la morte, come nel caso concreto, certamente chi esercita la professione medica deve osservare studio, ponderatezza e cautela nelle di lui prescrizioni». Anselmi sarebbe un uomo affranto? Tanto peggio per lui: serva d'esempio la punizione del negligente medico chirurgo «a quelli i quali esercitano tanta delicata professione». Il suo voto è chiaro: egli è «contabile di colposa negligenza, causa della più fatale conseguenza», e non deve conservarsi in servizio.[68]

Occupatosi direttamente della valutazione sulle dimissioni, con gli argomenti piani di cui ho fatto menzione, Virginio Borri nulla dice sulla competenza del governo: parrebbe logico ritenere che un tale ingresso *ex abrupto* nel cuore della vicenda presupponga, da parte sua, la corretta instaurazione del giudizio amministrativo. Ma prudenza obbliga a non dar voce al silenzio.

Certa, invece, la posizione del collega Felice De Carli, che ritiene invece la conferenza mista inopinatamente costituita presso il governo.[69] Nelle sue pagine dalla grafia oscura, il giudice di Contrada de' Clerici[70] non aggiunge al dibattito elementi nuovi, ma anzi le sue argomentazioni si rivelano piuttosto convenzionali: accolta la pregiudiziale, passerebbe la palla al Senato di Giustizia; nella denegata e contraria ipotesi, non ritiene comunque giustificato il licenziamento.[71]

---

[68] Fatte tutte le concessioni del caso, Pietro Anselmi aveva pure sempre «per trascuratezza» prescritto «un veleno, anziché un antidoto», e non aveva scritto la ricetta col necessario «raccoglimento» che la sua professione impone, ma nella confusione di una «pubblica bottega».

[69] «Trattandosi […] di nomina procedente da un Supremo Aulico Dicastero di Giustizia, mio subordinato avviso sembrami che a lui sia riservato di pronunciare su la dimissione del D. Anselmi dal posto di chirurgo carcerario attesa la condanna accennata».

[70] Al civico n. 1761 si trovava infatti «il palazzo residenza degli II.RR. Tribunali d'appello». Così l'anonima *Guida di Milano in otto passeggiate, 1838. Con otto piccole vedute di Alessandro Sanquirico*, Milano, Il polifilo, 2005, 117, testo esemplato da *Otto giorni a Milano, ossia guida pel forestiere alle cose più rimarchevoli della città e i suoi contorni divisa in otto passeggiate*, Milano, Santo Bravetta, 1838. Cfr., altresì, *Almanacco imperiale reale del Regno lombardo-veneto soggette al governo di Milano per l'anno 1834*, Milano, I.R. Stamperia, 318.

[71] Per il giudice delegato «era fuor di dubbio che l'inserzione nella ricetta degli otto grammi di solfato di morfina provenne non da proposito, né da insipienza del medico Anselmi, ma da suo sbaglio».

Anche sul merito, a eccezione di uno slancio di compassione che suona proprio eccessivo – «nella storia della nostra umanità non sono punto nuove forme di equivoci prodotti da accidentale astrazione di mente, od irriflessione» –, i suoi argomenti seguono un sentiero già percorso da altri: Anselmi non è esente da colpe e è stato giustamente punito; la negligenza dell'Uggeri ha contribuito non poco al disastro; un momento di distrazione «è inetto a denigrare il carattere d'un individuo, che giusta i prodotti certificati […], ha dato saggi non equivoci di moralità, di buona condotta, e gode di ottima fama nell'esercizio di sua professione».[72]

Non resta che un ulteriore passaggio, per giungere alla fine di questo tortuoso percorso. Anche qui, un ostacolo da scavalcare: sappiamo già che, sebbene i consiglieri del governo fossero orientati, «nella pluralità dei voti», a conservare in servizio il medico distratto, i loro colleghi magistrati si trovavano in disaccordo su ogni punto.

Il tema della «discordanza di voto», di per sé piuttosto spinoso, aveva da poco ricevuto disciplina giuridica. Conformandosi al diritto vivente, la circolare n.° 10353-1542 P. del 16 aprile 1830 suggeriva di rinviare la decisione, in tali ipotesi, «al dicastero superiore», e, «in ultima istanza», in caso di ulteriore disaccordo, «a S.M.».[73] Preso atto della situazione di stallo, il Conte Hartig ordina la trasmissione degli atti alla Cancelleria Aulica riunita.[74]

Con decreto n.° 20450-2280 del 22 novembre la *Vereinigte Hofkanzlei* mette la parola fine al procedimento nato per un *lapsus calami*, confermando la piena potestà del governo milanese «di decidere se

---

72 Senza contare – conclude – che «la dimissione dall'impiego è una misura assai grave in linea di estimazione pubblica, e che nella fattispecie apporterebbe grave pregiudizio al D. Anselmi».

73 *Atti del Governo*, 1830, Vol. I, parte seconda, n.° 12, 23-24, nonché A. Negri, *L'indicatore delle leggi*, 1830, 292. Il provvedimento riguardava la discordanza sulle dimissioni dell'impiegato reo, o assolto *ab istantia*, per la commissione di grave trasgressione di polizia. Con la circolare del 16 giugno n.° 7601-2525 C., tale disciplina sarebbe poi stata estesa a «quegli impiegati, i quali imputati per delitto ne furono assolti solamente *ab istantia*» (*Atti del Governo*, 1830, Vol. I, parte seconda, n.° 32, 64-65).

74 Si trattava infatti dell'Aulico Dicastero degli affari civili. Sugli uffici centrali di Vienna cfr., fra i tanti, M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *Storia d'Italia*, Vol. 18, II, Torino, UTET, 1987, 97.

debbasi conservare in servizio il Dott. Pietro Anselmi», e incaricandolo «di esercitare le funzioni di suo attributo».[75]

E così il medico distratto, saldato il misero debito con la giustizia e ammonito dal tribunale d'appello,[76] poté continuare ad esercitare le sue mansioni.

5. Nulla di fatto: riflessioni a mente fredda

Insomma, tanto rumore per nulla: l'esito del caso avrà sicuramente deluso i fautori del rigore disciplinare. Affrontiamo però l'intera faccenda a mente fredda, per trarne qualche spunto di riflessione.

Tanto per cominciare, ci sarebbe qualcosa da dire sul *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia*. Che si tratti di un *Gesetzbuch* ordinato e tendenzialmente coerente nella sua struttura, questo è certo; che sul piano della repressione gli austriaci non si fossero adeguati ai più recenti ritrovati della scienza penalistica, sta bene; ma che nella concreta applicazione delle norme la durezza repressiva la facesse da padrona, questo non è sostenibile se ci si occupa dei *mala quia prohibita*. Reati di tenue gravità, specie se rapportati ai delitti, le trasgressioni erano sanzionate con pene lievi: nella parte 'politica' del codice del 1803, infatti, il trattamento più gravoso riservato alle contravvenzioni è quello dell'arresto fino a sei mesi, comminato peraltro in ben poche ipotesi.[77]

Una di queste è proprio l'indefinita congerie di comportamenti

---

[75] Protocollo n.° 37004/4194, sessione del 10 dicembre 1830. Nella specie, la Cancelleria aveva così deciso: con riferimento alla questione preliminare era competente il Governo di Milano, perché dopo la nomina, «per i rapporti disciplinari è valida la giurisdizione ordinaria». La sovrana risoluzione del 30 novembre 1820 aveva infatti ampliato «le attribuzioni dei governi rispetto a licenziare, giubilare ed accordare remunerazioni». Pertanto, non reputando di entrare nel merito della vicenda, il caso non avrebbe dovuto nemmeno esserle inoltrato.

[76] Protocollo n.° 37004/4194, 10 dicembre 1830, il governo al Tribunale d'appello e alla Delegazione di Cremona.

[77] Facevano parte di questo scarno ventaglio di contravvenzioni alcune violazioni alla sicurezza dell'onore (capo XII), e segnatamente: l'adulterio (§ 247), il ruffianesimo (§ 258); esacerbato con inasprimenti che strizzavano l'occhio all'antico regime, ove reiterato (§ 259); l'ubriachezza (§ 267, eventualmente colle modalità dell'arresto rigoroso). La

colposi contemplati nella cornice edittale del § 89 lett. *b*, che assegnava a un insieme volutamente imprecisato di azioni e omissioni l'arresto – rigoroso, bisogna ammetterlo – da uno a sei mesi: tutto ciò, nondimeno, per un complesso di condotte suscettibili di determinare non solo il grave ferimento, ma addirittura la morte del soggetto passivo. Rilevo, in via di inciso, che la sanzione connessa dal nostro codice penale all'omicidio colposo è esattamente la medesima, sennonché quello che per gli austriaci era il massimo della pena, per noi rappresenta il minimo della scala repressiva.

Se poi dalla dimensione astratta delle norme passiamo a quella dell'applicazione concreta dei precetti, non dobbiamo nascondere come – in questa faccia buia del sistema che è la seconda parte del codice – la mano già di per sé delicata del legislatore si sia ammantata di un guanto di velluto. Qualche fiorino sborsato, nessuna sospensione, soprattutto niente licenziamento per Pietro Anselmi; a togliere il sonno al nostro medico distratto solo la consapevolezza di aver causato la morte di un altro essere umano.

A queste considerazioni se ne deve aggiungere un'altra. La vicenda di Pietro Anselmi non è solamente lo spaccato di una società, né unicamente la rappresentazione a vivide tinte di una fatalità che ancora oggi funesta la classe medica compromettendone la credibilità.[78] Il fitto carteggio ci restituisce, nel suo intricato sviluppo, la dimensione applicativa di un istituto (e del relativo procedimento) che fino ad oggi non ha ricevuto la debita attenzione. Frammentata in una disordinata pluralità di provvedimenti sparsi, la disciplina del

---

sicurezza dello stato e della tranquillità pubblica (capo V), che nella prima parte era tutelata rigorosamente, in via politica riservava l'arresto da tre a sei mesi – e di primo grado – solamente ai *fondatori*, *arrolatori* e ai *capi* delle società segrete (§ 41). Ligia la salvaguardia della vita (capo VIII): il medesimo trattamento era riservato alla «trascuranza de' propinqui dell'ammalato» (§ 114), nonché, con modalità rigorose, all'esercizio abusivo della professione medica (§ 98), e per chi aveva alterato «la notificazione dell'epoca in cui taluno è morto» (§ 129). *Last but non least* il § 89, che ormai ben conosciamo.

78 La *Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali*, istituita il 5 novembre 2008, il 6 ottobre 2010 ha pubblicato un resoconto che non necessita di commenti: in poco più di un anno, dalla fine aprile 2009 fino alla metà del settembre successivo, i casi di malasanità in Italia sarebbero stati 242; di questi 163 si sono conclusi con il decesso del paziente. Per maggiori dettagli sui resoconti della Commissione, rinvio al sito internet *camera.it/_bicamerali/nochiosco.asp?pagina= /_bicamerali/leg16/sanita/home.htm*.

licenziamento dei funzionari pubblici sotto l'aquila a due teste è stata oggetto d'indagine della sola dottrina cameralistica, e in una prospettiva di assoluto secondo piano[79]. Scarso, se non assente, l'interesse della storiografia sul tema: neanche troppo sullo sfondo, l'inconsueto silenzio dei carteggi d'archivio, generalmente ricchi di materiali e di suggestioni per la ricerca giuridica.

E pertanto, i fascicoli relativi alla «conferenza mista» del 25 settembre 1830 sono come una sonda che si imbatte in un corpo celeste sconosciuto e ne traccia i contorni in vista di missioni più approfondite. Con l'abolizione della giurisdizione amministrativa[80] – non dimentichiamolo –

[79] Antonio Lorenzoni dedica un solo paragrafo al tema, all'interno del nono capitolo del primo libro del suo «edificio», nel quale si propone di esporre «con quell'ordine che loro naturalmente conviene tutte quelle leggi che appartengono al Diritto pubblico interno del Regno Lombardo-Veneto» (A. Lorenzoni, *Instituzioni del diritto pubblico interno*, Vol. I, § 216, 146, per la citazione cfr. *Prefazione*, 8). Più compiuto lo sforzo di Valentino Guazzo, che, allo scopo «di svelare […] il segreto mirabile dell'organizzazione sociale», affronta in un intero titolo della sua opera, il tema dei castighi da comminare al cattivo funzionario (V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, tit. XII, *Doveri – Violazioni – Punizioni*, 187-209). Poche, infine, le pagine scritte da Leone Fontana sul tema, all'interno della suo vastissimo «raccoglitore»: L. Fontana, *Regolatore amministrativo*,Vol. VII, XLI, 263-268

[80] Nel passaggio di consegne dell'Italia restaurata, «la ben oliata *Staatsmachine* di matrice napoleonica» fu rimpiazzata – non senza rammarico – al termine del biennio di transizione (P. Aimo, *Le origini della giustizia amministrativa: consigli di Prefettura e Consiglio di Stato nell'Italia napoleonica*, ISAP, Studi e testi, 9, Milano, Giuffré, 1990, 124). Cessava, così, l'esperienza del contenzioso amministrativo incardinato presso il Consiglio di Stato, la cui struttura si era peraltro discostata dal modello della madrepatria articolandosi in tre rami specializzati (cfr. *Terzo Statuto Costituzionale* del 5 giugno 1805, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, Milano, Francesco Sonzogno, 1805, parte prima, n.° 38, titolo IV, 96-102). Incaricate di svolgere «funzioni interpretative» (E. Pagano, *Enti locali e Stato in Italia sotto Napoleone: 1802-1814*, Roma, Carocci, 2007, 34), le prime due sezioni – il *Collegio dei Consultori* (tit. IV, § 1.mo, artt. XIX-XXIII, 96-97) e il *Consiglio Legislativo* (tit. 2.do, artt. XXIV-XXVII, 97-98) – non discostavano il consesso – cui lo Statuto espressamente non riconosceva che una mera «voce consultiva» (art. XXXVI) – dalla tradizionale dimensione della giustizia ritenuta. In senso apparentemente centrifugo, invece, il *Consiglio degli Uditori* (tit. 3.zo, artt. XXVIII-XXIX, 98-99), che dispiegava funzioni giurisdizionali, essendo chiamato, ai sensi dell'art. XXIX, ad occuparsi «*De toutes les affarires contentieuses*» (n. 1), «*De tous les conflicts de jurisdictions*» (n. 2), ma soprattutto «*Des mises en jugement des agens immediats de l'Aministration publique*» (n. 3). Le pure ampie competenze degli Uditori, tuttavia, soggiacevano anch'esse al vaglio del sovrano. Il dato trova conferma nelle scarne e laconiche norme con cui il provvedimento delinea un abbozzo del rito: trasmessi

l'esigenza di ordine negli apparati pubblici non era certo venuta meno: le articolazioni locali della monarchia imperialregia necessitavano, in altre parole, di regole di funzionamento, per risolvere quelle patologiche evenienze che in altri ordinamenti giuridici sono regolate da tribunali appositamente istituiti. All'interno della complessa *governance* della macchina statale, dunque, un ruolo di primo piano non poteva che essere occupato dall'impianto sanzionatorio qui delineato nei suoi tratti essenziali.

Sulla base degli elementi di cui ormai siamo in possesso, infine, non mi pare fuori luogo porre l'accento sulla somiglianza di forme fra la *consulta* ed il processo penale:[81] un'affinità che induce a ritenere l'*iter* del licenziamento largamente modellato sulla seconda sezione della prima parte del codice del 1803. Penso al rapporto fra referato e decisione che, *mutatis mutandis*, si manifesta tanto nelle *sessioni criminali* quanto nel *giudizio amministrativo*.[82] Se non che, accanto a questa evidente comunanza di forme, si deve registrare una notevole differenza

«per ordine di S.M.» (art. XXIX), i rapporti erano esaminati preventivamente dalle singole sezioni, quindi «presentati dal Presidente di ciascun Consiglio al Re, il quale pria di adottarli, ne ordina la trasmissione al Consiglio di Stato» (art. XXXIV). Cfr. G.S. Pene Vidari, Voce *Giustizia amministrativa (Storia)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Vol. VII, Torino 1991, 502-508, 505, nonché P. Aimo, *Le origini della giustizia amministrativa*, 104.

[81] Per sgombrare il campo da eventuali dubbi mi limito a ricordare le tre fasi della *processura* presso il Tribunale Criminale: l'«investigazione preliminare» (§§ 226-306), l'«inquisizione» (§§ 334-414) e la sentenza (§§ 415-461). *Codice dei delitti*, parte prima, sezione seconda, capi I-XII, 82-178. Sui caratteri generali della procedura, cfr., tra gli studi più recenti, L. Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale*, 61-91. Pur semplificata rispetto a quella realtiva ai delitti, della quale costituisce una sorta di abbozzo, anche la procedura avanti la magistratura politica rivela una matrice comune con la decisione sulle dimissioni: basti volgere nuovamente l'occhio al *Gezetzbuch* del 1803 per coglierv la tripartizione fra investigazione (§§ 293-314), inquisizione (§§ 315-377) e sentenza (§§ 378-408): *Codice dei delitti*, parte seconda, sezione seconda, capi II-V, pp. 335-367. Sui *mala quia prohibita*, tema che meriterebbe ulteriori indagini, rinvio a M. Manzatto, *Delle gravi trasgressioni di polizia,* 229-232. Segnalo, in entrambe le procedure, la totale mancanza della fase dibattimentale, in conformità ai dettami del procedimento inquisitorio. Sul punto, nonché sui «caratteri di base comuni» (ed altresì sulle differenze) fra le due procedure previste dal codice del 1803, si veda E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXII-CLXIII.

[82] Più semplice nel procedimento di dimissioni, più articolata ai sensi dei paragrafi del Codice del 1803, in entrambi i casi ci si imbatte in un riassunto, o *referato*, da

fra il procedimento giurisdizionale e quello amministrativo: rispetto al codice del 1803,[83] nella «consulta mista» a farla da padrone è il libero convincimento. E infatti, ad eccezione del tecnicismo in sede di questioni preliminari, nelle argomentazioni dei membri del «giudizio amministrativo» non è dato rinvenire valutazioni giuridiche ispirate alla geometria inquisitoria della colpevolezza: la «consulta mista» è, piuttosto, il regno delle considerazioni d'opportunità, nel segno della discrezionalità degli intenti.

parte di un relatore, cui seguiva una discussione collegiale motivata in fatto e in diritto. Per le cosiddette sessioni dei tribunali criminali, cfr. C. Povolo, *La selva incantata*, e segnatamente 34-37.

[83] Nel già citato discorso di Carlo Della Porta, il magistrato della commissione speciale giustifica l'adesione al principio della prova legale: si volevano evitare gli arbitri della soggettività di un *modus operandi* in base al quale «la somma probabilità è morale certezza» (Della Porta ai non condannati, n.° 181/*geheim*, 20 gennaio 1824. ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 68, n.° 51/*geheim*). Non dissimili le celebri valutazioni di Pietro Mantegazza: P. Mantegazza, *Alcune osservazioni sulla legislazione criminale del cessato Regno d'Italia*, Milano, Maspero e Buocher, 1814, 44-73. Sul garantismo della prova legale rinvio, ancora una volta, a L. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, 171-174, G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento*, 7-60, ed E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXXVIII-CLXXXIII.

Scienze economiche e statistiche Istituto Lombardo (Rend. Lettere) 145, 279-296 (2011)

PROPOSTA DI UNA FUNZIONE UTILITÀ DIPENDENTE DALL'UTILITÀ ATTESA E DALLA DISPERSIONE DELLE UTILITÀ

Nota del s.c. VITTORIO B. FROSINI (*)

(Adunanza del 20 ottobre 2011)

SUNTO. – L'autore presenta le proprietà e le implicazioni di una proposta concernente una particolare sintesi statistica delle utilità contenute in una data prospettiva probabilistica. Seguendo un suggerimento di Maurice Allais, tale statistica è crescente con l'utilità attesa, e decrescente – per la maggior parte degli individui, che sono avversi al rischio – con la deviazione media assoluta delle utilità; l'introduzione di un parametro, che moltiplica tale misura di dispersione, permette di caratterizzare i comportamenti avversi oppure favorevoli al rischio, per mezzo del suo segno e del suo valore assoluto. Viene dimostrato che tale statistica (a) soddisfa la condizione di dominanza stocastica, (b) soddisfa la condizione di indipendenza, (c) soddisfa il "problema della assicurazione probabilistica", (d) risolve i paradossi di Allais, Ellsberg e Kahneman-Tversky (paradosso dell'assioma di sostituzione), (e) la deviazione media assoluta non può essere sostituita dallo scarto quadratico medio (o deviazione standard).

***

ABSTRACT. – The author develops the properties and implications of a proposal, concerning a summary statistic of the random prospect of utilities. Following a suggestion of Maurice Allais, such a statistic is increasing with expected utility, and decreasing – for most people, who are risk averse – with the mean absolute deviation of utilities; a parameter multiplying this dispersion measure allows for risk averse or risk prone behaviour, according to its sign, and also for more or less departure from a certain

(*) Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Dipartimento di Scienze statistiche. E-mail: benito.frosini@unicatt.it

prospect. It is demonstrated that this statistic (a) satisfies the first stochastic dominance, (b) satisfies the independence condition, (c) satisfies the so called "problem of probabilistic insurance", (d) resolves the paradoxes of Allais, Ellsberg and Kahneman-Tversky (paradox of the substitution axiom), (e) the mean absolute deviation from the mean cannot be replaced by the standard deviation.

1. Introduzione. Il criterio dell'utilità attesa e la dispersione delle utilità

Questa memoria è un contributo alla modellazione del comportamento individuale riguardo alla scelta fra più prospettive probabilistiche; tali prospettive probabilistiche sono definite a partire da prospettive certe, come di seguito definite.

Un individuo è posto di fronte alla scelta fra due o più prospettive, che coinvolgono prospettive *certe* $h_1, h_2,..., h_n$, fra le quali è in grado di stabilire un ordinamento di preferenza. ($h \precsim k$ se h è non preferito oppure è equivalente a k); le prospettive sono probabilistiche nel senso che l'individuo deve scegliere fra più prospettive del tipo

$$d=[h_1,p_1 ; h_2,p_2 ; \dots ; h_n,p_n] \tag{1}$$

nelle quali cioè h_1 può accadere con probabilità p_1, h_2 può accadere con probabilità p_2 ecc. ($\sum p_i=1$). In molte applicazioni, per semplicità, le prospettive certe h_i sono ridotte a somme di danaro; tali prospettive ricevono anche il nome di *lotterie*. Le probabilità in discorso possono essere probabilità oggettive, ma è presumibile che siano spesso probabilità soggettive, cioè dipendenti dalla valutazione che ne viene fatta dal particolare individuo, cui è demandata la decisione di scelta fra due o più prospettive probabilistiche.

Vi è accordo generale che le prospettive certe $h_1,..., h_n$ entrano nella valutazione e nel confronto fra le stesse prospettive non direttamente, ma attraverso la loro *utilità* per l'individuo; la prospettiva d è perciò sostituita dalla prospettiva

$$d=[u(h_1), p_1;... ; u(h_n),p_n]=[u_1,p_1;... ; u_n,p_n] \tag{2}$$

dove la funzione u assume valori reali. Si potrà anche scrivere

$U=[u_1,p_1;\ldots ; u_n,p_n]$ a indicare la variabile casuale U che assume i valori $u_1,\ldots, u_n$ con rispettive probabilità $p_1,\ldots, p_n$.

Un tipo comune di prospettiva probabilistica riguarda somme di denaro; la generica prospettiva di questo tipo sarà simbolizzata con $d=[x_1,p_1; \ldots ; x_n,p_n]$ $(x_i \leq x_{i+1})$, essendo x_i un numero reale, che esprime una somma di denaro (negativa, nulla o positiva); una tale prospettiva viene usualmente denominata come la corrispondente variabile casuale, con la lettera X. Si assume che la funzione utilità sia una funzione non decrescente della quantità di denaro cui si applica.

La funzione u deve essere coerente con lo spazio delle preferenze fra le prospettive certe: se $h \precsim k$, allora $u(h) \leq u(k)$. Ai valori della funzione u non viene associato un significato "assoluto", e infatti tale funzione u è definita a meno di trasformazioni lineari crescenti; in particolare, per semplificare i riferimenti l'utilità della prospettiva meno favorevole può essere posta uguale a 0, e l'utilità della prospettiva più favorevole può essere posta uguale a 1.

Nel confronto tra prospettive probabilistiche deve essere assicurata la condizione fondamentale di *dominanza stocastica*:

se $d=[u_1,p_1;\ldots ; u_n,p_n]$ e $d'=[u'_1,p_1;\ldots ; u'_n,p_n]$

con $u_i \leq u'_i$ per ogni i (si dice che d' è maggiore stocasticamente di d), allora $u(d) \precsim u(d')$, e pertanto deve essere $u(d) \leq u(d')$.In altre parole, ogni proposta di funzione utilità deve soddisfare la condizione di dominanza stocastica. Per quanto detto, tale condizione deve essere assicurata anche nel caso particolare in cui le prospettive certe di riferimento siano somme di denaro.

Per quanto di impostazione totalmente diversa, i contributi classici fondamentali di D. Bernoulli (1738) e di von Neumann-Morgenstern (1953) pervengono entrambi alla stessa valutazione sintetica della prospettiva probabilistica (2), consistente nella media aritmetica, o valore atteso, della variabile casuale U:

$$u(d)=\mathrm{E}(U)=\bar{u}= \sum u(h_i)p_i \qquad (3)$$

Ciò significa che, nella scelta fra due o più prospettive probabilistiche, l'individuo dovrebbe scegliere quella che massimizza l'*utilità*

attesa (espressione usuale per indicare la media delle utilità) (cfr. Lindley, 1985, p. 59). Nel seguito si farà riferimento alla proposta di von Neumann-Morgenstern con la sigla N-M-S, comprendendovi il riferimento anche al successivo contributo di L.J. Savage (1954), in sostanziale accordo con tale impostazione.

La distinzione fondamentale fra le impostazioni di D. Bernoulli e N-M-S consiste nella definizione e determinazione delle utilità:

- per Bernoulli $u(h)$ è valutata in condizioni prive di rischio (*utilità realistica*),
- per N-M-S $u(h)$ discende come risultato del confronto di più lotterie; essa dipende dall'utilità realistica, ma anche dall'atteggiamento personale rispetto al rischio.

Il criterio dell'utilità attesa (o criterio EU=*Expected Utility*), per quanto ottenuto da von Neumann-Morgenstern come implicazione (teorema) di alcuni ragionevoli assiomi, e successivamente confermato da Savage (1954) col ricorso a un più ampio sistema assiomatico, è stato subito sottoposto a varie critiche, le quali hanno evidenziato che molti individui sicuramente razionali non si comportano – di fronte a specifici esempi di scelta fra due o più prospettive probabilistiche – secondo il criterio EU. La principale critica è venuta da Maurice Allais (1953), in un celebre articolo pubblicato nello stesso anno in cui vedeva la luce la terza edizione del volume di von Neumann-Morgenstern "Theory of games and economic behavior", comprendente la derivazione del criterio EU da un sistema assiomatico. L'articolo di Allais è noto in particolare per l'esposizione e il commento di un problema di scelta – cui si accennerà più oltre con maggiore dettaglio – generalmente noto come "paradosso di Allais"; ma ci preme soprattutto ricordare a questo punto l'avvertimento di Allais, più volte ripetuto nel corso dell'articolo: "l'erreur fondamentale de toute l'école américaine, c'est de négliger indirectement et inconsciemment, la dispersion des valeurs psychologiques" (1953, p. 544). Possiamo dire subito che la proposta di un nuovo criterio decisionale, contenuta nel presente articolo, prende le mosse proprio da questo suggerimento, e lo rende direttamente operativo mediante una funzione u_g delle utilità (con associate le rispettive probabilità) che risulta dalla differenza fra due termini: l'utilità media (presente nel criterio EU) e un termine proporzionale a un comune indice di dispersione, cioè la deviazione media assoluta (ovvero media degli

scarti assoluti delle singole utilità dalla loro media). Formalmente, tale criterio risulta:

$$u_g(d)=\sum u(x_i)p_i - \lambda\sum |u(x_i) - \bar{u}|p_i=\bar{u}- \lambda \mathrm{MA}(U) \qquad (4)$$

dove si è indicato con MA(U) la deviazione media assoluta delle utilità, mentre λ è un parametro, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Sui valori assumibili da λ si tornerà in seguito; al momento basterà rilevare che valori positivi di λ saranno indicativi di avversione al rischio (la situazione di gran lunga più comune), mentre valori negativi saranno associabili a individui favorevoli, o propensi, al rischio; per λ=0 si avrebbe l'applicazione del criterio EU: $u_g(d)=\bar{u}$. Si osserva che il criterio u_g è invariante rispetto a trasformazioni lineari delle utilità, nel senso che, se U=[u_1,p_1 ; ... ; u_n,p_n] e $V=a + bU$, vale la seguente relazione:

$$u_g(V)=u_g(a + bU)=a + bu_g(U).$$

Si avverte che il contributo di questo articolo si pone in diretta prosecuzione di una precedente proposta dello stesso autore (Frosini, 1997), ed è esso stesso una versione ridotta di un contributo assai più esteso (Frosini, 2010) disponibile nella serie E.P. del Dipartimento di Scienze statistiche dell'Università Cattolica di Milano (consultabile anche tramite internet). La disponibilità di questi contributi rende possibile restringere la successiva esposizione agli aspetti di maggiore novità contenuti nella memoria più recente, e nello stesso tempo permette di rinviare a tale articolo per gli sviluppi formali, che per ragioni di spazio non possono essere qui riportati in dettaglio.

2. La specificazione operativa dell'utilità del gioco

Nella impostazione tradizionale, che risale a D. Bernoulli (1738), un individuo ha un comportamento neutrale rispetto al rischio se è indifferente fra il mantenimento di una data prospettiva (o gioco, o scommessa) X=[x_1,p_1; … ; x_n,p_n], e lo scambio con la somma data dal valore atteso $\bar{x} =\sum x_i p_i$. Il comportamento di gran lunga più comune, cioè di avversità al rischio, implica invece che l'individuo è disposto ad

accettare un "equivalente certo" (CE=*certainty equivalent*) x=CE(d) $\leq \bar{x}$ in cambio della scommessa. Un comportamento assai meno frequente, di propensione al rischio, porterebbe invece l'individuo a mantenere la scommessa a fronte dell'offerta del valore atteso monetario $\bar{x}$.

Questo "comportamento rivelato" (l'equivalente certo rispetto a una data prospettiva) appare come il risultato congiunto di (almeno) due fattori indipendenti, e cioè la curvatura della funzione utilità realistica e l'atteggiamento verso il rischio. Si può assumere pacificamente che la funzione utilità realistica sia (più o meno) concava – ovvero con utilità marginale decrescente – praticamente per tutti gli individui; tale funzione utilità interagisce con l'atteggiamento individuale rispetto al rischio.

Sia pure mantenendo la validità del precedente riferimento, che fa leva sul concetto di "equivalente certo", la presente impostazione – basata sul criterio (4) – assume una definizione di neutralità, oppure avversione, oppure propensione al rischio, *secondo il criterio* u_g, basate sulle seguenti definizioni:

(a) un individuo è g-neutrale rispetto al rischio – per una data prospettiva d – se $u_g(d)=\bar{u}$ (l'utilità della data prospettiva coincide con l'utilità attesa);
(b) un individuo è g-avverso al rischio se $u_g(d) < \bar{u}$;
(c) un individuo è g-propenso al rischio se $u_g(d) > \bar{u}$;

in altre parole, l'avversione o la propensione al rischio secondo il criterio u_g dipendono dalla dispersione delle utilità intorno alla loro media.

L'impostazione proposta risulta già pienamente comprensibile nel caso più semplice di una prospettiva binaria d=[0, 1 – p; 1, p], che può essere riferita a un gioco che assicura la vincita di 1 se accade un evento A con probabilità p, e il mantenimento dello *status quo* se l'evento A non accade (ovvero se accade l'evento contrario). Il valore atteso (ovvero la media) di questa prospettiva è p. Per un esempio così semplice è possibile e utile rappresentare la funzione utilità realistica $u(x)$ – per $0 \leq x \leq 1$, dove x è una somma di denaro in una scala opportuna – e l'utilità del gioco $u_g(p)$ – per $0 \leq p \leq 1$ – sullo stesso grafico, all'interno di un quadrato di lato 1, come è fatto in Fig. 1.

In tale figura l'utilità realistica è rappresentata dalla funzione concava $u(x)=x^{0.7}$. Dati i possibili esiti 0 e 1 del gioco, la sua valutazione col criterio (4) dipende dalla probabilità p, e risulta

$$u_g(p)=p-2\,\lambda\,p\,(1-p) \qquad 0 \le p \le 1 \tag{5}$$

dato che l'utilità attesa è p, mentre la deviazione assoluta media è

$$MA=|0-p|\,(1-p)+|1-p|\,p=2\,p\,(1-p);$$

la curva corrispondente a $u_g(p)$ in *Fig. 1* è calcolata per $\lambda=¼$, ovvero $u_g(p)=p\,(1+p)\,/2$.

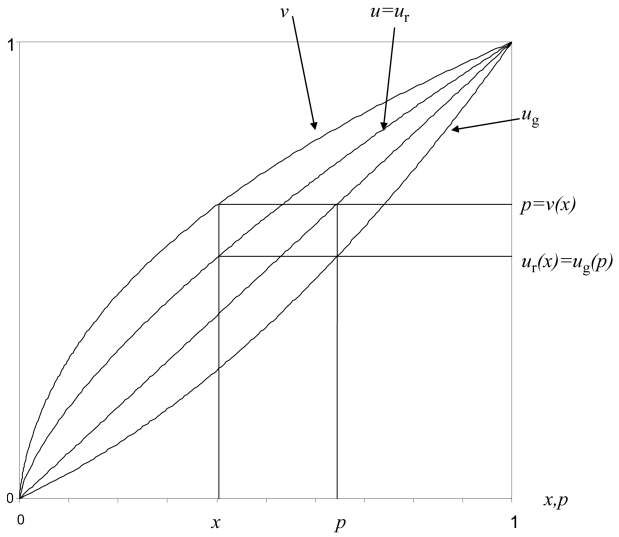


Fig. 1. Esempio di funzioni rilevanti per giochi binari nel caso di comportamento avverso al rischio. x=risultato monetario del gioco, p=probabilità di successo per il gioco d(p)=[0, 1- p ; 1, p], $u_g(p)$=utilità del gioco, $u(x)=u_r(x)$=utilità realistica di x, v(x)= utilità N-M-S di x.

Per tale prospettiva binaria l'equivalente certo x=CE(d) dipende da p, e risulta dalla equazione

$$u(x)=u_g(p) \quad \rightarrow \quad x(p)=u^{-1}\circ u_g(p); \tag{6}$$

vale in generale

$$u(x)=u_g(d) \quad \rightarrow \quad x(d)=u^{-1}\circ u_g(d). \tag{7}$$

Continuando l'esempio numerico, vale

$x(p)=u^{-1}(p)=[p(1+p)/2]^{1/0.7}$

Si può inoltre osservare che, se si ricerca la funzione utilità $v(x)$ che fa corrispondere lo stesso equivalente certo sopra scritto alla valutazione del gioco ottenuta con l'impostazione N-M-S, si tratta di imporre l'equazione

$$\bar{u}=p=u_g^{-1}\circ u(x)=v(x). \tag{8}$$

In tal modo si può controllare che la funzione utilità dell'impostazione N-M-S eguaglia la composizione $u_g^{-1}\circ u$; dato che u_g è generalmente convessa, l'applicazione di u_g^{-1} a u esalta la concavità della funzione utilità realistica, come effettivamente avviene con l'esempio in *Fig. 1*. Ponendo $u=u(x)=x^{0.7}$, e tenuto conto che $u_g(p)=p\,(1+p)\,/2$, dalla equazione $p^2+p-2u=0$ si ricava la relazione, per $p>0$:

$p=-\,1/2+(1/4+2u)^{0.5}$

da cui

$v(x)=u_g^{-1}\circ u(x)=-1/2+(1/4+2x^{0.7})^{0.5}$ per $0\le x,p\le 1$.

3. Soddisfacimento della dominanza stocastica e della condizione di indipendenza

Nel caso delle prospettive binarie del tipo $d(p)=[0,1-p\,;\,1,p]$, per $0\le p\le 1$, la dominanza stocastica di una prospettiva $d(p_1)$ rispetto a una prospettiva $d(p_2)$ è assicurata se $p_1>p_2$. Perché la funzione utilità u_g soddisfi il criterio di dominanza stocastica, la funzione convessa (5) deve essere crescente da $p=0$ a $p=1$, cosa che accade effettivamente quando $0<|\lambda|<1/2$ (come si controlla facilmente). Si può "congetturare" che una media avversione al rischio sia rappresentata dal parametro $\lambda=1/4$, che implica la funzione utilità

$u_g(p)=p\,(1+p)\,/2 \qquad 0\le p\le 1.$

Allo stesso campo di variazione per λ si arriva con una impostazione più generale, cioè con riferimento alla funzione $u_g(d)$ in formula (4), che si riferisce a un numero generico di prospettive certe (comprese nella prospettiva probabilistica); per la relativa dimostrazione si rinvia al par. 2.2 di Frosini (2010).

La validità della condizione di dominanza stocastica per la funzione $u_g(d)$ – nel caso generale – si può dimostrare in modo semplice, ancorché tedioso. Si imposta il calcolo di $u_g(d)$ per una generica prospettiva $d_1=[u_1,p_1; \ldots ;u_n,p_n]$, e per una prospettiva variata d_2, nella quale un valore positivo Δ è trasferito da p_r a p_s, essendo $u_r < u_s$; in tal modo la prospettiva d_2 risulta stocasticamente maggiore rispetto a d_1. Questo tipo di calcolo richiede verifiche distinte per i casi. (a) $u_r < u_s \leq \bar{u}$, (b) $\bar{u} \leq u_r < u_s$, (c) $u_r < \bar{u} < u_s$, con vari sottocasi. In generale vale che, passando dalla prospettiva originaria d_1 alla prospettiva variata d_2, la funzione $u_g(d)$ aumenta in ogni caso se $|\lambda| < 1/2$; come già accennato, valori negativi di λ caratterizzano un individuo propenso (o favorevole) all'assunzione di rischio, mentre valori positivi di λ si riferiscono al caso comune di individui avversi al rischio. Per la dimostrazione completa si rinvia a Frosini (2010), par. 2.2.

E' di notevole interesse, e in qualche modo inattesa, l'ulteriore proprietà di $u_g(d)$ di soddisfare la c.d. *condizione di indipendenza*. Tale condizione, ritenuta da molti studiosi una proprietà essenziale nell'ambito della teoria ortodossa dell'Utilità Attesa, afferma che, se la prospettiva B è preferita alla prospettiva A, un miscuglio (probabilistico) di B con qualunque altra prospettiva C è sempre preferito al miscuglio fra A e C. Si può dimostrare che tale proprietà vale in ogni caso se $|\lambda| < 1/2$ (che è la stessa condizione stabilita più sopra per la validità della dominanza stocastica). Anche per questa dimostrazione si rinvia a Frosini (2010, par. 2.3); si osservi che il significato di tale condizione deve essere collegato, in questo caso, alla funzione utilità u_g, e non al criterio dell'utilità attesa (che costituisce un caso particolare del criterio u_g).

4. Comportamenti contrastanti fra il criterio u_g e il criterio dell'utilità attesa

Un celebre esempio, proposto da Allais (1953) e generalmente denominato "paradosso di Allais", conduce per la grande maggioranza

degli individui a un comportamento contrastante con l'applicazione del criterio dell'utilità attesa. Allais considera due situazioni che richiedono una decisione da parte di un individuo, cui sono proposti successivamente due giochi (o prospettive probabilistiche); la seguente esposizione utilizza cifre riferite a centinaia di migliaia di dollari (ad esempio, 5 significa 500.000 dollari).

Situazione 1 – Si può scegliere fra le prospettive:
d_1: si ottiene 5 con certezza;
d_2: status quo (cioè né vincite né perdite) con probabilità 0,01; 5 con probabilità 0,89; 25 con probabilità 0,10.

Situazione 2 – Si può scegliere fra le prospettive:
d_3: status quo con probabilità 0,89; 5 con probabilità 0,11;
d_4: status quo con probabilità 0,90; 25 con probabilità 0,10.

In grande maggioranza gli individui preferiscono d_1 a d_2, e d_4 a d_3; questo implica le seguenti diseguaglianze per qualunque funzione utilità u, se si adotta il criterio EU (utilità attesa):

$0.11\ u(5) > 0.1\ u(25) + 0.01\ u(0)$
$0.11\ u(5) < 0.1\ u(25) + 0.01\ u(0)$

che sono incompatibili. Altri controesempi, simili a questo ma che prevedono guadagni più moderati, sono stati proposti e controllati su campioni di individui da Kahneman e Tversky (1979).

Assumiamo ora che l'individuo K, cui sono sottoposte le precedenti scelte, sia avverso al rischio, e adottiamo come criterio di scelta il criterio u_g in formula (4). Siano U_1, U_2, U_3, U_4 le variabili casuali delle utilità associate rispettivamente ai giochi d_1, d_2, d_3, d_4. Consideriamo inoltre la tradizionale associazione delle utilità alla ricchezza posseduta, e assumiamo che le attuali disponibilità per K siano valutate 200.000 dollari. Con questi dati, dobbiamo valutare le compatibilità fra le seguenti diseguaglianze (già considerate da Frosini, 1997, p. 448):

$u(7) > 0{,}1\ u(27) + 0{,}89\ u(7) + 0{,}01\ u(2) - \lambda \mathrm{MA}(U_2)$
$0{,}1\ u(27) + 0{,}9\ u(2) - \lambda \mathrm{MA}(U_4) > 0{,}11\ u(7) + 0{,}89\ u(2) - \lambda \mathrm{MA}(U_3)$;

ponendo $\delta_i = \mathrm{MA}(U_i)$, si controlla che le due diseguaglianze sono compatibili se $\delta_2 + \delta_3 - \delta_4 > 0$.

Come possibile applicazione, consideriamo la seguente funzione utilità (da Lindley, 1985, p. 86):

$u(x)=1-\exp(-c\,x) \quad x>0\,;\,c>0;$

se adottiamo inoltre il suggerimento di Lindley di associare il valore di utilità 1/2 alla ricchezza esistente (200.000 dollari, per ipotesi), da cui c=0,34657, si ottengono i seguenti valori attesi e le seguenti deviazioni medie assolute:

$\bar{u}_1$=0,91161, δ_1=0;$\bar{u}_2$=0,91633, δ_2=0,016717;$\bar{u}_3$=0,54528, δ_3=0,080594; $\bar{u}_4$=0,54999, δ_4=0,089985.

Con queste sostituzioni le precedenti diseguaglianze diventano:

$0.91161 > 0.91633 - \lambda\times 0.016717;$
$0.54999 - \lambda\times 0.089985 > 0.54528 - \lambda\times 0.080594.$

Si può controllare che la diseguaglianza $\delta_2 + \delta_3 - \delta_4 > 0$ è soddisfatta. Inoltre, il campo di variazione dei valori λ che permettono di soddisfare ambedue le diseguaglianze appare abbastanza ampio ($0{,}28199 < \lambda < 0{,}50201$), e praticamente identico al campo di variazione dei valori ammissibili $0{,}28199 < \lambda < 0{,}5$.

Un altro paradosso, di natura più generale, presente nella teoria dell'utilità attesa, è il c.d. "paradosso dell'assioma di sostituzione"; esso è stato ampiamente studiato nel contributo fondamentale di Kahneman e Tversky (1979, pp. 266, 267, 282). In effetti, questi autori chiamano "assioma di sostituzione" quello che è usualmente indicato come "assioma – o condizione – di indipendenza", come fatto più sopra al par. 3. Tuttavia, Kahneman e Tversky propongono la seguente generalizzazione di vari esempi, di cui quello di Allais rimane l'archetipo: "The above problems illustrate common attitudes toward risk and chance that cannot be captured by the expected utility model. The results suggest the following empirical generalization concerning the manner in which the substitution axiom is violated. If (y,pq) is equivalent to (x,p), then (y,pqr) is preferred to (x,pr), $0 < p,q,r < 1$" (p. 267). Avvertono subito gli autori – e dimostrano nel seguito del lavoro – che

tale proprietà è incorporata nella teoria, chiamata "Prospect Theory", da essi proposta. Nel contributo di Frosini (2010, par. 7) viene dimostrato che l'adozione del criterio u_g in formula (4) permette di verificare ugualmente la correttezza della *empirical generalization* proposta da Kahneman e Tversky.

Un'altra interessante applicazione, sempre proposta da Kahneman e Tversky (1979, pp. 269, 270, 285), il cui esito è contrastante con le implicazioni del criterio EU, riguarda la c.d. assicurazione probabilistica (*probabilistic insurance*). Il problema è così sinteticamente esposto nell'articolo richiamato (p. 270): "If at asset position w one is just willing to pay a premium y to insure against a probability p of losing x, then one should definitely be willing to pay a smaller premium ry to reduce the probability of losing x from p to $(1 - r)p$, $0 < r < 1$. Formally, if one is indifferent between $(w - x,p\ ;\ w,1 - p)$ and $(w - y)$, then one should prefer probabilistic insurance $(w - x,(1 - r)p\ ;\ w - y,rp\ ;\ w - ry,1 - p)$ over regular insurance $(w - y)$". In realtà, il (ragionevole) comportamento degli individui è generalmente in senso opposto, cioè l'assicurazione probabilistica è ritenuta inferiore alla normale assicurazione. La dimostrazione di Kahneman e Tversky è confermata dalla applicazione del criterio u_g in formula (4), come fatto da Frosini (2010, par. 6).

5. Soluzione al paradosso di Ellsberg

Una diretta estensione della precedente impostazione, basata sul criterio u_g, al caso delle *decisioni sotto incertezza* (cioè con limitata o nessuna conoscenza delle probabilità rilevanti per una data prospettiva), può essere semplicemente ottenuta; come immediata applicazione, il paradosso di Ellsberg (1961) può ricevere una convincente "spiegazione". La proposta presentata nel seguito è ripresa da Frosini (1997, pp. 453-454).

Allo scopo di definire un criterio immediatamente operativo, si ammetterà che l'individuo K sia in grado di stabilire, almeno come accettabile approssimazione, una distribuzione di probabilità sul vettore $(p_1,..., p_n)$ con $\sum p_i=1$. Con questo riferimento, è possibile definire il comportamento (nella scelta fra più prospettive incerte) in presenza di una assegnazione imprecisa delle probabilità $p_1,..., p_n$ agli stati di natura $s_1,..., s_n$, come segue:

(a) un individuo è *g*-neutrale rispetto al rischio se il problema di scelta con probabilità imprecise è equivalente al problema che si ottiene sostituendo ciascuna probabilità p_i col suo valore atteso $\bar{p}_i$=E(p_i) (si osservi che $\sum \bar{p}_i$=1);
(b) un individuo è *g*-avverso al rischio se il problema di scelta è equivalente a un analogo problema con sostituzione di p_i con un valore inferiore a E(p_i) quando la prospettiva certa collegata con lo stato s_i è un guadagno, e con un valore superiore a E(p_i) quando la prospettiva collegata è una perdita o comunque nessun guadagno;
(c) un individuo è *g*-favorevole al rischio se il problema di scelta è equivalente a un analogo problema con sostituzione di p_i con un valore superiore a E(p_i) quando la prospettiva certa collegata con lo stato s_i è un guadagno, e con un valore inferiore a E(p_i) quando la prospettiva collegata è una perdita o comunque nessun guadagno.

Per ragioni di brevità, svilupperemo il criterio operativo solo nel caso comune di avversione al rischio, sia nel senso presentato nei precedenti paragrafi, sia nel senso della assegnazione di probabilità imprecise (ovvero della assegnazione di una distribuzione di probabilità in luogo di ogni p_i). Se le prospettive certe sono somme di denaro x_i, e usiamo il termine di correzione λMA(U) applicato alle probabilità attese, l'espressione

$$u_g(d)=\sum u(x_i)\ \bar{p}_i - \lambda \sum \mid u(x_i) - \bar{u} \mid \bar{p}_i \qquad (9)$$

può essere usata quando il soggetto è avverso rispetto a prospettive rischiose ($\lambda > 0$) ed è neutrale rispetto alle probabilità imprecise. Se il soggetto è avverso al rischio anche rispetto alle probabilità imprecise, questa espressione può essere utilizzata egualmente, tuttavia sostituendo $\bar{p}_i$ con un p_i^* più piccolo di $\bar{p}_i$ nel caso di prospettive positive, e con un p_i^* più grande di $\bar{p}_i$ per prospettive negative o nulle. Anche in questo caso, per semplicità, potremmo usare un termine correttivo proporzionale alla deviazione media assoluta della variabile casuale p_i, ponendo

$p_i^*=\bar{p}_i - \gamma_1 \mathrm{MA}(p_i)$, $\gamma_1 > 0$, per una prospettiva positiva,
$p_i^*=\bar{p}_i + \gamma_2 \mathrm{MA}(p_i)$, $\gamma_2 > 0$, per una prospettiva negativa o nulla.

Questa impostazione del trattamento delle probabilità imprecise

permette di risolvere i paradossi che possono sorgere nella teoria classica dell'Utilità Attesa, quando non tutte le probabilità sono esattamente determinate, come nel caso del "paradosso di Ellsberg" (1961).

Paradosso di Ellsberg: E' noto che un'urna contiene 30 palline rosse, e 60 fra nere e gialle (in proporzioni ignote). Una pallina è estratta a caso dall'urna. Si considerano le seguenti possibilità di vincite:

Gioco 1: 100 dollari se è estratta una pallina rossa;
Gioco 2: 100 dollari se è estratta una pallina nera;
Gioco 3: 100 dollari se è estratta una pallina nera o gialla;
Gioco 4: 100 dollari se è estratta una pallina rossa o gialla.

E' stato verificato che la gran maggioranza degli individui preferiscono il gioco 1 al gioco 2, e il gioco 3 al gioco 4; tale comportamento implica la violazione del c.d. *principio di certezza* (*sure-thing principle*), e quindi della condizione di indipendenza (cfr. Frosini & Giossi, 1994, par. 6).

Per semplicità, poniamo 0=status quo, e $u(0)=0$; ne consegue che le utilità delle possibili azioni possono essere scritte come segue (numerando le azioni a_1-a_4 come i corrispondenti giochi):

$u(a_1)=u(100)(1/3)$; $u(a_2)=u(100)p_2$;
$u(a_3)=u(100)(2/3)$; $u(a_4)=u(100)(1/3 + p_3)$.

Se assumiamo $\bar{p}_2=\bar{p}_3= 1/3$ (come potrebbe ottenersi ad esempio da una distribuzione uniforme fra 0 e 2/3), e corrispondentemente $p_2^*=p_3^*=1/3 - \gamma$ (con $\gamma > 0$), le seguenti diseguaglianze sono immediatamente controllate:

$u(a_2)=u(100)(1/3 - \gamma) < u(a_1)$; $u(a_4)=u(100)(2/3 - \gamma) < u(a_3)$;

in tal modo il paradosso viene spiegato con la stessa applicazione del modello EU, applicato però alle probabilità p_i^* (caso di $\lambda=0$ per il criterio u_g). Nel caso generale, la formula (4) può essere riscritta come segue:

$$u_g(d)=\sum u(x_i)p_i^* - \lambda\ MA^*=\bar{u}^* - \lambda\ MA^*$$

essendo $MA^*=\sum |u(x_i) - \bar{u}^*|\ p_i^*$. Ponendo per semplicità $u(100)=1$, otteniamo:

$\bar{u}(a_1)=1/3$; $\bar{u}^*(a_2)=1/3-\gamma$; $\bar{u}(a_3)=2/3$; $\bar{u}^*(a_4)=2/3-\gamma$;
$MA(a_1)=|0-1/3|(2/3)+|1-1/3|(1/3)=4/9$, coincidente con $MA(a_3)$;
$MA^*(a_2)=|0-(1/3-\gamma)|\,(2/3+\gamma)+|1-(1/3-\gamma)|\,(1/3-\gamma)=$
$=4/9-(2/3)\gamma-2\gamma^2$;
$MA^*(a_4)=|0-(2/3-\gamma)|\,(1/3+\gamma)+|1-(2/3-\gamma)|\,(2/3-\gamma)=$
$=4/9+(2/3)\gamma-2\gamma^2$;
$u_g(a_1)-u_g(a_2)=[1/3-(4/9)\lambda]-[(1/3-\gamma)-\lambda(4/9-(2/3)\gamma-2\gamma^2]=$
$=\gamma\,(1-(2/3)\lambda-2\lambda\gamma\,)$

con radici 0 e $1/(2\lambda)-1/3$. Dato che siamo interessati solo a valori $0\leq\gamma<1/3$, per λ positivo (caso di soggetto avverso al rischio) la suddetta differenza è maggiore di 0. Analogamente, la differenza

$u_g(a_3)-u_g(a_4)=[2/3-(4/9)\lambda]-[(2/3-\gamma)-\lambda(4/9+(2/3)\gamma-2\gamma^2]=$
$=\gamma\,(1+(2/3)\lambda-2\lambda\gamma\,)$,

con radici 0 e $1/(2\lambda)+1/3$, è maggiore di 0 sotto le stesse condizioni per λ. Ne risulta che anche nel caso generale per il criterio u_g il paradosso di Ellsberg è completamente spiegato.

6. Concordanza con l'impostazione di Quiggin

Una caratteristica interessante della funzione utilità qui considerata è che si tratta di una funzione utilità compatibile con una impostazione molto generale, e del tutto differente, che è diventata molto popolare negli ultimi anni, dovuta a J. Quiggin (1982-1993). Seguendo il suggerimento di Kahneman e Tversky (1979) di applicare opportune trasformazioni alle probabilità inserite nei criteri decisionali, Quiggin ha spostato l'attenzione dalle singole probabilità alle probabilità cumulate, mantenendo in questo modo alcune delle proprietà condivise dal modello EU; questa impostazione è usualmente riferita con l'acronimo RDEU (*Rank-Dependent Expected Utility*). L'utilità attesa propria del criterio EU viene sostituita da Quiggin con una "funzione di valutazione" (con simile apparenza):

$$V(\boldsymbol{x},\boldsymbol{p})=\sum u(x_i)k_i(\boldsymbol{p}) \qquad (10)$$

dove $k_i(\boldsymbol{p})=q(\sum_{r=1}^{i}p_r)-q(\sum_{r=1}^{i-1}p_r)$

Le probabilità cumulate originali vengono in tal modo trasformate per mezzo di una *funzione di percezione q*, che riflette la personale valutazione dell'individuo e il suo atteggiamento verso il rischio. Ponendo $u_i=u(x_i)$, e $P^*=\sum_{u_i\le\bar{u}}p_i$, la deviazione media assoluta delle utilità può scriversi

$$\begin{aligned}\mathrm{MA}(U)&=\sum_{u_i\le\bar{u}}(\bar{u}-u_i)p_i+\sum_{u_i>\bar{u}}(u_i-\bar{u})p_i\\&=\sum_{u_i\le\bar{u}}2u_i\,p_i(P^*-1)+\sum_{u_i>\bar{u}}2u_ip_iP^*;\end{aligned}$$

quindi, in applicazione del criterio u_g in formula (4):

$$\begin{aligned}u_g(d)&=\bar{u}-\lambda\,\mathrm{MA}(U)\\&=\sum_{u_i\le\bar{u}}u_ip_i[1+2\lambda(1-P^*)]+\sum_{u_i>\bar{u}}u_ip_i(1-2\lambda P^*)\end{aligned}\qquad(11)$$

che appare un caso speciale della funzione di valutazione (10); per un individuo avverso al rischio ($\lambda>0$) le probabilità sono moltiplicate per $[1+2\lambda(1-P^*)]>1$ for $u_i\le\bar{u}$, e per $(1-2\lambda P^*)<1$ for $u_i>\bar{u}$; in tal modo la trasformazione è concava, una proprietà compatibile con la supposta avversione al rischio (Quiggin 1993, pp. 59, 78). Si controlla immediatamente che le probabilità trasformate sommano a uno:

$$=\sum_{u_i\le\bar{u}}p_i[1+2\lambda(1-P^*)]+\sum_{u_i>\bar{u}}p_i(1-2\lambda P^*)=1.$$

Inoltre, osserviamo che il coefficiente di p_i nel secondo termine di formula (11) è positivo solo se $\lambda<1/2P^*$; dato che sup $P^*=1$, troviamo nuovamente che λ non può superare 1/2.

Come esempio, per la prospettiva

$$d=[0,0.05\ ;\ 0.5,0.25\ ;\ 0.8,0.60\ ;\ 1,0.10]$$

otteniamo $\bar{u}=0{,}705$, $P^*=0{,}3$, e i seguenti coefficienti (cfr. formule (10) e (11)):

$$k_1=0{,}05(1+2\times0{,}4\times0{,}7)=0{,}078$$

e analogamente: $k_2=0{,}25\times1{,}56=0{,}39$, $k_3=0{,}6\times0{,}76=0{,}456$, $k_4=0{,}1\times0{,}76=$

0,076 (si osservi che $k_1+\ldots+k_4=1$); ne risultano i valori $q(p_1)=0{,}078$, $q(p_1+p_2)=0{,}468$, $q(p_1+p_2+p_3)=0{,}924$, $q(p_1+\ldots+p_4)=1$. La concavità della trasformazione è chiaramente apprezzabile dalla *Fig. 2*.

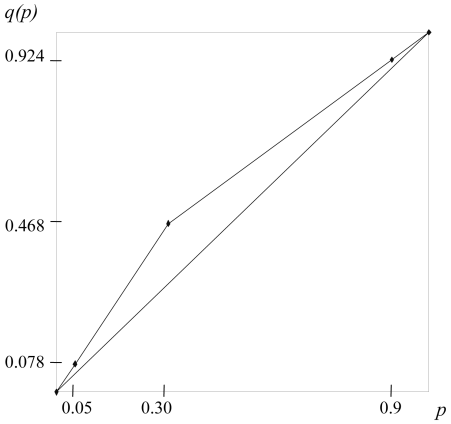


Fig. 2. Funzione di trasformazione q(p) *per l'esempio nel testo.*

7. Esperimento

E' stato realizzato un esperimento, di tipo usuale in questo tipo di verifiche, chiedendo a venti persone (alcuni colleghi e alcuni studenti di Economia) di rispondere a dieci domande di un apposito questionario, in cui venivano proposti giochi (ovvero prospettive probabilistiche), che prevedevano soltanto guadagni (limitati) o il mantenimento dello status quo. La procedura concretamente seguita è stata ripresa, quasi esattamente, da quella analoga realizzata da Tversky e Kahneman (1992, pp. 306-307).

Lo scopo dell'esperimento – anche tenuto conto del piccolo numero di partecipanti – non era rivolto al controllo empirico del comportamento effettivo degli individui, ma solo alla verifica operativa del criterio u_g. I risultati dell'esperimento, e la verifica numerica dei parametri del modello, sono stati del tutto soddisfacenti. L'esposizione dettagliata del questionario, e delle stime numeriche, sono consultabili al par. 10 di Frosini (2010).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

M. Allais 1953, *Le comportement de l'homme rationnel devant le risque: Critique des postulats et axioms de l'école américaine,* Econometrica, 21 (1953), 503-546.

D. Bernoulli 1738, *Exposition of a new theory on the measurement of risk* (traduzione dal latino), Econometrica, 22 (1954), 23-36.

D. Ellsberg 1961, *Risk, ambiguity, and the Savage axioms*, Quarterly Journal of Economics, 75 (1961), 643-669.

B.V. Frosini & L. Giossi 1994, *La comparazione tra prospettive incerte: modelli teorici e comportamento effettivo*, Istituto di Statistica, Università cattolica del Sacro Cuore, Serie E.P. n. 63.

B.V. Frosini 1997, *The evaluation of risk attitudes: A new proposal*, Statistica Applicata, 9 (1997), 435-458.

B.V. Frosini 2010, *Realistic utility versus game utility:A proposal for dealing with the spread of uncertain prospects*, Dipartimento di Scienze statistiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Serie E.P. n. 140.

KD. Kahneman & A. Tversky 1979, *Prospect theory: An analysis of decision under risk*, Econometrica, 47 (1979), 263-291.

D.V. Lindley 1985, *Making Decisions* (2nd Edition), London, Wiley, 1985.

J. Quiggin 1982, *A theory of anticipated utility*, Journal of Economic Behavior and Organization, 3 (1982), 323-343.

J. Quiggin 1985, *Anticipated utility, subjectively weighted utility and the Allais paradox*, Organizational Behavior and Human Performance, 35 (1985), 94-101.

J. Quiggin 1993, *Generalized Expected Utility Theory: The Rank-Dependent Model*, Boston, Kluwer, 1993.

L.J. Savage 1954, *The Foundations of Statistics*, New York, Wiley, 1954.

A. Tversky & D. Kahneman 1992, *Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty*, Journal of Risk and Uncertainty, 5 (1992), 297-323.

J. von Neumann & O. Morgenstern 1944-1953, *Theory of Games and Economic Behavior* (3rd Edition), Princeton, Princeton University Press, 1944/1953.

Istituto Lombardo (Rend. Lettere) 145, 297-315 (2011)

NEL SECONDO CENTENARIO DEL "CODICE AUSTRIACO"

Nota del m.e. GIUSEPPE GANDOLFI (*)

(Adunanza del 3 novembre 2011)

SUNTO. – Il "codice civile austriaco" è entrato in vigore il 1° giugno 1811 ed ha quindi compiuto duecento anni. E' stato il codice civile dell'Impero dell'oriente europeo (*Österreich*). Attualmente è in vigore in Austria e nel Principato del Lichtenstein. Si tratta di un codice eccellente, che ha una chiara impronta illuministica e giusnaturalistica. Questi suoi caratteri risultano dalla comparazione con altri codici europei in tema di: rendita fondiaria, vendita e trasferimento della proprietà, conversione del contratto nullo, errore nel contratto, fatto dannoso imputabile a più persone. Nel corso dell'Ottocento questo codice è stato in vigore in Italia nel Regno Lombardo-Veneto e in altre regioni dell'Italia del Nord sino alla prima guerra mondiale. Invocando il codice austriaco Giuseppe Garibaldi ha chiesto e ottenuto nel 1880 l'annullamento del suo matrimonio rato e non consumato con la marchesina sedicenne Giuseppina Raimondi.

***

RÉSUMÉ. – Le "code civil autrichien" est entré en vigueur le premier juin 1811 et il a donc deux cents ans. Il a été le code civil de l'Empire de l'orient européen (*Österreich*). Il est en vigueur à l'heure actuelle en Autriche et dans le Lichtenstein. Il s'agit d'un code excellent, sous-tendu par les idées du siècle des lumières et par les doctrines du droit naturel. Ces caractères ressortent de la comparaison avec d'autres codes européens, au sujet de: la rente foncière, la vente et le transfert de la propriété, la conversion du contrat nul, l'erreur dans le contrat, le fait dommageable imputable à plusieurs personnes. Au cours du dix-neuvième siècle ce code a été en vigueur en Italie dans le Royaume lombard-vénitien et dans d'autres régions de l'Italie du Nord jusqu'à la fin de la première guerre mondiale. Giuseppe Garibaldi a demandé et obtenu en 1880 sur la

(*) Professore emerito dell'Università degli Studi di Pavia.
E-mail: accadgiuspriveur@interfree.it

base du code autrichien l'annulation de son mariage ratifié et non consommé avec la jeune marquise de seize ans Giuseppina Raimondi.

1. Un codice eccellente per l'Impero dell'Oriente Europeo

Venne denominato "Codice civile generale", il "Codice austriaco" (come noi diciamo usualmente), il famoso ABGB, nell'acrònimo tedesco da *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*. Fu promulgato due secoli fa, esattamente il 1° giugno 1811. E' tuttora vigente in Austria e, fuori dai confini di questo Stato, nel Principato del Lichtestein; ma sino alla fine della prima Guerra mondiale fu il codice civile dell'Impero (d'oriente, *Österreich*). Ed ebbe dunque vigore per oltre un secolo su una ben vasta area europea: oltre che nei dominî ereditari degli Asburgo, anche in Croazia, Slovenia, Dalmazia, Slavonia, Transilvania, Transleitania, Galizia, Ungheria, in zone della Serbia, della Romania, della Polonia, e anche in Italia: nel Regno Lombardo-Veneto per oltre quarant'anni dal 1816, e nelle altre regioni italiane, già "irredente", sino alla fine della Prima guerra mondiale.

E' stato definito da Wieacker un codice "*vorzüglich*", dunque eccellente. Ed io mi associo senz'altro a questa autorevole opinione, per averne studiato e anche insegnato varie disposizioni nel mio corso di "Diritto privato comparato", mentre da più di vent'anni continuo ad esaminarne e commentarne numerose soluzioni normative nelle mie "Relazioni" stese quale coordinatore dei lavori preparatori del progetto del "Codice europeo dei contratti" alla cui redazione si è dedicata e sta dedicandosi l'Accademia dei Giusprivatisti Europei, progetto che negli anni scorsi ho qui presentato.

Tuttavia questo codice austriaco, benché eccellente, non ha avuto quell'influenza sui legislatori nazionali, europei e non europei, che il suo pregevole contenuto avrebbe pur consentito di esercitare. Si impose infatti il codice Napoleone di sette anni anteriore, del 1804, sia per effetto delle conquiste napoleoniche, sia per la "missione di civiltà ch'esso ha compiuto", come ha scritto Wieacker; mentre per le codificazioni di influenza germanica ebbero poi particolare seguito il codice tedesco del 1896 e il codice svizzero delle obbligazioni del 1911. E,

prima di proseguire nella mia esposizione, chiedo subito scusa ai giuristi presenti se tenderò ad assumere un tono piuttosto didascalico, stante il fatto che di questa Accademia fanno parte e intervengono alle adunanze oltre che giuristi, letterati e cultori delle scienze esatte.

2. Una gestazione durata oltre mezzo secolo

Che l'alto pregio del codice austriaco dipenda anche dalla sua lunga e travagliata gestazione non può certo escludersi. Inizialmente, nel 1753, una commissione per la stesura di un progetto fu costituita dall'imperatrice Maria Teresa, ben nota qui in Lombardia - come ben sappiamo - soprattutto per il suo impegno volto a porre le basi dello sviluppo imprenditoriale. Ma non si può parlare del "codice austriaco" qui a Milano senza dire che questa imperatrice è da noi ricordata fra l'altro per la ristrutturazione di questo Palazzo di Brera, ove ha sede la nostra Accademia, oltre che per la collocazione della Madonnina sulla guglia maggiore del Duomo, per il Teatro alla Scala, fra l'altro. E a Pavia? A Pavia celebriamo quest'anno i 650 anni dalla fondazione dell'Università; ma l'imperatrice Maria Teresa ha il merito di aver rifondato e riedificato l'Ateneo pavese, che al suo nome intitola il grande cortile con le tre antiche torri.

Ma questo primo progetto voluto da Maria Teresa, denominato *Codex Theresianus*, fu giudicato prolisso, e venne sintetizzato da Azzoni e da Zenker; ma anche questo secondo progetto venne respinto per la sua lunghezza. Dopo ulteriori tentativi, quando era imperatore Leopoldo II, apparve il ragguardevole e famoso progetto Martini (ho appena citato l'Azzoni: nella storia del diritto, ma anche nella storia della musica, compaiono in questi secoli in Austria illustri personaggi italiani o con cognomi di assonanza italiana; quando mi reco a Salisburgo – mi si consenta questa divagazione – torno sempre a rivedere nella grande piazza non distante dall'Università uno stemma marmoreo sul quale compare il cognome di un principe-arcivescovo: Gandolfi, latinizzato in Gandolfus, del quale naturalmente non sono parente). Dunque questo progetto Martini entrò in vigore, ma in via sperimentale, nella sola Galizia occidentale e orientale, e fu poi sottoposto a revisione da parte di una commissione presieduta dall'allievo di

Martini, von Zeiller, il cui progetto venne pure respinto per ben tre volte e per altre tre volte sottoposto a revisione. Finchè nell'ultima stesura venne promulgato: nel 1811, come dicevo.

3. La sua matrice illuministica e giusnaturalistica

Maria Teresa aveva disposto che si redigesse un progetto conforme al diritto comune e al diritto "della ragione". Il codice austriaco ha in effetti una tale impronta. La sua struttura sistematica riflette la tripartizione romana: persone, cose, azioni, che risale alle Istituzioni di Gaio, dunque al testo didattico in uso nel secondo secolo dopo Cristo, tripartizione che era stata poi adottata anche nelle Istituzioni di Giustiniano e, di recente, nel progetto Martini. Inoltre sono evidenti nel codice austriaco l'influenza dell' illuminismo e soprattutto la matrice giusnaturalistica. In virtù di questa concezione si intende essenzialmente - com'è noto - che il legislatore debba adeguarsi a quell'ordine naturale dei rapporti umani che comporta un sistema imparziale delle relazioni sociali, ispirandosi al principio del *suum cuique tribuere*. Cosicchè il diritto è tale, ossia è *ius,* soltanto se è, in questo senso, anche *iustum.* E invero questo codice venne detto "legge della giustizia" (*Justizgesetz*), quale garanzia di stabilità di un ordine sociale assicurato da norme che, in quanto basate sul diritto naturale, erano ritenute eternamente valide.

Ma l'imperatrice, quando respinse il secondo progetto, raccomandò anche la brevità e la semplicità, in quanto volte ad evitare equivoci interpretativi. Il codice ha in effetti una particolare snellezza e concisione, con i suoi 1502 articoli, anzi paragrafi (salve le integrazioni e modifiche intervenute nel corso dei due secoli), che comprendono tutto il diritto civile, e presenta quindi il carattere di una indubbia modernità, anche prescindendosi da un confronto con il mastodontico codice prussiano pubblicato nel 1794 cioè 17 anni prima, che ha un'impostazione tendenzialmente casistica e analitica: e talora più che enunciare delle norme, presenta dei casi e ne indica la soluzione.

L'accennata matrice giusnaturalistica del codice austriaco risulta da varie norme e soluzioni. In dottrina si sottolinea anzitutto il § 7. In esso si dispone che il giudice in presenza di una lacuna legislativa, se non rie-

sce a risolvere la controversia ricorrendo a norme che riguardano dei casi simili, deve decidere "secondo i principî del diritto naturale". E' istruttivo a questo proposito un confronto con le norme corrispondenti di altri codici civili vigenti in Europa. L'art. 1, comma 2, del codice civile svizzero del 1907 dispone che "nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore". L'art. 12 delle preleggi del codice civile italiano vigente prescrive che, in assenza di norme che regolino casi simili o materie analoghe, il giudice deve decidere "secondo i principî generali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

Di rilevante significato è il § 16. Dispone che ogni uomo ha "dei diritti innati" – così nella versione ufficiale italiana del 1815 – che già alla luce della ragione risultano palesi, e deve pertanto essere considerato una persona. Dunque la schiavitù o la proprietà su di un corpo umano e l'esercizio del relativo potere non sono ammessi. E' così qui proclamata *ante litteram* la tutela del diritto della personalità.

Pure notevole, fra i non pochi altri, è giudicato in dottrina l'inserimento del diritto delle successioni ereditarie nella parte relativa al "diritto sulle cose", dato che - come recita il § 353 - la proprietà di ognuno è costituita dalle cose corporali e incorporali che gli appartengono, dunque non dai soli beni corporali come prevederà il codice tedesco al § 90. Il codice francese distingue invece le cose mobili per loro natura, o per disposizione di legge: e fra queste ultime considera i diritti di ricevere delle cose mobili. Muove da una diversa prospettiva il codice austriaco e fra i beni incorporali, o immateriali, pone, come dicevo, i diritti che derivino da una successione *mortis causa.* E con riguardo ai beni che spettano alle singole persone, e dei quali esse si avvalgono, affermò von Zeiller nel suo commentario al codice stesso che la proprietà privata è un'emanazione della "libertà naturale" dell'uomo, mentre "ambiguo e odioso" è il cosiddetto *dominium supereminens* dei prìncipi territoriali.

4. Raffronti con le altre codificazioni: in tema di rendita fondiaria

Ho accennato per un rapido raffronto al codice prussiano, di alcuni anni anteriore. Ma in un'altra prospettiva riesce istruttivo un confron-

to con il codice Napoleone (sul presupposto che la comparazione consenta di meglio rilevare le caratteristiche delle entità considerate). Prendo lo spunto da un istituto giuridico la cui pacifica, anzi implicita presenza nel codice austriaco, e il cui clamoroso rifiuto in quello francese, consentono di constatare che, anche se entrambi risentono del portato della tradizione, in quello francese si avverte, come già dicevo, per certe situazioni di particolare rilevanza sociale, quello spirito innovativo di matrice rivoluzionaria da cui è motivato. L'istituto giuridico al quale mi riferisco è l'onere reale. Si tratta di un peso, cioè di un debito fisso a carico di un fondo, ossia ovviamente a carico del proprietario del fondo. Passa dunque dal proprietario non al suo erede, perché è un'obbligazione non personale bensì reale, ma si trasmette a chi subentra nel possesso del bene. Nel medioevo erano tali le decime, ossia la decima parte dei frutti di un podere, dovuti al feudatario o alla Chiesa da ognuno dei proprietari che si succedevano. Nel codice austriaco tale istituto venne implicitamente ammesso, nonostante i suoi effetti pregiudizievoli di ordine sociale, forse non così avvertiti nelle regioni dell'Impero asburgico come in Francia. In effetti Napoleone, nelle sedute al Consiglio di Stato, disapprovò calorosamente la norma del progetto francese che prevedeva questo istituto, e cioè la cosiddetta 'rendita fondiaria' (l'*odieuse rente foncière*). Disse che essa consentiva, sì, ai poveri coloni di emanciparsi, spogliandosi di tutti i loro esigui risparmi, per appagare la grande aspirazione di divenire proprietari di un pezzo di terra, sia pur piccolo. E ciò riusciva loro possibile perché il venditore-latifondista rinunciava a una parte del prezzo; ma in realtà si riservava questa parte dei prodotti del fondo come rendita permanente dovuta a lui o ai suoi aventi causa. Cosicchè, quando la famiglia del colono divenuto piccolo proprietario si accresceva per il sopraggiungere di figli, il rendimento della terra non bastava più per la famiglia, e il colono era costretto ad abbandonare il fondo per non continuare a indebitarsi e doveva tornare, più indigente di prima, a lavorare come colono. Ma più spesso si recava a Parigi ad ingrossare le fila del misero sottoproletariato. Napoleone si battè dunque vigorosamente per l'abolizione della norma del progetto che prevedeva questo istituto giuridico, contro il quale già si erano pronunciati dei *cahiers de doléances* in occasione delle elezioni dei rappresentanti del Terzo Stato nel 1789. E la rendita fondiaria venne soppressa con particolare solennità, addirittura nell'art. 3 della *Loi du 30 ventôse an XII*, che promulgava il codice, disponendo "*la réu-*

nion des lois civiles en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français". Tuttavia il bando decretato dal legislatore francese – va precisato – non segnò il definitivo tramonto in Europa dell'istituto dell'onere reale. Esso è espressamente ammesso come *Reallast* (onere reale) nel diritto tedesco: il BGB vi dedica un'intera Sezione (§§ 1105-1112). E' regolato anche nel codice civile svizzero, come *Grundlast* (onere fondiario: nel testo ufficiale in italiano), dove però la sua portata risulta cautamente ritoccata per evitare gli abusi lamentati da Napoleone: pertanto "può solo consistere in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito" (art. 782), e la singola prestazione, decorsi tre anni da quando sia esigibile, "diventa un debito personale, per il quale il fondo non è più vincolato" (art. 791).

Il codice austriaco conserva dunque una soluzione tradizionale, che non ha mancato di rivelare la sua pragmatica utilità. Il § 530 è rimasto inalterato: le "rendite annue perpetue" non sono considerate servitù personali, come l'usufrutto, e non si estinguono quindi con la morte dell'avente diritto, ma possono trasmettersi "a tutti i successori". Secondo la giurisprudenza austriaca hanno di regola per oggetto delle prestazioni periodiche; ma le esigenze della prassi inducono ad estenderne la portata, nel senso che l'obbligazione che ne deriva possa riguardare, ad esempio, anche la costruzione o il completamento di un edificio.

5. Segue: in tema di vendita e trasferimento della proprietà

Ma non è soltanto su un argomento di risonanza sociale, come quello appena considerato, che possono utilmente porsi a confronto il codice austriaco e quello francese. Nell'ambito della tematica privatistica assume decisa rilevanza il diverso regime concernente il passaggio della proprietà dei beni in presenza di un contratto di vendita. Il codice austriaco perpetua fedelmente la tradizione romana. In questa il contratto di vendita non procurava al compratore la proprietà della cosa vendutagli, ma creava l'obbligo in capo al venditore di procurargliela mediante il compimento di un atto con effetti traslativi: un atto solenne, per i beni di maggiore importanza sociale; la consegna della cosa,

per gli altri beni. Così il § 1053 del codice austriaco dispone che la vendita mira al trasferimento della proprietà di un bene contro una somma di denaro; ma precisa subito che il contratto non è che un "titolo" (*ein Titel*), è solo un presupposto idoneo per consentire un tale trasferimento, il quale avviene soltanto con la consegna al compratore della cosa vendutagli; prima della quale il venditore ne conserva la proprietà. Nel codice francese, invece, si attribuisce all'accordo dei contraenti, dunque al loro semplice consenso, il passaggio della proprietà nella vendita. La quale – recita l'art. 1583 – "si perfeziona nei suoi effetti mediante l'accordo delle parti sulla cosa e sul prezzo: con il quale accordo la proprietà della cosa venduta viene acquistata in pieno diritto dal compratore". "Anche – si precisa nella norma predetta – se la cosa stessa non è stata ancora consegnata, né il prezzo è stato pagato". E' questo il cosiddetto principio consensualistico, poi recepito dal diritto italiano vigente, ma non dal diritto spagnolo né da quello tedesco: entrambi osservanti della tradizione, come quello austriaco.

Si sostiene però fra gli storici del diritto che la regola romanoclassica, che oltre alla vendita esigeva un ulteriore atto traslativo, nella prassi si era andata perdendo in favore del consensualismo nell'epoca del tardo impero romano; ma di ciò sarebbero rimaste delle tracce non abbastanza significative nella Compilazione giustinianea. Pure nella prassi dei secoli che precedettero le grandi codificazioni ottocentesche, al di fuori dunque della tradizione rappresentata dai Glossatori e dai Commentatori, il principio consensualistico sarebbe stato seguìto in Europa, e il legislatore napoleonico si sarebbe conformato ad esso anche in nome della libertà degli scambi, che era uno dei postulati della Rivoluzione. Il codice tedesco rimane invece, come quello austriaco, fedele alla tradizione romana. Anzi la perfeziona con dogmatica eleganza. Nel diritto tedesco si esige non solo la formalità o l'atto della consegna, ma anche una coesistente e rinnovata comune volontà circa il passaggio della proprietà. Il fenomeno è regolato da due famosi principî. L'uno, della "separazione" (*Trennungsprinzip),* allusivo alla necessaria presenza dei due distinti atti: di vendita e di trasferimento. L'altro dell' "astrazione" (*Abstraktionsprinzip*) relativo al secondo atto: il quale non risente così, salvo che in casi particolari, dei vizi del contratto di vendita e garantisce pertanto in modo efficace l'acquisto della proprietà per il compratore. Si afferma da alcuni

studiosi che anche nella prassi delle terre germaniche sarebbe stato osservato il principio consensualistico. Ma Savigny, prima contrario poi favorevole, com'è noto, ad una codificazione tedesca, sarebbe rimasto insensibile di fronte a questa prassi e al relativo principio, per spirito di competizione nei confronti del legislatore napoleonico che lo aveva accolto.

Questo discorso può forse concludersi notando che le due suddette soluzioni appaiono coesistere nella legge inglese sulla vendita di cose mobili (il *Sale of Goods Act* del 1893). La vendita è ivi definita (*sec.* 2) come "un contratto con il quale il venditore trasferisce o si accorda ("*agrees*") di trasferire la proprietà…" La definizione è inalterata nella nuova legge sulla vendita del 1979. Una tale dualità vi è anche nel già menzionato progetto del "Codice europeo dei contratti" redatto dall'Accademia dei Giusprivatisti Europei di Pavia. E ciò al fine di consentire ai soggetti dei vari Stati dell'Unione europea di poter agire attenendosi al sistema ad essi familiare. Recita l'art. 174 di tale progetto nella versione italiana: "La vendita è il contratto mediante il quale il venditore si obbliga a trasferire o trasferisce la proprietà di un bene, o un diritto su di esso, al compratore, il quale si obbliga a pagare o paga al venditore un corrispettivo in denaro…".

6. Segue: in tema di recupero di un atto invalido

Un altro confronto – che nel campo privatistico consente di addentrarsi nell'ambito di una fenomenologia di particolare rilevanza storica e concettuale – è prospettabile fra il codice austriaco e quello tedesco in un punto nodale della disciplina dell'atto negoziale. Per una regola canonica di secolare vitalità "*Quod nullum est nullum producit effectum*": un principio che appare di palmare e inconfutabile evidenza e verità. E tuttavia la saggezza dei giuristi romani ritenne che in certi casi-limite fosse giusto derogarvi. L'ipotesi più notevole è quella della remissione di un debito, dunque della rinuncia del creditore ad esigerlo. Per formalizzare tale rinuncia, e mettere al sicuro il debitore, si ricorreva ad una formula-tipo risultante da uno scambio di dichiarazioni verbali detta '*acceptilatio*', sostanzialmente 'ricevuta'. Alla domanda del debitore "hai ricevuto ciò che ti spetta?", il creditore rispondeva subi-

to "l'ho ricevuto". Ma, in virtù del principio di necessaria corrispondenza formale fra gli atti creativo ed estintivo del debito, ciò era ammissibile solo se l'obbligazione fosse stata contratta con una tipica formula verbale. Quindi se il venditore rinunciava con un'*acceptilatio* ad esigere il prezzo pattuito in una vendita, poiché questa veniva conclusa con un semplice accordo senza la necessaria pronuncia di una formula verbale, una '*acceptilatio*' in tal caso era nulla; e il venditore poteva ancora far condannare il compratore a pagargli il prezzo. Ma i giuristi romani, sensibili all'idea che più dei *verba* dovesse contare la *voluntas*, affermarono che un'*acceptilatio* nulla potesse essere presa in considerazione alla stregua di un "*pactum de non petendo*", ossia di un accordo privo di formalità con cui il creditore si impegnava a non esigere il credito. Si trattava così di un patto che il debitore poteva validamente opporre nel processo che venisse intentato contro di lui, sollevando una corrispondente eccezione: la cosiddetta *exceptio pacti*. Da tale ingegnosa soluzione nacque quel concetto dogmaticamente cospicuo che è presente nel codice tedesco, nel § 140, ed è stato recepito dal codice italiano vigente, nell'art. 1424: il principio di "conversione del contratto nullo". In base a tale concetto innovativo, un atto nullo può produrre gli effetti di un diverso atto valido, se ne abbia i requisiti e sia conforme allo scopo perseguito dalle parti. L'esempio empirico più semplice, anche se approssimativo, può essere quello di un assegno bancario nullo, per un vizio di forma, che può valere come riconoscimento del relativo debito.

Preciso subito che una tale soluzione di recupero è ammessa nei diritti tedesco e italiano, perché in essi vige il principio dell'affidamento: il *Vertrauensprinzip* tedesco; in base al quale vengono tenuti in primaria considerazione l'orizzonte del destinatario della dichiarazione negoziale e di conseguenza l'idea che egli abbia potuto formarsi, in "buona fede", della dichiarazione che gli è stata rivolta. In forza di tale principio, pure innovativo, il giudice può quindi effettuare dell'atto invalido una valutazione diversa da quella dichiarata, e tuttavia conforme all'intento empirico perseguito dalle parti. Un tale trattamento non è ammesso né nel diritto francese né nel diritto inglese. Non nel primo, perché in esso vige il principio di *autonomie de la volonté,* che attribuisce esclusivamente ai contraenti il potere di indicare l'atto voluto: cosicchè ad essi il giudice non può sostituirsi. Nel diritto inglese non è ammesso perché in questo vige il principio cosiddetto della "dichiara-

zione", ossia della validità preminente e del rispetto delle parole usate dalle parti: al di là delle quali il giudice non può andare. Cosicché non può attribuire all'atto una portata diversa, sia pure solo parzialmente, da quella risultante da quanto dichiarato.

Va considerato che il concetto di "conversione", ricavato dall'esperienza romana, è stato elaborato soprattutto dai Pandettisti, dunque dai giuristi che nell'800 analizzarono le antiche fonti romane; anche per renderle attuali e applicabili in detto secolo. I redattori del codice austriaco non poterono ovviamente tener conto di questi successivi contributi scientifici, e non posero neppure in discussione il principio già indicato del "*Quod nullum est nullum producit effectum*". Il § 879 di esso conferma *tout court* quelle nullità che vengono disposte nei paragrafi ad esso precedenti e successivi. E, senza ovviamente accennare all'assenza di ogni effetto per i relativi atti, prevede, fra le altre, due ipotesi specifiche che mi sembra curioso riferire, anche per rilevare nuovamente lo stretto collegamento di questo codice con l'insegnamento romano classico. Si ha dunque nullità – leggo la versione ufficiale del (1815) del § 879 – "se un medico o chirurgo si fa promettere dall'ammalato una determinata ricompensa per intraprendere la cura; se un avvocato pattuisce una ricompensa determinata per assumere il patrocinio della lite, ovvero compera una cosa litigiosa a lui affidata". Questa norma, come è ovvio, è stata poi modificata; e oggi riguarda le nullità degli atti che sono in contrasto con i divieti legislativi e i buoni costumi. Ma, quanto alla gratuità del patrocinio legale, voglio osservare che già nel basso medioevo, nella Glossa, si ammetteva la liceità addirittura degli 'acconti' richiesti da un avvocato.

Il principio di conversione non è dunque previsto nel codice austriaco, che pur ha introdotto quello di nullità parziale con la III^ Novella del 1916. Ma già nel 1911 la giurisprudenza austriaca, facendo leva sull'intento delle parti, era giunta ad ammettere il trattamento di conversione. Tuttavia il codice stesso, anche senza l'apporto della dottrina pandettistica, era già nel 1811 sulla buona strada verso il principio del "salvare il salvabile". Infatti il § 956 riguarda la donazione *mortis causa*, destinata cioè ad avere effetto a favore del donatario solo dopo la morte del donante; e precisa che, in quanto donazione – e quindi in quando contratto – essa è valida a queste condizioni: se è stata accettata dal donatario, se il donante ha espressamente rinunciato alla facoltà

di revocarla, ed inoltre se ha consegnato al donatario stesso il pertinente documento scritto. Se mancano questi requisiti, o anche uno solo di essi, la donazione è nulla. Ma, nella norma predetta, è prevista questa sanatoria: la donazione nulla può avere effetto come un legato dello stesso contenuto, ossia come un lascito testamentario, se sono presenti le formalità richieste per quest'ultimo atto.

7. Segue: in tema di errore nel contratto

Pure di particolare significato, anche perché mette in luce una soluzione del codice austriaco che può dirsi ispirata ad un intento solidaristico, è un confronto sulla disciplina di quell'errore che induce una parte a vincolarsi con un'altra, ma essendosi formata un'idea falsa sulla cosa oggetto del contratto, o sulla persona con la quale esso venga concluso. Il confronto può muovere dal codice Napoleone, la cui disciplina è più sobria. Osserva Terré che in un ordinamento come quello francese, nel quale vige il principio dell'autonomia della volontà individuale, dovrebbe essere considerato nullo ogni contratto concluso sotto l'influenza di una convinzione erronea. Ma una soluzione così radicale esporrebbe la controparte a tali rischi di insicurezza, che i rapporti giuridici ne sarebbero compromessi. Un saggio legislatore – egli aggiunge – deve quindi ricorrere ad una "*transaction*", fra la preoccupazione di disporre l'invalidità di un contratto che non corrisponde alla volontà reale di chi l'ha stipulato, e la tendenza a mettere l'altra parte al riparo da una nullità che non poteva prevedere: limitando insomma i casi nei quali l'errore può essere invocato. Così nel Codice Napoleone (art. 1110) esso è rilevante se riguardi "*la substance même de la chose*" oggetto del contratto, o anche la persona con la quale si tratta, ma soltanto se la considerazione di essa sia "*la cause principale de la convention*".

La giurisprudenza, nel silenzio della legge, ha ritenuto di dover operare in senso, dirò così, più rigoroso: esigendo che l'errore debba essere inoltre "scusabile". E non è tale quando un soggetto ometta di assumere informazioni o precauzioni di natura elementare, tenendo così un comportamento negligente. In presenza del quale scatta il fondamentale precetto: "*De non vigilantibus non curat praetor*". I giudici ritengono, ad esempio, che sia scusabile l'errore provocato da reticenza

della controparte, ma non scusabile quello provocato da una lettura non attenta di un atto che sia stato poi firmato dal soggetto stesso.

Il codice austriaco, nel testo originario, escludeva che sia obbligata la parte che è in errore se questo riguardi "la cosa principale o una qualità di essa" – riporto dalla versione ufficiale italiana del 1815 – o riguardi anche la "persona alla quale è stata fatta la promessa". Ma richiedeva inoltre che l'una sia stata "dall'altra con false dichiarazioni indotta in errore" (§§ 871-873). Tuttavia prevedeva – in una norma sulla quale intendo richiamare l'attenzione (§ 876) – che se una parte cadeva in un errore che "a lei soltanto possa imputarsi", il contratto era valido, "a meno che questo errore non dovesse dalle circostanze manifestarsi evidentemente alla parte accettante". Ossia dovesse chiaramente apparirle. La stessa regola era disposta per il caso che la parte sia stata da un terzo "con false osservazioni indotta in errore" (§ 875). Si affermava così, anticipando i tempi, quel principio dell'affidamento al quale già ho accennato: che per l'errore è stato recepito non dal codice tedesco, ma, come si vedrà, da altri legislatori. La disciplina originaria del codice austriaco in tema di errore è stata nel 1916 in parte modificata, e il predetto principio della conoscibilità dell'errore è stato previsto già nella norma introduttiva (§ 871). Nella quale si prevede dunque che l'errore può essere fatto valere solo se è stato provocato dall'altro contraente, oppure se in base alle circostanze poteva essere chiaramente riconosciuto dalla controparte, o se dell'errore stesso la controparte sia venuta a conoscenza "ancora in tempo". Va notato che, ad avviso della giurisprudenza, l'espressione 'provocare' non allude necessariamente ad una induzione in errore, ma a qualsiasi comportamento che possa averne determinato il sorgere, come anche il silenzio; e che la locuzione "ancora in tempo" si riferisce al fatto che del bene oggetto del contratto la controparte dell'errante non abbia ancora fatto uso o disposto.

L'insegnamento del codice austriaco è stato messo a profitto dal codice svizzero delle obbligazioni e dal codice italiano vigente. Nel primo con una norma di impronta piuttosto pragmatica (art. 26), nella quale si dispone che se una parte non adempie il contratto invocando l'errore nel quale è incorsa "è tenuta al risarcimento del danno…salvo che l'altra parte l'abbia conosciuto o avrebbe dovuto conoscerlo". Il codice italiano vigente, considerando invece l'errore sotto il profilo dell'annullabilità del contratto, esige che esso sia, fra l'altro, "riconoscibile dall'altro contraen-

te" (art. 1428): ed è tale se in base al contenuto del contratto, alle circostanze o alle qualità dei contraenti la controparte avrebbe potuto rendersene conto. Osserva la Relazione ministeriale a tale codice (n° 652) che questa soluzione normativa tutela "le aspettative del destinatario fondate sulla dichiarazione" e insomma "l'affidamento creato dal significato che socialmente può darsi alla dichiarazione". Analoghe considerazioni possono esprimersi per la norma austriaca, che esige la riconoscibilità dell'errore (o una delle altre due ipotesi indicate).

Il raffronto fra le soluzioni normative francese e austriaca consente dunque di rilevare l'impostazione individualistica del Codice Napoleone, sia pure temperata da quella *transaction,* che Terré considera necessaria, e dalla richiesta "scusabilità" di matrice giurisprudenziale; e consente anche di sottolineare lo spirito solidaristico della norma austriaca, reso palese dalla sua antesignana soluzione basata sul principio dell'affidamento.

Potrei prospettare ulteriori, utili confronti per altre tematiche, ma il tempo che mi è concesso per questa relazione accademica non me lo consente.

8. Segue: in tema di danno da illecito commesso da più soggetti

Il tempo che mi è concesso per questa relazione accademica mi impone di concludere tale rapida rassegna di soluzioni normative del codice austriaco, che sono meritevoli in questa sede di particolare considerazione: mi limito pertanto a dedicare ancora un cenno alla disposizione del codice medesimo che concerne un fatto illecito commesso da più soggetti, e ne disciplina la responsabilità nei confronti del danneggiato. In un tale caso sono concepibili in astratto due soluzioni: tutti i colpevoli rispondono in solido verso il soggetto leso, salvo poi rifarsi gli uni verso gli altri in proporzione del rispettivo grado di responsabilità; oppure ognuno dei colpevoli risponde verso il danneggiato in proporzione alla sua partecipazione alla produzione del danno. La prima soluzione mira a tutelare il danneggiato: attribuendogli la facoltà di rivolgersi a quello dei soggetti colpevoli le cui condizioni economiche siano tali da garantirgli il totale risarcimento. La seconda è volta a col-

pire i responsabili in proporzione all'entità della loro effettiva colpa e dell'efficienza causale della stessa; e non consente quindi che un soggetto, che è corresponsabile in esigua misura, venga costretto ad effettuare un risarcimento di sproporzionata entità rispetto alla sua reale partecipazione alla produzione dell'evento.

Prendiamo in esame, per un confronto, i codici europei sinora considerati. Notiamo che il codice francese non contiene una disposizione specifica in proposito; e si osserva in dottrina che tale lacuna risulta in un certo senso colmata dal codice civile italiano del 1865, che pure si rifà in larga misura al modello napoleonico, e precisamente nell'art. 1156 che si pronuncia per la solidarietà: "Se il delitto…è imputabile a più persone, questo sono tenute in solido al risarcimento del danno". Tale soluzione è ribadita dal codice civile italiano vigente, che consente il "regresso" a favore di colui che ha risarcito, nei confronti dei corresponsabili, nella misura "della gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate" (art. 2055). Alla solidarietà la Francia (come la Spagna) è giunta per via giurisprudenziale. La solidarietà è invece affermata dai codici tedesco e svizzero delle obbligazioni. Il primo (§ 830) dispone che: "se più soggetti hanno cagionato un danno con un atto illecito commesso col concorso di tutti, ognuno di essi è responsabile del danno. Lo stesso principio vale se non è possibile accertare chi fra di essi abbia provocato il danno con il suo atto". Nel predetto codice svizzero (art. 50) "se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici. E' lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso".

Il codice austriaco adotta invece una soluzione attentamente articolata, che tiene conto anzitutto della gravità del cosiddetto 'elemento soggettivo', distinguendo cioè l'atto illecito colposo da quello doloso, ed esige inoltre che si accerti se sia possibile stabilire in quale misura ognuno dei compartecipi abbia effettivamente concorso a cagionare il danno. Il § 1302 dispone pertanto (nella già citata traduzione ufficiale in lingua italiana) che: "…se il danno è stato dato per colpa, e se possa determinarsi quanto ciascuno ne abbia cagionato, ognuno è responsabile soltanto per quello che per sua colpa ha recato. Se poi il danno fu dato deliberatamente, o se non si possa determinare in qual proporzio-

ne ciascuno vi abbia contribuito, tutti sono obbligati solidariamente; salvo a quello che lo avesse risarcito, il diritto di regresso verso gli altri". Il legislatore austriaco, dunque, non sembra avvertire l'esigenza di enunciare una soluzione che valga come "deterrente" e che sia volta a proteggere in ogni caso il danneggiato. Valuta invece con indubbio scrupolo di ordine etico la posizione del soggetto responsabile, e detta una disciplina che può dirsi ispirata al principio del "suum cuique tribuere", ossia al corollario che vuole penalizzato ciascuno secondo la sua effettiva responsabilità, prescrivendo inoltre una diligente ricostruzione, in quanto possibile, del fatto e delle sue componenti.

9. Il codice del Regno Lombardo-Veneto

Dicevo che il codice austriaco è stato in vigore per oltre quarant'anni nel Regno Lombardo-Veneto. Fu Francesco II, imperatore d'Austria, che pubblicò il 16 ottobre 1815 la "Sovrana patente" con la quale dichiarava la sua determinazione di "introdurre al più presto" questo codice - come si precisava nella patente - "in tutte le province spettanti al governo di Milano": in pratica nel Lombardo-Veneto, che era stato attribuito all'Impero asburgico dal Congresso di Vienna, il cui atto finale era stato firmato solo quattro mesi prima, il 9 giugno 1815. L'intento di affermare, anzi ripristinare subito la sovranità imperiale nel Nord-Italia sembra palese; anche se fra gli storici è presente l'idea che al Congresso di Vienna la decisione di assegnare all'Impero asburgico la Lombardia e il Veneto sia dovuta non tanto all'aspirazione austriaca, quanto alla determinazione britannica, fatta valere dal marchese Castlereagh.

L'imperatore aveva disposto che, entrando in vigore questo codice, venisse meno tutto il diritto in precedenza vigente. Tuttavia restarono in vigore nel Lombardo-Veneto, per alcuni decenni, il codice di commercio francese nonché come fonte sussidiaria il diritto romano, in quanto espressione del diritto naturale, e in qualche materia le consuetudini feudali.

Comunque, si afferma che in queste regioni italiane tale codice venne bene accolto, avendo esso quella base romanistica che apparteneva alla tradizione e che era presente anche nel codice Napoleone, qui precedentemente in vigore per un decennio. Fu fatta del codice

austriaco una bella traduzione ufficiale (alla quale già ho fatto richiamo), pubblicata nel 1815 dalla Cesarea Regia Stamperia di Milano; e che possiedo. Ma l'imperatore aveva disposto che il testo in lingua tedesca valesse come unico testo ufficiale, e che in base ad esso dovessero giudicarsi le versioni fatte nelle diverse lingue parlate nell'impero. Il che incoraggiò gli studiosi a segnalare con particolare attenzione, anzi con meticolosità, le locuzioni che potessero considerarsi tradotte non esaurientemente o fedelmente. Posso fare qualche esempio significativo. La traduzione in italiano del § 874 diceva testualmente: "Chi col mezzo di dolo o di ingiusto timore effettuò un contratto (ossia chi è riuscito a concludere un contratto con l'inganno o la minaccia) è tenuto al soddisfacimento (ossia al risarcimento) per le conseguenze dannose". Si segnalava che nella traduzione italiana mancavano le parole introduttive del testo originale, e cioè "In ogni caso" *(In jedem Falle)*, che erano ritenute tali da attribuire al precetto un valore categorico. Un altro esempio? Questo codice, in quanto legato alla tradizione, disciplina ampiamente il contratto di permuta, ossia il baratto, per regolare il quale invece gli altri codici europei più recenti si limitano a fare un rinvio alle norme sulla vendita. Nel § 1045 viene definito come "…il contratto per il quale si dà una cosa per un'altra" (ossia in cambio di un'altra). E si precisa, nella versione ufficiale italiana, che "la tradizione (ossia la consegna) effettiva della cosa non è necessaria per l'essenza di questo contratto, ma pel suo adempimento e per acquistare la proprietà" (come nella vendita, che può essere conclusa consegnando la cosa venduta non subito, ma in un secondo momento). E' stata considerata infelice nella traduzione la parola 'essenza', dovendosi invece usare il termine "conclusione" (nel senso del venire in essere). Insomma la parola dell'originale tedesco *Errichtung* allude alla formazione del contratto, non ad un suo carattere essenziale.

10. L'annullamento del matrimonio di Garibaldi con la sedicenne Marchesina Raimondi

Si è detto, come accennavo, che il codice austriaco è stato ben accolto nel Lombardo-Veneto. Ma voglio menzionare in proposito un

fatto storicamente curioso. Garibaldi, profondamente ostile verso l'Impero asburgico, invocò l'applicazione di questo codice a suo favore per una vicenda personale: una vicenda penosa, che venne trattata in un macchinoso processo.

Sintetizzo i fatti. Rimasto vedovo nel 1849 di Anita, Garibaldi conobbe nel 1859, quasi sessantenne, la marchesina sedicenne Giuseppina Raimondi di Fino Mornasco, nel Comasco. Se ne innamorò; ebbe con lei dei momenti di intimità; e avendole lei confessato che attendeva un figlio (che poi risultò non concepito con lui), si sposò con lei il 24 gennaio 1860 nella cappella del palazzo del padre di lei, il marchese Raimondi. Ma, immediatamente dopo la cerimonia nuziale, ricevette una lettera che lo informava dei trascorsi, veramente inaccettabili, della sedicenne: che quindi egli non volle più vedere, tentando anzi in tutte le maniere possibili di porre nel nulla il matrimonio. Assistito dai suoi legali, Garibaldi affermò anzitutto che l'invalidità del suo matrimonio doveva stabilirsi in base alle norme del codice austriaco. Questo infatti nel 1860, dunque al momento delle nozze, era ancora in vigore in Lombardia, anche se questa non apparteneva più all'Impero austriaco, e il codice restò qui in vigore sino a tutto il 1865, quando ad esso subentrò col 1° gennaio 1866 il primo codice civile del Regno d'Italia, il famoso codice Vacca del 1865. Garibaldi instaurò la causa davanti al Tribunale solo nel 1878 e chiese in via principale l'applicazione del § 58 del codice austriaco, in forza del quale: "Se il marito dopo il matrimonio trova la moglie già fecondata da un altro, può domandare …. che il matrimonio sia dichiarato invalido". Ma la sua domanda venne in primo grado respinta, perché era ormai scaduto il termine di decadenza previsto, per far valere l'invalidità, da una Patente imperiale austriaca dell'8 ottobre 1856. Propose appello; e sostenne questa tesi. In seguito al Concordato concluso fra l'Imperatore d'Austria e la Santa Sede, e in forza della stessa Patente imperiale del 1856, le disposizioni del codice austriaco relative alla validità del matrimonio fra cattolici erano state sostituite con le norme del diritto canonico. Le quali prevedevano l'annullamento del matrimonio "rato e non consumato", dunque liberamente voluto ma non seguìto dall'amplesso. Garibaldi aveva avuto, sì, dei momenti di intimità con Giuseppina prima delle nozze; ma essi non potevano valere come consumazione di un matrimonio

non ancora esistente. Questa tesi venne accolta dalla sentenza della Corte d'appello che fu letta pubblicamente il 14 gennaio 1880.

Così l'Eroe dei due mondi, fortemente ostile verso l'impero austriaco e fieramente anticlericale, potè risolvere il suo angoscioso problema grazie al diritto austriaco e al diritto canonico. E non perdette tempo. Dodici giorni dopo la lettura della sentenza, il 26 gennaio 1880, a Caprera, a settantatre anni, malfermo e dolorante anche per i postumi delle ferite di Aspromonte, si sposò con la trentaduenne piemontese Francesca Armosino, la sua fedele amante-infermiera, che gli aveva anche fatto costruire una più stabile carrozzina a tre ruote. Potè anche dare il proprio cognome ai figli: Clelia di tredici anni e Manlio di sette. Ma dopo due matrimoni religiosi, a Montevideo con Anita e a Fino Mornasco con Giuseppina, questa volta vi fu il solo rito civile. Subito dopo spedì un telegramma al Re Umberto I. Scrisse: "Grazie alle leggi di cui vostra Maestà è geloso custode, io quest'oggi ho potuto adempiere un sacro dovere ed essere felice per tutta la vita", firmandosi: "Vostro milite". Il Re gli rispose formulando "l'augurio sincero… per la sua felicità che sta a cuore di ogni italiano".

Ma qual era in realtà la legge che ha reso Garibaldi felice per tutta la vita? Era una Patente imperiale austriaca che rendeva applicabili le norme del diritto canonico.

Istituto Lombardo (Rend. Lettere) 145, 317-330 (2011)

CESARE BECCARIA E L'*INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM*

Nota del m.e. MARIO PISANI (*)

(Adunanza del 15 dicembre 2011)

SUNTO. – Pubblicata inizialmente (luglio 1764) in forma anonima, l'opera *Dei delitti e delle pene* è stata condannata dalla Congregazione romana preposta all'*Index* con decreto 3 febbraio 1766. Sono ancora molti – in attesa di poter conoscere il testo della condanna – i punti meritevoli di chiarificazione, a cominciare dalla connessione con Voltaire.(**)

***

ABSTRACT. – "Dei delitti e delle pene" by Cesare Beccaria was published anonymous, for the first time, in July 1764, and was condemned by the Congregation put at the head of the compilation of the *Index librorum prohibitorum*, by a decree dated February, 3, 1766. Waiting for the opportunity of reading the text of the sentence, many are still the points deserving explanation to begin with the connection with Voltaire.(**)

1. Iniziato nel marzo 1763, il manoscritto di Cesare Beccaria intitolato "Dei delitti e delle pene" viene portato a termine nel gennaio

(*) Già professore ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano (Dipartimento Cesare Beccaria - Sezione di Scienze penalistiche). E-mail: mariopisani.mp@libero.it

(**) In argomento v., da ultimo, Pisani, *Cesare Beccaria* e l'*Index Librorum Prohibitorum*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, p. 25 ss.

1764, e il 12 aprile di tale anno viene trasmesso a Livorno per la stampa, e affidato, presso l'editore Coltellini, alle cure di Giuseppe Aubert.[1]

Quest'ultimo è stato considerato il "tramite primario della diffusione anonima degli scritti più significativi dell'illuminismo lombardo".[2] Ed in effetti anche il lavoro del Beccaria viene pubblicato in forma anonima: per prudenza, si dirà, e non per modestia.[3]

Il nome dell'autore per qualche tempo resterà ignoto allo stesso Aubert, tanto che il medesimo, intenzionato a trar profitto dalla crescente fama dell'opera – uscita dalla tipografia nel luglio 1764, ne erano state vendute più di cinquecento copie nell'arco di un mese – poco dopo ne annunzia una nuova edizione, erroneamente parlandone come di lavoro da attribuirsi alla penna dello stesso autore delle *Meditazioni sulla felicità* (e cioè di Pietro Verri), l'anno prima pubblicate, del pari anonime, dall'editore medesimo.[4]

---

[1] Per questi dati si rinvia a Landry, e precisamente a Cesare Beccaria, *Scritti e lettere inediti, raccolti e illustrati da E. Landry*, p. 283, Milano, 1910, p. 283. V. anche Venturi, *Settecento riformatore – Da Muratori a Beccaria*, Torino, 1969, p. 711 ss.

[2] Così Fubini, Firpo e Venturi, nella relazione per l'inserimento – tra le Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino – del volume di Lay, *Un editore illuminista: Giuseppe Aubert nel carteggio con Beccaria e con Verri,* Torino, 1973.

[3] Ad esprimersi in tal modo sarà, nella sua *Réfutation des principes hasardés dans le Traité des délits et peines, traduit de l'italien*, il giurista Muyart de Vouglans. Un brano del testo, originariamente edito nel 1767, è riportato da Venturi, tra la documentazione – v. p. 425 – che correda la sua notissima edizione di *Dei delitti e delle pene,* pubblicata dall'editore Einaudi nel 1965. E un atteggiamento di prudenza veniva raccomandato (" … la secretezza e la buona condotta potranno servirci di difesa") da parte di Aubert quando, pur non avendo ancora ricevuto il testo, se ne era visto sinteticamente prefigurare il contenuto, così da ipotizzare che l'opera potesse "contener cose da dar nel naso", non tanto ai teologi, ma "al governo". Così, il 13 marzo 1766, egli ne scriveva al "molto reverendo Padre" che, da Milano, aveva fatto da tramite per la stampa in Livorno, dietro suggerimento di Pietro Verri. Un brano della lettera è riportato da L. Firpo, *Le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene»*, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria,* diretta da Luigi Firpo, vol. I, Milano, 1984, p. 385. Da tutto ciò sembra prescindere Leone, allorquando attribuisce un postumo valore simbolico all'originaria intestazione anonima, nel senso di poter in essa ravvisare "il carattere solenne di un'espressione quasi corale, genuina e spontanea di un'umanità che rivendica i suoi connotati": così nel *Discorso inaugurale* per la celebrazione del *Secondo centenario della pubblicazione dell'opera "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria* [1964], quad. n. 71 dell'Accademia Nazionale dei Lincei, 1965, p. 28.

[4] Venturi, *L'immagine della giustizia*, in *Riv. stor. ital.*, 1964, p. 378, e in AA.VV., *Omaggio a Beccaria* (Quad. della *Rivista storica italiana*, n. 5), 1964, p. 37.

2. E' risaputo che Beccaria, e con lui la limitata cerchia dei suoi sodali ed estimatori italiani, paventasse l'interessamento, alla sua opera, dell' autorità pontificia – la Congregazione dell'Indice – preposta alla compilazione e gestione dell'*Index librorum prohibitorum*.[5] Ne dà conto una lettera del 15 marzo 1766, diretta da Aubert a Pietro Verri,[6] con preghiera di "far sapere al Signor Marchese Beccaria" – a quell'epoca, come si vedrà, era già calato il mistero sul nome dell'autore dell'opera – "che qui non si sa nulla che il libro *Dei delitti e delle pene* sia stato proibito in Roma". Ed aggiungeva, ma sbagliandosi, per carenza di informazioni: "Non lo credo assolutamente perché, se ciò fosse, questo vigilantissimo e zelantissimo frate dell'Inquisizione non avrebbe mancato mai di mandare a farmelo sapere, secondo il suo solito". Ma se anche "ciò fosse" – così l'editore vuole tranquillizzare e rinfrancare i suoi interlocutori – "non sarebbe il maggior male del mondo. Mi ha detto un ministro di grandissima considerazione che un autore non deve darsi la minima pena se Roma proibisce una di lui opera: primo, perché in Roma proibiscono tutto ciò che non è Bellarmino e simili; secondo, perché non è Roma – la specificazione sarà destinata ad assumere una qualche particolare risonanza – che colle sue proibizioni decida del merito dei libri, è il pubblico".[7]

---

[5] Sul tema v., da ultimo, Seidel Menchi, *La Congregazione dell'Indice*, in Accademia Nazionale dei Lincei – Congregazione per la Dottrina della Fede, *L'apertura degli archivi del Sant'Ufficio romano*, Roma, 2000, p. 31 ss.

[6] Sotto quella data, la lettera viene parzialmente riprodotta da Mauri, *La cattedra di Cesare Beccaria*, in *Arch. storico ital.*, 1933, p. 217, e da Firpo, *op. cit.*, p. 460, mentre Venturi, nella documentazione qui richiamata nella nota (3), alla p. 208, riferisce la datazione all'8 agosto dello stesso anno.

[7] Che con la pubblicazione di *Dei delitti e delle pene* – anche se anonima – rischiasse di incorrere nell'interdizione romana, poteva forse essere facilmente prevedibile, attesa la notoria ed antecedente (29 novembre 1751) messa all'Indice de l'*Esprit des Lois*, di Montesquieu, indubbio ispiratore dell'opera del Beccaria (tra i pochi autori menzionati, egli vi figura per ben tre volte). Per un inquadramento esplicativo di tale condanna v. Rosa, *Cattolicesimo e «lumi»: la condanna romana dell'«Esprit des Lois»*, in *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, 1969, p. 96 ss. "A stento" – aggiunge l'A. – il duca di Nivernais, ambasciatore a Roma (v. Landry, *op. cit.*, p. 111, nota (3)), a titolo di "grazia personale" – e parve "soluzione tacita e minimizzatrice" (p. 117) – "aveva ottenuto da Benedetto XIV (…) che il decreto non venisse emesso separatamente, ma che la nota di condanna fosse inserita nell'elenco normale dei libri proibiti nell'anno, come avvenne in effetti sotto la data del 2 marzo 1752". Si trattò – v. ancora Rosa, *Per la storia del Sant'Uffizio e della Curia romana nell'età moderna,* in *Accademia Nazionale dei Lincei*,

3. Ma ancor prima di quella lettera dagli intendimenti rassicuranti, già dall'agosto 1764 era scattata la interdizione alla circolazione dell'opera decretata dagli Inquisitori di Stato della Repubblica Veneta – se ne è parlato come di una sorta di "condanna laica"[8] –, per un temuto collegamento con il tentativo di riforma del potere oligarchico posto in essere qualche tempo prima da una frazione della nobiltà veneta.[9]

A ridosso di quell'interdizione sùbito intervenivano, agli inizi del 1765, le *Note ed osservazioni sul libro intitolato «Dei delitti e delle pene»*, a firma del monaco vallombrosano Ferdinando Facchinei,[10] che si sospettò rappresentassero, nonostante l'intento dell'autore di professarsi sospinto dal "semplice onorato amore della bella verità", la voce ufficiale del governo della Serenissima.

Del "libretto" dell'ancora ignoto Beccaria il padre Facchinei veniva a parlare come di un lavoro, pure di "così piccola mole, pieno nondimeno di lunghe inutili invettive contro i Legislatori, e contro i Príncipi, tanto Ecclesiastici che Secolari, e specialmente contro il Sagro Tribunale dell'Inquisizione". Quasi non pago di ciò, l'autore delle "Note" presentava il "libretto" come contenente "tutti gli errori più enormi e più sediziosi bestemmiati sin qui contro le Sovranità, e contro

L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto, Roma, 2000, p. 395, – della "prima condanna da parte di Roma di una delle maggiori opere della cultura illuministica". Sul procedimento relativo alla condanna in discorso v. Rotondò, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, vol. V, I, Documenti, t. II, Torino, 1973, p. 1490.

8 Mauri, *La cattedra di Cesare Beccaria*, *cit*., p. 219. D'altro canto, la Delmas-Marty, *Le rayonnement international de la pensée de Cesare Beccaria*, in AA.VV., *Cesare Beccaria and Modern Criminal Policy*, Milano, 1990, p. 135, ricorda che il qui già cit. Muyart de Vouglans (v. nota (3)) aveva incitato le autorità pubbliche a "esercitare la loro censura e ad impegnare tutta la loro autorità per arrestare il contagio" che poteva derivare dall'opera qui in discorso.

9 In argomento v. le *Notizie intorno alla vita e agli scritti del marchese Beccaria Bonesana*, predisposte da un anonimo (cittadino milanese) per l'edizione delle *Opere di Cesare Beccaria* curata dalla Società Tipografica dei Classici Italiani, vol. I, Milano, 1821, p. XXXVI-XXXVII. V. poi, in particolare, Torcellan, *Cesare Beccaria a Venezia*, in *Settecento veneto e altri scritti storici*, Torino, 1969, p. 210.

10 V. in *Dei delitti e delle pene/Edizione novissima/Di nuovo corretta, ed accresciuta/Tomo terzo/che contiene/le Note ed osservazioni/su lo stesso argomento*, Bassano, 1789 (ed. Remondini, di Venezia, pp. 255).

la Religione Cristiana da tutti i più empj Eretici e da tutti gl'Irreligionari Antichi e Moderni".[11]

E' poi risaputo che alle *Note ed osservazioni* in discorso non mancò, in tempi brevissimi, una *Risposta*, analitica e stringente, curata dai fratelli Verri.[12] A tali richiami sembra appena il caso di aggiungere, ai limitati fini del nostro mirato discorso ricognitivo, che ancora non si è in grado di comprendere – almeno allo stato attuale delle ricerche – in quale misura i due scritti contrapposti abbiano potuto incidere e/o, rispettivamente, non incidere, sulla "condanna ecclesiastica" del capolavoro di Beccaria sulla quale, più in dettaglio, qui ci si vorrebbe intrattenere.

4. Per meglio raccogliere le fila del predetto e nostro discorso, sembra il caso di fissare alcune date importanti dell'itinerario retrospettivo che intendiamo percorrere.

Come già premesso, per il libro *Dei delitti e delle pene* non ha tardato molto a venir meno, anche per il pubblico, la caratteristica dell'anonimato.

In tal senso fu determinante la deliberazione assunta dalla "Patriotische Gesellschaft" di Berna, con la quale – il primo annuncio ne fu dato alla stampa il 1° ottobre 1765 – si stabilì "d'offrire una Medaglia del valore di venti ducati d'oro all'Autore anonimo d'un Trattato pubblicatosi in lingua italiana sopra i *Delitti e le pene*", al contempo "eccitando" l'autore medesimo "a farsi conoscere e a gradire questo contrassegno di stima dovuto ad un buon Cittadino, che non teme d'alzar la voce in favore del genere umano, contra i pregiudizj i più radicati".[13]

Cesare Beccaria si fece dunque (ri)conoscere, da Milano inoltrando alla "Patriotische Gesellschaft" una lettera, in data 20 novembre

---

[11] Facchinei, *op. cit*., p. 250. Alcuni brani finali delle *Note* sono riproposti da Venturi, nell'edizione del Beccaria qui richiamata alla nota (3), alle pp. 164 ss.

[12] Essa è parzialmente riprodotta da Venturi, *op. ult. cit*., p. 178 ss. Per un'ampia ed accurata analisi v. Massetto, *Pietro e Alessandro Verri in aiuto di Cesare Beccaria: la risposta alle Note del Facchinei*, in AA.VV., *Pietro Verri e il suo tempo* (Quad. di Acme 35), 1999, p. 289. Scrivendone al traduttore francese Morellet, il 26 gennaio 1766, Beccaria – per il testo della lettera v. Venturi, *ibid*., p. 362 – dirà: "la risposta al frate [era stata] destinata solamente a garantirmi del turbine che mi minacciava".

[13] Al riguardo v. Firpo, *Le edizioni italiane*, cit., p. 454.

1765.[14] In essa egli esprimeva la sua gratitudine per la "flatteuse récompense" per il suo lavoro, di cui indicava come primaria fonte ispiratrice l'"amour de l'humanité".[15]

Poco dopo, il 27 dicembre dello stesso anno, appariva a Parigi la celebre traduzione del Morellet, operata sulla base della terza edizione dell'opera di Beccaria, che veniva indicata come da lui "rivista, corretta ed accresciuta".[16]

Sottolineiamo queste due date (20 novembre e 27 dicembre 1765), importanti e tra di loro contigue, per rimarcare che quando, precisamente il 3 febbraio 1766 – e cioè a breve distanza dalle date medesime – la Congregazione dell'Indice decretò la "condanna ecclesiastica" della monografia di cui si sta parlando, essa vi figurò pur sempre come anonima.[17] E' verosimile concluderne che come tale quell'opera ancora figurava nel momento in cui fu attivato il primo impulso per la procedura di condanna, e che mancò fors'anche la possibilità di compiere qualche successivo aggiornamento.

Si è fatto rilevare come la condanna, che non era stata registrata nell'edizione 1764 dell'*Index librorum prohibitorum*, "fu accolta nell'elenco generale solo nell'edizione promossa da Pio VI nel 1786", mentre in precedenza era stata registrata soltanto nei vari supplementi dell'*Index*.[18]

A collaterale, ma di per sé fragile, conferma della condanna e della data del 3 febbraio 1766 può farsi riferimento alla risposta che, all'iniziale e specifica richiesta di un giovanissimo ricercatore piemontese ebbe a dare un autorevole esponente della Biblioteca Vaticana. Quest'ultimo, senza

---

[14] Il testo della lettera è (parzialmente) trascritto in Beccaria, *Opere*, vol. II, a cura di S. Romagnoli, Firenze, 1958, p. 861; a p. 572 nell'edizione a cura di Venturi cit. a nota (3), e nel vol. IV della *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, *Carteggio* (*parte I: 1758-1768*), Milano, 1994, p. 153.

[15] Cfr. Pisani, *Cesare Beccaria e il principio di umanità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2011, p. 407.

[16] Firpo, *Le edizioni italiane*, cit., p. 455.

[17] Come fonti del dato e della datazione in discorso, vengono solitamente indicati i classici repertori di Reusch, *Der Index der verbotenen Bücher*, vol. II, pt. II, Bonn, 1885, pp. 990-991, e di Hilgers, *Der Index der verbotenen Bücher*, Freiburg im Breisgau, 1904, p. 451.

[18] Firpo, *Le edizioni italiane*, *cit*., p. 459, nota (3), e p. 460, nota (1).

più particolari dettagli riferibili al *Dei delitti e delle pene*, richiamava il "Diario ordinario n. 7585", del 12 febbraio 1766, con la seguente ma sommaria specificazione: "Dalla Sagra Congregazione di questa Santa Romana et Universale Inquisizione, è stato pubblicato Decreto in istampa, sotto la data «Feria secunda die tertio Februarii 1766» nel quale, con l'approvazione di Sua Santità, sono dannati e proibiti 25 libri stampati in diversi luoghi, ed idiomi, continenti varie materie e tutti sotto diversi frontespizi, quali si leggono distintamente ad uno per uno nello stesso Decreto, con i nomi *in alcuni* [il corsivo è nostro] dei loro Autori, proibendo a qualunque persona il leggerli ecc".[19]

Si trattò dunque di una sorta di "infornata di divieti" della Congregazione dell'Indice,[20] nell'ambito della quale la presenza dell'opera del Beccaria a dir vero poteva essere ritenuta, dal postulante, combinando la specificità della richiesta informativa con l'indubitata autorevolezza dell'organo che, nella risposta, vi conferiva un sia pur generico riscontro.

5. A proposito, poi, della formula adottata per la "messa all'Indice", è venuto formandosi qualche equivoco che probabilmente merita una certa chiarificazione.

Infatti, un autorevolissimo studioso, Franco Venturi, pur non avendo conosciuto, né potuto conoscere, il testo – ancora segreto – della pronuncia di condanna, in un primo tempo ne ha parlato come di pronuncia adottata "in una delle tante forme indirette ed ambigue che si era soliti adottare in tali casi",[21] e più tardi, con una certa accentua-

---

[19] Così risulta alla nota (5) – pp. 33/34 – della dissertazione di laurea di A. De Marchi, dal titolo *Cesare Beccaria e il processo penale*, pubblicata a Torino, nel 1929, con prefazione del prof. Eugenio Florian. Il giovane dottore in giurisprudenza riteneva che il menzionato "Diario ordinario" (n. 7585) poteva essere annoverato tra "i giornali dell'epoca (…) molto poco dettagliati". Della stessa opinione sarà poi il Mauri, *op. cit*., p. 214, nota (2), che ne parlava come di "uno dei foglietti volanti che hanno precorso l'avvento del giornalismo".

[20] In tal modo si esprimeva Vianello, *La vita e l'opera di Cesare Beccaria*, Milano, 1938, p. 32.

[21] Venturi, nella *Nota introduttiva* (p. 8) al volume da lui curato, e pubblicato nel 1958, dal titolo *Illuministi italiani*, tomo III, *Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*.

zione, di pronuncia "stilata nella forma (*sic*) più involuta e ipocrita fra le tante a disposizione della Congregazione".[22]

L'equivoco è dovuto al fatto che l'autore ha confuso – si ripete: non avendola neanche potuta conoscere – la pronuncia di condanna con la stilizzazione del suo esito, quale risulta, per il solo fatto della mera indicazione, o poco più, e dell'appostazione alfabetica e cronologica nell'*Index*.

Il fatto poi che si sia parlato di formulazione indiretta, ambigua, involuta ed ipocrita – si voleva anche dire: senza mai nominare il Beccaria – è spiegabile, ma non giustificabile, da un lato col rilievo che la fonte informativa tenuta a base era costituita dalla semplice consultazione del pur accreditato repertorio di Heinrich Reusch, datato 1885,[23] e non già dalle edizioni dell'*Index* che si sono poi succedute nel tempo, e, dall'altro lato, come esito di una non corretta esegesi della complessiva appostazione grafica di cui si diceva.

Quanto al primo profilo – e fermo restando che non può essere identificato il testo (non noto) di una condanna con la sua semplice datazione (3 febbraio 1766) – va detto, a scanso di addebiti di ipocrisia, che il nome, alla lettera B, di Cesare Beccaria, con testuale richiamo – in termini di reciprocità – all'opera *Dei delitti e delle pene*, per vero risulta nell'*Index* se non altro con l'edizione del 1901 (e poi fino all'edizione, per così dire terminale, del 1948).[24]

Quanto invece al secondo profilo (quello della formulazione indiretta ed involuta), sembra il caso di fornire qualche ulteriore dettaglio esplicativo.

Nelle prime edizioni dell'*Index* (successive a quella del 1764) recanti la condanna dell'opera, la menzione dell'opera medesima, in forma anonima, viene solitamente affiancata dalle due seguenti appostazioni: *Vide* Voltaire. *Vide* Abhandlung.

---

22 Venturi, nell'*Introduzione* (p. XV) dell'opera (1965) qui cit. a nota (3).

23 V. a p. 8, nota (2), dell'edizione a firma Venturi qui cit. a nota (3).

24 Firpo, *Le edizioni*, *cit*., p. 459, nota (4), richiama anche il repertorio di Hilgers, datato 1904, e ad ogni modo perentoriamente scrive che "il nome di Beccaria non venne mai menzionato". Quanto poi alla (pur sempre non conosciuta) condanna, purtuttavia indicata come "condanna in blocco, senza neppure l'ancora di salvezza del *donec expurgetur*", sembra di poter dire che, per la Congregazione, una tale clausola doveva se mai apparire, per l'opera in discorso, come scarsamente plausibile, e dunque ben difficilmente proponibile.

Il rinvio a Voltaire rimanda alla relativa e ben corposa voce dello stesso *Index*, e, nell'ambito della medesima, in particolare al menzionato e specifico *Commentaire sur livre des Delits & des Peines*. Ma che si sia voluto così *tout court* operare, in modo reticente, e *per relationem,* una formulazione esplicativa, e peraltro soltanto indiretta ed involuta, è smentito dalla successiva appostazione, ovvero dalla seconda indicazione, in quanto il secondo *Vide* dice riferimento, per nulla esplicativo, ad una sconosciuta e successiva *Abhandlung*, di certo J. Edler von Montag, pubblicata a Praga nel 1767, che ha attinenza con l'opera del Beccaria appena per il fatto della sua intitolazione (*Abhandlung von Verbrechen und Strafen,* oggetto di condanna, da parte della Congregazione, in data 19 luglio 1768). Si dovrebbe dunque trattare, in entrambi i casi, di rinvii ispirati a criteri di diligenza o completezza redazionale, e non già, appunto, di formulazioni esplicative, men che meno di tipo indiretto, involuto ed ambiguo.[24-bis]

6. Va detto, ad ogni modo, che il collegamento tra Beccaria e Voltaire è tutt'altro che peregrino.

E' ben nota, in primo luogo, la grande stima che il secondo ha manifestato per il primo, anche con benéfici effetti sulla diffusione e sulla notorietà della sua opera:[25] "Vent'anni fa – ha lasciato scritto Voltaire, con riferimento a Beccaria – si andava in Italia per ammirare statue antiche e per ascoltare della musica, ma ora vi si può anche trovare uomini che pensano e che lottano contro la superstizione e il fanatismo".[26]

24-bis Sulle condanne dell'*Abhandlung* e del *Commentaire* v. Imbruglia, *Illuminismo e religione. Il* Dei delitti e delle pene *e la difesa dei Verri dinanzi alla censura inquisitoriale*, in *Studi settecenteschi*, 25-26, 2005-2006, p. 158.

25 Godechot, *Beccaria et la France*, in Accademia delle Scienze, *Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria* (4-6 ottobre 1964), Torino, 1966, p. 83. L'anonimo estensore delle *Notizie* cit. a nota (9) rilevava che, nonostante la "poca profondità" del *Commentaire*, esso – p. XXXV – stava a dimostrare "di quanta fama godesse un'opera, alla quale non disdegnava di fare un commento colui che d'unanime consenso veniva riputato il primo scrittore dell'Europa".

26 Il brano è riferito da Maestro, *Cesare Beccaria e le origini della riforma penale*, Milano, 1977, p. 52. (Dello stesso A. v. *Voltaire and Beccaria as Reformers of Criminal Law*, New York, 1942, rist. 1972).

Meno noto, ma non meno significativo di una certa affinità ideale sussistente tra i due, è il fatto che non poche furono le prime pubblicazioni che accorpavano materialmente il *Dei delitti e delle pene* ed il relativo *Commentaire* voltairiano.[27]

Ma tutto ciò ancora non spiega – stiamo ripetendoci – che il "*Vide* Voltaire, *Vide* Abhandlung" possa portare a "credere che il commento del Voltaire più che altro fosse stato la causa del provvedimento" di condanna,[28] ove almeno si voglia tener presente, da un lato, che, come emerge già a prima lettura, il *Commentario* …. non era affatto un commento vero e proprio dello scritto "incriminato", e che, dall'altro, può ritenersi essere stato il Beccaria, quanto ai problemi d'ordine penale, a influenzare Voltaire, e non già viceversa.[29]

Non molto lontano, quanto a supposizioni ed approssimazioni, portano poi alcuni altri tentativi di spiegazione causale plausibile della condanna del Beccaria.[30] C'è chi ha parlato, per motivare la condanna medesima, di "simpatia per gli Enciclopedisti" (aggiungendosi che forse si trattava di "causa unica");[31] altri di oscillazioni, effetto di una certa adesione alla teoria della *doppia verità*, "fra il sensismo allora di moda in Italia (….) la teoria dello Stato concepito come un contratto, alla maniera di Hobbes e Rosseau, e un fondo di filosofia cristiana", appresa in età giovanile;[32] altri di adesione a quelli che saranno i principi della Rivoluzione francese, e più in particolare "la esaltazione dell'individuo", ovvero l'idea dei diritti dell'uomo, da propugnare e difendere contro la Società, "sempre imperfetta e

---

27 V., in *Opere di Cesare Beccaria*, cit. a nota (9), alla p. LXXIX, il *Catalogo delle edizioni e traduzioni del Trattato* Dei delitti e delle pene *raccolte dal marchese Giulio Beccaria, figlio dell'Autore, presso cui trovasi l'autografo*.

28 Così si esprimeva Vianello, *op. cit*., p. 128, nota (14 *bis*).

29 Cfr. la prefazione di Francioni a Voltaire, *Commentario sul libro Dei delitti e delle pene*, trad. it., Como-Pavia, 1994, p. 14.

30 Prescinde del tutto da tale condanna il Leone, nel discorso *cit*. a nota (3), quando addirittura precisava (*ibid*., p. 24) che "il messaggio civile ed umano di Cesare Beccaria fu anche messaggio cristiano, direi fu soprattutto messaggio cristiano", atteso che – e di per sé tale rilievo è tutt'altro che eccentrico o secondario – "nucleo centrale dell'opera è la considerazione dell'uomo come persona e non più come cosa".

31 De Marchi, *op. cit*., p. 33.

32 Cojazzi, in un'appendice – "sull'opera di Cesare Beccaria" – alla *Deontologia* di Bentham, 2ª ed., Torino, 1929, p. 103.

tiranna";[33] altri ancora di "troppo stretta adesione alla filosofia razionalistica".[34]

7. La condanna del Beccaria sopravvenne – e non molto tempo dopo egli ne deve avere avuto conoscenza in via indiretta – quando stava giungendo in porto la "quinta" edizione del suo capolavoro.

La condanna apparve allora – così scrive Luigi Firpo, ancora evocando la metafora della navigazione – come "un colpo di vento improvviso [che] rischiò di provocarne il naufragio", e che portò il Beccaria "colmo di spavento e di costernazione",[35] a "chiedere il ritiro di tutte le copie già distribuite e la sostituzione delle pagine preliminari con altre che restituissero l'opera all'anonimato più impenetrabile". Fecero seguito, più precisamente, la sostituzione del frontespizio originale e la soppressione del riferimento al premio di Berna, che avrebbe consentito di risalire all'autore. Il nome di Beccaria, scomparso dalla edizione pubblicata nel settembre 1766, ricomparve solo a partire dalle non autorizzate ristampe del 1770 e del 1783.[36]

A parte ciò, Cesare Cantù ebbe a scrivere: "Non sappiamo che il

---

[33] Casati, *L'Indice dei libri proibiti – Saggi e commenti* – Parte III – Milano, 1936, p. 36. L'A. – per un profilo del quale v., *ad vocem*, la *Enciclopedia ecclesiastica* diretta da Bernareggi, Milano-Torino, vol. II, 1944, p. 10 – già in precedenza si era occupato del tema nella II parte del suo lavoro: v. *Saggi e commenti-Libri letterari*, Milano, 1936, p. 495.

[34] Così Maestro, *op. cit*., p. 43.

[35] Ben diverso era l'atteggiamento suggerito dall'abate Longo, in una lettera da Roma in data 9 marzo 1766 (e quindi di poco successiva alla condanna) diretta a Beccaria e agli amici milanesi dell'Accademia dei Pugni. Si veda il vol. IV, p. 261 ss., del Carteggio *cit*. a nota (14): " …Pour la défense, je crois que le mieux est de se taire et de marquer par ce silence l'estime, qu'on en fait: cela d'autant plus qu'il n'y a point le nom de l'auteur, qui n'en a assurément rien à craindre". Quanto poi all' "estime" dello stesso abate – una figura, invero, piuttosto singolare – con tipica ironia settecentesca egli così scriveva (*ibid*., p. 262): " … J'ai appris qu'on a inseré dans le catalogue des livres défendus un certain ouvrage dangereux dont le titre est *Dei delitti e delle pene*. On m'a dit qu'il y a force extravagances qui pourraient bouleverser les societés. En effet il y avait lieu de s'étonner que cet ouvrage ne fu pas placé dans le catalogue de ces livres impies ou l'on voit le plus enorme abus de la raison humaine, et le venin répandu sous l'apparence de la précision et justesse mathématique". E per davvero di veleno (*venin*) anni dopo parlerà (v. *infra*, nel testo) l'anonimo recensore della *Civiltà cattolica.*

[36] Firpo, *Le edizioni italiane*, cit., p. 459 ss.; Venturi, in AA.VV., *Omaggio a Beccaria*, cit., p. 41.

Beccaria avesse la minima molestia, non dico dall'Inquisizione, ma neppure dalla sacra Congregazione dell'Indice".[37]

Sta di fatto che nel 1768, a soli due anni di distanza dalla pronuncia romana di condanna, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria nominava Beccaria "pubblico professore di Scienze camerali ed economiche". La nomina era stata patrocinata, a Vienna, da Kaunitz, cancelliere di Stato ispiratore della politica riformatrice nello Stato di Milano, d'intesa con Firmian, per molti anni ministro plenipotenziario austriaco nella stessa sede. Merito del primo, è stato rilevato, fu non lasciarsi fermare "dalla messa all'indice dell'unica opera del futuro professore", né dall'impegno dispiegato dal clero milanese per confutarlo – come riferiva Firmian – «con molta acrimonia».[38]

8. Col passar degli anni, la vicenda della messa all'Indice del Beccaria, è entrata nell'ombra.

Può esserne prova il fatto che, quando, nel 1854, la "Civiltà cattolica", cioè una rivista protetta da alti accreditamenti vaticani, ebbe a pubblicare una lunga presentazione delle opere del nostro autore,[39] l'anonimo padre che la stese (forse si trattava dell'autorevole p. Taparelli D'Azeglio) usò toni di grande asprezza – questo l'esordio: "Eccovi, lettore gentile, un altro di quei libri coi quali il Le Monnier continua la serie rediviva degli avvelenatori d'Italia …" – ma non trovò modo di menzionare la condanna del 1766, che pur poteva ritenersi conferente agli intendimenti demolitori del recensore.[40]

---

[37] Cantù, *Beccaria e il diritto penale*, Firenze, 1862, pp. 162-163, e nota (2).

[38] Venturi, *Settecento riformatore*, vol. V, *L'Italia dei lumi (1764-1790)* t. I, Torino, 1987, p. 450.

Sul ruolo protettivo di Firmian per Beccaria v. riferimenti in Cantù, *Beccaria e il diritto penale*, *loc. cit.*

[39] V. *Le opere di Cesare Beccaria precedute da un discorso sopra la vita e le opere dell'A.*, di P. Villari (Firenze, 1854), in *La Civ. Catt.*, anno V, 2ª serie, vol. VII, 1854, p. 394. Poche pagine dopo si tende ad illustrare "la malvagità di quello spirito e i danni recati per esso all'Italia" (p. 395), indicandosi come "vero scopo del libro", cioè dei *Dei delitti e delle pene*, quello di "istillare nell'animo questo disprezzo delle leggi e nei sudditi questa bramosia di emancepparsene", cosicchè il libro medesimo risultò "opportunissimo a preparare gli animi per le rivolture politiche di cui fummo testimonio e vittima".

[40] La stessa omissione caratterizza, un secolo dopo, la presentazione, sempre nella stessa rivista (1951, vol. III, p. 209), di un'edizione di *Dei delitti e delle pene* curata

A questa presa di posizione a noi piace qui contrapporre quella di un altro padre gesuita, non anonimo, e direttore dell'Istituto di Criminologia dei Paesi Baschi, Antonio Beristain, il quale piuttosto lamentava, in un'occasione congressuale milanese di qualche anno fa, che la maggioranza dei canonisti e dei teologi antecedenti a Beccaria non avessero criticato la deplorevole situazione della politica criminale del tempo, "violatrice degli elementari diritti degli uomini e dei popoli; che, per parte loro, i teologi a lui contemporanei non avessero approvato, e sviluppato, la sua opera, e piuttosto l'avessero criticata".[41]

Altri aveva già notato: la Chiesa dell'epoca mise Beccaria all'Indice, e "solo il tempo ha decantato questo conflitto mostrando anche la presenza di elementi genuinamente cristiani nel suo pensiero".[42]

9. Ma, cammin facendo, a dimensioni macroscopiche e su ben più ampi orizzonti, e dunque ben oltre il giudizio sulla figura e sul ruolo storico di Cesare Beccaria, l'opera di decantazione di cui si diceva ha fatto, per così dire, passi giganteschi. Vogliamo alludere, in primo luogo, a quella che è stata chiamata "la fine dell'Indice": una fine che il papa Paolo VI si era proposto di attuare, "quasi *en passant*", a cominciare dal *motu proprio* «Integrae servandae» del 7 dicembre 1965, di pari data con la Dichiarazione «Dignitatis humanae» sulla libertà religiosa, del Concilio Vaticano II.

Se può anche essere vero che dall'*Index librorum prohibiturm*, sopravvissuto a se stesso come strumento della Controriforma, "i fedeli se ne erano liberati già prima, non seguendolo",[43] non è però un caso

---

da Calamandrei. L'anonimo recensore riconosce il sentimento d'umanità, sottolineato dal curatore, che ispirava Beccaria, e poi specifica che egli però non lo attinse "alle fonti pure del cristianesimo, ma all'ideologia illuministica del tempo, donde poi gli errori rilevati dalla critica cattolica". Il tutto, dunque, senza di nuovo far cenno alla condanna del 1766.

41 Beristain, *Los derechos humanos desde y hacia lo metarracional. Observaciones criminologicas sobre Beccaria,* in AA.VV., *Cesare Beccaria and Modern Criminal Policy*, cit. p. 198. E così l'A. continuava: "Con relativo rubor y dolor escribo esta nota, en la linea que Schillebeekx denomina *la hoy deseable y provechosa ecclesiologia negativa* que corrige el prurito de superioridad de muchos siglos".

42 Bondolfi, *Pena e pena di morte*, EDB (Edizioni Dehoniane Bologna), 1985, p. 93.

43 Wolf, *Storia dell'Indice. Il Vaticano e i libri proibiti*, trad. it., Roma, 2006, p. 215 ss.

che a mandare in soffitta quell'istituto vetusto sia stato lo stesso Pontefice che era stato autore di una memorabile trasferta al palazzo dell'ONU, in data 4 ottobre 1965, quando ancora il Concilio Vaticano II si trovava riunito in sessione.

"Noi siamo – ebbe a dire Paolo VI a New York – come il messaggero che dopo lungo cammino, arriva a recapitare la lettera che gli è stata affidata; così Noi avvertiamo la fortuna di questo, sia pur breve, momento, in cui si adempie un voto, che Noi portiamo nel cuore da quasi venti secoli … Noi celebriamo qui l'epilogo di un faticoso pellegrinaggio in cerca di un colloquio con il mondo intero".[44]

E una seconda, ed epocale, tappa di quel pellegrinaggio è certamente rappresentata, quanto al profilo che qui ci preme delineare, dalla progressiva apertura degli archivi del Sant'Uffizio, operata tra il 1996 e il 2000, con la conseguente messa a disposizione per gli studiosi – i quali già hanno cominciato a trarne profitto – dell'ingentissimo materiale storico ivi accumulatosi nel corso dei secoli.[45] Lo si vuole qui ricordare, perché può ben essere che, un giorno o l'altro, sia dato di accedervi e, col favore della buona sorte, di rinvenire qualche dato indispensabile per far conoscere, con l'ancóra ignoto testo – almeno per chi vi parla – della condanna del Beccaria, qualche elemento essenziale della sua motivazione.[46]

---

[44] Sulla portata di quel discorso ci si permette di rinviare ad un precedente scritto: v. Pisani, *Paolo VI all'ONU e i diritti dell'uomo*, in *Iustitia*, 1983, p. 239.

[45] Frajese, *Nascita dell'Indice – La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma,* Brescia, 2006, p. 5 ss. Per una più ampia illustrazione della storica vicenda v. Aa.Vv., *L'apertura degli archivi del Sant'Uffizio romano*, cit. a nota (5) (con interventi, tra gli altri, dei cardinali Bertone e Ratzinger).

[46] L'accesso all'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (custode dei fondi archivistici delle antiche Congregazioni del Sant'Uffizio e dell'Indice) è poi avvenuto in data 27 febbraio 2012. Ci si riserva di riferirne i risultati d'ordine documentale.

INDICE DEL VOLUME

PISANI M., Postille para-giuridiche sulla misteriosa scomparsa di Ettore Majorana 3

OSCULATI F., Il capitalismo municipale 13

MARANESI A., Formazione del consenso e panegirici all'epoca dell'Imperatore Giuliano 43

BIANCHI E., L'*interregnum* fuori di Roma: origine e funzioni dell'Istituto nelle città italiche 57

FERRARI V., La giustizia italiana nello specchio delle scienze sociali 79

BARBIERI N.I., Le versioni italiane della *Storia di Fioravante* 107

MANTOVANI D., Il lungo cammino dei mercanti di sapienza. Le origini dell'Università di Pavia nella storiografia dal XIV al XX secolo 127

FERRARY J.-L., I giuristi umanisti francesi e il *Corpus Iuris Anteiustiniani* 233

ROSSI F., Un medico distratto: «responsabilità politica» e «giudizio amministrativo» nel Lombardo-Veneto 245

FROSINI V.B., Proposta di una funzione utilità dipendente dall'utilità attesa e dalla dispersione delle utilità 279

GANDOLFI G., Nel secondo centenario del "codice austriaco" 297

PISANI M., Cesare Beccaria e l'*Index Librorum Prohibitorum* 317

INDICE PER MATERIA

Scienze dell'antichità

Storia romana

MARANESI A., Formazione del consenso e panegirici all'epoca dell'Imperatore Giuliano 43

Scienze economiche e statistiche

FROSINI V.B., Proposta di una funzione utilità dipendente dall'utilità attesa e dalla dispersione delle utilità 279

OSCULATI F., Il capitalismo municipale 13

Scienze filologico-letterarie e linguistiche

Filologia della letteratura italiana

BARBIERI N.I., Le versioni italiane della *Storia di Fioravante* 107

Scienze giuridiche

FERRARI V., La giustizia italiana nello specchio delle scienze sociali 79

FERRARY J.-L., I giuristi umanisti francesi e il *Corpus Iuris Anteiustiniani* 233

GANDOLFI G., Nel secondo centenario del "codice austriaco" 297

PISANI M., Postille para-giuridiche sulla misteriosa comparsa di Ettore Majorana 3

PISANI M., Cesare Beccaria e l'*Index Librorum Prohibitorum* 317

Storia del diritto amministrativo

ROSSI F., Un medico distratto: «responsabilità politica» e «giudizio amministrativo» nel Lombardo-Veneto 245

Scienze storiche

MANTOVANI D., Il lungo cammino dei mercanti di sapienza. Le origini dell'Università di Pavia nella storiografia dal XIV al XX secolo 127

Storia antica e antichità classiche

BIANCHI E., L'*interregnum* fuori di Roma: origine e funzioni dell'Istituto nelle città italiche 57

Finito di stampare nel mese di Settembre 2014

Decreto Pres. Tribunale 10 gennaio 1961, n. 5504 registro cancelleria
Direttore responsabile: Adele Robbiati Bianchi